Mod. 30 - Ediz. 1974
Cod. 092200

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio telegrafico.

INDICAZIONI DI URGENZA	Ricevuto il ... Ricevuto ... ore ... Pel circuito N. ...	*Le ore si contano dal meridiano di Roma adottato dall'Europa Centrale. Nei telegrammi inviati a cavallo di mezzanotte, il primo numero dopo il nome del luogo di origine rappresenta quello della parola. Il secondo quello delle parole, gli altri la data e l'ora e i minuti della presentazione.*	

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		Visa e indicazioni eventuali d'ufficio
					Giorno e mese	Ore e minuti	
PNT	ROMA	ROMAFN 354	60	TF	18	1525	

(4092289) Roma, 1974 - Ist. Poligr. Stato - S. (a. 53.960.000 - 092200

STIAMO CERCANDO DI OTTENERE ANCHE IN ITALIA CORRETTO GIOCO ELETTORALE PER TUTTI IN PARTICOLARE UGUALI TEMPI ET SORTEGGIO ORDINE INTERVENTI ET PARITA' INFORMATIVA PER FORZE NON ANCORA PARLAMENTARI IN RAI TV STOP CON FIDUCIA CHIEDIAMO TUTTI PARLAMENTARI USCIENTI NO PENDENTEMENTE LORO PARTITO DI ESPRIMERCI TELEGRAFICAMENTE LORO EVENTUALE ACCORDO STOP GRAZIE MIGLIORI SALUTI

PARTITO RADICALE ROMA ADELE FACCIO

MARCO PANNELLA GIANFRANCO SPADACCIA

1 0 10 A

1

ATTI PARLAMENTARI
V LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

INDAGINI CONOSCITIVE E DOCUMENTAZIONI LEGISLATIVE

COMMISSIONE IV
(GIUSTIZIA)

COMITATO PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

(*n. 1*)

SEDUTA DI VENERDÌ 19 GIUGNO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CACCIATORE**

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
PRESIDENTE	1, 6, 7, 8, 10, 11, 15
CASTELLI	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
COCCO MARIA	2, 4, 5, 6, 13
GERMANO, *Presidente dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore*	15
PELLEGRINO	6, 7, 8, 9, 11, 12
RE GIUSEPPINA	1, 2, 7, 8, 10, 11, 13
SANTANERA, *Segretario generale dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore*	7, 11, 12, 13
SENZANI, *esperto*	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 12, 13

La seduta comincia alle 10,30.

PRESIDENTE. Procederemo oggi all'audizione dei rappresentanti dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore e del dottor Giovanni Senzani, autore di un'indagine sugli istituti di rieducazione, ringraziandoli fin d'ora per avere aderito gentilmente al nostro invito e per il contributo che intendono dare ai nostri lavori.

Penso che potremmo procedere iniziando ad ascoltare il dottor Senzani, successivamente il signor Santanera, segretario generale della Unione italiana per la promozione dei diritti del minore, ed infine il dottor Germano, presidente dell'Unione stessa.

SENZANI, *Esperto*. La mia esposizione consisterà principalmente nell'illustrazione delle diapositive raccolte nel corso della mia indagine sugli istituti per minorenni e trasmesse a codesta Commissione dall'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore.

La diapositiva n. 1 si riferisce all'istituto «Filangieri» di Napoli e precisamente ad una camerata in cui si deve un ragazzo a letto, perché malato; in primo piano si vede un cancello. È una sezione di custodia preventiva di uno degli istituti più vecchi che ho visto.

I ragazzi invece di starci 2 o 3 mesi – come stabilisce la legge – ci rimangono un anno in quanto il tribunale non riesce a svolgere il suo compito nel tempo dovuto.

Una cosa molto importante da rilevare è che i ragazzi dimessi dall'istituto spesso vi sono assegnati nuovamente, anche più volte, e non si lamentano in quanto ciò per loro è l'unico modo per dormire e mangiare sicuramente. Una volta dentro, poi, preparano il colpo per quando saranno usciti.

È quindi una condizione di povertà totale che li porta nell'istituto.

PRESIDENTE. Vorrei sapere per quale ragione, essendo il ragazzo che vediamo nella diapositiva malato, non si trova in infermeria.

SENZANI, *Esperto*. Se la malattia non è molto grave i ragazzi vengono lasciati nei loro letti nelle camerate; solo in presenza di gravi malattie vengono portati in infermeria; ma c'è da rilevare che l'infermeria è molto peggiore delle camerate.

A pagina 27 della documentazione fotografica già trasmessa alla Commissione si può vedere in quali condizioni sia l'infermeria; e si pensi che l'istituto ospita 180 ragazzi.

CASTELLI. Che disponibilità di letti ha l'infermeria?

SENZANI, *Esperto*. Con precisione non saprei, ma credo che si aggiri sui 15 posti, e le condizioni di pulizia sono estremamente carenti.

CASTELLI. Il servizio medico come è assicurato?

SENZANI. *Esperto*. Non ho approfondito la mia indagine, in quanto la mia visita è durata al massimo 2 o 3 giorni per istituto, per cui ho potuto documentare solamente l'aspetto esteriore.

Quest'altra diapositiva ci mostra una camerata dell'istituto di Catanzaro: ci sono letti in ferro uno sopra l'altro, e dentro questa camerata i ragazzi dormono, mangiano e ci sono inoltre i servizi igienici, nel senso che in un angolo c'è un recipiente di plastica unico dove i ragazzi fanno i loro bisogni (a tal riguardo si sono lamentati di doverlo fare in presenza di altri).

CASTELLI. Quali ragazzi vengono ospitati in questo istituto?

SENZANI, *Esperto*. Questa è la sezione di custodia preventiva: sono in attesa di giudizio.

In questa sala molto piccola i ragazzi devono rimanere tutto il giorno; per quanto riguarda il cortile c'è da dire che è molto piccolo: 9 metri per 9, per ben 20 ragazzi.

Un altro particolare: i ragazzi portano una divisa.

PRESIDENTE. Quanti ragazzi vivono in questa camerata?

SENZANI, *Esperto*. Circa 20 ragazzi.

RE GIUSEPPINA. È un istituto privato o no?

SENZANI, *Esperto*. Questo istituto è statale. Tutti gli istituti dipendono dal Ministero di grazia e giustizia; per essere precisi sono 41 istituti statali e 78 convenzionati.

Questo è un istituto statale maschile e si trova a Catanzaro ed è stato costruito nel 1928, e nelle strutture è un vero e proprio carcere.

A mio avviso dal punto di vista pedagogico è uno dei peggiori, c'è una ferrea disciplina; e nella documentazione scritta che è stata trasmessa alla Commissione si descrivono le punizioni che vengono inflitte ai ragazzi.

Abbiamo poi trasmesso anche la registrazione di un colloquio con un ragazzo trovato in cella già da sette giorni. Ho fatto presente questo fatto al direttore, che mi disse che vi sarebbe rimasto qualche altro giorno. Ho fatto presente che la legge non ammette una permanenza in cella superiore ai cinque giorni; ma bisogna vedere i metodi usati dai direttori ! In alcuni casi, un ragazzo va in cella solo perché giocando ha rotto un vetro.

Questa diapositiva è stata fatta in un istituto che si chiama « Montalbetti » ed è diretto da un sacerdote: si tratta di un istituto molto povero. I ragazzi mangiano molto poco, ma ciò non dipende dalla conduzione dell'istituto, ma dal fatto che gli istituti convenzionati hanno una retta assai inferiore a quella degli istituti statali, hanno cioè un retta di duemilatremila lire al giorno: questo istituto in particolare solo 1500 lire. Il direttore mi è sembrato una persona molto aperta alle istanze dei ragazzi, ma il giudizio è molto negativo sul funzionamento dell'istituto sia per le misere condizioni in cui si trova sia per la promiscuità (ragazzi di 18 anni vivono insieme a ragazzi di otto o dieci anni e i rapporti omosessuali sono frequenti).

Questa diapositiva riguarda l'istituto convenzionato di Volterra. Esso ha caratteristiche particolari, in quanto è ubicato nell'ex ospedale psichiatrico: le condizioni in cui si trova l'istituto stesso sono veramente scandalose. Inoltre qui i ragazzi molto piccoli vivono insieme a quelli più grandi. L'istituto è privato, e la direzione deve risparmiare molto sul mangiare e sul vestiario. I ragazzi sono letteralmente vestiti di stracci e mangiano molto male. Generalmente invece negli istituti statali il vitto è sufficiente: vi è una disciplina molto rigida e dura, ma le condizioni del vestiario e del vitto sono sufficienti. Vi sono alcuni istituti convenzionati che, con la retta che passa lo Stato, non riescono neppure a fornire il vitto necessario. D'altra parte l'istituto di Volterra è un istituto medico-psico-pedagogico e pertanto usufruisce di rette più elevate degli altri istituti, in quanto deve assicurare un trattamento speciale ai ragazzi (e quindi dispone di circa 4 mila lire al giorno per ciascun minore). Aver trovato che i ragazzi invece mangiano rifiuti è un fatto da denunciare. Vi sono dei ragazzi cosiddetti deboli mentali che vivono insieme con gli altri: un ragazzo, per esempio, tentava di prendere le mosche con le mani. Ebbene, non vi erano nell'istituto persone in grado di assicurare a quel ragazzo un trattamento adeguato alle sue condizioni.

CASTELLI. Il trattamento speciale non esisteva ?

SENZANI, *Esperto*. No, particolarmente in quell'istituto.

RE GIUSEPPINA. Lei ha potuto informarsi sul numero dei medici addetti a questo istituto ?

SENZANI, *Esperto*. Non l'ho potuto fare. C'è tutta una *équipe* medico-psico-pedagogica, che dovrebbe seguire il trattamento dei ragazzi. Al massimo sono riuscito a sapere che tale *équipe* effettua una seduta al mese; ma in realtà si riunisce una volta ogni sei mesi.

In questa analisi, comunque, occorre distinguere gli istituti statali da quelli convenzionati. L'istituto privato può essere ottimo se la direzione si impegna e dirige l'istituto bene, se non ha fondato l'istituto per lucrare sulle rette. Gli istituti convenzionati sono 78, mentre quelli statali sono 41.

Nel campo femminile, di 32 istituti, uno solo è statale e tutti gli altri sono affidati alle suore. Quindi la rieducazione femminile è la rieducazione delle suore.

COCCO MARIA. Non avete potuto appurare se esistono schede con la registrazione delle sedute dell'*équipe* ?

SENZANI, *Esperto*. Di fatto, no. Il direttore mi aveva parlato anche di interessi tra la direzione dell'istituto e l'amministrazione locale. Penso che le persone che dovranno condurre questa indagine potranno approfondire questo aspetto del problema.

A Volterra poi vi è un istituto le cui condizioni sono peggiori. Uno dei tre istituti medico-pedagogici, che fanno capo alla stessa direzione, si trova in periferia, ed è per i cosiddetti « irrecuperabili ». Per costoro il Ministero ha provveduto a stabilire alcune sedi in Italia; ed una delle peggiori è quella di Volterra, mentre un'altra si trova a Verbania Pallanza. Qui, a Volterra, finiscono i ragazzi più volte internati negli istituti, che sono considerati non recuperabili, e vengono destinati a istituti dove non esiste più alcuna

disciplina: i ragazzi sono liberi, possono uscire, non vengono sottoposti ad alcun trattamento, perché sono « irrecuperabili ». La direzione aspetta solo che il ragazzo raggiunga la maggiore età; la legge, infatti, prevede che i minori restino negli istituti o fino alla rieducazione, o fino alla maggiore età; è facile, quindi, immaginare quale destino li aspetti, una volta usciti.

Così è anche la casa di rieducazione « Ai Cappuccini ». di Volterra, dove io sono arrivato in estate; vi ho trovato anche un gruppo di « prostituti », trasferiti da Roma a Volterra, che vivevano nella loro stanzetta, vestivano alla loro maniera e facevano la calza. Gli altri ragazzi li prendevano in giro per questo. Nessuno li seguiva. Non posso neanche fare un appunto specifico: posso solo dire che è un assurdo ammucchiare tutti questi ragazzi in uno stesso istituto. Alcuni sono carenti anche dal punto di vista fisico, altri sono « prostituti », altri hanno commesso delitti anche abbastanza gravi; e vengono tenuti tutti insieme.

L'unico pregio della direzione di questo istituto è forse quello di mantenere una disciplina abastanza elastica: non ci si preoccupa se i ragazzi fuggono. Invece nell'Istituto di Verbania, analogo a questo, ho trovato una disciplina di ferro: c'era una clausura totale. I ragazzi potevano uscire alla domenica, liberi, dalle 10 alle 12, ma solo quelli che non avevano commesso qualcosa di grave durante la settimana (il che poteva anche essere, magari, il non essersi recati al laboratorio). Tutte le domeniche quei pochi ragazzi che escono approfittano dell'occasione per fuggire. Dai documenti raccolti risulta che preferiscono fuggire, con tutto quello che ciò comporta, come il rubare per mantenersi (sono ragazzi senza famiglia); e questo perché, come ho detto, la direzione segue un regime di ferro.

In quell'istituto – come in tutti quelli che hanno una disciplina di tipo militare – la vita è particolarmente dura. Secondo testimonianze rese, vi sono ragazzi che esercitano la prostituzione per avere una sigaretta. I tentativi di suicidio sono all'ordine del giorno. Nei documenti trasmessi alla Commissione c'è una lunghissima descrizione fatta da un ragazzo che si voleva suicidare per essere portato all'ospedale, e di lì fuggire, perché la vita nell'istituto era impossibile. Ma, dopo che era stato portato all'ospedale, il direttore lo aveva fatto riportare in istituto, e curare lì, nella sua cameretta, nonostante che il taglio che si era prodotto il ragazzo, lungo 7 centimetri, fosse piuttosto grave. Questo perché aveva capito il motivo del tentato suicidio.

CASTELLI. Ha potuto constatare l'incidenza, in termini quantitativi, del fenomeno della fuga ?

SENZANI, *Esperto*. Non in termini percentuali; ma il fenomeno è vastissimo. Il fatto più temuto dai direttori degli istituti statali è appunto la fuga dei ragazzi, perché questo costituisce un rischio per la loro carriera, che è subordinato ad una rigida gerarchia. La fuga dei ragazzi fa ricadere la responsabilità sui direttori nel caso che i ragazzi si feriscano o si uccidano, cosa che comporta il trasferimento del direttore. Tutto il compito del direttore dell'istituto statale, quindi (o di un certo tipo di direttore, che purtroppo è quello della maggioranza), è quello di essere un bravo custode.

CASTELLI. Ha potuto rilevare se il fenomeno della fuga sia di diverse proporzioni negli istituti a disciplina molto rigida e negli istituti a disciplina più leggera ?

SENZANI, *Esperto*. Sì, c'è una differenza evidentissima. Gli istituti convenzionati sono scandalosi per la condizione degli ambienti e per le difficoltà economiche in cui si trovano; però hanno certamente (ad eccezione di quelli femminili) una disciplina molto meno rigida di quelli statali, e i ragazzi fuggono molto meno, soprattutto perché alla fuga si dà molto meno valore.

A Reggio Calabria mi è stato detto che i ragazzi fuggivano quattro o cinque volte, ma poi rimanevano dentro l'istituto, perché ci stavano meglio.

Io sono venuto qui per illustrare il materiale raccolto durante il mio viaggio nelle case di rieducazione e per parlare dei problemi dei 6 mila ragazzi chiusi in questi 119 istituti, delle condizioni e del trattamento; però penso che il problema all'esame della Commissione non sia così limitato: loro non vogliono solo sapere chi siano e cosa facciano questi ragazzi, ma vogliono capire le cause del disadattamento e studiarne i rimedi.

La prima analisi da fare è chi siano questi ragazzi. L'unica caratteristica comune è quella di provenire da un certo ambiente sociale (proletariato e sotto-proletariato urbano e contadino) e di essere per l'80 per cento meridionali, o figli di emigrati. Gli istituti più grandi, infatti, si trovano nel sud, e quelli più grandi del nord sono a Torino e a Milano, e i ragazzi che ospitano sono per il 90 per cento immigrati. Questo vale anche per gli istituti femminili.

Ma nel sud l'istituto non è una casa di correzione, come intendiamo noi: è un collegio, dove i genitori mandano i figli per farli educare gratuitamente dallo Stato, dal momento che mancano gli istituti assistenziali e i genitori non sanno come provvedere all'educazione dei figli. L'unica maniera di farlo, quindi, è chiedere a un tribunale il ricovero di uno o due figli per disadattamento (i motivi sono spesso piuttosto futili; magari è sufficiente, il più delle volte, che il ragazzo semplicemente non vada a scuola). Questi ragazzi quindi vanno nell'istituto per essere mantenuti ed educati. Infatti esiste una grande differenza tra la mentalità dei genitori del sud e quella dei genitori del nord: questi ultimi vedono l'istituto come una struttura punitiva, dove il figlio è andato a finire perché è un ribelle, oppure perché ce l'ha mandato il tribunale, su segnalazione della polizia, per furto di auto.

Nel sud l'età media dei ragazzi è molto bassa (tra i 5 e i 10 anni), è inferiore a quella del nord. L'istituto convenzionato di Ostumi, ad esempio, in provincia di Brindisi, accoglie circa 80 ragazzi, tra i 6 ed i 9 anni; di questi, la metà circa sono sui 6-7 anni.

COCCO MARIA. Nel momento del ricovero, comunque, per l'impegnativa che il Ministero prende, esiste sempre una certa interferenza del servizio sociale minorile. Come si spiega questa larghezza di maglia nel sud ?

SENZANI, *Esperto*. Si spiega con il fatto che il servizio suddetto non ha capito bene il suo compito.

In Puglia soprattutto ho approfondito il problema, incontrando sia gli assistenti sociali, sia gli educatori. Ho domandato come mai in quella regione fossero ricoverati bambini di 5 anni, e come fosse possibile definirli delinquenti. Così, per testimonianza diretta di queste persone, ho saputo che il bambino pugliese a 5 anni è già un delinquente; ed io penso che questo sia sbagliato. Questo bambino potrà magari essere un disadattato, ma non certo un delinquente; ed ha bisogno di qualcosa di diverso da un carcere (perché nel sud gli istituti sono carceri).

CASTELLI. Vorrei fare un'altra domanda al dottor Senzani: permanevano rapporti tra i genitori e i ricoverati ?

SENZANI, *Esperto*. In effetti il tentativo di collegare le famiglie ai ragazzi c'era, ma, specialmente nel sud, le famiglie difficilmente possono interessarsi ai ragazzi a causa della lontananza dell'istituto dal centro di residenza, poiché la spesa per il viaggio diventa alquanto considerevole. Vorrei ricordare a questo proposito che il ragazzo di cui parlavo prima, che era stato sette giorni in cella per essere rientrato tardi dalla licenza, aveva visto i genitori solo due volte, durante tutta la sua permanenza nell'istituto, cioè in sei anni di internamento. Si constata cioè una assoluta mancanza di collegamento tra città-quartiere di provenienza e istituto, forse perché non è stata ben compresa questa necessità, senza teener poi conto del fatto che molto spesso le famiglie si disinteressano completamente dei propri figli internati, avendone già altri sette od otto.

CASTELLI. Lei ritiene che una maggiore sensibilità delle famiglie possa portare a un qualche risultato ?

SENZANI, *Esperto*. Sì, credo di sì. Inoltre in quasi tutti gli istituti (soprattutto quelli statali) sono stati istituiti corsi di qualificazione, specialmente per l'industria. E a questo proposito vorrei citare gli istituti di Milano e di Marsala che hanno gli stessi corsi. Però, in pratica, quando a 16, 18 anni, il ragazzo, dopo una media di tre anni di istituto, viene definito rieducato, non riesce a trovare un posto: magari ritorna nei campi con il padre. Io suggerirei a questo proposito di fare in modo che il ragazzo si inserisca nel quartiere anche durante la vita nell'istituto, affinché non resti poi isolato. Cioè l'inserimento deve iniziare durante la rieducazione, perché il ragazzo va rieducato nell'ambiente di provenienza, dove è vissuto e dove deve tornare a vivere.

COCCO MARIA. Lei riscontra l'opportunità che anche l'istruzione professionale sia impostata in forma aperta come per la scuola ?

SENZANI, *Esperto*. Gli istituti sono, grosso modo, di due gruppi, di cui uno fa capo all'ufficio rieducazione minorenni che persegue indirizzi particolari. Dal 1952 a oggi la direzione dell'ufficio minorenni ha tentato di modificare la situazione esistente in passato, creando degli istituti pilota, ma esiste sempre la frattura rappresentata dalla direzione distrettuale o regionale, che sta tra il direttore del singolo istituto e la direzione dell'ufficio minorenni. Bisogna poi ricordare che le direzioni regionali dipendono direttamente dalla direzione generale delle carceri che può quindi

bloccare le iniziative della direzione dell'ufficio minorenni.

COCCO MARIA. Le consta (attraverso rilievi e dati della sua indagine) che esista un diverso atteggiamento di opinione tra i quartieri o le famiglie di provenienza rispetto a forme più aperte, dato che fino ad oggi si è visto l'istituto minorile come un'istituzione che chiude, separa e quindi purifica l'ambiente? Le risulta che ci siano atteggiamenti di riserva (a parte la difficoltà di chi vuole tenere gli istituti chiusi) anche negli ambienti dei ragazzi oltre che negli ambienti di quartiere?

SENZANI, *Esperto*. Sì, l'aver istituito dei corsi professionali a un certo livello, standardizzati per tutti gli istituti, finalizzati all'industria è, secondo me, un errore, come pure è un grave sbaglio l'aver costruito degli istituti molto belli nelle zone sbagliate. Per esempio l'istituto Colli Eminei di Napoli è uno tra i più belli, se non il più bello. I ragazzi vi si trovano benissimo e si limitano a dire che vorrebbero le loro famiglie lì, accanto a loro. Il direttore all'inizio ha trovato difficoltà nello stabilire contatti, ora invece sta dislocando i ragazzi nei vari quartieri della città nel tentativo di disgregare la struttura dell'istituto. Inoltre posso citare gli istituti dell'ENAIP (quello di Firenze e quello di Bari) che tentano di fare una vita di quartiere o di proiettare la vita dei ragazzi all'esterno.

La Villa del pellegrino per esempio, a Firenze, ha presentato notevoli difficoltà, in quanto è situata nella zona ove abitano le famiglie più ricche di Firenze, che non tolleravano la presenza dell'istituto proprio lì.

Il problema della rieducazione non si risolve comunque cambiando le carceri e facendole diventare degli istituti modello.

Facendo l'analisi del fenomeno del disadattamento possiamo constatare come un sistema rieducativo come l'attuale serve solo a portare i ragazzi verso un sicuro peggioramento delle loro condizioni. E questo è il destino dei 6.000 ragazzi ricoverati su 25.000 che ogni anno si presentano al tribunale. D'altra parte esistono numerosi studi che tendono a gonfiare il numero dei disadattati. Ad esempio per il professor Giovanni Bollea esistono in Italia 1.200.000 insufficienti mentali fra medi e lievi, cioè non facilmente diagnosticabili (non ragazzi mongoloidi, ecc.), e vi sono 1.500.000 disadattati del carattere e del comportamento. In totale 2.700.000 persone che si possono chiamare « disadattati sociali ». E quindi secondo Bollea bisogna provvedere a tutte queste persone, magari potenziando e migliorando gli istituti già esistenti.

Io vorrei discutere questa impostazione: sono state presentate due proposte di legge, una presentata da 118 deputati della democrazia cristiana alla Camera, con il numero 1676, il cui titolo è: « Organizzazione del settore dell'assistenza sociale e interventi per le persone in condizione o situazione di incapacità e, in particolare, per i disadattati psichici, fisici, sensoriali e sociali », e l'altra di iniziativa popolare, con la raccolta di 200.000 firme, di cui si è fatta promotrice l'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore. Le due proposte di legge sono analoghe. Entrambe vogliono istituire il diritto all'assistenza, per le persone che ne hanno bisogno. Ma chi stabilisce quali sono le persone da assistere? Per questo motivo si è istituito un servizio diagnostico, costituito da una *équipe* medico-psicopedadogica, che stabilisce l'ammissione o meno negli istituti o ville scuole speciali, basandosi sui *tests* di livello, che in Italia sono ancora ritenuti di enorme valore, ma che sono stati confutati da lungo tempo. Queste 2.700.000 persone, che si vogliono per forza far entrare nella categoria dei « disadattati sociali », hanno, come unica caratteristica comune, la provenienza dagli strati sociali del proletariato urbano contadino e del sottoproletariato: così il disadattamento che fino ad ora è « una esclusione di fatto » diventerà « esclusione legalizzata ». Mi spiego.

La maestra, che in prima ed in seconda elementare si trova di fronte ad un bambino disattento, che parla in dialetto e che non può fare dei temi belli, si limita a segnalarlo; da ciò deriva il fenomeno delle bocciature. Da una ricerca effettuata da un collettivo di Roma risulta che le bocciature nella scuola italiana si verificano soprattutto in prima elementare, tanto che un 30 per cento viene escluso da un corso regolare di studi già in prima elementare. Questo 30 per cento corrisponde sempre e soltanto alla fascia più povera contadina e del proletariato. Fino ad ora esiste questa esclusione di fatto. Queste leggi, che si presentano così progressiste, stabiliscono una organizzazione assistenziale diversa da quella esistente, prevedendo di abolire alcuni enti, che speculano sugli istituti che devono provvedere all'assistenza ai ragazzi, ed affidando agli enti locali la gestione dell'assistenza. Nel momento, però, in cui stabiliscono quali sono le persone da assistere, ca-

dono in un equivoco, in un circuito chiuso, cioè in quello dei dati forniti da Bollea e si rifanno alla decisione di una *équipe* diagnostica che, su segnalazione delle maestre, farà un esame e segnalerà le irregolarità di questi ragazzi, ritenuti insufficienti mentali o caratteriali, stabilendo per essi un *iter* scolastico diverso: le classi differenziali o speciali. Queste, che in Italia erano un esperimento molto limitato, sono diventate 10.000, fra classi differenziali e speciali, e secondo il Ministero della pubblica istruzione dovranno in pochi anni diventare 70.000. Io vedo tutto ciò come un mezzo di esclusione di una aliquota corrispondente a circa il 30 per cento della popolazione italiana, che poi sarà costretta a fare i lavori più umili, che nessuno vuole fare e che negli altri paesi vengono svolti da aliquote ben determinate della popolazione, come ad esempio negli Stati Uniti i negri, nella Svizzera gli immigrati. In Italia si tratterà di creare dei negri bianchi. E saranno queste persone che, con la scusa di un intervento assistenziale a loro favore, subiranno tutto un *iter* particolare di serie B, che le porterà alle scuole differenziali e poi magari per gli irrecuperabili agli istituti specializzati.

COCCO MARIA. Queste persone dalle classi differenziali non passano necessariamente negli istituti speciali, ma, nella grandissima maggioranza, ritornano nelle classi normali.

SENZANI, *Esperto*. Mi permetto di smentirla in base all'indagine compiuta dal collettivo di Roma.

PRESIDENTE. Ci stiamo allontanando dal tema specifico.

SENZANI, *Esperto*. Nel momento in cui si tenta di far diventare un istituto di rieducazione più bello, non si risolve il problema. Nella provincia di Roma solo il 5 per cento dei ragazzi delle scuole differenziali è stato reinserito nelle scuole normali. Inoltre vi è una legge sulla scuola materna approvata due anni fa e non ancora attuata, perché non vi è un regolamento, che prevede classi differenziali per i bambini dai tre ai sei anni, mentre vi è una circolare ministeriale in cui si consiglia di passare il ragazzino dalle scuole differenziali elementari, e da quelle elementari, alle scuole differenziali medie.

COCCO MARIA. Sempre che non sia stato recuperato e non sia stata fatta una diagnosi precoce che consenta il riadattamento.

SENZANI, *Esperto*. Per ottenere il reinserimento dei ragazzi, le classi differenziali dovrebbero avere una durata limitatissima. Solo il 5 per cento dei ragazzi che frequentano le 10.000 classi differenziali vengono reinseriti nelle scuole normali. L'*iter* dell'esclusione, quando inizia, non si conclude. Collegata a questa indagine da parte dell'*équipe* medico-psicopedadogica vi è la componente economica, che farà in modo da applicare sempre più il disadattamento. Il fatto che l'*équipe* sarà fornita da determinati enti e che sarà retribuita in base al numero delle diagnosi tenderà a gonfiare il numero dei ragazzi selezionati. L'analisi fatta dal collettivo di Roma basata su statistiche e, per quanto riguarda la scuola elementare, basata su dati ISTAT, quindi ufficiali, dimostra quanto vado affermando.

PRESIDENTE. Invito ora i membri del Comitato a rivolgere eventuali richieste di chiarimenti e di informazioni al dottor Senzani. Io stesso vorrei fare una domanda: ci potrebbe fornire un elenco preciso degli istituti modello e di quelli superati ?

SENZANI, *Esperto*. Nelle stesse dichiarazioni del Ministero esistono istituti modello. Basta rifarsi a queste.

PELLEGRINO. Vorrei sapere dal dottor Senzani, che ha condotto l'indagine, se c'è qualche istituto convenzionato e statale che, per l'ambiente fisico umano e l'indirizzo educativo, costituisca cosa scandalosa ed inadeguata agli obiettivi dell'educazione del minorenne tale da imporre la chiusura immediata. Ci sono da fare segnalazioni in questo senso ?

PRESIDENTE. La mia domanda tendeva proprio a questo.

PELLEGRINO. Lei, dottor Senzani, ha parlato dell'istituto di Volterra, che costituisce un caso limite.

SENZANI, *Esperto*. Faccio presente che l'indagine è stata conclusa nel maggio del 1969 per cui si riferisce alle condizioni di quel periodo, e non so quali provvedimenti nel frattempo sono stati presi, in quanto l'indagine è stata abbastanza pubblicizzata.

Per quanto riguarda casi particolarmente scandalosi posso citare l'istituto di rieducazione e di osservazione Ferrante Aporti di

Torino, e in proposito credo che ci sia già stato un provvedimento del tribunale di Torino, ed inoltre l'istituto di Boscomarengo, presso Alessandria.

SANTANERA, *Segretario generale della Unione italiana per la promozione dei diritti del minore*. Un brano particolarmente importante si trova sul n. 7 della rivista *Prospettive assistenziali* sulla quale è stato pubblicato un decreto del tribunale minorile di Torino.

RE GIUSEPPINA. Vorrei fare una osservazione che ritengo necessaria per il buon proseguimento della nostra seduta.

Ritengo molto importante fissare in termini precisi dove esattamente finisce la prevenzione e dove comincia la pena, se di pena si può parlare considerando che si tratta di ragazzi.

Vorrei rivolgere alcune domande al dottor Senzani, pur rimanendo ancorati a questa indagine che mi sembra la più efficace e anche la più originale in quanto visivamente documentata, e che è stata condotta con molto senso di umanità, circa l'opinione che si è potuto fare stando a contatto con quei ragazzi.

Lo spirito che ci ha condotto a iniziare questa indagine non è stato quello di avere una conoscenza o di amore di cultura, ma proprio per intervenire anche nei singoli casi.

Secondo lei, un'opera di recupero e non di prevenzione, perché quando i ragazzi vengono portati in quegli istituti la prevenzione è finita, è possibile con le attuali strutture, con gli attuali metodi, con l'attuale trattamento, con l'ambiente attuale?

Gradiremmo avere un suo suggerimento per poter intervenire immediatamente e risolvere i casi più gravi di questi sei mila ragazzi.

L'onorevole Pellegrino ha parlato di istituti da chiudere, ma dalla sua indagine possiamo continuare a vedere le immagini vive di situazioni gravi e molto diffuse; quindi secondo lei che cosa potremmo fare – oltre alle visite che faremo – immediatamente per risolvere i casi più gravi?

PRESIDENTE. Vorrei che non si dimenticasse il compito della Commissione, che è quello di acquisire elementi di giudizio e non di dare direttive all'amministrazione.

RE GIUSEPPINA. Sono dei suggerimenti che potranno risultare utili quando faremo le nostre proposte al Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Prima sarebbe opportuno conoscere le condizioni attuali, e in un secondo momento la Commissione farà le proposte.

PELLEGRINO. Sarebbe un'ottima cosa se intanto si potessero fare delle segnalazioni, magari solo sul piano amministrativo, per degli istituti in cui la situazione è più grave.

CASTELLI. Bisogna avere una visione globale.

SENZANI, *Esperto*. Ritengo essenziale che questa Commissione non si limiti a fare una indagine conoscitiva sugli istituti di rieducazione, in quanto così facendo avrà un compito molto limitato e non potrà risolvere i problemi della rieducazione.

PRESIDENTE. Stiamo conducendo una indagine sulle carceri in generale.

SENZANI, *Esperto*. Per quel che riguarda le carceri minorili, ritengo fondamentale risalire alle analisi del disadattamento, e stabilire chi sono i disadattati, in quanto non sono solamente quei sei mila ragazzi di cui si parlava prima.

In 3-4 mesi l'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore ha raccolto 200.000 firme; la democrazia cristiana ha presentato una proposta di legge firmata da 118 deputati, per cui non credo che dietro questa situazione ci sia improvvisazione, ma un disegno ben chiaro e razionale.

Fatte queste premesse, credo che la Commissione possa sentire persone molto più esperte di me, a tal proposito posso citare delle persone che invito a chiamare.

Per quanto riguarda le domande che mi ha rivolto l'onorevole Re Giuseppina, circa gli interventi da attuarsi subito, penso che sia valido chiudere qualche istituto subito e dare una indicazione di massima. Fino a quando vi sarà un'unica direzione generale per i minorenni, ogni tentativo nuovo da parte dei direttori degli istituti verrà bloccato. Posso fare un esempio. A Napoli, il direttore dell'istituto « Ai Colli Aminei » si era fatto promotore di alcune iniziative per cambiare le cose e aveva iniziato un esperimento di quartiere: un gruppo di ragazzi era stato dislocato in un determinato quartiere di Napoli. In seguito nel giro di due ore questo esperimento è stato chiuso: il che è sintomatico. Le capacità di intervento della direzione generale sono enormi. C'è una direzione così autoritaria che qualsiasi tentativo di cambia-

re le cose viene frenato. Fino a quando vi sarà il problema della fuga dei ragazzi, il direttore non potrà far nulla.

Altro problema è quello relativo al fatto che i direttori degli istituti per minorenni sono gli stessi degli istituti carcerari. Molti direttori provengono dai carceri per adulti e trascorrono gli anni immediatamente precedenti al loro pensionamento negli istituti per minori.

In fondo, con questa ricerca ho ottenuto il trasferimento di qualche direttore che è stato piuttosto incauto nel rilasciare delle dichiarazioni. Immediatamente, esso è diventato vicedirettore di carceri per adulti e non per minori. Ho fatto sei esposti alla magistratura perché indagasse su alcune questioni. A Bologna hanno condannato 4 agenti, ma io avrei voluto che la magistratura esaminasse il problema del disadattamento e quello della rieducazione, che sono inscindibili tra loro.

PELLEGRINO. Chiedo che siano acquisiti ai nostri atti gli esposti rivolti alla magistratura.

SENZANI, *Esperto*. Per quanto riguarda Boscomarengo, per esempio, è stato compilato un *dossier*, di 350 pagine, ma non è successo più nulla...

PELLEGRINO. Questo istituto è ancora aperto ?

SENZANI, *Esperto*. L'istituto è ancora aperto. Noi abbiamo effettuato delle registrazioni in sette ore di interrogatorio dei ragazzi di questo istituto.

Abbiamo un libro sull'esperienza di un ragazzo vissuto come disadattato negli istituti per vent'anni e che poi è diventato « educatore » a Boscomarengo. Il libro è *Tutti gli altri come me* di Armando Rossini, edizione Forum, Milano. La campagna diffamatoria fatta contro il Rossini è dovuta proprio al racconto delle esperienze omosessuali. Del resto il Rossini ha preferito togliere ogni riferimento alle persone e agli istituti proprio per evitare polemiche spiacevoli. Tuttavia le polemiche sono state assai vivaci e si è messo in dubbio la possibilità di dare fiducia ad accuse fatta da una tale persona.

Mi risulta che la mia ricerca non è l'unica fatta, ma esiste una ricerca precedente alla mia che il Ministero di grazia e giustizia non ha pubblicato e di cui è in possesso. Ed io vorrei chiedere che tale ricerca precedente sia messa agli atti.

PELLEGRINO. È un'inchiesta ministeriale ?

SENZANI, *Esperto*. È una richiesta fatta da Muloch Hoover, di cui è a conoscenza, assai meglio di me, il segretario generale dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore.

PELLEGRINO. Mi pare che prima parlasse di specialisti.

SENZANI, *Esperto*. Sì. C'è un gruppo che fa capo a Marco Cecchini, psicologo dell'Istituto di psicologia del CNR, che abita a Roma, in Via delle Grotte 52, telefono 652411.

CASTELLI. Qual era l'oggetto delle sue ricerche ?

SENZANI, *Esperto*. Il disadattamento, a partire da quello scolastico. Le ricerche erano incentrate sul problema delle scuole differenziali, e sulle linee future dell'indirizzo del Ministero della pubblica istruzione.

CASTELLI. I minori ricoverati sono stati oggetto di studio ?

SENZANI, *Esperto*. Ne abbiamo parlato nel momento in cui ci siamo incontrati; al mio studio si è collegato il suo.

CASTELLI. Quindi si tratta, diciamo così, di uno studio a monte del suo.

SENZANI, *Esperto*. Direi poi di chiamare anche Armando Rossini, per l'esperienza diretta di vita di istituto che egli ha, poi perché è stato anche animatore di gruppi, e infine perché può anche parlare della sua esperienza di educatore.

Credo sia inoltre il caso di mettersi in contatto con Giorgio Bassi e Nicola Zamboni, di Bologna. Si tratta di persone che hanno vissuto dentro queste carceri, mentre io mi sono limitato a svolgere una ricerca dall'esterno.

RE GIUSEPPINA. Signor Presidente, potremmo magari riunire tutte queste persone, ed ascoltarle insieme.

PRESIDENTE. Sarà il Comitato a decidere in proposito in un'apposita riunione. Ora vorrei pregare il dottor Senzani di concludere l'illustrazione delle diapositive.

(*Si torna alla proiezione delle diapositive*).

SENZANI, *Esperto*. Questo è sempre l'istituto di Catanzaro, e precisamente l'ala delle celle di isolamento. In primo piano si vede un ragazzo.

CASTELLI. È frequente il ricorso a queste celle ?

SENZANI, *Esperto*. Continuo. Qui ce ne sono sette.

CASTELLI. E per quanto tempo i ragazzi rimangono in cella ?

SENZANI, *Esperto*. Il periodo di punizione non dovrebbe superare i cinque giorni, ma generalmente è assai più lungo, soprattutto a Catanzaro, dove un ragazzo secondo la testimonianza che ci ha passato di nascosto è rimasto in cella trentasei giorni. La cella ha un pavimento, una sedia e un tavolino di pietra, e basta; di notte c'è il letto, se il ragazzo fa il bravo.

Questo è l'istituto dei salesiani di Marsala. Parlavamo dell'istituto assistenziale: ebbene, qui i ragazzi sono misti, nel senso che ci sono quelli inviati direttamente dalle famiglie, che pagano una retta, e quelli ricoverati dal Ministero; il direttore, infatti, durante la mia visita, faceva la distinzione, facendo alzare in piedi i ragazzi del Ministero. Questo dimostra che è un istituto assistenziale.

PELLEGRINO. È un buon istituto ?

SENZANI, *Esperto*. È migliore quello di Arese, che ha molti mezzi. Per quello di Marsala, ci sono lunghe registrazioni che parlano di frustate che i direttori dànno ai ragazzi. È lì che si è verificato il famoso incidente della barca affondata.

Questo è l'istituto di Volterra: sono i ragazzi che mangiano.

Questa è la sezione di custodia. I ragazzi hanno la testa rapata o perché sono sfuggiti, oppure perché hanno degli insetti tra i capelli. Qui i ragazzi portano la divisa.

Questa è la distribuzione del rancio. Questa è una casa di rieducazione, di trattamento: non sono ragazzi sottoposti a provvedimenti penali, ma amministrativi, di rieducazione.

Questo è un bambino piccolo, dell'istituto di San Cataldo. Nello stesso istituto, questo fascio è quanto è rimasto del vecchio regime (ma probabilmente molto è rimasto nella mentalità del direttore).

Questi sono salesiani che portano i ragazzi al bagno. Le camerate dai salesiani sono enormi, ed i letti molto vicini, con grande promiscuità. I salesiani infatti hanno una loro particolare idea dell'educazione: il massimo di istruzione professionale, e per tutto il resto abbandono totale. Il refettorio è lungo cento metri, e i ragazzi vi mangiano tutti insieme. Quella dei salesiani è una pedagogia di massa: frustate e soprattutto rasatura a zero, che è umiliante.

PELLEGRINO. È presso di loro che si è verificato l'incidente della barca, in cui morirono undici ragazzi, proprio per imprudenza e negligenza.

SENZANI, *Esperto*. Questa è la prigione-scuola di Firenze, che è molto piccola.

Questo è il Filangieri di Napoli, che accoglie 180 ragazzi, i quali vanno nel cortile a turno, ogni due giorni, perché tutti insieme non c'entrano; gli altri vanno a vedere il film.

Questa è l'infermeria dell'istituto di Reggio Calabria: i lettini, lo strumento per l'ipodermoclisi.

Questo è di nuovo San Cataldo: la distribuzione del rancio, fatta direttamente da un ragazzo per ogni gruppo.

Questo è l'istituto di Catanzaro: uno dei laboratori per elettricisti.

Questa diapositiva sarebbe interessante, se si potesse vedere bene (è un po' sfocata): sono ragazzi della sezione di custodia che lavorano nella sartoria. Nel sud, infatti, c'è sempre da fare il discorso dei corsi professionali inefficienti; i laboratori, quindi, sono quelli tradizionali: di calzoleria, di sartoria, ecc.

Questa è la sezione di custodia, di cui parlavo: i ragazzi stanno valutando la gara che hanno fatto. Infatti giocano con due pedine, con cui debbono colpirne una terza, posta al centro; organizzano dei campionati, con girone A e girone B: tutto il giorno così.

Questa è la stanza di un educatore, che, in fondo, si trova nelle condizioni dei ragazzi. Non ci sono per questi educatori scuole specializzate; ne esistono soltanto due, che ne preparano pochissimi, che vengono assorbiti dai grandi istituti privati. Lo Stato quindi si serve di agenti di custodia.

Questo è l'istituto dei Colli Aminei, di Napoli: nel giardino si vede un giardiniere, c'è un appalto della società per azioni Sgaravatti. Si dice che ogni ragazzo in questo istituto costi ventimila lire al giorno (non ho potuto appurare se sia vero).

Questa è una foto presa alle dodici alla sezione di osservazione dell'istituto Filangieri, di Napoli (vi sono in questo istituto tre

sezioni: di osservazione, di rieducazione e di custodia): si vede il letto, il vaso da notte ancora pieno. Quanto all'istituto Filangieri è importante notare che le stanze sono per due, tre o quattro persone (sono stanze piccolissime), mentre c'è una legge che proibisce di avere stanze a due letti. In questi casi succede che i ragazzi sono uno piccolo ed uno grande, perché c'è un flusso continuo di ragazzi (sette al giorno, al momento della mia visita; dal 1° gennaio al 30 settembre, quando arrivai io, c'erano stati 2.580 ragazzi). Allora succede che mettono i ragazzi dove possono.

Quest'altra diapositiva ci mostra i ragazzi che vanno a messa al Filangieri. In questo genere di istituti vi è un obbligo direi psicologico alla messa domenicale, sul quale si potrebbe fare un discorso molto interessante. Specialmente negli istituti femminili si riscontra questa imposizione esagerata da parte delle suore, che impongono alle ragazze traviate l'obbligo della messa giornaliera, del rosario, eccetera. Non bisogna dimenticare che si tratta di ragazze che conducevano una vita piuttosto libera, a volte esercitavano addirittura la prostituzione, e il passaggio a una vita così rigida, senza poter fumare, uscire, rappresenta per loro senz'altro uno *choc*. Spesso queste ragazze svolgono dei piccoli lavori, come per esempio quello di mettere le figurine nelle scatole di detersivo, senza però essere pagate. Le sedi di questi istituti sono per la maggior parte conventi, poiché si tratta di istituti convenzionati, e da un punto di vista pedagogico sono nettamente peggiori degli altri. Il passaggio dall'istituto alla prostituzione è molto frequente, specie nel sud, ove le ragazze ricoverate non sono né prostitute, né traviate, tutt'al più sono fuggite con un ragazzo che poi non le ha sposate, causando perciò il rifiuto da parte dei genitori a riprenderle in casa.

Vediamo ora, in questa diapositiva, il famoso istituto di osservazione di Torino, di cui parla anche il decreto. Ecco un'altra diapositiva che ci mostra i ragazzi che debbono essere esaminati: le celle sono lunghe due metri e larghe un metro e mezzo.

In queste due fotografie vediamo in promiscuità ragazzi molto grandi con ragazzi molto piccoli: uno di loro è colui al quale è affidata la sorveglianza degli altri.

Vediamo ora la cucina di Verbania Pallanza.

Questo invece è l'interno dell'istituto di Torino (ricordo che è stata chiusa la parte osservazione).

Questa foto ci mostra il ragazzo che è stato punito per essere rientrato in ritardo dalla licenza nell'istituto di Catanzaro.

Questo è uno dei corridoi che ci mostra chiaramente che si trattava di un convento. Per inciso, vorrei rilevare che il 77 per cento di essi sono istituti adattati, la metà circa sono *ex* conventi, e solo il 23 per cento è costituito da istituti nuovi.

Vediamo ora un ragazzo rinchiuso in una cella del Filangieri. A causa di un fatto molto grave successo due anni fa (due ragazzi, nel tentativo di fuggire, hanno spaccato la testa con una sbarra di ferro a un agente) gli educatori di questo istituto hanno una psicosi nei confronti dei ragazzi. Per questa ragione i ragazzi vengono rinchiusi alle otto della sera e non possono uscire neanche per andare al gabinetto fino alle otto della mattina poiché nessun agente si fida ad aprir loro la porta durante la notte.

Un'altra diapositiva ci mostra lo spioncino dell'istituto di Torino, precisamente della sezione custodia, che è la peggiore anche se viene ignorata perché riservata ai casi più gravi.

Vediamo ora uno dei laboratori della casa di rieducazione di Catanzaro ove i corsi professionali non sono ancora arrivati.

Ecco una fotografia che ci mostra con chiarezza la grandezza delle celle dell'istituto di Torino.

Questo, invece, è il refettorio del Filangieri.

Vi è poi un interessante documentario sonoro, con le registrazioni delle testimonianze dei ragazzi, che in mezz'ora riesce a descrivere sufficientemente la situazione penosa di queste case di rieducazione. La casa che lo ha prodotto (Unitelefilm - Roma) mette a disposizione una sala di proiezione per dar modo a tutti i deputati di vederlo.

RE GIUSEPPINA. Proporrei piuttosto di proiettare questo documentario qui, invece che presso la casa di produzione, affinché possano vederlo anche altri colleghi della Commissione.

SENZANI, *Esperto*. Come ultima cosa vorrei allegare il libro « Esclusione anticipata », edizioni Daka Book, uscito in questi giorni.

PRESIDENTE. Prego ora il signor Santanera di volerci esporre il suo pensiero sui problemi della rieducazione dei minori.

SANTANERA, *Segretario generale della Unione italiana per la promozione dei diritti del minore.* Il problema va diviso per capitoli. Il primo riguarda l'età dei soggetti. La legge non prevede alcuna età minima per il ricovero in istituti di rieducazione, per cui ad Ostumi si sono verificati dei casi, come quelli citati dal dottor Senzani, di bambini di cinque o sei anni e a Palermo il famoso caso Rinaldi, un bambino di nove anni. C'è da rilevare che quando l'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore ha chiesto ad un giudice del tribunale per i minorenni di Lecce, il dottor Dagli Atti, il perché negli istituti vi erano dei ragazzini così piccoli, questi ha risposto in due lettere che l'età migliore per la rieducazione era il periodo compreso tra i nove e i dodici anni e anche prima. Perciò penso che si dovrebbe imporre almeno un limite di età minimo.

Vi è poi il problema della scolarità dei soggetti. Risulta dai dati dell'ISTAT « Annuario delle statistiche giudiziarie del 1967 » (pagina 364) che il grado di istruzione dei 5.826 minori ricoverati nelle case di rieducazione e negli istituti di osservazione era il seguente: analfabeti 523, elementari incomplete 2520, elementari 2348, superiore alle elementari 435. In conseguenza di ciò ci si è domandati, con tono amaramente umoristico, se il ricevimento della cartella delle imposte poteva costituire un vaccino al disadattamento minorile !

Un importante problema riguarda il motivo del ricovero, al quale il dottor Senzani ha fatto cenno.

Specialmente nel sud, ma anche nel nord e nel centro d'Italia, sono messi in case di rieducazione dei ragazzini per motivi assistenziali, poiché purtroppo nel nostro paese l'assistenza è ancora concepita come ricovero e quindi avviene che nelle case di rieducazione siano rinchiusi dei ragazzi che nulla hanno fatto. Ciò è affermato anche in una pubblicazione dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali intitolata « I servizi per disadattati » e precisamente a pagina 15. La suddetta amministrazione dipende dal Ministero dell'interno. Inoltre vi è il grosso problema se il settore rieducativo debba o meno essere separato dal settore assistenziale, perché poi accade che delle persone vengono inviate in case di rieducazione anche se non è questo il servizio di cui hanno bisogno.

Per esempio all'ospedale psichiatrico di Torino, su 4.300 ricoverati, 1.800 non sono malati mentali. Questo risulta da una dichiarazione del presidente della provincia di Torino.

RE GIUSEPPINA. Sono persone adulte.

SANTANERA, *Segretario generale della Unione italiana per la promozione dei diritti del minore.* Vi sono anche dei minori. Da ciò risulta che vi sono dei servizi che si sviluppano di più degli altri. Questo mi sembra importante, perché vi è la tendenza di lasciare inalterate le competenze nel settore rieducativo ed io penso che queste dovrebbero essere demandate alle regioni, per quello che riguarda l'aspetto legislativo e alla unità socio-assistenziale per quanto riguarda l'aspetto operativo. Si raggiungerebbero in questa maniera dei vantaggi rilevanti, perché la comunità stessa potrebbe essere interessata a questi problemi. E questo lo dico anche in relazione ai due provvedimenti di cui uno (disegno di legge n. 284 del Senato) presentato dal Governo che prevede uno sviluppo del settore rieducativo a sé stante; il provvedimento però è in contrasto con quello di iniziativa popolare (n. 1167 del Senato) in cui si prevede che il servizio rieducativo debba rientrare nel settore assistenziale e tutte le attività operative debbano essere svolte dagli enti locali. Ciò in riferimento anche al provvedimento presentato dal Governo per creare una direzione generale per la tutela dei minori, che dovrebbe però operare solo fino a quando le regioni non cominceranno a funzionare.

PRESIDENTE. Presso quale Ministero dovrebbe operare la suddetta direzione ?

SANTANERA, *Segretario generale della Unione italiana per la promozione dei diritti del minore.* Presso il Ministero di grazia e giustizia in base al disegno di legge presentato dal ministro Gava; secondo me dopo la costituzione delle regioni dovrebbe invece operare presso il ministero che si occuperà del settore assistenziale.

PRESIDENTE. Se si tratta semplicemente della tutela dei minori, credo che non sia il Ministero di grazia e giustizia.

PELLEGRINO. C'è differenza fra rieducazione dei minori ed assistenza. Dobbiamo chiarire questo punto.

SANTANERA, *Segretario generale della Unione italiana per la promozione dei diritti*

dei minori. Io penso che anche la Commissione interni, quando inizierà l'indagine conoscitiva sull'assistenza, troverà negli istituti di assistenza dei disadattati.

Mi sembra importante sottolineare che la ricerca condotta dal dottor Senzani trova conferma in quella svolta dal dottor Muloch Hoover per conto del Ministero di grazia e giustizia e ritengo che sarebbe utile che il Comitato ne prendesse conoscenza.

Occorre pure precisare che l'ufficio IV del Ministero di grazia e giustizia non può oggi operare come vorrebbe e dovrebbe, perché bloccato o ostacolato dalla direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, la cui mentalità è essenzialmente repressiva.

Inoltre c'è da segnalare l'importante articolo « L'equivoco della repressione in età evolutiva » pubblicato su *Infanzia anormale* n. 96, gennaio 1969, pagina 95 firmato da Pittaluga e Benedetti.

Molto importante, oltre al volume *I servizi per i disadattati*, il documento redatto dagli assistenti sociali del Ministero di grazia e giustizia, che consegno e che credo opportuno che la Commissione alleghi agli atti. (Atti del IX Congresso nazionale degli assistenti sociali del Ministero di grazia e giustizia - Roma, 12-14 giugno 1969).

Documentazione ancora molto importante è quella riportata su *La rivista di servizio sociale*, n. 1/1970, in cui vi è anche un articolo di un insegnante dell'istituto di Volterra, Biancamaria Elia, cui aveva fatto riferimento il dottor Senzani, che ha per titolo « Rieducazione e violenza », pagine 70, in cui viene citato il seguente fatto: « Ma la violenza aveva manifestazioni ancora più esplicite. Nel " Chiarugi " i ragazzi dicevano di essere dominati dalla paura degli sbrigativi trattamenti disciplinari in uso e chiamavano l'ufficio dove solitamente si incontravano con uno degli " educatori " " ufficio sberla ". Molti erano i racconti dei ragazzi a questo a questo proposito. Personalmente ho visto una volta un ragazzo uscire dall' " ufficio " con la faccia bluastra e sanguinante. Lo trascinarono in infermeria in quattro e l' "educatore " urlava di legarlo al " letto " (Lo stesso " educatore " in seguito, alle mie proteste, rispose che il ragazzo si era ferito da solo, battendosi la testa contro il muro) ».

Nell'articolo si parla anche di carenze dell'alimentazione, del vestiario e delle attrezzature igieniche. Questo numero della rivista è molto importante in quanto è una raccolta di documenti formata dall'associazione degli assistenti sociali del Ministero di grazia e giustizia e dalle varie assemblee regionali degli operatori sociali dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

Vorrei far notare che da quando c'è stata l'inchiesta Senzani e soprattutto da quando la Commissione giustizia ha deciso questa indagine conoscitiva, c'è tutto un lavoro enorme che sta facendo il Ministero di grazia e giustizia per rammodernare, pulire, ecc. Per esempio nell'istituto di Boscomarengo di Alessandria, mi risulta che i ragazzi siano diminuiti da 80 a 15, sono state tolte le inferriate e così di seguito. Adesso i ragazzi della sezione di custodia dell'istituto di Torino, essendo quell'istituto in pessime condizioni, verranno mandati all'istituto di Boscomarengo, per cui penso che molto probabilmente la Commissione quando si recherà in questi istituti vedrà delle istituzioni diverse, per lo meno dal lato estetico.

Ne viene come conseguenza, che sarebbe estremamente importante che la Commissione esaminasse anche le cartelle dei minori ricoverati in case di rieducazione: soprattutto è fondamentale l'audizione dei ragazzi dimessi.

Dico dimessi, e non quelli degli istituti, in quanto è chiaro che un ragazzo che si trova in istituto è riluttante a parlare temendo le punizioni che potrebbero venire inflitte allorché la Commissione sarà andata via.

PELLEGRINO. Come possono essere rintracciati questi ragazzi dimessi dagli istituti? Forse dagli istituti stessi?

SENZANI, *Esperto*. Possono essere rintracciati tramite l'ufficio distrettuale del servizio sociale.

SANTANERA, *Segretario generale della Unione italiana per la promozione dei diritti dei minori*. Andrebbero esaminate anche le cartelle del servizio sociale per poter vedere in concreto quale è l'attività svolta dal servizio sociale nei confronti di questi ragazzi.

Per quanto riguarda il grave problema della prostituzione femminile minorile c'è un interessante studio fatto dal professor Le Moal che riguarda la Francia, ma credo che lo studio sia valido anche per l'Italia. Nello studio vengono precisate le cause della prostituzione e viene rilevato che oltre l'80 per cento delle prostitute ha avuto esperienze di vita in istituti di assistenza o di rieducazione.

Un punto fondamentale è quello della ricerca per accertare gli effetti dei trattamenti

che hanno avuto i ragazzi già ricoverati nelle case di rieducazione o affidati al servizio sociale; non esiste assolutamente nulla, mentre è un settore molto importante in quanto darebbe delle indicazioni sia sul lavoro effettivamente svolto sia per la programmazione del lavoro futuro.

RE GIUSEPPINA. Sarebbe molto opportuno far fare una indagine del tipo di quella che ha svolto il dottor Senzani sui ragazzi dimessi, per vedere quali effetti ha prodotto. Uno studio a carattere scientifico da proporre al Ministero di grazia e giustizia.

SENZANI, *Esperto*. Posso affermare di aver chiesto di fare una indagine del genere, ma è stata l'unica autorizzazione che non mi è stata data, per divieto del direttore generale. C'è una volontà precisa di non fare l'indagine.

SANTANERA, *Segretario generale della Unione italiana per la promozione dei diritti dei minori*. Problema particolarmente importante è quello relativo al personale, purtroppo c'è una carenza enorme in quanto le scuole di educatori sono tre in tutta Italia e si trovano precisamente una a Torino, una a Milano e una a Roma.

Ci sono anche corsi del Ministero di grazia e giustizia, però bisogna tenere conto che, a parte la validità di questi corsi, è impossibile per un educatore fare continuamente soltanto l'educatore in ambiente chiuso; il lavoro è talmente frustrante che nessuno riesce a sopportare questo lavoro per anni di seguito, per cui è assolutamente necessario che l'educatore abbia possibilità di stare in ambiente chiuso e fare l'educatore in ambiente aperto. Il che porta di nuovo il discorso sul fatto della separazione o meno e del servizio rieducativo dal settore dei servizi sociali. Noi riteniamo che il settore rieducativo ha una sua ragione di essere per il fatto che non esiste di fatto un settore educativo. Spesso nel valutare il buono o il cattivo, ci si accorge che il cattivo è dato dal sistema cattivo. Esiste anche un problema della prevenzione: tra i compiti del settore rieducativo vi è anche quello della prevenzione della delinquenza minorile, ma nulla viene fatto al riguardo né può essere fatto da un settore a sé stante.

Altro discorso è relativo agli organi della magistratura preposti alla tutela dei minori. Anche questi rientrano nella prevenzione e in primo luogo il giudice tutelare.

Ora questa attività del giudice tutelare non esiste, come risulta anche da indagini pubblicate su *Esperienze di rieducazione* e su *Maternità e infanzia*.

In Italia i giudici tutelari sono 889 e non fanno nulla. Si occupano di cose secondarie, se i genitori vendono un pezzo di terra, ecc., ma non esiste la tutela delle persone.

Un altro problema riguarda poi i tribunali e le procure per i minorenni. È significativo il fatto che nel disegno di legge presentato in questi giorni dal Governo siano previsti nelle tabelle organiche per i tribunali dei minorenni 81 magistrati giudicanti e 43 del pubblico ministero. C'è un rapporto di uno a due, quando il Consiglio superiore della magistratura aveva detto che il rapporto doveva essere di uno a tre. Nel disegno di legge governativo prevale dunque l'aspetto repressivo.

Circa la preparazione dei magistrati, non mi dilungo perché è chiaro che abbiamo pochissimi magistrati preparati. Forse qualche cosa si potrebbe fare con i magistrati attualmente in servizio mediante corsi di preparazione.

È da dire inoltre che abbiamo pochissimo personale negli uffici distrettuali di servizio sociale; le distanze inoltre complicano molto le cose. Per andare da Pescara a L'Aquila (sede del tribunale per i minorenni), per esempio, tra andata e ritorno si perdono otto ore e 26 minuti. Tra l'altro lo scarso personale viene ad essere poco utilizzato. I magistrati e gli assistenti sociali, poi, essendo dislocati nelle città capoluogo di regione non conoscono la realtà locale e non riescono a rendersi conto della situazione in cui ha vissuto il minore.

Altro problema è quello dei componenti privati del tribunale per i minorenni. C'è un problema di qualificazione: la legge precisa che si debba trattare di persone benemerite dell'assistenza. Tra l'altro i componenti privati sono pagati 1.760 lire a seduta (che può durare 4 o 5 ore) ed è chiaro che in tali condizioni non si trovino degli specializzati.

La situazione si aggrava poi a livello delle sezioni minorili delle corti di appello: abbiamo magistrati che sono per nulla specializzati.

COCCO MARIA. Ci sono nuclei dislocati con servizi sociali dislocati...

SANTANERA, *Segretario generale della Unione italiana per la promozione dei diritti*

dei minori. Ma non conoscono la realtà del luogo.

Non bisogna neppure mitizzare l'intervento dei tecnici.

A Milano, per esempio, si sono iniziate nuove forme di intervento, come l'affidamento familiare dei disadattati. Queste famiglie, pur non essendo specializzate, riescono ad intervenire sui minori molto meglio dei tecnici del servizio sociale e di quello degli istituti.

Circa la questione della prevenzione delle cause sociali, è da dire che tale problema investe anche il settore assistenziale, che sappiamo tutti come sia una fabbrica di disadattati. Lo vediamo del resto nella mancata applicazione della legge sull'adozione speciale.

Investe inoltre il problema della scuola, della casa, del lavoro e cioè tutta la politica sociale. Altro problema è quello della dislocazione degli istituti: vediamo che gli istituti assistenziali e di rieducazione, con la scusa dell'aria buona, vengono dislocati in periferia senza nessun contatto con la gente.

Questo è soprattutto importante perché nel settore rieducativo – o nel settore assistenziale, il che per me è lo stesso – si può intervenire a due livelli, in due modi: o mettendo queste persone sotto la guida di specialisti, oppure coinvolgendo nel problema la gente, affidando i minori a famiglie, oppure aiutando le famiglie d'origine, non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello sociale, oppure costituendo dei « focolari », invece degli istituti tradizionali. Questo perché, più tecnicizziamo il problema, più estraniamo i soggetti, ed il livello di tollerabilità della gente diminuisce sempre più. A Parigi, in un *arrondissement* lavora una *équipe* di 80 tecnici: il livello di accettazione della gente è sempre più basso, mentre aumenta il numero dei disadattati.

Non so poi se sia il caso di dire qualcosa a proposito della proposta di legge di iniziativa popolare n. 116 del Senato « Interventi per gli handicappati psichici, fisici, sensoriali ed i disadattati sociali ». Vi è innanzi tutto un errore nell'interpretare il numero dei disadattati, perché non ci si è preoccupati di vedere cosa si intenda per « disadattato ». Il Bollea include nella cifra citata da Senzani: la psicopatologia frequente e complessa di ogni minorato fisico e sensoriale (ciechi, ambliopici, sordi, poliomielitici), dei malati cronici (diabetici, cardiopatici), dei miopatici, cioè un gruppo di persone che non si assomma a quello degli handicappati. È chiaro che un invalido può diventare un disadattato, come un subnormale (chi ha esperienza in questo campo può dire che gli invalidi sono in gran parte dei disadattati). Bollea include poi tutti coloro che soffrono di turbe affettive, di disadattamenti dell'età evolutiva, compresi gli atti asociali e antisociali. I disadattati sociali costituiscono quindi, in realtà, una piccola parte di quel milione e mezzo.

C'è poi il problema degli handicappati, per i quali bisognerebbe fare una precisazione. Anche chi ha un *handicap* diventa un disadattato, se non si interviene nei suoi confronti.

Un'altra osservazione da fare a proposito della proposta di legge di iniziativa popolare è che in essa non si parla mai di istituire classi differenziali. Questo è un punto ormai acquisito anche dal Bollea, che dopo aver a lungo portato avanti il discorso delle classi differenziali. Questo è un punto ormai acquisito anche dal Bollea, che dopo aver a lungo portato avanti il discorso delle classi differenziali, finalmente le contesta anch'egli.

Per quanto riguarda la documentazione, vorrei ancora segnalare che il Ministero della pubblica istruzione ha redatto uno schema di disegno di legge sulla istituzione, organizzazione e funzionamento di scuole elementari speciali, di laboratori scolastici, sezioni di recupero e classi differenziali, delle quali si prevede invece tutto uno sviluppo, anche per i minori che si trovano in istituti di rieducazione.

Ho qui una copia di questo schema, che posso lasciare alla Commissione; è un provvedimento a mio avviso estremamente pericoloso, che tocca i problemi che la Commissione sta studiando. Ho dimenticato di accennare a due argomenti importanti. Il primo è quello degli specialisti; il secondo è quello della punibilità dei minori di età compresa tra i 14 ed i 18 anni. L'Unione sostiene (come molti esperti in materia) che i minori fino ai 18 anni non debbono essere puniti, mentre dovrebbe invece essere valutata caso per caso la punibilità delle persone dai 18 ai 21 anni o, meglio ancora, dai 18 ai 25 anni. Sul numero 7 dell'anno 1969 della rivista *Prospettive assistenziali* abbiamo trattato questo problema.

C'è poi la questione della coimputazione dei minori quando commettano reati con i maggiori, che è un problema estremamente importante. È anche importante che la Commissione tenga conto dell'assurdità dell'articolo 31 della legge istitutiva del tribunale

per i minorenni, il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404.

Ma, in definitiva, il problema più importante resta quello della eliminazione delle cause sociali disadattanti. Occorre intervenire perché i disadattati possano maturare sul piano personale e sociale, ma occorre soprattutto evitare che i minori diventino disadattati.

PRESIDENTE. Vuole ora dirci qualcosa anche lei, dottor Germano ?

GERMANO, *Presidente dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore*. Molto brevemente, signor Presidente. Quanto alle questioni cui si accennava nella lettera di invito della Commissione, devo dire che condivido il punto di vista dell'amico Santanera; è inutile che ne ripeta le argomentazioni, dal momento che lavoriamo sempre insieme, fraternamente. Faccio quindi mie le sue dichiarazioni, che condivido in pieno.

Quanto al secondo punto cui si fa cenno in quella lettera, ritengo che esso meriterebbe maggiori indagini, e probabilmente sarebbe meglio dedicargli una successiva seduta, un secondo incontro.

PRESIDENTE. Rimandiamo dunque il seguito della trattazione di questo argomento al prossimo incontro. Signori, vi ringrazio per aver accolto il nostro invito.

La seduta termina alle 12,40.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PUBBLICI ISTITUTI DI CREDITO SU PEGNO

Sede in MILANO - Via Monte di Pietà, 7 - Telef. 88.86

Milano, 2 dicembre 1974

Onorevole
Carlo CAPPONI BENTIVEGNA
Componente la Commissione "Giustizia"
Camera dei Deputati
00100 - ROMA

Oggetto: Disegno di legge n. 1406 recante "Modificazioni all'ordinamento degli Istituti ed aziende di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio".

E' stato sottoposto all'esame delle Commissioni della Camera (Interni, Finanze e Tesoro, Grazia e Giustizia) il progetto di legge governativo n. 1406 avente per oggetto "Modificazioni all'ordinamento degli Istituti ed aziende di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio". L'anzidetto progetto di legge reca le seguenti disposizioni innovative:

a) Fa obbligo ai pubblici Istituti di credito su pegno di provvedere alla individuazione dei pignoranti mediante i documenti previsti dalla legge di P.S. e di farne annotazione su apposito registro.

b) Dispone che, in espressa deroga al disposto dell'art. 340 c.p.p., ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possano essere delegati dal giudice all'esame del registro anzidetto.

Secondo quanto leggesi nella relazione illustrativa del progetto di legge, le nuove disposizioni (innovanti radicalmente la struttura del "servizio sociale" attuato in Italia dai Monti di credito su pegno dall'anno 1462) sono rese necessarie dalla "esigenza di apprestare adeguati strumenti per contenere la netta accentuazione di taluni preoccupanti fenomeni criminosi collegati con l'attività propria degli Istituti ed aziende abilitati ad esercitare il credito su pegno".

Questa Associazione, alla quale partecipano tutti i Monti, le Casse di Risparmio e gli Istituti di credito di diritto pubblico esercenti il credito su pegno, si permette di far presente anzitutto che in occasione di ogni campagna di stampa promossa principalmente dalla categoria degli orafi, ha formulato l'invito alla specifica

./.

zione di concreti episodi senza avere mai avuta alcuna risposta.

E' documentalmente comprovato:

1) che con appropriate deliberazioni consiliari, che hanno trovato piena esecuzione da parte degli Istituti, questa Associazione ha ripetutamente fissate le direttive di particolari cautele nelle operazioni aventi per oggetto beni più facilmente soggetti a vendita con riserva di dominio o caratterizzati da particolare valore economico;

2) che la diligenza e l'oculatezza nell'esercizio del mandato fiduciario accordato dalla vigente legislazione ai pubblici Istituti di credito su pegno, ai quali è stata data facoltà di rifiutare la concessione dei prestiti nei casi di fondato sospetto sulla provenienza dei beni offerti in pegno (art. 38 del Regolamento 25 maggio 1939 n. 1279), trova conferma nella circostanza che nell'ultimo triennio il numero dei beni sottoposti a sequestro giudiziario è risultato inferiore a 0,30 per mille, e cioè a 30 sequestri per ogni 100.000 operazioni di pegno;

3) che da tutti i pubblici Istituti di credito su pegno è stata costantemente promossa la presenza di agenti della Pubblica Sicurezza nei locali di accesso al pubblico; sono state inoltre costantemente fornite alla polizia giudiziaria le notizie da questa richieste sulle caratteristiche dei singoli beni costituiti in pegno e sulla data del loro ricevimento;

4) che assai maggiore affidamento può essere dato alla vigile esperienza degli impiegati addetti agli sportelli in ordine alla natura dei beni e alle condizioni dei pignoranti che non a documenti di identificazione assai spesso provenienti da smarrimenti, da furti o da falsificazioni;

5) che, infine, la obbligatoria tenuta di appositi registri recanti le generalità e il domicilio di chi concede il pegno, la data dell'operazione e la descrizione degli oggetti ricevuti in pegno comporterebbe un cospicuo aumento del personale degli Istituti e un onere di spesa che in molti casi risulterebbe insopportabile stante la intrinsecamente inevitabile passività del servizio sociale in oggetto.

Questa Associazione sarà lieta di fornire alla S.V. i dettagliati chiarimenti e le notizie che potranno esserle richiesti relativi ad una asserita arretratezza della legislazione italiana in raffronto alle legislazioni estere. Limitandoci alle indicazioni contenute nella relazione al disegno di legge, riteniamo sufficiente rilevare: a) che nessun pubblico Istituto di credito su pegno esiste in Inghilterra e in Australia; b) che la legislazione della

./.

19

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PUBBLICI ISTITUTI DI CREDITO SU PEGNO

Sede in MILANO - Via Monte di Pietà, 7 - Telef. 88.86

Repubblica Federale Tedesca menzionata dalla relazione riguarda esclusivamente le 120 agenzie private di pegno a base speculativa esistenti in detto territorio e non anche i sopravviventi sette pubblici Istituti aventi sede ad Augsburg, Bremen, Köln, Mannheim, München, Nürnberg e Stuttgart; c) che, infine, la legislazione francese consente bensì alla autorità di Pubblica Sicurezza di richiedere ai pubblici Istituti di credito su pegno informazioni su determinate operazioni, ma esclude qualsiasi diretto intervento della autorità di P.S., dovendo essere effettuate le indagini richieste esclusivamente a cura degli Istituti. Viene fatto presente da ultimo che tutti indistintamente i rappresentanti delle nazioni aderenti alla Associazione internazionale dei pubblici Istituti di credito su pegno avente sede a Milano hanno di recente auspicato un progressivo avvento di norme comuni a tutti i Paesi associati in attuazione del principio di "anonimato" espresso e valorizzato dalla legislazione italiana (Consiglio di gestione svoltosi a Siviglia addì 12 aprile 1969 e Assemblea svoltasi a Firenze addì 23 e 24 ottobre 1970).

E' soltanto in via del tutto subordinata che questa Associazione si permette di proporre, a tutela del doveroso rispetto verso i ceti più poveri, la applicazione delle norme restrittive previste dal progetto di legge n. 1406 alle sole operazioni di credito su pegno eccedenti l'ammontare di lire 300.000=. La S.V. troverà allegato l'eventuale testo emendato (il disposto dell'art. 3 del progetto governativo, riguardante le agenzie private di pegno, non interessa questa Associazione).

Nella certezza della di Lei umana comprensione e del di Lei benevolo interessamento, porgiamo alla S.V. i più deferenti saluti.

Il Presidente
(Avv. Giuseppe Giaroli)

Allegato

20

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PUBBLICI ISTITUTI
DI CREDITO SU PEGNO

PROGETTO DI EMENDAMENTO

Art. 1

Chiunque, al fine di ottenere un prestito in denaro di importo superiore alle lire 300.000, concede in pegno beni mobili ad un Istituto o Azienda di credito abilitati ad esercitare il credito pignoratizio disciplinato dalla legge 10.5.1938 n. 745 e dal R.D. 25.5.1939 n. 1279, deve dimostrare la propria identità nei modi previsti dall'articolo 119 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza.

A cura dell'Istituto o Azienda di credito che concede il prestito, devono essere annotate in apposito registro o in altro documento contabile le generalità e il domicilio di chi concede il pegno, la data dell'operazione e la descrizione degli oggetti ricevuti in pegno.

Art. 2

In deroga all'art. 340 del Codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono essere delegati dal giudice ad esaminare presso gli Istituti o Aziende di credito i registri o i documenti contabili di cui all'articolo 1, per rintracciare le cose di illegittima provenienza o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità.

Società Italiana di Neuropsicofarmacologia

Milano, ...

Presidente:
Prof. A. MARINO
Direttore II Cattedra di Farmacologia dell'Università di Bari

Vice Presidente:
Prof. G.C. REDA
Direttore Clinica Psichiatrica dell'Università di Roma

Coordinatore gruppi di studio e di ricerca:
Prof. C.L. CAZZULLO
Direttore Clinica Psichiatrica dell'Università di Milano

Consiglio Direttivo:
Prof. A. AGNOLI
Prof. A. BALESTRIERI
Prof. E. FERRARI
Prof. G.L. GESSA
Prof. D. KEMALI
Prof. F. RINALDI
Prof. P. SARTESCHI
Prof. L. VALZELLI

Segretario:
Prof. D. DE MAIO

Revisori dei conti:
Prof. P.L. GIORDANO
Prof. G. CASSANO
Prof. S. RUGGERO

Destinatario: 1) Sen.Spagnolli Presidente Senato Repubblica
2) On. Pertini Presidente Camera Repubblica

Destinazione ROMA

T E S T O: del telegramma spedito il 28.9.75

FAVOREVOLISSIMI LEGISLAZIONE IN CORSO APPROVAZIONE SENATO PER QUANTO CONCERNE PROTEZIONE PAZIENTI DA SPACCIATORI STOP VICEVERSA PROTESTIAMO VIVAMENTE CONTRO ASSIMILAZIONE ET CONFUSIONE TRA STUPEFACENTI ED MEDICAMENTI PSICOTROPI INDISPENSABILI CURA PAZIENTI PSICHIATRICI ED NEUROLOGICI STOP FIRMATO:
PROF EMILIO TRABUCCHI PRESIDENTE SOCIETA' ITALIANA FARMACOLOGIA ED FARMACOLOGIA CLINICA
PROF ADRIANO MARINI PRESIDENTE SOCIETA' ITALIANA NEUROPSICOFARMACOLOGIA
PROF CARLO LORENZO CAZZULLO DIRETTORE CENTRO ITALIANO FARMACI PSICOTROPI COLLEGATO AL PSYCOPHARMACHEMICAL SERVICE CENTRE U.S.A. ET CIE
PROF ARTURO BALDESCHINI PRESIDENTE SOCIETA' ITALIANA DI PSICHIATRIA
PROF CONSIGLIO PANTO MEMBRO PER LE MALATTIE NERVOSE E MENTALI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'
PROF GIANCARLO ZUNDA MEMBRO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DEI FARMACI DEL MINISTERO DELLA SANITA'
PROF LUIGI VALZELLI PROFESSORE DI PSICOLOGIA ALLA CITY UNIVERSITY DI NEW YORK

DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE. PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA.

Considerazioni sulla proposta di legge trasmessa alla Presidenza della Camera l'8 ottobre 1975.

Facciamo riferimento al precedente telegramma qui allegato.

Aggiungiamo le seguenti osservazioni generali.

L'importanza del problema della "droga" come problema sociale di repressione e di prevenzione è stato appropriatamente affrontato dal progetto di legge che ha invece sottovalutato il problema degli psicotropi come medicamenti, la cui regolamentazione, così come prospettata dallo stesso progetto di legge, provocherebbe confusioni legali, sociali, mediche.

Proprio per l'importanza degli psicotropi come medicamenti l'ONU ha trattato separatamente gli stupefacenti (Convenzione di New York, 1961) dagli psicotropi (Convenzione di Vienna, 1971). La soluzione migliore sarebbe dividere analogamente il progetto di legge, onde evitare un irrazionale contrasto nei confronti della legislazione internazionale.

Si tengano comunque in conto le osservazioni che seguono.

1) Anche nel testo, così come è stato fatto nel titolo, si deve usare la congiunzione "e" al posto della "o" quando si nominano insieme "stupefacenti e psicotropi".

2) Si ha la sensazione di avere infierito su medicamenti utilissimi, quali quelli psicotropi il cui abuso in Italia non è stato mai accertato al contrario di quello di altri medicamenti quali per esempio gli antibiotici.

3) E' riportato e ampiamente trattato, nella letteratura scientifica italiana e straniera, il problema dell'abuso da psicofarmaci, siano essi medicamenti, siano essi "non-medicamenti" (eroina, LSD). Si rinvia per esempio a: a) Marino A., Farmacologia clinica e Farmacoterapia, pp.44-79, Idelson Napoli 1973; b) Atti del Congresso della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (Bari giugno 1974) in cui si è trattato esclusivamente dell'abuso di psicofarmaci.

4) Al riguardo è indispensabile che nella composizione del Comitato Tecnico Interministeriale (art.3) entrino a far parte (cfr. voce relativa a rappresentanti del Ministero Istruzione Pubblica) un farmacologo e un clinico esperti di neuropsicofarmacologia e di farmacodipendenza.

5) Per le prime quattro tabelle viene applicato senza sostanziali differenze quanto attualmente è in vigore per gli stupefacenti. Sorprende a questo proposito che norme così severe vengano indiscriminatamente riferite ad un insieme così ampio e così eterogeneo di sostanze, senza peraltro graduarle a seconda delle tabelle. In questo modo è lecito perfino domandarsi quale scopo venga ad avere la distribuzione delle sostanze in quattro diverse tabelle.

Al riguardo si noti che la terza e soprattutto la quarta tabella comprendono sostanze di "corrente impiego terapeutico" che, se la legge verrà approvata, dovranno essere trattate nello stesso modo degli stupefacenti. La prospettiva è tanto più preoccupante in quanto la terza tabella è destinata a comprendere i barbiturici, alcuni dei quali sono indispensabili per la cura giornaliera degli epilettici, e la quarta è estremamente aperta a qualsiasi inclusione, valendo come suo criterio costitutivo il semplice "pericolo" della dipendenza.

Con questo rigore (per altro avventuroso) la legge italiana va al di la di qualsiasi legislazione nazionale e internazionale e disattende il principio più volte ribadito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di regolamentare con estrema cautela i farmaci di corrente uso terapeutico per i quali varrebbe anche la pena di correre qualche rischio di abuso, che riguarda un numero non grande di persone, rispetto a quello grandissimo delle persone che si valgono dell'azione terapeutica di tali farmaci.

E' chiaro infatti che l'estensione a questi farmaci della norma prevista per gli stupefacenti avrà per essi conseguenze pressochè letali. Basta infatti pensare alle difficoltà per la prescrizione medica e alla pesantezza dei controlli sulla produzione industriale, non certo conciliabile con i consumi normalmente determinati dai farmaci di corrente impiego terapeutico. Valga soltanto l'esempio degli almeno 300.000 epilettici italiani giornalmente obbligati all'uso terapeutico di medicamenti per loro insostituibili che rientreranno nella III o nella IV tabella.

La quinta tabella è stata probabilmente concepita nell'intento di assicurare per alcune specialità di uso medico corrente quella disponibilità esclusa dal rigore delle norme prescritte per le prime quattro tabelle. Questa mag

giore disponibilità consiste però soltanto nella prescrivibilità secondo la tabella V della Farmacopea (ricetta non ripetibile), mentre per il resto nessuna differenza viene fatta rispetto alle prime quattro tabelle. E' allora leciţo domandarsi se la più facile prescrivibilità delle preparazioni rappresenti un reale vantaggio quando restino immodificate tutte le norme che si riferiscono alle sostanze da cui tali preparazioni sono composte.

La tabella VI sembra ideata per tenere sotto sorveglianza prodotti farmaceutici per i quali esiste la possibilità, o che diano luogo ad abuso, o che inducano farmacodipendenza. Colpisce subito a questo proposito l'estrema soggettività del criterio costitutivo. Sono note le difficoltà non solo di fare indagini epidemiologiche attendibili, ma anche di accertare obiettivamente la reale portata di farmacodipendenze e di abusi. Figurarsi allora che cosa sarà l'accertamento della "possibilità" o del "pericolo" di tali fenomeni.

Lascia inoltre perplessi la definizione dei farmaci che dovrebbero essere inclusi nella VI tabella, psicofarmacologicamente piuttosto restrittiva. Se questa tabella deve riguardare solo ansiolitici, antidepressivi e psicostimolanti ciò significa che altri farmaci, non qualificabili come tali, per i quali fosse individuato il summenzionato pericolo di dipendenza dovrebbero solo per questo essere assegnati ad altre tabelle?

Per esempio cosa accadrebbe agli ipnotici ed ai neurolettici antipsicosici? La prospettiva è particolarmente preoccupante solo se si pensi al rigore delle norme relative alle tabelle I - V.

6) Alleghiamo una tabella ampiamente dimostrativa del grave impedimento all'uso terapeutico dei medicamenti psicotropi a cui darebbe luogo la legge se il progetto fosse approvato così come si presenta oggi.

7) A parte quanto sopra, facciamo le seguenti proposte di modifica:

   a) Art. 9 - Composizione del Comitato Tecnico Interministeriale. Sostituire il comma 11 che dice: "un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione" con: "due rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione che siano un farmacologo e un clinico esperti di neuropsicofarmacologia e di farmacodipendenza.

b) Art. 12 - Criteri per la formazione delle tabelle.

- Eliminare il § d) del punto 1 che dice: "ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate."

- Al § a) del punto III dopo le parole "di tipo barbiturico" aggiungere: "ad eccezione di quelle ad azione antiepilettica e di quelle ad azione anestetica generale".

- Al punto 6 sostituire "prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva e psicostimolante" con medicamenti psicotropi".

c) Limitare alle prime tre tabelle le norme di cui agli articoli 42, 43, 45, 49, 62.

d) Estendere alla IV tabella quanto l'art. 70, 1° comma già stabilisce per la tabella V.

e) Eliminare il 3° comma dell'art. 70.

Allegati

D E S C R I Z I O N E	T A B E L L E			
	I II III	IV	V	VI
INDUSTRIA				
1) Obbligo di autorizzazione (prod., fabbr., impiego, import., export., comm., detenzione anche per filiali e depositi). Art. 15 Art. 16 e Art. 17	*	*	*	*
2) Quota di fabbricazione (+ 10%). Art. 21	*	*	*	
3) Autorizzazione alla fabbricazione (estrazione, trasformazione, sintesi) . Art. 32	*	*	*	*
4) Idoneità officina e locali appositi ai fini della fabbricazione. Art. 33	*	*	*	*
5) Controllo sui cicli di lavorazione e locali per guardie di finanza. Art. 34	*	*	*	
6) Controllo quantità materie prime. Art. 35	*	*	*	
7) Autorizzazione impiego. Art. 36	*	*	*	*
8) Autorizzazione comm. ingrosso con indicazione locali riservati a ricezione, detenzione, spedizione o consegna (per filiali e depositi autorizzazioni separate). Art. 37	*	*	*	*
9) Vendita o cessione (solo a persone autorizzate e a titolari o direttori di farmacia, mod. H). Art. 38	*	*	*	
10) Campionamento semplice. Art. 38		*	*	*
11) Campionamento sotto responsabilità del medico con richiesta datata e firmata. Art. 38	*			
12) Buoni acquisto (3 sezioni e per una sola sostanza o preparazione). Art. 39	*	*	*	
13) Modalità di consegna speciale. Art. 41	*	*	*	
14) Importazione (solo a ditte autorizzate). Art. 50	*	*	*	*
15) Permesso di importazione per ogni operazione. Art. 50	*	*	*	
16) Sdoganamento e bolletta di accompagnamento. Art. 53	*	*	*	
17) Prelevamento campioni alla dogana. Art. 54	*	*	*	
18) Registro entrata e uscita delle sostanze. Art. 60	*	*	*	
19) " " " " di fabbricazione (per ciascuna operazione o passaggio di lavorazione). Art. 61	*	*	*	
20) " " " " per imprese che impiegano e commerciano da chiudere ogni 31.12. Art. 62	*	*	*	
21) Registro di lavorazione per entrata materie prime e uscita prodotti finiti (5 anni). Art. 63	*	*	*	
22) Trasmissione di dati annuali, non oltre il 15.1., m.p. utilizzate, specialità ottenute, specialità vendute e giacenze. Art. 65	*	*	*	
23) Trasmissione di dati trimestrali (entro 30 gg. dalla fine di ogni trimestre). Art. 66	*	*	*	
24) Trasmissione di dati annuali (produzione, commercio, e destinazione specifica sostanze). Art. 69				*

DESCRIZIONE	TABELLE			
	I II III	IV	V	VI
MEDICI				
1) Campionamento semplice. Art. 38		*	*	*
2) Campionamento sotto responsabilità del medico con richiesta datata e firmata. Art. 38	*			
3) Acquisto da parte dei medici chirurghi per ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti, con registro di carico e scarico nel quale va specificato l'impiego delle preparazioni. Art. 42	*	*	*	
4) Prescrizioni:				
a) con ricettario a madre e figlia, ecc. Art. 43	*	*		
b) su ricetta normale (da trattenersi dal farmacista e rinnovata di volta in volta). Art. 70			*	
c) su ricetta normale (utilizzabile 5 volte in tre mesi). Art. 70				*
5) Obbligo trasmissione tempestiva MINSAN casi assuefazione farmaco-dipendenza. Art. 69				*
6) Sperimentazione (dietro autorizzazione MINSAN, quantità per ciascun ciclo di ricerca obbligo di rendiconto annuale, con relazione scritta e registro di carico e scarico sostanza). Art. 49	*	*	*	*
FARMACISTI				
1) Acquisto solo con modulo H. Art. 38	*	*	*	
2) Obbligo di accertamento identità acquirente, trascrizione dati documento su ricetta, ecc. Art. 45	*	*		
3) Vendita solo su ricetta medica a madre e figlia, con obbligo di ritiro di ricetta e trascrizione nel copia ricette e registro di scarico e carico. Art. 45	*	*		
4) Vendita solo su semplice ricetta medica da trattenersi. Art. 70			*	
5) Vendita solo su semplice ricetta medica da NON trattenersi. Art. 70				*
6) Obbligo trascrizione su registro copia ricette. Art. 70	*	*	*	*
GROSSISTI				
1) Obbligo di autorizzazione al commercio. Art. 15/16/17	*	*	*	*
2) Autorizzazione comm. ingrosso, con indicazione locali riservati a ricezione, detenzione, spedizione o consegna (per filiali e depositi autorizzazioni separate). Art. 37	*	*	*	*
3) Acquisto solo con modulo H. Art. 38	*	*	*	
4) Modalità di consegna speciale. Art. 41	*	*	*	
5) Registro di carico e scarico. Art. 62/63	*	*	*	
6) Trasmissione dati annuali.(sul commercio). Art. 69				*
ALTRI				
1) Obbligo asteriscazione sul P.T. Art. 70	*	*	*	*

PRESCRIVIBILITA' DEI FARMACI ANTIEPILETTICI

Esiste in Italia una popolazione di soggetti affetti da epilessia valutata attualmente attorno alle 300.000 unità.

Uno dei cardini essenziali della terapia antiepilettica è che il paziente non sospenda improvvisamente il trattamento perché questo può precipitare in uno stato di male epilettico, cioè la ripetizione continua di una crisi dopo l'altra, condizione di emergenza che può condurre il paziente alla morte (nel 20% dei casi).

Inoltre anche nei casi più favorevoli il trattamento entiepilettico va proseguito per almeno cinque anni dopo l'ultima crisi e anche dopo tale periodo vi è la possibilità che anche le crisi possano riprendere.

I farmaci attualmente in uso per controllare le crisi epilettiche sono compresi nei seguenti gruppi:

- Barbiturici (fenobarbital, metabarbital e metilfenobarbital e primidone);
- Idantoinici (fenitoina, mefenitoina e fenacemide);
- Dibenzoazepinici iminostilbenici (carbamazepina);
- Sulfonamidi (sultiame, acetazolamide);
- Succinimidi (etosuximide, metilsuximide);
- Oxazolidine (trimetadione, parametadione);
- Benzodiazepine (diazepam, clonazepam, nitrazepam);
- Acido dipropilacetico (dipropilacetato di sodio).

I farmaci antiepilettici vengono assunti in dosi giornaliere ripartite nel corso delle 24 ore; si raccomanda sempre al paziente di non effettuare alcun spostamento dell'orario di assunzione e di non interrompere il trattamento se non sotto stretto controllo medico.

Classificare gli antiepilettici come sostanze ad effetto stupefacente è un errore sotto vari punti di vista.

Innanzi tutto non si osservano fenomeni di assuefazione in trattamenti prolungati per decenni; in secondo luogo se il paziente deve fare replicare continuamente la ricetta, è inevitabilmente portato a sospendere il trattamento per le ovvie complicazioni pratiche che questo comporta.

Si pensi solamente al disagio di un paziente che vive in zone rurali e alla difficoltà di accedere agli ambulatori medici di una grande città.

Il pericolo della sospensione si pone soprattutto per i barbiturici a effetto antiepilettico che sono i farmaci più usati e più attivi nel controllo delle crisi.

Società Italiana di Neuropsicofarmacologia

Milano, 20 OTT. 75

Presidente:
Prof. A. MARINO
Direttore II Cattedra di Farmacologia dell'Università di Bari

Vice Presidente:
Prof. G.C. REDA
Istituto Clinica Psichiatrica dell'Università di Roma

Coordinatore gruppi di studio e di ricerca:
Prof. C.L. CAZZULLO
Istituto Clinica Psichiatrica dell'Università di Milano

Consiglio Direttivo:
Prof. A. AGNOLI
Prof. A. BALESTRIERI
Prof. E. FERRARI
Prof. G.L. GESSA
Prof. D. FEMIANI
Prof. P. RINALDI
Prof. P. SARTESCHI
Prof. L. VALZELLI

Segretario:
Prof. D. DE MARO

Revisori dei conti:
Prof. P.L. GIORDANO
Prof. U. CASSARO
Prof. S. RUGGERO

Onorevole,

Facendo seguito al telegramma allegato, inviato in data 28.9 ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in vista della prossima discussione alla Camera, Le facciamo pervenire alcune considerazioni relative alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pregando la S.V.I. di dedicarvi la più viva attenzione data l'importanza delle implicazioni mediche e sociali che tale legge comporta.

Prof. Cornelio Fazio

Direttore della Clinica Neuropsichiatrica dell'Università di Roma
Membro per le malattie nervose e mentali del Consiglio Superiore di Sanità

Prof. Adriano Marino

Direttore della II Cattedra di Farmacologia dell'Università di Bari
Presidente della Società di Neuropsicofarmacologia

A chi creda nella dialettica e non in un semplicistico evoluzionismo di tendenza deterministica, appare chiaro che la storia del diritto - ed anche quindi quella del diritto amministrativo disciplinare - possa registrare fenomeni di involuzione, così ritenuti secondo parametri di valutazione che siano saldamente ancorati alla seria osservazione dei vari assetti socio - economici che stanno alla base di ogni sovrastruttura giuridica.

E poichè il diritto - secondo chi vi parla - nulla crea perchè nulla ha forza di creare ma soltanto sanziona rapporti di fatto venutisi a determinare in una dinamica sociale che, se pur conosce alterne vicende, tuttavia (almeno per chi veramente creda nell'Uomo) tende alla liberazione totale dell'uomo stesso e di tutti gli uomini, il mancato rispecchiamento nelle sovrastrutture giuridiche della realtà sociale non è altro che un risibile tentativo di mistificazione, irrimediabilmente condannato al fallimento.

Il diritto - e mi sia concesso di riprendere una suggestiva immagine che porta l'impronta dell'autorità di Hegel - è in questo senso, come la filosofia, la nottola di Minerva che inizia il suo volo sul far del crepuscolo e cioè quando tutto è compiuto, alla resa dei conti.

Chè se, invece, l'uccello notturno pretendesse di spiccare il suo volo ai primi raggi del sole, fatalmente -

per legge di natura - rischierebbe di frantumarsi il cranio contro il primo solido ostacolo.

Non credo sia inutile questa breve riflessione d'ordine generale per chi voglia, in primo luogo, rilevare come il diritto disciplinare giudiziario italiano abbia subito una progressiva involuzione e precisamente un decadimento di coordinazione logica rispetto allo sviluppo storico della società italiana.

Infatti, volendo dare sia pure solo un rapido sguardo alle varie leggi succedutesi in materia, non si potrà fare a meno di rilevare che, nella disciplina della fattispecie disciplinare sostanziale, vi sia stata una vera e propria corsa verso il principio di indeterminazione ed aspecificità dell'illecito, in senso inverso al processo di crescita della società italiana da strutture economiche agricole (e sovrastrutture sociali e giuridiche rispettivamente patriarcali ed assolutistiche) a strutture economiche di incipiente industrializzazione (ed a correlative sovrastrutture liberali e garantiste). Sicchè, mentre il diritto comune - specie penale - si muoveva nel senso della estrema tipicizzazione delle fattispecie normative, progressivamente limitando e comprimendo l'"arbitrium judicis", il diritto disciplinare paradossalmente mostrava la tendenza inversa.

In tale maniera, il potere effettivo - e cioè il

potere economico - da un lato, attraverso una mistificazione storicamente efficace perchè adeguata ad un livello medio culturale sottosviluppato (anche per le obiettive condizioni tecnologiche dei mezzi di comunicazione ed alla conseguente mancanza di coscienza e partecipazione politica di massa), ingannava i cittadini comuni - meglio si direbbe: sudditi - con un formale principio di legalità e dall'altro tendeva ad assicurarsi, attraverso un processo di assolutizzazione dei poteri dei giudici disciplinari, il dominio sui cosiddetti "corpi separati" ed in particolare sui magistrati cui spettava un compito che il potere stesso riconosceva come pericoloso perchè questo sì sostanzialmente creativo: l'interpretazione della legge. In questo modo abilmente si vanificava attraverso la soggezione dei giudici al puro arbitrio amministrativo il principio garantista (o di legalità) solennemente proclamato per l'uomo della strada: il generico "chiunque".
E così è avvenuto che la prima legge in materia, dopo l'unificazione d'Italia - e cioè il R.D. 6/12/1865 n. 2626: Ordinamento giudiziario del regno d'Italia e la successiva Legge Orlando del 1908 , riflettendo fedelmente le strutture monarchico-costituzionali e liberali dell'epoca, balbettassero, almeno, prima di enunciare il principio del sostanziale arbitrio del giudice disciplinare, alcuni principi di ti-

picizzazione delle fattispecie disciplinari rispondenti a principi edici che ancor oggi possono ritenersi validi, mentre quel tentativo di salvare almeno la faccia - raccomando al giudice disciplinare l'attenzione alle fattispecie tipiche e indirettamente il cauto uso di un potere discrezionale che sconfinava nel mero arbitrio - veniva, "tout court", abbandonato nel periodo della dittatura fascista, quando il potere economico non aveva più alcun ritegno a mostrare il suo vero e sostanziale volto in tutta la sua brutalità.

A noi sembra, infatti, che non a caso il R.D. 30/12/1923 n. 2786 si distingua, nel punto, dalla precedente legge Orlando proprio per l'ormai definitivo abbandono di qualsiasi specifica elencazione delle infrazioni disciplinari e che non a caso tale decreto sia stato proposto da quel tristemente famoso Guardasigilli Oviglio che fece trasferire da Roma l'onesto primo istruttore del processo Matteotti, Mauro Del Giudice (sarebbe bene che qualche vecchio Magistrato conservatore onesto ricordasse questo nome!) reo di pretendere la verità, come lo stesso Del Giudice narra nella sua "Cronistoria". Non a caso, perchè ormai la distruzione della ragione nel campo del diritto procedeva di pari passo con la stessa distruzione nel campo della filosofia. Sicchè lo scadimento progressivo di serietà scientifica delle teoriche reazionarie espresse dal po

tere economico minacciato, verificabile attraverso i secoli da De Maistre e Donoso Cortès fino alle "tipologie" organicistiche di Spengler-un precursore del nazismo (basti pensare ad "Untergang des Abendlandes" e "Preussentum und Sozialismus"), era pervenuto alle pornografie di Rosenberg che portavano alle estreme conseguenze il mito dello Stato e della dissoluzione dell'individuo in questa nuova specie di "corpus mysticum".

Tale involuzione doveva inevitabilmente riflettersi nella ideologia dei "corpi separati" - come organi primari, vitali e diretti -, trasformandola in una ideologia di casta di tipo braminico (meglio: "ariano", dato lo spirito di quei tempi) e sanciva l'assoluto arbitrio dei custodi supremi nel nesso di assoluta organicità di quei "corpi" con lo Stato; ed i custodi erano i giudici disciplinari: "principes legibus soluti".

Nessuna meraviglia, dunque, che nella materia il successivo R.D. 30/1/1941 n. 12, nell'originario art. 232-sostanzialmente tuttora vigente-in materia disciplinare giudiziaria risolvesse il problema ripetendo che: "Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere e che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario".... è passibile di sanzioni disciplinari.

Qui notiamo subito il ricorso alle ineffabili categorie della "fiducia" e del "prestigio dell'ordine giudiziario", ma anche la comoda omissione della specificazione dei doveri. E' naturalmente spiegabile che il Guardasigilli dell'epoca, il fascista Grandi, col pretesto del prezioso inciso "o fuori", insistesse sulla rilevanza disciplinare della condotta privata del magistrato, pretendendo di infilarsi perfino nella sua camera da letto. Ma vien fatto subito di domandarsi come mai durante i lavori dell'Assemblea Costituente, nessuno degli insigni specialisti addetti a tali lavori si sia accorto del mortale pericolo che il mantenimento del sostanziale arbitrio del giudice disciplinare apportava ai principi costituzionali che in materia stava accingendosi a codificare.

Eppure, il pericolo derivante da una norma che, poichè non dice nulla di precisamente definito, si presta a significare-per ciò stesso - tutto, minaccia direttamente e gravemente i principi - cardine (e cioè costituzionali) di un ordinamento giudiziario democratico: la soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.), l'autonomia e l'indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.), oltre che i diritti che la stessa Costituzione assicura ad ogni cittadino e quindi anche ai magistrati - ed in specialissimo modo l'irrinunciabile ed incomprimibile diritto alla libera manifesta-

zione del pensiero (art. 21 della Cost.), la cui lesione, quale danno alla dignità umana, costituisce il "crimen lesae maiestatis" dei tempi in cui viviamo.

E non c'è davvero bisogno di risalire al periodo fascista per rimanere sbalorditi nell'osservare quanti e quali soprusi, aberrazioni e sovvertimenti logici e giuridici abbia reso possibile, anche al di là delle intenzioni di chi era chiamato all'imbarazzante compito di applicarla, la persistenza nel nostro ordinamento di tale pessima norma la cui sopravvivenza al fascismo è stata sconsideratamente sancita dall'art. 18 della vigente Legge sulle guarentigie della magistratura (R.D.LEGISL. 31/5/1946 n. 511).

Basta scorrere quella breve rassegna di giurisprudenza disciplinare contenuta nel volume "La responsabilità disciplinare dei magistrati" pubblicato dal Consiglio Superiore nel 1972 e contenente le massime della Sezione disciplinare dalla Costituzione del Consiglio al 31.12.1971. Ci se ne renderà pienamente conto.

Così, sfogliando fior da fiore, ci imbattiamo in una decisione veramente esemplare al riguardo: quella del 6.2.1965 nel procedimento n. 43 (peccato che per dieci giorni si sia perduta l'occasione di celebrare degnamente il trecentosessantacinquesimo anniversario del rogo di Giordano Bruno!) Ritengo che valga la pena di riportarla per esteso :

" Costituisce illecito disciplinare il comportamento del magistrato che non si limiti a manifestare idee politiche ma prenda parte attiva alla lotta politica. Ciò in quanto, nell'esercizio del diritto di cui all'art. 21 della Costituzione, il magistrato non solo deve rispettare il generale limite della legge penale, ma anche gli speciali limiti connessi alla sua posizione nella società per la quale è tenuto ad un contegno particolarmente riservato in relazione alla delicatezza delle sue funzioni ed alla esigenza di meritare il rispetto e la fiducia di tutti senza che possa essere messa in dubbio l'imparzialità ed il prestigio ".

Forse la mia pettegola curiosità - che è anche quella dell'uomo della strada - di sapere di che colore fossero l'incolpato e la maggioranza dei giudici disciplinari, rimarrà per sempre inappagata, ma il fatto stesso che questa curiosità, coi suoi connessi inverecondi sospetti, sia resa possibile, è già argomento sufficiente - a mio giudizio - per sopprimere la ricchissima fonte dell' " arbitrium judicis ".

Altrimenti che ne sarebbe del prestigio dei giudici disciplinari e della fiducia di cui devono godere?

Alla antica domanda : " Quis custodiet custodes? " la società moderna ha già risposto: " il popolo che manifesta la sua volontà attraverso le leggi ", ma è chiaro che la volontà del popolo diventa sempre di più quella dell'inter-

prete delle leggi a misura della indeterminatezza concettuale di queste, sicché la "custodia dei custodi" sfuma nel nulla.

E' poi veramente singolare l'inversione che la decisione in esame opera dei termini del rapporto tra norma costituzionale e norma (penale od amministrativa) di legge ordinaria, sovvertendo la gerarchia delle fonti del dirtto nel momento in cui teorizza l'aberrante principio che gli interessi riconosciuti e protetti dalla Costituzione debbano cedere il passo a quelli tutelati dalle norme di legge ordinaria, mentre è vero precisamente il contrario, non tollerando i diritti costituzionali alcun tipo di restrizione proveniente da fonti - come la legge o il regolamento - gerarchicamente subordinati alla stessa Carta fondamentale e tanto meno da leggi e regolamenti che riflettono un ordinamento politico del tutto diverso ed opposto a quello che la Costituzione ha fondato; i limiti ai diritti riconosciuti dalla Costituzione non possono trovarsi che in questa stessa. Che cosa, poi, c'entri la legge penale con la motivazione della decisione non è dato di sapere, forse perché essa non è pubblicata per esteso. Ma è proprio tipico di una "forma mentis" - sia detto chiaramente - fascista, l'associazione di idee tra "manifestazione di idee politiche" e "legge penale" e rievoca quel mondo scomparso - almeno sulla carta - in cui

non c'era politica perchè mancava la partecipazione politi ca, non c'erano partiti perchè c'era"il partito" e le manifestazioni politiche autentiche - diverse dalla monotona liturgia fascista - erano affare da codice penale o leggi di polizia. In quel mondo non v'erano cittadini ma sudditi che perdevano la fiducia nei giudici se questi davano scandalo con le loro "deviazioni politiche". Sì, perchè il giudice d'allora era per definizione..."apolitico"ed io credo fermamente che tali si definiscano e che perfino pensino di essere gli estensori di questa impareggiabile decisione.

Quanto agli speciali limiti connessi - come dice la stessa decisione - alla particolare posizione del magistrato nella società e resi necessari dall'esigenza della fiducia di cui deve godere, è venuto il tempo di farne una precisa e tassativa elencazione, allo scopo di impedire, appunto, che l'esigenza - giustissima - di fiducia nel giudice da parte del popolo non venga surrettiziamente soppiantata dalla opposta esigenza della fiducia da parte di una ristrettissima minoranza di soggetti, sia pur qualificati, non eletti dal popolo ma che decidono in nome del popolo. E decidono, talvolta, contro la Costituzione.

Come nel caso di specie, in cui anche uno studente al secondo anno di giurisprudenza non tarderebbe a ri-

scontrare una palese violazione non soltanto dell'art.21 della Costituzione, per quanto riguarda il diritto di " t u t t i " alla libera manifestazione del pensiero, ma anche dell'art. 3, I° comma, nel punto in cui vieta al legislatore ordinario - e tanto più a qualsiasi giudice ed in qualsiasi materia - la discriminazione dei cittadini in base alle loro opinioni politiche. Né può sostenersi che la decisione criticata sia in linea con l'art. 98, comma 3°, della Costituzione (l'ultima Thule delle candide vestali dell'apoliticità) poiché tale norma fa espressa riserva di legge - una legge ordinaria mai entrata in vigore perché finora assai saggiamente non votata - per la limitazione al diritto del magistrato - si noti bene - di iscriversi a un partito politico e non già al diritto di manifestare il proprio pensiero o a quello di partecipare alla lotta politica, come ogni altro cittadino; con questa condotta, apparendo per quel che è, senza più alcun artificio o raggiro ai danni dell'opinione pubblica la quale ormai (a dispetto delle consunte teoriche deontologiche che privilegiano "il sembrare" rispetto all'effettivo "essere") è divenuta abbastanza adulta da leggere, sotto la sembianza, l'effettiva essenza e da stimare un giudice indipendentemente dalle sue opinioni politiche. E su questo tema faremo, più oltre e nella sua sede più propria, altre osser-

vazioni.

In questa sede ci preme soltanto sottolineare come decisioni, del genere di quella di cui ci siamo occupati, mai sarebbero state possibili se fosse esistita una tipicizzazione, neppure troppo rigorosa ed analitica, dell'illecito disciplinare.

Ma non è soltanto nel campo dell'attività politica che il comodo - e forse voluto - lassismo nomotetico in materia ha consentito l'irruzione dell'apparato statale (con la sua consueta grazia di elefante) nella sfera della vita privata del magistrato.

E così si è giunti a dare rilevanza disciplinare agli inadempimenti contrattuali del magistrato (es. dec. 24/11/1962), alla frequenza di una casa da gioco (dec. 20/10/1962 n. 19), alla relazione intima con una donna (4/7/1964 n. 74, 8/5/1965 n. 82), e si è ritenuta l'insussistenza dell'illecito disciplinare nel fatto di un magistrato che si accompagnava - per andare a cinema o a pesca - con un avvocato (separato legalmente dalla moglie) e con la di lui segretaria, ma soltanto perché egli non era a conoscenza dell'esistenza di rapporti intimi tra i due (dec. 21/12/1963 n. 71) (non aveva commesso peccato per difetto dell'elemento intenzionale!)

Infine, non si è avuto alcun ritegno a sfiorare

il ridicolo ed a nuocere - questa volta sì! - al prestigio del Consiglio Superiore e dell'intera magistratura, nel ravvisare illecito disciplinare nel fatto che un magistrato discrimini in un articolo di stampa tra giudici onesti e disonesti, poiché - dice la massima - "tali affermazioni, infatti, sono idonee ad ingenerare nel pubblico l'ingiusto convincimento che vi siano giudici onesti e giudici disonesti" (dec. 3/2/1962). Cosa che il pubblico non sa e bisogna tacere..."perché i bambini ci guardano!!"

Queste decisioni, del resto, si commentano da sé; rivelano una visione del mondo arcaica, provinciale, rurale, bigotta, confondono "jus" e "fas", giuridificano norme morali opinabili e soggettive dandovi sanzione giuridica, cose che ripugnano ad ogni coscienza moderna, laica o religiosa che sia, e soprattutto, come chiunque può rilevare, non hanno nulla a che fare con la tutela della rettitudine nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Ma il danno che esse arrecano tocca il singolo, a parte l'anacronistico disprezzo che ostentano verso il " profanum vulgus " e la sottintesa difesa della purezza della casta.

Mentre altre - e qui per ora solo sfioriamo l'importantissimo secondo tema del convegno - compromettono un interesse pubblico tutelato da norme costituzionali e

sono viziate da difetto assoluto di giurisdizione in rapporto al sistema delle impugnazioni previsto dai Codici di procedura quando, a vario titolo e sotto diversi pretesti, giungono a sindacare i provvedimenti giurisdizionali.

Potrei continuare nell'esame di questo florilegio, ma non ne vale la pena.

Poichè, anche qui è chiaro che nessuna delle citate decisioni sarebbe stata possibile se fosse esistita una tipicizzazione degli illeciti disciplinari.

Tale esigenza, che si rivolge all'oggetto, è - a mio parere - più importante di quella che si rivolge al soggetto e si preoccupa della composizione dell'organo giudicante auspicando una modifica della Costituzione che dia la prevalenza ai membri laici in seno al Consiglio Superiore della Magistratura.

Io non sono d'accordo con quei deputati che recentemente hanno presentato un progetto di legge in tal senso o, per meglio dire, sono d'accordo sul fine che è quello di liquidare la stagnante mentalità di casta di cui è custode la gerontocrazia, ma non sono d'accordo sul mezzo che, oltretutto, presenta il pericolo che le contigenti ragioni politiche di un certo momento possano influire sulla permanente esigenza di una retta, imparziale, operosa e diligente amministrazione della giustizia.

Il problema non si risolve dando la prevalenza ai

membri laici in seno al Consiglio Superiore, ma con una onesta legge per le elezioni al Consiglio Superiore che dia la giusta rappresentanza ad ogni corrente di pensiero esistente tra i Magistrati italiani e soprattutto, per quel che più ci riguarda in questa sede, offrendo al giudice disciplinare più sicuri ed idonei mezzi di lavoro e correlativamente maggiori garanzie di diritto sostanziale ai giudicabili, attraverso l'adozione, anche nel campo del diritto disciplinare, del principio: "nullum crimen sine lege", l'unico che possa evitare il pericolo del lassismo e il tormento dell'eccessivo scrupolo sia ai giudici disciplinari che ai destinatari delle norme.

Tale compito - come già notava il collega Casadei Monti nel suo scritto "La responsabilità dei giudici" in "Giustizia e Costituzione 1970-non è affatto impossibile, "specie se ci si propone di individuare i principi deontologici portanti e le trasgressioni più gravi".

Secondo la nostra opinione, l'impresa della tipicizzazione degli illeciti disciplinari è oggi alquanto facilitata dall'esistenza in materia di una giurisprudenza disciplinare ormai quasi quindicennale in cui, anche se purtroppo non mancano decisioni del tipo di quelle che abbiamo criticato, è facile reperirne altre che mostrano un maggiore rispetto per la lettera e per lo spirito della Costituzione e sono ispirate a concezioni più aggiornate del

ruolo del giudice nella società e che, pertanto, sono utilizzabili, a volte anche con quelle opportune modifiche che la rapida evoluzione sociale richiede.

A questo scopo, seguendo gli indirizzi giurisprudenziali in genere più recenti (il che appare significativo) e più sensibili alle esigenze della dinamica sociale e per questo degne di essere recepite, ho avuto la presunzione di presentare, in allegato, un progetto di modifica dell'art. 18 della vigente legge.

E' naturale che abbia tenuto presente i progetti già elaborati dall'A.N.M. e da alcune correnti di essa, nonchè i pareri pubblicamente espressi in appositi Convegni da Colleghi da tempo impegnati nella battaglia per la costituzionalizzazione dell'ordinamento giudiziario.
Osserverò a tal proposito che non mi soddisfano nè il progetto di maggioranza dell'A.N.M., nè il progetto della corrente "Magistratura Indipendente", nè il progetto redatto da un gruppo di Magistrati (Gabriele Cerminara, Franco Marrone, Franco Misiani, Silvio Peroni) in collaborazione con l'On. Alberto Guidi e con l'Avv. Fausto Tarsitano.
Certo, registro con soddisfazione che in tutti questi progetti sia stato abbandonato il criterio della difesa della casta e cioè il riferimento arcaico al prestigio dell'Ordine Giudiziario non a caso mantenuto nell'art. 86 del progetto dell'Unione Magistrati Italiani.

In quest'ultimo progetto, cui bisogna riconoscere almeno il merito del primo serio tentativo di tipicizzazione delle varie fattispecie, e in cui si nota l'esperienza tecnica dei più anziani-purtroppo non messa al servizio di una società basata su nuove strutture economiche e su nuove sovrastrutture culturali (per cui vien fatto di esclamare: "si jeunesse savait et si vieillesse pouvait!")- l' art. 86, col riferimento a tale famoso prestigio formale, vanifica la fatica prima svolta, apprezzabile quantomeno in ordine ai doveri pubblici del magistrato.

Ma la jattura del principio di indeterminazione della fattispecie disciplinare sovrasta anche ai progetti dell'A.N.M. e di Magistratura Indipendente. Nel primo e nel secondo infatti persiste il riferimento rispettivamente "alla fiducia e alla considerazione di cui il magistrato deve godere" e "alla stima di cui deve pubblicamente godere". "Fiducia",."stima": da parte di chi? In regime democratico, la risposta è ovvia: "da parte del Popolo". Ma che cos'è il popolo? "Populus est collectio multorum ad Jure vivendum". E che cos'è il diritto? Non voglio dire che è una sovrastruttura che deve - o dovrebbe se il popolo ha la fortuna di avere bravi tecnici - rispecchiare le strutture economiche di una determinata società, perchè ciò potrebbe non essere accettato dai colleghi che non condividono la mia impostazione filosofica di fondo. Penso però

che tutti possano ammettere che il diritto si trasformi incessantemente e forse troverò molti colleghi cui la stessa esperienza giudiziaria ha insegnato che la vita è più ricca della norma astratta, che la fattispecie fenomenica concreta propone casi non potuti contemplare dalla fattispecie astratta normativa e cioè che il diritto - in una parola - ha origine giudiziaria nella esperienza di vita ("Erlebnis" dicono i tedeschi con insostituibile espressione) di chi con questa è in diretto contatto e che, quindi, l'interpretazione ha spesso una funzione creativa (V. l'acuta monografia di Enrico Paresce sulla voce "Interpretazione" nell'Enciclopedia del Diritto edita da Giuffrè e cito un autore che dalla esperienza di magistrato è passato alla riflessione generalizzante della scienza.)

Altra domanda: che cos'è il popolo nell'accezione moderna del termine, più attualmente specifica di quella in lingua latina?

E' il professore universitario di diritto, sono i Premi Nobel delle altre discipline, sono gli altri magistrati, i professionisti, i piccoli, medi, grandi, imprenditori commerciali, le massaie, i braccianti, gli - ormai per fortuna vecchi - analfabeti?

Risponde la coscienza moderna: "Sono tutti".

E allora, come nel campo del diritto sostanziale penale occorrerebbe a rigore un referendum per stabilire che cosa

veramente siano "hic et nunc" l'ordine pubblico e il buon costume, occorrerebbe un altro referendum - come quello che ha rischiato di collocarci tra gli ultimi popoli d'Europa e del Mondo - per stabilire quando possa dirsi che un magistrato goda della pubblica fiducia e considerazione in rapporto ai vari livelli culturali ed alla diversa visione del mondo di coloro che costituiscono il popolo. E siccome questi livelli e queste visioni mutano, secondo impercettibili variazioni nel tempo, occorrerebbero a tale fine continui referendum; il che allo stato della odierna tecnologia, non è materialmente nè economicamente possibile. Di conseguenza - adottando in questo caso il metodo strutturalista sincronico - non resta che premunirci almeno per l'immediato futuro, tipicizzando la condotta che oggi ci pare il popolo, nella sua stragrande maggioranza, pretenda dal giudice (che pur non ha eletto) e quanto ci sembra di questa volontà abbia recepito la giurisprudenza disciplinare a noi nota, salvo futuri aggiornamenti.

Nè ci si accusi di incoerenza logica, perchè abbiamo sostenuto un margine di creatività nell'interpretazione della legge da parte del giudice ordinario, mentre imprescindibile ci sembra l'esigenza della rigorosa delimitazione dei poteri del giudice speciale disciplinare. Perchè la tutela dell'assoluta indipendenza e autonomia del giudice ordinario è proprio la garanzia di una interpretazione della legge funzionale allo sviluppo della società nei suoi

articolati rapporti socio-economici, così come richiede non soltanto al legislatore - nei tempi lunghi - ma anche al giudice - nei tempi brevi-la norma costituzionale (grondante di sangue eroico versato da italiani liberi per vocazione sui monti della Resistenza!)che impegna tutti gli organi della Repubblica nel programma dello sviluppo di tutte - dico "t u t t e" - le personalità umane e l'effettiva pertecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3,comma 2° della Costituzione) e promette l'effettiva realizzazione della formula-statica nella sua versione liberale-della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge sancita nel comma 1° dello stesso articolo.

Ed invero, secondo le nostre premesse, quanto più grande è la libertà del giudice ordinario-quanto più egli è libero da minacce e da paure (e non si può realisticamente pretendere un corpo formato da migliaia di eroi)-tanto più grande è il progresso del diritto, dal primitivo "jus honorarium" ad oggi, secondo l'esperienza della storia.

Non altrettanto può dirsi del giudice dei giudici - Cesare o Consiglio Superiore o ristretta Sezione di esso che sia - perchè quanto più questi è libero nel giudicare, tanto più sarà minacciata l'autonomia del giudice e la sua soggezione soltanto alla legge secondo la sua interpretazione e cioè secondo l'esperienza del caso concreto propostogli.

Certo, possono esserci giudici disonesti e - come

abbiamo già detto a commento di una decisione disciplinare - sarebbe ridicolo negarlo, ma per reprimere il malcostume e la conseguente disfunzione dell'amministrazione della giustizia, dovrebbero in primo luogo valere le leggi penali, in secondo luogo le leggi civili per i casi che ledono gli interessi del singolo.

La sanzione disciplinare, conseguente ad uno "Jus singulare" e ad un "privilegium odiosum" - che sempre di più ripugna alla coscienza moderna e nel nostro ordinamento al principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge - dovrebbe essere tendenzialmente conseguenza della violazione della legge penale o nei casi che interessano l'amministrazione della giustizia - e quindi coinvolgono il magistrato in quanto tale - anche della legge civile.

I casi più gravi di riprovevole condotta sociale penalmente sanzionati non sfuggono alla giusta sanzione che il cittadino - magistrato merita in quanto magistrato. Alludo ai gravi delitti che comportano la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea od altri delitti non colposi che comportano la destituzione di diritto secondo l'art. 29 della Legge sulle guarentigie della Magistratura.

Basta, quindi, mantenere tale norma ed aggiungervene altre rigidamente tipicizzate e funzionalizzate alla retta amministrazione della giustizia sotto il profilo dei

primari doveri del giudice (IMPARZIALITA', OPEROSITA', DILIGENZA) perché possa ritenersi assicurato il prestigio del giudice e la fiducia di cui deve godere da parte della comunità, senza mantenere in vita criteri di interpretazione assai vaghi, incerti, elastici che sostanzialmente delegano ad una ristretta cerchia di singoli - in parte non eletti dal popolo ed in parte solo indirettamente a tale scopo - giudizi che solo il popolo può, secondo la sua sovrana volontà, esprimere.

Per tale motivo, sento di dover criticare anche la tesi di Marco Ramat (che pure è autorevole esponente della corrente dell'AN.M. cui mi onoro di appartenere ed è un "censurato" cui va tutta la mia fraterna solidarietà) sostenuta al "Convegno Nazionale di Studi sulla Riforma del C.S.M. "a Catanzaro nel 1969, che ammette che "delle varie ipotesi di infrazione disciplinare contenute nella norma dell'art. 18 soltanto la prima che prevede la mancanza del magistrato ai suoi doveri è abbastanza determinata perché si deve intendere che questi doveri siano quelli strettamente inerenti alla funzione giudiziaria".

Tale formula appare ancora generica non essendoci alcuna legge che enunci quali siano i doveri dei magistrati - né alcuna norma incriminatrice che preveda reati "propri" dei Magistrati - e potendo essere ritenuti inerenti alla funzione giudiziaria, doveri che in effetti tali non sono.

Lo stesso Ramat arriva ad ammettere che "non è possibile pretendere di definire troppo qualcosa che ha in sé una certa essenza di indefinibilità". Non è vero. Non c'è alcuna cosa e alcun concetto attinente alla natura o all'uomo che non possa essere definito secondo lo stato di svluppo delle scienze naturali ed umanistiche. Si tratta soltanto di impegnarsi á una certa fatica.

Anche il progetto presentato da alcuni magistrati deputati ed avvocati - a cui ho accennato - ripeto che non mi lascia soddisfatto.

Esso infatti all'art. 39, dopo aver fatta salva la destituzione di diritto e aver giustamente sancito la responsabilità disciplinare nei casi di condanna definitiva per responsabilità civile verso la parte ai sensi dell'art. 55 C.P.C., introduce ancora un principio di indeterminazione nel punto in cui configura come illecito disciplinare il fatto del magistrato che "violi gravemente i doveri inerenti all'esercizio delle sue funzioni", senza specificare quali siano questi doveri. Noi crediamo, invece, di potere esattamente definire i doveri che dal cittadino integerrimo quale dèv'essere il magistrato a questo in quanto tale si comunicano e quali siano i suoi doveri specifici.

Anzitutto - cominciamo da quanto il pensiero democratico - liberale ha già conquistato - non deve avere alcuna rilevanza disciplinare la condotta privata del magistrato, perché se intesa nel suo giusto senso, non può mai interferi-

re nell'esercizio delle funzioni guirisdizionali.

E in tutti i casi in cui ciò si è verificato secon do la giurisprudenza della Sezione disciplinare, l'interferenza era soltanto apparente poiché il fatto costituiva un grave reato ed era applicabile la destituzione di diritto - caso del cittadino indegno della carica di magistrato - o v'era stata violazione dei doveri del magistrato in quanto tale, quale il "dedicare il proprio tempo in ufficio a .... pratiche spiritiche", servendosi per dettare i propri sproloqui della dattilografa (peraltro peculato per distrazione) a a corteggiamenti non graditi (potendosi,nelle ipotesi estreme,ravvisare il reato di atti di libidine violenti), invece di impiegare tale tempo nella redazione di decreti, ordinanze, sentenze o nelle udienze, contro il preciso dovere dell'operosità.

Perché sia ben chiaro che al cittadino medio oggi non interessa che il magistrato vada a letto con la propria moglie o con un'altra, che gli piaccia il Whisky o sia sobrio, che nel tempo libero si dedichi al gioco delle carte o preferisca leggere il Geymonat. In un contesto sociale industrializzato, di civiltà prevalentemente urbana, dove per anni i coinquilini di un caseggiato non si conoscono neppure tra di loro ed in cui il costume rapidamente si trasforma per effetto dell'elevarsi del livello di cultura media e del progresso dei mezzi di comunicazione, tutto ciò

appare ridicolo ed anacronistico. Si rassegnino i nostri buoni vecchi; l'ambiente di "Piccola Pretura" è scomparso. Purtroppo, insieme al vino genuino ed alla selvaggina. Non pretendano di imporci le loro nostalgie e i loro sogni, che non sempre - sia detto chiaramente - sono nostalgie autoritarie e sogni di dominio, ma solo la naturale nostalgia di com'era il mondo della loro giovinezza, quasi che il perpetuarlo in maniera parmenidea allontani l'esistenziale pensiero della morte.

Direi - con spirito filiale - a questi burberi colleghi anziani, se non hanno alcun materiale interesse da difendere, che io che sono quarantenne talvolta mi commuovo se mi capita di sentire le note di "Giovinezza" ma sarebbe lo stesso se ascoltassi: "Se potessi avere mille lire al mese". Forse in questo modo si è commosso Fellini nel riscoprire per "Amarcord" le canzoni del vecchio suonatore di fisarmonica della sua Rimini. In quel tempo vivevano i nostri genitori e la vita, quella esistenziale, ci prometteva tutto.

Si convincano che la vera morte è il desiderio di fermarsi e che la vita consiste nell'andare avanti e nello sforzarsi di capire il moto della storia che travolge inelluttabilmente i "laudatores temporis acti".

E un uomo che ha saputo così mirabilmente affron-

tare la morte, Gigi Ghirotti, già tanto tempo fa scriveva - nel suo pensoso scritto: "Il Magistrato" - che all'uomo medio non interessa che il magistrato sia cattolico e buon padre di famiglia ed io aggiungo: liberale, democrestiano o comunista, purchè sia un buon cittadino e nell'esercizio delle sue funzioni; imparziale, operoso, diligente.

VENGO ORA ALLA ANALITICA MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE CHE PRESENTO:

Anzitutto, per ciò che concerne gli effetti disciplinari dei giudicati penali, ho ritenuto di mantenere il testo dell'art. 29 della Legge sulle guarentigie che mi sembra giusto e ragionevole, tranne nella parte che prevede il procedimento disciplinare per i casi di assoluzione in sede penale per insufficienza di prove, tanto più che tale formula viene oggi sempre più discussa dalla dottrina penalistica in rapporto alla presunzione di innocenza sancita dalla Costituzione.

A tale articolo, dunque, l'articolo 18 modificato dalla mia proposta fa espresso rinvio soltanto vietando il procedimento disciplinare nel caso di assoluzione per insufficienza di prove da parte del giudice penale.

Gli effetti disciplinari dei giudicati civili sono stati previsti limitatamente all'unica ipotesi in cui la responsabilità civile è conseguenza della violazione da parte del magistrato di suoi precisi doveri e cioè nei casi previsti dall'art. 55 del C.P.C., non senza notare che la prima parte di tale norma, con il riferimento ai concetti di "dolo" e "frode" non appare altrettanto precisa e determinata come quando parla di "concussione". In tale ultimo caso è chiaro che la responsabilità civile dovrebbe essere conseguenza di responsabilità penale accertata con sentenza passata in giudicato, mentre nei primi due casi il rapporto tra responsabilità penale e civile rimane nel vago, solo potendosi immmaginare che la "callidita", "fallacia", "machinatio", con cui classicamente si definisce il dolo, in concorso con gli altri noti elementi di fatto, possa integrare il reato di truffa o che piuttosto il concetto di dolo definisca l'elemento intenzionale-ma in quale azione od omissione la legge non precisa-soltanto per escludere la responsabilità per colpa.

Ciò non è apparso giusto e molti hanno sostenuto che il giudice dovrebbe rispondere anche a titolo di colpa, almeno di colpa grave intesa nello stesso senso della colpa professionale prevista per i prestatori d'opera intellettuale. Tale tesi ci trova consenzienti ed anche noi propugniamo una modifica in tal senso dell'art. 55 C.P.C. -

E paghiamo volentieri questo prezzo per soppri-

mere in radice il sindacato dei provvedimenti giurisdizionali da parte del C.S.M. spesse volte operato col pretesto della omissione di diligenza nell'esame delle questioni di fatto e di diritto.

Soltanto, esprimo il voto che la responsabilità per colpa grave sia limitata alla negligenza nell'esame delle questioni di fatto poichè, estendendola alle questioni di diritto, si entrerebbe nel campo dell'estremamente opinabile, incappando in pericoli per l'autonomia e indipendenza del giudice.

Per il resto, come criterio generale, ho cercato di eliminare ogni fattispecie disciplinare che contrasti con i diritti assicurati dalla Costituzione ad ogni cittadino e quindi anche al magistrato e - come criterio metodologico - ho adottato quello della concentrazione in un unico articolo di tutte le possibili fattispecie disciplinari con la sola eccezione - come già preavvertivo - dei casi di destituzione di diritto contemplati dall'art. 29, cui ho fatto espresso rinvio.

Così ho soppresso l'art. 12, tutelando però il fondamentale interesse che tale norma esprimeva e cioè la piena e pronta disponibilità del magistrato per il compimento degli atti del suo ufficio (lett. b.n.1)

La residenza nel comune sede dell'ufficio, certo era un mezzo indispensabile per assicurare quella pronta disponibilità, quando molte delle strade d'Italia erano transitabili solo a dorso di mulo; non lo è oggi nel-

l'epoca della velocità ultrasonica.

Non c'è motivo, quindi, di tenere in vita una norma che oltretutto nega al magistrato quel diritto che la Costituzione all'art. 16 riconosce ad ogni cittadino e che inoltre appare addirittura vessatoria in tempi in cui si aggrava la crisi degli alloggi ed i canoni di locazione salgono alle stelle.

La disponibilità va dunque assicurata con altro mezzo funzionale alla amministrazione della giustizia e cioè sancendo il dovere del magistrato di essere presente in ufficio tutte le volte che ciò sia necessario per lo svolgimento delle sue funzioni e di compiere ogni atto che per legge sia obbligatorio (es. mandato di cattura nei casi in cui lo è), a meno che non vi sia valida giustificazione quale motivi di salute oppure oggettivi impedimenti imprevedibili.

Scelga pure il magistrato la sua residenza, a suo rischio e pericolo, perchè nell'ora fissata per il compimento di un dato atto, egli deve essere presente nella sede ove si compie e non potrà certo giustificarsi dicendo che..... il treno o l'aereo è partito con ritardo.

Passando ad altro argomento, l'omessa denunzia delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 18 dello Ordinamento giudiziario può essere il motivo di un "consilium fraudis" incompatibile con la posizione del magistrato e con la parziale amministrazione della giustizia: ecco perchè (lett. b.n. 2) abbiamo ritenuto che debba costituire illecito disciplinare.

Al n.3 della lett. B abbiamo preso in esame la materia della incompatibilità della funzione con attività extragiudiziarie.

Anche in questa materia riteniamo non necessarie restrizioni che non siano strettamente funzionali ai fini della prevenzione di possibili casi di parzialità da parte del giudice.

A tale scopo abbiamo previsto la assoluta illiceità delle attività extragiudiziarie previste dall'art. 16 ORD.GIUD. nel distretto di corte d'appello dove il magistrato svolge le sue funzioni e la necessità dell'autorizzazione del Consiglio Superiore per esercitarle fuori del distretto della Corte d'Appello.

E' chiaro che per concedere o negare l'autorizzazione, il C.S.M. potrà valutare se il tempo necessario per le attività extragiudiziarie non sia sottratto al lavoro d'ufficio.

Al n.4 lett. B abbiamo ritenuto che debba costituire illecito disciplinare il fatto del magistrato che non si astenga dal giudizio tutte le volte che questa é obbligatoria per legge e ciò al fine di tutelare il primario interesse pubblico alla imparzialità del giudizio.

Al n.5 lett. B abbiamo contemplato i doveri di diligenza e di operosità del magistrato tipicizzando,sulla scorta della giurisprudenza disciplinare, tutti i casi in cui tale dovere possa dirsi violato.

Era inutile contemplare il caso del doloso o colposo

travisamento delle questioni di fatto nei provvedimenti giurisdizionali - materia, questa, che tocca il delicatissimo problema del sindacato non giurisdizionale della sentenza; poichè tale questione è già stata esaminata sotto il profilo degli effetti disciplinari del giudicato civile nel caso previsto dall'art. 55 C.P.C. -

Seguendo un giusto indirizzo giurisprudenziale, abbiamo configurato come esimenti il precario stato di salute e il gravoso carico di lavoro.

Al n.6 lett. b si è tentato di configurare alcuni casi particolarmente gravi di strumentalizzazione a fini privati del "metus publicae potestatis", inerente alla carica di magistrato, per fini privati. Tali fattispecie, a volte, nella realtà fenomenica non arrivano ad integrare gli estremi del reato "sussidiario" di abuso di ufficio previsto dallo art. 323 C.P. e rimarrebbero quindi prive di sanzione.

Non mancheremo però di osservare come il "metus publicae potestatis" tende sempre di più a scomparire a misura che si eleva il livello medio culturale della popolazione, la coscienza democratica, la partecipazione politica dei cittadini. Nutriamo fiducia che tali gravi infrazioni disciplinari diventino sempre di più per così dire reati impossibili; esse infatti pressuppongono nei soggetti passivi una coscienza servile che oggi sempre di più appare cosa d'altri tempi.

Al n. 7 lett. B si è ritenuto di tutelare disciplinarmente il doveroso riserbo del magistrato su fatti di cui è venuto

a conoscenza soltanto a causa delle sue funzioni, soltanto nel caso che tale condotta ostacoli l'amministrazione della giustizia o abbia arrecato danno patrimoniale o morale alle parti in causa. Perchè non é il caso di tutelare il segreto in sé, come alcunché di magico o di metafisico o come or pello iniziatico di casta. In una società in cui la giustizia deve sempre tendere ad essere una casa di vetro ed in cui le decisioni giudiziarie possono essere liberamente discusse dall'opinione pubblica - con tutto vantaggio della verità e della giustizia-non può concepirsi la tutela di segreti che non concernano interessi pubblici , come quello dell'amministrazione della giudizia , o di privati cittadini.

Al n.9 della lett.B si é ritenuto di tutelare lo speciale vincolo intercorrente tra il magistrato e i dirigenti dell'ufficio, i colleghi, i collaboratori e anche gli appartenenti alla polizia giudiziaria(e questi ultimi soltanto perché riteniamo ormai prossima la riforma - da più parti invocata - che li vuole direttamente alle dipendenze dell'autorità giudiziaria;)ciò perché ci rendiamo conto essere interesse pubblico, strettamente funzionale alla amministrazione della giustizia, l'armonia e la serenità tra i componenti delle unità di lavoro che, a vario titolo, concorrono alla stessa amministrazione.

Tale interesse rimarrebbe compromesso da delitti

(percosse, lesioni, minacce, ingiurie) che la norma che prevede la destituzione di diritto espressamente esclude (art. 29 legge sulle guarentigie) espossano costituire causa della massima sanzione disciplinare e che la nostra rigida tipicizzazione che ha abbandonato - come si é visto - i vaghi concetti di prestigio e di fiducia, lascerebbe altrimenti sprovvisti della doverosa sanzione disciplinare(che non necessariamente deve giungere al massimo.)
Al n. 10 si é espressamente prevista la sanzione della destituzione di diritto per i magistrati che abbiano commesso reati contro le norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione(L.3/12/1974 n. 1546 e L. 20.6.1952 n.645), anche se ciò non era strettamente necessario dal punto di vista tecnico, stante la interdizione conseguente ai più gravi di tali reati.

Ciò si é fatto a titolo di solenne ammonimento per ogni magistrato perché si rifletta sul fatto che ciò - che con preciso limite costituzionale - é vietato al comune cittadino sotto la comminatoria di sanzioni penali, tanto più deve essere vietato - sotto pena di speciali sanzioni che si aggiungono a quelle ordinarie - a chi ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica ed alla Costituzione di cui deve essere geloso custode.

E ciò sia nell'interesse della comunità, che di quei singoli magistrati che mai avrebbero prestato giuramento e mai si sarebbero impegnati a servire uno Stato che, nei suoi

basilari ordinamenti nnn avesse definitivamente precluso la strada a quella distruzione della ragione ed obbrobrio estetico, a quel vuoto intellettuale, a quella vergogna morale che é il fascismo, in tutte le sue storiche versioni.

E permettete, Colleghi, che in questo momento rivolga un riverente e commosso pensiero alla memoria di Luigi Bianchi d'Espinosa - uomo di impostazione filosofica e politica assai diversa dalla mia - ma di cui ricordo non solo la preparazione giuridica che ha onorato la magistratura italiana ma anche la rigorosa fedeltà al giuramento prestato e il fiero impegno di custode della Costituzione democratica e repubblicana.

Certo ognuno é libero di entusiasmarsi, se vuole- e posto che le"minoranze loquaci"siano in grado di conoscere i loro "ancêtres"- per le teorie assolutistedi De Maistre, per il razzismo di Gobineau per il mito degli eroi di Carlyle, per il peggiore Nietzsche o per Spengler, fino a libelli di Rosenberg, ai deliri di Julius Evola ed alle banalità e solenni topiche di Armando Plebe e mettere in pratica le convinzioni che ne derivano.

Ma non faccia il magistrato. Perché non lo vuole la legge.

Ed ho ferma fiducia che non lo voglia la stragrande maggioranza di npi.

Naturalmente, a questo punto, i fascisti in uniforme o in doppio petto che siano, grideranno ancora una volta allo scandalo della politicizzazione della magistratura, ma a noi sarà fin troppo facile rispondere, con Bianchi d'Espinosa, che non facciamo altro che applicare la legge e senza bisogno di Tribunali Speciali per la difesa dello Stato.

Diranno che tra di noi si sono infiltrati i comunisti e noi risponderemo che nel nostro ordinamento hanno diritto di cittadinanza tutte le convinzioni politiche che non siano ispirate al fascismo e che siamo capaci di reintegrare nel possesso e di assolvere anche per insufficienza di prove qualsiasi fascista spogliato degli averi o ingiustamente accusato e siamo capaci di condannare chi l'abbia minacciato, ingiuriato e percosso a qualsiasi titolo; perchè in questo appunto risiede la nostra superiorità rispetto ai sicari ed alle marionette dei loro Tribunali speciali.

E con ciò tocchiamo il delicato tema dei rapporti tra la cosiddetta e maldetta politicizzazione del giudice e il suo dovere di imparzialità.

Io ritengo che la teorizzazione della figura del giudice apolitico costituisca in sè sostanziale oltraggio all'uomo prima che al magistrato.

Apolitico è infatti chi non si interessa della cosa pubblica e bada soltanto al suo personale, egoistico e gretto tornaconto.

In questa definizione v'è un giudizio di disvalore

intellettuale e morale che assolutamente non si addice alla figura del giudice.

Ogni uomo, e quindi ogni magistrato, è prodotto altre che della sua particolare costituzione psico-somatica, dell'ambiente naturale e umano e cioè storico sociale in cui vive.

In particolare, il magistrato ha studiato - e si presume che abbia dovuto studiare con una certa serietà e metodo scientifico - una disciplina storico-morale qual'è il diritto, la quale disciplina (com'è noto - direbbero i vecchi - "lippis et tonsoribus") ha strette correlazioni interdisciplinari con la storia, con la filosofia, con la sociologia, con l'economia e spesso fin con le scienze della natura.

E' materialmente impossibile che un magistrato non abbia, in conseguenza di questi studi, acquisito una sia pur rudimentale "Weltanschauung", una generale visione del mondo, della società, dell'uomo e ciò inevitabilmente si traduce in una concezione politica sia pure a vari livelli di coscienza.

Chi nega ciò o è vittima di una autoillusione quale retaggio di un mondo in cui tutti erano apolitici perchè tutti erano sudditi e non v'era alcun dibattito politico nella società (ed è questa la posizione di qualche anziano) o vuole fare il furbo e bara al gioco, la qual cosa è indegna di un giudice.

Oggi sono presenti nella nostra società tre fonda-

mentali correnti di pensiero che si inspirano rispettivamente al liberalismo, al cristianesimo sociale ed al marxismo e a chi non sia assolutamente digiuno di storia delle dottrine politiche appare chiaro che il civile confronto tra queste correnti ed il loro simultaneo e dialettico contributo alla crescita della nostra società sia stato - per così dire - istituzionalizzato dall'art.3 della Costituzione.

Tale norma infatti sancisce l'astratto principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di matrice storica democratico-liberale, e propugna il principio dell'uguaglianza dinamica che soddisfa sia l'esigenza cristiana della realizzazione della "persona originaria" sia quella marxista dell'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Ora, l'esigenza di tale confronto non si vede perchè - e infatti la Costituzione non lo dice - debba esser limitata al momento nomotetico della vita del diritto e interdetto proprio al momento operativo-giudiziario quando la fattispecie astratta normativa è a diretto confronto con la fattispecie fenomenica concreta che già ha, in se stessa, una petizione di creatività.

E la storia del diritto ci insegna che le leggi non spuntano dal nulla ma dalla diretta esperienza di vita; è una perenne vicenda che va dalla codificazione del "jus hono-

rarium", fino alla codificazione, nel Codice del 1942, della giurisprudenza di merito e di cassazione in materia commerciale (tanto per fare un esempio), che nel lungo interregno tra il vecchio codice di commercio e qust'ultimo, inseguiva il rapido sviluppo dei rapporti nel settore secondario e terziario dell'economia italiana.

Con questo, non vogliamo negare l'esigenza di certezza del diritto ma vogliamo sottolineare il dialettico e a volte drammatico rapporto di questa pur fondamentale esigenza con l'altra opposta di perenne rinnovamento del diritto che è in primo luogo opera della giurisprudenza.

Ricordiamo però - a tal proposito - che l'esigenza di certezza - come hanno notato parecchi autorevoli studiosi - acquista preminenza in funzione garantista nelle ere di governo dispotico, mentre in una società democraticamente organizzata, in cui libero è il confronto delle opinioni, la preminenza spetta all'esigenza di rinnovamento.

E non a caso - tra i paladini della certezza del diritto fanno oggi spicco proprio i tristi epigoni dei tribunali speciali. E' naturale: vogliono la certezza del loro diritto e dei loro codici, mai organicamente riformati, contro la Costituzione!

Ma quel che ci preme qui sottolineare è che nel famoso sillogismo giudiziario l'esigenza di rinnovamento del diritto, secondo la particolare angolazione filosofico-politica dell'interprete, attiene soltanto alla

fattispecie normativa e non anche a quella fenomenica.

Poichè nel giudizio sulla sussistenza o meno di un fatto - in sede giudiziaria - non può che essere adoperato - a meno che nnn ricorra il dolo e quindi il reato - il metodo scientifico nei suoi momenti della ipotesi, osservazione, esperimento e verifica, con la completa irrilevanza di ogni posizione soggettiva dell'interprete.

Mentre tale posizione irrimediabilmente ritorna - é inutile fingere - nella individuazione della fattispecie normativa che presuppone la sua iscindibile correlazione - come la parola in una lingua, direbbe Saussure- con tutto il sistema normativo secondo il principio: "inci vile est, nisi tota lege perspecta, interpretari vel respondere".

Ora tale momento di ricostruzione del sistema non può prescindere, secondo la gerarchia delle fonti, dalle norme primarie della Costituzione che così vengono, di fatto e di diritto, sussunte come criterio logico del processo interpretativo e, dunque, inevitabilmente non può neppure prescindere dalla particolare istanza costituzionale - delle tre sopra ricordate - che l'interprete, a causa della sua particolare "Weltaschauung" é portato - consciamente o incosciamente - a privilegiare.

La conseguenza logica di queste premesse é che

— (tranne il caso di doloso travisamento dei fatti già sufficientemente sanzionato in sede penale e disciplinare) — non può avere alcuna rilevanza disciplinare la particolare opinione politica direttamente o indirettamente manifestata dal giudice in una sentenza perchè essa è un logico presupposto del procedimento interpretativo della norma e del sistema a cui è collegata, procedimento cui la sua stessa naturale struttura, nel suo rapporto soggetto-oggetto, ontologicamente assicura piena autonomia,con conseguente assoluta impossibilità di qualsiasi sindacato disciplinare. E chi al posto di una sentenza desideri una traduzione letterale (nel presupposto che si tratti di lingue appartenenti allo stesso gruppo), che voglia - tout court- un giudice diverso dall'uomo, si fabbrichi, se può-un robot a sua immagine e somiglianza.

Abbiamo già toccato - sotto l'aspetto del rapporto tra ideologia politica e imparzialità del giudice - il tema del sindacato non giurisdizionale dei provvedimenti giurisdizionali.

Ora lo stesso tema deve trattarsi con riferimento ad altri aspetti che pur sono stati presi in considerazione dalla giurisprudenza del C.S.M.

Dobbiamo, in linea generale, premettere che, nella concreta vita del diritto, vari possono essere i casi di sindacato non - giurisdizionale dei provvedimenti del giudice

e cioè di sindacato esercitato non nella sede più propria del sistema processuale delle impugnazioni.

V'è ad esempio il sindacato dottrinale e il sindacato della opinione pubblica che si esprime attraverso la stampa o anche attraverso dibattiti teorici e prese di posizione da parte di tecnici del diritto, deputati, avvocati, magistrati. E a tal proposito ci sia permesso un rilievo incidentale.

Nessuno si è mai cosparso il capo di cenere e stracciato le vesti perchè un professore universitario o un gruppo di docenti abbia criticato pubblicamente una decisione giudiziaria; ci mancherebbe altro! La forza della tradizione e la stessa esigenza di progresso del diritto come scienza renderebbe subito ridicole simili proteste. In regime democratico, poi, sarebbe assurdo che i giornalisti, tecnici o atecnici che siano, (questi ultimi però a loro rischio e pericolo per le colossali sciocchezze che talvolta si avventurano a dire accecati dall'interesse di fazione ma soprattutto da quello economico), non potessero criticare liberamente i provvedimenti dei giudici. E' naturale, infine, che questo possano farlo gli avvocati, in quanto tali negli atti di appello e nei ricorsi per cassazione, o in quanto giurisperiti in articoli di riviste giuridiche e in note a sentenza ed infine, in quanto cittadini, sulle colonne dei giornali come qualunque altro privato soggetto. Di ciò nessuno - è ovvio - mena scandalo.

Guai però se questa critica viene esercitata da un collega o da un gruppo di colleghi del giudice che ha emesso il provvedimento: puntualmente insorgono deplorando il "crimen lesae maiestatis" - o meglio il diritto di lesa casta - non soltanto i giornali dei petrolieri che si ergono a paladini dell'autonomia e dell'indipendenza del giudice in cui in effetti mai hanno creduto né credono, ma perfino magistrati ed avvocati e cittadini di cui non può essere discussa la fede democratica ma cui forse - ci si perdoni la presunzione - non é chiaro il concetto di autonomia e indipendenza del giudice.

Ciò é molto doloroso per chi ritiene che, fondalmente a causa di questi travisamenti, si siano create divisioni tra le correnti di rinnovamento democratico che esistono nella magistratura, divisioni che forse altrimenti non avrebbero motivo di sussistere e che solo giovano ai nemici della democrazia e del rinnovamento delle strutture giudiziarie e, in primo luogo - a chi concepisce il potere come carisma e non come servizio.

Eppure da tempo l'A.NM., in tutte le correnti e vitali istanze in cui si articola e si dovrebbe definire, ha ravvisato la reale indipendenza del giudice nella sua libertà da ogni lusinga come da ogni minaccia.

Definizione giustissima che noi sottoscriviamo ma che consideriamo premessa di coerenza per tutti coloro che la condividono.

Tale coerenza conduce inevitabilmente ad ammettere

ogni sindacato non giurisdizionale dei provvedimenti giu diziari che provenga da singoli o da gruppi che nei confronti di chi ha emesso il provvedimento non abbiano alcun potere di lusinga e di minaccia, come per l'appunto, non ha nessuno dei soggetti e dei gruppi che fin qui abbiamo nominato,ivi ovviamente inclusi i gruppi di magistrati che, quando al di fuori della sede d'impugnazione, criticano un provvedimento di un collega lo fanno in quanto comuni cittadini. Anzi, nella partecipazione al dibattito nella sua più vasta estensione, ogni coscienza autenticamente democratica - bandita ogni malintesa solidarietà di tipo tribale - dovrebbe vedere una collaborazione alla giustizia ed uno stimolo al progresso della scienza giuridica.

Ma nel contempo - e vengo al dunque - la coerenza alle premesse, sopra enunciate, dovrebbe creare un fronte unitario, in primo luogo tra i magistrati che difendono la loro autonomia ed indipendenza come interesse pubblico- per opporsi ad ogni tentativo di sindacato dei provvedimenti giurisdizionali da parte di chi detiene nei loro confronti un potere disciplinare sia in sede requirente - come il Ministro di Grazia e Giustizia e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione - sia, a maggior ragione, in sede giudicante, come i membri del C.S.M. e particolarmente della sua Sezione Disciplinare.

Su questo punto non si dovrebbe transigere e non solo dovrebbe troncarsi in radice qualsiasi pretesto che

possa condurre a questa palese e tracotante violazione della Costituzione, ma anche qualsiasi occasione da cui un simile pretesto possa muovere.

Decisioni disciplinari che scendano a sindacare, in fatto o in diritto, i provvedimenti giurisdizionali devono considerarsi rese "a non judice" e potrebbero - fatte ovviamente, le opportune riserve sull'elemento psicologico - integrare il resto di usurpazione di pubbliche funzioni (art. 347 C.P.) in quanto usurpano precisamente le funzioni del giudice d'appello o della Corte di Cassazione, quanto alla motivazione. Dovrebbero poi essere contemplate da una norma incriminatrice speciale come reati contro l'amministrazione della giustizia, in adempimento del dettato costituzionale che esige l'assoluta autonomia ed indipendenza del giudice, per ciò che concerne il loro dispositivo.

Di tali decisioni, purtroppo, la giurisprudenza disciplinare - oltre a recenti, gravissimi casi a tutti noti - ci dà qualche esempio.

Vediamone da vicino alcuni:

DEC. 24.11.1969 n. 50: "Costituisce illecito disciplinare il fatto del Pretore che abbia omesso di osservare, nell'esercizio delle sue funzioni, norme sostantive e processuali sì da cagionare, per trascuratezza o faciloneria, notevoli disfunzioni nel campo della giurisdizione penale". Facile il commento: tutti i provvedimenti tecnicamente errati provocano ritardi e disfunzioni del campo dell'amministrazione

75

della giustizia; corollario: si puniscano, perciò, disciplinarmente tutti i giudici i cui provvedimenti siano stati annullati o riformati in sede di impugnazione e ovviamente si puniscano anche tutti quei giudici disciplinari togati i cui provvedimenti, alcune volte - può capitare in una lunga carriera - abbiano subito la stessa sorte di cui sopra.

DEC. 27.11.1967 : "L'erronea interpretazione ed applicazione della legge può essere suscettibile di valutazione in sede disciplinare solo nei casi in cui essa sia stata intenzionale o quanto meno sia stata causata da grave negligenza si da far ritenere che il giudice sia venuto meno al dovere primario del suo ufficio, di ricercare con impegno, con sapienza e con coscienza la giusta risoluzione della controversia o di una questione giuridica".
Tale decisione distingue tra intenzionalità e negligenza.

Ora nel caso della intenzionalità é chiaro che gli effetti disciplinari dovrebbero soltanto sorgere da un giudicato penale il quale accerti il reato - secondo i vari casi - che il giudice ha commesso con quella determinata sentenza: corruzione, interesse privato in atti d'ufficio, abuso d'ufficio etc. secondo il diverso atteggiarsi del motivo di quella condotta e di quella intenzionalità, mentre, nel caso della grave negligenza nella valutazione dei fatti, gli effetti disciplinari dovrebbero sorgere soltanto da un giudicato civile il quale accerti la responsabilità civile del giudice verso la parte ai sensi dell'art.55 C.P.C. di

cui abbiamo invocato la riforma con l'introduzione del principio della colpa professionale, soprattutto allo scopo di sottrarre al giudice disciplinare il pericoloso potere del sindacato dei provvedimenti del giudice sotto l'assai ricorrente profilo, appunto, della omissione di diligenza nella valutazione dei fatti.

Ma la decisione più interessante perché addirittura tenta di abbozzare una certa qual teorica del sindacato disciplinare della sentenza é quella del 23.1.1965 n.81.

Dice tale decisione tra l'altro che é "censurabile il comportamento del magistrato che non si ispiri alla legge nell'esercizio delle sue funzioni o che incorra nell'erronea applicazione di essa per evidente trascuratezza o per riprovevole inerzia nell'esame delle questioni giuridiche o nella valutazione delle situazioni di fatto".

E fin qui, a commento, potremmo ripetere quanto più sopra abbiamo detto in ordine alla intenzionalità ed ai motivi di essa e alla colpa professionale.

Ma la decisione continua: "In tal caso nnn si censura in sede disciplinare il risultato dell'attività intellettiva del giudice, ma il difetto di una attività dovuta, e cioé l'inosservanza del dovere, imposto dalla legge, di impiegare, nel compimento di un atto destinato ad incidere sui diritti dei terzi, la massima diligenza al fine di ridurre al minimo il rischio dell'errore".

Non c'é davvero bisogno d'aver seguito il conti-

nuo sviluppo della logica matematica, per rilevare subito che la citata decisione pretende di criticare un fattore del prodotto senza criticare il prodotto che pur ne costituisce matematica conseguenza. Ma a noi non tanto preme sottolineare l'illogicità manifesta di tale argomentazione, quanto il risultato a cui perviene: poichè nello stesso momento in cui parla di "errore", giudica, valuta la decisione del giudice ordinario alla stregua di un proprio parametro di verità e di ciò che essa intende per interpretazione della legge (il massimo problema dell'odierna filosofia del diritto) e così facendo semplicemente rivendica il potere dei giudici disciplinari di volere una sentenza diversa da quella emessa ed effettivamente dice di volerla.

Ditemi se questo non é sindacato del "risultato dell'attività intellettiva"!

Concludendo, poichè non voglio correre il rischio di essere frainteso - preferendo semmai quello di ripetermi - dico che sono convinto che il prestigio del giudice e la fiducia di cui egli deve godere da parte del popolo gli sia automaticamente assicurata dalla scrupolosa osservanza dei propri doveri tutti funzionalizzati alla imparziale diligente ed operosa amministrazione della giustizia e tassativamente elencati.

Ma siccome l'imparzialità é il prodotto, oltre che dell'assolvimento del giudice a tale primario dovere, anche

del suo diritto - che é anche diritto del popolo - alla più rigida garanzia di indipendenza ed autonomia, come vuole la Costituzione, occorre allontanare ogni pericolo che sia pure indirettamente, attraverso lusinghe e minacce cui i singoli possono sempre soggiacere, possa attentare a tale garanzia.

E a noi é sembrato che tale fine non possa seriamente raggiungersi se non attraverso l'adozione del principio di legalità nel diritto disciplinare, secondo il progetto che mi sono sforzato di elaborare e per le cui manchevolezze ed imprecisioni, accetterò - com'é ovvio - con animo grato, la collaborazione e le critiche di tutti i colleghi.

Giuseppe CAIZZONE

N. 2126-952-1004-1384-2451-B

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GAVA)

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PINTUS (952); MICHELI PIETRO (1004); MICHELI PIETRO, LA LOGGIA, ROGNONI, PENNACCHINI, CASTELLI, ANDREONI, VAGHI, SANGALLI, PATRINI (1384); CAVALLARI, IANNIELLO, ISGRO', GIRARDIN, CANESTRARI, FORNALE (2451)

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 7 aprile 1971

MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 dicembre 1971 *(Stampato n. 1670)*

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

---

***Trasmesso** dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 dicembre 1971*

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

(*Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto*).

Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal segretario comunale. La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari è pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.

ART. 2.

(*Presentatori*).

Il notaio sotto la propria responsabilità può provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo dei presentatori di cui all'articolo seguente.

L'ufficiale giudiziario può essere autorizzato dal pretore — ovvero, quando l'ufficiale giudiziario è addetto ad un ufficio unico, dal presidente del tribunale o della corte d'appello — a servirsi, per la presentazione del titolo, di dipendenti dell'amministrazione della giustizia.

TESTO

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

(*Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto*).

Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dall'aiutante ufficiale giudiziario, nonché dal segretario comunale nei limiti indicati dall'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari è pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.

ART. 2.

(*Presentatori*).

Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilità possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di presentatori.

I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del Presidente della corte d'appello, o del tribunale competente, appositamente delegato, a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, e sono equiparati, in occasione del compimento degli atti di cui alla presente legge, agli incaricati di un pubblico servizio.

81

Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, può essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di messi comunali.

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario ed il messo comunale, in occasione degli atti compiuti a norma della presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti del titolo II del libro II del codice penale.

ART. 3.

(*Nomina e requisiti dei presentatori*).

Il presentatore del notaio, per ottenere la nomina, deve:

1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato;

2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola media secondaria di primo grado;

3) non aver riportato condanne per delitto non colposo.

Il presentatore, su richiesta del notaio, è nominato ed autorizzato a svolgere le proprie funzioni con provvedimento definitivo del presidente della corte d'appello o del presidente del tribunale competente da lui delegato. Lo elenco dei presentatori autorizzati per ogni singolo notaio è tenuto dal consiglio notarile distrettuale.

Il notaio non può avvalersi dell'opera di più di due presentatori. Tale numero può essere aumentato, nei singoli circondari, per assicurare le esigenze del servizio, fino ad un massimo di sei, con provvedimento adottato all'inizio di ogni anno dal presidente del tribunale territorialmente competente, sentito il presidente del consiglio notarile distrettuale.

Il notaio può avvalersi dell'opera del presentatore soltanto nell'ambito della propria sede. Il presidente del tribunale territorialmente competente ha tuttavia facoltà, su richiesta di uno o più degli interessati, di esentare tutti i notai operanti nella medesima sede dall'osservanza di tale limite.

Il presidente della corte d'appello, o del tribunale, revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.

Il decreto di autorizzazione o di revoca è pubblicato sul foglio degli annunzi legali della provincia e diventa esecutivo non appena è portato a conoscenza del presentatore.

Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, può essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo comunale.

Identico.

ART. 3.

(*Nomina e requisiti dei presentatori*).

I presentatori del notaio o dell'ufficiale giudiziario, per ottenere la nomina, debbono:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico.*

Soppresso.

Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario non può avvalersi dell'opera di più di due presentatori. Soltanto per eccezionali esigenze di servizio il numero dei presentatori può essere elevato a quattro.

L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario è depositato presso la cancelleria del Tribunale.

Il presidente della corte d'appello, o del tribunale, revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.

Identico.

L'ufficiale giudiziario ed il segretario comunale non possono avvalersi dell'opera, rispettivamente, di più di due dipendenti della amministrazione giudiziaria e di più di due messi comunali, e devono comunicarne i nominativi al presidente del tribunale competente per territorio.

ART. 4.

(*Attribuzioni dei presentatori*).

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario ed il messo comunale compiono a nome, rispettivamente, del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale l'attività loro rimessa e sono legittimati all'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti di cui agli articoli 8 e 9 nonché al rilascio della quietanza.

L'atto di protesto, redatto anche nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 71 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e nell'articolo 63 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve contenere la indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

ART. 5.

(*Modalità di presentazione del titolo*).

La data di scadenza della cambiale, che cade in giorno festivo, legale od equiparato, o, per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita, in giorno di riposo settimanale, è prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. Tutti gli altri atti relativi alla cambiale, ed in particolare la presentazione per l'accettazione ed il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

La presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore indicate dall'articolo 147 del codice di procedura civile, approvato con il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443. Per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita la presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore di apertura fissate dalle competenti autorità, anche in deroga alla norma dell'articolo 147 del codice di procedura civile.

Soppresso.

ART. 4.

(*Attribuzioni dei presentatori*).

Identico.

ART. 5.

(*Modalità di presentazione del titolo*).

Identico.

Quando, ai sensi del primo comma del presente articolo, il protesto è stato levato oltre il termine previsto dall'articolo 51 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, a causa della chiusura per riposo settimanale dell'esercizio presso il quale il titolo è pagabile, di tale circostanza deve essere fatta menzione dal pubblico ufficiale nell'atto di protesto.

ART. 6.

(*Imposta di bollo per le cambiali*).

La disposizione di cui al n. 1 dell'articolo 5 della tariffa allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sulle cambiali ed altri effetti di commercio, modificata dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, è sostituita dalla seguente:

« 1) cambiali ed altri effetti di commercio, qualunque sia la scadenza del titolo:

a) se il titolo è emesso con domicilio presso un istituto di credito:

per ogni mille lire o frazione di mille lire – imposta proporzionale di lire cinque;

b) se il titolo è emesso con qualsiasi altro domicilio:

per ogni mille lire o frazione di mille lire – imposta proporzionale di lire sei ».

ART. 7.

(*Titolo domiciliato presso un istituto di credito*).

Il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo è presso un istituto di credito, la propria residenza.

ART. 8.

(*Diritto di protesto*).

Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di pro-

ART. 6.

(*Imposta di bollo per le cambiali*).

Identico.

« 1) *identico:*

a) se il titolo è emesso con domicilio presso un istituto di credito o presso un notaio od ufficiale giudiziario:

per ogni mille lire o frazione di mille lire – imposta proporzionale di lire cinque;

b) *identico.*

ART. 7.

(*Titolo domiciliato presso un istituto di credito*).

Il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo è presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.

ART. 8.

(*Diritto di protesto*).

Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di

testo del 3 per mille, e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta o superiore a lire cinquemila.

Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, il diritto è ridotto alla metà.

Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il 50 per cento del diritto di protesto.

Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato.

Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo.

I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, si devono operare, al lordo dell'eventuale compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed alla indennità di accesso di cui all'articolo seguente.

ART. 9.

(Indennità di accesso).

Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:

a) fino a 3 chilometri lire 300;
b) fino a 5 chilometri lire 500;
c) fino a 10 chilometri lire 700;
d) fino a 15 chilometri lire 1.000;
e) fino a 20 chilometri lire 1.300;

oltre i 20 chilometri, per ogni 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera *e*) è aumentata di lire 300.

La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo

protesto del 4 per mille, e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta o superiore a lire ottomila.

Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto è ridotto alla metà.

Identico.

Identico.

Per ciascun titolo protestato, il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo.

Identico.

ART. 9.

(Indennità di accesso).

Identico.

Identico.

lo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di più persone, è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in parti uguali fra tutti gli atti eseguiti.

Identico.

Quando l'importo dei titoli non eccede le lire 10.000 e l'atto va compiuto a distanza superiore ai 3 chilometri dall'ufficio sede di lavoro, ai pubblici ufficiali di cui al primo comma dell'articolo 8 spetta, per ciascun titolo protestato, la somma di lire 700 comprensiva del diritto di protesto e dell'indennità di accesso.

Il Ministro di grazia e giustizia può, con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo dei diritti e dell'indennità di cui all'articolo 8 e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita.

ART. 10.

(Termini e modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali).

Le aziende di credito non devono consegnare e i pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto non devono accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo utile ed in ogni caso oltre le ore 18 del primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza.

La disposizione del primo comma dell'articolo 104 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, non si applica per la consegna dei titoli da protestare. Nessun diritto o indennità spetta all'ufficiale giudiziario per tale attività oltre gli emolumenti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

La consegna è effettuata mediante distinta compilata dall'azienda di credito in almeno due esemplari, uno dei quali destinato a rimanere presso il pubblico ufficiale. Dalla distinta devono risultare la data e l'ora dell'avvenuta consegna.

ART. 10.

(Termini e modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali).

Identico.

I pubblici ufficiali devono versare l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituire i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto.

Per il tempo in cui i titoli e le somme riscosse restano presso i pubblici ufficiali è vietato alle aziende di credito ricevere da chiunque sotto qualsiasi forma anche indiretta compensi o altre utilità.

ART. 11.

(*Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali*).

I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione.

In mancanza di tale accordo il presidente della corte di appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentite le aziende di credito, i consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli notarili.

ART. 12.

(*Sanzioni disciplinari e pecuniarie*).

Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione alla entità delle infrazioni stesse.

Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge, è applicabile alle aziende di credito la sanzione prevista dall'articolo 87, lettera *b*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

ART. 11.

(*Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali*).

Identico.

ART. 12.

(*Sanzioni disciplinari e pecuniarie*).

Identico.

87

ART. 13.

(*Cancellazione dall'elenco dei protesti*).

All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di cinque giorni dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.

Analoga richiesta può essere presentata, purché in tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto.

Il presidente del tribunale, accertata la regolarità dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimità o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.

Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco è depositato ogni quindici giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio.

Chiunque pubblica notizie relative allo elenco previsto dal comma precedente è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione più grave.

Per gli adempimenti previsti dal presente articolo è dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, modificata dalla legge 14 marzo 1968, n. 157 ».

ART. 13.

(*Cancellazione dall'elenco dei protesti*).

Identico.

ART. 14.

(*Annotazione dei protesti in repertorio speciale*)

L'annotazione dei protesti cambiari sarà fatta da notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun

foglio dal Capo dell'Archivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nell'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il repertorio speciale di cui al comma precedente sarà tenuto e le relative annotazioni effettuate secondo le modalità e forme previste dagli articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili.

ART. 14.

(*Norme di attuazione*).

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge sono emanate entro un anno dalla sua pubblicazione.

ART. 15.

(*Norme di attuazione*).

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge sono emanate entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

ART. 15.

(*Disposizione transitoria*).

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a presentatore del notaio è richiesto, in luogo del titolo previsto al n. 2 del primo comma dell'articolo 3, il possesso del diploma di licenza della scuola elementare.

ART. 16.

(*Disposizione transitoria*).

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a presentatore del notaio e dell'ufficiale giudiziario è richiesto, in luogo del titolo previsto al n. 2 del primo comma dell'articolo 3, il possesso del diploma di licenza della scuola elementare.

ART. 16.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 17.

(*Entrata in vigore*).

Identico.

I.

Prop.ne Ispr Direttore

Le rattoscritte vedove di guerra Iolanda Mancini vedova Cinti, chiede che le sia concessa la reversibilità della pensione per servizio del suo coniuge Franco Cinti classe 1916 morto dopo otto mesi circa di ininterrotto servizio militare con un ricovero (~~per malattia~~ come risulta dal foglio matricolare) di giorni mesi 4 e 90 gg. di convalescenza dal 1942 al 25 maggio al 13 gen. 43) - per malattie contratte in servizio ed aggravatesi durante i mesi della lotta partigiana.

Prego di evidenziare dalla sua cartella ottenimento quanto segue:

Il ~~Sig.~~ Franco Cinti è nato il 26. (classe 1916) presso il Distretto di Pinerolo il 6 nov. 36 è stato ~~ob~~ obbligato allo frequenza dei corsi A.U. nella R. Accademia di FTA. e Cavalleria di Modena il 7 nov. 37. con 1/2 rette gratuite per benemerenza militare.

e 1/2 rette a totale carico del padre ~~[illegible]~~ allo ufficiale dei Carabinieri) -

Dopo Modena è ricongiunto ininterrotto e regolare frequenze corsi di allievo ufficiale: ~~[illegible]~~ nominato con anzianità 1/9/1939. -

Trasferito effettivo a tutti gli effetti al Comando Divisione Paracadutisti il 18 mag. 42 in data 25 maggio 42 (ricoverato all'Ospedale militare di Roma per malattie contratte in servizio) rientrato

Dichiaro di fare questa richiesta in qualità di [illegible] III
di privilegio di guerra. ~~per il dolo~~
~~per il dolo per il quale~~
~~per il quale~~ ~~per il quale~~
~~per il quale~~ ~~per il quale~~
~~per il quale~~ ~~

ATTI PARLAMENTARI
V LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

INDAGINI CONOSCITIVE E DOCUMENTAZIONI LEGISLATIVE

COMMISSIONE IV
(GIUSTIZIA)

COMITATO PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

(*n. 4*)

SEDUTA DI VENERDÌ 13 NOVEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CACCIATORE

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
PRESIDENTE	1, 2, 5, 13, 16, 20
BATTISTACCI, *Consigliere della corte d'appello di Perugia*	16, 19
CASTELLI	7
CATTANEO PETRINI GIANNINA	15
CIVIDALI, *Presidente del tribunale per i minorenni di Bologna*	13, 15, 16
COCCO MARIA	14, 15, 16, 19
GUIDI	6, 15, 19
MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena*	1, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12
MANCO	4, 6, 10, 11, 12
PADULA	5, 7, 8, 9
PELLEGRINO	4, 5, 9, 10, 15
RE GIUSEPPINA	7, 15, 16, 19

La seduta comincia alle 10.

PRESIDENTE. Anche nella seduta odierna esamineremo i problemi concernenti gli istituti di rieducazione per i minorenni.

Do la parola al dottor Manca, direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Il problema sul quale sono stato invitato a riferire dinanzi alla Commissione è indubbiamente un problema vasto e di fondo, sul quale potrei intrattenere a lungo i commissari. Forse però sarebbe più opportuno che mi fossero rivolte specifiche domande, anche perché non so esattamentente cosa abbiano detto coloro che mi hanno preceduto e non vorrei ripetere quanto è stato già detto.

Per intanto, potrei fare una panoramica dei nostri istituti, gli istituti minorili cioè, ed esaminare il modo con il quale si articola la loro struttura. Innanzitutto occorre fare una grande distinzione: vi sono le carcerazioni preventive, le quali sono eseguite in apposite sezioni degli istituti di osservazione. La custodia preventiva si può concludere o con il perdono giudiziale o con il proscioglimento per altra causa, oppure con la condanna, la quale interviene sempre nel caso che il giovane, dai 14 ai 18 anni, venga riconosciuto capace di intendere e di volere. In caso di condanna, il giovane viene internato nelle cosiddette « prigioni scuola ».

Abbiamo poi le case di rieducazione, alle quali i giovani vengono destinati per decisione del giudice; si tratta di decisione sostanzialmente amministrativa adottata in sede giurisdizionale (una specie di giurisdizione volontaria).

Ora il trattamento non può essere uguale nelle due ipotesi. Teoricamente dovrebbe essere uguale; in realtà, però, non lo è perché c'è un difetto di origine; mentre le case di rieducazione, infatti, sono case aperte, le prigioni-scuola e le sezioni di custodia preventiva non sono tali. Il presupposto della parità di trattamento, pertanto, è inficiato dalle fondamenta, dando luogo ad una situazione di sfavore per i minori che sono destinati alle prigioni-scuola o alle sezioni di custodia preventiva. Questo è un dato di fatto incontestabile, anche se si deve rilevare che all'interno di queste ultime istituzioni esistono dei servizi di osservazione, i quali tendono soprattutto a studiare la personalità del condannato o dell'internato soggetto a custodia preventiva, per trarne quelle eventuali indicazioni che potranno essere utilizzate per quanto riguarda il trattamento.

Come ho già detto, il trattamento usato nei confronti dei disadattati sociali (ossia coloro che sono internati nelle case di rieducazione per decisione amministrativa del giudice) non è uguale a quello usato nei riguardi dei giovani internati nelle sezioni per la carcerazione preventiva o nelle prigioni-scuola. Il motivo di ciò sta nel fatto che nelle case di rieducazione è possibile stabilire un clima di reciproca fiducia tra educatore e giovane, di mutua comprensione (che non va intesa, naturalmente, come tolleranza, bensì come sforzo per capire lo stato d'animo del giovane internato). La conseguenza è che il minore, appunto perché non soggetto a quella disciplina che è invece necessaria nelle prigioni (e dirò poi le ragioni di tale necessità), risulta assai meno condizionato negativamente dall'ambiente. D'altra parte queste case sono aperte verso l'esterno, anzi debbono esserlo. Anche qui c'è una netta differenza con le prigioni, le quali non possono essere aperte verso l'esterno, in quanto la reclusione non è compatibile con comunicazioni di questa natura. Al massimo, nei casi migliori (e ve ne sono), il pubblico, se è sensibilizzato, esplica la sua partecipazione mediante visite all'interno delle prigioni, al fine di non precludere del tutto ai giovani quei contatti con il mondo esterno della cui mancanza i minori risentono profondamente, e che si traduce in una continua tensione, connessa con la privazione della libertà personale, che naturalmente crea una situazione di sfiducia verso gli educatori e gli agenti di custodia, anche se in borghese.

Mi pare che, a questo punto, io sia riuscito a precisare i termini essenziali. Potrei continuare, in risposta ad eventuali domande dei commissari. Ma il punto cruciale della differenza del trattamento – che in astratto

dovrebbe essere uguale – risiede nella già menzionata condizione di clausura che caratterizza la prigione-scuola e la sezione per la carcerazione preventiva e che si contrappone all'apertura che si verifica nelle case di rieducazione. In che cosa consista il trattamento usato nelle case di rieducazione io l'ho già detto. La ragione per cui non è possibile adoperare lo stesso trattamento nelle case di clausura (uso questa espressione per comprendere sia le sezioni per la carcerazione preventiva che le prigioni-scuola) è da ricercarsi negli elementi di disciplina e di sicurezza che caratterizzano i luoghi di clausura. L'agente di custodia, sia pure in borghese, si preoccupa delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di evasione. Lo stesso fa il direttore, in riferimento, ad esempio, alla possibilità di suicidio o di rissa fra giovani internati. Quindi ci troviamo di fronte ad uno stato di tensione del giovane, che si riverbera sull'agente di custodia, sul personale di rieducazione, determinando uno stato di tensione generale che ostacola quel clima psicologico di comprensione che deve esistere tra educatore ed educando.

Vi sono, tra i due tipi di istituzioni, diversità importanti di caratteristiche. Le caratteristiche delle case di rieducazione si ricollegano a taluni elementi fondamentali. Per poter avere una vera e propria casa di rieducazione non solo sono necessarie delle strutture edilizie consone alla necessità ed alle esigenze proprie (quindi locali aperti, aule scolastiche, biblioteche, sale di svago e di gioco, palestre), ma soprattutto deve porsi una caratterizzazione basilare rispetto al trattamento, che va orientato all'apertura verso il mondo esterno. I giovani risocializzandi, per esempio, non possono continuamente svolgere un'attività *clausa*: è necessario invece che la loro attività si proietti verso quella società di cui, in futuro, dovrebbero tornare a far parte. Un buon direttore, quindi, dovrebbe soprattutto cercare di aprire l'istituto verso l'esterno. Avviene purtroppo, molte volte, il contrario: infatti, mancando nel nostro paese palestre, sale di lettura e biblioteche in numero adeguato, accade spesso – e non è certo un fatto negativo – che i giovani del quartiere si rechino nelle case di rieducazione, dove trovano la possibilità di praticare sport, di leggere, usando quelle attrezzature e quei servizi che non esistono all'esterno.

Però, anche se questo è un buon sistema, è sempre preferibile che siano i giovani ad essere proiettati fuori. Come avviene questa proiezione, trattandosi di giovani disadattati i quali non possono essere posti subito in contatto con una società dalla quale si credono respinti e con la quale sono in contestazione perché se ne sono messi fuori con la loro condotta irregolare?

Da parte di questi giovani occorre una gradualità di penetrazione nell'ambito della società. Da ciò – non so se ve ne abbiano parlato coloro che mi hanno preceduto – deriva la necessità di costituire « istituti ponte ». Prima di parlare di essi è bene precisare che la maggior parte dei nostri istituti hanno sede in edifici certamente non adatti alla bisogna.

Manchiamo soprattutto di personale. Basti dire che abbiamo circa centoventi istituti – ne dovremmo avere molti di più – e che di questi centoventi istituti quaranta sono statali – e di essi uno è per ragazze – quaranta sono convenzionati maschili e trentanove sono convenzionati femminili.

Gli educatori, naturalmente, non soltanto sono addetti all'educazione negli istituti statali, ma hanno anche il compito di vigilare sugli istituti convenzionati, che possono essere laici o religiosi.

La maggior parte degli istituti statali idonei è stata costruita dopo l'ultima guerra.

La rieducazione consiste soprattutto nel ripetere in sede d'istituto situazioni familiari comunitarie. Da ciò la necessità che in ogni istituto vi sia un numero non eccessivo di minori. Fino a dieci anni fa, in Italia e all'estero, si riteneva che un istituto potesse riunire anche duecento giovani; ma poi, all'atto pratico, si è rilevato che duecento giovani erano troppi. Infatti, è vero che in questi istituti di duecento giovani si potevano creare gruppi-famiglia, cioè l'unione, la scelta, la selezione di dodici o sedici giovani che costituissero un gruppo-famiglia, governato da un educatore, il quale avrebbe dovuto condurre la stessa vita del gruppo al quale veniva assegnato, dormire nella stessa camerata, mangiare allo stesso tavolo, intrattenersi nelle discussioni comuni, al fine soprattutto di percepire gli interessi dei giovani e di instradarli nella direzione ottimale; ma è vero altresì che l'esperienza ha dimostrato come questi gruppi-famiglia, quando l'istituto ha duecento o anche cento giovani, non producono gli effetti desiderati. Non so se sia il caso che vi intrattenga su questi particolari...

PRESIDENTE. Dica pure.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Non si può impedire ai giovani che fanno parte di gruppi numerosi in grandi istituti di entrare in contatto fra di loro, cioè di distrarsi e di avere, attraverso questo interscambio, delle possibilità che si possano tradurre in fatti di indisciplina e di contatto nocivo. Immaginate duecento giovani, appartenenti a gruppi diversi, che guardano la televisione nella stessa sala! Giovani che vengono a conoscenza di altri o che magari si sono conosciuti nella vita in libertà ed hanno delinquito insieme, anche se non sono stati perseguiti penalmente. Ciò ha portato a considerare che è meglio limitare il numero dei giovani nei singoli istituti; quindi si è pensato a non più di quaranta giovani per ciascun istituto. Sono esperienze che collimano perfettamente con le indicazioni fornite dai più prestigiosi congressi internazionali in sede di difesa sociale, come quelli del Consiglio d'Europa e dell'ONU.

Posso dire che, nonostante la prospettiva negativa che ho indicato, il nostro paese è forse all'avanguardia nel mondo per quanto concerne la legislazione minorile. Infatti non tutti gli Stati hanno un tribunale per minorenni; noi italiani abbiamo avvertito, nel 1934, la necessità di una legislazione specifica per i minori. Dicevo però che la soluzione migliore consiste nel costituire degli istituti con non più di quaranta giovani perché con essi si può creare una comunità di tipo familiare con maggiori possibilità di interscambio verso il mondo esterno al fine di avviare quell'opera di socializzazione che è negli intenti della rieducazione.

Si è pensato – e questa è una soluzione che potrei dire più italiana che dovuta ad esperienze captate dai paesi stranieri – di creare istituti ponte tra istituti anche con pochi rieducandi e la società. Poiché i quaranta educandi iniziali si avvicendano in seguito, si è avvertita l'opportunità di scegliere fra questi dei giovani che siano già trattati o che ancora non abbiano concluso il ciclo educativo e di avviarli ad un istituto ponte. Per esempio «Villa Adele» a Napoli, che opera in questo modo: non più di dieci giovani dei «Colli Aminei», che è l'istituto madre di Napoli, vengono avviati a questo istituto ponte, che agisce in un duplice modo: con l'inserimento nella vita di quartiere e, come preinserimento nella società, con gli interscambi tra i giovani del quartiere, anche disadattati, purché in mezzo ai disadattati vi siano giovani di sicura condotta e bene orientati.

Questo accorgimento da noi sperimentato ai Colli Aminei ha dato buoni frutti, anche se non subito, debbo riconoscerlo, forse per la non felice scelta degli animatori, ovvero del personale (che deve appartenere al mondo esterno ed essere debitamente preparato) cui vengono affidati i giovani (sempre sotto la sorveglianza degli educatori statali) per il reinserimento nella società.

Non so se sono stato sufficientemente chiaro parlando di questo istituto-ponte. Una cosa è però certa: non è possibile ad un certo momento prendere dei giovani, che noi riteniamo rieducati e rimetterli *d'emblé* nella società, perché in questo caso si produrrebbe uno *stress* non eguale, ma in parte simile, a quello provato dal ragazzo al momento del suo ingresso nell'istituto. Un buon approccio tra la società ed il giovane non mi sembra possibile se non attraverso questo istituto-ponte, tra le cui finalità c'è anche il reinserimento dei giovani nella vita lavorativa. La maggior parte di questi giovani infatti frequentano laboratori ed officine, lavorando fuori dell'istituto, sulla base proprio del particolare tipo di lavoro già da loro svolto durante il periodo di rieducazione.

Si cerca così di evitare il verificarsi di ciò che abbiamo sempre paventato, e di cui parlavo prima della seduta con l'onorevole Presidente: il fenomeno deteriore della conclusione negativa della rieducazione, in vista della difficoltà che incontra il giovane uscito dopo 2 o 3 anni dalla casa di rieducazione, nel trovare lavoro, nel settore in cui si era specializzato, ed aveva ottenuto tanto di patente da parte degli enti statali specializzati.

Mi diceva il direttore dell'ufficio minori che molti di questi giovani, una volta usciti dall'istituto con la loro specializzazione, erano costretti a dedicarsi ad un'attività deteriore, non trovando lavoro nel campo in cui si erano specializzati. Siamo anche riusciti, negli ultimi tempi, ad avviare trattative proficue sia con il Ministero del lavoro che con quello dell'interno. Il nostro grande desiderio è che i giovani che escono dagli istituti con un diploma o una specializzazione possano lavorare serenamente, dimenticando quella taccia di disadattato sociale che purtroppo ancora oggi ha tanto valore, ed una influenza terribilmente negativa nell'animo dei giovani.

Noi abbiamo cercato di superare queste difficoltà in vari modi, e finalmente siamo

approdati ad una soluzione, che non esito a definire provvidenziale, per la sensibilità dimostrata dalla direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno, e soprattutto del ministro del lavoro, onorevole Donat Cattin.

Le cose stanno così: in previsione della situazione drammatica in cui si sarebbe trovata la società di fronte all'immissione in essa, quasi nello stesso tempo, di 6-7 mila detenuti che stavano per lasciare le carceri in seguito all'amnistia ed all'indulto, e che non trovando lavoro avrebbero compiuto altri crimini, è stato concluso un accordo interministeriale.

Il Ministero dell'interno si è dichiarato disposto sia a reintegrare le poverissime casse dei patronati per i liberati dal carcere (è stata disposta una integrazione di sussidi di 60 milioni), sia a dare disposizioni agli enti assistenziali dipendenti dalla sua direzione generale, perché a ciascun liberato venisse dato un fondo di prima sistemazione di non meno di dieci mila lire, proporzionato alle esigenze individuali e familiari dell'interessato. Mi risulta che in alcuni casi sono state corrisposte anche cento mila lire.

L'aiuto per la prima sistemazione non si conclude qui perché la stessa pubblica sicurezza, d'accordo con il consiglio di patronato cui vengono trasmessi gli elenchi nominativi dei liberati dal carcere, informa gli uffici provinciali del lavoro, che sono tenuti a trovare un'occupazione ad ogni liberato, a meno che l'interessato stesso non dichiari di avere già il suo lavoro.

Come funzionano, o come dovrebbero funzionare, gli uffici provinciali del lavoro? Le disposizioni sono state categoriche, e nella maggior parte dei casi hanno funzionato. Non so cosa accadrà in seguito, ma fino ad ora hanno funzionato, tanto è vero che molti giovani sono stati assunti dalle grandi industrie del nord.

All'individuo dimesso dal carcere non solo viene pagato il viaggio, ma gli viene concessa una somma che il consiglio di patronato crede di dover erogare secondo i bisogni familiari. Se il soggetto dimesso dal carcere per ragioni di opportunità non crede di poter rimanere nella stessa città dove ha precedentemente lavorato, l'ufficio provinciale del lavoro provvede a proprie spese a pagargli il viaggio per la città richiesta, a trovargli una casa ed un lavoro, mantenendolo per tutta la durata necessaria fino al percepimento del primo salario.

PELLEGRINO. Purtroppo non sono a conoscenza di casi del genere.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. La non conoscenza di fatti del genere è dovuta alla mancanza di propaganda, non tenendo noi, per ovvi motivi, a sbandierare i successi ottenuti in un campo così delicato.

MANCO. Mi pare assurdo che dei giovani che vengono dimessi dalle case di rieducazione riescano a trovare lavoro con precedenza rispetto ad altri giovani che non provengono da case di rieducazione.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Effettivamente si potrebbe pensare che c'è una discriminazione a favore dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, ma se è vero il principio morale in base al quale la mano per sollevarlo dobbiamo tenderla a colui che è caduto, in quanto coloro che non sono caduti possono trovare in se stessi la forza morale per non cadere, ci si renderà conto che non si tratta di una assurdità.

Se non partiamo da questo principio, se non riteniamo validi certi schemi morali non ci resta che dichiarare fallita tutta la nostra opera educativa e solo teorica la funzione rieducativa della pena.

Credo sia soprattutto una questione di sensibilità.

A questo proposito vorrei ricordare un episodio che si è verificato quando ero presidente del consiglio del patronato per i liberati dal carcere. Un sacerdote mi disse: « Come è possibile che si cerchino dei posti di lavoro per degli individui liberati dal carcere, quando dei buoni padri di famiglia sono disoccupati? ». Debbo constatare che è la stessa proposizione che mi viene oggi contestata.

PELLEGRINO. La situazione descritta dal dottor Manca era così rosea, da destare qualche perplessità. Desidererei sapere in quali regioni si siano registrati casi del genere.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Devo dire che si è creata una situazione di privilegio, infatti mentre gli uffici provinciali del lavoro per prassi collaudata debbono avere solamente elenchi numerici e pretendono la indicazione del lavoro del disoccupato per-

ché il disoccupato possa essere assunto, a questa prassi si è derogato in due modi; anzitutto trasmettendo elenchi nominativi il che rende assolutamente necessaria e prioritaria l'occupazione del condannato recuperato; secondariamente non si pretende una indicazione speciale di qualifica dal lavoro, in quanto se il liberato dal carcere non ha avuto tempo, o la possibilità di apprendere il lavoro preferito, o non ha ancora concluso l'*iter* dell'apprendistato, anche in questo caso il condannato dimesso viene mantenuto a spese dell'ufficio provinciale del lavoro nel luogo dove c'è possibilità di lavorare, viene assoggettato ad un accelerato tirocinio di apprendistato in base al quale viene indirizzato a quel lavoro che intendeva intraprendere.

PELLEGRINO. Sono della provincia di Trapani e non mi risulta che si siano verificati in quelle zone casi del genere.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Rispondo subito all'onorevole Pellegrino. Quando ho chiesto agli ispettori generali della Sicilia, e in modo particolare al direttore di Palermo e di Trapani e ad altri, quali risultati avessero avuto le provvidenze che erano state predisposte mi è stato risposto che in Sicilia gli uffici provinciali del lavoro erano condizionati dagli uffici di collocamento regionali e che essi non potevano avviare al lavoro se non dopo approvazione di questi uffici regionali che praticamente si erano sostituiti agli uffici provinciali stessi.

PELLEGRINO. Accerteremo la situazione. Intanto non posso che esprimere l'augurio che istituti del genere si consolidino e sviluppino.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. A seguito di questa situazione ho interessato i procuratori generali, che avranno contatti con le autorità regionali per chiarire la situazione.

PADULA. Vorrei chiedere al dottor Manca se è in grado nell'arco dei prossimi due o tre mesi di darci un minimo di stato di avanzamento di questa operazione che ho l'impressione sia più collegata ad alcune richieste di mano d'opera di grandi industrie del nord.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Escludo che le provvidenze abbiano carattere esclusivamente regionale.

PADULA. Desidererei inoltre sapere quanti casi si sono potuti risolvere in questo modo, e soprattutto una volta collocato il lavoratore quanto tempo è rimasto al lavoro.

Basterebbe accertare che sia rimasto almeno per tre mesi nel luogo del lavoro per trarne una valutazione positiva.

PRESIDENTE. Pregherei ora il dottor Manca di soffermarsi sui temi della condotta successiva alla detenzione e sul reinserimento.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Per quanto riguarda la condotta successiva debbo dire che ci troviamo in una situazione un po' difficile, in quanto fino al 1955 la condotta successiva non poteva essere seguita se non attraverso le informazioni dei carabinieri.

Ora noi abbiamo visto che questa indagine si concludeva negativamente. Il giovane rimaneva perplesso e tornava nello stato di tensione in cui si trovava nel momento in cui era nell'istituto: « io sono un sorvegliato » – pensava – « sono qualcuno che viene perseguitato fin nel posto di lavoro ». E naturalmente, anche da parte del datore di lavoro si creava uno stato d'animo di diffidenza nei confronti del giovane che pure aveva dimostrato di essere un buon lavoratore. Abbiamo allora rinunciato a questo tipo di indagine ed abbiamo ripiegato su un altro sistema. Non potendo fare alcun affidamento sugli assistenti sociali che dovrebbero svolgere i compiti in questione (il numero di assistenti sociali a nostra disposizione non è neppure sufficiente per i 40 istituti statali), conduciamo un'indagine a carattere preventivo. Osserviamo l'istituto: qualora dovessero verificarsi delle fughe dallo stesso (la fuga non la consideriamo sotto un punto di vista penalistico, ma come mancato rapporto tra educando ed educatore), ciò comincia a far pensare che detto istituto non funziona.

PRESIDENTE. Desidererei avere dal dottor Manca elementi sulla prigione-scuola.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Le prigioni-scuola sono fortunatamente poche, poi-

ché le stesse raccolgono solamente quei giovani che hanno delinquito in giovanissima età. Al raggiungimento dei 18 anni di età questi vengono passati dalle prigioni-scuola alle carceri comuni, divenendo allora « giovani adulti ». Quella dei « giovani adulti » è una categoria che rappresenta una conquista direi « abusiva » della nostra amministrazione. Noi l'abbiamo creata, infatti, senza che essa fosse prevista dal codice, il quale per 18 anni d'età comporta una cesura netta: prima si era minori, poi si diventa adulti. La categoria in questione, invece, va dai 18 ai 25 anni. Ed in materia abbiamo conseguito dei risultati veramente positivi. Basti accennare alla scuola di Civitavecchia ed a quella di Alessandria, dalla quale annualmente escono diplomati 10-15 geometri. Ed ancora, la scuola universitaria di Trento, dove abbiamo 10-12 studenti che frequentano regolarmente i corsi e che sono forniti da noi di tutti i libri scolastici. Non solo ma, novità assoluta, per un'interpretazione che ho creduto di poter dare alle disposizioni che regolano la retribuzione del lavoro, i giovani in questione vengono retribuiti per i loro studi come se fossero lavoratori.

GUIDI. Quale rapporto esiste fra i reinseriti ed i recidivi (questi ultimi intesi in senso lato, non tecnico-penalistico)? La direzione generale ha un quadro al riguardo?

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Intanto vi è da dire che il concetto di recidiva è qualcosa sul quale si può discutere...

GUIDI. Ho premesso che lo adoperavo in senso lato, non tecnico: come ripetizione, cioè, del fatto anomalo socialmente.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. La ringrazio della domanda, che mi consente di precisare come la recidività sia per lo più un fenomeno di automatismo. Il giovane che si vede respinto dalla società, si trova in conflitto con la stessa, e si determina ad agire contro di essa ricadendo nello stesso delitto.

Disadattati sociali e delinquenti non differiscono che per una posizione che potremmo definire essenzialmente giuridica. Non vi è distinzione di personalità ed esistono per loro gli stessi problemi. I disadattati, infatti, non sono altro che coloro i quali, per ragioni di fortuna o di indulgenza, non sono incappati nella giustizia penale. Il loro comportamento, comunque, è tale, almeno dal punto di vista potestativo ed intenzionale, che dai disadattati possono essere commessi gli stessi fatti delittuosi di coloro che sono incappati nelle maglie della giustizia.

GUIDI. Comprendo, ma forse riproporrei la domanda in modo diverso. Esiste un quadro dei risocializzati e di coloro che, malgrado l'intervento rieducativo, non hanno potuto raggiungere i risultati che si sperava potessero ottenere? Anche per verificare la efficacia dei mezzi usati.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Se lei mi chiede una valutazione numerica, in questo momento non sono in grado di dargliela, proprio in mancanza di quei controlli successivi che non possono che essere affidati ad assistenti sociali o ad educatori, con esclusione della polizia. Tuttavia ritengo – come già detto – che si possa fare un controllo di carattere preventivo. Sono convinto che se le premesse sono state giuste, le conseguenze non possono che essere ottimali.

GUIDI. Lei ritiene necessario acquisire il quadro in questione, anche per valutare il raggiungimento o il fallimento di certi obiettivi?

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Un quadro del genere lo potrò fornire, non appena avremo i dati sul piano lavorativo. Per esempio, per coloro che hanno studiato ad Alessandria – questo lo posso dire senza tema di essere smentito – esiste la possibilità di reinserirsi nella società, con l'assunzione, attraverso la designazione dei professori, nelle industrie con le quali hanno già avuto contatti.

MANCO. Vale per questi giovani, il discorso relativo a tutti gli altri. Non possono certo trovare lavoro a Napoli o a Taranto, perché il lavoro non esiste né per i disadattati né per altri.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Non possiamo crearne noi di posti! Diciamo al giovane: ti vuoi fare una nuova vita? Se sì, almeno che tu non voglia fare il banchista (cosa che non desideriamo), devi andare a

Torino, Genova. Questo, evidentemente, non è un problema di rieducazione, ma un problema sociale.

RE GIUSEPPINA. Vorrei fare una domanda, che si collega a quella del collega Guidi. Ella ha detto che l'indagine per verificare l'eventuale ricaduta del minore è impossibile, a causa della complessità dei rilevamenti.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. No, per quanto attiene alla « ricaduta » i dati esistono. Debbo invitare innanzitutto a considerare la ristrettezza dei tempi che governano il modo con cui viene considerato il giovane a seconda dell'età. Se il giovane « ricade » entro i 18 anni, allora rimane tra le maglie del processo rieducativo; altrimenti diventa « giovane-adulto », ed il trattamento, in questo caso, è analogo, in quanto costituisce un po' la continuazione del processo rieducativo minorile. Noi tendiamo ad inserire nel processo di rieducazione dell'adulto schemi analoghi a quelli utilizzati nei confronti dei giovani: abbiamo chiesto – e speriamo di ottenere – che siano impiegati psicologi, educatori, assistenti sociali, anche nel settore degli adulti.

CASTELLI. Rivolgo una domanda molto rapida, anche se non so se potrà essere data risposta telegrafica. Ella è certamente a conoscenza della tesi che tende a depenalizzare tutti i fatti astrattamente costituenti reato commessi dai minori degli anni 18, sulla base del presupposto che il cosiddetto delinquente minorile sia qualcosa di radicalmente diverso dal delinquente adulto, e si avvicini piuttosto al disadattato. Cose ne pensa di questa proposta ? E, ammesso che la sua risposta sia di accoglimento di questa impostazione, ritiene ella che le attuali strutture penitenziarie siano adeguate agli adempimenti conseguenti ?

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Voglio dire anzitutto che a mio avviso è utopistico pensare di depenalizzare tutti i fatti illeciti compiuti dai giovani, anche quando si tratti di delitti gravissimi, ad esempio di omicidio: questi ultimi, evidentemente, non possono essere considerati fatti non penali. Però una buona politica legislativa, anche tenendo conto delle difficoltà che si incontrano per unificare il trattamento che governa i semplici disadattati e quello che si riferisce ai criminali, dovrebbe tendere a depenalizzare soprattutto quei fatti che non assumano una grave rilevanza sociale.

CASTELLI. E per quanto attiene alla seconda parte della domanda ? È esatto, cioè, che questa premessa implica tutta una impostazione radicalmente diversa da quella attuale del regime penitenziario nei confronti dei minori ?

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Non si dovrebbe parlare più di regime penitenziario, in quanto tutto dovrebbe rientrare – salvo, come ho detto, per i fatti più gravi – nell'ambito del processo rieducativo, attuato attraverso le case di rieducazione.

CASTELLI. Ritiene, allora, adeguata la azione di rieducazione oggi esistente ?

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Se ella me lo chiede in riferimento al passato...

CASTELLI. No: rispetto al futuro.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Rispetto al passato abbiamo compiuto enormi passi in avanti; se però ella vuole sapere se siamo contenti della situazione attuale debbo risponderle che vediamo i traguardi raggiunti come ormai lontani, rispetto ai traguardi futuri, che debbono e possono essere conseguiti, alla luce dell'esperienza.

CASTELLI. Quindi la situazione, vista in prospettiva, è del tutto insoddisfacente (se già oggi è superata !).

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Vede, i motivi credo di averli indicati: insufficienza edilizia, insufficienza numerica del personale, e direi anche carenza di preparazione di base da parte del personale allo stato iniziale.

PADULA. Vorrei rivolgere due o tre domande molto generali, anche se suscettibili di risposte succinte.

Secondo lei, signor direttore, il disegno di legge che il Governo ha presentato al Se-

nato all'inizio di questa legislatura, per la prima volta operando una distinzione tra la tematica della prevenzione dei minori e quella del regime carcerario, è ancora valido, oppure no?

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. È ancora valido per ragioni tecniche, ma non lo è in rapporto alle ragioni sostanziali. Originariamente, come ella sa, il progetto era diverso: ed infatti non si può mettere in atto una situazione diversa per i minori rispetto agli adulti. Potranno variare le modalità di trattamento, ma l'essenza rieducativa rimane la medesima, dal momento che non è possibile operare una distinzione basata su un elemento puramente cronologico, qual è l'età, senza considerare primariamente « l'uomo ». Sappiamo bene che vi sono giovani che, a 24 anni, non hanno ancora raggiunto quella mentalità matura che giovani, invece, di 17 o 18 anni possono dimostrare.

Quindi, non c'è una questione di età-limite per distinguere una categoria dall'altra. Il processo rieducativo – ripeto – è unico, anche se possono variare talune modalità.

PADULA. Dopo la precedente seduta dedicata a questa indagine conoscitiva, io ho ritenuto, anche a nome dei colleghi, di impegnarmi per una sollecita approvazione del disegno di legge – di cui sono relatore – relativo all'istituzione della direzione generale per la tutela ed il riadattamento dei minori.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Ritengo che ciò sarebbe esiziale. Parlo francamente: dovrò rimanere ancora non molto tempo a capo della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, e quindi esula da me ogni considerazione di carattere personale. Spiego il motivo del mio convincimento. Immaginate un giovane che commette un delitto a 16-17 anni e viene condannato ad una determinata pena. Dopo il diciottesimo anno, questo minore viene abbandonato dalla direzione generale per i minori ed affidato a quella per gli adulti. In sostanza, quindi, il principio rieducativo può rimanere scisso e frantumato; si verifica una nuova presa in considerazione, mentre è evidente che il giovane dovrà essere seguito in tutto il suo *iter* rieducativo, cioè dal momento in cui la sua età è inferiore ai 18 anni, al momento in cui diventa giovane-adulto, ed eventualmente anche al momento in cui supera l'età del giovane-adulto. Si tratta della stessa persona umana e quindi occorre unità di indirizzo rieducativo.

PADULA. Il problema è che a noi pareva di aver acquisito la situazione di fondo, cioè che rispetto all'orientamento tradizionale, che risentiva di un'impostazione penalistica di tutta la normativa riguardante i minori, questi atti che lo stesso Governo ha compiuto e motivato nelle relazioni e nel disegno di legge al Senato e in questo disegno di legge funzionale alla Camera al fine di affermare una svolta in questa filosofia del ricupero sociale dei minori, acquisendo tutte le indicazioni di una tendenza più di carattere scientifico che di carattere penalistico, rappresentassero proprio l'esigenza di separare nettamente il trattamento sotto tutti i profili rispetto al generale regime carcerario. Lei condivide questo orientamento oppure ritiene che debba restare unitario?

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Lo respingo in modo assoluto e categorico, anche per questa ragione. Noi abbiamo una determinata categoria di penitenziaristi, i quali vengono sperimentati ed è l'esperienza a determinare l'orientamento in un senso o in un altro e la possibilità di interscambio. Se un direttore penitenziario addetto ad un centro di rieducazione si dimostra insensibile per quel tipo di servizio, il direttore generale lo preleva da quel posto e lo invia ad educare gli adulti. Cosicché taluni operatori destinati a dirigere istituti di rieducazione per minori si sono dimostrati inadatti a tal compito e più adatti a dirigere istituti per adulti.

Per quanto riguarda poi la proposta governativa, devo dire che questa possibilità è stata tentata molto tempo prima e mai accolta. Fu accolta infine in sede politica, mentre, sia precedentemente sia successivamente, gli orientamenti, anche scientifici, sono per la non discriminazione delle due direzioni generali. L'uomo non può essere diviso in compartimenti stagni a seconda che abbia diciotto anni o diciotto anni e un giorno. Quindi noi ci avviamo verso una presa di coscienza di carattere penitenziario che non può essere riservata esclusivamente ai minori ma deve essere estesa anche agli adulti. Se avrete la compiacenza di chiamarmi quando tratterete il problema degli adulti vi accorgerete che si tratta dello stesso problema.

99

Si tratta solamente di piccole diversità di trattamento, nel senso di un particolare adeguamento alla personalità dei giovani.

PADULA. Mi pareva abbastanza pacifico lo spirito di questi progetti di legge, cui vanno accompagnati anche quelli per gli adulti, come è avvenuto al Senato. Però la stessa tradizione, che lei ha evocato all'inizio, quando ha detto che l'Italia fin dal 1934 ha riconosciuto la necessità di una specializzazione dei giudici...

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. È la stessa differenza che esiste fra diritto penale e diritto civile. Il diritto è unitario. Non si può concepire che il presidente di una sezione civile della Corte di cassazione non abbia anche una buona preparazione di diritto penale. Non è detto che perché occorre una determinata specializzazione in quel settore debba esservi una differenza sostanziale di metodi e di presa di coscienza dei problemi ! Come è unitario il diritto così è unitario il criterio pedagogico.

PADULA. Però il problema è che noi, nella passata udienza, abbiamo aggredito la questione della inamovibilità dei magistrati al fine di una possibilità di revisione periodica e funzionale. Non è possibile considerare la piramide giudiziaria come qualcosa di indifferenziato dal momento che non vi sono neppure controlli attitudinali ad alcun livello ed il giudice può passare dal ramo penale al ramo civile ! Questo stesso criterio ci porta ad affermare che avvertiamo l'esigenza – garantendo lo spirito costituzionale dell'autogoverno della magistratura – di un minimo di selezione all'interno dello stesso corpo.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Penitenziaristi per adulti, come ho detto, sono stati inviati in istituti per minori.

PADULA. Esiste un oggettivo contrasto tra i penitenziaristi e gli operatori del settore minorile, in quanto i primi tenderebbero a rivendicare sotto un'unica gestione amministrativa non solo gli istituti per adulti ma anche quelli minorili, mentre esiste una corrente opposta, che pone l'accento sulla prevalente funzione rieducativa e di ricupero, che si può, anche scientificamente, ritenere graduata in modo diverso nel settore minorile rispetto a quello degli adulti...

PELLEGRINO. Sono materie complementari.

PADULA. Se c'è uno sforzo che dobbiamo compiere, sia sul piano legislativo sia sul piano dei mezzi anche in relazione alla prevedibile insorgenza di un fenomeno di delinquenza giovanile che cominciamo ad avvertire secondo i modelli delle società più avanzate, esso deve essere teso ad un tipo di azione particolarmente qualificata, che s'imperni più sull'assistenza sociale, più sulla figura del giudice specializzato che sulla sanzione penale o sull'armonizzazione dei criteri alla esigenza di sicurezza degli istituti di pena.

Questo tipo di preoccupazione lei ritiene che sia veramente prioritaria, o solo un capitolo del problema ?

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Solo un capitolo, perché per la ragione da lei accennata, quando si parla della necessità di interventi dell'assistenza sociale e degli educatori, in armonia anche con l'attività del Ministero della pubblica istruzione e del lavoro, si sottolinea un problema di carattere generale non esclusivo dei minori. La soluzione di questo stesso problema è stata da noi sostenuta anche per gli adulti, nei confronti dei quali è auspicabile la stessa apertura necessaria per i minori.

Per confortarci in questa convinzione basta l'esempio di quel di Modena, dove esiste un istituto-ponte fra l'istituto per il trattamento degli adulti dove si sconta una misura di sicurezza detentiva, e la società. Il tutto si è realizzato in un albergo, pagato dagli stessi interessati, che di giorno lavorano e la sera rientrano nelle loro stanze. A detta di tutti, datori di lavoro e compagni, sono i lavoratori migliori. Ciò dimostra che il problema del reinserimento è comune ai minori ed agli adulti, e che è opportuno usare la stessa metodologia per gli uni e per gli altri. L'indirizzo educativo deve essere unico, a parte naturalmente alcuni particolari, come le palestre sportive, ad esempio, che presentano un alto contenuto educativo per i giovani, ma sono inutili e forse dannose per gli anziani.

Non sono quindi necessarie particolari differenziazioni, è sufficiente che ci sia – come c'è, ed ha assolto il suo compito – nell'ambito della direzione generale un ufficio che curi in modo particolare i minori.

PELLEGRINO. Alcune dichiarazioni del direttore Manca rivelano senz'altro uno spi-

rito innovativo, riferendosi ai gruppi-famiglia, agli istituti-ponte, alla moderna direzione degli istituti di rieducazione, all'attività di coloro che dimostrano di aver realizzato una sperimentazione rieducativa. A questo punto vorrei però essere informato se, nella pratica, tutti questi nobili princìpi trovano una concreta realizzazione. Questo perché, proprio negli ultimi tempi, abbiamo avuto notizia di passi fatti in senso esattamente contrario da quello da lei decantato ed auspicato.

È di stamani la notizia, pubblicata sui giornali, che il direttore dell'istituto di rieducazione di Napoli è stato trasferito alla direzione del carcere di Parma, e quello del carcere di Parma all'istituto dei Colli Aminei. Ebbene, il direttore dell'istituto di rieducazione gode fama di ricercatore e sperimentatore in questo campo. Sempre la stampa di questa mattina ci dice che gruppi di ricercatori che stavano portando avanti un lavoro importante approfondendo studi in materia di antropologia criminale, medicina legale, psichiatria, ecc., invece di essere aiutati e consolidati, vengono sciolti. Questo è avvenuto dopo che, molto inopportunamente, è stato inviato a dirigere di nuovo l'istituto di rieducazione di Nisida un certo Marotto che, muovendosi su di un terreno di assoluta arretratezza, ha combattuto tutte le battaglie di retroguardia.

Per quanto riguarda le comunità familiari, vediamo che esse vengono quasi perseguite, perché controllate ogni giorno da un agente, ed anche dagli ispettori ministeriali; ogni giorno, quasi per una azione di intimidazione.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Ho ricevuto anch'io questo tipo di informazione, naturalmente non firmata. Se lei se ne fida, evidentemente rimane completamente disinformato.

PELLEGRINO. Tutto ciò denuncia l'esistenza di una politica, in questo settore, apertamente in contrasto con gli aspetti innovativi fondamentali da lei sottoposti alla nostra attenzione.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Le notizie da lei lette, onorevole Pellegrino, sulla stampa, provengono da una lettera anonima che è stata distribuita un po' a tutti, compresi me ed il ministro.

In seguito a due ispezioni di carattere funzionale per Nisida e per i Colli Aminei l'ispettore generale ha concluso che l'istituto non funziona come di regola.

Analogo il risultato di due ispezioni contabili condotte sia a Nisida sia ai Colli Aminei, il che ha reso necessario, a seguito di una precisa richiesta dell'ispettore centrale appositamente destinato a Napoli e a Nisida, di trasferire il De Lucia dall'istituto dei Colli Aminei di Napoli ad altro istituto non minorile.

PELLEGRINO. Gradirei sapere se sono stati costituiti dei gruppi di ricercatori in questo settore e se vengono aiutati nel loro lavoro.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Sono membri eletti, dei ricercatori che fanno capo al Consiglio nazionale delle ricerche. Credo che lei non voglia parlare di studi scientifici, ma piuttosto voglia accennare agli animatori.

Abbiamo questi istituti « ponte ». Il dottor Cividali qui presente può dire cosa sia avvenuto in uno di essi a Bologna. In tale sede, fortunatamente, l'avvedutezza e la diligenza del dottor Cividali è servita ad aprire gli occhi al direttore generale su una situazione molto scabrosa. Fu proprio il dottor Cividali a dirmi: come mai, ignori che quegli animatori si qualificano essi stessi come dei contestatori? Come è possibile un reinserimento nella società degli educandi, se la rieducazione viene fatta da contestatori a tutti i livelli e la società che dovrebbe reinserirli è additata da essi come una società non meritevole?

MANCO. Desidero avanzare alcune richieste di chiarimento, anche per ordinare le nostre idee. In merito all'avviamento al lavoro dei disadattati il direttore generale, ricordando la frase di quel sacerdote con la quale si stabiliva proprio un diritto di precedenza di questi disadattati nei confronti degli altri giovani lavoratori, ha affermato che esiste tale diritto e privilegio. Ora io vorrei capire se esiste una situazione di differenziazione rispetto a quella che è la situazione normale. Mi spiego: normalmente i giovani nel nord hanno maggiori possibilità di occupazione; normalmente i giovani nel sud non hanno identica possibilità. I giovani disadattati del sud vengono realmente posti in una situazione di preferenza perché continuino a la-

vorare nel Mezzogiorno, o voi siete costretti a reinserirli nel sistema « normale », che consiste nella « normale » emigrazione dei giovani dal sud al nord ?

Il dottor Manca ha altresì sostenuto che, mentre da parte del Ministero del lavoro vi è stato un certo apprezzamento di questa linea, da parte degli uffici del lavoro si è risposto in maniera diversa e si è sostenuto, a giustificazione, che, di fronte ad una pressione degli uffici regionali, loro non avrebbero l'autonomia necessaria a soddisfare le esigenze e le volontà portate dal Ministero della giustizia. Ora, il Ministero del lavoro è un organismo unico ed unico, quindi, sia nell'ambito provinciale, che regionale, che nazionale, dovrebbe essere il comportamento.

Allora, cosa avete fatto, nei confronti del Ministero del lavoro, per avere anche uguali garanzie che da parte degli uffici regionali del lavoro vi sia, per lo meno, lo stesso atteggiamento di comprensione che hanno manifestato gli uffici provinciali ? Voi praticamente vi siete trovati in difficoltà, nell'assolvimento del vostro compito, in quanto avete trovato di fronte un « muro », cioè l'ufficio regionale del lavoro; nel sud, quindi, siamo al punto di partenza.

Secondo argomento. Ella ha detto che vi sono circa 120 istituti di rieducazione, di cui 40 statali.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Oltre ai 40 statali, ve ne sono 40 convenzionati maschili e 40 femminili.

MANCO. Tra questi 120 istituti, quali sono – sulla base della vostra esperienza – quelli che hanno dato maggiore rendimento, che hanno raggiunto migliori risultati ? Quelli statali o quelli convenzionati ? Oggi esistono, come ella sa, orientamenti diversi in relazione ai compiti di controllo da parte dello Stato, vi sono opinioni contrastanti. Allora, sarebbe interessante poter sapere, in base al parere della direzione generale, quali sono quegli istituti che, sulla base delle opinioni che ella ha esposto e noi condividiamo, hanno operato in modo più soddisfacente.

Terzo argomento. Mi riferisco ora al reclutamento del personale, visto non soltanto – è ovvio – dal punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto sotto il profilo morale, sociale e psicologico. Includo in questo discorso il personale dirigente degli istituti di rieducazione e i cosiddetti « animatori » degli istituti-ponte. Chi vi segnala questi animatori ? Donde li prelevate ? Esiste un regolamento, una « giurisprudenza », una normativa vostra, al riguardo ? Sulla base di quali elementi di carattere sociale, di carattere ambientale, voi scegliete questi animatori ? È possibile premunirsi contro l'eventualità di fatti scabrosi come quelli di cui ella ha prima parlato e per i quali ho viva preoccupazione, in quanto costituiscono l'occasione per alimentare vizi, più occulti e più riparati, all'interno delle pareti domestiche degli istituti-ponte.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Bene: innanzitutto parliamo della differenza di trattamento tra nord e sud. Essa è connessa alla diversità delle condizioni sociali ed economiche delle due parti del paese. Naturalmente, laddove non è possibile, nel sud, fornire una occupazione *in loco* (cosa che non dipende evidentemente da noi, ma dalla disponibilità di posti di lavoro), noi offriamo la possibilità della trasmigrazione al nord. Gli uffici provinciali del lavoro debbono avere la sensibilità per chiedere al minore dove si voglia recare per esercitare il suo mestiere. Non posso rispondere in modo diverso, in quanto non ho certamente la possibilità di modificare le situazioni sociali delle diverse regioni d'Italia. La situazione è quella che è; noi vediamo però con grande favore, con speranza e fiducia vivissime nell'avvenire, gli sforzi che si compiono per lo sviluppo del meridione. Forse in futuro sarà possibile trovare nel sud quei posti di lavoro che oggi non esistono. Questo però non esclude che anche nella presente situazione ci si debba interessare ai minori, avviandoli a quel lavoro nel quale si sono specializzati.

Per quanto attiene agli uffici regionali del lavoro, vorrei ricordare che la situazione cui avevo accennato in precedenza era del tutto particolare (come particolare era la domanda che mi aveva rivolto l'onorevole Pellegrino). Mi era stato fatto rilevare che a Trapani la possibilità di occupazione non esiste, ed io ho risposto che in Sicilia c'è un ufficio regionale del lavoro che, in pratica, ha assorbito le funzioni degli uffici provinciali del lavoro. A questo riguardo, il direttore del carcere dell'Ucciardone, a mia domanda precisa (debbo anzi dire che fu da me convocato proprio per questa specifica ragione), mi rispose: « Noi ci troviamo ad urtare contro gli uffici regionali del lavoro ». Questi uffici non sempre sono sensibili rispetto alla discriminazione che noi vorremmo attuare a favore

dei liberati dal carcere, che più degli altri hanno bisogno, a mio avviso, del reinserimento.

Passando al quesito che tendeva a stabilire la miglior rispondenza ai fini auspicati da parte degli istituti statali o di quelli convenzionati debbo affermare che, nell'insieme, ottengono più soddisfacenti risultati, rispètto alle nostre esigenze, gli istituti statali. Questo perché essi sono i primi a raccogliere da noi quel soffio animatore ed innovatore che tendiamo a diffondere in tutti gli istituti. Vi è da dire, inoltre, che gli istituti statali dispongono di educatori e direttori particolarmente qualificati, che sono scelti di proposito per la loro grande sensibilità verso i problemi che ci stanno a cuore. Nonostante ciò, noi dobbiamo forzatamente ricorrere agli istituti convenzionati, in quanto ci fanno difetto non soltanto le strutture edilizie, quanto anche – e soprattutto – le strutture organiche del personale. È noto che noi abbiamo chiesto, in sede di revisione degli organici nel quadro della legge-delega, un notevole aumento di personale. Vi dirò anche, onestamente, che io non vedo come – anche con gli elementi che abbiamo chiesto in più – si possa sopperire a tutte le esigenze. D'altra parte, ci è stato fatto presente, dagli uffici finanziari, che le nostre richieste, se non fossero state limitate (almeno per il momento) non avrebbero potuto essere prese in considerazione. Questo è un elemento che bisogna indicare.

Quanto agli indirizzi che si seguono nei vari istituti, essi sono (e non potrebbe non essere così) gli stessi. In effetti, gli indirizzi vengono indicati da noi, cioè dalla direzione generale, anche per gli istituti convenzionati. Con questi istituti concludiamo un contratto di natura privatistica, nel quale viene stabilita una determinata retta, che varia da istituto a istituto: gli istituti religiosi, ad esempio, non avendo eccessive spese per il personale, richiedono rette minori. Siamo arrivati fino a rette di 1.800 lire al giorno, mentre per certi istituti laici, come quello di Volterra, le richieste sono nell'ordine di oltre 5.444 lire al giorno (e si pretenderebbe un ulteriore aumento).

MANCO. Bisogna vedere qual è il trattamento.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Vengo al trattamento. Il trattamento varia in relazione a certe metodologie. Ad esempio i salesiani, che sono molto gelosi dei loro sistemi educativi, fino ad una decina di anni or sono non concepivano neppure il « gruppo-famiglia ». Per loro, infatti, tutta la comunità era già una famiglia (anche se si arriva ad un numero di quaranta giovani), avendo questi religiosi un particolare spirito di comprensione, rivolto allo stabilimento di rapporti interpersonali. Comunque, non si poteva negare che tali metodi non sempre fossero efficienti in relazione ai fini da raggiungere. Tuttavia, da dieci anni in qua, gli stessi salesiani hanno riconosciuto che il « gruppo-famiglia » è uno strumento necessario, soprattutto allo scopo di creare maggior affiatamento, maggior comprensione tra gli stessi congregati. In conclusione, quindi, debbo dire che sono migliori – in genere – i nostri metodi, quelli usati negli istituti statali; ma anche per gli istituti convenzionati non possiamo avanzare recriminazioni (del resto, ove ci fossero carenze, provvederemmo immediatamente a far cessare la convenzione, come è avvenuto ad esempio per l'istituto laico di Cardito).

MANCO. E il reclutamento ?

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Varia a seconda delle categorie di personale.

MANCO. Mi riferisco agli animatori.

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Gli animatori non sono dipendenti statali. Ad essi è richiesta, necessariamente, una particolare sensibilità ed attitudine alla conoscenza della persona umana.

MANCO. Sono retribuiti ? E in che modo ?

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Sono retribuiti a parcella. Pochissimo, per la verità.

MANCO. Come avviene il reclutamento di questo personale ?

MANCA PIETRO, *Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena*. Avviene su indicazione del centro di rieducazione. In ogni regione c'è un direttore centrale per minorenni. Ci si riunisce e si prendono in esame coloro che appaiono possedere le qualità necessarie di studio e di esperienza. Per

esempio, a Bologna è accaduto che sono stati indicati due educatori, segnalati anche dalla università, i quali sono stati assunti in esperimento e retribuiti a parcella per un certo tempo. Ad un certo momento si è tuttavia constatato che costoro, che si erano dimostrati capaci dal punto di vista della preparazione teorica, non lo erano all'atto pratico. Allora, su segnalazione dell'amico Cividali, io ho disposto l'interruzione della loro attività e la loro sostituzione. In sostanza si tratta di tendenze ideologiche che non vengono denunciate da questi candidati animatori. Allora si devono compiere degli esperimenti. Quando essi hanno esito negativo noi sostituiamo gli animatori con altri che danno maggiore affidamento.

PRESIDENTE. Ringrazio, anche a nome di tutto il Comitato di indagine, il dottor Pietro Manca, direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Ascoltiamo ora il dottor Cividali, che attualmente esercita le funzioni di presidente del tribunale per i minorenni di Bologna.

CIVIDALI, *Presidente del tribunale per i minorenni di Bologna*. Non ho una particolare esperienza in materia di rieducazione perché mi dedico solo da sette anni a questo campo. Ritengo innanzitutto che nulla si potrà fare finché non nascerà la figura del giudice minorile. Ciò del resto è stato ben sottolineato dal dottor Manca. Inoltre quando il giovane cosiddetto disadattato – sarebbe più opportuno parlare di condotta deviante, perché ogni società mutando muta il suo tipo di condotta – si trova dinanzi al giudice lo strumentalizza, considerandolo cattivo se, per esempio, lo condanna alla vigilanza da parte del servizio sociale o al carcere di rieducazione.

Il ruolo del giudice minorile è quello di giudice sociale. Quando parliamo di rieducazione non abbiamo dati di alcun genere, non abbiamo centri di ricerca e sentiamo il bisogno estremo che sia effettuata una ricerca seria per sapere cosa ne è dei minori e di coloro che hanno superato i diciotto anni. Sarebbe necessario un centro di ricerche serio, che sia portato a pubblicizzare la sua documentazione. A tale proposito mi permetto di fare omaggio alla Commissione di un volume preziosissimo, ricevuto dal Ministero della educazione francese, dal quale risulta che ogni anno, in quel paese, vengono pubblicati i dati sull'età, sulle condizioni e sulla vita futura dei minori. Vorrei poi donare alla Commissione la pubblicazione di un'indagine su cinquecento ragazzi delinquenti, compiuta dal Centro di rieducazione francese. L'ISTAT non è in grado di fornirci dati in tal senso. Non possiamo neppure indicare quale sia la condotta deviante se non compiamo un'indagine serissima sulle conseguenze penali e sul loro significato per i giovani dai diciotto ai venticinque anni. Ogni altro discorso sarebbe assurdo, velleitario e dilettantistico! La Spagna ride veramente di noi. C'è da vergognarsi! Siamo l'ultimo paese d'Europa dal punto di vista della documentazione in questo settore e dal punto di vista della preparazione del giudice minorile al suo servizio.

Premesso questo, mi permetterei di indicare ciò che vede un modesto operatore come me. Innanzitutto il ragazzo non ha idee chiare sul significato del perdono giudiziale. Egli vive nel carcere di rieducazione come in una vera prigione. Poi un giorno passa alla prigione. Non c'è differenza per lui. Molti ragazzi, per la verità, interrogati rispondono di preferire di scontare una pena sapendo che al termine di essa avranno pagato il loro debito alla società anziché finire in una casa di rieducazione, in balia del direttore, senza sapere quando li lasceranno. Questa, direi, è una coscienza comunissima che abbiamo riscontrato.

Terzo problema. Io appartengo ad una regione di grande sviluppo industriale dove, praticamente, la disoccupazione non esiste, però sovente i giovani provenienti dagli istituti non riescono a mantenere il proprio posto di lavoro perché privi di una adeguata preparazione professionale.

Che cosa posso dire? Abbiamo un istituto fondamentale, la *progression* inglese, in grado di permettere una vera educazione sorvegliata e la sospensione del processo, con il ritorno ad una progressione delle misure di pena. Processo, affidamento al servizio sociale fantomatico, istituti psicopedagogici, quello che ci vuole è un nuovo criterio, la riforma della sanzione penale a misura del reato.

Il giudice dovrebbe poter adottare un sistema progressivo per cui le prime infrazioni dovrebbero essere punite con un semplice ammonimento, mentre soltanto in un secondo tempo si deciderebbe se iniziare il procedimento penale oppure no. Nel periodo di prova il ragazzo potrebbe anche essere seguito in famiglia.

Da questo discorso ne deriva un altro: accanto al centro di ricerca indispensabile, si vorrebbe istituire una scuola per educatori

che manca in Italia; ciò permetterebbe agli educatori, decentrati nelle diverse zone, di seguire meglio i ragazzi, e l'aumento di spesa dovuto alla grande immissione di personale, sarebbe certamente compensato da un migliore e più efficiente sistema di rieducazione.

Se l'infrazione si ripete, allora ci sono gli istituti di rieducazione, che dovrebbero però avere una abilità educativa di cui sono assolutamente privi. Non solo servirebbero dei buoni educatori, ma anche in grado di indicare ai giovani delle strade sicure, nel senso che esperti di problemi del lavoro dovrebbero consigliare i ragazzi nella scelta di un mestiere in base alle necessità ed alle possibilità economico-produttivo della zona cui il ragazzo stesso appartiene.

Il problema è certamente vasto, e ad esso dovrebbe essere interessato ogni cittadino. D'altra parte, se lo Stato non si assume tutto l'onere di una funzione educativa razionale, a che titolo priva della libertà una persona?

Quarto argomento: esiste una Commissione consultiva cui manca un aggancio con la costituenda regione, in quanto mancano il rappresentante dell'assessorato alla sicurezza sociale, il presidente del tribunale, oltre che il procuratore. Ancora: l'istituto del perdono giudiziale deve essere strettamente collegato alla libertà del giudice, perché non ha lo stesso valore se il perdono giudiziale è deciso nella segretezza della camera di consiglio, in quanto il ragazzo può non rendersi conto della gravità di quanto ha commesso, e quindi dell'importanza dell'ottenuto perdono.

Per quanto riguarda l'affidamento del ragazzo al servizio sociale, così come esso è ora è semplicemente pazzesco, nel capoluogo diventa poi addirittura una farsa, perché il tutto si riduce, da parte del giovane, nel vedere ogni tanto, e per un minuto, l'assistente, che dopo avergli chiesto se tutto va bene saluta e se ne va. Si tratta di un istituto che esiste soltanto *pro forma* e solamente in Italia, mentre all'estero ci sono i delegati alla rieducazione. Se speriamo di risolvere in questo modo il problema, non lo risolveremo affatto.

Sono necessari gli educatori, questo sì. Un'esperienza concreta in merito l'abbiamo fatto con l'istituto di Bologna, aperto da un anno e mezzo. Mancando gli educatori periferici, i ragazzi escono dalla porta ed entrano dalla finestra. In Francia, per esempio, la situazione è molto grave, ce lo dicono le statistiche relative agli arresti, dal 1951 al 1967, di ragazzi tra i 16 ed i 18 anni. Nel 1967 gli arrestati sono stati 44 mila, contro i 14 mila del 1951, i 43 mila del 1956, ed i 38 mila del 1963. Se non interveniamo in tempo, lo stesso fenomeno potrebbe verificarsi anche da noi, perché l'eccessiva libertà porta ad altre forme di reato.

La misura dell'arresto immediato può essere utile se limitata a 14 giorni, in quanto rappresenta un contatto con la libertà sociale del giovane; se deve durare invece più di 15-20 giorni, l'effetto è disastroso.

Per effetto di una demagogia attuale degli adulti nei confronti dei giovani contestatori oggi si parla di depenalizzazione; e questo è un equivoco fondamentale.

La pena non consiste solo nella prigione, vi sono anche dei sostitutivi della pena come per esempio dare gli arresti il sabato e la domenica, obbligare il giovane ad andare a lavorare in ospedali; assistere in determinati giorni della settimana a lezioni di storia e di educazione civica, se per esempio sono stati atti di teppismo, e ad una lezione sessuale se sono stati reati sessuali; come del resto avviene in altri paesi d'Europa.

COCCO MARIA. Là dove il dottor Cividali accenna alla collaborazione con gli istituti regionali, parla per esperimentazione di contatti che ha cercato di individuare e realizzare, oppure pensa che possa essere un atteggiamento conseguente ad una verifica di esperienze rapportate a dati ed a istituzioni straniere?

Avanzo una domanda in questi termini in quanto appartengo ad una regione a statuto speciale e quindi sono particolarmente interessata a quella che può essere più o meno la validità di un contatto del genere, e avanzo qualche riserva sui risultati iniziali che potrebbero scaturire, per quanto ne veda la validità come animazione sociale della partecipazione di tutta la comunità regionale al problema, e come esigenza di coordinamento, in quanto sono dell'avviso che non si possa lasciare isolato un problema così importante.

Inoltre vorrei fare una domanda circa il servizio sociale. È vero che noi abbiamo affidato, forse troppo fideisticamente, al servizio sociale in Italia una serie di compiti che in buona parte deve essere ridimensionata come esigenza di ricerca del ruolo specifico del servizio sociale, e abbiamo affidato anche il ruolo specifico della rieducazione; mentre a mio parere dovrebbe essere il catalizzatore di forze, di apporti e di tecniche che costituiscono il substrato per una sintesi educativa che deve

essere affidata a degli educatori. Inoltre vedo molto bene la possibilità di un controllo esterno; in definitiva ci sposteremmo per il settore minorile sullo stesso concetto della medicina preventiva, cioè là dove è possibile prevenire ambulatoriamente è chiaro che non si arriva al ricovero.

Per questo vorrei domandare se ritiene che ci sia la possibilità di un controllo in questo senso, oppure se sia necessaria una iniziativa legislativa.

CIVIDALI, *Presidente del tribunale per i minorenni di Bologna*. Ci sono molte leggi che sono cadute in desuetudine, come per esempio la legge del 12 agosto 1951, n. 982, che prevede l'istituzione in ogni pretura di commissioni di assistenza per ragazzi usciti dalle case di educazione.

RE GIUSEPPINA. Vorrei suggerire di formulare tutte le domande, in modo che il dottor Cividali possa inquadrarle nelle risposte.

PELLEGRINO. Vorrei che il dottor Cividali precisasse il suo pensiero circa l'opportunità di istituire una direzione generale per i minori.

RE GIUSEPPINA. Siccome ci proponiamo già il problema di una trasformazione del tribunale dei minorenni, e del sorgere del tribunale della famiglia, gradirei sapere cosa ne pensa.

GUIDI. Il giudice minorile lei lo vede inquadrato nella istituzione più generale del tribunale della famiglia, o avverte l'esigenza di istituti più specifici ?

COCCO MARIA. Mi risulta che in Francia ci sono degli affidamenti aperti di questo genere, ma controllati dal servizio sociale.

CIVIDALI, *Presidente del tribunale per i minorenni di Bologna*. In Italia quando si parla di servizio sociale, si intende l'assistente sociale, per cui c'é un equivoco fondamentale sul quale è stata poggiata tutta la politica del settore, mentre il servizio sociale è un complesso di servizi.

Per esempio in Francia abbiamo istituti tipici del ministero di giustizia come l'educatore delegato, mentre noi abbiamo l'assistente sociale che dipende dal direttore distrettuale un rapporto gerarchico centralizzato ed ha fatto un ottimo lavoro, ma non quel lavoro periferico ed alternato dell'addetto alla rieducazione, che deve avere anche una preparazione criminologica.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Non ritiene che molti di questi problemi, a parte la chiarificazione legislativa, siano problemi che si possono risolvere coordinando e meglio individuando e qualificando il servizio sociale esistente e garantendo una volta per tutte l'effettiva preparazione dell'assistente sociale e la specializzazione degli stessi ?

Vorrei far presente che noi parliamo di qualche cosa che sul piano giuridico non esiste neppure, in quanto questa professione non è ancora riconosciuta.

CIVIDALI, *Presidente del tribunale per i minorenni di Bologna*. L'unico aggancio per creare un rapporto tra burocrazia e democrazia potrebbe essere il rappresentante del prefetto nella commissione consultiva che dovrebbe provvedere alle spese della rieducazione in ogni regione.

Non so quali saranno le competenze delle regioni; se le regioni si assumeranno il compito dell'assistenza in senso generale non solo il concetto di beneficenza non può entrare in merito, ma ove si accettasse una cosa del genere, è chiaro che vi sarebbe un collegamento con la situazione locale. Ciò in risposta alle domande rivolte dalle onorevoli Re Giuseppina e Cattaneo Petrini Giannina. Il collegamento in questione, comunque, mi pare cosa un po' lontana da venire. Quanto al tribunale della famiglia; lo vedrei a livello provinciale e come organismo autonomo. Qualcosa nel quale trovassero ospitalità, altresì, tutti gli uffici relativi alle istanze di separazione, divorzio, adozione speciale, affiliazione, rieducazione di minori. Un organismo, insomma, che fosse amministrativo e giudiziario nel contempo e che fosse altresì di carattere elettivo. Io lo chiamerei, col sistema olandese « Consiglio protettivo della famiglia ». Esso potrebbe coincidere con la unità sanitaria (50 mila abitanti) o con quella provinciale. Vedrei, dicevo, una formazione elettiva del consiglio in questione, che sarebbe appunto permessa dalla natura amministrativo-giudiziaria dell'organismo. Comuni, province, regioni, Stato, dovrebbero contribuire, ciascuno per proprio conto, a fornire assistenti, educatori, collaboratori in genere, psicologi. Il presidente ed il segretario sarebbero eletti in forma indiretta, magari attraverso le categorie.

Quanto alla domanda rivoltami dall'onorevole Pellegrino, vorrei far presente anzitutto che la giustizia minorile è in avanguardia rispetto alla giustizia ordinaria. Comunque la direzione generale unica potrebbe accelerare quel processo di creazione del centro di ricerche e della scuola per educatori di cui si è prima parlato.

RE GIUSEPPINA. Io avrei preoccupazioni di altro genere: che con la direzione unica, cioè, si venisse a creare una struttura troppo rigida. Direi, proprio in armonia con quei suggerimenti – ai quali ella ha ora accennato – di una creazione periferica più completa ed aderente, la direzione in questione dovrebbe evitare di costituire una sorta di centralizzazione.

CIVIDALI, *Presidente del tribunale per i minorenni di Bologna*. Potrebbe essere una direzione interministeriale, tra Ministero della giustizia, della pubblica istruzione, della sanità. Comunque autonoma e che contemplasse tutte le forze interessate al problema.

RE GIUSEPPINA. Anche in questo senso, esiste sempre il timore di una paralia tra lo organismo in questione e tutto ciò che dovrebbe roteare attorno alla regione. Ho paura, cioè, che in luogo di determinare un impulso al decentramento, si dia luogo ad una spinta all'accentramento.

CIVIDALI, *Presidente del tribunale per i minorenni di Bologna*. Nell'organismo che ho detto elettivo di base, potrebbe esservi, quale segretario, un rappresentante di questa direzione. Tanto per creare un collegamento. Si darebbe vita ad un sistema elettivo indiretto, tra le varie categorie (assistenti sociali, educatori, eccetera), da mettersi in opera ogni tre anni.

COCCO MARIA. Desidererei conoscere il suo pensiero sulla preparazione specifica dei giudici minorili.

CIVIDALI, *Presidente del tribunale per i minorenni di Bologna*. Io sono per la creazione di una carriera a parte. In ogni caso, è indispensabile che la preparazione sia specifica. Comunque, per il momento lavoriamo di fantasia: non esiste giudice minorile in Italia.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Cividali per il suo prezioso contributo.

Do ora la parola al dottor Giorgio Battistacci, consigliere della corte d'appello di Perugia.

BATTISTACCI, *Consigliere della corte di appello di Perugia*. Prima di essere consigliere di corte d'appello, sono stato per circa 14 anni giudice al tribunale per i minori di Perugia e vorrei premettere che, mentre ho abbastanza approfondito i problemi della giustizia minorile, ho scarsa conoscenza degli istituti di rieducazione, dal momento che a Perugia, malgrado che la legge del 1934 lo prevedesse specificamente, non esiste un centro di rieducazione.

La Commissione mi pare che intenda approfondire l'esame dei problemi connessi alle istituzioni penitenziarie per adulti ed a quelle rieducative per minori. Ora, se per quanto concerne gli adulti tale esame può essere compiuto con una certa autonomia, per i minori affrontare il problema degli istituti di rieducazione può significare muoversi in una prospettiva molto settoriale e parziale. Il discorso sulla educazione dei giovani (io parlerei di educazione più che di rieducazione) investe problemi molto più vasti, che concernono anche le istituzioni scolastiche, assistenziali e così via. Ad esempio attraverso la scuola possiamo intervenire molto presto nei confronti di particolari situazioni in cui possono venire a trovarsi i minori.

In un determinato piano un passo avanti (almeno, dal punto di vista teorico) è stato fatto con l'entrata in vigore della legge sulla adozione speciale, ma purtroppo abbiamo leggi come questa la cui applicabilità è ridotta dalle note deficienze dell'amministrazione della giustizia in genere e di quella minorile in particolare.

Detto questo, vorrei soprattutto soffermarmi su tre problemi, che mi paiono fondamentali, in ordine al tema in questione. In Italia, come del resto in altri paesi, si è partiti da una premessa fondamentale errata, o forse esatta soltanto 40-50 anni fa.

Si è visto, in sostanza, il problema della giustizia minorile soprattutto come problema di delinquenza giovanile. In base a questa concezione, la società si poneva in posizione di difesa nei confronti del minore, così come deve difendersi nei confronti dell'adulto delinquente. Si partiva, quindi, da una posizione che dava un particolare risalto ai momenti della segregazione e della repressione nei confronti del minore. Ciò portò, innanzitutto, a inquadrare l'organizzazione minorile nell'ambito della direzione generale per gli istituti di

prevenzione e di pena. Tale struttura organizzativa è un indice caratteristico del tipo di mentalità soprailustrato.

Oggi, invece, il discorso va spostato in tutta altra direzione. Non si tratta più di svolgere un compito di segregazione, o anche di rieducazione di minori disadattati, quanto di realizzare la tutela e la educazione dei minori che non hanno avuto una tutela o una educazione adeguate. Oggi si afferma, anche sulla scorta dei principi costituzionali, il diritto alla educazione da parte dei minori. Ecco perché a me sembra che, anche dal punto di vista della struttura organizzativa, il settore minorile vada necessariamente distaccato dalla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ed inquadrato nell'ambito di una autonoma direzione generale per i minori da istituire presso il Ministero di grazia e giustizia. Sono d'accordo con coloro che hanno osservato che non si può pensare di risolvere tutti i problemi oggi esistenti soltanto con la creazione della nuova direzione generale. C'è anzi il fondato timore di dar vita ad un'altra struttura burocratica. Voglio però osservare che, se a strutture burocratiche deve necessariamente pensarsi, è preferibile che ne esista una che, per lo meno, si occupi specificamente dei minori, e non abbia quel vizio di origine » costituito dall'inquadramento nella sfera di competenze della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Un secondo problema è rappresentato dall'adeguamento e dal rinnovamento della giustizia minorile. È nota la scarsità dei magistrati e del personale in genere all'interno degli uffici minorili, è nota la mancanza di specializzazione, ed è parimenti noto il fatto che il problema della giustizia minorile non è avvertito, all'interno della magistratura, con il dovuto rilievo. Parlare di giustizia minorile con i capi degli uffici giudiziari è come parlare di cose di un altro pianeta. Essi non si rendono minimamente conto, nella maggior parte dei casi, dell'importanza del problema costituito dalla giustizia minorile. Si spiega, quindi, perché i tribunali per i minori e le procure per i minori vengano affidati spesso a magistrati che si vogliono allontanare da altri uffici giudiziari. C'è, in sostanza, un atteggiamento di incomprensione e di assoluta noncuranza nei confronti della giustizia minorile: questo è un problema di ordine generale che riguarda pressoché tutti i capi delle corti di appello e delle procure generali.

Il discorso da farsi (e che in parte è stato già avviato con il disegno di legge approvato, se non erro, il mese scorso, relativo alla istituzione di autonome piante organiche per i tribunali e le procure per i minori) è quello di dar vita ad una magistratura minorile che sia dotata di una certa autonomia. Legittimamente, allora, avendo piante organiche autonome, si potrà cominciare a pensare alla formazione particolare dei magistrati minorili. Innanzitutto, si potrà cominciare ad attuare una collaborazione tra il Consiglio superiore ed il Ministero della giustizia per realizzare un minimo di formazione dei magistrati minorili. Ma il problema va visto anche in una più ampia prospettiva, nell'ambito di quella che deve essere la funzione del magistrato in genere e di quello minorile in particolare. Ho lavorato, per un certo periodo, presso il Ministero della giustizia, ed ho collaborato alla preparazione di un disegno di legge che lo stesso dicastero ha inviato ai ministeri finanziari per l'adesione di competenza. Detto provvedimento riguarda il reclutamento e la formazione dei magistrati. Ora, partendo dalle premesse poste da tale disegno di legge, io credo che ci si debba orientare verso una formazione specializzata dei magistrati minorili. Il magistrato minorile, in altre parole, dovrebbe essere un magistrato sostanzialmente nuovo, un magistrato, soprattutto, che si preoccupi della tutela e della promozione dei diritti dei minori, con una mentalità, quindi, sostanzialmente diversa da quella degli altri giudici. Vedrei anche il giudice tutelare inserito nella struttura organizzativa e operativa della giustizia minorile; vedrei con favore un allargamento della maglia dei tribunali minorili, non più distrettuali, ma provinciali; sarei favorevole alla trasformazione del tribunale minorile in un tribunale per la famiglia (ed in realtà i problemi del minore non possono che essere visti nel quadro della situazione familiare). Pertanto, riassumendo, il secondo problema che ho voluto sottolineare si riferisce alla necessità di dare maggiore rilievo alla giustizia minorile, attraverso un aumento del numero dei giudici ed una loro specializzazione (tutto questo, naturalmente, deve essere collegato con l'incremento del numero degli assistenti sociali, dei tecnici e degli educatori – ma su questo punto tornerò in seguito).

Il terzo problema è costituito dalla necessità di affrontare, sia pure in prospettiva, il problema della elevazione dell'età per l'imputabilità dei minori. Nello schema di questionario che mi è stato inviato, ho notato che si distingue tra il « disadattato » ed il « delinquente ». Questa distinzione mi pare che sia ormai nettamente superata. Non possiamo par-

lare di minori delinquenti, semmai possono esserci minori « irregolari » nella condotta o nel carattere, alcune volte per motivi di malattia, ma molto spesso a causa di situazioni ambientali, familiari o sociali. Si tratta di minori che non sono stati educati, e ciò a causa di deficienze familiari o di particolari situazioni sociali. Per fare un esempio, in Umbria il disadattamento giovanile si manifesta in prevalenza – per non dire esclusivamente – nei centri di Perugia, Terni e Foligno. Ci troviamo, generalmente, di fronte a giovani che vengono trasportati da un ambiente arcaico, tranquillo, se vogliamo, ordinato, qual è quello della campagna, in un ambiente profondamente diverso, quello delle città in espansione (pur se si tratta di piccole città), caratterizzato da un nuovo tipo di vita, di strutture e di rapporti sociali ed umani.

Se è vero che ci troviamo di fronte a minori che non sono stati educati, è evidente che la distinzione tra disadattati e delinquenti deve considerarsi anacronistica. Il problema quindi non deve essere affrontato in termini penalistici. Oggi il limite per l'imputabilità è costituito dal compimento del quattordicesimo anno di età; dai 14 ai 18 anni, il minore viene ritenuto imputabile se viene riconosciuto capace di intendere e di volere. A questo proposito bisogna rilevare che assai raramente i magistrati fanno uso di questa facoltà di indagine sulla capacità del minore e solo raramente si rilevano casi di minori prosciolti per incapacità di intendere. Ciò è dovuto a carenze dei magistrati e a difficoltà di ordine pratico, e soprattutto al fatto che è assai più comodo scegliere la via del perdono giudiziale, adottato soprattutto con la finalità di mostrarsi indulgenti verso il minore.

In realtà, dovremmo sempre più convincerci che il minore, anche nell'età compresa tra i 14 ed i 18 anni, è un soggetto la cui personalità è in formazione, e per il quale non si può quindi parlare neppure di un minimo di maturità e di consapevolezza in ordine alla commissione del reato. Ciò dovrebbe indurre ad introdurre misure di intervento diverse da quelle penali.

Per quanto specificamente poi riguarda il problema degli istituti, debbo avanzare una obiezione di fondo. Ritengo che, se tali istituti debbono continuare ad esistere, è ormai chiaro che le loro dimensioni debbono essere le più ridotte possibili, tentando di creare un ambiente possibilmente familiare, un ambiente che responsabilizzi il minore: in poche parole, meno regole e più partecipazione per il minore alla vita e alla organizzazione dello istituto. Occorrono perciò educatori che siano animatori di gruppo, più che maestri e regolatori della vita del gruppo, all'interno degli istituti. Inoltre, gli istituti debbono sorgere il più vicino possibile al luogo di residenza dei minori. In alcuni casi oggi, infatti, si verificano notevoli spostamenti dei minori, da una regione all'altra (non è tanto il caso della Umbria, da cui i minori vengono inviati agli istituti rieducativi di Ancona o dell'Aquila e quindi non molto lontani da casa).

Quindi vengono completamente sradicati dal loro ambiente sociale e distaccati dalle loro famiglie, che normalmente sono povere e perciò con scarse possibilità di effettuare visite ai minori, mentre è essenziale ritessere un rapporto tra il minore e la sua famiglia. Emerge subito il problema fondamentale del personale degli istituti che devono rimanere. Abbiamo, in Italia, pochissimi educatori: solo centosessanta e quindi troppo spesso si fa ricorso agli agenti di custodia, bravissimi forse nel loro ruolo, ma inadatti al ruolo educativo all'interno degli istituti. Direi che è importante, oltre che aumentare il numero degli educatori, formare questi educatori e far sì che gli stessi direttori degli istituti rieducativi per minori non provengano dal ruolo carcerario perché evidentemente, posti alla direzione di questi istituti, malgrado i loro sforzi per adeguarsi, essi continuano ad operare con un tipo del tutto diverso di mentalità. La direzione generale oggi di prevenzione e di pena e domani della tutela e protezione dei minori, potrebbe creare un ruolo non solo di educatori ma anche di direttori di istituti per i minorenni, distinto da quello dei direttori degli istituti di prevenzione e pena.

Da ultimo perciò il problema che oggi viene affrontato dai giudici minorili, dai tecnici e dagli operatori sociali è il seguente: dovranno ancora rimanere gli istituti, o per lo meno dovranno rimanere in così larga misura come è attualmente? A parte gli inconvenienti comuni a tutti gli istituti, da quelli per gli adulti a quelli per i minori, come ad esempio la omosessualità e le prevaricazioni dei soggetti più forti nei confronti di quelli più deboli, mi pare che le istituzioni chiuse siano le meno indicate a formare la personalità del minore perché lo allontanano dalla società e non lo responsabilizzano. Un minore in un istituto chiuso è portato a veder passivizzata anziché esaltata la sua personalità, viene cioè ridotta per lui tutta la ricchezza dei rapporti sociali.

L'educazione minorile quindi deve a mio parere muoversi sulle seguenti linee. Innanzitutto devono svilupparsi di più, dove è pos-

sibile, le forme di affidamento familiare. È possibile oggi trovare delle famiglie alle quali possono essere affidati i minori. Bisogna poi ricorrere sempre più alle varie forme di libertà assistita, che però non può essere regolata e seguita solo dall'assistente sociale del centro minorile del Ministero, soprattutto se questi si trova al centro della regione o del distretto. Infatti, anche se creassimo dei servizi sociali molto più periferici, non riusciremmo mai a sodisfare tutte le esigenze di una libertà assistita, seguita e realizzata come si dovrebbe. Qui allora potrebbe soccorrere un rapporto nuovo di collaborazione tra gli organi della giustizia minorile e tutte le forze che operano all'interno delle comunità locali. Vi sono altri enti locali che hanno dei servizi sociali ai quali si potrebbe ricorrere. Bisognerebbe però anche integrare l'opera dei servizi sociali e degli educatori con l'attività di persone disponibili che abbiano una certa preparazione e che possano seguire con continuità e perifericamente i diversi casi di libertà assistita. Se poi debbono conservarsi degli istituti per minori è necessario che essi siano il più possibile a contatto con la società che li circonda e con gruppi di giovani, perché questi possono contribuire maggiormente alla formazione della personalità dei loro coetanei. Soprattutto però insisterei sull'interessamento delle comunità locali al problema dell'educazione dei giovani. Si potrebbero anche utilizzare istituti e altre iniziative locali e libere perché il minore che è inviato in un istituto del Ministero ha sempre la sensazione di andare in un carcere o in qualcosa che si avvicina ad un carcere. Con questo non nego che gli istituti diversi da quelli del Ministero non presentino spesso deficienze anche maggiori di quelle della amministrazione statale. Ciò però non esclude che si debbano utilizzare gli istituti e tutte le iniziative che potrebbero realizzarsi a livello delle comunità locali nelle varie regioni, naturalmente con il continuo vaglio da parte del magistrato minorile in ordine all'affidamento dei minori. Si eviterebbe al minore la sensazione di essere inserito in una istituzione con caratteristiche carcerarie e lo si porrebbe a contatto con altri minori provenienti da esperienze diverse rispetto a quelle acquisite da coloro che attualmente sono inviati ad un istituto dal tribunale per minorenni.

RE GIUSEPPINA. Vorrei chiederle un consiglio. Siccome dopo questa serie di incontri con varie personalità la nostra indagine si svolgerà sul piano delle visite esterne ad alcuni istituti per avere un'idea di insieme, mi pare che sorga la necessità di incontri che non siano limitati agli istituti puri e semplici. Sottoporrò in seguito alla Commissione alcune proposte che abbiamo avuto modo di formulare con il dottor Cividali. Cosa consiglierebbe lei, dottor Battistacci, per renderci conto meglio di esigenze che voi sentite e che noi non avvertiamo per scarsa conoscenza del problema ?

BATTISTACCI, *Consigliere della corte di appello di Perugia*. Forse si potrebbero individuare in Italia delle iniziative assistenziali e educative realizzate in vari centri: per esempio, a Perugia esiste il centro di neuropsichiatria infantile, che sta compiendo un lavoro piuttosto interessante sia in ordine ai problemi scolastici e sia in ordine ai contatti di gruppi di giovani con minori che vivono all'interno di istituti di assistenza e di educazione. Credo quindi che oltre a visitare gli istituti e le organizzazioni del Ministero di grazia e giustizia la Commissione possa prendere in esame altre iniziative. Mi pare pure che vicino Pisa esista un ottimo istituto medico-pedagogico...

COCCO MARIA. Vi è però il rischio di andare fuori campo, perché in quell'istituto si opera nei confronti di ragazzi handicappati.

RE GIUSEPPINA. È chiaro che dobbiamo vedere se ci sono state esperienze di collegamento con altre istituzioni con risultati sperimentali. Non possiamo certo uscire dal nostro campo in modo deciso.

BATTISTACCI, *Consigliere della corte di appello di Perugia*. Non ho una personale conoscenza dell'istituto esistente nei pressi di Pisa. Pensavo comunque che essendo loro di varie regioni, sia loro possibile individuare localmente iniziative interessanti. Quella di Perugia, a cui ho accennato, è molto interessante, in quanto si è realizzata una collaborazione tra gruppi di giovani di diversa provenienza ideologica, politica e culturale con i loro coetanei che vivono negli istituti cittadini.

GUIDI. Lei ci consiglia quindi di agire in tre direzioni: riassetto dell'ordinamento, revisione della legislazione, aumento e specializzazione del personale esecutivo.

BATTISTACCI, *Consigliere della corte di appello di Perugia*. Secondo me il magistrato minorile deve anche essere dotato di una certa

fantasia. C'è, per esempio, l'articolo 333 del codice civile che prevede che in caso di condotta pregiudiziale del genitore il magistrato possa allontanare il minore dalla casa paterna e adottare ogni altro opportuno provvedimento, ma gli opportuni provvedimenti sono infiniti e qui viene in gioco la sensibilità, la fantasia del giudice. Nei confronti del minore infatti è sempre necessaria una peculiare valutazione personale per cercare di risolvere i problemi inerenti alla sua educazione. Per questo è indispensabile una speciale formazione del magistrato minorile.

Si tratta però di un problema che interessa non solo i magistrati, ma tutto il personale minorile, assistenti sociali ed educatori. Per questi motivi deve essere aumentato il personale e sensibilizzato ai nuovi problemi, soprattutto instaurando un rapporto armonico tra giustizia minorile e comunità locali, interessando al problema dei minori tutta la società.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Battistacci, a nome di tutto il Comitato.

La seduta termina alle **12,55.**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ATTI PARLAMENTARI
V LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

INDAGINI CONOSCITIVE E DOCUMENTAZIONI LEGISLATIVE

COMMISSIONE IV
(GIUSTIZIA)

INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
(Commissione plenaria)

(*n. 6*)

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° APRILE 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CACCIATORE

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
PRESIDENTE	1. 2, 6
CASTELLI, *Relatore*	1, 4
CATALDO	3
GUIDI	3
PELLEGRINO	2
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*	4
RE GIUSEPPINA	2

La seduta comincia alle 11,50.

PRESIDENTE. La seduta odierna della Commissione è dedicata ad un primo esame degli elementi di giudizio sinora raccolti dal Comitato incaricato di effettuare l'indagine conoscitiva sugli istituti di prevenzione e di pena.

L'onorevole Castelli, in sostituzione del relatore Padula, ha facoltà di svolgere una prima relazione sui lavori finora svolti dal Comitato d'indagine.

CASTELLI, *Relatore*. Cercherò di essere telegrafico e di limitarmi ad alcune considerazioni essenziali in quanto la relazione generale dovrà essere elaborata dall'onorevole Padula che oggi non è potuto essere presente.

L'indagine si è sinora sviluppata essenzialmente nel settore minorile, attraverso l'audizione di esperti e la visita ad istituti di osservazione e di carcerazione preventiva. Accanto a questa iniziativa (che è stata la principale) ve n'è stata un'altra, talvolta mossa da esigenze contingenti, talvolta ispirata a prospettive più ampie, e rappresentato da un primo sguardo d'insieme su taluni istituti per adulti. Non ritengo però che il Comitato ristretto sia in grado di fornire in quest'ultimo campo valutazioni precise in quanto abbiamo visitato soltanto il carcere di San Vittore, a Milano, e il carcere dell'Ucciardone, a Palermo.

Sono più organici e completi gli elementi acquisiti nel settore minorile: dopo un'ampia raccolta di dati istruttori (attraverso colloqui svoltisi in questa sede, in numerose sedute), il Comitato ha scelto alcuni istituti che erano stati segnalati come i migliori o i peggiori nell'ambito del territorio nazionale e li ha visitati.

Dobbiamo dare atto che esistono alcune istituzioni (quali l'istituto « Beccaria » di Arese e l'istituto « Ai Colli Aminei » di Napoli) largamente apprezzabili, di notevole valore e del tutto idonee alle attuali esigenze. Esse possono essere considerate autentiche realizzazioni pilota, grazie a quanto è stato fatto sia da organismi pubblici (Ministero di grazia e giustizia) sia da enti morali (ad esempio dall'ente morale « Beccaria »).

Accanto ad esse però abbiamo trovato istituti con gravi carenze che certo non consentono di esprimere giudizi laudativi: cito l'istituto di Boscomarengo di Alessandria, visitato dall'onorevole Pellegrino su incarico del Comitato, e l'istituto del « Pratello » di Bologna, visitato dal Comitato.

La situazione però che ci ha più profondamente preoccupati – e che, quasi per ironia, si trova a poche centinaia di metri dal Ministero di grazia e giustizia – è quella dell'istituto « Aristide Gabelli » di Roma, da noi visitato la scorsa settimana.

Eravamo stati avvertiti dagli stessi funzionari del Ministero di grazia e giustizia che avremmo trovato una situazione ambientale non idonea, ma non eravamo certo predisposti a riscontrare quanto di realmente pessimo abbiamo dovuto constatare. Debbo per verità precisare che a mio avviso il direttore dell'istituto è persona tecnicamente preparata, non solo sul piano delle cognizioni astratte (è autore di molteplici pubblicazioni), ma anche sotto il profilo della capacità di gestione. Si ha però la netta impressione che tutti i suoi sforzi siano inutili in un ambiente insalubre ove regnano sporcizia e tanfo; manca lo spazio, sono carenti i servizi igienici; la struttura del vecchio edificio del settecento malamente adattato, con un cortile limitatissimo, non permette non dico un'attività sportiva quale una partita di calcio o di pallacanestro, ma neppure una semplice corsa.

Con molta serenità, devo precisare all'onorevole rappresentante del Governo che la nostra visita successiva a Napoli e Palermo si è svolta sotto la cappa di piombo dell'impressione negativa ricevuta in sede romana. Ci siamo domandati realmente se sia tollerabile il mantenimento di una struttura di questo tipo, la conservazione di un edificio che non consente la possibilità di un minimo di separazione tra i diversi ospiti: ragazzini di quattordici anni arrestati perché sospettati di aver rubato qualche mela si trovano in una scuola di delinquenza se mescolati a chi è recidivo per quattro, cinque volte. Nelle celle si trovano insieme persone responsabili di reati di ben diversa gravità: la convivenza diviene perciò uno scambio forzato di esperienze di delinquenza; in queste condizioni non è pen-

sabile che si possa fare conseguire il menomo risultato educativo. Certo dobbiamo ammettere che in un carcere preventivo, con una popolazione fluttuante, non è che si possa sviluppare un profondo processo rieducativo; pare però sia indispensabile porre almeno le premesse perché l'ospitalità di un mese non sia completamente negativa per la personalità del minore.

Interpretando il pensiero di tutta la Commissione rivolgo preghiera al Governo affinché voglia affrontare decisamente e con urgenza la situazione, provvedendo alla chiusura di questo carcere. Ovviamente si deve risolvere un problema non semplice. Non è però tollerabile il protrarsi della situazione attuale. Non mi pare sussistano responsabilità imputabili al direttore del carcere, il quale ci ha dato l'impressione di fare tutti gli sforzi possibili. Egli però non riesce e non può riuscire ad evitare l'impressione di un disfacimento psicologico della personalità dei minori come conseguenza del fatto che ogni tentativo di vivere dignitosamente, con un minimo di decoro, in quegli ambienti è vano.

In sostanza debbo dire che è quella del « Gabelli » una delle situazioni più gravi che io abbia mai avuto occasione di esaminare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla relazione svolta dal collega Castelli.

RE GIUSEPPINA. Condivido perfettamente sia il giudizio, sia il quadro illustratoci dall'onorevole Castelli circa l'ambiente frustrante dell'istituto « Gabelli » di Roma. Abbiamo inoltre constatato che esiste un tono di demoralizzazione anche da parte di chi dirige questo istituto.

Non c'è nessuna possibilità all'infuori di quella della chiusura: non si pensi assolutamente a eventuali modifiche o trasformazioni.

PELLEGRINO. Concordo sostanzialmente con le valutazioni fatte dall'onorevole Castelli nella sua relazione. Debbo dire che le visite effettuate dal Comitato ristretto si sono rivelate assai opportune e utili perché hanno dato la possibilità di conoscere situazioni che forse sarebbero rimaste ignote.

Alla richiesta unanime che è stata posta al Governo circa la chiusura dell'istituto « Gabelli », mi permetto di aggiungere che uguale soluzione deve trovarsi per l'istituto di Boscomarengo in provincia di Alessandria. Un primo motivo sostanziale di questa richiesta è dato dal fatto che le strutture fisiche dell'istituto non rispondono assolutamente allo scopo perseguito. È un vecchio istituto, enorme, con saloni e corridoi lunghissimi, per 60-70 ragazzi: e dà proprio il senso del freddo, della dispersione, dell'isolamento dei suoi giovani ospiti. È ubicato poi in aperta campagna, molto distante dal mondo civile, dove insomma si svolge la vita della collettività. Noi sappiamo quali sono gli indirizzi moderni in questo settore, e certamente l'istituto di Boscomarengo, così com'è, nella sua struttura fisica ed ubicazione, non sembra attenersi a questi indirizzi.

Anche in questo caso devo dire che il personale, dirigente e non dirigente, è senz'altro idoneo, capace, provvisto di moderne concezioni: tuttavia si trova ad operare in una situazione oggettiva estremamente difficile. Penso pertanto che questo istituto debba essere chiuso.

Vorrei poi sottoporre all'attenzione del Governo alcune considerazioni. In primo luogo, bisognerebbe provvedere, per quanto possibile nella situazione attuale, ad elevare il numero degli agenti di custodia e degli educatori specializzati, allontanando dagli istituti coloro che educatori non sono. Infatti, abbiamo potuto vedere che, laddove vi sono agenti specializzati, le cose vanno già un po' meglio. Inoltre, gli agenti specializzati chiedono il passaggio al ruolo civile, ed il cambiamento della loro situazione di personale militare.

In secondo luogo, vorrei fare delle osservazioni sulle condizioni igienico-sanitarie di questi istituti. Mi riferisco soprattutto a tutto quanto riguarda la biancheria intima e da letto, il cui cambiamento, in generale, non avviene nemmeno nel rispetto delle norme regolamentari, ma con un ritardo di 15-20 giorni, con le conseguenze che sono immaginabili.

Ritengo pertanto che debba essere adottato, come provvedimento di natura immediata, un richiamo a tutti i direttori di istituti di rieducazione, perché usino una maggiore attenzione circa le condizioni igienico-sanitarie dei loro istituti, in modo da non creare una situazione di disagio ai ragazzi.

Tutte queste cose ci sono state dette dai ragazzi stessi: l'onorevole Castelli deve ricordare in particolare ciò che a questo proposito è venuto fuori da un incontro che abbiamo avuto con un nutrito gruppo di ragazzi al « Filangieri ». E una situazione del genere è presente in molti altri istituti. Infatti in alcuni abbiamo potuto notare che c'è attenzione ed intervento da parte della direzione a curare il problema igienico, in altri purtroppo questa

preoccupazione non è presente. Ciò significa che il personale si muove in condizioni tali da non permettere loro di superare questa situazione. Vorrei quindi sollecitare una particolare attenzione del Governo su questo problema, salvo poi ad esaminare in generale tutta la situazione esistente nel settore.

GUIDI. Per ribadire l'unanimità del parere del Comitato, ripeto anch'io che è veramente indispensabile il provvedimento di chiusura dell'istituto « Gabelli » di Roma. Indubbiamente altre osservazioni si possono e si debbono fare nei confronti di altri istituti, ma il punto su cui si deve insistere di più è l'adozione di metodi di gestione dei carceri minorili che siano diversi da quelli del settecento.

Il provvedimento è molto opportuno (e il Governo deve farsene carico) in quanto in altri istituti si sono realizzate opere di trasformazione delle strutture, mentre in questo caso siamo ancora al livello del settecento (l'unica differenza, ci ha detto lo stesso direttore, è che nel settecento gli uomini e le donne non erano divisi come ora).

Ogni soluzione intermedia che non passasse attraverso la chiusura sarebbe illusoria; ci auguriamo quindi che il Governo voglia dare seguito a questo provvedimento unanimemente invocato.

Vorrei inoltre segnalare un motivo di diffuso malcontento in una parte del personale, per il modo con cui si è giunti all'approvazione di una legge che ha praticamente escluso la possibilità di percepire l'indennità di rischio per tutta una serie di dipendenti di questi istituti.

Il provvedimento in questione, discusso in sede legislativa dalla Commissione interni, ha riguardato i dipendenti della pubblica sicurezza, nonché i dipendenti carcerari e le guardie addette ai penitenziari, escludendo però il personale civile, che affronta gli stessi rischi, rispetto al personale di carattere militare. A questo proposito, devo ricordare che la nostra Commissione, in sede di parere, espresse l'opportunità che i benefici previsti dalla legge fossero estesi anche al personale civile. Ciononostante, dal momento che il provvedimento fu esaminato soltanto dalla Commissione Interni, la sua applicazione è stata ristretta soltanto alle categorie cui ho accennato prima.

Le ripercussioni sono state del tutto negative sul personale civile. Abbiamo sentito, girando per le varie carceri, dei motivi comuni di doglianza. Si tratta di un fatto non soltanto di natura economica, ma soprattutto psicologica. Questo personale si sente avvilito e si trova in uno stato di malumore.

In questo senso, pertanto, ci permettiamo di sollecitare il Governo, anche perché sappiamo che è in preparazione un disegno di legge da parte del Ministero di grazia e giustizia, non ancora però approvato dal Consiglio dei ministri: preghiamo dunque il Governo di fare in modo che esso possa essere presentato al più presto al Parlamento. Speriamo che in questo modo si possa superare una situazione di discriminazione e di obiettiva ingiustizia, che causa tanto diffuso malcontento.

Un altro problema che emerge dalla visita ai vari istituti è il seguente: assistiamo ad uno squilibrio tra il personale addetto ed un certo impegno dal punto di vista scientifico, circa i dati anamnetici, psicologici e psichiatrici. Infatti in certi istituti esiste un impegno adeguato relativamente all'esame del soggetto, ma mancano poi gli strumenti necessari a trasformare la diagnosi in terapia. Si fanno cioè delle ottime riunioni a carattere collegiale, vengono chiamati tecnici ed espressi giudizi, ma ci viene detto poi che l'insufficienza del personale fa sì che non sia possibile tradurre successivamente in concreto quelle indicazioni che vengono date attraverso l'indagine psicologica del soggetto stesso.

Si tratta di un grosso problema, che forse deve impegnarci nel senso dell'allargamento degli organici. In base ad alcuni dati, semplicemente esplicativi, si prevede che, volendo corrispondere a questa esigenza, si dovrebbe recepire quasi tutto il personale addetto. È insomma una questione importante, che dovremmo anche esaminare in sede di discussione della politica giudiziaria. In quell'occasione, noi sosterremo la tesi di quanti vorranno ampliare l'organico e meglio retribuirlo.

CATALDO. Come membro della Commissione giustizia, pur non avendo partecipato all'indagine, devo dire che abbiamo ascoltato con amarezza le conclusioni del relatore e le notizie forniteci dai vari commissari intervenuti. Non posso che trovarmi d'accordo con la proposta avanzata dal relatore e con le considerazioni espresse dall'onorevole Guidi. Desidero esprimere una valutazione in ordine al metodo di lavoro adottato dal Comitato di indagine: vorrei cioè dare atto della bontà della iniziativa presa non solo per merito dei commissari, ma anche del Presidente della Commissione Giustizia e dello stesso Presidente della Camera. Alludo in particolare ai

risultati ed alle proposte e soluzioni concrete cui è giunto un organo del Parlamento cioè, appunto, il Comitato di indagine.

Concludo rilevando la funzione positiva del Parlamento nelle sue varie articolazioni ed esprimendo il voto che la bontà di questa iniziativa trovi pronta risposta da parte del Governo: a questo proposito confidiamo nella sensibilità del sottosegretario Pennacchini, che per tanti anni è stato membro della Commissione Giustizia della Camera.

CASTELLI, *Relatore*. Nella relazione odierna mi sono limitato ad avanzare proposte sui provvedimenti più urgenti da adottare. Il dibattito si è poi allargato alla considerazione di altri aspetti. Non desidero estenderlo ulteriormente: mi limiterò semplicemente a confermare la fondatezza delle osservazioni avanzate in questa sede dall'onorevole Guidi. La normativa approvata in materia di indennità di rischio ha creato delle discrasie molto gravi dalle quali è nata una certa tensione nell'ambito degli istituti carcerari. Considerando tale normativa, noi dobbiamo riconoscere obiettivamente che, disattendendo il parere della Commissione Giustizia, la Commissione Interni ha varato delle norme senza una base logica in forza delle quali – per usare un'analogia – si è concessa l'indennità ai colonnelli ed ai soldati, negandola invece ai sottufficiali, Nelle carceri visitate abbiamo potuto cogliere l'aspettativa di alcuni provvedimenti che sarebbero stati promessi su questa materia. Nel corso del viaggio abbiamo raccolto l'ulteriore eco della delusione derivata dal fatto che tali provvedimenti non erano stati ancora portati dinanzi al Consiglio dei ministri. Prego il Governo di adoperarsi per rimediare all'errore commesso dalla Commissione Interni nella approvazione delle disposizioni ora vigenti.

Sono d'accordo con il collega Guidi anche in relazione ad un altro suo rilievo. Abbiamo constatato come il Ministero abbia dato disposizione per l'effettuazione di diagnosi psichiatriche negli istituti minorili: in questo settore svolgono la loro opera *équipes* efficienti ed affiatate. Il Ministero però non spende in eguale misura per quanto riguarda la terapia, né per porre gli istituti nella condizione di attuare le terapie necessarie. Spesso è difficile garantire il servizio minimo indispensabile, il personale scarseggia e si deve ricorrere a turni straordinari. Talvolta è impossibile utilizzare i risultati acquisiti; ed anzi ad un certo momento la spesa effettuata per diagnosi senza prospettive di cura assume il carattere di lusso superfluo. Se il Ministero non risolverà il problema della scarsità del personale di educazione e di custodia, le iniziative promosse in conformità ai moderni dettami della psicologia per la valutazione della personalità dei singoli resteranno sterili.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero esprimere il mio sincero e devoto apprezzamento per l'opera compiuta dal Comitato di indagine sugli istituti di prevenzione e di pena; e prego i colleghi di non considerare queste mie parole come circonfuse di un alone retorico. Ma, ripeto, desidero semplicemente ringraziare i colleghi che si sono addossati un ben difficile e faticoso lavoro ed hanno dimostrato ancora una volta come anche il Governo più capace, più abile, più preparato, non possa fare a meno di quello stimolo, di quell'impulso di natura politica, di sana e vera politica, che proviene dalle forze parlamentari. Ecco perché questo apprezzamento deve non solo essere esternato nella forma dovuta, ma deve anche trovare riscontro nello scrupoloso esame delle proposte che qui sono state avanzate. Il relatore ha fatto un cenno all'attività svolta dal Comitato di indagine ed accanto a fondati motivi di doglianza ha messo anche in risalto motivi di compiacimento e di sodisfazione per opere che vengono svolte all'insegna della efficacia e della efficienza. Non poteva essere diversamente se, come apprendo in questo momento, la scelta degli istituti da visitare è stata fatta, in modo specifico, prendendo in considerazione gli istituti indicati quali migliori e quelli segnalati quali peggiori. Ciò, comunque, non deve assolutamente impedirci di considerare con la massima attenzione le situazioni esistenti presso alcuni istituti in particolare, come il « Gabelli » e l'istituto di Boscomarengo. Oggi io stesso sottoporrò ai miei uffici le valutazioni espresse dalla Commissione e sono certo di poter fornire, nel breve volgere di qualche giorno, precise informazioni alla Commissione sui provvedimenti che saranno elaborati in materia tenendo conto dei rilievi qui formulati. Mi pare che, per ora, le richieste avanzate in ordine la funzionamento degli istituti minorili riguardino in particolare due istituti (a meno che la relazione successiva che sarà svolta dall'onorevole Padula non ne estenda il numero): il « Gabelli » e l'istituto di Boscomarengo, oltre che l'invito, da rivolgere ai direttori degli istituti minorili, di prestare maggiore attenzione al settore igienico-sanitario, così come ha proposto l'onorevole Pellegrino. A questo punto, quindi, mi riservo

di informare la Commissione sui provvedimenti che saranno adottati, esprimendo ancora una volta il mio sincero apprezzamento e la mia gratitudine per la collaborazione prestata dai colleghi. Sono inoltre certo che la risposta che il Governo darà alla relazione generale sarà esauriente e completa, non solo per rimediare a gravi lacune che sono emerse nel corso di questa indagine, ma anche per predisporre una nuova, vera, moderna politica nel settore dell'assistenza minorile, che possa essere più in armonia non soltanto con le direttive della Costituzione, ma con una profonda, intima, viva umanità che tutti al pari sentiamo.

Sono poi stati sollevati altri argomenti, soprattutto dal collega Guidi e dal collega Castelli. Il primo riguarda la cosiddetta indennità di rischio per i penitenziari, l'altro riguarda una maggiore efficienza nei mezzi che possono colmare le lacune.

Premesso che io personalmente concordo sulla necessità di sviluppare un concetto di educatore visto sotto il profilo civile, sociale e umano piuttosto che sotto l'aspetto militare (che pone sempre l'idea della repressione, la qual cosa non è molto confacente soprattutto alla riabilitazione del condannato, che, se è importante in generale, è importantissima se si tratta di minori), vorrei ricordare brevemente alcune vicende cui ho partecipato direttamente o molto da vicino.

Nel momento in cui il Ministero degli interni, di concerto con altri ministeri e in modo particolare con quello della giustizia e delle finanze, propose l'indennità di rischio per gli appartenenti alle forze armate, il Ministero di grazia e giustizia, avvalendosi di precedenti che erano già stati confortati dall'approvazione parlamentare, propose a mio mezzo al Senato un emendamento – che purtroppo aveva il torto di non aver avuto il previo concerto con gli altri ministeri – con il quale si estendeva questa indennità anche al personale civile dipendente dalle amministrazioni penitenziarie. Il personale militare era già compreso nel provvedimento originario: si trattava quindi solo di estendere questa indennità al personale civile.

Seguii questo provvedimento molto da vicino, al punto che, essendo a mio giudizio estremamente doverosa la concessione dell'indennità, ritenni di dover superare alcune difficoltà in ordine alla copertura finanziaria partecipando alle sedute della Commissione Finanze e tesoro del Senato.

In sede di esame del provvedimento, per non creare una disarmonia con altri corpi e soprattutto per non suscitare analoghe rivendicazioni da parte di dipendenti di altre amministrazioni, io venni superiormente pregato di rinunciare al mio progetto; ma, poiché l'emendamento era già stato presentato e poiché ritenevo di dover insistere in conformità alle precedenti approvazioni parlamentari, mantenni ugualmente l'emendamento che venne successivamente approvato sia dal Senato che dalla Camera limitatamente però ai direttori degli istituti, agli assistenti sociali e al personale addetto alle amministrazioni penitenziarie, con eccezione soltanto dei ragionieri, degli operai e degli educatori.

Quando il provvedimento passò alla Camera tengo a precisare che su richiesta del Ministero del tesoro e dell'interno si soprassedette ad eliminare questa esclusione, onde non ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento, con l'impegno però di ripresentare immediatamente dopo un apposito disegno di legge per colmare questa lacuna. A tale scopo fu presentato un ordine del giorno che accettai personalmente senza riserva alcuna.

Passato il periodo delle vacanze natalizie il Ministero di grazia e giustizia si fece promotore del disegno di legge in questione e, prima di presentarlo, richiamando l'impegno che era stato preso a mio nome sia alla Camera che al Senato, richiese il preventivo benestare ai Ministeri delle finanze, del bilancio e del tesoro, che lo accordarono regolarmente.

Il benestare non venne accordato invece dal Ministero della riforma burocratica che, mentre ricordava che questa materia non poteva assolutamente essere trattata senza il suo consenso, faceva presente che, essendo quotidianamente bersagliato da richieste di indennità da parte di tutte le amministrazioni statali, avrebbe creato, accedendo alla nostra richiesta, un precedente che avrebbe aperto la breccia all'inserimento da parte di tutte le amministrazioni. La questione fu portata poi anche al Consiglio dei ministri che rinviò l'esame del provvedimento proprio a causa della riserva sollevata dal Ministero della riforma burocratica.

Appena venuto a conoscenza di ciò, mi recai personalmente dal ministro della riforma burocratica, per fargli presente che nel caso in questione non si trattava di un'indennità ordinaria, bensì di un'indennità speciale che andava a colmare una lacuna veramente notevole che sussisteva a danno di una parte del personale carcerario. Senza contare poi che proprio coloro che erano stati esclusi da

questa indennità (quali ad esempio gli operai che insegnavano un mestiere a volte usando attrezzi pericolosi per sé e per gli altri, ovvero gli stessi educatori) avevano maggiori contatti con i detenuti. Quindi era evidente in questo caso il rischio di un'altra discriminazione per quanto riguarda il personale femminile: sotto la qualifica di operaie vengono infatti assunte le cosiddette guardiane notturne dei carceri femminili, le quali non fanno altro che svolgere le stesse mansioni del personale maschile che fruisce di un altro compenso.

Ho fatto presente tutto questo al ministro della riforma, anche se è da tenere presente che oggi gli operai già fruiscono di una indennità speciale che non raggiunge il livello delle 30 mila lire mensili, ma che a questo livello si avvicina. Quindi per gli operai il problema non si presenta così urgente e importante come per gli altri casi, anche se esiste.

Debbo onestamente informare la Commissione che le mie argomentazioni, anche se hanno ridotto l'opposizione del ministro della riforma burocratica, non l'hanno vinta del tutto. Per questo motivo ho pregato i rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria di recarsi dal Presidente del Consiglio per prospettare le loro esigenze. Lo hanno fatto, ed il Presidente del Consiglio ha promesso di esaminare attentamente la questione. Per domani ho indetto una riunione al Ministero della riforma burocratica, che sarà presieduta dal ministro Gaspari, per l'esame di questa situazione particolare, riunione alla quale parteciperanno gli esperti dei due Ministeri.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole sottosegretario, il relatore e i colleghi intervenuti nella discussione per le utili conclusioni alle quali siamo pervenuti.

La seduta termina alle 12,40.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ATTI PARLAMENTARI
V LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

INDAGINI CONOSCITIVE E DOCUMENTAZIONI LEGISLATIVE

COMMISSIONE IV
(GIUSTIZIA)

COMITATO PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

(*n. 9*)

SEDUTA DI VENERDÌ 12 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALESSI**

INDICE DEGLI INTERVENTI

PAG.

PRESIDENTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino* . . 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

PADULA 7

RE GIUSEPPINA 4, 6, 7, 15

TAGLIARINI 2, 3, 6, 11, 12, 14, 16

La seduta comincia alle 10,30.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, alla riunione odierna intervengono il professor Franco Basaglia, direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste, ed il professor Guido Neppi Modona, giudice del tribunale di Torino. A nome della Commissione ringrazio entrambi di avere accettato il nostro invito.

Dò subito la parola al professor Basaglia.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. La lettera del Presidente Bucalossi con la richiesta di una relazione su un problema così vasto contiene una serie tanto numerosa di quesiti cui sarebbe difficile dare una risposta esauriente. Sarebbe forse meglio mi si formulassero delle domande cui rispondere di volta in volta.

PRESIDENTE. Il tema, più d'ogni altro, salvo quant'altro ella volesse aggiungere per sua esperienza anche indiretta, mi pare quello dell'esigenza di un trattamento differenziato del disadattato rispetto al delinquente e di un trattamento di recupero in funzione diretta delle caratteristiche personali di ciascun soggetto. È un tema che più da vicino penso che possa riguardarla.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Vorrei prima sapere se quanto mi si chiede si riferisce al problema dell'internato in generale o di quello nel carcere, cioè di un internato differenziato. Per parlare del problema del disadattato o del delinquente dovrei sapere a quali casi specifici ci si riferisce, perché gli internati corrispondono alle diverse ideologie rappresentate dalle istituzioni che li internano: quello nel carcere risponde ad un'ideologia punitiva, quello nell'ospedale psichiatrico all'ideologia custodialistica o terapeutica.

PRESIDENTE. Che cosa significa in questo caso « ideologia » ?

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. In questo caso la razionalizzazione o la giustificazione scientifico-sociale con cui determinate persone sono internate in certe istituzioni per rispondere di un determinato atto. Penso che il carcerato sia espressione di una contraddizione della società e per questo tipo di contraddizione c'è un istituto che è il carcere. Il malato di mente esprime un'altra contraddizione che è la malattia, per la quale c'è un altro istituto: il manicomio. Il problema della riabilitazione è riferito al concetto che abbiamo dell'istituto e dell'internamento della persona e alla funzione che riconosciamo all'istituto e all'internamento.

PRESIDENTE. Non potremmo trattare il tema distinguendo nella duplice categoria degli internati quelli che lo sono per una causa e quelli che lo sono per un'altra ?

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. In riferimento al problema della prevenzione e del recupero. Ma per quanto riguarda gli internati, nel momento in cui entrano nell'istituto – qualunque esso sia – perdono la loro identità e non sanno perché si trovano in quella istituzione. Il carcerato sconta una punizione inflittagli dalla società e che quindi subisce, nella misura in cui non riconosce le leggi da lui trasgredite come espressione anche della sua volontà e della sua partecipazione alla vita sociale; il malato subisce il suo internamento e regredisce perché non comprende la sua situazione e il suo ruolo come risposta a un certo suo comportamento. Il risanamento o la riabilitazione possono avvenire solo con una presa di coscienza da parte dell'internato della sua identità, del perché è carcerato o malato. Questo per quanto riguarda gli internati. Ma anche chi presiede a queste istituzioni non sa perché il carcerato è carcerato o il malato malato, quindi non può curarli né riabilitarli. La medicina, ad esempio, è tuttora inserita nel pensiero positivistico, ma il malato mentale

non ha una causa di malattia oggettiva, organica riconosciuta. Chi ha mal di fegato ha una causa oggettiva fisica del male. Nel malato di mente questa causa organica non è stata individuata e tuttavia il medico ha con lui lo stesso rapporto che ha con altri tipi di malattie organiche. Quindi non può curarlo perché non sa curarlo. Perché in realtà il medico non sa chi sia e cosa sia la persona che, in seguito ad un comportamento anormale, entra nel suo istituto.

PRESIDENTE. Vi è un momento, durante l'internamento, in cui si procede allo studio del soggetto e del suo stato di mente. Questa fase ha però ancora carattere meramente istruttorio: la soluzione del quesito relativo allo stato di salute mentale del detenuto ed alla individuazione delle sue eventuali malattie è demandata alla perizia psichiatrica vera e propria.

Prendiamo poi in considerazione il condannato ad un periodo di internamento in un ospedale psichiatrico. Egli si presenta con una cartella clinica nella quale sono riportate le informazioni concernenti il suo stato di salute che, per altro, molte volte è ignorato dal soggetto stesso, ma è comunque senza dubbio noto al medico. Inoltre, l'individuo in esame è accompagnato anche da informazioni di carattere legale, riguardanti cioè eventuali sentenze dalle quali risulta responsabile o meno per il compimento dell'azione in seguito alla quale è stato internato.

Ora, dati questi presupposti di ordine burocratico e non (ad esempio l'esame compiuto dal medico per l'accertamento dello stato mentale dell'individuo non può essere classificato tra le operazioni burocratiche) io non riesco a comprendere l'affermazione secondo la quale il soggetto possa non identificare se stesso.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Se vogliamo veramente comprendere il problema, dobbiamo verificare se il soggetto partecipi o meno al processo di riabilitazione. Nel caso in cui non si realizza questa partecipazione, noi restituiamo alla società l'individuo nelle stesse condizioni e situazioni che ne avevano determinato l'internamento. Tornando poi a quanto dicevo prima in merito al rapporto tra medico e paziente, mi pare degno di essere menzionato il caso dello psichiatra il quale, per il tipo di preparazione tecnica, non è in possesso di alcuna informazione sullo stato di salute mentale del soggetto sottoposto alle sue cure, in quanto egli dispone unicamente di strumenti diagnostici e terapeutici tipici della medicina generale e che si dimostrano del tutto insufficienti nel caso della malattia mentale.

PRESIDENTE. Lei vuol dire che quando un malato viene internato, coloro che presiedono alle cure di questo infermo sono completamente all'oscuro dei suoi precedenti sanitari ?

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Il malato viene visitato, controllato e riceve le prime cure: è quindi inviato presso l'istituto dove dovrà scontare un periodo di internamento. A questo punto noi ci limitiamo ad assicurare la sopravvivenza del detenuto. Ma il problema non è questo: il punto focale della questione riguarda il rapporto che si stabilisce tra direttore del carcere e soggetto internato, che coincide poi con la funzione dell'istituzione rappresentata dall'incarico che il direttore deve svolgere.

PRESIDENTE. L'anamnesi del soggetto, risultante dagli atti compiuti prima dell'internamento, può costituire un presupposto variabile in relazione alle osservazioni che il medico avrà modo di fare sul soggetto stesso. Questo rapporto perché si costituisca ha bisogno di due intelligenze, quella del medico e quella dell'ammalato e varia secondo il tipo e il grado della malattia. Non vedo perché in sede di cura i precedenti costituiscano una specie di irremovibile barriera che non consente al medico di rivalutare il soggetto e vedere se la diagnosi corrisponde alla verità e che cosa può fare per plasmare questo nuovo soggetto per un riadattamento alla vita sociale.

TAGLIARINI. Lo scopo di sentire uno psichiatra o comunque un cultore di una scienza diversa da quella giuridica in una materia come questa ha un presupposto molto preciso e cioè che si ammetta che nella conoscenza interdisciplinare vi sono alcune costanti che valgano per tutti i casi analoghi o per lo meno delle costanti che hanno valore scientifico applicabile ai casi analoghi.

Il ragionamento del professor Basaglia sul fatto della non conoscenza del soggetto in termini penalistici è questo: cioè noi abbiamo un condannato, una sentenza pronunziata ai sensi degli articoli 132 e 133 che costituiscono la diagnosi e la prognosi, abbiamo una diagnosi di pericolosità, secondo l'articolo 119 e una sentenza che dice che la persona è condannata

e che la sanzione è il carcere. Questo è un dato giuridico. Però qui siamo in un campo in cui, a differenza di altre sanzioni, la sanzione opera fuori dello schema di valutazione giuridica, cioè non è l'ergastolo o la reclusione o l'arresto, che sono poi dei nomi fittizi che diamo a delle situazioni di fatto: questa persona cioè è presa, avulsa dalla società e relegata in un carcere.

La sanzione non è un dato giuridico ma è la privazione dell'aria libera, è la privazione entro certi limiti del pensiero, è la privazione dei rapporti sessuali, cioè si concretizzano dei fatti che diventano il principio costante di ogni istituzione in sé. Cioè il manicomio, il carcere, la caserma, il cenobio in certi casi, hanno questi dati salienti, cioè questo tipo di esistenza fissata per le persone che ha un presupposto legale che è formale, come la cartella clinica per il medico; ma la conoscenza del dato naturalistico che questa persona deve seguire dovrebbe essere affidata ad altri canali di indagine, ad altri criteri di indagine.

E allora la domanda che faccio al professor Basaglia riguardo al problema non solo della risocializzazione, ma comunque della reimmissione di un soggetto nelle sue normali funzioni (che sono le uniche poi che la società gli riconosce per ragioni politiche e di forza), è questa: se possa l'istituzione in sé essere considerata come strumento idoneo di base per attuare questo. Mi sembra che la risposta sia negativa.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Sì, anche perché l'istituto – come diceva lei – ha privato lo internato, in nome della sua ipotetica riabilitazione, del soddisfacimento di determinati bisogni primari la cui privazione non può in nessun modo avere un carattere riabilitativo. In pratica, l'istituto non dà all'internato la possibilità di trovare una sua identità e, dato che a causa dell'internamento egli ha perso l'dentità che aveva « fuori » e non ne acquista una nuova corrispondente a quella del « dentro », sarà molto difficile che, una volta scontata la pena, egli risulti riabilitato.

Ora, se ci domandiamo perché il carcere o il manicomio siano finiti così, si deve dire che qualcosa non deve aver funzionato.

PRESIDENTE. Ma il quesito è proprio questo ! Lei dovrebbe cioè dirci la sua opinione (in base alle sue conoscenze tecniche) circa quello che si può fare per meglio rispondere all'esigenza di un trattamento differenziato nei confronti di una persona che non è un cittadino comune, ma un delinquente.

Secondo lei, il metodo di recupero in funzione diretta delle caratteristiche personali di ciascun soggetto deve subire una diversa ristrutturazione ? E, in caso di risposta positiva, in che modo deve essere variata tale ristrutturazione ?

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Per rispondere a queste domande partirò da un dato di realtà, premettendo che non ritengo utile vengano costruiti nuovi istituti di pena o nuovi manicomi in base a nuovi principi informatori. Io penso che la situazione potrebbe essere di molto migliorata se il carcere, il manicomio, o l'istituto di internamento in generale, potessero essere trasformati con la collaborazione degli stessi internati, con gli internati cioè che prendessero parte attiva ai cambiamenti progettati.

PRESIDENTE. Questo è un concetto astratto. In concreto come dovrebbe essere attuato ?

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Intendo dire che finché una persona resta chiusa in una cella, essa diventa il suo letto, il suo bugliolo, la sua stanza e non partecipa alla istituzione se non come un altro degli oggetti di cui è costituita. Essa invece dovrebbe esercitare un ruolo attivo nella vita dell'istituto.

PRESIDENTE. Che io sappia, la cella viene abitata con continuità prevalentemente da coloro che sono in tali condizioni di pericolosità per se stessi e per gli altri da giustificare un isolamento. Nei manicomi e negli ospedali che ho visitato ho avuto modo di constatare che esiste una certa attività svolta al di fuori della cella, sempre che gli internati non siano soggetti pericolosi. A lei non risulta che vi sia una vita sociale ? Che vi sia un'organizzazione di lavoro ?

TAGLIARINI. Se il Presidente consente, vorrei integrare il quesito. La prima opinione è quella per cui attraverso il sistema dell'istituzione, o perché vi è una colpa o perché vi è uno stato di malattia, si devono salvaguardare certi interessi e valori della persona, necessariamente, per evitare il processo di reificazione (che la persona cioè diventi le cose nelle quali vive: la cella, il letto e così via); tolti questi casi vi è in tutto l'ordinamento carce-

rario una schematica che dice: salviamo queste persone con il lavoro, l'istruzione, l'istruzione religiosa? Lei ritiene realisticamente che questi siano valori compensativi rispetto all'integrità della persona? Ritiene inoltre, ove fossero compensativi – cioè se la prima risposta fosse positiva – che questo tipo di cura – comunque attuata – possa essere idoneo a ricreare una personalità o non porti ad aggravare la reificazione o a dare idee che la persona non ha?

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. La prima risposta che darei è no. E se anche questi valori sostitutivi fossero in sé riabilitativi, direi che l'istruzione o il lavoro in carcere sono istituzionalizzati, perché l'istituto e la funzione che esso assolve distrugge la persona e quindi porta ad una maggiore reificazione, qualunque strumento esso usi.

PRESIDENTE. Questa sua affermazione si riferisce a persone in stato di salute tale da permettere un colloquio, e per questo dice che la istituzionalizzazione dei servizi porta ad un peggioramento della situazione. Che cosa propone per migliorarla?

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. La trasformazione dell'istituto ad opera degli stessi soggetti che vivono nell'istituto, a tutti i livelli: il direttore, le infermiere, gli ammalati devono integrarsi insieme, riabilitarsi insieme. Non posso riabilitare una persona se non mi riabilito io.

PRESIDENTE. Non è astratto dire: riabilitiamo anche il direttore?

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Non è astratto perché solo in questo caso si può parlare di riabilitazione. In realtà se il medico non sa che cos'è il malato, o il carceriere non sa che cosa sono e per chi sono le leggi infrante dal carcerato, hanno bisogno esattamente quanto il malato e il carcerato di una riabilitazione che può essere fatta assieme. Se io incarno i pregiudizi per cui il malato è internato e il delinquente è in carcere, non posso riabilitare gli altri a liberarsi da questi pregiudizi per arrivare a una trasformazione dell'istituzione.

PRESIDENTE. La sua è una critica di fondo alla struttura sociale. Capisco il suo concetto, ma occorrerebbe chi appurasse che si è riabilitato il medico. Si deve naturalmente presupporre che il medico sappia già fare il medico. Capisco che lei denuncia una situazione che va modificata; ma poiché non facciamo solo della filosofia e dobbiamo provvedere, pur tenendo conto in via di premessa della denuncia che lei fa, vorremmo sapere che cosa in concreto consiglia.

RE GIUSEPPINA. Questo metodo che abbiamo adottato, del dialogo, ha il vantaggio di rendere più preciso il pensiero, ma ci toglie una visione organica della situazione. Mi trovo in imbarazzo e finora non sono riuscita a chiarirmi le idee. Direi di chiedere al professor Basaglia quali strumenti in questi casi ha a disposizione lo psichiatra per poter rinnovare; quali concetti presiedano, all'interno dell'istituto, alla cura; quali sforzi siano stati compiuti; se esistano esperimenti che possano confermare la possibilità di raggiungere certi risultati.

Noi siamo qui per comprendere meglio certi concetti difficili, ma abbiamo bisogno di avere un quadro della situazione. Dovremmo ridurre al minimo le nostre richieste per lasciare spazio a chi ha già sperimentato certi problemi.

PRESIDENTE. Il professor Basaglia ha premesso che non ritiene opportuno svolgere una relazione e che preferisce rispondere a singole domande.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Non ho infatti potuto preparare una relazione perché le richieste fattemi erano troppe e troppo vaste: ci sarebbe voluta un'enciclopedia.

Lei, signor Presidente, mi accennava al fatto che non si può fare della filosofia, ma dobbiamo pur metterci d'accordo su ciò di cui discutiamo, dobbiamo sapere quali sono i concetti informatori su cui si fonda o si fonderà il carcere trasformato o il manicomio trasformato.

Non possiamo modificare la struttura di una istituzione se questa continua a basarsi sugli stessi criteri che l'hanno condotta al punto in cui è oggi.

PRESIDENTE. Noi non presupponiamo la stabilità delle istituzioni esistenti: siamo perfettamente consapevoli della necessità di una loro ristrutturazione (il cui studio sarà avviato dopo l'acquisizione degli elementi occorrenti). Quindi lei non supponga che il legislatore intenda lasciare inalterato l'attuale

stato di fatto, ma, la prego, esponga il suo punto di vista organico sul tema, avanzando, qualora lo ritenga opportuno, proposte di riforma del settore.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste.* I metodi di riabilitazione sono molti: è opportuno però chiarire il criterio informatore della istituzione stessa, la funzione che assolve all'interno della struttura generale di cui fa parte e che rappresenta e tutela. Non è il metodo riabilitativo che determina l'efficacia della riabilitazione.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino.* Mi sembra che la difficoltà del professor Basaglia relativa all'impostazione di un discorso sulla realtà carceraria e manicomiale derivi dal fatto che il disegno di legge in materia, approvato all'unanimità dal Senato, sostanzialmente non muta l'ideologia propria del settore. Io ritengo quindi che il professor Basaglia dovrebbe prescindere da questo provvedimento, dovrebbe cioè svincolarsi da questa realtà normativa.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste.* Il problema presenta due aspetti, l'uno interno e l'altro esterno alla persona del detenuto.

Noi sappiamo che vengono rinchiusi negli istituti coloro che risultano malati di mente o che abbiano commesso atti asociali. Negli ospedali psichiatrici lo psichiatra, con la sua preparazione tecnico-scientifica di tipo positivista, si trova nella necessità di assumere, per la stessa natura della malattia mentale, degli elementi esterni alla persona che dovrebbe curare, attraverso lo studio dell'ambiente sociale dal quale l'ammalato proviene e delle motivazioni che lo hanno indotto ad un comportamento anormale. Ora, il medico è stato educato a curare il corpo e quindi egli tende a stabilire con il malato un rapporto reificante, che contribuisce a inglobarlo direttamente nell'istituzione e ad adattarlo alle esigenze dell'istituzione stessa. Il problema, quindi, risiede soprattutto nell'ideologia dell'internamento e non in quella tecnico-scientifica della malattia. Cioè, la natura dell'internamento (che ha solo un carattere e una funzione organizzativa) non ha niente a che fare con la natura della malattia. Ora, da un punto di vista giuridico e scientifico, noi siamo in grado di definire con delle etichette il malato di mente e il delinquente, ma in realtà sappiamo ben poco dell'uno e dell'altro, per cui diviene problematico il reinserimento nella vita sociale di soggetti che presentano caratteristiche ai nostri occhi ancora sconosciute. Per raggiungere l'obiettivo fondamentale del reinserimento del malato, dobbiamo studiarne l'ambiente di provenienza e le motivazioni che ne hanno prodotto l'emarginazione, atto che la società è costretta a compiere al fine di difendere se stessa da chi può turbare un certo equilibrio o un certo andamento sociale.

PRESIDENTE. Mi pare di aver capito che alla organizzazione attuale del settore presiede il criterio della difesa sociale: quindi, il problema si capovolge, in quanto si manifesta la opportunità di prendere in considerazione non la società rispetto al soggetto, ma questo ultimo rispetto alla società. Ed in questo caso l'individuo deve essere esaminato nella pienezza della sua vita sociale, cioè in un periodo antecedente al suo ricovero, allo scopo di stimolare gli elementi positivi presenti nel detenuto, combattendone nel contempo gli aspetti negativi.

Potremmo, quindi, elaborare una proposta di questo genere: orientare la gestione dei manicomi nel senso di fare in modo che i soggetti, una volta ricoverati, non vengano più a trovarsi di fronte a sentenze o ordinanze o fatti precostituiti, ma siano invece affidati alle cure dell'istituto. Osservando questo criterio si potrebbe, forse, pervenire alla ricostruzione del soggetto e quindi al suo reinserimento nella società.

La barriera dell'incarto deve essere superata con una facoltà data al medico di studiare il soggetto.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste.* Quello che lei dice è esatto. Ma siccome per il momento si tratta di un'ipotesi, io sostengo che dobbiamo invece partire dalla realtà. Il manicomio deve essere modificato dall'interno, perché la società oggi non ha la possibilità di fare questa trasformazione dall'esterno. L'emarginazione oggi si attua secondo processi e finalità ben chiare e non siamo in grado di convincere scientificamente la società a mutare atteggiamento, dato che l'atteggiamento della società nei confronti del problema dell'emarginazione è essenzialmente un problema economico, e quindi politico. In questo senso il manicomio non può che essere modificato dal di dentro. L'internato deve capire che cosa sono gli incartamenti che lo definiscono, quindi il problema non è tanto eliminare gli incartamenti, ma il fatto che essi devono essere as-

sunti dall'internato come espressione della sua reale identità attraverso la presa di coscienza del significato della sentenza e della diagnosi. La sua identità è, in realtà, costituita da queste carte in cui l'internato viene definito: c'è diversità tra gli atti compiuti e la sanzione cui la persona è soggetta a causa dell'atto. Dobbiamo dare coscienza a queste persone dei loro atti, dopo di che si può incominciare a parlare di riabilitazione per effettuare la quale ci sono molti mezzi.

Prendiamo ad esempio il lavoro, su cui si fonda la riabilitazione in tutte le istituzioni. Anche per questo si tratta di una situazione per cui l'internato impara che il lavoro è colpa, è pena e quando uscirà e lavorerà vedrà sempre nel lavoro la colpa e la pena. Questo se lo si costringe a lavorare, senza offrirgli altre alternative.

PRESIDENTE. Io sono avvocato e ho come clienti anche molti internati che praticamente mi perseguitano, sapendo che sono deputato, per ottenere un lavoro.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Perché è la loro unica possibilità. Negli ospedali chiusi, nei reparti chiusi, il malato chiede di andare a lavorare, e lo considera un premio, perché in questo modo esce dal chiuso.

Pensiamo allo sfruttamento dei malati negli ospedali italiani. In Italia gli ospedali operano un totale sfruttamento del malato e le amministrazioni provinciali dovrebbero spendere molti milioni in più all'anno, se i malati non lavorassero, per assumere nuovo personale. Il fatto è che negli ospedali, come nelle carceri, si vende il lavoro come cura, mentre è soltanto sfruttamento.

TAGLIARINI. Oggi si parla molto, proprio per facilitare questa forma di autointegrazione, delle istituzioni aperte. Vorrei sapere dal professor Basaglia, che ha molta esperienza in questo settore, qual è effettivamente il limite di queste istituzioni rispetto alla reazione esterna.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Effettivamente l'esterno si ribella all'apertura dell'ospedale perché giudica l'internato una persona scandalosa e indegna. Quindi l'apertura degli istituti provoca enormi reazioni esterne. Ma noi sappiamo che spesso possiamo costruire, determinare, provocare la pericolosità di un soggetto; basta che scriviamo in prima pagina sul giornale che si tratta di un malato pericoloso o basta che un gruppo lo definisca tale. E sappiamo come si verifichi un aumento considerevole di ricoveri subito dopo avvenimenti clamorosi che abbiano avuto per protagonista un « pazzo » codificato come tale. L'esterno reagisce sempre a qualunque azione innovatrice che turbi un equilibrio (buono o cattivo, non importa) raggiunto. Anche perché lo si fa reagire attraverso il giudizio che si dà dell'avvenimento.

La campagna, ad esempio, in corso per il « mostro » di Marsala è scandalosa. Lo *shock* era determinato dal fatto che l'omicida non risultava « matto », mentre il delinquente bisogna definirlo tale altrimenti non c'è più la netta distinzione tra normale e abnorme a garantire la sicurezza della « norma ». Ma questo comporta anche un contemporaneo inasprimento dell'opinione pubblica nei confronti dei comportamenti abnormi e questo ha serie conseguenze per il precario equilibrio in cui vivono le persone che soffrono di disturbi psichici. C'è un'enorme responsabilità nello scatenare queste reazioni che sono volute e provocate.

RE GIUSEPPINA. Lei parlava poco fa della necessità, che diventa poi la chiave del problema, che il recupero, la guarigione e la cura, cioè tutta quella che può essere la gamma dei tentativi proprio per risolvere il problema, viene dalla partecipazione dello stesso malato. Lei pensa che questo si possa verificare senza un contributo dell'organizzazione e delle strutture sociali ?

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. No.

RE GIUSEPPINA. Lei ha parlato di reazioni negative che limitano questo.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. È necessario provocare delle reazioni anche all'esterno perché una riabilitazione è possibile solo attraverso una reazione conflittiva. Si può creare una situazione adattiva e una situazione conflittiva. Quando si fanno emergere le contraddizioni dell'istituto ed esse escono dai limiti dell'istituto stesso e si propongono come contraddizioni della società, si può modificare qualcosa sulla realtà. Quando invece si crea una situazione adattiva, si fa solo il bel manicomio e il nuovo carcere, il cui ruolo resta quello di conservare la funzione dell'istituzione (ad esempio custodialistica per l'ospedale psichiatrico, punitiva per il carcere).

123

RE GIUSEPPINA. Ciò riproduce in piccolo quello che deve essere solo un apporto che deve venire dall'esterno.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste.* Le faccio lo esempio di Gorizia, dove ho diretto il manicomio fino a pochi anni fa. Oggi questa città sa di avere un istituto di un tipo particolare e l'esterno, in bene o in male, vi partecipa, è stato costretto a parteciparvi. Mentre a volte succede che la società esterna rifiuti tale imposizione perché rifiuta di sapere esattamente quello che essa stessa è. I manicomi e le malattie esistono e devono essere assunti come dati dialettici che non possono essere isolati per poter pensare che non ci siano. Per questo dobbiamo dare la possibilità alla società esterna di partecipare alle trasformazioni, altrimenti esse non avranno alcun peso.

RE GIUSEPPINA. Quindi anche per quanto riguarda la prevenzione si deve agire come si opera per il recupero.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste.* Sì, questo è il problema del « fuori ». Il problema della prevenzione non si risolve facendo l'analisi del sangue o il *test* per la delinquenza, come pare si attui già in America, ad esempio.

PADULA. L'attuale stadio della cultura criminologica e dell'antropologia criminale italiana, il livello medio di maturità della classe media, giustificano la richiesta che viene dalle categorie specialistiche di uno spazio sempre maggiore, all'interno delle istituzioni – anche in posizione dirigenziale – del medico rispetto al tradizionale personale amministrativo? In termini di economia sociale lei ritiene che questa linea sia oggi attuale o ritiene che si tradurrebbe soltanto in un apparente perfezionamento del sistema con conseguenti costi altissimi, ma con risultati di fatto modesti?

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste.* Se l'attuale preparazione culturale della classe tecnica oggi non è quella che si vorrebbe, ciò è dovuto ad un'enorme arretratezza del sistema.

A parte questo, anche se ci fosse una classe medica preparata, sarei comunque contrario all'attribuzione di questo spazio maggiore proprio a questo tipo di tecnici, poiché non farebbero che istituzionalizzare il sistema. Ritengo al contrario che un'azione preminente debba essere svolta dal personale di custodia, dagli infermieri, che sono parte attiva nella riabilitazione dei soggetti.

Penso in definitiva che il medico o lo psichiatra siano importanti, ma non necessari alla funzionalità dell'istituzione.

Se accadesse ciò che ha ipotizzato l'onorevole Padula potremmo configurare una situazione fantastica americana, guidata da tecnici *monstre*.

PRESIDENTE. Do ora la parola al professor Guido Neppi Modona, giudice del tribunale di Torino.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino.* Anche io ho delle grosse difficoltà nell'impostare un discorso sulla attuale riforma carceraria, perché nutro dei profondi dubbi sul fondamento logico e razionale della riforma stessa e sul modo con il quale essa viene mandata innanzi.

È mia impressione che si tratti di una riforma sbagliata, che non può portare a risultati soddisfacenti, perché priva dei necessari collegamenti con la riforma del codice penale. È infatti errato trattare della riforma carceraria se prima non si affronta tutto quello che sta a monte di essa: e cioè il problema delle pene, delle misure di sicurezza, dell'entità delle sanzioni eccetera, tanto più che i due problemi sono strettamente connessi.

A questo punto sarebbe quindi molto facile e comodo dire che non vale la pena di occuparci di una riforma settoriale (che tra l'altro si ricollega direttamente alla struttura del regolamento fascista Rocco): questa posizione di assenteismo offrirebbe peraltro la possibilità di istituire un punto di forza dell'attuale sistema penale (poiché la riforma carceraria verrebbe emanata in un'epoca non sospetta e con tutte le garanzie democratiche), che creerebbe poi ostacolo ad una successiva riforma veramente avanzata del codice penale in tema di sanzioni.

PRESIDENTE. Lei ha seguito la modifica del primo libro del codice penale?

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino.* Sì, e trovo che per quanto riguarda le pene e le misure di sicurezza non c'è nessuna innovazione sostanziale.

Secondo me due sono le alternative: o si fa una riforma effettiva, avanzata e rivoluzionaria rispetto al sistema attuale, che però è destinata a rimanere inattuata a causa della

sua incompatibilità con le norme del codice penale, oppure si fa una riforma superficiale che serve solo a tranquillizzare la coscienza, ma non a risolvere i problemi di fondo.

Sarebbe a mio avviso opportuno, nell'ambito di questa riforma superficiale, cercare di migliorare il più possibile l'attuale struttura del disegno di legge e di adeguarla, sia pure con ritocchi marginali, alle istanze provenienti dal mondo carcerario.

Muovendomi in questa direzione, prenderò in esame non tutti i temi fondamentali per migliorare la riforma, ma solo quelli indicati nella lettera che ho ricevuto.

Vorrei affrontare per primo un nodo cruciale del problema carcerario: quello della vigilanza e degli agenti di custodia. Devo dire subito che mi stupisce – dato che si tratta di uno dei problemi più gravi – che nel disegno di legge se ne parli solo nell'articolo 5, dove si dice che gli appartenenti al corpo di agenti di custodia devono frequentare un corso di specializzazione e devono, durante la carriera, partecipare a corsi di aggiornamento e perfezionamento.

Il rapporto carcerario ha due termini essenziali: custode e custodito. Per quanto riguarda i custoditi, si parla di assicurare ai detenuti un trattamento conforme alle loro esigenze umane, di adeguare la posizione dei detenuti a quella degli altri cittadini, concedendo loro i diritti essenziali della personalità. Per quanto riguarda gli agenti di custodia, queste garanzie non vengono neppure accennate: l'agente di custodia viene ancora mantenuto in quella situazione di soggezione, di sfruttamento, di sacrificio sancita dal regolamento del 1941. Situazione quasi del tutto analoga a quella in cui attualmente versa il detenuto.

Se sfogliamo il regolamento del 1941, vediamo analogie impressionanti fra le costrizioni cui è sottoposto l'agente di custodia e quelle subite dal detenuto: mi riferisco al divieto di reclamo, alla soggezione ai superiori, ai vincoli rigidissimi di subordinazione gerarchica, alla vita dentro il carcere, al problema delle licenze, prescindendo da quello salariale. Abbiamo un quadro obiettivo per cui possiamo dire che l'agente di custodia, che ha la medesima provenienza sociale del detenuto, è in tutto e per tutto un emarginato, così come lo è il detenuto, ed ha gli stessi problemi di riadattamento sociale del detenuto. Come possiamo pretendere che siano riconosciuti i diritti dei detenuti, se non attribuiamo parimenti gli stessi diritti a coloro che questi diritti devono far rispettare?

Si ha l'impressione – è storicamente è molto ben dimostrato – che lo stato di frustrazione degli agenti di custodia sia voluto per poter essere struttato contro il detenuto. Si crea cioè un conflitto – apparente perché entrambi sono degli emarginati – allo scopo di rendere più facile la gestione dell'istituzione carceraria.

Ho fatto ricerche d'archivio ed ho constatato l'esistenza di casi sconvolgenti di comportamento degli agenti nei confronti del detenuto, un atteggiamento di violenza continua.

Sul *Bollettino ufficiale della direzione generale delle carceri e riformatori* degli anni 1870-1874, ho trovato a decine episodi di questo genere, riportati da questo bollettino ufficiale senza una parola di deprecazione: una sentinella, avendo ricevuto insulti invece che obbedienza da un carcerato, gli spara alla coscia; un altro detenuto, avendogli la sentinella sparato contro perché oltre ad essersi arrampicato sulle sbarre della finestra aveva coperto di ingiurie la sentinella stessa, rimane cadavere all'istante. Ho trovato episodi del genere durante tutto il corso della storia carceraria dall'unità in poi.

L'unica soluzione è quella di smilitarizzare il personale di custodia che svolge le sue funzioni all'interno degli stabilimenti. Alla custodia esterna dovrebbero essere adibiti corpi militari.

La situazione cui mi riferisco si verifica per la rigidissima disciplina militare cui sono sottoposti gli agenti di custodia, militarizzati nel 1945, e sottoposti quindi anche al codice penale militare, per cui il rispondere male ad un superiore costituisce ad esempio il reato di insubordinazione.

Non è azzardato ritenere che presto assisteremo ad un'esplosione di protesta degli agenti di custodia analoga a quella verificatasi negli anni 1919-1921. All'Archivio di Stato ho trovato ampio materiale relativo a queste agitazioni, con le quali gli agenti di custodia chiedevano un trattamento più umano, come lo chiedono ora.

Dico che la situazione attuale è analoga perché da un libro scritto da un sociologo e da un ex detenuto (Ricci-Salierno *Il carcere in Italia*, Einaudi, Torino, 1971) e in particolare dal capitolo VII, dedicato a numerose interviste con il personale di custodia, emerge in maniera limpidissima la totale equiparazione degli agenti di custodia ai detenuti. Desidero ancora sottolineare l'urgenza del problema: esiste, infatti, una situazione di rivolta latente, che potrebbe esplodere molto presto. Gli

125

agenti di custodia costituiscono un corpo che non può essere ancora a lungo mantenuto in questo stato di soggezione: le gravi carenze del disegno di legge, che non modifica il regolamento per il corpo degli agenti di custodia del 1941, avalla in pratica l'attuale gravissima precaria situazione.

Venendo ora ad affrontare l'argomento dell'istruzione, debbo precisare che, per quanto riguarda l'istruzione in senso tradizionale, cioè i corsi di studio elementari e medi, non ho una competenza diretta. Vorrei solo segnalare la attività di un maestro elementare, Valeriani, insegnante presso il carcere di Reggio Emilia, il quale, tra breve, pubblicherà per l'editore Laterza un libro molto interessante sulla sua esperienza. Da quest'opera emerge che l'istruzione elementare nelle carceri deve essere impostata su criteri completamente diversi da quelli preposti al tipo di istruzione tradizionalmente impartite nelle scuole libere. E cioè nelle carceri occorre svolgere un determinato lavoro allo scopo di fare acquisire ai detenuti coscienza collettiva della propria situazione: questo è l'unico risultato positivo che il Valeraini ritiene possa essere ottenuto dall'istruzione impartita all'interno delle carceri.

Un'altra esperienza che mi sembra interessante e che vorrei segnalare alla Commissione è quella di un gruppo di studio formato da detenuti, iscritti presso la facoltà di sociologia della città di Trento. Si tratta di detenuti comuni, cioè non politici, i quali, praticamente, hanno seguito il *curriculum* completo degli studi durante il periodo di detenzione. Questo gruppo, che cerco di aiutare fornendo materiale e documentazioni, fa capo al professor Alberoni, della facoltà di sociologia, il quale potrebbe fornire alla Commissione qualche dato utile relativamente all'istruzione universitaria negli istituti di pena.

Nell'ambito del tema dell'istruzione dobbiamo occuparci anche di tutti quegli elementi che ruotano intorno al vero e proprio insegnamento scolastico: a questo proposito debbono essere fatti alcuni rilievi sulla disciplina delle biblioteche nell'attuale disegno di legge sulla riforma penitenziaria. L'articolo 7 di questo testo stabilisce che siano ammessi nelle biblioteche solo libri a contenuto informativo, istruttivo, educativo: stante il carattere tassativo di questa e di tutte le altre elencazioni contenute nel disegno di legge per cui tutto ciò che non è indicato espressamente nelle norme deve ritenersi non consentito, ne deriva che nelle biblioteche delle carceri non potranno essere introdotti libri di contenuto politico e sindacale, testi cioè che siano in grado di creare più incisivi collegamenti con la realtà sociale esterna. A mio avviso siamo qui di fronte ad una limitazione assolutamente non conforme a quelle che dovrebbero essere le esigenze di fondo dell'istruzione carceraria. Esistono poi ancora altre barriere che debbono essere denunciate. L'articolo 11 del disegno di legge, infatti, sancisce che i detenuti, « qualora non ostino motivi di sicurezza o di ordine pubblico », sono autorizzati a tenere presso di sé periodici, quotidiani e libri. Ora, poiché evidentemente con i libri non si organizzano rivolte o evasioni, questa disposizione tende ad esercitare un controllo ideologico e politico sulle letture dei detenuti: per cui, forse sarebbe opportuno eliminare questa limitazione. Del resto, l'esistenza di restrizioni di questo tipo emerge anche dall'esame dell'articolo 9, nel quale si afferma che i detenuti possono tenere presso sé, senza richiedere l'autorizzazione al direttore, libri riguardanti la religione professata. Ed ancora è da segnalare il contenuto dell'articolo 10 il quale, prevedendo l'organizzazione di attività culturali e ricreative, non fa alcun accenno ad attività politiche e sindacali, a mio avviso importanti ai fini del reinserimento del detenuto nella vita sociale. Un ultimo articolo dal quale emerge il sospetto del legislatore nei confronti del detenuto è l'articolo 17, il quale stabilisce che i detenuti politici siano separati dagli altri. Sono del parere che con questa norma non si tende a tutelare il detenuto politico nei confronti del detenuto comune, bensì ad impedire al primo di svolgere un'azione di propaganda e di sensibilizzazione nei confronti dei compagni di detenzione.

PRESIDENTE. Dal Risorgimento al periodo fascista, il detenuto politico è sempre stato umiliato attraverso il contatto con delinquenti comuni, ladri, assassini.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Ritengo che oggi i detenuti politici avvertano quasi come una sperequazione a loro danno il fatto di non essere messi a contato con gli altri, a prescindere dal fatto che, a mio parere, tutti i detenuti sono politici, e quindi la legittimità di distinzioni tra delinquenti comuni e detenuti politici è più che discutibile.

PRESIDENTE. Per lei sarebbe afflittivo il fatto che a colui, che è in carcere per un reato commesso anche se di carattere politico, venga impedito di fare propaganda dei suoi operati.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Non esamino il problema del punto di vista dell'afflittività o meno della pena per il detenuto politico.

Vorrei solo segnalare una tendenza di fondo, cioè la volontà del legislatore di non introdurre in carcere interessi politici e sindacali. Proprio esaminando il problema del reinserimento del detenuto nella vita sociale vediamo che, malgrado le frequenti affermazioni del disegno di legge in cui si esprime la volontà di raggiungere questo risultato fondamentale per il riadattamento sociale del detenuta, l'attuale impostazione del disegno di legge mira a perpetuare una struttura carceraria con l'esclusione totale degli interessi e delle comunicazioni col mondo esterno.

Per rovesciare quindi questa impostazione di fondo del carcere come istituzione e per aprire questo al mondo esterno, facilitando il riadattamento del detenuto, penso si debba partire dalla premessa che (lasciando da parte i delitti sessuali o di sangue che sono difficilmente inseribili in questo schema) la maggior parte dei reati sono soprattutto delitti contro il patrimonio ed esprimono quindi una certa carica di conflittualità e di insoddisfazione nei confronti dell'ordinamento sociale costituito; questa carica è poi anche la spinta più prepotente al recidivismo quando il detenuto esce dal carcere. Se è vero che il reato esprime questa carica di protesta nei confronti dell'ordinamento sociale costituito, bisogna tenerne conto e cercare di incanalarla in forme civili e democratiche, e cioè con le opportune cautele introdurre la realtà politica e sindacale entro il carcere e creare contatti tra detenuti e esponenti del mondo sindacale e politico, sul presupposto che questi interessi sono beni sociali che forse impediranno la ricaduta del detenuto nel delitto, incanalando in forme civili e democratiche la sua protesta e il suo odio nei confronti della società.

Per molti detenuti questi saranno i primi contatti della propria vita con questa realtà politica e sindacale e saranno certamente positivi; per altri, si tratterà di non creare distacchi troppo bruschi con la realtà esterna quando vengono incarcerati.

Sempre riguardo al reinserimento nella vita sociale del detenuto (e mi riallaccio in termini diversi a quello che ha detto il professor Basaglia), ritengo che uno dei mezzi essenziali per superare l'attuale situazione sia quello che fa dell'individuo il soggetto della istituzione, cioè quello di consentire che la comunità dei detenuti e degli agenti di custodia, sui presupposti di cui si è parlato prima, autogestisca con il controllo e la partecipazione di tutti (assistenti sociali, operatori carcerari, agenti di custodia, direzione) almeno alcuni servizi carcerari, soprattutto quelli relativi al tempo libero, proprio per fare del detenuto un protagonista e non un semplice oggetto della detenzione.

Questa autogestione deve avvenire attraverso forme democratiche di confronto delle idee, e cioè forme rappresentative e assembleari. Sulle forme assembleari ho alcune perplessità, perché alcuni specialisti dei problemi carcerari dicono che vi sono motivi di ordine e di sicurezza che non permettono nell'attuale situazione, il controllo di riunioni assembleari dei detenuti. Si possono però almeno stabilire organismi rappresentativi democraticamente eletti.

Nell'attuale disegno di legge non c'è nulla di tutto questo; e che, in particolare, sia proibita qualsiasi forma di autogestione, si desume dalla lettura dell'articolo 53.

PRESIDENTE. C'è stata addirittura una proposta di detenuti per avere la rappresentanza in camera di consiglio quando si delibera la sentenza !

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Qui si tratta di rappresentanze ben limitate e determinate per attività che sono proprie dei detenuti. Mi rendo tuttavia conto che sono idee che suscitano in genere delle reazioni.

PRESIDENTE. Lei ha osservato che non ci può essere una connessione tra esecuzione e addirittura il momento legislativo. Carnelutti ha sottolineato che non si può procedere per fasi e che nel codice di procedura penale l'esecuzione è considerata in un titolo successivo e distinto da quello del giudizio, mentre l'esecuzione della pena entra nell'intimo dello stesso giudizio e si deve considerare come fase senza soluzione di continuità a quella dibattimentale e quindi non è una cosa esterna e il processo continua anche in sede di esecuzione.

Tenendo presente questo lei giustamente ha osservato che la riforma del primo libro del codice penale riguarda dei ritocchi di ordine tecnico, ma non sposta l'idea fondamentale che la pena è un pubblico castigo che deve avere la caratteristica dell'emenda; parte cioè da un concetto afflittivo perché la pena costituisce un castigo, ma deve essere strutturata in termini tali da contemplare la possibilità di redenzione. Il termine qualitativo non è

127

contemplato nel disegno di legge. Bisogna vedere dunque se occorre parlare di un codice penale o di un codice di sanzioni.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. In effetti la osservazione giustissima del Presidente conferma i limiti estremamente ristretti entro i quali può operare la riforma del sistema carcerario. D'altra parte c'è l'esigenza di apportare le opportune modifiche al disegno di legge, per evitare di avallare una riforma che costituirebbe un punto di forza dell'attuale sistema penale e creerebbe ostacoli ad un mutamento sostanziale del regime delle pene disciplinato dal codice penale.

PRESIDENTE. È anche vero che la scienza penitenziaria ha posto la scienza giuridica penale di fronte ad una realtà.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Sempre in questi limiti ben ristretti, vorrei segnalare alcune norme che sembrano contrastanti con l'affermazione di principio di facilitare i contatti del detenuto con il mondo esterno. Per quanto riguarda i colloqui, l'ultimo comma dell'articolo 54 dice: « Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari ». Una norma siffatta significa che vi è sfavore verso i colloqui con persone che non siano legate al detenuto da vincoli di parentela, mentre, a mio avviso, non vi dovrebbero essere ostacoli in questo senso.

PRESIDENTE. Credo che la norma voglia instaurare un certo controllo sui colloqui che non siano con familiari. Immagini un imputato per associazione a delinquere: se potesse avere colloqui con chiunque continuerebbe la sua attività anche in carcere !

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Lei, in questo caso, ha perfettamente ragione, ma quello che mi preoccupa è che, da un punto di vista sistematico, nulla si dica nel disegno di legge circa i colloqui con persone estranee. Ciò, secondo me, è invece fondamentale per il futuro reinserimento del detenuto nella vita esterna.

TAGLIARINI. A mio avviso la norma è assolutamente permissiva e stabilisce soltanto una precedenza per i familiari.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Non vorrei essere pessimista, ma ho l'impressione che questa legge sarà seguita da un regolamento, nel quale saranno inserite norme restrittive, che prenderanno proprio spunto da disposizioni come l'articolo 54, ultimo comma. Ciò mi sembra confermato dalla disciplina delle visite di persone estranee, di cui all'articolo 76 del disegno di legge (si ammettono alla visita degli stabilimenti penitenziari determinate categorie di persone che ricoprono cariche pubbliche, partendo dai ministri, sottosegretari di Stato, membri del Parlamento, fino ad arrivare ai prefetti e ai medici provinciali). In rapporto al disegno di legge precedente – di cui era relatore l'onorevole Gonella e in cui le visite delle persone estranee erano riguardate con particolare cautela al fine di non rompere il normale isolamento della vita carceraria – vi è una sola modifica formale riguardante le visite dei presidenti delle giunte regionali. Per il resto l'elenco rimane inalterato, ed è lo stesso che figura nel « regolamento Rocco ». Viene altresì soppressa quell'infelice espressione riguardante « l'isolamento della vita carceraria », che figurava nel disegno di legge precedente.

TAGLIARINI. L'elenco cui lei si riferisce è relativo alle visite per le quali non si deve richiedere l'autorizzazione.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. È esatto. Ma le persone non ricomprese in quell'elenco devono munirsi, per visitare un istituto penitenziario, di un'autorizzazione del Ministero, con la conseguenza di dover esperire pratiche burocratiche di esito incerto. Per quanto riguarda il modo con il quale avviene la visita, posso constatare un certo miglioramento perché non vi è più lo espresso divieto di parlare con il detenuto. Evidentemente si è voluto creare un collegamento tra il mondo chiuso del carcere e la realtà esterna. Però il grosso limite è costituito dal fatto che vengono ammesse alle visite determinate persone non in relazione alla possibilità di incidere sulla vita carceraria, ma in relazione alla loro carica istituzionale. Proporrei pertanto di allargare notevolmente l'elenco delle persone ammesse a visitare il detenuto senza autorizzazione del direttore del carcere o del Ministero, perché in realtà l'argomento si inserisce nel discorso di fondo concernente il rapporto fra il mondo carcerario e le istituzioni sociali esterne.

Anche riguardo a questo tema si nota nel disegno di legge la tendenza ad impedire qualsiasi rapporto fra carcere ed istituzioni sociali esterne, conglobando tutte le istituzioni sociali che possano influire sul trattamento sociale del detenuto all'interno dell'amministrazione

carceraria. Ricaviamo questo dato di fondo attraverso l'esame delle eccezioni al principio generale. Di ricorso ad istituzioni sociali esterne si parla in tre punti: all'ottavo comma dell'articolo 24, dove si dice che l'amministrazione può valersi della collaborazione di istituzioni pubbliche e private per l'assistenza sanitaria; all'articolo 31, terzo comma, e all'articolo 32, terzo comma, dove è detto che per l'assistenza alle famiglie dei detenuti ed ai detenuti si può ricorrere ad istituzioni sociali pubbliche esterne. Sono gli unici spiragli attraverso i quali organi privati o pubblici esterni possano entrare nelle carceri, perché per l'articolo 77 i centri di servizio sociale sono disciplinati dal regolamento interno e saranno totalmente soggetti al direttore. Quindi quest'organo essenziale per il recupero sociale è subordinato alla gerarchia carceraria. Lo stesso dicasi dei consigli di aiuto sociale, che mantengono la stessa struttura dei consigli di patronato. Sono organi inseriti nella struttura carceraria; e non si vede perché il solo cambiamento del nome possa giustificare il mantenimento di un istituto che, tranne le lodevoli eccezioni dovute all'iniziativa di singoli benemeriti, ha fallito palesemente il suo scopo.

Le nuove figure che collaborano al riadattamento sociale del detenuto, come gli assistenti volontari, sono del tutto inseriti nella gerarchia carceraria e dipendono in tutto e per tutto dal direttore, sotto la cui guida esercitano la loro attività anche gli educatori, che fanno addirittura parte, così come il cappellano, del consiglio di disciplina.

Che credibilità può avere l'educatore se riveste la duplice figura di persecutore e di persona che deve aiutare i detenuti a risolvere i propri problemi individuali e di gruppo?

PRESIDENTE. Certo la immissione del cappellano nel consiglio di disciplina è estremamente grave, ma credo sia fatta in favore del detenuto in quanto il cappellano è sempre il confidente pietoso e può rappresentare per il detenuto una voce di difesa. Il che però genera un equivoco. Sarebbe bene che si eliminasse, ma l'ispirazione che ha dettato l'immissione era quella di portare nel consiglio la voce più intima del detenuto. Questo certo finisce coll'incidere però negativamente sul cappellano danneggiandone la funzione. Ma i detenuti vogliono la sua presenza in consiglio.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. C'è una logica particolare del detenuto, che non coincide con quella di chi lo tiene in detenzione.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Mi sia permessa una piccola parentesi. Il consiglio di disciplina previsto dal disegno di legge Gonella, riproduce sostanzialmente quello del « regolamento Rocco », essendo composto da direttore, medico, cappellano, educatore. A giudicare delle infrazioni, commesse dai detenuti, sono coloro che rivestono la figura di parte lesa, perché sono tutte figure inserite nella gerarchia carceraria.

PRESIDENTE. Ma anche la presenza del medico è in favore del detenuto.

TAGLIARINI. Quando si tratta solo di infrazioni disciplinari, in tutti gli ordinamenti il giudice è interno all'organo (anche nella magistratura), perché si vuole che il giudizio sia un *interna corporis* dal momento che non si giudica in materia esterna, ma in branche dell'ordinamento interno. Può però essere giusto affermare che il medico ed il cappellano per ragioni di opportunità non dovrebbero partecipare al giudizio sulle sanzioni disciplinari.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Si potrebbe attribuire il giudizio al giudice di sorveglianza.

PRESIDENTE. La presenza del medico e del cappellano può moderare le decisioni del direttore.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Se il cappellano è effettivamente inindipendente rispetto al direttore, questi può farlo allontanare.

Conosco un cappellano che aveva svolto opera veramente meritoria ed è stato sospeso dalle sue mansioni dal Ministero, su iniziativa del direttore del carcere, ormai da tre anni, pur avendo avuto la sua opera carattere esclusivamente pedagogica ed educativa.

TAGLIARINI. Potremmo affidare il giudizio ai più alti funzionari che sono per la loro posizione al di sopra di pressioni, almeno delle più gravi. Il giudice potrebbe dare garanzie.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Per concludere l'argomento dei rapporti con le istituzioni sociali esterne, proporrei di prendere in esame le competenze della regione in materia di istruzione e di assistenza sociale, (salvo sempre il settore dell'edilizia), competenze che potrebbero essere attribuite

all'ente creando appositi organi che facciano capo alla regione, non siano inseriti nella gerarchia carceraria e svolgano le funzioni attualmente demandate ai centri di assistenza sociale. Uno dei mezzi per rompere la chiusura attuale delle istituzioni carcerarie è infatti quello di determinare l'intervento, in funzione alternativa alla gerarchia penitenziaria, di organi che potrebbero far capo alla regione. A questo punto in ogni caso si porrebbe il problema del reperimento dei fondi per permettere alle regioni di espletare anche queste attività in rapporto con le altre istituzioni sociali esterne.

Tra le altre questioni che mi sono state poste vi è quella delle esigenze di accentramento e di decentramento. L'indagine storica e la situazione attuale consentono di dare un giudizio globalmente negativo sull'accentramento burocratico dell'amministrazione carceraria e sul modo con cui vengono esercitati i poteri della direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena. Presso l'Archivio di Stato è reperibile del materiale incredibile circa l'esercizio del potere da parte della direzione generale delle carceri e dei riformatori, dal quale emerge che la direzione ha sempre avuto dei poteri enormi su qualsiasi esigenza del detenuto: per qualsiasi bisogno, sia pure minimo, il carcerato deve rivolgersi alla direzione centrale. Si trovano molti di questi casi negli atti relativi agli anni dal 1890 al 1920: ad esempio, se l'internato chiede una medicina non elencata tra quelle somministrate dallo stabilimento, deve rivolgersi al direttore, che trasmetterà la sua istanza alla direzione generale; se il detenuto, cui a norma di regolamento spetterebbe il diritto di farsi crescere barba e capelli due mesi prima dell'esaurimento della pena, vuole farsi crescere solo i baffi, deve rivolgersi alla direzione generale. Si tratta di casi che fanno ridere: ma quando, ad esempio, un detenuto ha male di denti, e deve chiedere l'autorizzazione per chiamare un dentista, o per procurarsi una medicina, allora indubbiamente la violenza (non solo morale) diventa più evidente.

Il materiale reperibile presso l'Archivio di Stato si arresta al 1930.

PRESIDENTE. È probabile che la prassi posteriormente al periodo esaminato abbia registrato dei mutamenti.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Purtroppo ritengo che ciò non sia avvenuto. Nel libro di Ricci e Solierno è contenuta una parte dedicata ad interviste con il personale direttivo degli stabilimenti carcerari, dalle quali risulta che i direttori si lamentano moltissimo della loro completa soggezione nei confronti della direzione generale. Anche in questo campo, a mio giudizio, occorrerebbe fare riferimento all'ente regione per lo snellimento di questa centralizzazione disumana, che costituisce una barriera tra le esigenze del detenuto e la loro soddisfazione.

PRESIDENTE. In questo modo, però, si rischierebbe di urtare la Costituzione.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Credo che nella Costituzione non siano contenute norme relative all'affidamento della gestione delle carceri agli organi centrali dello Stato.

PRESIDENTE. Una norma della Costituzione specifica le competenze delle regioni.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Il problema in esame potrebbe allora rientrare sotto la voce dell'assistenza.

PRESIDENTE. Si tratta comunque di un problema interpretativo.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Alla regione potrebbero essere affidati compiti di assistenza tradizionale al detenuto, naturalmente nei limiti della legge, svuotando così implicitamente i poteri che attualmente sono esercitati a livello centrale.

PRESIDENTE. Questa operazione potrebbe compiersi, a mio avviso, in un solo modo: preponendo alle attività assistenziali esercitate dalla regione un ente pubblico. Di conseguenza, non si avrebbe più un problema di competenza regionale, ma di rapporti con gli enti assistenziali.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. Concludendo, ritengo che vi sia la possibilità di svuotare i poteri dell'amministrazione centrale a favore degli organi assistenziali della regione, potenziando le attività della stessa nel settore carcerario.

TAGLIARINI. Una domanda che diventa una osservazione: cioè un tipo di intervento esterno si può fare anche adesso entro certi limiti e ciò si può vedere in organismi come l'università di Bologna, presso la quale esiste un centro di studi per la prevenzione delle de-

vianze e dei comportamenti criminali; abbiamo chiesto di poter assistere quelle persone che stanno per uscire dal carcere per cercare di trovar loro una soluzione.

La seconda domanda riguarda il punto di collegamento tra le norme di diritto penale e sociale e l'ordinamento carcerario. Mi riferisco in definitiva alla procedura penale che si incentra sulla proposta della sentenza non determinata, della cosiddetta sentenza in bianco per cui è facoltà del giudice pronunziare la condanna e vi è poi la creazione di un tipo di trattamento non personalizzato, ma adeguato alle situazioni che hanno portato alla condanna, che in sostanza trasforma la pena e la misura di sicurezza in una misura unica e ripropone quel problema che a noi interessa, perché prende in visione sia l'ordinamento carcerario sia il codice penale.

Su questo argomento, che ha portato a molte discussioni e sul quale ancora oggi non si hanno conclusioni univoche, vorrei conoscere il suo parere, nelle prospettive da lei prima delineate sulla connessione tra diritto sociale e carcerario.

PRESIDENTE. È una questione che viene agitata da oltre 60 anni e vi sono delle modifiche nel nuovo codice e cioè strumenti nuovi che prima non esistevano, cioè la libertà è condizionata alla condotta del condannato durante l'espiazione della pena. La questione è grossa perché implica la trasformazione del codice penale, cioè la sostituzione di una norma che rappresenta delle garanzie e vuole che sia fissato il massimo della pena perché non si possa andare oltre. Il massimo è la garanzia per il cittadino che non possa essere punito oltre; il minimo sarebbe la garanzia sociale che non si possa andare al di sotto. Questa è la teoria tradizionale. Il trasferire l'attuale sistema della pena determinata alla pena indeterminata implica il concetto che il reato è una occasione e non una causa dell'esame di un cittadino, la cui configurazione sociale, cioè la sua possibilità di vivere in società senza ledere, è demandata a questo esame. Da ciò deriva che una espiazione idonea del reato non conta più.

TAGLIARINI. Non bisogna confondere la problematica della pena indeterminata, che riguarda l'aspetto del minimo e del massimo e si pone nelle prospettive dell'articolo 25 della Costituzione, con la problematica della sentenza in bianco, che si pone in certo senso all'opposto, in quanto non si riferisce alla durata della pena (e in questo unificherebbe lo aspetto dell'indeterminatezza della misura di sicurezza con la determinatezza della pena e correggerebbe il principio per cui la misura di sicurezza possa essere risposta nel principio della pena), bensì si basa sul principio che, stabiliti i limiti minimo e massimo di trattamento detentivo, il tipo di trattamento stesso venga in concreto stabilito non dal giudice, che al riguardo non ha elementi di giudizio se non giuridici e formali (nonostante la formulazione dell'articolo 133), ma venga stabilito a un livello scientifico più alto in cui si collegano sociologia e psicanalisi, potendo con ciò stabilire in concreto tutte le misure che poi troveranno nell'ordinamento delle carceri una fonte per collegare l'ordinamento carcerario all'ordinamento sociale.

Qual è la sua opinione su questo problema ?

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino*. L'articolo 27 della Costituzione sembrerebbe suggerire questa unificazione, quando dice che le pene « debbono tendere alla rieducazione del condannato », ma per quanto riguarda la possibilità di risolvere il problema a livello giuridico, unificando pena e misura di sicurezza attraverso l'istituto della cosiddetta sentenza in bianco, nutro qualche perplessità e qualche preoccupazione di carattere garantistico. Il problema potrebbe essere così risolto: il giudice condanna a una determinata pena; poi inizia il trattamento all'interno del carcere, che mira alla rieducazione e alla risocializzazione del detenuto; il detenuto che risulta rieducato prima della scadenza della pena determinata dal giudice può venire messo immediatamente in libertà. La esigenza garantistica opera nel senso che se alla fine della pena il detenuto non risulta rieducato, deve essere scarcerato egualmente, e ciò perché una diversa soluzione potrebbe portare al rischio del *lager* di rieducazione coatta. La garanzia dell'articolo 27 interverrebbe in favore dell'imputato con il divieto di aumentare la pena anche se il detenuto non è rieducato. Mi sembra che l'onorevole Dell'Andro impostasse il problema proprio in questi termini.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste*. Vorrei puntualizzare un altro fatto che mi sembra essenziale. Per quanto riguarda il rapporto tra agenti di custodia ed internati, non bisogna dimenticare che sono proprio i primi che, in relazione alla loro funzione, devono provvedere alla riabilitazione del soggetto.

131

Sappiamo però (come diceva il professor Neppi Modona poco fa) che in generale entrambi provengono dalla stessa classe sociale, per cui l'uno diventa il persecutore e l'altro il perseguitato, essendo anche l'agente di custodia un isolato, un emarginato. È anche in relazione a questo fatto che la pena viene concepita come affiliazione e non come periodo di riabilitazione.

Per questo ritengo che gli agenti di custodia debbano essere smilitarizzati, e che comunque il loro numero debba essere aumentato, per fare in modo che, sentendosi essi più liberi, trasformino la loro violenza in uno sforzo costruttivo per la riabilitazione del detenuto.

RE GIUSEPPINA. L'agente di custodia cioè deve essere più libero per intendere la libertà dell'altro.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste.* Se deve avere l'alternativa l'agente di custodia, la deve avere anche il carcerato, e se la riabilitazione del carcerato passa attraverso le possibilità di una alternativa, il carceriere deve disporre di questa alternativa.

PRESIDENTE. Il problema della smilitarizzazione degli agenti di custodia è molto complesso e dovrebbe essere riferito solo a coloro che operano all'interno del carcere.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino.* La funzione esterna potrebbe essere svolta, ad esempio, dai carabinieri.

PRESIDENTE. Diciamo genericamente corpo armato, senza specificare ulteriormente. Il problema della sicurezza potrebbe essere risolto con un aumento del personale amministrativo, pur mantenendo i servizi di sicurezza usuali.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino.* Vorrei precisare che gli agenti che prestano attualmente servizio all'interno del carcere sono disarmati, salvo che il direttore dell'istituto disponga diversamente.

La soluzione possibile è quella di sostituire all'agente di custodia la figura dell'educatore, dell'assistente sociale, eccetera. Questa soluzione va però vista in relazione alle proposte di auto-gestione e di creazione di un nuovo tipo di rapporti all'interno dell'istituzione carceraria, per cui, al limite, determinati servizi di sicurezza potrebbero essere affidati agli stessi detenuti attraverso sistemi di rotazione.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste.* Nel momento in cui modifichiamo la logica dell'istituto, viene modificata anche la logica dei rapporti.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino.* Nel momento in cui creiamo una comunità carceraria a cui partecipano detenuti e agenti di custodia, i problemi di sicurezza vanno visti in una prospettiva diversa. Mi rendo conto che queste proposte possono sembrare avveniristiche...

PRESIDENTE. Vi è il pericolo di creare gruppi di potere.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino.* Anche questo è vero. Ma, concludendo, dirò che le cose peggio di ora non posso no andare. È il momento di fare uno sforzo per vedere di modificare qualcosa. Abbiamo l'esperienza secolare di situazioni di violenza e di alienazione.

PRESIDENTE. Penso che debba convenire che il progresso sociale esiste e che i fatti registrati nel 1874 non si verificano più.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino.* Anche attualmente le cronache dei giornali riferiscono episodi molto gravi di violenza carceraria. Vale la pena di tentare una nuova soluzione. Probabilmente problemi di sicurezza e di disciplina interna si porranno in prospettiva diversa se si tenta di creare comunità carcerarie e autogestione di servizi.

Abbiamo casi di tensione permanente per l'oggettivazione di entrambe le categorie: custodi e custoditi. Si potrebbe provare questo nuovo sistema a livello sperimentale, senza istituzionalizzarlo, ma creando strutture legislative che ne consentano l'introduzione nella vita carceraria.

PRESIDENTE. Un paradigma potrebbe essere costituito dagli istituti minorili dove vi può essere il ragazzo pericolosissimo la cui gestione è sorvegliata, mentre gli altri sono trattati quasi come in casa-albergo, godono di attrezzature sportive, si riuniscono creando vere comunità anche con il personale amministrativo e gli insegnanti. Si dovrebbe studiare un'articolazione per identificare questa possibilità.

NEPPI MODONA, *Giudice del tribunale di Torino.* Si dovrebbero attribuire poteri maggiori al direttore.

TAGLIARINI. Negli istituti minorili i direttori hanno ampi poteri.

BASAGLIA, *Direttore dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste.* Qui si inserisce la prima domanda postami sugli effetti positivi di un maggiore inserimento di tecnici. Potremmo avere molti direttori non illuminati che peggiorerebbero la situazione nelle carceri. Il fatto che oggi in tutto il mondo stiano cambiando gli istituti psichiatrici è dovuto alla costatazione che tutte le persone che vivono nell'ospedale hanno la possibilità di sprigionare un potenziale terapeutico nei confronti degli altri, nessuno escluso. Si è detto allora: perché non portiamo questo concetto in altri istituti ?

PRESIDENTE. Oggi le figure che troviamo leggendo il Pellico si sono moltiplicate. Per molti detenuti gli agenti di custodia sono più che amici, addirittura manutengoli. Chi ha esperienza di carceri sa queste cose. Non tutto è così nero come si crede, pur non escludendo la conflittualità del rapporto e quindi la necessità di migliorare le strutture.

Se nessun altro membro del Comitato ha domande da porre, non ci resta che ringraziare i professori Basaglia e Neppi Modona per il loro contributo, nell'auspicio che la Commissione possa trarne il profitto che le relazioni svolte meritano.

La seduta termina alle 13.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ASSR

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2624

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 dicembre 1973 *(Stampato n. 538)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

—

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 dicembre 1973

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

TRATTAMENTO PENITENZIARIO

CAPO I.

PRINCÌPI DIRETTIVI.

ART. 1.

(Trattamento e rieducazione).

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche

134

e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anormalità psichiche.

ART. 2.

(*Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva*).

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato.

ART. 3.

(*Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati*).

I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.

CAPO II.

CONDIZIONI GENERALI.

ART. 4.

(*Caratteristiche degli edifici penitenziari*).

Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.

135

Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune.

ART. 5.

(*Locali di soggiorno e di pernottamento*).

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.

Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

ART. 6.

(*Vestiario e corredo*).

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dall'attività svolta.

Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.

ART. 7.

(*Igiene personale*).

È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti

ASSR

136

necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

ART. 8.

(*Alimentazione*).

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto è somministrato in locali all'uopo destinati e in orari convenienti.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.

Una rappresentanza di detenuti o internati controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto. Essa è eletta trimestralmente dagli stessi detenuti o internati; ove particolari ragioni ne sconsiglino l'elezione, è designata mensilmente per sorteggio.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.

ART. 9.

(*Permanenza all'aperto*).

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale

137

periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 32 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 38 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

ART. 10.

(*Servizio sanitario*).

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'amministrazione penitenziaria, per la organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni e di istituzioni pubbliche o private.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.

ART. 11.

(*Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione*).

Negli istituti penitenziari devono essere approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.

Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici.

Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti o degli internati.

CAPO III.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO.

ART. 12.

(*Individualizzazione del trattamento*).

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.

Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il

relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

Per l'osservazione e il trattamento, l'amministrazione penitenziaria, oltre che del proprio personale, deve avvalersi dell'opera di specialisti in psicologia o in psicopatologia ed in sociologia.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

ART. 13.

(*Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati*).

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.

L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo comma dell'articolo 41.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

È consentita, in particolari circostanze, la ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

ART. 14.

(*Elementi del trattamento*).

Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e age-

volando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

ART. 15.

(*Regolamento dell'istituto*).

In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione deve avvalersi della collaborazione di uno psicologo, di un sociologo e di un criminologo.

Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 16.

(*Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa*).

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, sentito il direttore, tutti coloro che dimostrino di avere un concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti e di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

ART. 17.

(*Colloqui, corrispondenza e informazione*).

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici inerenti all'esercizio di diritti ad essi spettanti.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

I colloqui con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo del personale di custodia. Non è consentito l'uso di mezzi divisori.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Il magistrato di sorveglianza può disporre, con provvedimento motivato, che la corrispondenza dei singoli detenuti sia sottoposta a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso.

Per gli imputati le autorizzazioni e il visto di controllo sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

ART. 18.

(*Istruzione*).

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

ASSR

162

È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.

È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

ART. 19.

(*Lavoro*).

Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati.

Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri e attitudini nonché delle precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.

La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale.

ART. 20.

(*Modalità del lavoro*).

L'amministrazione penitenziaria prende tutte le iniziative per assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro meglio rispondente

143

alle condizioni ambientali e dei soggetti, organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'esterno di essi.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'esterno, i detenuti e gli internati, da soli o in gruppi, possono essere scortati per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni ventuno, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'esterno, sono avviati al lavoro senza scorta salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

ART. 21.

(*Determinazione delle mercedi*).

Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti in relazione alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

La medesima commissione determina il trattamento economico dei tirocinanti.

ART. 22.

(*Remunerazione e assegni familiari*).

La remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime del delitto.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed

ASSR

è versata all'avente diritto in caso di proscioglimento o di assoluzione oppure alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento.

ART. 23.

(*Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione*).

Sulla remunerazione dovuta ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

ART. 24.

(*Peculio*).

Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.

Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.

Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti.

165

ART. 25.

(*Religione e pratiche di culto*).

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

ART. 26.

(*Attività culturali, ricreative e sportive*).

Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

ART. 27.

(*Rapporti con la famiglia*).

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

ART. 28.

(*Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi*).

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario e dei loro trasferimenti.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli in-

ternati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

ART. 29.

(*Permessi*).

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria.

Analoghi permessi possono essere concessi per gravi e accertati motivi.

I detenuti e gli internati che abbiano tenuto regolare condotta possono usufruire di permessi speciali della durata massima di giorni cinque, anche al fine di mantenere le loro relazioni umane.

Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.

ART. 30.

(*Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati*).

Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 11 e 26 sono costituite con le modalità indicate dal regolamento interno degli istituti.

CAPO IV.

REGIME PENITENZIARIO.

ART. 31.

(*Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno*).

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle dispo-

ASSR

167

sizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. Può essere soltanto consentito che, previo parere conforme del consiglio di disciplina, i soggetti meritevoli di fiducia abbiano incarichi determinati per l'espletamento di specifiche attività lavorative o ricreative.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

ART. 32.

(*Isolamento*).

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;

3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria.

ART. 33.

(*Perquisizione personale*).

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale soltanto per motivi di sicurezza.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.

ART. 34.

(*Diritto di reclamo*).

I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

1) al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti

di prevenzione e di pena e al Ministro di grazia e giustizia;

2) al magistrato di sorveglianza;

3) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

4) al presidente del Consiglio regionale;

5) al Capo dello Stato.

ART. 35.

(*Regime disciplinare*).

Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.

ART. 36.

(*Ricompense*).

Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di collaborazione e di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.

ART. 37.

(*Infrazioni disciplinari*).

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

ART. 38.

(*Sanzioni disciplinari*).

Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:

1) richiamo;

2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;

3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;

4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;

5) esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.

La sanzione della esclusione dall'attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il sanitario deve visitare almeno una volta al giorno il soggetto escluso dalle attività in comune.

L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.

ART. 39.

(Autorità competente a deliberare le sanzioni).

La sanzione del richiamo è deliberata e inflitta dal direttore.

Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore.

ART. 40.

(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione).

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo stretta-

ASSR

150

mente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

ART. 41.

(*Trasferimenti e traduzioni*).

Devono essere favoriti i trasferimenti in istituti prossimi ai luoghi di residenza dei condannati e degli internati od anche, per motivi di studio o di salute, in altre località.

Fuori di quanto previsto dal precedente comma non possono essere effettuati trasferimenti se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza o per esigenze dell'istituto.

I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.

Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve possibile, dall'arma dei carabinieri e dal corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per ridurne i disagi. È consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento è consentito l'uso di abiti civili.

ART. 42.

(*Dimissione*).

La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonché l'autorità di pubblica sicurez-

151

za quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza.

Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.

I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

ART. 43.

(*Nascite, matrimoni, decessi*).

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenuti in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia.

La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

CAPO V.

ASSISTENZA.

ART. 44.

(*Assistenza alle famiglie*).

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.

Può essere utilizzata, all'uopo, la collaborazione di enti e di privati qualificati nell'assistenza sociale.

ART. 45.

(*Assistenza post-penitenziaria*).

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio so-

ciale svolti anche in collaborazione con gli enti e le persone indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

CAPO VI.

DIFFERIMENTO E SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA PENA E DELLA MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA.

ART. 46.

(Casi di differimento o di sospensione obbligatori e facoltativi).

L'esecuzione di una pena detentiva e della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro è differita, ovvero sospesa se già è iniziata, quando deve avere luogo:

1) contro donna incinta;

2) contro donna che ha partorito da meno di sei mesi.

Nel caso preveduto dal numero 2 del precedente comma il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

L'esecuzione di una pena detentiva o della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro può essere differita, ovvero sospesa se già iniziata:

1) se è presentata domanda di grazia;

2) se la pena o la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti di chi si trova in condizione di grave infermità fisica o psichica;

3) se la pena o la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti di donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno e non vi è modo di affidare il figlio ad altri;

4) su domanda dell'interessato, per non più di tre mesi, ove sussistano gravi motivi.

Nel caso indicato nel numero 1 del precedente comma l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata. Il differimento o la sospensione ha termine, comunque, appena

al magistrato di sorveglianza è pervenuta notizia del rigetto della domanda di grazia.

Nel caso indicato nel numero 2 del terzo comma il differimento o la sospensione ha termine quando cessa la gravità della malattia.

Nel caso indicato nel numero 3 del terzo comma il differimento o la sospensione ha termine qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.

ART. 47.

(*Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza*).

L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un'infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di custodia.

Ferme restando le disposizioni speciali previste per i minorenni, quando sia cessata l'infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, se non crede di sottoporla a libertà vigilata.

Se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un ospedale psichiatrico, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.

ART. 48.

(*Inosservanza delle misure di sicurezza detentive*).

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente all'esecuzione di essa, il giudice, valutate le circostanze, può disporre che il periodo minimo di durata ricomincia a decorrere dal giorno in cui è data nuovamente esecuzione alla stessa misura di sicurezza. Qua-

lora la sottrazione volontaria alla misura di sicurezza si ripeta, il giudice dispone senza altro che il periodo predetto ricominci a decorrere dal giorno in cui viene data nuova esecuzione alla misura di sicurezza.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso di persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia.

ART. 49.

(*Sopravvenuta infermità psichica del condannato*).

Se, durante l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, si accerta una infermità psichica del condannato che sia incompatibile con la permanenza dello stesso negli istituti destinati all'esecuzione della pena, ne è ordinato il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Può disporsi che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena ed è detratto dalla durata complessiva della pena stessa.

CAPO VII.

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DIBATTITO.

ART. 50.

(*Affidamento in prova al servizio sociale*).

Allorché alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o di persona di età superiore agli anni settanta, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità nei casi in cui possa presumersi che le pre-

155

scrizioni di cui al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati. L'osservazione può essere compiuta, su istanza dell'interessato, prima della esecuzione della pena, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

Se la pena è stata aumentata a seguito di precedente condanna a pena detentiva per reato della stessa indole, l'affidamento in prova è consentito solo quando il condannato abbia espiato almeno un terzo della pena inflitta.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

Nel verbale può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo delitto ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

ART. 51.

(*Regime di semilibertà*).

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto

per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

ART. 52.

(*Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà*).

Sono espiate in regime di semilibertà le pene derivanti dalla conversione di pene pecuniarie, sempreché il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici.

ART. 53.

(*Ammissione facoltativa alla semilibertà*).

Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, sempreché il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale.

Fuori dai casi previsti dal precedente articolo e dal precedente comma, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena.

Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva, convertita a norma di legge.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società.

ART. 54.

(*Sospensione e revoca del regime di semilibertà*).

Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

Il condannato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via discipli-

157

nare e può essere proposto per la revoca della concessione.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

La denuncia per il delitto di cui al precedente capoverso importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

L'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per oltre tre ore è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

ART. 55.

(*Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà*).

Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.

ART. 56.

(*Licenze agli internati*).

Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo precedente.

Durante la licenza l'internato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

ASSR

Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e, se in regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione.

ART. 57.

(*Liberazione anticipata*).

La liberazione anticipata consiste in un abbuono di pena di giorni 20 per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

Il beneficio è concesso al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la Corte d'appello o il Tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del precedente articolo si considera come scontata.

ART. 58.

(*Liberazione condizionale*).

Il condannato a pena detentiva non superiore a trenta anni che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli.

Il condannato a pena detentiva superiore agli anni trenta può essere ammesso alla liberazione condizionale soltanto quando abbia scontato almeno venti anni di pena.

Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dall'articolo 99 del codice penale il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve aver scontato non meno di due terzi della pena inflittagli.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

ART. 59.

(*Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena*).

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. La revoca può essere altresì disposta qualora siano trasgrediti gli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, primo comma, n. 2 del codice penale. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

ART. 60.

(*Modalità di esecuzione della libertà vigilata*).

I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, sono affidati al servizio sociale, al fine del loro reinserimento sociale.

ART. 61.

(*Remissione del debito*).

Il debito per le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento può essere rimesso, nei confronti dei condannati che si sono distinti per condotta esemplare.

La condotta si considera esemplare quando il liberando, durante la detenzione, abbia manifestato costante impegno nel lavoro e nell'apprendimento scolastico e professionale e costante senso di responsabilità nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

ART. 62.

(*Legittimazione alle richieste dei benefici*).

Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 53, 55, 56, 57 e 58 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

CAPO I.

ISTITUTI PENITENZIARI.

ART. 63.

(*Istituti per adulti*).

Gli istituti per adulti dipendenti dall'Amministrazione penitenziaria si distinguono in:

1) istituti di custodia preventiva;
2) istituti per l'esecuzione delle pene;
3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
4) centri di osservazione.

ART. 64.

(*Istituti di custodia preventiva*).

Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.

Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni Autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'Autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

159

ART. 65.

(*Istituti per l'esecuzione delle pene*).

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

ART. 66.

(*Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive*).

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

colonie agricole;
case di lavoro;
case di cura e custodia;
ospedali psichiatrici giudiziari.

In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.

Possono essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

ART. 67.

(*Centri di osservazione*).

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

ASSR

I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell'articolo 12 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

Su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.

I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.

ART. 68.

(*Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza*).

I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

ART. 69.

(*Istituti per infermi e minorati*).

I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

ART. 70.

(*Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti*).

La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

ART. 71.

(*Visite agli istituti*).

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

a) il presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Corte costituzionale;

b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i sottosegretari di Stato, i mem-

161

bri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

c) il presidente della Corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, il presidente del Tribunale e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la Regione, nell'ambito della loro circoscrizione;

e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;

g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;

i) l'ispettore dei cappellani;

l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

CAPO II.

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA:

ART. 72.

(*Uffici di sorveglianza*).

Gli uffici di sorveglianza sono costituiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge ed hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.

Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate nell'articolo successivo, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

ASSR

I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

ART. 73.

(*Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza*).

Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Affida al servizio sociale i sottoposti alla libertà vigilata.

Dispone il differimento e la sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 46 e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 49.

Esprime motivato parere sulle proposte di grazia formulate dai consigli di disciplina.

Approva il programma di trattamento di cui al quinto comma dell'articolo 12, e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei detenuti e degli internati, nonché al fine della loro rieducazione.

Sopraintende, inoltre, alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive; interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e svolge le altre funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi.

Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

b) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.

Il magistrato di sorveglianza provvede altresì in ordine all'affidamento in prova al servizio sociale, all'ammissione al regime di semilibertà, alla revoca del provvedimento di ammissione, alla remissione del debito, alla

ASSR

163

liberazione condizionale, alla concessione degli abbuoni di pena per la liberazione anticipata e, quando l'esecuzione è ancora in corso, alla revoca della liberazione anticipata.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati con ordinanza motivata e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 636, 637, 638 e 639 del codice di procedura penale.

L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 640, 641, 642, 643, 644, 645 e 646 del codice di procedura penale.

Alla revoca degli abbuoni di pena ai sensi dell'articolo 57, quarto comma, quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, si provvede ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale.

Il magistrato di sorveglianza provvede, inoltre, con decreto ai permessi e alle licenze.

Il magistrato di sorveglianza emette i suoi provvedimenti avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.

CAPO III.

SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA.

ART. 74.

(*Centri di servizio sociale*).

Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, con suo decreto, che per più uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede.

I centri di servizio sociale dipendono dall'Amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.

Il personale dei centri segue la condotta dei soggetti affidati in prova dal magistrato di sorveglianza; svolge, su richiesta dello stesso magistrato, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei detenuti e degli internati; presta la sua opera per assicurare il reinserimento nella vita

ASSR

164

libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Presta, inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti, opera di consulenza ed ogni altra attività per favorire il buon esito del trattamento penitenziario e post-penitenziario.

ART. 75.

(*Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto*).

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

La cassa è amministrata da un consiglio composto:

1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

4) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l'assistenza.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 22.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

ART. 76.

(*Consigli di aiuto sociale*).

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal procuratore della Repubblica e com-

165

posto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o da altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Provincia, da un rappresentante del prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal questore o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, da un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, da un rappresentante dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal procuratore della Repubblica fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e postpenitenziaria si provvede:

1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro del tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare;

4) con i fondi ordinari di bilancio;

5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo 75 e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale.

ASSR

166

ART. 77.

(*Attività del consiglio di aiuto sociale per la assistenza penitenziaria e post-penitenziaria*).

Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:

1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 79, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro;

5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

7) concede sussidi in denaro o in natura;

8) collabora con i competenti organi per il coordinamento dell'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati;

9) segnala al Ministero gli enti, le associazioni e le persone meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

ART. 78.

(*Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto*).

Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o

167

in denaro, alle vittime del delitto e provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

ART. 79.

(*Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale*).

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al quarto comma dell'articolo 76, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 74.

I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

ART. 80.

(*Assistenti volontari*).

L'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

CAPO IV.

STUDI E RICERCHE.

ART. 81.

(*Istituto di studi penitenziari*).

È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari.

Il presidente dell'Istituto e gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto sono emanate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle spese per il funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti del bilancio.

ART. 82.

(*Compiti dell'Istituto di studi penitenziari*).

L'Istituto attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato o di trattamento dei condannati; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

CAPO V.

SCELTA E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

ART. 83.

(*Scelta del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e di pena*).

Il personale destinato agli istituti di prevenzione e di pena è scelto con particolare riguardo all'importanza morale e sociale ed alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti ad esso affidati e specialmente di quelli rieducativi.

ART. 84.

(*Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento*).

Il personale civile, oltre i corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3,

frequenta, durante il periodo di prova, un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

Il personale militare, oltre alla scuola ed ai corsi previsti dal regolamento per il corpo degli agenti di custodia, frequenta un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

L'amministrazione della giustizia, per i corsi di cui ai commi precedenti, nonché per eventuali corsi per magistrati ed appartenenti ad altre amministrazioni, può avvalersi dell'Istituto di studi penitenziari di cui al capo precedente.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 85.

(Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena).

Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 74.

L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare, annualmente, con il Ministero del tesoro.

Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.

Per le medesime esigenze di cui al secondo comma del presente articolo l'amministrazione si avvale anche di professionisti esperti in psicologia, sociologia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

Il servizio infermieristico degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia è assicurato mediante l'opera di operai specializzati con la qualifica di infermieri addetti alla cura e alla custodia dei detenuti e degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e di custodia.

A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del

170

Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.

Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.

ART. 86.

(*Attribuzioni degli assistenti sociali*).

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, nell'ambito dei centri di servizio sociale previsti dall'articolo 74 della presente legge o presso gli istituti di prevenzione e di pena.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'articolo 74 della presente legge.

Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e a misure alternative alla detenzione; prestano, inoltre, assistenza ai dimessi che la richiedono.

ART. 87.

(*Attribuzioni degli educatori*).

Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.

ART. 88.

(*Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori*).

La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, è

ASSR

171

sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Il personale della carriera direttiva di servizio sociale, oltre alle attribuzioni previste dalla citata legge, coordina e partecipa alle attività di cui all'articolo 74 della presente legge.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Al personale della carriera direttiva di servizio sociale, qualora sia addetto al servizio sociale per adulti, e al personale delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del regolamento degli impiegati civili di ruolo dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni.

ART. 89.

(*Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti*).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del settanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

Tale concorso è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano attività, con carattere continuativo da almeno un anno, a qualunque titolo, di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti o presso i consigli di patronato e siano forniti di diploma di istituto

di istruzione di secondo grado nonché di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge. Possono partecipare al concorso anche gli assistenti sociali che oltre al possesso di tutti i requisiti di cui sopra siano stati immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

1) teoria e pratica del servizio sociale;
2) psicologia;
3) nozioni di diritto e procedura penale;
4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:

un magistrato di Corte d'appello addetto alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in criminologia o in antropologia criminale;

un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

un docente di materie di servizio sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).

La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

I vincitori del concorso sono nominati:

a) alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del secondo comma del presente articolo per almeno due anni;

b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;

c) alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.

Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di

ASSR

173

stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del secondo comma del presente articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini dell'inquadramento nella classe di stipendio immediatamente superiore.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato ai sensi del secondo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.

ART. 90.

(*Personale per gli uffici di sorveglianza*).

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 72 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

ART. 91.

(*Norme di esecuzione*).

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto anche con il Ministro della pubblica istruzione.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che disciplinano l'ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

ART. 92.

(*Attuazione dei ruoli del personale*).

L'istituzione dei ruoli organici del personale direttivo e di concetto di servizio sociale per adulti, la istituzione del ruolo or-

ASSR

174

ganico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati progressivamente entro un periodo di sette anni.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'esercizio 1974, si provvede mediante riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 93.

(*Norme abrogate*).

Sono abrogati gli articoli 176, 177, 188, 212, 213 e 214 del codice penale nonché il capo II del titolo V, primo libro dello stesso codice. L'intestazione del titolo predetto è sostituita dalla seguente: « Della applicazione e modificazione della pena »; sono soppresse la successiva indicazione del capo I e la intestazione del medesimo.

ASSR

TABELLA *A*

SEDI E GIURISDIZIONI DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

ANCONA – Tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.

MACERATA – Tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.

BARI – Tribunali di Bari, Trani.

LUCERA – Tribunali di Lucera, Foggia.

BOLOGNA – Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.

MODENA – Tribunale di Modena.

REGGIO EMILIA – Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

BRESCIA – Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.

MANTOVA – Tribunali di Mantova, Cremona.

CAGLIARI – Tribunali di Cagliari, Oristano.

NUORO – Tribunali di Nuoro, Lanusei.

SASSARI – Tribunali di Sassari, Tempio Pausania.

CALTANISSETTA – Tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.

CATANIA – Tribunali di Catania, Caltagirone.

SIRACUSA – Tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.

CATANZARO – Tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia.

COSENZA – Tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.

REGGIO CALABRIA – Tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.

FIRENZE – Tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.

SIENA – Tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.

LIVORNO – Tribunale di Livorno.

PISA – Tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.

GENOVA – Tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.

APUANIA MASSA – Tribunali di Apuania Massa, La Spezia.

L'AQUILA – Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.

PESCARA – Tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.

LECCE – Tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.

MESSINA – Tribunali di Messina, Mistretta, Patti.

MILANO – Tribunali di Milano, Lodi, Monza,

PAVIA – Tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.

VARESE – Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.

NAPOLI – Tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.

CAMPOBASSO – Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.

SALERNO – Tribunali di Salerno, Sant'Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

PALERMO – Tribunali di Palermo, Termini Imerese.

AGRIGENTO – Tribunali di Agrigento, Sciacca.

TRAPANI – Tribunali di Trapani, Marsala.

PERUGIA – Tribunali di Perugia, Orvieto.

SPOLETO – Tribunali di Spoleto, Terni.

POTENZA – Tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.

MATERA – Tribunali di Matera, Melfi.

ROMA – Tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.

FROSINONE – Tribunali di Frosinone, Cassino.

VITERBO – Tribunali di Viterbo, Rieti.

TORINO – Tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.

ALESSANDRIA – Tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.

NOVARA: Tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.

VERCELLI – Tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.

CUNEO – Tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.

TRENTO: Tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.

TRIESTE – Tribunale di Trieste.

GORIZIA – Tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.

VENEZIA – Tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.

PADOVA – Tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.

VERONA – Tribunali di Verona, Vicenza.

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

PERSONALE DIRIGENTE

Qualifica	Livello di funzioni
Dirigente superiore	D
Primo dirigente	E

Funzione	Posti in funzione
Ispettore generale per i servizi sociali	6
Direttore di centro di servizio sociale	12
	18

PERSONALE DIRETTIVO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Direttore aggiunto di centro di servizio sociale	530	—	18
	487	7	
	455	5	
	426	5	
	387	2	
Direttore di sezione	307	—	52
Consigliere	257	4	
	190	6 mesi	
			70

177

TABELLA *C*

RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Organico
370	Educatore capo	41
297 255	Educatore principale	185
218 178 160	Educatore	184
		410

TABELLA *D*

RUOLO ORGANICO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Organico
370	Assistente sociale capo	37
297 255	Assistente sociale principale	167
218 178 160	Assistente sociale	166
		370

ASSR

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2624-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE FELISETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 dicembre 1973 (*Stampato n. 538*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(MALAGODI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 dicembre 1973

—

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Presentata alla Presidenza il 10 settembre 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 2624, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà », presentato dal Governo il 31 ottobre 1972, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 18 dicembre 1973, ed oggi, dopo i lavori della Commissione giustizia della Camera, al nostro esame, rappresenta la conclusione di un lungo *iter* il cui inizio risale a molti anni fa ed in particolare ai disegni di legge presentati, discussi e decaduti, per lo scioglimento delle Camere, nel corso della IV e della V legislatura. Questo dico non per pura menzione cronologica, ma per dare atto a quanti – dal Governo al Parlamento, ed in particolare ai

ministri della giustizia (Grassi nel 1949, Piccioni nel 1950, Moro nel 1956, Gonella nel 1960, Reale nel 1968, fino all'onorevole Zagari, guardasigilli in carica) – hanno creato le premesse per quello che, auspico e ritengo, sarà l'obiettivo raggiunto, *in subiecta materia*, nella presente legislatura.

L'attuale disegno di legge, emendato dalla Commissione giustizia della Camera rispetto al testo trasmesso dal Presidente del Senato alla Presidenza della Camera il 20 dicembre 1973, tiene conto di tutti i lavori e i progetti precedenti, di cui rappresenta la sintesi e il punto d'arrivo.

Il progetto di legge in discussione attua l'adeguamento ai principi delle « regole minime » per il trattamento dei detenuti dell'ONU nonché ai princìpi della Costituzione repubblicana, ripudiando l'impostazione meramente punitiva, segregazionista ed autoritaria dell'ancora sostanzialmente vigente normativa fascista: il « regolamento Rocco » del 1931.

Richiamati, *per relationem*, gli approfonditi ed appassionati interventi succedutisi in Commissione e quelli che sicuramente si svilupperanno in questa sede per quanto attiene alla tematica generale che sta alla base del disegno di legge, duole rilevare che se non fosse stato revocato, nel corso della discussione, da parte del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale e del gruppo del partito liberale italiano, il consenso alla sede legislativa primieramente concesso, oggi probabilmente avremmo già come legge operante quello che, allo stato, è ancora un progetto di legge. È certo che il ritardo nell'approvazione della riforma è stato, se non causa, sicuramente concausa o, al limite, pretesto ed alibi per i disordini e le ribellioni nelle nostre carceri, che dal 1969 in poi si sono succedute con frequenza allarmante, da « San Vittore » alle « Nuove », da « Rebibbia » a *Regina Coeli*, con conseguenze tragiche come nei casi di Trieste, di Firenze e di Alessandria.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che ho l'onore di illustrare alla Camera si compone di due parti: l'una attinente al trattamento (titolo I), l'altra all'organizzazione penitenziaria (titolo II).

Il complesso delle norme attinenti al trattamento, divise in sei capi, riguarda i princìpi direttivi, le condizioni generali, le modalità del trattamento, il regime penitenziario, l'assistenza e le misure alternative alla detenzione; il complesso delle norme attinenti all'organizzazione penitenziaria riguarda gli istituti penitenziari, gli uffici di sorveglianza, il servizio sociale; seguono le disposizioni finali e transitorie ed, infine, le tabelle degli organici.

Mi preme di mettere subito in evidenza il fatto che il disegno di legge in questione rompe ed innova, rispetto al « regolamento Rocco », informandosi ai princìpi costituzionali dell'articolo 27, con particolare riferimento alla presunzione d'innocenza fino a condanna definitiva e alla finalizzazione rieducativa della pena.

Discende da questa impostazione tutta la normativa di trattamento contenuta nell'articolato del titolo primo, improntata all'insegna dell'equazione « trattamento = rieducazione », che prevede l'umanità del trattamento, il rispetto della soggettività del detenuto, l'individualizzazione del trattamento penitenziario, la partecipazione della società esterna all'azione rieducativa, il diritto all'istruzione, il diritto-dovere al lavoro remunerato e socialmente assicurato, la libertà di professione della propria fede religiosa, l'attività culturale e ricreativa, i rapporti con la famiglia e il mondo esterno, l'avvio di un principio di corresponsabilizzazione dei detenuti per alcuni servizi (articoli dall'1 al 30). La stessa normativa relativa al regime penitenziario, assicurate e garantite le condizioni inderogabili di ordine e sicurezza, è improntata al principio costituzionale dianzi cennato (articoli dal 31 al 45).

Ma l'elemento più innovativo e qualificante del disegno di legge, quello che costituisce una vera svolta e una scelta aperta nella gestione penitenziaria, è rappresentato dal sistema delle norme (dall'articolo 50 all'articolo 62 del testo trasmesso dal Senato) che istituiscono il complesso delle misure alternative alla detenzione. Si opera così la sostituzione, con forme alternative di esecuzione della pena, della detenzione nel carcere come modalità unica e generalizzata per ogni tipo di sanzione e per ogni tipo di condannato (o internato). A tale finalità si indirizzano le norme sull'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, le licenze, la liberazione anticipata e la liberazione condizionale. Trattasi di benefici che possono essere concessi, previo giudizio di meritevolezza, ai condannati (o internati), in concorrenza di particolari condizioni di natura soggettiva, quali l'età e i precedenti, e di natura oggettiva, quali la modesta entità della condanna.

È soprattutto nei confronti di questi istituti che da una parte politica ben definita e da una certa parte dell'opinione pubblica si è alzato il polverone allarmistico di preteso lassismo. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire né peggior cieco di chi non vuol ve-

ASSEMBLEA

dere, specie quando chi è cieco e sordo per comodo proprio tende, consapevolmente o per pigrizia mentale, a fingere di piangere sui mali che in effetti vuole provocare. Basterebbe chiederci a chi giova il « carcere-polveriera », per stabilire in che cosa effettivamente consista il lassismo nelle riforme in genere ed in quella carceraria in specie.

Ecco alcuni dati:

a) in Italia la popolazione carceraria registra un numero giornaliero di presenze pari a circa trentamila unità; due terzi di questa cifra è rappresentata da imputati, cioè detenuti in attesa di giudizio (ed era uno di questi il disgraziato giovane morto alle « Murate »); il residuo terzo per quasi l'ottanta per cento è rappresentato da condannati a pene detentive di durata compresa tra un mese e due anni;

b) sotto il profilo sociale la popolazione carceraria italiana vede il cinquantadue per cento di lavoratori dipendenti, il trentatré per cento di disoccupati, il due per cento di impiegati e (a parte altre categorie) lo 0,7 per cento tra imprenditori e liberi professionisti; mentre, per quanto attiene al grado di istruzione, gli analfabeti sono il 9,6 per cento ed il 75,3 per cento ha fatto solo la quinta elementare;

c) la permanenza media di un detenuto in carcere in Italia è di 3,5-4 mesi, con una quantità di presenze pari a quattrocentomila unità nell'arco di un anno.

Alla luce di questi dati balza evidente come si sia tollerata troppo a lungo una concentrazione carceraria nella quale migliaia di imputati (che vengono poi assolti nella misura del sessanta per cento) e migliaia di condannati per lievi reati, tutti o quasi di modestissime condizioni socio-economiche, sono forzatamente obbligati a convivere con poche migliaia di delinquenti autentici, irrecuperabili e pericolosi; con un rischio di contagio che è di solare evidenza, non solo fra i detenuti, ma per l'intera società, per cui la stessa logica della segregazione del delinquente viene ad essere negata nei fatti. Quando, come col disegno di legge al nostro esame, si introducono gli istituti alternativi alla detenzione, differenziando così il trattamento penitenziario per tutti i casi soggettivamente ed oggettivamente meritevoli, da un lato si libera dal contagio la delinquenza minore, dall'altro si tiene vivo il contatto tra mondo carcerario e società esterna, essendo ormai evidente che la riforma carceraria passa anche attraverso la riforma della mentalità della società esterna rispetto ai detenuti.

Il progetto di legge, pertanto, lungi dal rappresentare un atto di lassismo, costituisce invece una scelta « utile » nel senso filosofico del termine in quanto finalizzato concretamente al recupero della delinquenza minima e redimibile, senza arrendevolezze per la grave e pericolosa delinquenza alla quale la durezza e la severità del carcere può essere applicata in condizione di sicurezza per la società e per gli stessi funzionari ed agenti di custodia esposti oggi ad un compito gravoso e non raramente pericoloso.

Solo una mentalità autoritaria e retrograda, obiettivamente interessata al peggio, può respingere l'impostazione cui s'ispira la legge di riforma.

* * *

Prima di passare alla seconda parte del disegno di legge, cioè quella relativa all'organizzazione penitenziaria, è opportuno spendere qualche parola sulle modifiche introdotte dalla Commissione giustizia della Camera al testo pervenuto dal Senato.

Va detto che la struttura del disegno di legge è conservata. Tuttavia, a parte una serie di modifiche formali o di scarso rilievo, altre hanno viceversa una portata di una certa rilevanza.

Trascuro di dire in ordine alla soppressione del capo VI (del testo approvato dal Senato) del titolo I, in tema di differimento e sospensione dell'esecuzione, in quanto tale soppressione è motivata dall'opportunità di mantenere la collocazione di tali istituti nel codice penale, più idonea *sedes materiae*.

Diversa è la ragione della soppressione da parte della Commissione dei capi IV e V (del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento) del titolo II. Tale soppressione non è stata motivata dal rifiuto dell'Istituto di studi penitenziari e dei criteri proposti per la scelta del personale, quanto dall'opportunità di meglio definire gli scopi e la struttura dell'istituto medesimo, a mezzo del dibattito in Assemblea, su emendamenti che la stessa Commissione si farà carico di proporre.

Le vere e proprie modifiche sono soprattutto quelle che ora passo ad illustrare.

A) All'articolo 2 si è previsto il diritto dello Stato al rimborso delle spese di mantenimento mediante prelievo di quota della remunerazione.

B) La disposizione che figura nell'articolo 3 del testo approvato dal Senato è stata soppressa in quanto l'esercizio « personale » dei diritti e l'esercizio degli stessi anche « in stato di interdizione » sono sembrate espressioni costituzionalmente discutibili perché istitui-

ve di diritti soggettivi perfetti in capo al detenuto e perché deroganti dalla regola generale dell'interdizione.

C) All'articolo 15 si è stabilito che il regolamento interno disciplini i controlli cui devono sottostare tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.

D) All'articolo 17 si è ripristinato, in ogni caso, il controllo visivo sui colloqui dei detenuti ed internati ed è stata attribuita alla autorità giudiziaria una maggiore discrezionalità nel consentire i colloqui, la corrispondenza e la ricezione della stampa da parte degli imputati.

E) All'articolo 29 è stato soppresso il terzo comma, che prevedeva permessi speciali per il mantenimento dei « rapporti umani ». È doveroso che io esprima, a proposito di questa ultima modifica, il profondo e responsabile travaglio che ha caratterizzato il dibattito in Commissione. Con la previsione di tali permessi il Senato aveva inteso offrire una soluzione al problema affettivo e sessuale del carcerato, sia come esigenza di vita, sia anche per ovviare alle degenerazioni omosessuali, gravi in sé e gravi come occasione di vere e proprie violenze a danno dei più deboli.

Del problema s'è fatta carico anche la Commissione sanità della Camera, la quale, nell'esprimere parere favorevole al progetto di legge, ha raccomandato l'approfondimento del tema.

Infatti nelle carceri c'è, a questo riguardo, una realtà mortificante che sarebbe pura ipocrisia ignorare semplicemente. Secondo l'inchiesta De Deo-Bolino, « tra i carcerati il 67,50 per cento si dichiara omosessuale occasionale, il 20 per cento omosessuale abituale. Di questi solo il 25 per cento si è portato tale anomalia in carcere; il restante 75 per cento l'ha acquisita in prigione con conseguenze che poi perdurano dopo il ritorno in libertà ».

Tuttavia nella Commissione, sia pure con varianti di motivazione, vi è stata un'unanime determinazione nel proporre la soppressione della norma in questione, per le evidentissime, gravi preoccupazioni che suscita l'ipotesi di utilizzazione di un tale tipo di permesso, per sua natura non sottoponibile a controlli e cautele, e per le insuperabili difficoltà di pratica e generalizzata applicazione.

L'esame, seppure sommario, della legislazione penitenziaria comparata, a livello europeo ed extraeuropeo, non ha offerto valide soluzioni al problema il quale, oltre a prescindere dai profili concernenti l'organizzazione, apre delicate questioni di parità fra detenuti (non risolvibili con riferimento ai detenuti coniugati e non) e di modalità d'esercizio, essendovi chi propone una soluzione all'interno e chi all'esterno.

Per queste ragioni la Commissione, pur proponendo la soppressione del permesso speciale, sollecita ed auspica che in Assemblea vengano avanzate proposte meditate e responsabili che vedano il problema non solo sotto il profilo dell'affermazione del principio, ma anche e soprattutto sotto quello della sua pratica attuazione in condizioni di parità e di sicurezza.

F) All'articolo 69 (già articolo 73), concernente gli uffici di sorveglianza, si è ritenuto opportuno distinguere tra i provvedimenti, da assumersi a mezzo di ordinanza, di competenza del magistrato di sorveglianza e quelli di competenza della sezione di sorveglianza, da istituirsi (a norma dell'articolo 70, introdotto dalla Commissione) presso ogni corte d'appello. Ciò allo scopo di non rimettere ad un giudice monocratico, intuibilmente soggetto ad ogni genere di pressioni, l'onere di decisioni di grave momento.

G) Infine si è introdotto un nuovo articolo, l'ultimo nel testo della Commissione, col quale si prevede, affidata alla responsabilità del ministro della giustizia, la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, con decreto motivato e per un periodo di tempo strettamente determinato, le regole di trattamento e gli istituti previsti dalla legge, quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni di ordine e di sicurezza. È una norma della quale non può sfuggire la necessità e la portata, così come non può sfuggire che l'attribuzione alla competenza esclusiva del ministro, cioè dell'autorità politica, consente le più ampie garanzie di controllo democratico.

* * *

Onorevoli colleghi, riprendendo il discorso al punto in cui l'abbiamo sopra lasciato, viene alla nostra attenzione il complesso delle norme del titolo II, relative all'organizzazione penitenziaria, cioè agli strumenti.

Negli articoli dal 63 al 71 del testo del Senato (divenuti gli articoli da 59 a 67 nel testo della Commissione) sono contemplati gli istituti penitenziari: case di custodia preventiva, istituti per l'esecuzione delle pene, per l'esecuzione delle misure di sicurezza, centri di osservazione e istituti per infermi e minorati. Seguono, al capo II, le norme relative all'istituzione e alle funzioni del magistrato di sorveglianza e della sezione di sorveglianza di cui s'è detto più sopra. Giova qui ricordare

182

che questi istituti rappresentano gli organi di giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale riducendo ai limiti che le sono proprî la gestione amministrativa della stessa.

Particolare rilevanza rivestono gli istituti del servizio sociale ed assistenza, e cioè il centro di servizio sociale per adulti (articolo 72, già articolo 74), i consigli di aiuto sociale (articoli, 74, 75 e 76, già articoli 76, 77 e 78), il comitato per l'occupazione (articolo 77 del testo della Commissione) e gli assistenti volontari (articolo 78 del testo della Commissione). Ai centri di servizio sociale è commessa la importantissima funzione di seguire la condotta dei soggetti affidati in prova, nonché quelle di promuovere inchieste sociali, di assicurare il reinserimento dei sottoposti a misure di sicurezza e di prestare opera di consulenza e di collaborazione per il buon esito del trattamento penitenziario. Per la peculiarità ed importanza delle funzioni affidategli il centro di servizio sociale rappresenta dunque uno dei più importanti strumenti di attuazione della riforma penitenziaria.

Seguono le disposizioni finali e transitorie, che tendono, fra l'altro, ad assicurare il passaggio e la saldatura fra la normativa penitenziaria vigente e il nuovo ordinamento penitenziario. Le tabelle allegate indicano le sedi degli uffici di sorveglianza e determinano i ruoli organici della carriera direttiva del servizio sociale, del ruolo organico degli educatori e degli assistenti sociali delle carriere di concetto.

Questo, nelle sue linee essenziali, il testo del progetto di legge che viene all'esame della Camera dei deputati dopo che, sul testo approvato dal Senato, le Commissioni I, V e IX hanno espresso parere favorevole. Anche la Commissione XIV, come si è detto, ha espresso parere favorevole, con osservazioni.

Onorevoli colleghi ! Ritengo di poter affermare che il disegno di legge che la Camera si appresta a discutere ed, auspico, ad approvare, rappresenta il raggiungimento di un avanzato traguardo di attuazione dell'articolo 27 della Costituzione repubblicana, cioè una risposta democratica e civile alla domanda di giustizia che sale non solo e non tanto dalle carceri quanto dall'intera collettività civile.

Nessuno è tanto candido da credere che l'approvazione del progetto di legge farà cessare d'incanto la procella. Tuttavia è pur vero che, nella misura in cui le agitazioni e le rivolte carcerarie traggono spunto o motivo dai ritardi nella riforma, l'approvazione della legge contribuirà a togliere di mezzo l'aggancio pretestuoso che dà appiglio a quanti, in buona o mala fede, oggi se ne avvalgono.

Ma il relatore non può chiudere queste brevi note introduttive alla discussione senza toccare due argomenti dai quali dipende in grossa misura la concreta realizzazione della riforma. Si tratta di due elementi al verificarsi dei quali, specie del primo, sarà commisurata la concreta volontà politica di effettuare la riforma. Essi sono: la disponibilità dei mezzi finanziari e il riordino del corpo degli agenti di custodia.

Le norme attinenti al servizio igienico-sanitario, ai locali di soggiorno e pernottamento, alle attrezzature per l'attività di lavoro, di istruzione e ricreazione, ma soprattuto le norme relative all'istituzione e al funzionamento dei centri di servizio sociale, dei consigli di aiuto sociale, degli assistenti volontari, degli uffici e delle sezioni di sorveglianza, abbisognano di adeguati, anche se graduali, finanziamenti. Senza i quali la parte più qualificante della riforma rischia di restare mera affermazione di principio.

Quanto al secondo elemento e cioè quello relativo agli agenti di custodia, non può non consentirsi con chi, allo stato delle cose, ritiene che gli agenti di custodia siano anch'essi vittime della nostra organizzazione carceraria. Essi che, nella maggioranza, dividono coi detenuti un'origine di povertà e di carente istruzione, hanno un trattamento economico insufficiente, non certamente commisurato all'impegno, alla gravosità e, talora, al rischio del servizio.

Anche se la questione del riordino del corpo degli agenti di custodia non rientra, oggettivamente, nel contesto della riforma dell'ordinamento penitenziario così come delineata nel progetto di legge, sia questa almeno l'occasione che evidenzi l'urgenza di por mano alla questione.

Onorevoli colleghi, mentre ho l'onore di raccomandare alla Camera l'approvazione del disegno di legge in oggetto, non sembri fuori luogo il fatto che io esprima il mio apprezzamento all'onorevole Reale, presidente della Commissione giustizia, all'onorevole ministro Zagari, all'onorevole sottosegretario Pennacchini ed agli onorevoli componenti la Commissione giustizia che, con impegno e senso di responsabilità, pur nell'autonomia delle varie posizioni, hanno operato per l'esame del disegno di legge che viene ora al vaglio e all'approvazione dell'Assemblea.

FELISETTI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

TITOLO I
TRATTAMENTO PENITENZIARIO

CAPO I.
PRINCÌPI DIRETTIVI.

ART. 1.

(*Trattamento e rieducazione*).

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anormalità psichiche.

ART. 2.

(*Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva*).

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato.

Identico.

ART. 2.

(*Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive*).

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.

184

ART. 3.

(*Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati*).

I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.

CAPO II.

CONDIZIONI GENERALI.

ART. 4.

(*Caratteristiche degli edifici penitenziari*).

Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.

Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune.

ART. 5.

(*Locali di soggiorno e di pernottamento*).

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità, richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.

Per il recupero di tali spese il Ministro di grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro del tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

ART. 3.

(*Parità di condizioni fra i detenuti*).

Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.

CAPO II.

CONDIZIONI GENERALI.

ART. 4.

(*Caratteristiche degli edifici penitenziari*).

Identico.

ART. 5.

(*Locali di soggiorno e di pernottamento*).

Identico.

condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.

Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

ART. 6.

(*Vestiario e corredo*).

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dall'attività svolta.

Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.

ART. 7.

(*Igiene personale*).

È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

ART. 6.

(*Vestiario e corredo*).

Identico.

ART. 7.

(*Igiene personale*).

Identico.

186

ART. 8.

(*Alimentazione*).

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto è somministrato in locali all'uopo destinati e in orari convenienti.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.

Una rappresentanza di detenuti o internati controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto. Essa è eletta trimestralmente dagli stessi detenuti o internati; ove particolari ragioni ne sconsiglino l'elezione, è designata mensilmente per sorteggio.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.

ART. 9.

(*Permanenza all'aperto*).

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 32 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 38 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

ART. 8.

(*Alimentazione*).

Identico.

Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.

Identico.

Identico.

Identico.

Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.

Identico.

Identico.

ART. 9.

(*Permanenza all'aperto*).

Identico.

187

ART. 10.

(*Servizio sanitario*).

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'amministrazione penitenziaria, per la organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni e di istituzioni pubbliche o private.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.

ART. 10.

(*Servizio sanitario*).

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale. Si tiene nota in apposito schedario degli accertamenti eseguiti e di tutti i disturbi fisici o mentali diagnosticati.

Identico.

Identico.

L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità.

Identico.

188

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.

ART. 11.

(*Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione*).

Negli istituti penitenziari devono essere approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.

Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici.

Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti o degli internati.

CAPO III.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO.

ART. 12.

(*Individualizzazione del trattamento*).

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.

Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modifi-

Identico.

Identico.

ART. 11.

(*Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione*).

Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.

Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 15.

Identico.

CAPO III.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO.

ART. 12.

(*Individualizzazione del trattamento*).

Identico.

Identico.

Identico.

cato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

Per l'osservazione e il trattamento, l'amministrazione penitenziaria, oltre che del proprio personale, deve avvalersi dell'opera di specialisti in psicologia o in psicopatologia ed in sociologia.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

ART. 13.

(*Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati*).

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.

L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo comma dell'articolo 41.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

È consentita, in particolari circostanze, la ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

ART. 14.

(*Elementi del trattamento*).

Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Soppresso.

Identico.

Identico.

ART. 13.

(*Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati*).

Identico.

L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 41.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 14.

(*Elementi del trattamento*).

Identico.

ASSR

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

ART. 15.

(*Regolamento dell'istituto*).

In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione deve avvalersi della collaborazione di uno psicologo, di un sociologo e di un criminologo.

Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 16.

(*Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa*).

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, sentito il direttore,

ART. 15.

(*Regolamento dell'istituto*).

Identico.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel secondo comma dell'articolo 80.

Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.

Identico.

ART. 16.

(*Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa*).

Identico.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, di

tutti coloro che dimostrino di avere un concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti e di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

ART. 17.

(*Colloqui, corrispondenza e informazione*).

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici inerenti all'esercizio di diritti ad essi spettanti.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

I colloqui con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo del personale di custodia. Non è consentito l'uso di mezzi divisori.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Il magistrato di sorveglianza può disporre, con provvedimento motivato, che la corrispondenza dei singoli detenuti sia sottoposta a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso.

Per gli imputati le autorizzazioni e il visto di controllo sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

concerto con il direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

ART. 17.

(*Colloqui, corrispondenza e informazione*).

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Il magistrato di sorveglianza può disporre, con provvedimento motivato, che la corrispondenza dei singoli condannati o internati sia sottoposta a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

Per gli imputati i permessi di colloquio, il visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, e del giudice di sorveglianza, dopo la pronuncia stessa. L'autorità giudiziaria può anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa.

Identico.

ART. 18.

(*Istruzione*).

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.

È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

ART. 18.

(*Istruzione*).

Identico.

ART. 19.

(*Lavoro*).

Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati.

Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri e attitudini nonché delle precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche pos-

ART. 19.

(*Lavoro*).

Identico.

193

sono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.

La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale.

ART. 20.

(*Modalità del lavoro*).

L'amministrazione penitenziaria prende tutte le iniziative per assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro meglio rispondente alle condizioni ambientali e dei soggetti, organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'esterno di essi.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'esterno, i detenuti e gli internati, da soli o in gruppi, possono essere scortati per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni ventuno, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'esterno, sono avviati al lavoro senza scorta salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

ART. 21.

(*Determinazione delle mercedi*).

Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti in relazione alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

ART. 20.

(*Modalità **del lavoro***).

Identico.

ART. 21.

(*Determinazione **delle mercedi***).

Identico.

194

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

La medesima commissione determina il trattamento economico dei tirocinanti.

ART. 22.

(*Remunerazione e assegni familiari*).

La remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di proscioglimento o di assoluzione oppure alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento.

ART. 23.

(*Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione*).

Sulla remunerazione dovuta ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

ART. 22.

(*Remunerazione e assegni familiari*).

Identico.

ART. 23.

(*Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione*).

Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 2.

Identico.

Identico.

195

ART. 24.

(*Peculio*).

Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.

Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.

Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti.

ART. 25.

(*Religione e pratiche di culto*).

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

ART. 26.

(*Attività culturali, ricreative e sportive*).

Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

196

ART. 24.

(*Peculio*).

Identico.

ART. 25.

(*Religione e pratiche di culto*).

Identico.

ART. 26.

(*Attività culturali, ricreative e sportive*).

Identico.

ART. 27.	ART. 27.
(*Rapporti con la famiglia*).	(*Rapporti con la famiglia*).
Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.	*Identico.*
ART. 28.	ART. 28.
(*Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi*).	(*Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi*).
I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario e dei loro trasferimenti.	I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento.
In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.	*Identico.*
ART. 29.	ART. 29.
(*Permessi*).	(*Permessi*).
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria.	*Identico.*
Analoghi permessi possono essere concessi per gravi e accertati motivi.	*Identico.*
I detenuti e gli internati che abbiano tenuto regolare condotta possono usufruire di permessi speciali della durata massima di giorni cinque, anche al fine di mantenere le loro relazioni umane.	***Soppresso.***
Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.	*Identico.*
L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.	*Identico.*

ASSR

197

ART. 30.	ART. 30.
(*Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati*).	(*Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati*).
Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 11 e 26 sono costituite con le modalità indicate dal regolamento interno degli istituti.	*Identico.*
CAPO IV.	CAPO IV.
REGIME PENITENZIARIO.	REGIME PENITENZIARIO.
ART. 31.	ART. 31.
(*Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno*).	(*Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno*).
I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.	*Identico.*
Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.	*Identico.*
Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. Può essere soltanto consentito che, previo parere conforme del consiglio di disciplina, i soggetti meritevoli di fiducia abbiano incarichi determinati per l'espletamento di specifiche attività lavorative o ricreative.	Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.
I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.	*Identico.*
I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.	*Identico.*
ART. 32.	ART. 32.
(*Isolamento*).	(*Isolamento*).
Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:	*Identico.*
1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;	

2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;

3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria.

ART. 33.

(*Perquisizione personale*).

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale soltanto per motivi di sicurezza.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.

ART. 34.

(*Diritto di reclamo*).

I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

1) al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro di grazia e giustizia;

2) al magistrato di sorveglianza;

3) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

4) al presidente del Consiglio regionale;

5) al Capo dello Stato.

ART. 35.

(*Regime disciplinare*).

Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.

ART. 36.

(*Ricompense*).

Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di collaborazione e di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.

ART. 33.

(*Perquisizione personale*).

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza.

Identico.

ART. 34.

(*Diritto di reclamo*).

Identico.

ART. 35.

(*Regime disciplinare*).

Identico.

ART. 36.

(*Ricompense*).

Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

Identico.

199

ART. 37.

(*Infrazioni disciplinari*).

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

ART. 38.

(*Sanzioni disciplinari*).

Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:

1) richiamo;

2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;

3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;

4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;

5) esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.

La sanzione della esclusione dall'attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il sanitario deve visitare almeno una volta al giorno il soggetto escluso dalle attività in comune.

L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.

ART. 39.

(*Autorità competente a deliberare le sanzioni*).

La sanzione del richiamo è deliberata e inflitta dal direttore.

ART. 37.

(*Infrazioni disciplinari*).

Identico.

ART. 38.

(*Sanzioni disciplinari*).

Identico:

1) richiamo del direttore;

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

Identico.

Identico.

ART. 39.

(*Autorità competente a deliberare le sanzioni*).

Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.

200

Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore.

Identico.

ART. 40.

(*Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione*).

ART. 40.

(*Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione*).

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

Identico.

ART. 41.

(*Trasferimenti e traduzioni*).

ART. 41.

(*Trasferimenti e traduzioni*).

Devono essere favoriti i trasferimenti in istituti prossimi ai luoghi di residenza dei condannati e degli internati od anche, per motivi di studio o di salute, in altre località.

Fuori di quanto previsto dal precedente comma non possono essere effettuati trasferimenti se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza o per esigenze dell'istituto.

I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.

Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve possibile, dall'arma dei carabinieri e dal corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con

I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.

Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.

Identico.

Identico.

201

le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per ridurne i disagi. È consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento è consentito l'uso di abiti civili.

Identico.

ART. 42.

(*Dimissione*).

La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonché l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza.

Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.

I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

ART. 42.

(*Dimissione*).

Identico.

Il direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore dà le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.

Identico.

Identico.

Identico

ART. 43.

(*Nascite, matrimoni, decessi*).

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di

ART. 43.

(*Nascite, matrimoni, decessi*).

Identico.

202

un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia.

La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

CAPO V.

ASSISTENZA.

ART. 44.

(*Assistenza alle famiglie*).

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.

Può essere utilizzata, all'uopo, la collaborazione di enti e di privati qualificati nell'assistenza sociale.

ART. 45.

(*Assistenza post-penitenziaria*).

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti e le persone indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

CAPO VI.

DIFFERIMENTO E SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA PENA E DELLA MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA.

ART. 46.

(*Casi di differimento o di sospensione obbligatori e facoltativi*).

L'esecuzione di una pena detentiva e della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro è

CAPO V.

ASSISTENZA.

ART. 44.

(*Assistenza alle famiglie*).

Identico.

ART. 45.

(*Assistenza post-penitenziaria*).

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

differita, ovvero sospesa se già è iniziata, quando deve avere luogo:

1) contro donna incinta;

2) contro donna che ha partorito da meno di sei mesi.

Nel caso preveduto dal numero 2 del precedente comma il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

L'esecuzione di una pena detentiva o della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro può essere differita, ovvero sospesa se già iniziata:

1) se è presentata domanda di grazia;

2) se la pena o la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti di chi si trova in condizione di grave infermità fisica o psichica;

3) se la pena o la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti di donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno e non vi è modo di affidare il figlio ad altri;

4) su domanda dell'interessato, per non più di tre mesi, ove sussistano gravi motivi.

Nel caso indicato nel numero 1 del precedente comma l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata. Il differimento o la sospensione ha termine, comunque, appena al magistrato di sorveglianza è pervenuta notizia del rigetto della domanda di grazia.

Nel caso indicato nel numero 2 del terzo comma il differimento o la sospensione ha termine quando cessa la gravità della malattia.

Nel caso indicato nel numero 3 del terzo comma il differimento o la sospensione ha termine qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.

ART. 47.

(Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza).

L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.

Soppresso.

204

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un'infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di custodia.

Ferme restando le disposizioni speciali previste per i minorenni, quando sia cessata l'infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, se non crede di sottoporla a libertà vigilata.

Se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un ospedale psichiatrico, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.

ART. 48.

(*Inosservanza delle misure di sicurezza detentive*).

Soppresso.

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente all'esecuzione di essa, il giudice, valutate le circostanze, può disporre che il periodo minimo di durata ricomincia a decorrere dal giorno in cui è data nuovamente esecuzione alla stessa misura di sicurezza. Qualora la sottrazione volontaria alla misura di sicurezza si ripeta, il giudice dispone senza altro che il periodo predetto ricominci a decorrere dal giorno in cui viene data nuova esecuzione alla misura di sicurezza.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso di persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia.

ART. 49.

(*Sopravvenuta infermità psichica del condannato*).

Soppresso.

Se, durante l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, si accerta una infermità psichica del condannato che sia incompatibile con la permanenza dello stesso negli istituti destinati all'esecuzione

della pena, ne è ordinato il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Può disporsi che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena ed è detratto dalla durata complessiva della pena stessa.

CAPO VII.

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO.

ART. 50.

(*Affidamento in prova al servizio sociale*).

Allorché alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o di persona di età superiore agli anni settanta, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati. L'osservazione può essere compiuta, su istanza dell'interessato, prima della esecuzione della pena, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

Se la pena è stata aumentata a seguito di precedente condanna a pena detentiva per reato della stessa indole, l'affidamento in prova è consentito solo quando il condannato abbia espiato almeno un terzo della pena inflitta.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

CAPO VI.

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO.

ART. 46.

(*Affidamento in prova al servizio sociale*).

Allorché alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di età inferiore agli anni ventuno o di persona di età superiore agli anni settanta, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi in istituto, nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

Identico.

Identico.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

Identico.

Nel verbale può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo delitto ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Identico.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Identico.

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

Identico.

Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

Identico.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

Identico.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

Identico.

ART. 51.

(*Regime di semilibertà*).

ART. 47.

(*Regime di semilibertà*).

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

Identico.

I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

ART. 52.

(*Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà*).

ART. 48.

(*Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà*).

Sono espiate in regime di semilibertà le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie, sempreché il condannato non

Identico.

sia affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici.

ART. 53.

(*Ammissione facoltativa alla semilibertà*).

Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, semprechè il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale.

Fuori dai casi previsti dal precedente articolo e dal precedente comma, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo.

Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva, convertita a norma di legge.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società.

ART. 54.

(*Sospensione e revoca del regime di semilibertà*).

Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

Il condannato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

La denuncia per il delitto di cui al precedente capoverso importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

L'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per oltre tre ore è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

ART. 49.

(*Ammissione facoltativa alla semilibertà*).

Identico.

ART. 50.

(*Sospensione e revoca del regime di semilibertà*).

Identico.

Il condannato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 55.

(*Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà*).

Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.

ART. 56.

(*Licenze agli internati*).

Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo precedente.

Durante la licenza l'internato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e, se in regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione.

ART. 57.

(*Liberazione anticipata*).

La liberazione anticipata consiste in un abbuono di pena di giorni 20 per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

ART. 51.

(*Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà*).

Identico.

ART. 52.

(*Licenze agli internati*).

Identico.

ART. 53.

(*Liberazione anticipata*).

Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione può essere concessa, ai fini del

Il beneficio è concesso al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del precedente articolo si considera come scontata.

ART. 58.

(*Liberazione condizionale*).

Il condannato a pena detentiva non superiore a trenta anni che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli.

Il condannato a pena detentiva superiore agli anni trenta può essere ammesso alla liberazione condizionale soltanto quando abbia scontato almeno venti anni di pena.

Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dall'articolo 99 del codice penale il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve aver scontato non meno di due terzi della pena inflittagli.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

ART. 59.

(*Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena*).

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto

suo più efficace reinserimento nella società, una riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata.

ART. 54.

(*Liberazione condizionale*).

Identico.

ART. 55.

(*Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena*).

Identico.

con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. La revoca può essere altresì disposta qualora siano trasgrediti gli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, primo comma, n. 2 del codice penale. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

ART. 60.

(*Modalità di esecuzione della libertà vigilata*).

I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, sono affidati al servizio sociale, al fine del loro reinserimento sociale.

ART. 61.

(*Remissione del debito*).

Il debito per le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento può essere rimesso, nei confronti dei condannati che si sono distinti per condotta esemplare.

La condotta si considera esemplare quando il liberando, durante la detenzione, abbia manifestato costante impegno nel lavoro e nell'apprendimento scolastico e professionale e costante senso di responsabilità nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

ART. 62.

(*Legittimazione alle richieste dei benefici*).

Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 53, 55, 56, 57 e 58 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.

ART. 56.

(*Modalità di esecuzione della libertà vigilata*).

Identico.

ART. 57.

(*Remissione del debito*).

Il debito per le spese del procedimento e di mantenimento può essere rimesso nei confronti dei condannati che versino in disagiate condizioni economiche e che si siano distinti per condotta esemplare.

Identico.

ART. 58.

(*Legittimazione alla richiesta dei benefici*).

Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 46, 49, 51, 52, 53, 54 e 57 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.

211

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

CAPO I.

ISTITUTI PENITENZIARI.

ART. 63.

(*Istituti per adulti*).

Gli istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono in:

1) istituti di custodia preventiva;
2) istituti per l'esecuzione delle pene;
3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
4) centri di osservazione.

ART. 64.

(*Istituti di custodia preventiva*).

Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.

Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

ART. 65.

(*Istituti per l'esecuzione delle pene*).

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

CAPO I.

ISTITUTI PENITENZIARI.

ART. 59.

(*Istituti per adulti*).

Identico.

ART. 60.

(*Istituti di custodia preventiva*).

Identico.

ART. 61.

(*Istituti per l'esecuzione delle pene*).

Identico.

212

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

ART. 66.

(*Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive*).

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

colonie agricole;
case di lavoro;
case di cura e custodia;
ospedali psichiatrici giudiziari.

In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.

Possono essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

ART. 67.

(*Centri di osservazione*).

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell'articolo 12 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

ART. 62.

(*Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive*).

Identico.

ART. 63.

(*Centri di osservazione*).

Identico.

213

Su richiesta dell'autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.

I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.

ART. 68.

(*Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza*).

I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

ART. 69.

(*Istituti per infermi e minorati*).

I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

ART. 70.

(*Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti*).

La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

ART. 71.

(*Visite agli istituti*).

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Corte costituzionale;

b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del

ART. 64.

(*Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza*).

Identico.

ART. 65.

(*Istituti per infermi e minorati*).

Identico.

ART. 66.

(*Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti*).

Identico.

ART. 67.

(*Visite agli istituti*).

Identico.

214

tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la Regione, nell'ambito della loro circoscrizione;

e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;

g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;

i) l'ispettore dei cappellani;

l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

CAPO II.

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA;

ART. 72.

(*Uffici di sorveglianza*).

Gli uffici di sorveglianza sono costituiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge ed hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.

Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate nell'articolo successivo, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

CAPO II.

GIUDICE DI SORVEGLIANZA.

ART. 68.

(*Uffici di sorveglianza*).

Identico.

Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate negli articoli 69 e 70, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

Identico.

215

ART. 73.	ART. 69.
(*Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza*).	(*Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza*).
Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.	*Identico.*
Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.	*Identico.*
Affida al servizio sociale i sottoposti alla libertà vigilata.	(*trasferito al sesto comma*)
Dispone il differimento e la sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 46 e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 49.	***Soppresso.***
Esprime motivato parere sulle proposte di grazia formulate dai consigli di disciplina.	(*trasferito al settimo comma*)
Approva il programma di trattamento di cui al quinto comma dell'articolo 12, e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei detenuti e degli internati, nonché al fine della loro rieducazione.	(*trasferito al quarto comma*)
Sopraintende, inoltre, alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive; interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e svolge le altre funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi.	Sopraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive.
Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:	Approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 12 e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei condannati e degli internati, nonché al fine della loro rieducazione. Decide, con ordine di servizio, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:
a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;	a) *identica;*
b) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.	b) *identica.*
Il magistrato di sorveglianza provvede altresì in ordine all'affidamento in prova al	Provvede, con ordinanza, sull'affidamento al servizio sociale dei sottoposti alla libertà

216

servizio sociale, all'ammissione al regime di semilibertà, alla revoca del provvedimento di ammissione, alla remissione del debito, alla liberazione condizionale, alla concessione degli abbuoni di pena per la liberazione anticipata e, quando l'esecuzione è ancora in corso, alla revoca della liberazione anticipata.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati con ordinanza motivata e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 636, 637, 638 e 639 del codice di procedura penale.

L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 640, 641, 642, 643, 644, 645 e 646 del codice di procedura penale.

Alla revoca degli abbuoni di pena ai sensi dell'articolo 57, quarto comma, quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, si provvede ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale.

Il magistrato di sorveglianza provvede, inoltre, con decreto ai permessi e alle licenze.

Il magistrato di sorveglianza emette i suoi provvedimenti avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.

vigilata, sulla remissione del debito di cui all'articolo 57, sui permessi e sulle licenze, nonché in ordine ai trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 10 ed ai ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale.

Esprime motivato parere sulle proposte di grazia formulate dai consigli di disciplina.

Svolge, inoltre, le funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi, adottando i relativi provvedimenti con il procedimento e le forme ivi previste.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 70.

(*Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza*).

Presso ciascun distretto di corte di appello è costituita una apposita sezione, alla quale sono devoluti gli affari in materia di affidamento in prova al servizio sociale, revoca anticipata delle misure di sicurezza, ammissione al regime di semilibertà e revoca del provvedimento di ammissione, liberazione condizionale, concessione delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata e revoca delle riduzioni stesse.

A ciascuna sezione sono destinati magistrati di sorveglianza nel numero richiesto dalle esigenze del servizio e nei limiti delle do-

tazioni organiche degli uffici di sorveglianza del distretto.

La sezione provvede con il numero invariabile di quattro votanti ed è composta da un magistrato di sorveglianza con funzioni di magistrato di appello, che la presiede, da un magistrato di sorveglianza con funzioni di magistrato di tribunale, nonché da due esperti, scelti tra le categorie indicate nel secondo comma dell'articolo 80. Uno dei due magistrati deve appartenere all'ufficio di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato.

La composizione delle sezioni è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

Le decisioni della sezione sono emanate con ordinanza in camera di consiglio.

ART. 71.

(*Procedimento di sorveglianza*).

Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito della richiesta o della proposta previste dall'articolo 58 ovvero d'ufficio, fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa pervenire avviso al pubblico ministero ed all'interessato almeno cinque giorni prima di quello stabilito, avvertendoli che possono partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.

L'interessato nomina un difensore. Ove non vi provveda, il difensore è nominato di ufficio dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche in tutti i casi in cui la sezione o il magistrato di sorveglianza procedono d'ufficio.

La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta previste dall'articolo 58 o dall'inizio d'ufficio del procedimento di sorveglianza.

L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero e all'interessato nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione.

Avverso l'ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge entro

218

dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti nei commi precedenti sono effettuate ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale.

La sezione e il magistrato di sorveglianza emettono i loro provvedimenti avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento operanti negli stabilimenti della loro circoscrizione e possono svolgere le investigazioni previste dall'articolo 637 del codice di procedura penale.

Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'articolo 53, quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione.

CAPO III.

SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA.

ART. 74.

(*Centri di servizio sociale*).

Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, con suo decreto, che per più uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede.

I centri di servizio sociale dipendono dall'amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.

Il personale dei centri segue la condotta dei soggetti affidati in prova dal magistrato di sorveglianza; svolge, su richiesta dello stesso magistrato, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei detenuti e degli internati; presta la sua opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Presta, inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti, opera di consulenza ed ogni altra attività per favorire il buon esito del trattamento penitenziario e post-penitenziario.

CAPO III.

SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA.

ART. 72.

(*Centri di servizio sociale*).

Identico.

Identico.

Identico.

I centri, a mezzo del personale di servizio sociale, provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati, nonché a prestare la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

I centri prestano inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti, opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. Svolgono, infine, ogni altra attività prevista dalla presente legge che comporti interventi di servizio sociale.

ART. 75.

(*Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto*).

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

La cassa è amministrata da un consiglio composto:

1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

4) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l'assistenza.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 22.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

ART. 76.

(*Consigli di aiuto sociale*).

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal procuratore della Repubblica e composto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o da altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Provincia, da un rappresentante del prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal questore o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio provinciale del la-

ART. 73.

(*Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto*).

Identico.

ART. 74.

(*Consigli di aiuto sociale*).

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Provincia, da un impiegato dell'amministrazione civile degli interni designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio provin-

220

voro, da un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, da un rappresentante dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal procuratore della Repubblica fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro del tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare;

4) con i fondi ordinari di bilancio;

5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo 75 e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale.

ART. 77.

(*Attività del consiglio di aiuto sociale per la assistenza penitenziaria e post-penitenziaria*).

Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:

1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni

ciale del lavoro, da un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, da un delegato dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo precedente e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la presenza di almeno sette componenti.

ART. 75.

(*Attività del consiglio di aiuto sociale per la assistenza penitenziaria e post-penitenziaria*).

Identico:

1) *identico*;

221

consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 79, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro;

5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

7) concede sussidi in denaro o in natura;

8) collabora con i competenti organi per il coordinamento dell'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati;

9) segnala al Ministero gli enti, le associazioni e le persone meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

2) *identico*;

3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 77, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4) *identico*;

5) *identico*;

6) *identico*;

7) *identico*;

8) *identico*;

9) *identico*.

ART. 78.

(*Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto*).

Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

ART. 76.

(*Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto*).

Identico.

ART. 79.

(*Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale*).

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale,

ART. 77.

(*Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale*).

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale,

ovvero presso l'ente di cui al quarto comma dell'articolo 76, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 74.

I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

ART. 80.

(*Assistenti volontari*).

L'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

CAPO IV.

STUDI E RICERCHE.

ART. 81.

(*Istituto di studi penitenziari*).

È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari.

Il presidente dell'Istituto e gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro

ovvero presso l'ente di cui al quarto comma dell'articolo 74, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 72.

Identico.

Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti.

ART. 78.

(*Assistenti volontari*).

L'amministrazione penitenziaria, su proposta del magistrato di sorveglianza, può autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari per cooperare, sotto la guida del direttore, nell'attività di trattamento del detenuto o dell'internato.

L'attività prevista nel comma precedente non può essere retribuita.

Identico.

Soppresso.

di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto sono emanate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle spese per il funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti del bilancio.

ART. 82.

(*Compiti dell'Istituto di studi penitenziari*).

L'Istituto attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato o di trattamento dei condannati; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

Soppresso.

CAPO V.

SCELTA E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

Soppresso.

ART. 83.

(*Scelta del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e di pena*).

Il personale destinato agli istituti di prevenzione e di pena è scelto con particolare riguardo all'importanza morale e sociale ed alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti ad esso affidati e specialmente di quelli rieducativi.

Soppresso.

ART. 84.

(*Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento*).

Il personale civile, oltre i corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, frequenta, durante il periodo di prova, un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

Il personale militare, oltre alla scuola ed ai corsi previsti dal regolamento per il corpo degli agenti di custodia, frequenta un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

224

L'amministrazione della giustizia, per i corsi di cui ai commi precedenti, nonché per eventuali corsi per magistrati ed appartenenti ad altre amministrazioni, può avvalersi dell'Istituto di studi penitenziari di cui al capo precedente.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 85.

(*Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena*).

Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 74.

L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare, annualmente, con il Ministero del tesoro.

Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.

Per le medesime esigenze di cui al secondo comma del presente articolo l'amministrazione si avvale anche di professionisti esperti in psicologia, sociologia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

Il servizio infermieristico degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia è assicurato mediante l'opera di operai specializzati con la qualifica di infermieri addetti alla cura e alla custodia dei detenuti e degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e di custodia.

A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di pre-

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 79.

(*Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali*).

Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

ART. 80.

(*Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena*).

Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72.

Soppresso.

Soppresso.

Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

Identico.

Identico.

225

venzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.

Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.

Identico.

ART. 86.

(*Attribuzioni degli assistenti sociali*).

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, nell'ambito dei centri di servizio sociale previsti dall'articolo 74 della presente legge o presso gli istituti di prevenzione e di pena.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'articolo 74 della presente legge.

Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e a misure alternative alla detenzione; prestano, inoltre, assistenza ai dimessi che la richiedono.

ART. 87.

(*Attribuzioni degli educatori*).

Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.

ART. 88.

(*Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori*).

La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, è

ART. 81.

(*Attribuzioni degli assistenti sociali*).

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, anche nell'ambito dei centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72 della presente legge.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale.

Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e a misure alternative alla detenzione; partecipano, inoltre, all'attività di assistenza dei dimessi.

ART. 82.

(*Attribuzioni degli educatori*).

Identico.

ART. 83.

(*Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori*).

Identico.

sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Il personale della carriera direttiva di servizio sociale, oltre alle attribuzioni previste dalla citata legge, coordina e partecipa alle attività di cui all'articolo 74 della presente legge.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Al personale della carriera direttiva di servizio sociale, qualora sia addetto al servizio sociale per adulti, e al personale delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del regolamento degli impiegati civili di ruolo dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni.

ART. 89.

(*Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti*).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per esame

Soppresso.

Identico.

Identico.

Al personale delle carriere suddette si applicano le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni; lo stesso personale dipende direttamente dall'amministrazione penitenziaria e dai suoi organi periferici.

Gli impiegati della carriera direttiva di servizio sociale che al 1° luglio 1970 rivestivano la qualifica di direttore, al conseguimento dell'anzianità di cui al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono esonerati, per la nomina alla qualifica di primo dirigente, dalla partecipazione al corso previsto dagli articoli 22 e 23 del decreto stesso.

La nomina è effettuata, nei limiti dei posti disponibili, con decreto del Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati.

ART. 84.

(*Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti*).

Identico.

speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del settanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

Tale concorso è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano attività, con carattere continuativo da almeno un anno, a qualunque titolo, di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti o presso i consigli di patronato e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado nonché di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge. Possono partecipare al concorso anche gli assistenti sociali che oltre al possesso di tutti i requisiti di cui sopra siano stati immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

1) teoria e pratica del servizio sociale;
2) psicologia;
3) nozioni di diritto e procedura penale;
4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:

un magistrato di corte d'appello addetto alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in criminologia o in antropologia criminale;

un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

un docente di materie di servizio sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).

La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

Tale concorso è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, ~~svolgano attività, con carattere continuativo da almeno due anni, a qualunque titolo, di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena~~ o presso i ~~consigli di patronato~~ e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado nonché di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Possono partecipare al concorso anche gli assistenti sociali che oltre al possesso di tutti i requisiti di cui sopra siano stati immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

I vincitori del concorso sono nominati:

a) alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del secondo comma del presente articolo per almeno due anni;

b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;

c) alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.

Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del secondo comma del presente articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini dell'inquadramento nella classe di stipendio immediatamente superiore.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato ai sensi del secondo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 85.

(*Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale*).

Alla lettera *e*) dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sono soppresse le parole « istituita o autorizzata a norma di legge ».

ART. 86.

(*Personale per gli uffici di sorveglianza*).

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

ART. 87.

(*Norme di esecuzione*).

Identico.

ART. 90.

(*Personale per gli uffici di sorveglianza*).

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 72 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

ART. 91.

(*Norme di esecuzione*).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del te-

soro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto anche con il Ministro della pubblica istruzione.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che disciplinano l'ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

ART. 92.

(*Attuazione dei ruoli del personale*).

L'istituzione dei ruoli organici del personale direttivo e di concetto di servizio sociale per adulti, la istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati progressivamente entro un periodo di sette anni.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'esercizio 1974, si provvede mediante riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 93.

(*Norme abrogate*).

Sono abrogati gli articoli 176, 177, 188, 212, 213 e 214 del codice penale nonché il capo II del titolo V, primo libro dello stesso codice. L'intestazione del titolo predetto è sostituita dalla seguente: « Della applicazione e modificazione della pena »; sono soppresse la successiva indicazione del capo I e la intestazione del medesimo.

ART. 88.

(*Attuazione dei ruoli del personale*).

L'istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale per adulti, l'ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio sociale, l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.

Identico.

Identico.

ART. 89.

(*Norme abrogate*).

Sono abrogati gli articoli 141, 142, 143, 144, 148, 176, 177 e l'ultimo capoverso dell'articolo 207 del codice penale, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

230

ART. 90.

(*Esigenze di sicurezza*).

Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

(Testo del Senato identico a quello della Commissione)

TABELLA *A*

SEDI E GIURISDIZIONI DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

ANCONA – Tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.

MACERATA – Tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.

BARI – Tribunali di Bari, Trani.

LUCERA – Tribunali di Lucera, Foggia.

BOLOGNA – Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.

MODENA – Tribunale di Modena.

REGGIO EMILIA – Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

BRESCIA – Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.

MANTOVA – Tribunali di Mantova, Cremona.

CAGLIARI – Tribunali di Cagliari, Oristano.

NUORO – Tribunali di Nuoro, Lanusei.

SASSARI – Tribunali di Sassari, Tempio Pausania.

CALTANISSETTA – Tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.

CATANIA – Tribunali di Catania, Caltagirone.

SIRACUSA – Tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.

CATANZARO – Tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia.

COSENZA – Tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.

REGGIO CALABRIA – Tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.

FIRENZE – Tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.

SIENA – Tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.

LIVORNO – Tribunale di Livorno.

PISA – Tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.

GENOVA – Tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.

APUANIA MASSA – Tribunali di Apuania Massa, La Spezia.

L'AQUILA – Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.

PESCARA – Tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.

LECCE – Tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.

MESSINA – Tribunali di Messina, Mistretta, Patti.

MILANO – Tribunali di Milano, Lodi, Monza,

PAVIA – Tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.

VARESE – Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.

NAPOLI – Tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.

CAMPOBASSO – Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.

SALERNO – Tribunali di Salerno, Sant'Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

PALERMO – Tribunali di Palermo, Termini Imerese.

AGRIGENTO – Tribunali di Agrigento, Sciacca.

TRAPANI – Tribunali di Trapani, Marsala.

PERUGIA – Tribunali di Perugia, Orvieto.

SPOLETO – Tribunali di Spoleto, Terni.

POTENZA – Tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.

MATERA – Tribunali di Matera, Melfi.

ROMA – Tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.

FROSINONE – Tribunali di Frosinone, Cassino.

VITERBO – Tribunali di Viterbo, Rieti.

TORINO – Tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.

ALESSANDRIA – Tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.

NOVARA – Tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.

VERCELLI – Tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.

CUNEO – Tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.

TRENTO – Tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.

TRIESTE – Tribunale di Trieste.

GORIZIA – Tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.

VENEZIA – Tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.

PADOVA – Tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.

VERONA – Tribunali di Verona, Vicenza.

232

(Testo del Senato identico a quello della Commissione)

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

PERSONALE DIRIGENTE

Qualifica	Livello di funzioni	Funzione	Posti in funzione
Dirigente superiore	D	Ispettore generale per i servizi sociali	6
Primo dirigente	E	Direttore di centro di servizio sociale	12
			18

PERSONALE DIRETTIVO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Direttore aggiunto di centro di servizio sociale	530	—	18
	487	7	
	455	5	
	426	5	
	387	2	
Direttore di sezione	307	—	52
Consigliere	257	4	
	190	6 mesi	
			70

ASSIPE

(Testo del Senato identico a quello della Commissione)

TABELLA *C*

RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Organico
370	Educatore capo	41
297 255	Educatore principale	185
218 178 160	Educatore	184
		410

(Testo del Senato identico a quello della Commissione)

TABELLA *D*

RUOLO ORGANICO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Organico
370	Assistente sociale capo	37
297 255	Assistente sociale principale	167
218 178 160	Assistente sociale	166
		370

CAMERA DEI DEPUTATI

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*Approvato dal Senato*)

N. 1-*ter*

EMENDAMENTI

Seduta del 17 dicembre 1974

ART. 52.

Sopprimerlo.

52. **3.** **Cavaliere.**

Sopprimerlo.

52. **5.** **Papa, Giomo, Ferioli, Bozzi.**

Sopprimere il primo comma.

52. **7.** **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

Al primo comma sostituire le parole: nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità, *con le seguenti*: sempreché il condannato non abbia precedenti specifici.

52. **6.** **Papa, Giomo, Ferioli, Bozzi.**

N. B. — Il presente fascicolo è comprensivo anche di tutti gli emendamenti concernenti gli articoli da 52 a 90 già pubblicati nei precedenti fascicoli.

Al secondo comma sopprimere le parole da: può essere inoltre concessa, *alla fine del comma.*

52. **8.** **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

Sopprimere il terzo comma.

52. **9.** **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

Al quinto comma, sostituire la parola: può *con la seguente*: deve.

52. 1. **Riccio Stefano.**

Al quinto comma sostituire la parola: può, *con la seguente*: è.

52. **4.** **Cavaliere.**

Al quinto comma, sostituire la parola: può, *con la seguente*: è.

52. **10.** **Riccio Pietro.**

Al sesto comma, sostituire la parola: può, *con la seguente*: deve.

52. 2. **Riccio Stefano.**

ART. 53.

Sopprimerlo.

53. **1.** **Cavaliere**

Sopprimerlo.

53. **2.** **Papa, Giomo, Ferioli, Bozzi.**

Sopprimerlo.

53. **3.** **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

236

Al terzo comma, sostituire la parola: condanna, *con la seguente*: denunzia.

53. 5. **Riccio Pietro.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La concessione della liberazione anticipata non è ammessa nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 46.

53. **4.** **La Commissione.**

ART. 54.

Sopprimerlo.

54. **2.** **Papa, Giomo, Ferioli, Bozzi.**

Sopprimerlo.

54. 3. **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

Al primo comma sostituire le parole: se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli, *con le seguenti*: se ha scontato almeno la metà della pena inflittagli.

54. **1.** **Cavaliere**

ART. 55.

Sopprimerlo.

55. **1.** **Papa, Giomo, Ferioli, Bozzi.**

Sopprimerlo.

55. 2. **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

ART. 57.

Sopprimerlo.

57. **4.** **Riccio Pietro.**

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il debito per le spese del procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che versino in disagiate condizioni economiche e si siano distinti per regolare condotta.

57. **2.** **La Commissione.**

237

Dopo il primo comma inserire il seguente:

Il debito è sempre rimesso nei confronti dei condannati che non abbiano svolto, per cause indipendenti dalla loro volontà, un lavoro remunerato. La remissione concerne le spese maturate nel periodo di inattività involontaria. A tal fine il direttore dello stabilimento annota periodicamente se il detenuto svolge attività lavorativa remunerata e, in caso negativo, ne indica le cause.

57. 1. Magnani Noya Maria, Vineis, Artali, Ferri Mario, Giovanardi, Achilli, Spinelli, Ballardini, Castiglione, Strazzi.

Al secondo comma sostituire le parole: La condotta si considera esemplare quando il liberando, durante la detenzione, *con le seguenti:* La condotta si considera regolare quando il soggetto, durante la detenzione o l'esecuzione della misura di sicurezza.

57. 3. La Commissione.

ART. 58.

Sopprimere la cifra: 54.

58. 1. La Commissione.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

ART. 58-*bis*.

Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza è data immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.

50. 01. La Commissione.

ART. 69.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Provvede, con ordinanza, in ordine all'affidamento al servizio sociale dei sottoposti alla libertà vigilata, alla remissione del de-

238

bito di cui all'articolo 57, ai permessi e alle licenze, ai trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 10, ai ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, all'affidamento in prova al servizio sociale, alla revoca anticipata delle misure di sicurezza, alla ammissione al regime di semilibertà e revoca del provvedimento di ammissione, alla liberazione condizionale, alla concessione delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata e revoca delle riduzioni stesse.

69. 1. **Cavaliere.**

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Provvede, con ordinanza, in ordine all'affidamento al servizio sociale dei sottoposti alla libertà vigilata, alla remissione del debito di cui all'articolo 57, ai trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 10, ai ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, all'affidamento in prova al servizio sociale, alla revoca anticipata delle misure di sicurezza, alla liberazione condizionale.

69. 2. **Cavaliere.**

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Il magistrato di sorveglianza propone motivatamente al Ministro di grazia e giustizia l'adozione di provvedimenti in ordine all'affidamento in prova al servizio sociale, all'ammissione al regime di semilibertà, alla revoca del provvedimento di ammissione, alla liberazione condizionale, alla concessione degli abbuoni di pena per la liberazione anticipata, e, quando la esecuzione è ancora in corso, alla revoca della liberazione anticipata.

69. 3. **Riccio Pietro.**

Dopo il sesto comma inserire il seguente:

Per le proposte di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 636, 637, 638, 639 del codice di procedura penale.

69. 4. **Riccio Pietro.**

239

ART. 70.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Presso ciascun distretto di Corte d'appello è costituita una apposita sezione la quale decide con ordinanza sull'appello proposto contro le ordinanze del magistrato di sorveglianza.

70. 2. **Cavaliere.**

Sostituire il primo comma con il seguente:

Presso ciascun distretto di corte d'appello è costituita una apposita sezione, alla quale sono devoluti tutti gli affari di competenza del magistrato di sorveglianza in sede di appello da parte del pubblico ministero o dell'interessato.

70. 4. **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

Al primo comma, dopo le parole: in prova al servizio sociale, *aggiungere le seguenti:* ai sensi dell'articolo 46.

70. 5. **La Commissione.**

Al primo comma sopprimere le parole: liberazione condizionale.

70. 6. **La Commissione.**

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: Decide altresì sui casi di differimento e di sospensione della pena detentiva e della misura di sicurezza nonché sulla trasformazione di misure di sicurezza.

70. 1. **Riccio Stefano.**

Al terzo comma sopprimere le parole: Uno dei due magistrati deve appartenere all'ufficio di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato.

70. 3. **Cavaliere.**

240

ART. 71.

Al primo comma sostituire le parole: a seguito della richiesta o della proposta previste dall'articolo 58 ovvero d'ufficio, *con le seguenti*: su richiesta ovvero d'ufficio.

71. 1. **Cavaliere.**

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre appello entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.

71. 2. **Cavaliere.**

Al sesto comma sopprimere le parole: o del magistrato di sorveglianza.

71. 3. **Cavaliere.**

Al sesto comma sopprimere le parole: o del magistrato di sorveglianza.

71. 6. **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

Al sesto comma sostituire le parole: per violazione di legge, *con le seguenti*: anche per il merito.

71. 4. **Cavaliere.**

Al penultimo comma sostituire le parole: consulenza dei tecnici, *con le seguenti*: consulenza di tecnici.

71. 7. **La Commissione.**

Sopprimere l'ultimo comma.

71. 5. **Cavaliere.**

ART. 72.

Sostituire il primo comma col seguente:

A titolo sperimentale e fino all'approvazione della riforma dell'assistenza sociale, nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

72. 1. **Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

241

Al primo comma, *aggiungere*, *in fine*, *le parole*: che resteranno in funzione sino all'approvazione della riforma dell'assistenza sociale e alla istituzione delle unità locali dei servizi sociali.

72. **2.** **Magnani Noya Maria, Achilli, Artali, Vineis, Ferri Mario, Giovanardi, Spinelli, Ballardini, Castiglione, Strazzi.**

ART. 73.

Al quarto comma sopprimere il punto 4).

73. 1. **Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al quarto comma sopprimere il punto 4).

73. **2.** **Magnani Noya Maria, Vineis, Artali, Ferri Mario, Giovanardi, Achilli, Spinelli, Ballardini, Castiglione, Strazzi.**

ART. 74.

Al primo comma dopo le parole: di ciascun circondario, *aggiungere le seguenti*: a titolo sperimentale e fino all'approvazione della riforma dell'assistenza sociale.

74. **2.** **Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al primo comma, *dopo le parole*: di aiuto sociale, *aggiungere le seguenti*: che resterà in funzione sino all'approvazione della riforma dell'assistenza sociale e alla istituzione delle unità locali dei servizi sociali.

74. **4.** **Magnani Noya Maria, Vineis, Artali, Ferri Mario, Giovanardi, Achilli, Spinelli, Ballardini, Castiglione, Strazzi.**

Al primo comma sostituire le parole: impiegato dell'amministrazione civile degli interni, *con le seguenti*: funzionario dell'amministrazione civile dell'interno.

74. **6.** **La Commissione.**

242

Al primo comma sopprimere le parole: da un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia.

74. 3. **Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al primo comma sopprimere le parole: da un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia.

74. 5. **Magnani Noya Maria, Vincis, Artali, Ferri Mario, Giovanardi, Achilli, Ballardini, Spinelli, Castiglione, Strazzi.**

Al primo comma dopo le parole: del circondario, *inserire le seguenti*: da tre avvocati indicati dal Consiglio dell'ordine.

74. 1. **Papa, Giomo, Ferioli, Bozzi.**

ART. 75.

Sostituire il punto 4) con il seguente:

4) organizza la frequenza dei liberati che ne abbiano bisogno ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle Regioni.

75. 1. **Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al punto 4) aggiungere, in fine, le parole: promuove altresì la frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle Regioni.

75. 3. **La Commissione.**

Dopo il punto 8) aggiungere il seguente punto:

8-*bis*) organizza in collaborazione con gli enti locali la frequenza dei figli inferiori ai 3 anni delle donne carcerate negli asili-nido esistenti nel territorio qualora l'ubicazione di tali servizi non comporti grave disagio al bambino.

75. 4. **Magnani Noya Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Lodi Faustini Fustini Adriana, Vagli Rosalia, Martini Maria Eletta, Boffardi Ines, Sgarbi Bompani Luciana, Sbriziolo De Felice Eirene, Talassi Giorgi Renata, Ciai Trivelli Anna Maria.**

Sopprimere il punto 9).

75. 2. **Capponi Bentivegna Carla, Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

ART. 78.

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

L'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera svolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

78. 1. **Magnani Noya Maria, Vlaeis, Artali, Ferri Mario, Giovanardi, Achilli, Spinelli, Ballardini, Castiglione, Strazzi.**

Dopo l'articolo 78 ripristinare come articoli 78-bis e 78-ter gli articoli 81 e 82 del testo del Senato.

78. 01. **Riccio Stefano.**

ART. 82.

Al primo comma, sostituire le parole: partecipano all'attività di gruppo per l', *con le seguenti*: concorrono all'.

82. 1. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

ART. 83.

Dopo il primo comma, ripristinare il secondo comma del testo del Senato.

83. 1. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

ART. 84.

Al primo comma sostituire le parole: nel limite del settanta per cento della complessiva dotadione organica del ruolo stesso, *con le seguenti*: per la completa dotazione organica del ruolo stesso.

84. 1. **Capponi Bentivegna Carla, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al primo comma sostituire le parole: settanta per cento, *con le seguenti*: cinquanta per cento.

84. 5. **La Commissione.**

Dopo il primo comma inserire il seguente:

Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà indetto un concorso pubblico di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, nel limite del residuo cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso. A tale concorso sono ammessi anche gli assistenti sociali immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

84. 6. **La Commissione.**

Al secondo comma sostituire le parole: Tale concorso, *con le seguenti*: Il concorso previsto al primo comma.

84. 7. **La Commissione.**

Al secondo comma dopo la parola: riservato, *aggiungere le seguenti*: per il 50 per cento.

84. 2. **Capponi Bentivegna Carla, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al secondo comma sostituire le parole: con carattere continuativo da almeno due anni, a qualunque titolo, di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena o presso i consigli di patronato, *con le seguenti*: retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti.

84. 3. **Capponi Bentivegna Carla, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al secondo comma, sostituire le parole: da almeno due anni, *con le seguenti*: da almeno sei mesi.

84. 9. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al secondo comma sopprimere le parole: Possono partecipare al concorso anche gli assistenti sociali che oltre al possesso di tutti i requisiti di cui sopra siano stati immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

84. 8. **La Commissione.**

Al secondo comma sopprimere l'ultimo periodo da: Possono, *alla fine del comma*.

84. 10. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al secondo comma dopo le parole: Possono partecipare al concorso, *inserire le seguenti*: per la quota non riservata.

84. 4. **Capponi Bentivegna Carla, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

246

Al terzo comma prima del punto i), aggiungere il seguente punto:

cultura generale e di diritto costituzionale.

84. 13. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al terzo comma, punto 2), aggiungere la parola: criminale.

84. 11. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al terzo comma punto 2), aggiungere le parole: anche criminale.

84. 12. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: un docente di diritto costituzionale.

84. 14. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al quinto comma sopprimere le parole: con qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).

84. 15. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al sesto comma, sostituire le parole: riportato un punteggio non inferiore a sei decimi, *con le seguenti:* un giudizio positivo da parte della commissione.

84. 16. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

ART. 86.

Ripristinare il testo del Senato.

86. 2. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Dopo le parole: è determinato, *inserire le seguenti:* entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

86. 1. **Cittadini, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Coccia, Fabbri, Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

247

Aggiungere, in fine, le parole: in numero comunque non inferiore a 100.

86. 3. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

ART. 87.

Al primo comma dopo la parola: tesoro, *aggiungere le seguenti*: e con il ministro dell'interno.

87. 2. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: per la parte attinente agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto anche con il ministro della sanità.

87. 3. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: sotto la direzione del direttore del carcere o della casa di custodia.

87. 4. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni concernenti l'affidamento al servizio sociale e il regime di semilibertà entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

87. 1. **La Commissione.**

ART. 88.

Al primo comma sostituire le parole: sette anni, *con le seguenti*: sei mesi.

88. 4. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo,** Delfino.

Al primo comma sostituire le parole: sette anni, *con le seguenti*: due anni.

88. **5.** **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al primo comma sostituire la cifra: sette, *con la seguente*: tre.

88. 1. **Cavaliere.**

Al primo comma sostituire la cifra: sette, *con la seguente*: tre.

88. 2. **Coccia, Accreman, Benedetti Gianlippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al primo comma sostituire la cifra: sette, *con la seguente*: tre.

88. **6.** **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Sopprimere il secondo e terzo comma.

88. 3. **La V Commissione.**

Al secondo comma sostituire le parole: lire 700 milioni, *con le seguenti*: lire 1.500 milioni.

88. **7.** **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al terzo comma sostituire le parole: è autorizzato a provvedere, *con la seguente*: provvede.

88. **8.** **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

ART. 89.

Ripristinare il testo del Senato.

89. 2. **Riccio Pietro.**

Sostituire la cifra: 148, *con la seguente*: 149.

89. 1. **La Commissione.**

Sopprimere le cifre: 176, 177.

89. 3. **La Commissione.**

Dopo le parole: capoverso dell'articolo 207, *aggiungere le seguenti*: e il quarto comma dell'articolo 585.

89. 5. **La Commissione.**

Sopprimere le parole: nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

89. 4. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

ART. 90.

Sostituirlo col seguente:

Quando ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per il periodo strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti nel presente capo che comportino la riunione di più detenuti all'interno dello stabilimento ovvero contatti con persone, diverse dagli operatori penitenziari, provenienti dal mondo esterno.

90. 1. **Spagnoli, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Sostituire le parole: ha facoltà di, *con la seguente*: deve.

90. 2. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Sopprimere le parole: per un periodo determinato, strettamente necessario.

90. 3. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Dopo l'articolo 90 aggiungere il seguente:

ART. 90-*bis*.

La presente legge entro in vigore il centottantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

90. **01.** **Riccio Stefano.**

Dopo l'articolo 90 aggiungere il seguente:

ART. 90-*bis*.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

90. **02.** **La V Commissione.**

TABELLE.

Alla tabella A *sostituire le parole*: Lucera – Tribunali di Lucera, Foggia, *con le seguenti*: Foggia – Tribunali di Foggia, Lucera.

Tab. A. 1. **Cavaliere.**

251

Sostituire la tabella B *con la seguente:*

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

PERSONALE DIRIGENTE

Qualifica	Livello di funzioni	Funzione	Posti in funzione
Dirigente superiore	D	Ispettore generale per i servizi sociali o consigliere ministeriale aggiunto	6
Primo dirigente	E	Direttore di centro di servizio sociale o di ufficio di servizio sociale per minorenni di particolare importanza o vice consigliere ministeriale aggiunto . . .	12
			18

PERSONALE DIRETTIVO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Direttore aggiunto di centro di servizio sociale o direttore di ufficio di servizio sociale per minorenni	530	—	18
	487	7	
	455	5	
	426	5	
	387	2	
Direttore di sezione	307	—	52
Consigliere	257	4	
	190	6 mesi	
			70

Tab. B. 1. **La Commissione.**

252

Disegno di legge n. **2624**

CAMERA DEI DEPUTATI

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*Approvato dal Senato*)

N. **1-*quater***

EMENDAMENTI

Seduta del 19 dicembre 1974

ART. 69.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Provvede, con ordinanza, in ordine all'affidamento al servizio sociale dei sottoposti alla libertà vigilata, alla remissione del debito di cui all'articolo 57, ai permessi e alle licenze, ai trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 10, ai ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, all'affidamento in prova al servizio sociale, alla revoca anticipata delle misure di sicurezza, alla ammissione al regime di semilibertà e revoca del provvedimento di ammissione, alla liberazione condizionale, alla concessione delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata e revoca delle riduzioni stesse.

69. 1. **Cavaliere.**

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Provvede, con ordinanza, in ordine all'affidamento al servizio sociale dei sottoposti alla libertà vigilata, alla remissione del de-

---

N. B. — **Il presente fascicolo è comprensivo anche di tutti gli emendamenti concernenti gli articoli da 69 a 99 già pubblicati nei precedenti fascicoli.**

bito di cui all'articolo 57, ai trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 10, ai ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, all'affidamento in prova al servizio sociale, alla revoca anticipata delle misure di sicurezza, alla liberazione condizionale.

69. 2. **Cavaliere.**

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Il magistrato di sorveglianza propone motivatamente al Ministro di grazia e giustizia l'adozione di provvedimenti in ordine all'affidamento in prova al servizio sociale, all'ammissione al regime di semilibertà, alla revoca del provvedimento di ammissione, alla liberazione condizionale, alla concessione degli abbuoni di pena per la liberazione anticipata, e, quando la esecuzione è ancora in corso, alla revoca della liberazione anticipata.

69. 3. **Riccio Pietro.**

Dopo il sesto comma inserire il seguente:

Per le proposte di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 636, 637, 638, 639 del codice di procedura penale.

69. 4. **Riccio Pietro.**

ART. 70.

Sopprimerlo.

70. 8. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Sostituire il primo comma con il seguente:

Presso ciascun distretto di Corte d'appello è costituita una apposita sezione la quale decide con ordinanza sull'appello proposto contro le ordinanze del magistrato di sorveglianza.

70. 2. **Cavaliere.**

Sostituire il primo comma con il seguente:

Presso ciascun distretto di corte d'appello è costituita una apposita sezione, alla quale sono devoluti tutti gli affari di competenza

del magistrato di sorveglianza in sede di appello da parte del pubblico ministero o dell'interessato.

70. 4. **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

Al primo comma, dopo le parole: in prova al servizio sociale, *aggiungere le seguenti:* ai sensi dell'articolo 46.

70. 5. **La Commissione.**

Al primo comma sopprimere le parole: liberazione condizionale.

70. 6. **La Commissione.**

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: Decide altresì sui casi di differimento e di sospensione della pena detentiva e della misura di sicurezza nonché sulla trasformazione di misure di sicurezza.

70. 1. **Riccio Stefano.**

Al terzo comma sopprimere le parole: Uno dei due magistrati deve appartenere all'ufficio di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato.

70. 3. **Cavaliere.**

Aggiungere, in fine, le parole: In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

70. 7. **La Commissione.**

ART. 71.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza richiestone come da articolo 58 della presente legge o dal pubblico ministero, fissa con decreto la data della udienza, avvisandone almeno cinque giorni prima pubblico ministero e interessato.

71. 8. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al primo comma sostituire le parole: a seguito della richiesta o della proposta previste dall'articolo 58 ovvero d'ufficio, *con le seguenti:* su richiesta ovvero d'ufficio.

71. 1. **Cavaliere.**

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'interessato può nominare un difensore; altrimenti gli è nominato d'ufficio.

71. 9. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Sopprimere il terzo comma.

71. 10. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Sopprimere il quarto comma.

71. 11. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Sostituire il quarto comma con il seguente:

La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza del luogo ove trovasi l'istituto di prevenzione o di pena ove si trova l'interessato.

71. 12. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'ordinanza che definisce il procedimento è depositata e comunicata alle parti interessate le quali possono impugnarla entro 10 giorni dalla comunicazione.

e sopprimere il sesto comma.

71. 13. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'ordinanza che decide il procedimento di cui ai commi precedenti, viene depositata e comunicata al pubblico ministero nel termine di 10 giorni dalla data del deposito.

71. 14. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

256

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre appello entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.

71. 2. **Cavaliere.**

Al sesto comma sopprimere le parole: o del magistrato di sorveglianza.

71. 3. **Cavaliere.**

Al sesto comma sopprimere le parole: o del magistrato di sorveglianza.

71. 6. **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

Al sesto comma sostituire le parole: per violazione di legge, *con le seguenti*: anche per il merito.

71. 4. **Cavaliere.**

Al penultimo comma sostituire le parole: consulenza dei tecnici, *con le seguenti*: consulenza di tecnici.

71. 7. **La Commissione.**

Sopprimere l'ultimo comma.

71. 5. **Cavaliere.**

ART. 72.

Sostituire il primo comma col seguente:

A titolo sperimentale e fino all'approvazione della riforma dell'assistenza sociale, nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

72. 1. **Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al primo comma sostituire la parola: adulti, *con le seguenti*: detenuti e internati.

72. 3. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

257

6

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: che resteranno in funzione sino all'approvazione della riforma dell'assistenza sociale e alla istituzione delle unità locali dei servizi sociali.

72. 2. **Magnani Noya Maria, Achilli, Artali, Vincis, Ferri Mario, Giovanardi, Spinelli, Ballardini, Castiglione, Strazzi.**

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il ministro di grazia e giustizia, può, con suo decreto e sentito il ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituire un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede.

72. 4. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Sostituire il terzo comma con il seguente:

I centri di servizio sociale dipendono e agiscono sotto la sorveglianza del Ministero di grazia e giustizia che dispone con regolamento le norme necessarie per l'organizzazione dei centri stessi.

72. 5. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Sopprimere il quarto comma.

72. 6. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le inchieste e le notizie necessarie per le modifiche, l'applicazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza per il trattamento dei condannati e degli internati, sono fatte e raccolte dal magistrato di sorveglianza, tramite gli agenti di polizia giudiziaria.

72. 7. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al quinto comma sopprimere le parole: Svolgono, infine, ogni altra attività prevista dalla presente legge che comporti interventi di servizio sociale.

72. 8. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

258

Aggiungere, in fine, le parole: L'attività dei centri di servizio sociale è svolta sempre sotto il controllo del Ministero di grazia e giustizia.

72. 9. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

ART. 73.

Al quarto comma sopprimere il punto 4).

73. 1. **Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al quarto comma sopprimere il punto 4).

73. 2. **Magnani Noya Maria, Vineis, Artali, Ferri Mario, Giovanardi, Achilli, Spinelli, Ballardini, Castiglione, Strazzi.**

Aggiungere, in fine, le parole: L'importo dell'aiuto da stanziarsi a favore di ogni famiglia bisognosa di vittima di omicidio o di reato che comporti la incapacità lavorativa superiore al 40 per cento non può essere inferiore a lire 5.000.000.

73. 3. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

ART. 74.

Al primo comma dopo le parole: di ciascun circondario, *aggiungere le seguenti*: a titolo sperimentale e fino all'approvazione della riforma dell'assistenza sociale.

74. 2. **Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al primo comma, dopo le parole: di aiuto sociale, *aggiungere le seguenti*: che resterà in funzione sino all'approvazione della riforma dell'assistenza sociale e alla istituzione delle unità locali dei servizi sociali.

74. 4. **Magnani Noya Maria, Vineis, Artali, Ferri Mario, Giovanardi, Achilli, Spinelli, Ballardini, Castiglione, Strazzi.**

Al primo comma sopprimere le parole: da un rappresentante della regione.

74. 7. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al primo comma sostituire le parole: impiegato dell'amministrazione civile degli interni, *con le seguenti*: funzionario dell'amministrazione civile dell'interno.

74. 6. **La Commissione.**

Al primo comma sopprimere le parole: da un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia.

74. 3. **Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al primo comma sopprimere le parole: da un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia.

74. 5. **Magnani Noya Maria, Vineis, Artali, Ferri Mario, Giovanardi, Achilli, Ballardini, Spinelli, Castiglione, Strazzi.**

Al primo comma dopo le parole: del circondario, *inserire le seguenti*: da tre avvocati indicati dal Consiglio dell'ordine.

74. 1. **Papa, Giomo, Ferioli, Bozzi.**

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: ovvero tra le persone che ne facciano domanda. Le persone che fanno parte del consiglio di aiuto sociale devono documentare ogni 6 mesi la loro incensuratezza.

74. 8. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

260

ART. 75.

Prima del punto 1) inserire il seguente punto:

cura l'assistenza dei superstiti delle vittime e dei danneggiati dai reati.

75. 5. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Sostituire il punto 4) con il seguente:

4) organizza la frequenza dei liberati che ne abbiano bisogno ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle Regioni.

75. 1. **Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al punto 4) aggiungere, in fine, le parole:
promuove altresì la frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle Regioni.

75. 3. **La Commissione.**

Dopo il punto 8) aggiungere il seguente punto:

8-*bis*) organizza in collaborazione con gli enti locali la frequenza dei figli inferiori ai 3 anni delle donne carcerate negli asilinido esistenti nel territorio qualora l'ubicazione di tali servizi non comporti grave disagio al bambino.

75. 4. **Magnani Noya Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Lodi Faustini Fustini Adriana, Vagli Rosalia, Martini Maria Eletta, Boffardi Ines, Sgarbi Bompani Luciana, Sbriziolo De Felice Eirene, Talassi Giorgi Renata, Cinciari Rodano Maria Lisa, Trivelli Anna Maria.**

Sopprimere il punto 9).

75. 2. **Capponi Bentivegna Carla, Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

261

ART. 76.

Sostituirlo con il seguente:

Per le famiglie bisognose e comunque che a seguito del delitto subito si trovino in stato di bisogno è devoluta la somma di lire 5.000.000 da prelevarsi dal fondo istituito, che sarà finanziato con il 50 per cento dei redditi di lavoro dei detenuti, all'uopo coattivamente prelevati.

76. 1. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

ART. 77.

Aggiungere alla fine il seguente comma:

Le norme del presente articolo sono applicabili solo nel caso in cui siano occupati tutti i capifamiglia non carcerati, iscritti nelle liste dei lavoratori del territorio.

77. 1. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

ART. 78.

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

L'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera svolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

78. 1. **Magnani Noya Maria, Vineis, Artali, Ferri Mario, Giovanardi, Achilli, Spinelli, Ballardini, Castiglione, Strazzi.**

Dopo l'articolo 78 ripristinare come articoli 78-bis e 78-ter gli articoli 81 e 82 del testo del Senato.

78. 01. **Riccio Stefano.**

262

Dopo l'articolo 78, ripristinare come articolo 78-bis, *l'articolo 81 del testo del Senato.*

78. 02. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Dopo l'articolo 78, ripristinare come articolo 78-ter, *l'articolo 82 del testo del Senato.*

78. 03. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

Dopo l'articolo 78, ripristinare come articolo 78-quater, *l'articolo 83 del testo del Senato.*

78. 04. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Dopo l'articolo 78, ripristinare come articolo 78-quinquies, *l'articolo 84 del testo del Senato.*

78. 05. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

ART. 78-*bis*.

È ripristinata per il personale civile e militare l'indennità di rischio.

78. 06. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

ART. 79.

Sopprimere le parole: fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

79. 1. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le norme di cui al capo I della presente legge entreranno in vigore due anni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

79. 2. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

ART. 80.

Dopo il primo comma, ripristinare il secondo e terzo comma del testo del Senato.

80. 2. **La Commissione.**

Dopo il primo comma, ripristinare il secondo comma del testo del Senato.

80. 3. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Dopo il primo comma, ripristinare il terzo comma del testo del Senato.

80. 8. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al secondo comma sostituire la parola: può,*con la seguente:* deve.

80. 1. **Benedetti Gianfilippo, Accreman, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al secondo comma, dopo le parole: avvalersi di, *aggiungere la seguente:* liberi.

80. 4. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al terzo comma, sostituire la parola: operai, *con la seguente:* infermieri.

80. 5. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al terzo comma, sopprimere le parole: di operai specializzati con la qualifica, *e aggiungere dopo la parola:* infermieri, *la seguente:* specializzati.

80. 6. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Sostituire il quinto comma con il seguente:

È indetto il concorso per l'assunzione di detto personale secondo le norme già stabilite per l'assunzione di infermieri con corrispondenti qualifiche negli ospedali psichiatrici ordinari.

80. 7. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

264

ART. 80.

Al secondo comma sostituire la parola: può, *con la seguente*: deve.

80. 1. **Benedetti Gianfilippo, Accreman, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

ART. 84.

Al primo comma sostituire le parole: nel limite del settanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso, *con le seguenti*: per la completa dotazione organica del ruolo stesso.

84. 1. **Capponi Bentivegna Carla, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al primo comma sostituire le parole: settanta per cento, *con le seguenti*: cinquanta per cento.

84. 5. **La Commissione.**

Dopo il primo comma inserire il seguente:

Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà indetto un concorso pubblico di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, nel limite del residuo cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso. A tale concorso sono ammessi anche gli assistenti sociali immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

84. 6. **La Commissione.**

Al secondo comma sostituire le parole: Tale concorso, *con le seguenti*: Il concorso previsto al primo comma.

84. 7. **La Commissione.**

Al secondo comma dopo la parola: riservato, *aggiungere le seguenti*: per il 50 per cento.

84. 2. **Capponi Bentivegna Carla, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al secondo comma sostituire le parole: con carattere continuativo da almeno due anni, a qualunque titolo, di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena o presso i consigli di patronato, *con le seguenti*: retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti.

84. 3. **Capponi Bentivegna Carla, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al secondo comma sopprimere le parole: Possono partecipare al concorso anche gli assistenti sociali che oltre al possesso di tutti i requisiti di cui sopra siano stati immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

84. 8. **La Commissione.**

Al secondo comma dopo le parole: Possono partecipare al concorso, *inserire le seguenti*: per la quota non riservata.

84. 4. **Capponi Bentivegna Carla, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

ART. 86.

Dopo le parole: è determinato, *inserire le seguenti*: entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

86. 1. **Cittadini, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Coccia, Fabbri, Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

ART. 88.

Al primo comma sostituire la cifra: sette, *con la seguente*: tre.

88. 1. **Cavaliere.**

Al primo comma sostituire la cifra: sette, *con la seguente*: tre.

88. **2.** **Coccia, Accreman, Benedetti Gianllippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Sopprimere il secondo e terzo comma.

88. **3.** **La V Commissione.**

ART. 89.

Ripristinare il testo del Senato.

89. **2.** **Riccio Pietro.**

Sostituire la cifra: 148, *con la seguente*: 149.

89. **1.** **La Commissione.**

Sopprimere le cifre: 176, 177.

89. 3. **La Commissione.**

ART. 90.

Sostituirlo col seguente:

Quando ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per il periodo strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti nel presente capo che comportino la riunione di più detenuti all'interno dello stabilimento ovvero contatti con persone, diverse dagli operatori penitenziari, provenienti dal mondo esterno.

90. **1.** Spagnoli, Accreman, **Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

267

Dopo l'articolo 90 aggiungere il seguente:

ART. 90-*bis*.

La presente legge entro in vigore il centoottantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

90. 01. **Riccio Stefano.**

Dopo l'articolo 90 aggiungere il seguente:

ART. 90-*bis*.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

90. 02. **La V Commissione.**

TABELLE.

Alla tabella A *sostituire le parole*: Lucera – Tribunali di Lucera, Foggia, *con le seguenti*: Foggia – Tribunali di Foggia, Lucera.

Tab. A. 1. **Cavaliere.**

268

Anno XCV - Numero 23

Roma, 15 dicembre 1974

Pubblicato il 16 dicembre 1974

BOLLETTINO UFFICIALE

del Ministero di Grazia e Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE (GRUPPO II)

269

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

Decreto ministeriale 17 luglio 1974. — Approvazione dello stato di previsione delle entrate e di quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1975 . . . . . Pag. 1841

Legge 14 ottobre 1974, n. 497. — Nuove norme contro la criminalità . . . . . » 1843

Decreto ministeriale 20 maggio 1974. — Piante organiche della carriera direttiva e nuova denominazione delle qualifiche nel ruolo di concetto ad esaurimento delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Piante organiche dei coadiutori dattilografi giudiziari . . . . . » 1845

Decreto ministeriale 5 luglio 1974. — Autorizzazione al comune di Palmi a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari . . . . . » 1846

DISPOSIZIONI GENERALI

Composizione e modifiche delle sezioni e di uffici dipendenti dalle Corti di appello di: Trento, Lecce e sezione di Reggio di Calabria, per l'anno 1974 . . . . . Pag. 1847

Modifica della composizione delle sezioni della Corte suprema di cassazione e di uffici dipendenti dalle Corti di appello di: Catania, Trento, Venezia e Roma per l'anno 1974 . . . . . » 1848

Composizione delle sezioni e degli uffici dei tribunali di: Ancona, Caltanissetta, Lucera, Lecce e Taranto nonchè delle preture di Ancona e Foggia per l'anno 1974 . . . . . » 1848

Composizione delle sezioni e degli uffici del tribunale di Catania per l'anno 1974 . . . . . » 1851

Modifica della composizione delle sezioni della Corte suprema di Cassazione, della Corte di assise di appello di Catanzaro, della Corte di appello di Firenze, dei tribunali di Perugia e Siena nonchè delle preture unificate di Roma e Trieste per l'anno 1974 . . . . . » 1851

Modifica della composizione delle sezioni della Corte suprema di cassazione, della Corte di appello di Roma, dei tribunali di Roma e Velletri nonchè della pretura unificata di Palermo per l'anno 1974 . . . . . » 1852

Composizione delle sezioni e degli uffici della Corte di assise di Palermo, dei tribunali di: Udine, Palermo, Aosta, Asti, Casale Monferrato, Cuneo e Ivrea per l'anno 1974 . . . . . » 1852

Modifica della composizione delle sezioni della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello di Roma e Bologna, della Corte di assise di Ivrea, dei Tribunali di: Trieste, Torino, Roma, Genova, Frosinone, Latina e Catania nonchè della Pretura di Bari per l'anno 1974 . . . . . » 1855

Fermo amministrativo nei confronti del signor Vincenzo Del Piano deceduto il 23 luglio 1973, titolare della ditta Del Piano e, nei limiti della quota ereditaria, ai di lui eredi . » 1856

Revoca del fermo amministrativo nei confronti della S.n.c. Riseria fratelli Invernizzi di Novara . . . . . » 1856

Istituzione di un separato ufficio di stato civile nella frazione « Borgaretto » del comune di Beinasco (Torino) . . . . . » 1856

Componenti privati dei tribunali e sezioni di Corte di appello per i minorenni . . . . . Pag. 1856

Circolare n. 63 del 28 settembre 1974 del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - Oggetto: Trattenute per sciopero . . . . . » 1857

Avvertenza

Invio delle tabelle di missione e di trasferimento . . . . . Pag. 1858

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE E DELLE LIBERE PROFESSIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'OGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E DEGLI AFFARI GENERALI

Magistratura:

Posti vacanti . . . . . Pag. 1858

Nomine a magistrato di Corte di cassazione . » 1858

Magistrati di Corte di cassazione dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori . . . . » 1862

Nomine a magistrato di Corte di appello . . » 1862

Conferimento funzioni di magistrato di Corte di appello . . . . . » 1862

Nomine ad aggiunto giudiziario . . . . . » 1863

Trasferimenti . . . . . » 1863

Collocamenti, proroghe e conferme nella posizione di fuori del ruolo organico della magistratura . . . . . » 1863

Applicazione . . . . . » 1863

Registrazione dei decreti alla Corte dei conti » 1863

Aspettative . . . . . » 1864

Richiami in servizio dall'aspettativa . . . . » 1864

Congedi straordinari . . . . . » 1864

Proroga di congedo straordinario . . . . . » 1864

Disciplina . . . . . » 1864

Inquadramento, benefici combattentistici e demografici . . . . . » 1864

Cessazioni dal servizio . . . . . » 1865

Cancellerie e segreterie giudiziarie:

Promozioni alla qualifica di direttore di cancelleria del ruolo ad esaurimento con decorrenza 12 dicembre 1972. — Errata corrige . . . . . Pag. 1865

Trasferimenti . . . . . » 1865

Applicazioni . . . . . » 1865

Aspettative . . . . . » 1870

Assenza dal servizio . . . . . » 1870

Inquadramento, benefici combattentistici e demografici . . . . . » 1870

Passaggio ad altro ruolo . . . . . » 1872

Cessazioni dal servizio e rettifiche . . . . . » 1872

Coadiutori dattilografi giudiziari:

Nomine a coadiutore dattilografo giudiziario in prova . . . . . Pag. 1873

Applicazioni . . . . . » 1874

Aspettative e congedi straordinari . . . . . » 1874

Segue a pagina 3 di copertina

270

LEGGI - DECRETI E REGOLAMENTI

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1974.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e di quello delle spese della Cassa delle ammende per lo anno finanziario 1975.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 272 *del* 18 *ottobre* 1974)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per lo anno finanziario 1975 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . . L. 351.000.000
Spese previste . . . . . » 351.000.000

Roma, addì 17 luglio 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DELLA CASSA DELLE AMMENDE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

ARTICOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1975
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA I. — *Vendita di beni e servizi*			
101	101	Vendita dei corpi di reato	17.000.000	(a) 2.000.000 (—)	15.000.000
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*			
104	104	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	145.000.000	(a) 10.000.000 (—)	135.000.000
105	105	Versamenti per grazia	13.000.000	»	13.000.000
106	106	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	14.000.000	(a) 4.000.000 (—)	10.000.000
107	107	Fondi dei detenuti evasi o defunti	4.000.000	(a) 2.000.000 (—)	2.000.000
108	108	Incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito .	500.000	(b) 1.000.000 (+)	1.500.000
			176.500.000	15.000.000 (—)	161.500.000
		CATEGORIA III. — *Redditi*			
112	112	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	11.000.000	(b) 1.000.000 (+)	12.000.000
		CATEGORIA IV. — *Poste compensative delle spese*			
115	115	Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	120.000.000	(b) 10.000.000 (+)	130.000.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili*			
118	118	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*

(a) Diminuzione proposta in relazione alla prevista minore entrata.
(b) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata.

271

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DELLA CASSA DELLE AMMENDE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

ARTICOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1975
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA X. — *Prelevamenti dai fondi di riserva*			
506	506	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	36.500.000	(c) 4.000.000 (—)	32.500.000
507	507	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
			36.500.000	4.000.000 (—)	32.500.000
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I. — Vendita di beni e servizi	17.000.000	2.000.000 (—)	15.000.000
		Categoria II. — Trasferimenti	176.500.000	15.000.000 (—)	161.500.000
		Categoria III. — Redditi	11.000.000	1.000.000 (+)	12.000.000
		Categoria IV. — Poste compensative delle spese	120.000.000	10.000.000 (+)	130.000.000
		Categoria V. — Somme non attribuibili	»	»	»
		Totale del Titolo I	324.500.000	6.000.000 (—)	318.500.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. — Prelevamenti dai fondi di riserva	36.500.000	4.000.000 (—)	32.500.000
		Totale del Titolo II	36.500.000	4.000.000 (—)	32.500.000
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI	324.500.000	6.000.000 (—)	318.500.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	36.500.000	4.000.000 (—)	32.500.000
			361.000.000	10.000.000 (—)	351.000.000

(c) Diminuzione proposta tenuto conto della disponibilità degli avanzi di esercizi precedenti.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLA CASSA DELLE AMMENDE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

ARTICOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1975
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Sezione III. — GIUSTIZIA			
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*			
101	101	Spese per la pubblicazione delle sentenze	300.000	»	300.000
102	102	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	100.000	»	100.000
103	103	Spese casuali	25.000	»	25.000
			425.000	»	425.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*			
106	106	Assegnazione ai Consigli di patronato	240.000.000	(a) 20.000.000 (—)	220.000.000

(a) Diminuzione proposta in relazione alla prevista minore spesa.

272

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DELLA CASSA DELLE AMMENDE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

ARTICOLI			COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate*			
110	110	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	500.000	»	500.000
111	111	Restituzione di depositi	120.000.000	10.000.000 (+) (b)	130.000.000
			120.500.000	10.000.000 (+)	130.500.000
		CATEGORIA VIII. — *Somme non attribuibili*			
115	115	Fondo di riserva per spese impreviste	75.000	»	75.000
116	116	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
			75.000	»	75.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Sezione III. — GIUSTIZIA			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi*			
501	501	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Categoria III. — Acquisto di beni e servizi	425.000	»	425.000
		Categoria IV. — Trasferimenti	240.000.000	20.000.000 (—)	220.000.000
		Categoria VI. — Poste correttive e compensative delle entrate	120.500.000	10.000.000 (+)	130.500.000
		Categoria VIII. — Somme non attribuibili	75.000	»	75.000
		Totale del Titolo I . . .	361.000.000	10.000.000 (—)	351.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Categoria IX. — Costituzione di capitali fissi	»	»	»
		Totale del Titolo II . . .	»	»	»
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	361.000.000	10.000.000 (—)	351.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento) .	»	»	»
			361.000.000	10.000.000 (—)	351.000.000

(b) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore spesa.

LEGGE 14 ottobre 1974, n. 497.

Nuove norme contro la criminalità.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 275 del 22 ottobre 1974*)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente ».

Art. 5.

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 630 - (*Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila.

La pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa non inferiore a lire un milione, se il colpevole consegue l'intento ».

Art. 6.

All'articolo 630 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione per conseguire un profitto di natura patrimoniale, se l'agente o il concorrente si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del versamento del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 ».

Art. 7.

L'articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e successivamente dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 225 - (*Sommarie indagini*). — Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonchè ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-*bis*, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere all'interrogatorio delle persone arrestate, nonchè delle persone fermate ai sensi dell'articolo 238.

Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore.

Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-*bis*, nonchè dei confronti cui partecipi l'arrestato o il fermato, l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia, che viene immediatamente avvertito.

Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presenziare tempestivamente, il pubblico ministero, su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina del difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggiornato dal presidente del tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda.

Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio e agli altri atti di cui al comma quarto del presente articolo.

La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale.

Non si può comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti previsti dal quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di ciò deve essere dato atto a verbale.

Si applica la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 78 del codice di procedura penale.

Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonchè dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'articolo 304-*quater*, il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

« Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

In ogni caso è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

Art. 9.

Il testo dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni mi-

274

cidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni ».

Art. 10.

Il testo dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila ».

Art. 11.

Il testo dell'articolo 3 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila ».

Art. 12.

Il testo dell'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato ».

Art. 13.

Il testo dell'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni ».

Art. 14.

Il testo dell'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è sostituito dal seguente:

« Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi ».

Art. 15.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente allo omesso pagamento della tassa di concessione governativa.

Art. 16.

Le norme processuali della presente legge valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1974.

Piante organiche della carriera direttiva e nuova denominazione delle qualifiche nel ruolo di concetto ad esaurimento delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Piante organiche dei coadiutori dattilografi giudiziari.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 281 *del* 28 *ottobre* 1974)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visti gli articoli 26 e 30 della legge 11 agosto 1973, n. 533, pubblicata il 13 settembre 1973, nella *Gazzetta Ufficiale*, con cui i ruoli organici del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quella esecutiva dei coadiutori dattilografi giudiziari sono stati aumentati rispettivamente di 200 e 250 unità con effetto dal 12 dicembre 1973;

Vista la tabella *A* allegata al decreto ministeriale 8 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1974, che stabiliva le piante organiche della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie alla data del 12 dicembre 1972;

Vista la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, che determinava le piante organiche del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari alle date del 1° luglio 1973 e del 1° luglio 1974;

Ritenuto che occorre provvedere alla ristrutturazione degli anzidetti ruoli;

Visto l'art. 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che detta disposizioni circa la struttura dei ruoli organici delle carriere direttive per le qualifiche inferiori a primo dirigente;

Visto l'art. 132, quarto e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, concernente la dotazione organica delle singole qualifiche dei ruoli istituiti specificamente per i servizi di dattilografia;

Considerato inoltre che, a seguito della nuova denominazione delle qualifiche della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, stabilita mediante il citato decreto ministeriale 8 novembre 1973, si rende opportuno modificare la denominazione delle qualifiche del ruolo di concetto di cui alla tabella *B* allegata al decreto ministeriale 10 maggio 1971, registrato il 29 luglio 1971, già troncone di concetto della soppressa carriera speciale, reso ad esaurimento a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, riconducendo detta denominazione a quella prevista per le carriere di concetto ordinarie, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Decreta:

Le piante organiche della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quella esecutiva di coadiutori dattilografi giudiziari sono stabilite dalle tabelle *A* e *C* allegate al presente decreto, con effetto dalle date ivi specificate.

La denominazione delle qualifiche del ruolo della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie di cui alla tabella *B* allegata al decreto ministeriale 10 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1971, reso ad esaurimento a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è stabilita dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1974
Registro n. 26 Giustizia, foglio n. 227

TABELLA *A*

RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE PER LE QUALIFICHE INFERIORI A PRIMO DIRIGENTE.

Parametro	Qualifica	Posti in organico dal 12 dicembre 1973
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di cancelleria . . .	1.079
307	Direttore di sezione di cancelleria . .	3.235
257 190	Cancelliere	
	Totale . . .	4.314

TABELLA *B*

RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE.

Parametro	Qualifica
370	Segretario capo
297 255	Segretario principale
160 178 218	Segretario

TABELLA *C*

RUOLO DEL PERSONALE DEI COADIUTORI DATTILOGRAFI GIUDIZIARI

Parametro	Qualifica	Posti in organico dal 12 dicembre 1973	Posti in organico dal 1° luglio 1974
245	Coadiutore superiore giudiziario	525	665
213 183 163 133 120	Coadiutore dattilografo giudiziario	4.725	5.985
	Totale . . .	5.250	6.650

La *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 29 ottobre 1974, fra l'altro, ha pubblicato:

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1974.

Autorizzazione al comune di Palmi a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari.

276

DISPOSIZIONI GENERALI

Composizione e modifiche delle sezioni e di uffici dipendenti dalle Corti di appello di: Trento, Lecce e sezione di Reggio di Calabria, per l'anno 1974.

DD. PP. 22-4-1974 - *Reg.* 7-10-1974

TRIBUNALE DI BOLZANO

Sezione civile:

TROVANELLI dott. Gastone, presidente;
CUCCURULLO dott. Arnaldo, presidente supplente;
DI LERNIA dott. Giannino, giudice;
SACCHETTINI dott. Gherardo, giudice;
MUSCETTA dott. Mario, giudice;
CASO dott. Giovanni, giudice;
KREUZER dott. Josef, giudice;
N.N., giudice.

Sezione per le controversie di lavoro:

TROVANELLI dott. Gastone, presidente;
N.N., presidente supplente;
GIOJA dott. Onofrio, giudice;
PRADI dott. Marco, giudice;
DELERBA dott. Paolo, giudice;
ZANCAN dott. Riccardo, giudice.

Sezione specializzata agraria:

CUCCURULLO dott. Arnaldo, presidente;
DI LERNIA dott. Giannino, giudice;
SACCHETTINI dott. Gherardo, giudice;
MUSCETTA dott. Mario, giudice;

con l'integrazione degli esperti nominati dal presidente della Corte d'appello su delega del Consiglio superiore della Magistratura.

Sezione penale:

TROVANELLI dott. Gastone, presidente;
NARDI dott. Gennaro, presidente supplente;
DADO' dott. Umberto, giudice;
SANTOVITO dott. Cesare, giudice;
GERMANO dott. Vincenzo, giudice;
SANTAGATA dott. Francesco, giudice.

Corte di assise:

NARDI ditt. Gennaro, presidente effettivo;
CUCCURULLO dott. Arnaldo, presidente supplente;
GERMANO dott. Vincenzo, giudice effettivo;
KREUZER dott. Josef, giudice supplente.

Ufficio istruzione:

MARTIN dott. Mario, giudice incaricato;
PAPARELLA dott. Franco, giudice applicato;
SANTAGATA dott. Francesco, giudice applicato.

Giudice di sorveglianza:

Martin dott. Mario.

Il decreto presidenziale 28 gennaio 1974, relativo alla costituzione delle sezioni e degli uffici del Tribunale di Trento e della Corte di assise, è modificato, per l'anno 1974, come segue:

TRIBUNALE DI TRENTO

Prima sezione promiscua:

LATORRE dott. Rocco, presidente;
IACOVIELLO dott. Nicola, giudice;
BERNARDI dott. Sergio, giudice;
RADOS dott. Bruno, giudice.

Seconda sezione promiscua:

ZAMAGNI dott. Romolo, presidente;
CORDELLA dott. Paolo, giudice;
LEONI dott. Gianfranco, giudice;
DIEZ dott. Stefano, giudice.

Sezione per le controversie di lavoro:

TRAVERSA dott. Francesco, presidente;
GIORDANO dott. Gerardo, giudice;
AMBROSIO dott. Albino, giudice.

Sezione specializzata agraria:

Gli stessi magistrati della prima sezione primiscua con l'integrazione degli esperti nominati dal presidente della Corte d'appello su delega del Consiglio superiore della Magistratura.

Ufficio istruzione:

CREA dott. Antonino, giudice incaricato;
RADOS ditt. Bruno, giudice supplente.

Giudice di sorveglianza:

CREA dott. Antonino, giudice effettivo;
RADOS dott. Bruno, giudice supplente.

CORTE DI ASSISE

LATORRE dott. Rocco, presidente effettivo;
ZAMAGNI dott. Romolo, presidente supplente;
IACOVIELLO dott. Nicola, giudice effettivo;
DIEZ dott. Stefano, giudice supplente.

Il decreto presidenziale 28 gennaio 1974 relativo alla composizione delle sezioni ed uffici della Corte di appello di Lecce e dei Tribunali del distretto, è modificato come segue:

Corte di appello di Lecce: il dott. Elio CUCCHIARA, a decorrere dal 7 gennaio 1974, viene assegnato, con funzioni di consigliere, alla prima sezione civile, alla magistratura del lavoro, alla sezione specializzata agraria e, quale componente supplente, alla sezione istruttoria;

Tribunale di Brindisi: le sezioni ed uffici, a decorrere dal 1° gennaio 1974 sono determinati come segue:

SEZIONE CIVILE

STEFANIZZO dott. Tommaso, presidente;
NATALONI dott. Domenico, giudice;
PASSARELLI dott. Nicola, giudice.

SEZIONE PENALE

STEFANIZZO dott. Tommaso, presidente;
DI LALLA dott. Vittorio, presidente supplente;
METRANGOLO dott. Erminio, giudice;
TERZI dott. Serafino, giudice;
GIUDICE dott. Ivo, giudice;
SABATELLI dott. Piero Antonio, giudice.

SEZIONE PROMISCUA

STEFANIZZO dott. Tommaso, presidente;
ASCIANO dott. Angelo, presidente supplente;
MARGIOTTA dott. Paolo, giudice;
BERNARDINI dott. Francesco, giudice.

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

BOCCHINI dott. Elio, presidente;
PAFUNDI dott. Dario, giudice;
LAROCCA dott. Nicola, giudice.

SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA

STEFANIZZO dott. Tommaso, presidente;
ASCIANO dott. Angelo, presidente supplente;
MARGIOTTA dott. Paolo, giudice;
BERNARDINI dott. Francesco, giudice;
con l'integrazione degli esperti nominati dal presidente della Corte di appello su delega del Consiglio superiore della Magistratura.

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

TERZI dott. Serafino, giudice incaricato;
SABATELLI dott. Piero Antonio, giudice appiicato.

GIUDICE DI SORVEGLIANZA

SABATELLI dott. Piero Antonio.

Il decreto presidenziale in data 23 gennaio 1974 relativo alla composizione per l'anno 1974 della sezione di Corte di appello di Reggio Calabria, del Tribunale di Reggio Calabria e del Tribunale di Palmi è modificato come segue:

sezione di Corte di appello di Reggio Calabria: il dottor Giuseppe MISSINEO con funzioni di consigliere viene assegnato alla sezione unica a decorrere dal 1° gennaio 1974;

Tribunale di Reggio Calabria: il dott. Giuseppe TUCCIO con funzioni di giudice, cessa di far parte della sezione civile e specializzata agraria ed è assegnato alla sezione lavoro; il dott. Salvatore MARCHIOLO, giudice della sezione penale e della Corte di assise, viene assegnato alla sola Corte di assise, a decorrere per entrambi dal 1° gennaio 1974;

Tribunale di Palmi: il dott. Luigi Maria BELLANTONI è assegnato esclusivamente alla trattazione delle controversie del lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Modifica della composizione delle sezioni della Corte suprema di cassazione e di uffici dipendenti dalle Corti di appello di: Catania, Trento, Venezia e Roma per l'anno 1974.

DD. PP. 27-4-1974 - *Reg.* 7-10-1974

Il decreto presidenziale in data 11 febbraio 1974 relativo alla composizione delle sezioni della Corte suprema di cassazione, è modificato nel senso che, a decorrere dal 1° marzo 1974, il dott. Gaetano CAROTENUTO, consigliere della seconda sezione civile e il dott. Carlo SAMMARCO, consigliere della terza sezione civile, sono destinati a far parte anche delle sezioni unite civili.

Il decreto presidenziale 8 febbraio 1974 relativo alla composizione delle sezioni della Corte di appello di Catania, è modificato nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 1974, il dottor Antonino RUSSO, consigliere della prima sezione civile, viene assegnato anche alla sezione istruttoria in sostituzione del dott. Giacomo RIZZO che rimane assegnato solo alla seconda sezione penale.

Il decreto presidenziale 28 gennaio 1974, relativo alla composizione delle sezioni della Corte di appello e della Corte di assise di appello di Trento, è modificato nel senso che, a decorrere dal 27 febbraio 1974:

il dott. Renato ACCURSO viene assegnato alla sezione penale, quale presidente, ed alla Corte di assise di appello, quale presidente supplente;

il dott. Pasquale IRIMONTE passa dalla sezione penale a qualle civile, quale presidente, ferma rimanendo la presidenza effettiva della Cirte di assise di appello;

il dott. Vincenzo CARUSO viene assegnato anche alla sezione specializzata per le controversie agrarie.

Il decreto presidenziale in data 23 gennaio 1974 relativo alla composizione delle sezioni ed uffici della Corte di appello di Venezia, è modificato nel senso che, a decorrere dal 1° marzo 1974, il dott. Francesco ARMENI con funzioni di consigliere, passa dalla terza sezione penale alla sezione magistratura del lavoro e il dott. Guido CENTO, con funzioni di consigliere, viene assegnato alla terza sezione penale.

Il decreto presidenziale del 2 aprile 1974 relativo alla composizione delle sezioni della Corte di appello di Roma, è modificato come segue:

il dott. Enrico CUOMO viene assegnato alla prima sezione penale, con funzioni di consigliere, a decorrere dal 18 febbraio 1974;

il dott. Michele SCIARAFFIA cessa dalle funzioni di presidente della prima sezione penale e viene assegnato alla terza sezione civile con le stesse funzioni a decorrere dal 25 febbraio 1974;

il dott. Pietro DE BIASI viene destinato alla prima sezione penale con funzioni di presidente di sezione a decorrere dal 25 febbraio 1974;

il dott. Michele MARLETTA viene assegnato, con funzioni di consigliere, alla terza sezione penale, a decorrere dal 12 marzo 1974.

Composizione delle sezioni e degli uffici dei tribunali di: Ancona, Caltanissetta, Lucera, Lecce e Taranto nonché delle preture di Ancona e Foggia per l'anno 1974.

DD. PP. 6-5-1974 - *Reg.* 7-10-1974

Le sezioni e gli uffici del Tribunale di Ancona e la ripartizione in sezioni e l'assegnazione dei magistrati alle sezioni ed uffici della Pretura unificata di Ancona sono determinati per l'anno 1974, come segue:

TRIBUNALE DI ANCONA

Prima sezione civile:

MAGGIO dott. Carmelo, presidente;
TRAPANESE dott. Mario giudice;
GAGGIOTTI dott. Raniero, giudice;
CELOTTI dott. Paolo, giudice.

Seconda sezione civile:

LIBERATORE dott. Vittorio, presidente;
BORA dott. Ludovico Raffaele, giudice;
SANTOJANNI dott. Marino Donato, giudice;
CELOTTI dott. Paolo, giudice.

Sezione per le controversie di lavoro:

NARDINO dott. Salvatore, presidente;
D'ADDEZIO dott. Mario, giudice;
GALASSI dott. Marcello, giudice.

Sezione specializzata agraria:

FESCE dott. Adelfredo, presidente;
BORA dott. Ludovico Raffaele, giudice;
PETRACCONE dott. Emanuele, giudice;
SANTOJANNI dott. Marino Donato, giudice;
con l'integrazione degli esperti nominati dal presidente della Corte d'appello su delega del Consiglio superiore della Magistratura.

Sezione penale:

MAGGIO dott. Carmelo, presidente;
FESCE dott. Adelrfedo, presidente supplente;
PETRACCONE dott. Emanuele, giudice;
DI LAURO dott. Francesco, giudice;
NUCERA dott. Domenico, giudice.

Corte di assise:

FESCE dott. Adelfredo, presidente effettivo;
LIBERATORE dott. Vittorio, presidente supplente;
PETRACCONE dott. Emanuele, giudice effettivo;
NUCERA dott. Domenico, giudice supplente.

278

Ufficio istruzione:

ANGELUCCI dott. Fausto, giudice incaricato;
GIANI dott. Enrico, giudice applicato.

Giudice di sorveglianza:

ANGELUCCI dott. Fausto.

PRETURA UNIFICATA DI ANCONA

Sezione civile:

N.N., consigliere pretore dirigente;
DI PATRIZIO dott. Lucio, pretore;
N.N., pretore.

Sezione per le controversie di lavoro:

PERUCCI dott. Mario, consigliere pretore dirigente.

Sezione penale:

N.N., consigliere pretire dirigente;
D'AMBROSIO dott. Vito, pretore;
N.N., pretore.

Sezione esecuzioni civili e sfratti:

DI PATRIZIO dott. Lucio, consigliere pretore dirigente;
D'AMBROSIO dott. Vito, pretore.

Sezione tutele:

D'AMBROSIO dott. Vito, giudice effettivo;
DI PATRIZIO dott. Lucio, giudice supplente.

Le sezioni e gli uffici del Tribunale di Caltanissetta per l'anno 1974 sono composti come segue:

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sezione civile:

DI BENEDETTO dott. Giuseppe, presidente;
CATALANO dott. Alfio, giudice;
BOSCIA dott. Felice, giudice;
TESTAQUATRA dott. Angelo, giudice;
RIGGIO dott. Salvatore, giudice;
N.N., giudice;
N.N., giudice.

Sezione per le controversie di lavoro:

DI BENEDETTO dott. Giuseppe, presidente;
NATALE dott. Calogero, giudice;
D'ORTO dott. Placido giudice;
N.N., giudice.

Sezione specializzata agraria:

DI BENEDETTO dott. Giuseppe, presidente;
CATALANO dott. Alfio, giudice;
BOSCIA dott. Felice, giudice;
TESTAQUATRA dott. Angelo, giudice;
RIGGIO dott. Salvatore, giudice;

con l'integrazione degli esperti nominati dal presidente della Corte d'appello su delega del Consiglio superiore della Magistratura.

Sezione penale:

DI BENEDETTO dott. Giuseppe, presidente;
MELI dott. Antonino, presidente supplente;
AGNELLO dott. Salvatore, presidente supplente;
CUMBO dott. Agostino, giudice;
MESSINA dott. Alfio, giudice;
VANCHERI dott. Angelo, giudice;
MAZZEI dott. Maria Cristina, giudice.
N.N., giudice. *Corte di assise*:

Corte di assiste:

MELI dott. Antonino, presidente;
AGNELLO dott. Salvatore, presidente supplente;
CUMBO dott. Agostino, giudice;
VANCHERI dott. Angelo, giudice supplente.

Ufficio istruzione:

MESSINA dott. Alfio, giudice incaricato;
N.N., giudice applicato.

Giudice di sorveglianza:

MESSINA dott. Alfio, giudice effettivo;
N.N., giudice supplente.

Le sezioni e gli uffici del Tribunale di Lucera e la ripartizione in sezioni e l'assegnazione dei magistrati alle sezioni ed uffici della Pretura unificata di Foggia sono determinati, per l'anno 1974, come segue:

TRIBUNALE DI LUCERA

Sezione promiscua:

PATERNOSTRO dott. Pasquale, presidente;
CILIBERTI dott. Biagio, giudice;
CELENTANO dott. Walter, giudice;
DIURNO dott. Biancamaria, giudice;
N.N., giudice.

Sezione per le controversie di lavoro:

PATERNOSTRO dott. Pasquale, presidente;
DANZA dott. Donati, giudice;
QUITADANO dott. Raffaele, giudice.

Sezione specializzata agraria:

PATERNOSTRO dott. Pasquale, presidente;
CELENTANO dott. Walter, giudice;
DIURNO dott. Biancamaria, giudice;

con l'integrazione degli esperti nominati dal presidente della Corte d'appello su delega del Consiglio superiore della Magistratura.

Ufficio istruzione:

CILIBERTI dott. Biagio, giudice incaricato.

Giudice di sorveglianza:

CILIBERTI dott. Biagio.

Giudici addetti ai fallimenti:

PATERNOSTRO dott. Pasqual;e
CELENTANO dott. Walter.

PRETURA UNIFICATA DI FOGGIA

Sezione civile:

MASTROLILLI dott. Giuseppe, cons. pretore dirig.;
LOFFREDO dott. Pietrantonio, pretore;
GALLI dott. Alessandro, pretore.

Sezione per le controversie di lavoro:

ARENA dott. Angelo, pretore.

Sezione penale:

MASTROLILLI dott. Giuseppe, cons. pretore dirig.;
GALLI dott. Alessandro, pretore;
CRISTIANO dott. Michele, pretore.

Sezione tutele:

GALLI dott. Alessandro, effettivo;
CRISTIANO dott. Michele, supplente.

279

Le sezioni e gli uffici dei Tribunali di Lecce e Taranto per l'anno 1974 sono composte come segue:

TRIBUNALE DI LECCE

Prima sezione civile:

N.N., presidente;
INFANTE dott. Carlo, presidente supplente;
CUCCHIARA dott. Ello, giudice;
CIGNA dott. Gaetano Giorgio giudice;
MADANO dott. Raffaele, giudice;
ANGELELLI dott. Domenico, giudice;
ORLANDO dott. Francesco, giudice;
MARRA dott. Enzo Fernando, giudice;
MANNARINI dott. Giovanni, giudice.

Seconda sezione civile:

RAINO' dott. Pompeo, presidente;
ESPOSITO dott. Rocco Lucio, giudice;
BUFFA dott. Mario, giudice;
PLENTEDA dott. Donato, giudice.

Sezione per le controversie di lavoro:

MEMMO dott. Silvio, presidente;
SALES dott. Piero Luigi, giudice;
BIANCO dott. Luigi, giudice;
LA GIOIA dott. Vito, giudice;
FEDELE dott. Vincenzo, giudice;
FIORELLA dott. Mario, giudice;
GIULIO dott. Michele, giudice.

Sezione specializzata agraria:

MEMMO dott. Silvio, presidente;
ESPOSITO dott. Rocco Lucio, giudice;
BUFFA dott. Mario, giudice;

con l'integrazione degli esperti nominati dal presidente della Corte d'appello su delega del Consiglio superiore della Magistratura.

Giudici delegati ai fallimenti:

MADARO dott. Raffaele;
ANGELELLI dott. Domenico.

Prima sezione penale:

MARESCA dott. Roberto, presidente;
RUBITI dott. Francesco, giudice;
ESPOSITO dott. Pasquale Marco, giudice;
TAURINO dott. Enzo Francesco, giudice;
PAONE dott. Michele, giudice.

Seconda sezione penale:

MOTTA dott. Giuseppe, presidente;
CILLO dott. Giovanni, giudice;
DAVEN dott. Ugo, giudice;
COSENTINO dott. Francesco, giudice;
CENTONZE dott. Dario, giudice;
N.N., giudice.

Sezione promiscua:

N.N., presidente;
RAINO' dott. Pompeo, presidente supplente;
MARTUCCI dott. Giuseppe, giudice;
INGUSCI dott. Achille, giudice;
POSITANO dott. Francesco, giudice.

Corte di assise:

MOTTA dott. Giuseppe, presidente effettivo;
MARESCA dott. Roberto, presidente supplente;
LAZZARETTI dott. Giovanni, giudice effettivo;
ESPOSITO dott. Pasquale Marco, giudice supplente.

Ufficio istruzione:

MARTUCCI dott. Giuseppe, giudice incaricato;
INGUSCI dott. Achille, giudice applicato;
POSITANO dott. Francesco, giudice applicato.

Giudice di sorveglianza:

MARTUCCI dott. Giuseppe.

TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione civile:

CASTALDI dott. Ettore, presidente;
PACE dott. Vito, giudice;
LOPALCO dott. Francesco, giudice;
DE BAGGIS dott. Tito, giudice;
MASSAGLI dott. Giovanni, giudice;
CASSANO dott. Giovanni, giudice;
MORELLI dott. Antonio, giudice.

Sezione penale:

CASTALDI dott. Ettore, presidente;
GALBIATI dott. Enrico, presidente supplente;
LAVERMICOCCA dott. Tommaso, giudice;
PIZZIGALLO dott. Antonio, giudice;
PIZZUTI dott. Ferdinando, giudice;
SAPORITO dott. Gennaro, giudice;
PESINI dott. Italo, giudice.

Prima sezione promiscua:

BLOTTI dott. Paolo, presidente;
ROSSANI dott. Alberto, giudice;
MINERVINI dott. Gaetano, giudice;
PAVONE dott. Pasquale, giudice.

Seconda sezione promiscua:

CASTALDI dott. Ettore, presidente;
N.N., giudice;
N.N., giudice;
N.N., giudice.

Sezione controversie di lavoro:

LOMBARDI SATRIANI dott. Giuseppe, presidente;
VENUTO dott. Vincenzo, giudice;
MACRI' dott. Giovanni, giudice;
CALABRESE dott. Renato, giudice.

Sezione specializzata agraria:

BLOTTI dott. Paolo, presidente;
ROSSANI dott. Alberto, giudice;
PIZZUTI dott. Ferdinando, giudice;
SAPORITO dott. Gennaro, giudice;

con l'integrazione degli esperti nominati dal presidente della Corte d'appello su delega del Consiglio superiore della Magistratura.

Giudici delegati ai fallimenti:

MASSAGLI dott. Giovanni;
CASSANO dott. Giovanni.

Ufficio istruzione:

LAVERMICOCCA dott. Tommaso, giudice incaricato;
MORELLI dott. Antonio, giudice applicato;
PESIRI dott. Italo, giudice applicato.

Giudice di sorveglianza:

LAVERMICOCCA dott. Tommaso.

280

Composizione delle sezioni e degli uffici del Tribunale di Catania per l'anno 1974

D. P. 14-5-1974 - *Reg.* 7-10-1974

Le sezioni e gli uffici del Tribunale di Catania sono composti, per l'anno 1974, come segue:

TRIBUNALE DI CATANIA

Prima sezione civile:

BORZI' dott. Pasquale, presidente;
WANCOLLE dott. Luigi, presidente supplente;
CASTELLI dott. Giuseppe, giudice;
SCADUTO dott. Francesco, giudice;
FIORITO dott. Salvatore, giudice;
SCALZO dott. Giacomo, giudice;
MEZZOFIORE dott. Giovanni, giudice.

Seconda sezione civile - Lavoro:

PANTALEONE dott. Calogero, presidente;
SNAIDERBAUR dott. Pietro, giudice;
TOSCANO dott. Alfino, giudice;
MIGLIORISI dott. Giovanni, giudice;
TESTA dott. Filippo, giudice
PIRRONE dott. Santi, giudice;
VERGARI dott. Benito, giudice;
CARUSO dott. Giulia, giudice;
SPAMPINATO dott. Salvatore, giudice;
LONGHITANO dott. Ugo, giudice;
BORRELLI dott. Lorenzo, giudice;
VASSALLO dott. Giuseppe, giudice.

Terza sezione civile:

AMOROSO dott. Alfredo, presidente;
SALETTI dott. Salvatore, giudice;
ACAGNINO dott. Vincenzo, giudice;
FINOCCHIARO dott. Roberto, giudice.

Sezione specializzata agraria:

Gli stessi componenti della terza sezione civile con l'integrazione degli esperti nominati dal presidente della Corte di appello su delega del Consiglio superiore della Magistratura.

Quarta sezione civile e fallimentare:

TESTONI dott. Onofrio, presidente;
LEONARDI dott. Francesco, giudice;
BENTIVEGNA dott. Gaetano, giudice;
ALICATA dott. Gabriele, giudice;
MARLETTA dott. Guido, giudice;
CACCIATORE dott. Sebastiano, giudice.

Quinta sezione civile:

CAVALIERE dott. Vincenzo, presidente;
FRASCA dott. Paolo, giudice;
VIRZI' dott. Sebastiano, giudice;
RIZZO dott. Antonino, giudice;
PANEBIANCO dott. Giovanni, giudice;
CARDACI dott. Antonino, giudice.

Sezione promiscua:

GRACEFFO dott. Giuseppe, presidente;
RINDONE dott. Salvatore, giudice;
CIBILLISCO dott. Pietro, giudice;
D'URSO dott. Giovanni, giudice;
TORRESI dott. Giuseppe, giudice;
GIACOBBE dott. Giuseppe, giudice.

Prima sezione penale:

BORZI' dott. Pasquale, presidente;
QUATTROCCHI dott. Vincenzo, presidente supplente;
VITALE dott. Rocco, giudice;
RONZA dott. Nicola, giudice;
PRIMAVERILE dott. Mario, giudice;
GERACI dott. Emanuele, giudice.

Seconda sezione penale:

FAZIO dott. Salvatore, presidente;
ARCULEO dott. Michele, giudice;
INSERRA dott. Lorenzo, giudice;
MARINO dott. Gaetano, giudice;
CARDACI dott. Gustavo, giudice.

Corte di assise:

BRANCA dott. Francesco, presidente effettivo;
PANTALEONE dott. Calogero, presidente supplente;
BUSACCA dott. Mario, giudice effettivo;
GIACOBBE dott. Giuseppe, giudice supplente.

Ufficio istruzione:

N.N., consigliere incaricato;
FINOCCHIARO dott. Roberto, giudice applicato;
VIRZI' dott. Sebastiano, giudice applicato;
GIBILISCO dott. Pietro, giudice applicato;
CACCIATORE dott. Sebastiano, giudice applicato;
LICCIARDELLO dott. Armando, giudice applicato.

Giudice di sorveglianza:

FINOCCHIARO dott. Roberto, effettivo;
CACCIATORE dott. Sebastiano, supplente.

Modifica della composizione delle sezioni della Corte suprema di Cassazione, della Corte di assise di appello di Catanzaro, della Corte di appello di Firenze, dei tribunali di Perugia e Siena nonché delle preture unificate di Roma e Trieste per l'anno 1974.

DD. PP. 21-5-1974 - *Reg.* 7-10-1974

Il decreto presidenziale 11 febbraio 1974, relativo alla composiziine delle sezioni della Corte suprema di cassazione per l'anno 1974, è modificato nel senso che, a decorrere dal 28 marzo 1974, il dott. Vincenzo RUTA, con funzioni di consigliere, viene destinato alla terza sezione penale.

Il decreto presidenziale 23 gennaio 1974, relativo alla composizione della Corte di assise di appello di Catanzaro per l'anno 1974, è modificato nel senso che, a decorrere dal 25 marzo 1794 e per tutta la durata della sessione, il dott. Gaetano COLOSIMO, consigliere effettivo della seconda sezione della Corte di assise di appello, viene destinato alla presidenza della seconda sezione nella detta Corte, in sostituzione del presidente supplente, dott. Luigi CORAPI.

Il decreto presidenziale 19 febbraio 1974, relativo alla composizione delle sezioni e degli uffici della Corte d'appello di Firenze e del Tribunale di Siena per l'anno 1974, è modificato come segue:

Corte di appello di Firenze: il dott. Gino TUCCIARELLI con funzioni di consigliere, viene assegnato alla prima sezione penale ed alla sezione istruttoria, a decorrere dal 1° febbraio 1974;

Tribunale di Siena: il dott. Raffaele TESTA con funzioni di presidente effettivo, viene assegnato alla Corte di assise di primo grado a decorrere dal 23 gennaio 1974.

Il decreto presidenziale 23 gennaio 1974, relativo alla composizione delle sezioni e degli uffici del Tribunale di Perugia per l'anno 1974, è modificato nel senso che, a decorrere dal 25 febbraio 1974, il dott. Nicola MIRIANO viene incaricato delle funzioni di giudice istruttore penale, in sostituzione del dottor Giorgio CASOLI, trasferito ad altra sede, ferme restando le funzioni di giudice di sorveglianza.

Il decreto presidneziale 2 aprile 1974, relativo alla composizione delle sezioni della Pretura unificata di Roma per l'anno 1974, è modificato nel senso che, a decorrere dal 27 marzo 1974, il dott. Cesare Maria MOSCHETTI passa dalla sezione ottava civile alla sezione quinta civile; il dott. Aldo VITOZZI viene assegnato alla ottava sezione civile.

Il decreto presidenziale 18 febbraio 1974, relativo alla composizione delle sezioni ed uffici della Pretura unificata di Trieste per l'anno 1974, è modificato nel senso che a decorrere dal 13 febbraio 1974 le sezioni e gli uffici suddetti sono composti come segue:

PRETURA UNIFICATA DI TRIESTE

Prima sezione civile:

CILENTO dott. Giorgio, consigliere pretore dirigente;
PRESTA dott. Carlo Alberto, pretore;
FRATICELLI dott. Mario, pretore.

Seconda sezione civile:

CILENTO dott. Giorgio, consigliere pretore dirigente;
N.N., pretore.

Sezione controversie di lavoro:

FORMAIO dott. Mario, pretore;
ESTI dott. Raffaele, pretore;
NIGRIS-COSATTINI dott. Pietro, pretore.

Prima sezione penale:

CILENTO dott. Giorgio, consigliere pretore dirigente;
LOSAPIO dott. Mauro, pretore;
ROSARIO dott. Gianni, pretore;
BIDOLI dott. Corrado, pretore.

Seconda sezione penale:

CILENTO dott. Giorgio, pretore dirigente.

Ufficio tavolare:

FRATICELLI dott. Mario, pretore.

Sezione tutele:

ROSARIO dott. Gianni, pretore.

Modifica della composizione delle sezioni della Corte suprema di cassazione, della Corte di appello di Roma, dei tribunali di Roma e Velletri nonché della pretura unificata di Palermo per l'anno 1974.

DD.PP. 6-6-1974 - *Reg.* 7-10-1974

Il decreto presidenziale 2 marzo 1974, relativo alla composizione delle sezioni e degli uffici del Tribunale di Vercelli, è modificato nel senso che, a decorrere dal 30 marzo 1974, il dott. Diego AMORE viene assegnato, con funzioni di giudice alla sezione specializzata per le controversie agrarie ed è incaricato di sostituire il capo dell'ufficio in caso di impedimento.

Il decreto presidenziale 2 marzo 1974, relativo alla composizione delle sezioni della pretura unificata di Palermo è modificata nel senso che, a decorrere dal 27 marzo 1974 il dottor Paolo GIUDICI passa dalla quinta sezione penale alla terza sezione penale in sostituzione del dott. Celeste MAZZAMUTO, trasferito ad altra sede; il dott. Innocenzo LA MANTIA passa dalla quarta sezione penale alla quinta sezione penale in sostituzione del dott. Paolo GIUDICI; il dott. Calogero FERROTTI viene assegnato alla quarta sezione penale.

Il decreto presidenziale 2 aprile 1974, relativo alla composizione delle sezioni della Corte di appello e del Tribunale di Roma per l'anno 1974, è modificato come segue:

Corte di appello di Roma: a decorrere dal 6 aprile 1974, il dott. Alessandro BUONI, con funzioni di consigliere, viene assegnato alla terza sezione penale;

Tribunale di Roma: a decorrere dal 15 marzo 1974, il dott. Mario Antonio CASAVOLA, giudice della terza sezione civile, viene assegnato anche alla prima sezione specializzata agraria in sostituzione del dott. Francesco MISIANI ed il dottor Angelo GIULIANO, giudice della terza sezione civile, viene assegnato anche alla seconda sezione specializzata agraria, in sostituzione del dott. Mario DI BIAGIO.

Il decreto presidenziale 11 febbraio 1974 relativo alla composizione delle sezioni della Corte suprema di cassazione, è modificato nel senso che, a decorrere dal 3 aprile 1974, il dottor Marcello SCARDIA, con funzioni di presidente di sezione, viene assegnato alla prima sezione penale.

Composizione delle sezioni e degli uffici della Corte di assise di Palermo, dei tribunali di: Udine, Palermo, Aosta, Asti, Casale Monferrato, Cuneo e Ivrea per l'anno 1974.

DD.PP. 24-6-1974 - *Reg.* 7-10-1974

Le sezioni del Tribunale di Udine, l'ufficio di istruzione dei processi penali e quello del giudice di sorveglianza, la Corte di assise sono determinati per l'anno 1974, come segue:

TRIBUNALE DI UDINE

Sezione civile:

AMODIO dott. Eduardo, presidente;
FLORIT dott. Carmelo, giudice;
DALL'ASTA dott. Isidoro, giudice;
GIAVEDONI dott. Domenico, giudice;
MILLOZZA dott. Giuseppe, giudice.

Sezione penale:

AMODIO dott. Eduardo, presidente;
SIMONE dott. Annibale, presidente supplente;
DIEZ dott. Ennio, giudice;
ROMANO dott. Guido, giudice;
PEDRETTI dott. Renato, giudice;
VITULLI dott. Mario, giudice.

Sezione per le controversie di lavoro:

AMODIO dott. Eduardo, presidente;
DELFINO dott. Pierluigi, giudice;
DE LIDDO dott. Vittorio, giudice;
MANSI dott. Giuseppe, giudice.

Giudice delegato ai fallimenti:

MILLOZZA dott. Giuseppe, giudice;

Sezione specializzata agraria:

SIMONE dott. Annibale, presidente;
ROMANO dott. Guido, giudice;
VITULLI dott. Mario, giudice

con l'integrazione degli esperti nominati dal presidente della Corte di appello su delega del Consiglio superiore della Magistratura.

Ufficio istruzione:

VITULLI dott. Mario, giudice;

Giudice di sorveglianza:

VITULLI dott. Mario, giudice.

Corte di assise:

SIMONE dott. Annibale, presidente;
AMODIO dott. Eduardo, presidente supplente;
ROMANO dott. Guido, giudice;
PEDRETTI dott. Renato, giudice supplente.

282

Le Sezioni del Tribunale di Palermo, l'ufficio di istruzione dei processi penali e quello del giudice di sorveglianza, la Corte di assise sono determinanti per l'anno 1974, come segue:

TRIBUNALE DI PALERMO

Prima sezione civile:

PIRAINO LETO dott. Angelo, presidente;
MARINO dott. Antonino, presidente suppelnte;
PALMEGIANO dott. Vincenzo, giudice;
BARRECA dott. Pasqualino, giudice;
MICELA dott. Giuseppe;
GIORDANO dott. Alfonso;
PILATO dott. Giovanni, giudice;
VALENZA dott. Vincenzo, giudice;
GIAMMANCO dott. Pietro, giudice.

Seconda sezione penale:

N.N., presidente;
PALMERI dott. Antonino, giudice;
ANARI dott. Vito, giudice;
TESSITORE dott. Beniamino, giudice.

Terza sezione civile:

FIORANI dott. Livio, presidente;
MANICASTRI dott. Francesco, giudice;
SPINA dott. Michele, giudice;
GINO dott. Rosario, giudice;
PITTA' dott. Lorenzo, giudice;
COCO dott. Giovanni, giudice.

Sezione fallimentare:

GALLO dott. Stefano, presidente;
MEZZATESTA dott. Michele, giudice;
MIGLIORE dott. Stefano, giudice;
LA VALVA dott. Lucio, giudice;
TOMASELLI dott. Gaetano.

Sezione per le controversie di lavoro:

AUGUGLIARO dott. Giuseppe, presidente;
BRUNO dott. Andrea, presidente supplente;
D'ANTONI dott. Francesco, giudice;
LONGO dott. Alfredo, giudice;
GUARINO dott. Domenico, giudice;
PETRIGNI dott. Giuseppe, giudice;
SERIO dott. Guglielmo, giudice;
DI DIO dott. Giovanni, giudice;
FERRARO dott. Pietro, giudice;
ROTOLO dott. Carlo, giudice;
ROTIGLIANO dott. Salvatore, giudice;
N.N., giudice.

Prima sezione penale:

PIRAINO LETO dott. Angelo, presidente;
NERI dott. Filippo, giudice;
GEBBIA dott. Franco, giudice;
FRANCO dott. Costantino, giudice;
RUSSO dott. Giuseppe, giudice.

Seconda sezione penale:

AIELLO dott. Carlo, presidente;
SAITO dott. Ugo, giudice;
CHINNICI dott. Rocco, giudice;
GALLINA dott. Antonio, giudice;
TOMASELLO dott. Nicolò, giudice;
N.N., giudice.

Terza sezione penale:

AGRIFOGLIO dott. Michele, presidente;
MOTISI dott. Marco Antonio, giudice;
RIZZO dott. Aldo, giudice;
PUGLISI dott. Giovanni Bosco, giudice;
N.N., giudice.

Quarta sezione penale:

LIBRIZZI dott. Mariano, presidente;
LEONARDI dott. Loris, giudice;
SPATARO dott. Antonino, giudice;
SANFILIPPO dott. Salvatore, giudice.

Quinta sezione penale:

CONTI dott. Carmelo, presidente;
MESSINA dott. Daniele, giudice;
FRATANTONIO dott. Mario, giudice;
PINELLO dott. Francesco, giudice.

Sezione promiscua:

Gli stessi magistrati della terza sezione civile.

Ufficio istruzione:

DE BLASI dott. Giuseppe, cons. istrutt.;
LEONARDI dott. Loria, giudice applicato;
PASSANTINO dott. Angelo, giudice applicato;
MONTISI dott. Marco Antonio, giudice applicato;
CHINNICI dott. Rocco, giudice applicato;
FRATANTONIO dott. Mario, giudice applicato;
RUSSO dott. Giuseppe, giudice applicato;
TESSITORE dott. Beniamino, giudice applicato;
RIZZO dott. Aldo Sebastiano, giudice applicato;
SIRENA dott. Pietro Antonio, giudice applicato;
N.N., giudice applicato.

Giudice di sorveglianza:

PINELLO dott. Francesco, giudice.

Sezione specializzata agraria:

N.N., presidente;
PALMERI dott. Antonino, giudice;
AMARI dott. Vito, giudice;
TESSITORE dott. Beniamino, giudice;
con l'integrazione degli esperti nominati dal presidente della Corte d'appello su delega del Consiglio superiore della Magistratura.

CORTE DI ASSISE

Prima sezione:

AGRIFOGLIO ott. Michele, presidente;
AIELLO dott. Carlo, presidente supplente;
NERI dott. Filippo, giudice;
SANFILIPPO Salvatore, giudice supplente;
LA VALVA dott. Lucio, giudice supplente.

Seconda sezione:

CONTI dott. Carmelo, presidente;
AIELLO dott. Carlo presidente supplente;
GALLINA dott. Antonio, giudice;
SANFILIPPO Salvatore, giudice supplente;
LA VALVA dott. Lucio, giudice supplente.
Magistrato incaricato a supplice il capo dell'ufficio in caso di assenza o di impedimento (art. 104 O.G.)
MARINO dott. Antonino, presidente supplente.

283

Le sezioni dei Tribunali di Aosta, Asti, Casale Monferrata, Cuneo e Ivrea, le Corti di assise, gli Uffici di istruzione dei processi penali, gli Uffici dei giudici di sorveglianza, l'assegnazione dei magistrati alle sezioni ed uffici della Pretura di Alessandria soon determinati, per l'anno 1974 come segue:

TRIBUNALE DI AOSTA

Prima sezione promiscua:

CORDONE dott. Giovanni, presidente;
PESSINA dott. Marziano, giudice;
BATTISTI dott. Mariano, giudice.

Seconda sezione promiscua:

CORDONE dott. Giovanni, presidente;
SCHIAVONE dott. Luigi, giudice;
CUZZOLA dott. Domenico, giudice (dal 27 aprile 1974).

Sezione per le controversie di lavoro:

CORDONE dott. Giovanni, presidente;
CUZZOLA dott. Domenico, giudice (fino al 26 aprile 1974);
SCHIAVONE dott. Luigi, giudice.

Sezione specializzata agraria:

CORDONE dott. Giovanni, presidente;
CUZZOLA dott. Domenico, giudice;
PESSINA dott. Marziano, giudice;

con integrazione degli esperti nominati dal presidente della Corte d'appello su delega del Consiglio superiore della Magistratura.

Corte di assise:

CORDONE dott. Giovanni, presidente;
N.N., presidente supplente;
PESSINA dott. Marziano, giudice;
BATTISTI dott. Mariano, giudice supplente.

Ufficio istruzione:

SCHIAVONE dott. Luigi, giudice effett.;
CUZOLA dott. Domenico, giudice supplente (fino all'espletamento delle procedure in corso a lui assegnate).

Giudice di sorveglianza:

SCHIAVONE dott. Luigi, giudice incaricato;
N.N., giudice applicato.

TRIBUNALE DI ASTI

Prima sezione promiscua:

BOGETTI dott. Antonio, presidente;
BOZZOLA dott. Mario, giudice;
CASSANO dott. Carlo, giudice;
MALCHIODI dott. Costanzo, giudice.

Seconda sezione promiscua:

BOGETTI dott. Antonio, presidente;
DI SALVO dott. Liborio, giudice;
MALCHIODI dott. Costanzo, giudice.

Terza sezione lavoro:

BOGETTI dott. Antonio, presidente;
CASSANO dott. Carlo, giudice;
PERON dott. Carlo, giudice.

Sezione specializzata agraria:

BOGETTI dott. Antonio, presidente;
CASSANO dott. Carlo, giudice;
MALCHIODI dott. Costanzo, giudice;

con l'integrazione degli esperti nominati dal presidente della Corte d'appello su delega del Consiglio superiore della Magistratura.

Corte di assise:

BOGETTI dott. Antonio, presidente;
N.N., presidente supplente;
DI SALVO dott. Liborio, giudice;
MALCHIODI dott. Costanzo, giudice supplente.

Ufficio istruzione:

BOZZOLA dott. Mario;

Giudice di sorveglianza:

BOZZOLA dott. Mario;

TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO

Prima sezione civile:

PORTA dott. Giacomo, presidente;
SERIANNI dott. Vincenzo, giudice;
N.N., giudice;

Sezione per le controversie di lavoro:

PORTA dott. Giacomo, presidente
VELLETRI dot. Paolo, giudice
VERARDO in Romano dott. Maria Rita, giudice

Seconda sezione promiscua:

PORTA dott.Giacomo, presidente;
VELLETRI dott. Paolo, giudice;
N. N. giudice

Sezione specializzata agraria:

PORTA dott. Giacomo, presidente;
VELLETRI dott. Paolo, giudice;
SERIANNI dott. Vincenzo, giudice;

con l'integrazione degli esperti nominati dal presidente della Corte d'appello su delega del Consiglio superiore della Magistratura.

Ufficio istruzione:

SERIANNI dott. Vincenzo, giudice.

Giudice di sorveglianza:

SERIANNI dott. Vincenzo;

Corte di assise:

PORTA dott. Giacomo, presidente;
N.N., presidente supplente;
VELLETRI dott. Paolo, giudice;
N.N., giudice supplente.

TRIBUNALE DI CUNEO

Prima sezione promiscua:

BISSONI dott. Gino, presidente;
CURRO' dott. Giuseppe, giudice;
MONGE dott. Lina, giudice.

Seconda sezione promiscua:

BIANCO dott. Antonio, presidente;
MAROGLIO dott. Carlo, giudice;
MASANTE dott. Giuseppe, giudice;

Sezione lavoro di appello:

BISSONI dott. Gino, presidente;
BIANCO dott. Antonio, presidente supplente;
MAROGLIO dott. Carlo, giudice;
MICALIZZI dott. Marcello, giudice;
CURRO' dott. Giuseppe, giudice;
MONGE dott. Lina, giudice.

284

Sezione specializzata agraria:

BIANCO dott. Antonio, presidente;
MAROGLIO dott. Carlo, giudice;
CURRO' dott. Giuseppe, giudice;
MASANTE dott. Giuseppe, giudice;
MONGE dott. Lina, giudice;

con l'integrazione degli esperti nominati dal presidente della Corte di appello su delega del Consiglio superiore della Magistratura.

Ufficio istruzione:

MASANTE dott. Giuseppe;

Giudice di sorveglianza:

MASANTE dott. Giuseppe.

Corte di assise:

BISSONI dott. Gino, presidente;
BIANCO dott. Antonio, presidente supplente;
CURRO' dott. Giuseppe, giudice;
MASANTE dott. Giuseppe, giudice supplente.

TRIBUNALE DI IVREA

Prima sezione promiscua:

GUGLIELMI dott. Luigi, presidente
GERVASI dott. Michele, giudice;
N.N., giudice.

Seconda sezione promiscua:

RAHO dott. Ermes, presidente;
GUMINA dott. Enrico, giudice;
N.N., giudice.

Sezione controversie di lavoro:

GUGLIELMI dott. Luigi, presidente;
GERVASI dott. Michele, giudice;
SECCI dott. Mauro, giudice.

Sezione specializzata agraria:

GUGLIELMI dott. Luigi, presidente;
GERVASI dott. Michele, giudice;
GUMINA dott. Enrico, giudice;

con l'integrazione degli esperti nominati dal presidente della Corte d'appello su delega del Consiglio superiore della Magistratura.

Ufficio di istruzione:

GUMINA dott. Enrico;

Giudice di sorveglianza:

GUMINA dott. Enrico;

Corte di assise:

GUGLIELMI dott. Luigi, presidente;
RAHO dott. Ermes, presidente supplente;
GERVASI dott. Michele, giudice;
N.N., giudice supplente;

PRETURA UNIFICATA DI ALESSANDRIA

Prima sezione promiscua:

FIORI dott. Tomaso, cons. pretore dirig.
N.N., pretore.

Seconda sezione promiscua:

DELL'AQUILA dott. Mario, cons. pretore dir.;
N.N., pretore.

Terza sezione lavoro:

SEVERINI dott. Fausto, pretore;
FRASSO dott. Antonio, pretore.

Giudici tutelari:

FIORI dott. Tommaso, cons. pretore dir. effettivo
DELL'AQUILA dott. Mario, cons. pretore supplente.

Modifica della composizione delle sezioni della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello di Roma e Bologna, della Corte di assise di Ivrea, dei tribunali di: Trieste, Torino, Roma, Genova, Frosinone, Latina e Catania nonché della Pretura di Bari per l'anno 1974.

DD.PP. 31-7-1974 - *Reg.* 7-10-1974

Il decreto presidenziale 18 febbraio 1974, relativo alla composizione delle sezioni del Tribunale di Trieste per l'anno 1974, è modificato nel senso che, a decorrere dal 2 aprile 1974, il dott. Michele GERVASI viene assegnato con funzioni di giudice alla prima sezione civile ed alla sezione fallimentare.

Il decreto presidenziale 18 febbraio 1974, relativo alla composizione delle sezioni e degli uffici del Tribunale di Trieste, è modificato nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 1974, il dott. Francesco Paolo FAZIO conserva l'ufficio direttivo della sezione istruttoria senza soluzione di continuità con l'anno precedente:

il dott. Domenico MALTESE, a decorrere dal 25 gennaio 1974 è addetto esclusivamente alla presidenza della sezione lavoro.

Il decreto presidenziale 2 marzo 1974 relativo alle composizioni delle sezioni e degli uffici del Tribunale di Torino per l'anno 1974, è modificato nel senso che, a decorrere dal 1° giugno 1974, il dott. Vito LACQUANITI viene assegnato alla Corte di assise, con funzioni di presidente supplente in sostituzione del dott. Mario DONZELLI.

Il decreto presidenziale 2 aprile 1974, relativo alla composizione delle sezioni del Tribunale di Roma per l'anno 1974, è modificato nel senso che, a decorrere dal 29 aprile 1974, il dott. Giovanni Battista PAZZARELLA viene assegnato alla sesta sezione penale quale presidente di sezione.

Il decreto presidenziale 2 aprile 1974, relativo alla composizione delle sezioni della Corte di appello di Roma per l'anno 1974, è modificato nel senso che, a decorrere dal 22 aprile 1974, il dott. Leo PICCININNI, con funzioni di consigliere, viene assegnato alla prima sezione penale ed alla sezione istruttoria; a decorrere dal 24 aprile 1974 il dott. Luigi GABRIOTTI passa dalla prima sezione penale e della sezione istruttoria alla seconda sezione civile, con funzioni di consigliere.

Il decreto presidenziale 2 marzo 1974, relativo alla composizione delle sezioni del Tribunale di Genova per l'anno 1974, è modificato nel senso che, a decorrere dal 1° aprile 1974, il dott. Mario Giuseppe ROMEO MORISANI viene assegnato alla terza sezione penale con funzioni di giudice.

Il decreto presidenziale 24 giugno 1974, relativo alla composizione della Corte di assise di Ivrea per l'anno 1974, è modificato nel senso che, a decorrere dal 28 febbraio 1974, il dott. Mauro SECCI viene assegnato alla Corte di assise quale giudici a latere in sostituzione del dott. Michele GERVASI, trasferito in altra sede.

Il decreto presidenziale 27 giugno 1974, relativo alla composizione delle sezioni e degli uffici dei Tribunali di Frosinone e Latina per l'anno 1974, è modificato nel senso che a decorrere dal 21 marzo 1974 il dott. Paolo SUMMA viene assegnato alla prima sezione promiscua del Tribunale di Latina, con funzioni di giudice e, a decorrere dal 6 aprile 1974, il dottor Giancarlo MILLO, con funzioni di giudice, viene assegnato anche all'ufficio di giudice di sorveglianza del Tribunale di Frosinone.

Il decreto presidenziale 8 febbraio 1974, relativo alla composizione delle sezioni del Tribunale di Catania per l'anno 1974, è modificato nel senso che, a decorrere dal 22 marzo 1974, il dott. Salvatore RINDONE passa con funzioni di giudice, della sezione promiscua alla sezione del lavoro in sostituzione del dott. Afino TOSCANO, che, alla stessa data, passa alla quinta sezione civile, con funzioni di giudice.

Il decreto presidenziale 2 marzo 1974, relativo alla composizione delle sezioni della Corte di appello di Bologna per l'anno 1974, è modificato nel senso che, a decorrere dal 20 aprile 1974, il dott. Pio CONSIGLIO, consigliere della seconda sezione penale, passa alla prima sezione penale ed il dott. Luigi CALDARONE viene assegnato alla seconda sezione penale, con funzioni di consigliere in sostituzione del dott. Pio Consiglio.

Il decreto presidenziale 23 gennaio 1974, relativo alla composizione delle sezioni della Pretura di Bari per l'anno 1974, è modificato nel senso che, a decorrere dal 22 maggio 1974, il dott. Vincenzo BINETTI esercita anche le funzioni di giudice tutelare supplente.

Il decreto presidenziale 11 febbraio 1974, relativo alla composizione della sezione della Corte suprema di cassazione per l'anno 1974 è modificato nel senso che, a decorrere dal 2 maggio 1974, il dott. Mario MARMO, con funzioni di presidente di sezione, viene destinato alla terza sezione penale.

Il decreto presidenziale 11 febbraio 1974 relativo alle composizioni delle sezioni della Corte di cassazione per l'anno 1974, è modificato nel senso che, a decorrere dal 16 maggio 1974, il dott. Giuseppe SCRIBANO viene destinato alla terza sezione civile con funzioni di consigliere, il dott. Mario CORDA, magistrato di appello applicato alla corte di cassazione viene destinato a prestare servizio presso l'ufficio del Massimario e del Ruolo, a decorrere dal 15 maggio 1974; il dott. Federico TOMASSI, magistrato di appello applicato alla Corte di cassazione, viene destinato a prestare servizio presso l'ufficio del Massimario e del Ruolo a decorrere dal 20 maggio 1974.

Fermo amministrativo nei confronti del signor Vincenzo Del Piano deceduto il 23 luglio 1973, titolare della ditta Del Piano e, nei limiti della quota ereditaria, ai di lui eredi.

Si avvertono le autorità giudiziarie che il Ministro della Difesa, Ufficio del segretario generale con nota numero 20585/AT del 10 settembre 1974 ha disposto, ai sensi dell'articolo 69 della legge sulla contabilità generale dello Stato, il fermo amministrativo nei confronti del sig. Vincenzo DEL PIANO deceduto il 23 luglio 1973, titolare della ditta Del Piano, fino alla concorrenza di L. 3.128.695, ed ha invitato le amministrazioni statali a sospendere il pagamento di eventuali somme dovute e debende al suddetto e, nei limiti della quota ereditaria, ai di lui eredi, ed a segnalare direttamente al Ministero della Difesa, direzione generale del contezioso, e, per conoscenza, al Ministero del Tesoro, ragioneria generale dello Stato, i rapporti di debito e di credito in atto tra lo Stato e la predetta ditta Del Piano.

Revoca del fermo amministrativo nei confronti della S.n.c. Riseria fratelli Invernizzi di Novara

Di avvertono le autorità giudiziarie che il Ministero della Difesa, Ufficio del segretario generale, con nota 20345 del 10 settembre 1974 ha comunicato che il fermo amministrativo disposto ai sensi dell'art. 69 della legge sulla contabilità generale dello Stato, con circolare n. 3255/AT del 23 febbraio 1974 nei confronti della S.n. c. Riseria Fratelli Invernizzi di Novara, è revocato.

Istituzione di un separato ufficio di stato civile nella frazione «Borgaretto» del comune di Beinasco (Torino)

D.M. 25-10-1974

E' istituito nel Comune di Beinasco (Torino) un separato ufficio di stato civile, distinto con il n. 2, con sede nella frazione «Borgaretto» e con competenza sul territorio della frazione stessa.

Componenti privati dei Tribunali e sezioni di Corte di appello per i minorenni

DD. P. R. 24-6-1974 - *Reg.* 12-10-1974

La dott.ssa Giuliana PRATA è nominata componente privato supplente della sezione di Corte di appello per i minorenni di Milano, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

La dott.ssa Angela BOSCHO in Borghesan è nominata componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Palermo, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il dott. Emanuele Antonio CORSO è nominato componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Catania, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il sig. Luigi GIGANTE è nominato componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Bari, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il dott. Domenico SCOPPIO è nominato componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Bari, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il sig. Pietro ROSSI è nominato componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Salerno, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il dott. Renato DI GENIO è nominato componente privato supplente della sezione di Corte di appello per i minorenni di Catanzaro, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

La dott.ssa Maria Grazia MILONE in Puoti è nominata componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Roma, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il prof. Antonio DE GREGORIO è nominato componente privato supplente della sezione di Corte di appello per i minorenni di Napoli, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il prof. Mario PAGELLA è nominato componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Roma, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il prof. Michele Giuseppe CAMPIONE è nominato componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

DD.PP. 10-7-1974 - *Reg.* 12-10-1974

Il sig. Carmine CORRADO è nominato componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Bari, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il dott. Giuseppe PETRUZZELLIS è nominato componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Bari, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

La dott.ssa Maria MISSIROLI in Fantini è nominata componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Firenze, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il dott. Luigi ZAMPEDRI è nominato componente privato supplente della Sezione di Corte di appello per i minorenni di Brescia, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

DD. PP. 6-8-1973 - *Reg.* 12-10-1974

Il prof. Francesco NICOLETTI è nominato componente privato supplente della Sezione di Corte di appello per i minorenni di Catania, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il dott. Pietro MALVEZZI è nominato componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Milano, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

DD. P. R. 24-6-1974 - *Reg.* 14-10-1974

Sono accettate le dimissioni dall'incarico di componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Torino rassegnate dalla dott.ssa Anna STERLING in Farneti.

Sono accettate le dimissioni dall'incarico di componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Bologna rassegnate dal dott. Giuseppe MUCCIARELLI.

Sono accettate le dimissioni del dott. Antonio FAGGIOLI dall'incarico di componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Bologna.

Il prof. Domenico CORDA è confermato nell'incarico di componente privato effettivo del Tribunale per i minorenni di Cagliari, per un triennio, a decorrere dal 21 aprile 1974.

286

Il dott. Mario BERTELLI è confermato componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Brescia, per un triennio, a decorrere dal 29 luglio 1973.

La dott.ssa Augusta ALABASTRO è confermata componente privato supplente della Sezione di Corte di appello per i minorenni di Genova, per un triennio, a decorrere dal 13 marzo 1974.

La prof.ssa Irma MATTEO in Dimitri è confermata componente privato supplente della sezione di Corte di appello per i minorenni di Lecce, per un triennio, a decorrere dal 22 novembre 1973.

La prof.ssa Angela MORABITO, già componente privato supplente, è nominata componente privato effettivo del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

DD. P. R. 10-7-1974 - *Reg.* 14-10-1974

Il prof. Francesco CATRAMBONE è confermato nell'incarico di componente privato effettivo del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, per un triennio, a decorrere dal 24 dicembre 1973.

Il dott. Giuseppe CATALFAMO è confermato nell'incarico di componente privato effettivo della Sezione di Corte di appello per i minorenni di Messina, per un triennio, a decorrere dal 18 gennaio 1974.

Il dott. Pietro Maria SANTUCCIU è confermato nell'incarico di componente privato effettivo della Sezione di Corte di appello per i minorenni di Cagliari, per un triennio, a decorrere dal 20 aprile 1974.

Il prof. Pasquale D'ELIA è confermato nell'incarco di componente privato supplente della Sezione di Corte di appello per i minorenni di Lecce, per un triennio, a decorrere dal 2 luglio 1974.

La dott.ssa Rosa CALIENDO in Peppe è confermata nello incarico di componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Roma, per un triennio, a decorrere dal 16 gennaio 1974.

DD. P. R. 6-8-1974 - *Reg.* 14-10-1974

Il prof .Bono CIRIACO è confermato nell'incarico di componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Salerno, per un triennio, a decorrere dal 13 aprile 1974.

L'ing. Giancarlo ROLI è confermato nell'incarico di componente privato effettivo del Tribunale per i minorenni di Trieste, per un triennio, a decorrere dal 13 aprile 1974.

Il prof. Livio CATTINELLI è confermato nell'incarico di componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Trieste, per un triennio, a decorrere dal 20 aprile 1974.

Il prof. Consolato SCOPELLITI è confermato nell'incarico di componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, per un triennio, a decorrere dal 24 aprile 1974.

Il prof. Arturo MERLI è confermato nell'incarico di componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Ancona, per un triennio, a decorrere dal 13 agosto 1974.

DD. P. R. 24-6-1974 - *Reg.* 19-10-1974

La prof.ssa Andreina PASSINO è nominata componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Cagliari, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

La dott.ssa Isabella ASTORRI è nominata componente privato effettivo della Sezione di Corte di appello per i minorenni di Campobasso, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

La prof.ssa Silvia SCOTA, già componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Bologna, è nominata componente privato effettivo dello stesso Tribunale, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

La dott.ssa Olga SANTORO in Sabato è nominata componente privato supplente della Sezione di Corte di appello per i minorenni di Campobasso, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

D. P. R. 10-7-1974 - *Reg.* 19-10-1974

Il dott. Amleto FALZETTI è nominato componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Milano, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Circolare n. 63 del 28 settembre 1974 del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza. — Oggetto: Trattenute per sciopero.

Con le circolari n. 36, prot. 116433 del 22 aprile 1971, n. 73, prot. 172598 del 15 ottobre 1971, e n. 54, prot. n. 162325 del 31 agosto 1973, lo scrivente ha fornito chiarimenti in ordine all'adozione, da parte delle competenti amministrazioni, dei provvedimenti di recupero della retribuzione non dovuta sulle competenze dei dipendenti che si siano astenuti dal lavoro per aderire a manifestazioni di sciopero.

Ora, tenuto conto degli incovenienti derivanti dalla lentezza con la quale sono state attuate le procedure di recupero delle somme non spettanti sugli emolumenti degli impiegati e degli operai dello Stato, ed al fine di assicurare il coordinamento e l'uniformità dell'azione amministrativa in materia, si ritiene doversi rammentare in linea preliminare che nel caso di corresponsione dello stipendio o della paga ad impiegati o ad operai per il tempo in cui non hanno prestato alcun servizio per aderire a scioperi indetti dalle Organizzazioni sindacali di categoria, si concreta un danno per l'Erario e di conseguenza sussiste responsabilità contabile del titolare dell'Ufficio il quale abbia posto in essere i presupposti per il pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti che, nel periodo considerato, si erano astenuti dal servizio per motivi di sciopero.

Si precisa quindi che il recupero della retribuzione non dovuta per astensioni dal lavoro a causa di sciopero deve essere effettuata, indipendentemente dalla sua durata e purché sia materialmente possibile, in occasione del pagamento della retribuzione del mese nel quale si è verificata l'astensione stessa.

E ciò è in dipendenza dell'effetto sospensivo che, come costantemente dichiarato dal Consiglio di Stato, l'esercizio del diritto di sciopero produce in ordine alle obbligazioni derivanti dal rapporti di lavoro o di impiego, compreso ovviamente quello di carattere pubblico, per il quale non sussistono disposizioni legislative in contrario.

Qualora, per le esigenze connesse alla procedura di liquidazione delle retribuzioni, non sia stato possibile operare la riduzione degli emolumenti medesimi, o comunque quando l'indebito si riferisca a periodi retribuitivi pregressi, viene a configurarsi un caso di recupero di crediti a favore dello Stato e pertanto il recupero delle somme indebitamente corrisposte va operato, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, « anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo » della retribuzione, previa comunicazione scritta agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.

In tale ultimo caso, anche per assecondare l'esigenza, prospettata alla Presidente del Consiglio dei Ministri dall'Ufficio di presidenza della Corte dei conti, di stabilire un limite massimo per il recupero di cui trattasi, questo Dicastero fa presente che, in analogia al contenuto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, può essere concessa, a richiesta dagli interessati, la ratizzazone entro un periodo massimo di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stata disposta la prima trattenuta.

Le Amministrazioni interessate sono pregate di volersi uniformare alle surriferite disposizioni dandone assicurazione allo scrivente e specificando le ritenute in corso e le modalità di effettuazione.

AVVERTENZA:

Invio delle tabelle di missione e di trasferimento

Per evitare intralci contabili e ritardi nelle liquidazioni, si invitano tutti gli interessati (magistrati, funzionari di cancelleria, ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, coadiutori giudiziari ed uscieri giudiziari) a trasmettere, per via gerarchica, alle rispettive Corti di appello e Procure generali della Repubblica, entro e non oltre il 15 gennaio 1975 tutte le tabelle riferentisi all emissioni ed ai trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre dell'anno 1974 e comunicarne i relativi importi.

Le Corti d'appello e le Procure generali della Repubblica sono pregati di segnalare a questo Ministero, Ufficio 5° della Direzione generale della Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali, con duplice elenco nominativo (mod. 62 C.G relativo all'esercizio finanziario 1974 e distinto per capitoli) entro e non oltre il 28 febbraio 1975 il nominativo di tutti gli interessati predetti che vantano dei crediti al lordo delle ritenute, verso l'Erario, sia per missioni sia per i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre dell'anno 1974.

Gli elenchi in doppio esemplare (mod. 62 C.G.)devono specificare separatamente:

1) somme rimaste da pagare al lordo delle ritenute (riguardanti le tabelle da liquidare e le segnalazioni pervenute);

2) ordinativi insoluti (riguardanti gli ordinativi di pagamento emessi e non riscossi dagli interessati);

3) sospesi di tesoreria (riguardanti gli ordinativi di pagamento riscossi dagli interessati e non contabilizzati).

Questo Ministero provvederà a trasmettere, in unica soluzione entro il 30 aprile del 1975, alle Corti d'appello ed alle Procure generali della Repubblica i fondi relativi, in conto residui, esercizio finanziario 1974, per la liquidazione delle indennità di missione e di trasferimento, al solo personale che avrà ottemperato ad inviare le relative tabelle e a comunicare i relativi importi entro il 25 gennaio 1975.

Il Direttore dell'Ufficio V°: G. STAGLIANO'

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE E DELLE LIBERE PROFESSIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E DEGLI AFFARI GENERALI

MAGISTRATURA

Posti vacanti

Magistrati di Corte di Cassazione

Presidente di sezione Corte appello Ancona . . . . . 1 posto
Presidente di sezione Corte appello Roma . . . . . 1 posto

Magistrati di Corte di Appello

Sostituto procuratore generale Corte appello Roma . 1 posto
Presidente di sezione Tribunale Roma . . . . . 1 posto
Procuratore repubblica Lanciano
Procuratore repubblica Larino
Procuratore repubblica Savona
Procuratore repubblica Sciacca
Consigliere pretore dirigente Rieti

Magistrati di Tribunale ed equiparati

Giudice tribunale Lanusei . . . . . 1 posto
Giudice Tribunale Palermo . . . . . 1 posto
Sostituto procuratore repubblica Milano . . . . . 3 posti
Pretore Lendinara . . . . . 1 posto
Pretore Lovere . . . . . 1 posto
Pretore Nicotera . . . . . 1 posto
Pretore Pordenone . . . . . 1 posto
Pretore Postiglione . . . . . 1 posto
Pretore Roma . . . . . 1 posto
Pretore San Vito dei Normanni . . . . . 1 posto
Pretore Saronno . . . . . 1 posto

Per quanto riguarda i tramutamenti devono essere tenute presenti le seguenti norme:

Art. 192 dell'Ordinamento giudiziario modificato dall'art. 39 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916

La vacanza delle sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustiza. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica «o al Consiglio superiore della Magistratura per tramite del Ministro .... oppure direttamente al Consiglio superiore» e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale. Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate ....

.... Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino Ufficiale i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

Nomine a magistrato di Corte di Cassazione

DD. PP. 9-5-1974 - Reg. 7-10-1974

MADDALENA dott. Carlo, magistrato di Corte di appello con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Napoli, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972 è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969, e, agli effetti economici, dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000 e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondenti al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

MARCHETTI dott. Aldo, magistrato di Corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di appello di Milano, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972 è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969, e, agli effetti economici, dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000 e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondenti al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

PAGLIANI dott. Agostino, magistrato di Corte di appello con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Modena, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972 è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969, e, agli effetti economici, dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000 e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondenti al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

RICCA BARBERIS dott. Giovanni, magistrato di Corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di appello di Torino, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972 è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969, e, agli effetti economici, dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000 e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondenti al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

RIGHI dott. Pietro, magistrato di Corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di appello di Genova, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972 è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969, e, agli effetti economici, dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000 e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

RUSSO dott. Antonino, magistrato di Corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di appello di Catania, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972 è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969, e, agli effetti economici, dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000 e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

SALUTARI dott. Filippo, magistrato di Corte di appello con l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972 è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969, e, agli effetti economici, dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000 e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

SORGE dott. Giuseppe, magistrato di appello con funzioni di consigliere della Corte di appello di Firenze, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici, dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000 e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

VISCONTI PRASCA dott. Luchino, magistrato di Corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di appello di Genova, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici, dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000 e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

ZINI dott. Pietro, magistrato di Corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di appello di Milano, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici, dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000 e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

DD. PP. 14-5-1974 - *Reg.* 7-10-1974

MAROTTA dott. Achille, magistrato di Corte di appello con l'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Avellino, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici, dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000 e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

PANSINI dott. Giovanni Alfonso, magistrato di Corte di appello con l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici, dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000 e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

289

DD. PP. 14-5-1974 - *Reg.* 7-10-1974

RAFFA dott. Giuseppe, magistrato di Corte di appello con funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Pavia, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in sito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici, dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000 e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

RAFFAELLI dott. Giuseppe, magistrato di Corte di appello con l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di Cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000, e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

ROMANO dott. Francesco, magistrato di Corte di appello con funzioni di Consigliere della Corte di appello di Palermo, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di Cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici, dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000, e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

SALEMI dott. Giovanni, magistrato di Corte di appello con funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Roma, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di Cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000, e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

DD. PP. 15-5-1974 - *Reg.* 7-10-1974

ROSANO dott. Stefano, magistrato di Corte di appello con funzioni di Consigliere della Corte di appello di Trieste, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di Cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000, e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

SAGNELLI dott. Salvatore, magistrato di Corte di appello con funzioni di Consigliere della Corte di appello di Roma, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di Cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000, e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

SAMBENEDETTO dott. Salvatore, magistrato di Corte di appello con funzioni di sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di Cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000, e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

SANTILLI dott. Achille, magistrato di Corte di Appello con funzioni di Consigliere della Corte di appello di Napoli, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di Cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000, e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

SCALA dott. Romolo, magistrato di Corte di appello con funzioni di Consigliere della Corte di appello di Genova, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di Cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000, e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

SCHIZZEROTTO dott. Giovanni, magistrato di Corte di appello con l'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Brescia, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di Cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000, e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

290

TUCCI dott. Giuseppe, magistrato di Corte di appello con funzioni di Consigliere della Corte di appello di Torino, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di Cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000, e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

VELLETRI dott. Luigi, magistrato di Corte di appello con l'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Latina, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozone a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di Cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000, e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

VIELA' dott. Vincenzo, magistrato di Corte di appello con funzioni di Consigliere della Corte di appello di Cagliari, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di Cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000, e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

ZAPPAREDDU dott. Peppino, magistrato di Corte di appello con l'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Ferrara, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di Cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni. Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000, e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

ZICHICHI dott. Giuseppe, magistrato di Corte di appello con funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di Cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000, e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

DD.PP. 27-5-1974 - *Reg.* 7-10-1974

MAGGIO dott. Carmelo, magistrato di Corte di appello con l'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Ancona, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di Cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000, e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

PETTINATO dott. Angelo Secondo, magistrato di Corte di appello con funzioni di Consigliere Pretore del mandamento di Catania, al quale è stata attribuita la qualifica di merito distinto in esito allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è nominato magistrato di Cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1969 e, agli effetti economici dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000, e dal 1° gennaio 1974 di L. 10.710.000, corrispondente al secondo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

DD. PP. 10-6-1974 - *Reg.* 12-10-1974

CANTAGALLI dott. Raffaello, magistrato di Corte di appello con funzioni di Sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, idoneo al concorso per esami a cinque posti di magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1972, è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giudirici dal 3 febbraio 1973 ed agli effetti economici dal 30 dicembre 1973 continuando ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni e con riserva di collocamento nel ruolo di anzianità della magistratura.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.200.000.

CATELANI dott. Giulio, magistrato di Corte di appello con funzioni di Sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, idoneo al concorso per esami a cinque posti di magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1972, è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giudirici dal 3 febbraio 1973 ed agli effetti economici dal 30 dicembre 1973 continuando ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni e con riserva di collocamento nel ruolo di anzianità della magistratura.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.200.000.

FANELLI dott. Onofrio, magistrato di Corte di appello applicato ad un posto di magistrato di appello della Corte di cassazione, idoneo al concorso per esami a cinque posti dimagistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1972, è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici ed economici dal 31 dicembre 1973 continuando ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni e con riserva di collocamento nel ruolo di anzianità della magistratura.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.200.000.

FIGLIOLI dott. Vito, magistrato di Corte di appello con funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo, idoneo al concorso per esami a cinque posti di magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1972, è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici ed economici dal 31 dicembre 1973 continuando ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni e con riserva di collocamento nel ruolo di anzianità della magistratura.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.200.000.

291

IANNACCONE dott. Pellegrino, magistrato di Corte di appello con funzioni di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, idoneo al concorso per esami a cinque posti di magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1972, è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 19 settembre 1973 ed agli effetti economici dal 30 dicembre 1973 continuando ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni e con riserva di collocamento nel ruolo di anzianità della magistratura.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.200.000.

PIERANTONI dott. Eduardo, magistrato di Corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, idoneo al concorso per esami a cinque posti di magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1972, è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 19 settembre 1973 ed agli effetti economici dal 30 dicembre 1973 continuando ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni e con riserva di collocamento nel ruolo di anzianità della magistratura.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.200.000.

SALAFIA dott. Vincenzo, magistrato di Corte di appello con funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Milano, idoneo al concorso per esami a cinque posti di magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1972, è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 30 ottobre 1971 ed agli effetti economici dal 30 dicembre 1973 continuando ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni e con riserva di collocamento nel ruolo di anzianità della magistratura.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.455.000, corrispondente al primo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

VALENTE dott. Arnaldo, magistrato di Corte di Appello applicato ad un posto di magistrato di appello alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, idoneo al concorso per esami a cinque posti di magistrato di Corte di cassazione indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1972, è nominato magistrato di cassazione a decorrere agli effetti giuridici dal 3 febbraio 1973 ed agli effetti economici dal 30 dicembre 1973 continuando ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non sia assegnato ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni e con riserva di collocamento nel ruolo di anzianità della magistratura.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 10.200.000.

Magistrati di Corte di cassazione dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori

D. P. 18-7-1974 - *Reg.* 12-10-1974

I sottoindicati magistrati:

1. BRACCI dott. Luciano, attualmente consigliere della Corte di cassazione;

2. BONELLI dott. Giorgio, attualmente consigliere della Corte di cassazione;

3. IERIMONTE dott. Pasquale, attualmente presidente di sezione della Corte di appello di Trento;

4. ZAPPAROLI dott. Fausto, attualmente presidente del Tribunale di Frosinone;

5. SCRIBANO dott. Giuseppe, attualmente consigliere della Corte di Cassazione;

6. TIGANO dott. Salvatore, attualmente consigliere della Corte di cassazione;

7. PIGNATELLI dott. Egidio, attualmente consigliere della Corte di appello di Bari;

8. SQUAROTTI dott. Alfonso, attualmente fuori ruolo in funzioni di ispettore generale capo del Ministero di grazia e giustizia;

9. LORENZI dott. Giuseppe, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Genova;

10. GARBELLOTTO dott. Gustavo, attualmente consigliere della Corte di cassazione;

11. LISANTI dott. Vito, attualmente presidente del Tribunale di Chieti;

12. FANUELE dott. Biagio, attualmente procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro;

13. DE ANGELIS dott. Domenico Antonio, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro;

14. CORDOVA dott. Francesco, attualmente consigliere della Corte di cassazione;

15. BENEDETTI dott. Claudio, attualmente consigliere della Corte di cassazione;

16. LUCHINI dott. Canzio, attualmente presidente di sezione della Corte di appello di Perugia;

magistrati di Corte di cassazione a decorrere dal 31 dicembre 1965 con decreto presidenziale 14 marzo 1974, dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, conseguono la nomina alle funzioni direttive superiori a decorrere agli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 1974, continuando ad esercitare le precedenti funzioni e ferma restando l'attuale collocazione nel ruolo di anzianità.

Ai predetti magistrati viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1974 lo stipendio annuo lordo di L. 12.540.000.

D. P. 18-7-1974 - *Reg.* 18-10-1974

Il dott. Carlo ROBERTI, attualmente presidente di Sezione della Corte di appello di Milano, magistrato di Corte di cassazione a decorrere dal 31 dicembre 1959 con decreto presidenziale 2 marzo 1974, dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori, consegue la nomina alle funzioni direttive superiori a decorrere agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1968 ed agli effetti economici dal 30 dicembre 1973, continuando ad esercitare le precedenti funzioni e ferma restando l'attuale collocazione nel ruolo di anzianità.

Al predetto magistrato viene attribuito a decorrere dal 30 dicembre 1973 lo stipendio annuo lordo di L. 13.167.000 e, dal 1° gennaio 1974, di L. 13.480.500, corrispondente al terzo aumento periodico biennale nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione con funzioni direttive superiori.

Nomine a magistrato di Corte di appello

DD. PP. 18-10-1974, *in corso di registrazione*

I sottoindicati magistrati di Tribunale, favorevolmente valutati ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 570, sono nominati magistrati di Corte di appello a decorrere dal 31 marzo 1974, continuando ad esercitare le funzioni precedenti negli uffici ai quali sono attualmente addetti:

PETRONE dott. Marino, applicato alla Corte suprema di cassazione;

BIANCO dott. Luigi, giudice del Tribunale di Bari;

DINACCI dott. Ugo, applicato alla Corte suprema di cassazione;

LAZZARETTI dott. Giovanni, giudice del Tribunale di Lecce;

MARRA dott. Enzo Fernando, giudice del Tribunale di Lecce;

ORLANDO dott. Francesco, giudice del Tribunale di Lecce.

Ai predetti magistrati è attribuito a decorrere dal 31 marzo 1974 lo stipendio annuo lordo di L. 8.670.000.

Conferimento funzioni di magistrato di Corte di appello

DD. PP. 18-10-1974, *in corso di registrazione*

A GENTILE dott. Aldo, magistrato di Corte di appello trattenuto ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 570, nelle precedenti funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, sono conferite le funzioni di Magistrato di Corte di Appello.

Il predetto magistrato è destinato al Tribunale di Bologna con funzioni di consigliere istruttore aggiunto.

292

A DI CAGNO dott. Tommaso, magistrato di Corte di appello trattenuto ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 570, nelle precedenti funzioni di giudice del Tribunale di Bari, sono conferite le funzioni di magistrato di Corte di appello.

Il predetto magistrato è destinato allo stesso Tribunale con funzioni di Consigliere istruttore aggiunto.

Nomine ad aggiunto giudiziario

DD. PP. 2-8-1974 - *Reg.* 18-10-1974

LUCARELLI dott. Giuseppe, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è nominato aggiunto giudiziario a decorrere, a tutti gli effetti, dal 28 maggio 1973, con riserva di definitivo collocamento nel ruolo di anzianità e confermato nella sede da lui attualmente occupata.

Al medesimo è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 5.100.000.

PESCHIERA dott.ssa Anna Maria, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è nominata aggiunto giudiziario, a decorrere a tutti gli effetti, dal 28 maggio 1973, con riserva di definitivo collocamento nel ruolo di anzianità e confermata nella sede da lei attualmente occupata.

Alla medesima è attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 5.100.000.

Trasferimenti

D. P. 15-10-1974, *in corso di registrazione*

SANNA dott. Donatello, magistrato di Corte di appello con funzioni di presidente del Tribunale di Lanusei, è, a sua domanda, trasferito al Tribunale di Nuoro con funzioni di presidente di sezione.

DD. PP. 18-10-1974, *in corso di registrazione*

DEHO' dott. Gherardo, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Tolmezzo, è, a sua domanda, trasferito al Tribunale di Bassano del Grappa con le stesse funzioni.

DE SIMONE dott. Gaetano, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Postiglione è, a sua domanda, trasferito alla Pretura di Avellino con le stesse funzioni.

Il decreto presidenziale 2 agosto 1974 con il quale il dottor Cesare MARTELLINO, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Arona, è stato trasferito, a sua domanda, al Tribunale di Genova, dove non ha assunto possesso, è revocato a domanda dell'interessato.

PROCACCINI dott. Massimo, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Sulmona, è, a sua domanda, trasferito al Tribunale di Sulmona con funzioni di giudice.

RISICATO dott. Elio, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Messina è, a sua domanda, trasferito alla Pretura di Messina con funzioni di pretore.

Il decreto presidenziale 6 giugno 1974 con il quale il dottor Silvio GIORGIO, magistrato di tribunale con funzioni d ipretore del mandamento di Asiago, è stato trasferito, a sua domanda, al Tribunale di Bassano del Grappa dove non ha assunto possesso, è revocato a domanda dell'interessato.

Il decreto presidenziale 6 maggio 1974 con il quale il dottor Mario Natalino IAPAOLO, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Pavia, è stato trasferito, a sua domanda, al Tribunale di Sulmona dove non ha assunto possesso, è revocato a domanda dell'interessato.

Collocamenti, proroghe e conferme nella posizione di fuori del ruolo organico della magistratuta

D. P. 14-2-1974 - *Reg.* 12-10-1974

Il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per le esigenze dell'assistenza tecnica alla Somalia del magistrato di Corte di appello dott. Girolamo MAROTTA GIGLI è prorogato, con il suo consenso, a far data dal 1° gennaio 1974 al 9 luglio 1974.

D. P. 30-5-1974, *in corso di registrazione*

GIUGLIANO dott. Giuseppe, magistrato di Corte di appello fuori del ruolo organico della magistratura perchè addetto allo ufficio legislativo del Ministero delle finanze, è destinato con il suo consenso, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, previa conferma nella posizione, di fuori del ruolo organico della magistratura ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

La spesa relativa al pagamento delle competenze a favore del magistrato predetto resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

D. P. 16-10-1974, *in corso di registrazione*

CUSANI dott. Francesco, magistrato di Corte di appello trattenuto nelle funzioni di magistrato di tribunale applicato alla procura generale presso la Corte suprema di cassazione è, con il suo consenso, destinato alla Corte costituzionale per svolgervi le funzioni di assistente di studio del giudice costituzionale dott. Michele ROSSANO, previo collocamento nella posizione di fuori del ruolo organico della magistratura ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Applicazione

D. P. 18-10-1974, *in corso di registrazione*

Il decreto presidenziale 16 marzo 1974 relativo al dott. Franco COCHETTI è modificato nei sensi seguenti: « Il dott. Franco COCHETTI, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, addetto all'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, è applicato, con il suo consenso alla Corte di cassazione, ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1050, lasciandosi una sede allo stesso riservata ».

Registrazione dei decreti alla Corte dei conti

Pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 10 del 31 maggio 1974:

Decreto ministeriale 5 aprile 1974: SIGNORELLI dott. Antonio, registrato il 19 novembre 1974;

Pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* n. 12 del 30 giugno 1974:

Decreti Presidenziali 19 aprile 1974: PES dott. Giuseppe e BALLARINI dott. Umberto, registrati il 18 novembre 1974;

Decreto Presidenziale 24 aprile 1974: ALVARO dott. Giuseppe, registrato il 18 novembre 1974;

Pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 13 del 15 luglio 1974:

Decreto Presidenziale 9 maggio 1974: GIANNINI dott. Enzo, registrato il 18 novembre 1974;

Pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 15 del 15 agosto 1974:

Decreto presidenziale 6 giugno 1974: CARGINALE dott. Luigi, registrato il 18 novembre 1974;

Pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* n. 17 del 15 settembre 1974:

Decreto Presidenziale 26 giugno 1974: BARBINI dott. Paolo, LA GUARDIA dott. Giuseppe, BECCHINO dott. Franco, VERGER dott. Aurelio, GRADELLA dott. Achille, CANDIANI dottor Gianfranco, GIANNUZZI dott. Piero. registrato il 18 novembre 1974;

Decreto presidenziale 26 giugno 1974: TIRIBILLI dottor Giancarlo, registrato il 19 novembre 1974;

293

Pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* n. 19 del 15 ottobre 1974:

Decreto Presidenziale 29 luglio 1974: GAGLIARDI dottor Giovanni, registrato il 18 novembre 1974;

Decreto Prsidenziale 31 luglio 1974: DI FILIPPO dottor Silvio, registrato il 19 novembre 1974;

Decreti Presidenziali 2 agosto 1974: PAOLILLO dott. Milton, DI SERAFINO dott. Marcello, registrati il 18 novembre 1974;

Decreto Presidenziale 6 agosto 1974: MONTANARI VISCO dott. Giancarlo, registrato il 18 ottobre 1974.

Aspettative

DD. MM. 16-5-1974 - *Reg.* 19-10-1974

D'ANGELO dott. Luigi, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, è collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva, a decorrere dal 22 febbraio 1974, senza assegni.

LAPERTOSA dott. Flavio Ferruccio, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, è collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva, a decorrere dal 19 febbraio 1974, senza assegni.

PALERMO dott. Carlo, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, è collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva, a decorrere dal 19 febbraio 1974, senza assegni.

SIGNORELLI dott. Antonio, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tirbunale di Roma, è collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva, a decorrere dal 22 febbraio 1974, senza assegni.

ZANICHELLI dott. Vittorio, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, è collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva, a decorrere dal 25 febbraio 1974, senza assegni.

D. M. 29-5-1974 - *Reg.* 19-10-1974

MARESCA dott. Osvaldo, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, è collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva, a decorrere dal 18 febbraio 1974, senza assegni.

D. P. 24-6-1974 - *Reg.* 19-10-1974

FERRARA dott. Emilio Maria, magistrato di Corte di appello con funzioni di consigliere della Corte d'appello di Caltanissetta, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermtià per mesi quattro, a decorrere dal 12 marzo 1974, con l'intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia, ed è psto, a decorrere dal 12 maggio 1974, fuori del ruolo organico della magistratura.

D. M. 24-6-1974 - *Reg.* 19-10-1974

TRENTANOVI dott. Sergio, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, è collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva dal 23 febbraio all'8 aprile 1974, senza assegni.

Richiami in servizio dall'aspettativa

D. M. 24-6-1974 - *Reg.* 19-10-1974

TRENTANOVI dott. Sergio, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva dal 23 febbraio 1974, è richiamato in servizio da detta aspettativa, a decorrere dal 9 aprile 1974, presso lo stesso ufficio.

D. M. 15-7-1974 - *Reg.* 19-10-1974

GRIMALDI dott. Luigi, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Bari, in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva dal 1° maggio 1973, è richiamato in servizio da detta aspettativa, a decorrere dal 1° maggio 1974, presso lo stesso ufficio.

Congedi straordinari

D. M. 16-6-1974 - *Reg.* 19-10-1974

Alla dottssa DELLA MONICA Silvia in Cecere Palazzo, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, è concesso un congedo straordinario per maternità, della durata di mesi tre, a decorrere dal giorno successivo a quello del parto, avvenuto il 19 marzo 1974, con diritto a tutti gli assegni.

D. M. 15-7-1974 - *Reg.* 19-10-1974

Al dott. DOLCE Italo, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Lecco, è concesso un congedo straordinario per motivi di salute di mesi due, a decorrere dall'8 aprile 1974, con gli assegni ridotti di un quinto dall'8 maggio successivo.

Proroga di congedo straordinario

D. M. 15-7-1974 - *Reg.* 19-10-1974

Al dott. UNGARETTI Marcello, magistrato di Corte d'appello con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, già in congedo straordinario per motivi di salute, per giorni ventiquattro dal 18 marzo 1974 e per giorni sei dal 22 aprile successivo, è concesso un altro congedo straordinario per gli stessi motivi, di mesi uno, a decorrere dal 28 aprile 1974, con gli assegni ridotti di un quinto da quest'ultima data.

Disciplina

D. P. 18-10-1974, *in corso di registrazione*

Il dott. Guido CENTO, magistrato di Corte di appello già con funzioni di consigliere della Corte di appello di Venezia ed attualmente fuori del ruolo organico della magistratura perchè in aspettativa per infermità, è sospeso provvisoriamente dalle funzioni e dallo stipendio.

Al magistrato predetto è attribuito un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze a carattere continuativo.

Inquadramento, benefici combattentistici e demografici

P. D. Uff. IV 23-3-1974 - *Reg.* 30-9-1974

Il dott. DI CRECCHIO Arturo, magistrato di appello in funzioni di presidente di sezione nel Tribunale di Reggio Emilia, è inquadrato nella predetta categoria con l'anzianità economica di anni 7, mesi 8 e giorni 1 al 1° luglio 1970, anni 8 e giorni 1 al 1° novembre 1970, anni 10 e giorni 1 al 1° novembre 1972, calcolata, in aggiunta dalla stessa data, quella di anni 2 acquisita ai sensi dell'art. 6 decreto presidenziale 28 dicembre 1970 n. 1080. Pertanto, gli è assegnato il seguente annuo stipendio:

L. 9.320.250 dal 1° luglio 1970 (terzo biennio);

L. 9.537.000 dal 1° novembre 1970 (quarto biennio);

L. 9.753.750 dal 1° novembre 1972 (quinto biennio).

Nei suoi confronti restano così modificate le decorrenze del terzo e quarto biennio in precedenza fruiti.

Le maggiori competenze spettanti anteriormente alla data del 22 febbraio 1972 sono dichiarate prescritte.

296

P. D. Uff. IV 24-5-1974 - *Reg.* 5-10-1974

Il dott. MINERBI Fernando, magistrato di Corte di cassazione con funzioni direttiive superori in funzioni di consigliere presso la Corte di cassazione a Roma, è inquadrato nella detta categoria con l'anzianità di anni 7, mesi 11 e giorni 29 al 30 dicembre 1973 e di anni 8 al 1° gennaio 1974, calcolata, con il normale decorso di tempo dal 30 dicembre 1973 quella di anni 2 derivantegli dalla qualifica di perseguitato razziale. Pertanto, gli è attribuito il seguente annuo stipendio:

L. 13.480.500 dal 30 dicembre 1973 (terzo biennio);

L. 13.794.000 dal 1° gennaio 1974 (quarto biennio).

Nei suoi confronti restano interamente confermate tutte le competenze da lui acquisite nella precedente categoria dei magistrati di cassazione fino al 29 dicembre 1973.

P. D. Uff. IV 11-6-1974 - *Reg.* 5-10-1974

Il dott. PASCASIO Michelangelo, magistrato di Corte di cassazione con funzioni direttive superiori in funzioni di consigliere presso la Corte di cassazione a Roma, è inquadrato nella detta categoria con l'anzianità di anni 8, mesi 11 e giorni 29 al 30 dicembre 1973 e di anni 9 al 1° gennaio 1974, calcolata, con il normale decorso di tempo dal 31 maggio 1973 quella conseguente al beneficio dalla valutazione della croce al merito di guerra in anni 1 e dal 30 dicembre 1973 quella di anni 2 derivantegli dalla qualifica di ex combattente, in complessivi anni 3. Pertanto, gli è attribuito il seguente annuo stipendio:

L. 13.794.000 dal 30 dicembre 1973 (quarto biennio).

Nei suoi confronti restano interamente confermate tutte le competenze da lui acquisite nella precedente categoria dei magistrati di cassazione fino al 29 dicembre 1973.

P. D. Uff. IV 13-7-1974 - *Reg.* 12-10-1974

I sottoindicati magistrati di Corte di cassazione con funzioni direttive superiori, in relazione alla nuova decorrenza giuridica della nomina nella categoria (1° gennaio 1967), sono inquadrati nella medesima con l'anzianità di anni 6, mesi 11 e giorni 29 al 30 dicembre 1973 e di anni 7 al 1° gennaio 1974. Pertanto, è loro attribuito il seguente annuo stipendio:

L. 13.480.500 dal 30 dicembre 1973 (terzo biennio).

Restano confermate le competenze corrisposte fino al 29 dicembre 1973.

CONTI dott. Primo, commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio a Roma;

DE ROBERTIS dott. Corrado, in funzioni di presidente della Corte di appello di Trento.

Cessazioni dal servizio

D. P. 19-11-1973 - *Reg.* 3-7-1974

MANCA dott. Pietro, nato ad Aritzo il 17 ottobre 1903, magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo superiore fuori del ruolo organico della magistratura perchè addetto al Ministero di grazia e giustizia con l'incarico di direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, è collocato a riposo, per raggiunto limite di età, a decorrere dal 18 ottobre 1973, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; e gli è conferito il titolo onorifico di procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione.

D. P. 26-11-1973 - *Reg.* 3-7-1974

TIBERI dott. Mario, nato a Perugia il 7 ottobre 1905, magistrato di Corte di appello con funzioni di presidente del Tribunale di Treviso, è collocato a riposo, a sua domanda, per età ed anzianità di servizio, a decorrere dal 1° ottobre 1973 ai sensi dell'art. 1 lettera *a*) del testo unico 21 febbraio 1895 n. 70 e gli è conferito il titolo onorifico di magistrato di Corte di cassazione.

CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Promozioni alla qualifica di direttore di cancelleria del ruolo ad esaurimento con decorrenza 12 dicembre 1972.

Errata corrige.

A pag. 1450, prima colonna, n. 13, del *Bollettino Ufficiale* n. 18 del 30 settembre 1974, pubblicato il 7 ottobre 1974, leggasi: «D'AGOSTINO Ezio, ministero, cessato il 29 giugno 1973» invece di: «D'AGOSTINO Ezio, Ministero, cessato il 29 settembre 1973», come erroneamente stampato.

Trasferimenti

D. M. 16-7-1974 - *Reg.* 7-10-1974

LUCCI Iole nata Porfiri, cancelliere (parametro 257) nella Pretura di Brescia, è trasferita alla Pretura di Roma, a sua domanda.

D. M. 25-7-1974 - *Reg.* 7-10-1974

MAZZEI Tommaso, cancelliere nella Pretura di Milano, è trasferito al Tribunale di Latina, a sua domanda.

DD. MM. 26-7-1974 - *Reg.* 7-10-1974

CLORI Giovannantonio, cancelliere nella Pretura di Giulianova, è trasferito, con funzioni direttive, alla Pretura di Nereto.

NORFO Sandro, cancelliere, parametro 257, nella Pretura di Cagliari, è trasferito alla Procura generale della stessa città.

D. M. 9-8-1974 - *Reg.* 7-10-1974

MARAFIOTI Giuseppe, cancelliere nella Pretura di Gallarate, è trasferito al Tribunale di Busto Arsizio, a sua domanda.

D. M. 14-8-1974 - *Reg.* 7-10-1974

FORIERI Fernando, direttore aggiunto di cancelleria con funzioni direttive nel Tribunale di Viterbo, è trasferito al Tribunale di Verona, a sua domanda.

D. M. 20-8-1974 - *Reg.* 7-10-1974

Ad ASTUNI Valentino, cancelliere nel Tribunale per i minorenni di Potenza, sono conferite le funzioni direttive dello stesso ufficio.

DD. MM. 20-8-1974 - *Reg.* 7-10-1974

A BUONANNO Salvatore, cancelliere nella Pretura di Maddaloni, sono conferite le funzioni direttive dello stesso ufficio.

A CASULA Luciano, cancelliere nella Procura per i minorenni di Cagliari, sono conferite le funzioni direttive dello stesso ufficio.

A RIZZO Antonio, cancelliere nel Tribunale per i minorenni de L'Aquila, sono conferite le funzioni direttive dello stesso ufficio.

A ROVAI Fernando ,cancelliere nella Procura per i minorenni di Bologna, sono conferite le funzioni direttive dello stesso ufficio.

Applicazioni

D. M. 9-11-1973 - *Reg.* 12-10-1974

D'AMORE Giuseppe, cancelliere capo di tribunale di seconda classe nella Corte d'appello di Catanzaro, comandato a prestar servizio presso gli Uffici della giunta regionale della Calabria, con decreto interministeriale 11 ottobre 1973 fino al 25 ottobre 1973, è ulteriormente comandato presso la stessa giunta per il periodo 26 ottobre 1973 - 25 ottobre 1974.

Per il suddetto periodo la corresponsione delle competenze spettanti al D'Amore continuerà a gravare sul bilancio della Regione Calabra.

295

DD. MM. 6-9-1974

ANTOCI Mariano, direttore di sezione di cancelleria nella Procura della Repubblica di Mistretta, è applicato al posto del dirigente la segreteria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

L'applicazione di LA COMMARE Rosario, cancelliere nella Pretura di Trapani, alla Pretura di Castellammare del Golfo con funzioni direttive, disposta con decreto del Presidente della Corte d'appello 25 maggio 1974, è prorogata per il periodo di mesi tre e comunque non oltre la destinazione del funzionario mancante, limitatamente a due giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, con inizio alle ore 7,30 di ciascun periodo settimanale di applicazione.

D. M. 23-9-1974

L'applicazione del cancelliere CICINI Giorgio dalla Pretura di Subiaco alla Pretura di Arsoli con funzioni direttive, disposta con decreto del Presidente della Corte d'appello 21 giugno 1974, è prorogata per il periodo di mesi tre e comunque non oltre la destinazione del funzionario mancante, limitatamente a tre giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, con inizio alle ore 7 di ciascun periodo settimanale di applicazione.

DD. MM. 24-9-1974

L'applicazione del cancelliere GALAZZO Gesareo dal Tribunale di Reggio Calabria alla Pretura di Bagnara Calabra, disposta con decreto ministeriale 18 giugno 1974, è prorogata per il periodo di mesi tre con le stesse modalità.

L'applicazione del cancelliere ROMEO Domenico dal Tribunale di Reggio Calabria alla Pretura di Gallina con funzioni direttive, disposta con decreto ministeriale 18 giugno 1974, è prorogata per il periodo di mesi tre con le stesse modalità.

DD. MM. 25-9-1974

L'applicazione del direttore aggiunto di cancelleria CHIARELLA Nicola del Tribunale di Patti, ove non ha assunto possesso, alla Pretura di Lipari, disposta con decreto ministeriale 21 giugno 1974, è prorogata per il periodo di mesi tre con le stesse modalità.

FERRARA Ernesto, direttore di sezione di cancelleria nella Pretura di Oriolo Calabro, è applicato alla Pretura di Trebisacce per il periodo di mesi tre e comunque non oltre il rientro dall'aspettativa del funzionario titolare, limitatamente a quattro giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore sei di ciascun periodo settimanale di applicazione.

DD. MM. 30-9-1974

L'applicazione del cancelliere COSSU Giovanni dalla Pretura di Bonorva alla Pretura di Bosa, disposta con decreto ministeriale 27 agosto 1974, è modificata da saltuaria in continuativa per il periodo 28 settembre 1974 - 7 ottobre 1974, ferme restando le altre modalità.

L'applicazione di LAZZARO Olindo, direttore di sezione di cancelleria nella Pretura di Latina, al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio, disposta con decreto ministeriale 5 marzo 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

L'applicazione del cancelliere PUZZO Vito dalla Pretura di Riesi alla Pretura di Mazzarino, disposta con decreto ministeriale 5 aprile 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

D. M. 1-10-1974

LO VASCO Domenico, direttore di sezione di cancelleria nella Pretura di Ciminna, è applicato alla Pretura di Corleone con funzioni direttive per il periodo di mesi tre e comunque non oltre la destinazione del funzionario mancante, limitatamente a due giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore sette di ciascun periodo settimanale di applicazione.

DD. MM. 5-10-1974

L'applicazione di AUGUSTONI Ludovico, cancelliere nel Tribunale di Mondovì, al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio disposta con decreto ministeriale 4 aprile 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

L'applicazione del cancelliere AVELLA Federico dalla Pretura di Piombino alla Pretura di Portoferraio disposta con decreto del Presidente della Corte d'appello 5 luglio 1974 è prorogata per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario mancante, limitatamente a tre giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, con inizio alle ore otto di ciascun periodo settimanale di applicazione.

L'applicazione di CASTAGNA Aldo, cancelliere nel Tribunale di Pordenone, al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio, disposta con decreto ministeriale 2 aprile 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

L'applicazione di MANUNTA Gino direttore di sezione di cancelleria nella Procura generale di Trento al posto del dirigente la segreteria dello stesso ufficio disposta con decreto ministeriale 22 marzo 1974 è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

L'applicazione in soprannumero del cancelliere RICCHIUTI Benito dal Tribunale di Matera alla Procura della Repubblica di Potenza, disposta con decreto ministeriale 16 luglio 1974, è prorogata per il periodo di mesi uno con le stesse modalità.

DD. MM. 9-10-1974

L'applicazione di CHIOZZI Carlo, direttore di sezione di cancelleria nel Tribunale di Mantova, al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio, disposta con decreto ministeriale 27 febbraio 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

L'applicazione di CHIRCHIRILLO Roberto, cancelliere nella Procura della Repubblica di Terni, al posto del dirigente la segreteria dello stesso ufficio, disposta con decreto ministeriale 4 aprile 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

L'applicazione di DE MARTINO Luigi, cancelliere nel Tribunale di Vercelli, al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio, disposta con decreto ministeriale 2 aprile 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

L'applicazione di DE MARZO Pietro, cancelliere nel Tribunale di Padova, al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio, disposta con decreto ministeriale 2 marzo 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

L'applicazione del cancelliere IARUSSI Giuseppe dalla Pretura di Amandola alla Pretura di Montalto Marche, disposta con decreto ministeriale 6 luglio 1974, è prorogata per il periodo di mesi tre con le stesse modalità.

L'applicazione di LANTIERI Enrico, cancelliere nella Procura della Repubblica di Cremona, al posto del dirigente la segreteria dello stesso ufficio, disposta con decreto ministeriale 2 aprile 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

L'applicazione del cancelliere LEI Giuseppe dalla Pretura di Sassari alla Pretura di Thiesi quale dirigente, disposta con decreto ministeriale 20 settembre 1974 è modificata nel senso che deve intendersi continuativa per tutto il periodo dell'ispezione ministeriale ferme restando le altre modalità.

L'applicazione del cancelliere MIGLIO Alfredo dalla Pretura di S. Demetrio Corone alla Pretura di Corigliano Calabro, disposta con decreto ministeriale 18 giugno 1974, è prorogata per il periodo di mesi tre per tre giorni consecutivi alla settimana e con le stesse modalità.

L'applicazione del cancelliere PROPATO Giovanni dalla Pretura di Pescopagano alla Pretura di Bella con funzioni direttive, disposta con decreto ministeriale 7 giugno 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

296

L'applicazione del cancelliere REGINA Giuseppe dal Tribunale di Cremona alla Pretura di Crema, disposta con decreto del Presidente della Corte d'appello 8 luglio 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario mancante, limitatamente a tre giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, con inizio alle ore otto di ciascun periodo settimanale di applicazione.

L'applicazione del cancelliere SECHI Antonio dalla Pretura di Guspini alla Pretura di Serramanna con funzioni direttive, disposta con decreto ministeriale 18 giugno 1974, è prorogata per il periodo di mesi tre con le stesse modalità.

L'applicazione di VIGNOLA Silvano, direttore aggiunto di cancelleria nella Corte d'appello di Catanzaro al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio, disposta con decreto ministeriale 2 aprile 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

D. M. 11-10-1974

GERBINO Giovanni, cancelliere nel Tribunale di Mistretta, è applicato, in soprannumero, alla Procura della Repubblica di Patti per il periodo di mesi tre, continuativamente, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

D. M. 12-10-1974

GROSSO Adolfo, cancelliere nella Pretura di Messina, è applicato alla Pretura di Rometta, con funzioni direttive, per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario mancante, limitatamente a tre giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore 6,25 di ciascun periodo settimanale di applicazione.

D. M. 14-10-1974

SABATASSO Giuseppe, cancelliere nella Pretura di S. Marco in Lamis e VERGURA Giovanni, direttore di sezione nella Pretura di Monte Sant'Angelo, sono applicati, in soprannumero, al Tribunale di Foggia per il periodo di mesi tre, limitatamente a due giorni consecutivi alla settimana il primo, a tre giorni consecutivi settimanali il secondo, compreso il viaggio, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore otto di ciascun periodo settimanale di applicazione.

DD. MM. 15-10-1974

AMENDOLA Salvatore, CARDINALE Anna Maria, COPPOLA Francesco, MOLINARI Giuseppe e ROSATI Benito cancellieri nella Pretura di Milano, sono applicati, in soprannumero, alla Corte d'appello della stessa città per il periodo di mesi tre continuativamente a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore otto.

CERULLI Franco, direttore di sezione di cancelleria nella Pretura di Bovino, è applicato alla Pretura di Orsara di Puglia con funzioni direttive per il periodo di mesi tre e comunque non oltre la destinazione e l'immissione in possesso del funzionario mancante, limitatamente a due giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore otto di ciascun periodo settimanale di applicazione.

DE CAMILLIS Alfonso, direttore di sezione di cancelleria nella sezione di Procura generale di Napoli, con sede in Salerno, è applicato al posto del dirigente la segreteria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

FERRANTE Nicola, cancelliere nella Pretura di Nocera Terinese, è applicato alla Corte d'appello di Catanzaro per il periodo di mesi tre e comunque non oltre il rientro dal comando del funzionario mancante, limitatamente a quattro giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore sei di ciascun periodo settimanale di applicazione.

GIUNTA Giuseppe, direttore di sezione di cancelleria nel Tribunale di Treviso, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

L'applicazione del cancelliere MADEDDU Antonio Italo dalla Pretura di Pozzomaggiore alla Pretura di Ghilarza con funzioni direttive, disposta con decreto ministeriale 16 luglio 1974, è prorogata per il periodo di mesi tre con le stesse modalità.

Il predetto funzionario è autorizzato al pernottamento nel luogo di missione.

L'applicazione del cancelliere PICCIRILLO Ruggiero dalla Pretura di Milano alla Corte d'appello della stessa città, disposta con decreto ministeriale 18 giugno 1974, è revocata con effetto immediato.

DE CRESCENZO Sergio, cancelliere nella Pretura di Milano, è applicato, in soprannumero, alla locale Corte d'appello per il periodo di mesi tre continuativamente a decorrere dalla data di immissione in possesso.

PROFACE Emanuele, direttore di sezione di cancelleria nel Tribunale di Genova è applicato, in soprannumero, alla Corte d'appello della stessa città per il periodo di mesi tre continuativamente, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore otto.

SPASARI Filippo, cancelliere nella Pretura di Nicotera e LOIACONO Francesco, direttore di sezione di cancelleria nella Pretura di Tropea sono applicati al Tribunale di Vibo Valentia per il periodo di mesi tre e comunque non oltre la destinazione dei funzionari mancanti, limitatamente a quattro giorni consecutivi alla settimana ciascuno, compreso il viaggio, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore sei di ciascun periodo settimanale di applicazione.

L'applicazione del cancelliere SULIS Antonio dalla Pretura di Santadi alla Pretura di Sant'Antioco con funzioni direttive, disposta con decreto ministeriale 22 luglio 1974, è prorogata per il periodo di mesi tre con le stesse modalità.

DD. MM. 16-10-1974

GRAZIANI Giuseppe, cancelliere nella Procura della Repubblica di Rossano, è applicato al posto del dirigente la segreteria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

GRIMALDI Ciro, cancelliere nella Pretura di Aversa, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi tre e comunque non oltre il rientro dall'aspettativa del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

LASALVIA Antonio, direttore di sezione di cancelleria nella Procura della Repubblica di Taranto, è applicato al posto del dirigente la segreteria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

LOMBARDO Espedito, direttore di sezione di cancelleria nella Corte d'appello di Messina, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

MADDALENA Leopoldo, cancelliere nella Pretura di Bolzano, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

L'applicazione del cancelliere MANCUSO Salvatore dalla Pretura di Cammarata alla Pretura di Agrigento, disposta con decreto ministeriale 24 luglio 1974, è revocata con effetto immediato.

L'applicazione del direttore di sezione di cancelleria MARINO Cosimo dalla Pretura di Capaccio alla Pretura di Polla, disposta con decreto ministeriale 4 aprile 1974 è revocata con effetto immediato.

297

MASCELLANI Dillo, direttore di sezione di cancelleria nella Pretura di Padova, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

MASTROCINQUE Nicola, cancelliere nel Tribunale di Oristano, è applicato alla Pretura di Busachi con funzioni direttive per il periodo di mesi tre e comunque non oltre la destinazione del funzionario mancante, limitatamente a due giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore sette di ciascun periodo settimanale di applicazione.

L'applicazione del cancelliere MERCORELLA Giuseppe dalla Pretura di Pistoia alla Pretura di Stigliano, disposto con decreto ministeriale 24 aprile 1974, è rettificata nel senso che la stessa deve intendersi per sei mesi e non per tre mesi, ferme restando le altre modalità.

MORTARINO Ermanno, direttore di sezione di cancelleria nella Pretura di Genova, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

NAPOLITANO Renato, cancelliere nel Tribunale di Bassano del Grappa, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

NOCENTINI Mario, direttore aggiunto di cancelleria nella Pretura di Arezzo, è applicato al posto del dirigente la cancelleria del Tribunale della stessa città, per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

L'applicazione del direttore di sezione di cancelleria PISCIONE Carlo dalla Procura della Repubblica di Grosseto alla Pretura di Massa Marittima disposta con decreto ministeriale 10 luglio 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

POSTACCHINI Luciano, cancelliere nella Pretura di Belluno, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

PRINCI Antonio, direttore di sezione di cancelleria nel Tribunale di Rovigo, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

PUDDU Carlo Alberto, cancelliere nella Corte d'appello di Cagliari, è applicato alla Pretura di Muravera con funzioni direttive per il perido di mesi tre e comunque non oltre la destinazione e l'immissione in possesso del funzionario mancante, limitatamente a due giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore sette di ciascun periodo settimanale di applicazione.

L'applicazione di RAINALDI Luigi, direttore di sezione di cancelleria nel Tribunale di Vicenza al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio, disposta con decreto ministeriale 5 aprile 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

RIZZO Gerardo, cancelliere nella Pretura di Borgo a Mozzano, è applicato alla Pretura di Castelnuovo Garfagnana con funzioni direttive per il periodo di mesi tre e comunque non oltre la destinazione del funzionario mancante, limitatamente a quattro giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore otto di ciascun periodo settimanale di applicazione.

RUSCIANO Antonio, direttore di sezione di cancelleria nel Tribunale di Livorno, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

RUSSO Emilio, direttore di cancelleria del ruolo ad esaurimento nel Tribunale di Taranto, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

SAGLIETTO Giobatta, cancelliere nel Tribunale di Sanremo, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

SGRECCIA Alessandro, direttore aggiunto di cancelleria con funzioni direttive nella Procura della Repubblica di Sulmona, ove non ha assunto possesso, è applicato con le stesse funzioni alla Pretura di Capestrano per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario mancante, limitatamente a due giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore otto di ciascun periodo settimanale di applicazione.

SPERANZA Raffaele, cancelliere nella Procura della Repubblica di Monza, è applicato al posto del dirigente la segreteria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

TIROZZI Onofrio, direttore di sezione di cancelleria nel Tribunale di Verona, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

L'applicazione di VALLARIO Mario cancelliere nella Pretura di Mantova, al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio disposta con decreto ministeriale 1° aprile 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

DD. MM. 17-10-1974

BIANCHI Angelo, direttore di sezione di cancelleria nella Pretura di Scandiano, è applicato alla Pretura di Castelnuovo nè Monti per il periodo di mesi tre e comunque non oltre la destinazione del funzionario mancante, limitatamente a due giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore otto di ciascun periodo settimanale di applicazione.

BIANCO Amedeo, direttore di sezione di cancelleria nel Tribunale di Catanzaro, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

BIANCOROSSO Rosolino, cancelliere nella Pretura di Lercara Friddi, è applicato alla Pretura di Alia, con funzioni direttive, per il periodo di mesi tre e comunque non oltre la destinazione del funzionario mancante, limitatamente a due giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore sette e trenta di ciascun periodo settimanale di applicazione.

CALECA Roberto Maria Antonio, cancelliere nel Tribunale di Aosta, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei ecomunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

CANDILORO Ignazio, direttore aggiunto di cancelleria nella Procura generale della Repubblica di Firenze, è applicato al posto del dirigente la segreteria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

CARREA Giovanni, cancelliere nel Tribunale di Forlì, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

298

CATALANO Giuseppe, cancelliere nella Pretura di Tarcento, è applicato al Tribunale di Gorizia per il periodo di mesi tre e comunque non oltre la destinazione del funzionario mancante, limitatamente a tre giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore otto di ciascun periodo settimanale di applicazione.

L'applicazione di CELESTRE Pietro, direttore di sezione di cancelleria nella Procura della Repubblica di Modica, al posto del dirigente la segreteria dello stesso ufficio disposta con decreto ministeriale 4 aprile 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

CIARDULLI Nicola, cancelliere nella Pretura di Verbania, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

COBALCHIN Fausto, direttore di sezione di cancelleria nel Tribunale di Genova, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

CORRADO Giuseppe, direttore aggiunto di cancelleria nel Tribunale di Avellino, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

CURASI' Vincenzo, direttore di sezione di cancelleria nella Pretura di Recco, è applicato, in soprannumero, alla Corte di appello di Genova per il periodo di mesi due continuativamente, a decorrere dalla data d'immissione in possesso e con inizio alle ore otto.

DEL BASSO Alberto, cancelliere nella Procura della Repubblica di Benevento, è applicato al posto del dirigente la segreteria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

DE RISO Alfonso, cancelliere nella Pretura di Voghera è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

DONGARRA' Giuseppe, direttore di sezione di cancelleria nel Tribunale di Mistretta, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

D'ORSI Vincenzo, cancelliere nella Pretura di Capriati al Volturno, è applicato, in soprannumero, alla Pretura di Piedimonte Matese per il periodo di mesi tre, limitatamente a tre giorni anche non consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore otto di ciascun periodo settimanale di applicazione.

EVANGELISTA Federico, cancelliere nella Pretura di Cesena è applicato, in soprannumero, alla Corte d'appello di Bologna per il periodo di mesi tre, continuativamente, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore otto.

L'applicazione di FAVATA Arnaldo, direttore di sezione di cancelleria nella Pretura di Cosenza, al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio, disposta con decreto ministeriale 16 aprile 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

FENOGLIO Dario, direttore di sezione di cancelleria nella Pretura di Morano, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

FERRI Ezio, direttore di sezione di cancelleria nella Procura della Repubblica di Crema è applicato al posto del dirigente la segreteria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

FONTANIVE Licia, cancelliere nella Pretura di Gradisca d'Isonzo, è applicata alla Pretura di Cormons per il periodo di mesi tre e comunque non oltre la destinazione del funzionario mancante, limitatamente a tre giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore otto di ciascun periodo settimanale di applicazione.

FREGA Alfredo, cancelliere nella Pretura di Lungro, è applicato alla Pretura di Cassano Ionio per il periodo di mesi tre e comunque non oltre la destinazione del funzionario mancante, limitatamente a tre giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore otto di ciascun periodo settimanale di applicazione.

GALDI Modesto, cancelliere nella Pretura di Torino, è applicato, in soprannumero, alla Corte d'appello della stessa città per il periodo di mesi uno continuativamente, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore otto.

GIOVANNITTI Mario, direttore di sezione di cancelleria nella Procura generale della Repubblica di Bologna, è applicato al posto del dirigente la segreteria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

GOLDONI Edoardo, cancelliere nella Procura della Repubblica di Modena, è applicato al posto del dirigente la segreteria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

LAZZARO Santi, cancelliere nella Pretura di Cassano d'Adda, è applicato, in soprannumero, al Tribunale di Milano per il periodo di mesi tre continuativamente, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore otto.

NAPPI Luigi e BUFARDECI Ezio, cancellieri nella Pretura di Torino, sono applicati, in soprannumero, alla Corte di appello della stessa città per il periodo di mesi tre continuativamente, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore otto.

PUCCI Enrico, cancelliere nella Pretura di Pozzuoli, è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

ROTELLA Corrado, direttore di sezione nel Tribunale di Chiavari è applicato al posto del dirigente la cancelleria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

TORRESI Antonio, cancelliere nella Procura della Repubblica di Ancona, è applicato al posto del dirigente la segreteria dello stesso ufficio per il periodo di mesi sei e comunque non oltre la destinazione del funzionario dirigente mancante, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

ZANARDI Rino, direttore aggiunto di cancelleria nella Pretura di Padova ove non ha ancora assunto possesso, è applicato in soprannumero alla Corte d'appello di Venezia per il periodo di mesi tre continuativamente a decorrere dalla data del possesso e con inizio alle ore otto.

ZANTEDESCHI Giuseppe e CARACCIOLO Mario, cancelliere rispettivamente nelle Preture di Vicenza e Verona, sono applicati in soprannumero, alla Corte d'appello di Venezia per il periodo di mesi tre continuativamente, a decorrere dalla data di immissione in possesso e con inizio alle ore otto.

299

DD. MM. 22-10-1974

L'applicazione del cancelliere CORINALDESI Franco dalla Pretura di Offida al Tribunale di Ascoli Piceno disposta con decreto ministeriale 24 luglio 1974, è prorogata per il periodo di mesi tre con le stesse modalità.

PALLARA Giuseppe, cancelliere nella Procura della Repubblica di Lecce è applicato, in soprannumero, alla Procura generale della stessa città per il periodo di mesi tre, continuativamente, a decorrere dalla data di immissione in possesso con inizio alle ore otto.

D. M. 23-10-1974

L'applicazione di DE FEO Mario, direttore di sezione di cancelleria nel Tribunale di Salerno al posto del dirigente della cancelleria dello stesso ufficio disposta con decreto ministeriale 4 aprile 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

D. M. 24-10-1974

L'applicazione del cancelliere MARCONE Gino dalla Pretura di Popoli alla Pretura di S. Valentino d'Abruzzo disposta con decreto ministeriale 1° aprile 1974, è prorogata per il periodo di mesi sei con le stesse modalità.

Aspettative

PP.D. Uff. II 15-10-1974

BENVENUTI Giuseppe, cancelliere dirigente la Pretura di Trebisacce, è stato collocato d'ufficio in aspettativa per infermità dall'1 al 7 giugno 1974 e a domanda dall'8 giugno detto al 5 agosto successivo, con diritto all'intero stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

PP. D. Uff. II 15-10-1974

FAUGNO Oreste, cancelliere nella Pretura di Foggia, è stato collocato a sua domanda in aspettativa per infermità per il periodo 25 marzo-24 giugno 1974, con diritto all'intero stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

MARTINO Sabato, cancelliere nel Tribunale di Bari, è stato collocato a sua domanda, in aspettativa per infermità per il periodo 16 settembre-15 novembre 1974, con diritto all'intero stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

P. D. Uff. II 21-10-1974

GARRITANO Anna nata Stracqualursi, cancelliere già nella Procura della Repubblica per i Minorenni di Roma, trasferita al Ministero di grazia e giustizia, è stata collocata a sua domanda in tale posizione per il periodo 1° maggio-9 giugno 1974, con diritto all'intero stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

PP. D. Uff. II 28-10-1974

AITERIO Franz, cancelliere nel Tribunale di Torino, è stato collocato a sua domanda in aspettativa per infermità per i periodi 15 maggio-13 luglio e 16 agosto-4 ottobre 1974, con diritto all'intero stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

D'ALBERTI Carmela in Giacchi, cancelliere nella Pretura di Torino, è stata confermata a sua domanda in aspettativa per infermità per il periodo 6 marzo-13 giugno 1974, con diritto all'intero stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

La medesima è stata considerata in assenza obbligatoria per gravidanza dal 23 giugno 1974 e per maternità a decorrere dal giorno successivo a quello del parto avvenuto il 7 settembre 1974, con il trattamento economico di cui sopra.

GAROFALO Emanuele, cancelliere nella Pretura di Gallarate, è stato collocato a sua domanda in aspettativa per infermità per il periodo 21 giugno-13 settembre 1974, con diritto all'intero stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

PAPA Anna in Anzovino, cancelliere nel Tribunale di Potenza, è stata confermata a sua domanda in aspettativa per infermità per il periodo 8 agosto-6 ottobre 1974, con diritto all'intero stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

Assenza dal servizio

P. D. Uff. II 24-10-1974

VOLPI Egle in Spigarelli, cancelliere nella Corte Suprema di Cassazione, è stata considerata in assenza obbligatoria per gravidanza a decorrere dall'11 ottobre 1974.

Inquadramento, benefici combattentistici e demografici

PP. D. Uff. II 13-11-1973 - *Reg.* 12-10-1974

A Giovanni CARREA, cancelliere in servizio presso il Tribunale di Forlì, è concessa la valutazione di anni 3 corrispondente alla metà del periodo di servizio prestato come avventizio di seconda categoria.

L'anzianità nella qualifica del predetto funzionario, ai fini del conferimento delle classi di stipendio, è alla data del 1° luglio 1970 di anni 3.

Al medesimo è attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1970, lo stipendio annuo lordo di L. 2.182.950, corrispondente allo iniziale del parametro 297.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio Giovanni Carrea è inquadrato dal 1° luglio 1972 nel parametro 257 con l'anzianità di anni 23, mesi 5 e giorni 1.

Al medesimo è attribuito dalla data anzidetta lo stipendio annuo lordo di L. 2.408.411,25, corrispondente all'undicesimo scatto del parametro 257.

In tal senso resta modificato, nei riguardi di Giovanni Carrea, i decreti ministeriali 1° luglio 1972 e 11 marzo 1973.

A CHENI dott. Ettore, cancelliere in servizio nella Pretura di Trieste, è concessa la valutazione di anni 3 corrispondente alla metà del periodo di servizio prestato come avventizio di seconda categoria.

L'anzianità nella qualifica del predetto funzionario, ai fini del conferimento delle classi di stipendio, è alla data del 1° luglio 1970 di anni 3.

Al medesimo è attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1970, lo stipendio annuo lordo di L. 2.182.950, corrispondente allo iniziale del parametro 297.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio Cheni dott. Ettore è inquadrato dal 1° luglio 1972 nel parametro 257 con l'anzianità di anni 22, mesi 9 e giorni 28.

Al medesimo è attribuito dalla data anzidetta lo stipendio annuo lordo di L. 2.408.411,25, corrispondente all'undicesimo scatto del parametro 257.

Il dodicesimo aumento periodico di stipendio si maturerà il 3 settembre 1973 con lo stipendio annuo lordo di L. 2.455.635 dal 1° ottobre 1973.

In tal senso resta modificato, nei riguardi di Cheni dottor Ettore, i decreti ministeriali 1° luglio 1972 e 11 marzo 1973.

300

A MORELLI dott. Alfio, cancelliere in servizio nel Tribunale di Trieste, è concessa la valutazione di anni uno corrispondente alla metà del periodo di servizio prestato come avventizio di seconda categoria.

L'anzianità nella qualifica del predetto funzionario, ai fini del conferimento delle classi di stipendio, è alla data del 1° luglio 1970 di anni 3, tenuto conto del decreto ministeriale 17 novembre 1972 e registrato il 9 aprile 1973, con il quale venivano attribuiti anni 2 ai sensi della legge 336 del 1970.

Al medesimo è attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1970, lo stipendio annuo lordo di L. 2.182.950, corrispondente allo iniziale del parametro 297.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio MORELLI dottor Alfio, è inquadrato dal 1° luglio 1972 nel parametro 257, con l'anzianità di anni 22, mesi 8 e giorni 20.

Al medesimo è attribuito dalla data anzidetta lo stipendio annuo lordo di L. 2.408.411,25, corrispondente all'undicesimo scatto del parametro 257.

Il dodicesimo aumento periodico di stipendio si maturerà l'11 ottobre 1973 con lo stipendio annuo lordo di L. 2.455.635 dal 1° novembre 1973.

In tal senso resta modificato, nei riguardi di Morelli dottor Alfio, i decreti ministeriali 17 novembre 1972 e 11 marzo 1973.

P. D. Uff. II 1-12-1973 - *Reg.* 12-10-1974

A FAZZINI Mario, cancelliere capo di Pretura (param. 257), già cancelliere principale, è concessa la valutazione di anni 3 corrispondente alla metà del periodo di servizio prestato come avventizio di seconda categoria.

L'anzianità nella qualifica del predetto funzionario, ai fini del conferimento delle classi di stipendio, è alla data del 1° luglio 1970 di anni 3.

Al medesimo è attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1970, lo stipendio annuo lordo di L. 2.182.950, corrispondente allo iniziale del parametro 297.

In tal senso resta modificato, nei riguardi di Fazzini Mario il decreto ministeriale 1° luglio 1972 registrato il 17 novembre 1972.

A parziale rettifica del decreto ministeriale 11 marzo 1973, Fazzini Mario è inquadrato al 1° luglio 1972, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento delle successive classi di stipendio nel parametro 257 con l'anzianità di anni 22, mesi 1 e giorni 3.

Al medesimo è attribuito dalla data anzidetta lo stipendio annuo lordo di L. 2.408.411,25, corrispondente all'undicesimo scatto del parametro 257.

Il dodicesimo aumento periodico di stipendio si maturerà il 28 maggio 1974 con lo stipendio annuo lordo di L. 2.455.635 dal 1° giugno 1974.

P. D. Uff. II 21-1-1974 - *Reg.* 19-10-1974

FASANO Rita nata Delizia, impiegata nel ruolo di concetto della ex carriera speciale delle cancellerie giudiziarie con qualifica equiparata a «segretario», in servizio presso la Pretura di Napoli, è inquadrata nel corrispondente ruolo di carriera direttiva con la qualifica di cancelliere a decorrere dal 1° luglio 1972.

Alla medesima è riconosciuta alla data anzidetta la anzianità di mesi 1 e giorni 4, utile ai fini degli aumenti periodici di stipendio nella nuova posizione, ed è attribuito dalla stessa data lo stipendio annuo lordo di L. 1.369.500, iniziale del parametro 190.

Dal 1° gennaio 1973 è conferito il parametro 257 con il relativo stipendio iniziale di L. 1.888.950 annue, oltre le vigenti integrazioni di legge.

La Fasano prende posto nel ruolo di anzianità tra gli impiegati di corrispondente qualifica e precisamente tra Ciardi Giuseppe e Arciprete Glauco, già inquadrati con decreto ministeriale 4 ottobre 1973.

PP. D. Uff. II 22-1-1974 - *Reg.* 12-10-1974

A PAMPARANA Luigi, aiutante di segreteria presso la Procura della Repubblica di Vercelli è concessa la valutazione di anni 2, mesi 3 e giorni 19 corrispondente alla metà del periodo di servizio prestato come avventizio di terza categoria.

L'anzianità nella qualifica del predetto impiegato, ai fini del conferimento delle classi di stipendio, è dalla data del 1° luglio 1970 di anni 11, mesi 7 e giorni 11.

Al medesimo è attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1970, lo stipendio annuo lordo di L. 1.347.806,25, corrispondente al quinto scatto del parametro 163.

Il sesto aumento periodico di stipendio si è maturato il 20 novembre 1970 con lo stipendio annuo lordo di L. 1.377.757.

In tal senso resta modificato, nei riguardi di Pamparana Luigi, il decreto ministeriale 29 luglio 1971 registrato il 16 marzo 1972.

A FRANCIOSI Giovanni, cancelliere in servizio presso il Tribunale di Avellino, è concessa la valutazione di anni 1 e mesi 6 corrispondente alla metà del servizio prestato come avventizio di seconda categoria.

L'anzianità del predetto funzionario alla data del 1° luglio 1970, ai fini del conferimento delle classi di stipendio nella qualifica del ruolo di concetto rivestita alla stessa data, è di anni 1 e mesi 6.

Al medesimo è attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1970, lo stipendio annuo lordo di L. 1.967.962,50, corrispondente al secondo scatto del parametro 255, ex art. 1, quinto comma, decreto del Presidente della Repubblica 1079/70.

Il parametro 297 è attribuito dal 1° gennaio 1972 con lo stipendio annuo di L. 2.182.950.

Al 1° luglio 1972 il Franciosi è inquadrato nel parametro 257 con l'anzianità, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, di anni 27, mesi 8 e giorni 10 e con lo stipendio annuo lordo di L. 2.502.858,75, corrispondente al tredicesimo aumento periodico.

Per il quattordicesimo aumento maturatosi il 21 ottobre 1972, è attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 2.550.082,50 dal 1° novembre 1972.

In tal senso restano modificati nei riguardi di Franciosi Giovanni i decreti ministeriali 1° luglio 1972 e 11 marzo 1973, registrati rispettivamente il 17 novembre 1972 e il 4 luglio 1973.

P. D. Uff. II 25-2-1974 - *Reg.* 18-10-1974

A PERRONE Giuseppe (parametro 257), cancelliere addetto alla Pretura di Asolo, è concessa l'abbreviazione di due anni in aumento all'anzianità utile al collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, perchè invalido per servizio ascritto alla quinta categoria.

Dal 26 gennaio 1965 al funzionario è riconosciuta l'anzianità di anni 3 e giorni 25 agli effetti degli aumenti periodici di stipendio nell'ex coefficiente 229.

Al medesimo è, pertanto, attribuito dal 1° gennaio 1966 lo stipendio annuo lordo di L. 969.780, per il secondo aumento biennale maturatosi il 31 dicembre 1965.

Dal 1° giugno 1966 detto stipendio è elevato a L. 1.231.735, corrispondente al terzo aumento spettante a Perrone Giuseppe con anticipazione in dipendenza della nascita del figlio Bruno avvenuta il 20 maggio 1966.

La direzione provinciale del tesoro di Treviso revocherà il decreto n. 3399 del 2 gennaio 1967, registrato il 2 marzo 1967.

E' confermata la posizione del predetto funzionario per il periodo 1° gennaio 1967-30 giugno 1972, quale è stata determinata con il decreto ministeriale 6 marzo 1968 registrato il 22 marzo 1968 ed il decreto ministeriale 1° luglio 1972 registrato il 17 novembre 1972.

Alla data del 1° luglio 1972 il Perrone è inquadrato nel parametro 257 con anni 14 e mesi 11 e con lo stipendio, pari ad annue L. 2.219.516,25, elevato a L. 2.266.740 dal 1° agosto 1973 per l'ottavo aumento biennale maturatosi a tale data.

In tal senso resta modificato nei riguardi del funzionario il decreto ministeriale 11 marzo 1973 registrato il 4 luglio 1973.

P.D. Uff. II 13-9-1974 - *Reg.* 14-10-1974

Ai sottoindicati direttori di cancelleria del ruolo ad esaurimento, in possesso della qualifica di ex combattente od appartenenti a categorie assimilate, è concessa, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, la valutazione dei periodi a lato di ciascuno precisati.

Ai medesimi è concesso altresì, a decorrere dal 1° gennaio 1973, l'assegno perequativo pensionabile nella misura annua lorda di seguito riportata:

Cognome, nome e sede	Entità del beneficio e titolo	Anzianità e stipendio annuo lordo al 12-12-1972 e scatti successivi	Assegno perequativo annuo lordo dal 1°-2-1973 e succ.
MILANI dott. Mauro, consiglio superiore magistratura	a. 4 ex combattente	a. 4, seconda classe, 1° scatto, L. 3.411.200	L. 1.268.900, dal 12-12-1973, L. 1.345.550
LETTIERI BARBATO Mario, Ministero . . .	a. 2 ex combattente	a. 2, seconda classe - iniz. L. 3.328.000	L. 1.268.900
BIANCHINI dott. Pietro, Ministero	a. 2 orfano di guerra	a. 2, seconda classe - iniz. L. 3.328.000	L. 1.268.900
RUFFINI Mario, Ministero, cessato il 29 giugno 1973	a. 5 ex combattente e prigioniero	a. 5, seconda classe, 1° scatto, L. 3.411.200	L. 1.345.550

Passaggio ad altro ruolo

DD. MM. 12-4-1974 - *Reg.* 7-10-1974

LOMBARDO Giuseppe Pietro, direttore di sezione di cancelleria nel Tribunale di Trapani cessa, a decorrere dal 1° marzo 1973, di far parte del ruolo del personale delle cancellerie giudiziarie per essere stato nominato consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Sono dichiarati irrepetibili gli assegni al suddetto corrisposti fino a tutto il 3 agosto 1973.

MELCARNE Domenico, direttore di sezione di cancelleria nel Tribunale di Bari, cessa, a decorrere dal 1° marzo 1973, di far parte del ruolo del personale delle cancellerie giudiziarie, per essere stato nominato consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Sono dichiarati irrepetibili gli assegni al suddetto corrisposti fino al 1° agosto 1973.

TEGLI Enio, direttore di sezione di cancelleria nella Pretura di Arezzo, cessa, a decorrere dal 5 febbraio 1974, di far parte del ruolo delle cancellerie giudiziarie per essere stato nominato uditore giudiziario.

Sono dichiarati irrepetibili gli assegni al suddetto corrisposti fino al 24 febbraio 1974.

D. M. 16-4-1974 - *Reg.* 7-10-1974

COSSU Sandro, cancelliere nella Pretura di Cesena, cessa, a decorrere dal 5 febbraio 1974, di far parte del ruolo delle cancellerie giudiziarie per essere stato nominato uditore giudiziario.

Sono dichiarati irrepetibili gli assegni allo stesso corrisposti fino a tutto il 10 febbraio 1974.

D. M. 16-4-1974 - *Reg.* 14-10-1974

SANTOBONI Claudio, direttore di sezione di cancelleria nella Pretura di Roma, cessa, a decorrere dal 31 dicembre 1973 di far parte del ruolo del personale delle cancellerie giudiziarie per essere stato nominato Consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione per le Attività assistenziali italiane e internazionali.

Sono dichiarati irrepetibili gli assegni al suddetto corrisposti fino a tutto il 28 febbraio 1974.

D. M. 14-6-1974 - *Reg.* 7-10-1974

FASANELLI Bruno, cancelliere nella Pretura di Milano, cessa, a decorrere dal 5 febbraio 1974, di far parte del ruolo del personale delle cancellerie giudiziarie per essere stato nominato uditore giudiziario.

Sono dichiarati irrepetibili gli assegni al suddetto corrisposti fino a tutto il 14 febbraio 1974.

Cessazioni dal servizio e rettifiche

D. M. 16-2-1973 - *Reg.* 16-10-1974

DEMARTIN Fulvio nato a Gardolo l'1 ottobre 1912 ex combattente, in servizio nella Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento quale segretario capo di Procura di prima classe, qualifica questa assimilata per le norme sull'esodo volontario a quella di primo dirigente di cancelleria, è collocato a riposo, a sua domanda, a decorrere dal 5 febbraio 1973 ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con l'attribuzione ai fini di pensione e buonuscita E.N.P.A.S.:

di un aumento di servizio pari a 7 anni;

della qualifica di dirigente superiore, con l'aggiunta in essa di cinque aumenti periodici di stipendio.

Il posto lasciato vacante dal Demartin è reso indisponibile nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico della carriera direttiva di appartenenza, ai sensi del penultimo comma del citato articolo 67.

P. D. G. 1-3-1973 - *Reg.* 7-10-1974

ALECCI Antonio, ex combattente, nato a Camporotondo il 24 gennaio 1916, cancelliere capo di Tribunale di seconda classe in servizio nella Pretura di Treviso, è collocato a riposo a decorrere dal 1° febbraio 1973, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748.

Al medesimo è riconosciuta la posizione corrispondente al parametro 426, con aggiunta, in essa, di cinque aumenti periodici di stipendio.

Il posto lasciato vacante è reso indisponibile, nel relativo ruolo organico della carriera di appartenenza.

P. D. G. 24-10-1973 - *Reg.* 7-10-1974

Ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748.

QUAGLIARELLO Nicola nato a S. Angelo dei Lombardi il 16 marzo 1912 cancelliere capo di tribunale di seconda classe nel Tribunale di Salerno, è collocato a riposo a decorrere dal 28 giugno 1973.

302

Al medesimo è attribuita, ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, la posizione corrispondente al parametro 426.

Il posto lasciato vacante dal sunnominato è reso indisponibile nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico della carriera di appartenenza.

P. D. G. 24-10-1973 - *Reg.* 16-10-1974

Ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

PRINZI Raffaele nato a Napoli il 18 agosto 1908, cancelliere capo di tribunale di seconda classe presso il Ministero d grazia e giustizia è collocato a riposo a decorrere dal 28 giugno 1973.

Al medesimo è attribuita, ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, la posizione corrispondente al parametro 426.

Il posto lasciato vacante dal sunnominato è reso indisponibile nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico della carriera di appartenenza.

P. D. G. 16-11-1973 - *Reg.* 16-10-1974

Ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748.

DI TIBURZIO Alberto, nato a Notaresco il 16 gennaio 1906 cancelliere capo di tribunale di seconda classe, presso la Pretura di Giulianova, è collocato a riposo a decorrere dal 30 giugno 1973.

Al medesimo è attribuita, ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, la posizione corrispondente al parametro 426.

Il posto lasciato vacante dal sunnominato è reso indisponibile nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico della carriera di appartenenza.

P. D. G. 19-11-1973 - *Reg.* 19-10-1974

Ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

FALCONE Pietro, nato a La Maddalena l'8 giugno 1906, cancelliere capo di tribunale di seconda classe presso la Pretura di La Spezia, è collocato a riposo a decorrere dal 30 giugno 1973.

Al medesimo è attribuita, ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, la posizione corrispondente al parametro 426, con l'aggiunta di cinque aumenti periodici di stipendio;

Il posto lasciato vacante dal sunnominato è reso indisponibile nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico della carriera di appartenenza.

P. D. G. 15-3-1974 - *Reg.* 19-10-1974

Il decreto ministeriale 19 novembre 1973 rettificato nel senso che al sig. FALCONE Pietro nato a La Maddalena l'8 giugno 1906, cancelliere capo di tribunale di seconda classe presso la Pretura di La Spezia, collocato a riposo dal 30 giugno 1973 ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, è attribuita, ai sensi dell'art. 2, secondo comma e 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, la qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, al quinto scatto.

P. D. G. 19-4-1974 - *Reg.* 7-10-1974

Il decreto ministeriale 24 ottobre 1973 è rettificato come segue:

QUAGLIARELLO Nicola, nato a S. Angelo dei Lombardi il 16 marzo 1912, assimilato ai fini dell'esodo volontario alla qualifica di primo dirigente, è collocato a riposo, a decorrere dal 28 giugno 1973 ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, con l'attribuzione, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, della qualifica di dirigente superiore.

P. D. G. 29-4-1974 - *Reg.* 16-10-1974

Il decreto ministeriale 24 ottobre 1973 è rettificato come segue:

PRINZI Raffaele nato a Napoli il 18 agosto 1908, assimilato ai fini dell'esodo volontario alla qualifica di primo dirigente, è collocato a riposo, a decorrere dal 28 giugno 1973, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, con l'attribuzione, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, della qualifica di dirigente superiore.

P. D. G. 4-5-1974 - *Reg.* 16-10-1974

Il decreto ministeriale 16 novembre 1973 è rettificato come segue:

DI TIBURZIO Alberto, nato a Notaresco il 16 gennaio 1906, assimilato ai fini dell'esodo volontario alla qualifica di primo dirigente, è collocato a riposo, a decorrere dal 30 giugno 1973 ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748 con l'attribuzione, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, della qualifica di dirigente superiore.

P. D. G. 21-6-1974 - *Reg.* 7-10-1974

Il decreto ministeriale 1° marzo 1973 è rettificato nel senso che al sig. ALECCI Antonio, nato a Camporotondo il 24 gennaio 1916, cancelliere capo di Tribunale di seconda classe nella Pretura di Treviso, collocato a riposo dal 1° febbraio 1973 ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, è attribuita, ai sensi dell'art. 2, secondo comma e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, la qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, al quinto scatto.

COADIUTORI DATTILOGRAFI GIUDIZIARI

Nomine a coadiutore dattilografo giudiziario in prova

D. M. 17-9-1974 - *Reg.* 12-10-1974

SCOGNAMIGLIO Pasquale, invalido civile, nato ad Ercolano il 14 ottobre 1925, in possesso dei requisiti prescritti per lo accesso agli impieghi civili dello Stato, è nominato coadiutore dattilografo giudiziario in prova (negli uffici giudiziari) e destinato alla Pretura di Napoli.

Allo stesso è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 882.000 (parametro 120) oltre l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000 e l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 38.400.

DD. MM. 17-9-1974 - *Reg.* 19-10-1974

CALANDUCCIO Esterina, invalida civile, nata a Messina il 5 giugno 1937, in possesso dei requisiti prescritti per al'ccesso agli impieghi civili dello Stato, è nominata coadiutore dattilografo giudiziario in prova (negli uffici giudiziari) e destinata al Tribunale di Messina.

Alla stessa è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 882.000 (parametro 120) oltre l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000 e l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 38.400.

PISTILLI Leonardo, invalido civile, nato a Cori il 27 ottobre 1933, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, è nominato coadiutore dattilografo giudiziario in prova (negli uffici giudiziari) e destinato alla Pretura di Velletri.

Allo stesso è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 882.000 (parametro 120) oltre l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000 e l'indennità integrativo speciale mensile lorda di L. 38.400.

303

CAPPIELLO Luigi, invalido civile, nato a Melfi il 26 agosto 1936, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, è nominato coadiutore dattilografo giudiziario in prova (negli uffici giudiziari) e destinato al Tribunale di Melfi.

Allo stesso è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 882.000 (parametro 120) oltre l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000 e l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 38.400.

DD. MM. 18-9-1974 - *Reg.* 19-10-1974

IORIO Pasquale, profugo, nato a Umago il 4 luglio 1936, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, è nominato coadiutore dattilografo giudiziario in prova negli uffici giudiziari e destinato alla Pretura di Napoli.

Allo stesso è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 882.000 (parametro 120) oltre l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000 e l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 38.400.

RUSSO Nirvana, nata Burolo, profuga, nata a Umago, il 26 febbraio 1949, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, è nominata coadiutore dattilografo giudiziario in prova negli uffici giudiziari e destinata al Tribunale di Trieste.

Allo stesso è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 882.000 (parametro 120) oltre l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000 e l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 38.400.

DD. MM. 19-9-1974 - *Reg.* 19-10-1974

MAGNARICOTTE Giuseppe, invalido del lavoro, nato a Todi il 28 luglio 1938, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, è nominato coadiutore dattilografo giudiziario in prova negli uffici giudiziari e destinato al Tribunale di Perugia.

Allo stesso è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 882.000 (parametro 120) oltre l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000 e l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 38.400.

STARNINI Aldo, invalido del lavoro, nato a Castelnuovo Berardenga il 30 agosto 1947, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, è nominato coadiutore dattilografo giudiziario in prova negli uffici giudiziari e destinato al Tribunale di Trieste.

Allo stesso è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 882.000 (parametro 120) oltre l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000 e l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 38.400.

DD. MM. 20-9-1974 - *Reg.* 19-10-1974

DI LORENZO Giancarla nata Squizzato, orfana di caduto per servizio, nata a Padova il 14 gennaio 1944, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, è nominata coadiutore dattilografo giudiziario in prova negli uffici giudiziari e destinata alla Procura della Repubblica di Arezzo.

Allo stesso è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 882.000 (parametro 120) oltre l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000 e l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 38.400.

MANZOTTI Elpidia, orfana di guerra, nata a Muravera il 24 gennaio 1933, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, è nominata coadiutore dattilografo giudiziario in prova negli uffici giudiziari e destinata alla Pretura di Pietrasanta.

Allo stesso è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 882.000 (parametro 120) oltre l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000 e l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 38.400.

DD. MM. 21-9-1974 - *Reg.* 19-10-1974

ALTAMURA Carmine, sordomuto, nato a Matera il 18 novembre 1946, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, è nominato coadiutore dattilografo giudiziario in prova negli uffici giudiziari e destinato al Tribunale di Matera.

Allo stesso è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 882.000 (parametro 120) oltre l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000 e l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 38.400.

MICHIELLI Francesco, sordomuto, nato a Sannicandro di Bari il 27 agosto 1954, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, è nominato coadiutore dattilografo giudiziario in prova negli uffici giudiziari e destinato alla Pretura di Bari.

Allo stesso è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 882.000 (parametro 120) oltre l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000 e l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 38.400.

Applicazioni

D. M. 16-9-1974

MARINO Eugenio, coadiutore dattilografo giudiziario nella Pretura di Taverna, è applicato alla Procura della Repubblica di Catanzaro limitatamente a quattro giorni consecutivi alla settimana per un periodo di mesi tre e comunque non oltre la destinazione e l'immissione in possesso dei coadiutori dattilografi giudiziari mancanti, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

Aspettative e congedi straordinari

P. D. G. 28-12-1972 - *Reg.* 5-7-1974

BOVE Anna Maria, coadiutore dattilografo giudiziario in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, in congedo straordinario per maternità fino al 19 dicembre 1972, è autorizzata a rimanere assente dal servizio per un periodo continuativo di mesi sei, a decorrere dal 20 dicembre successivo, con gli assegni ridotti di un quinto dal 20 al 31 dicembre 1972, interi dal 1° al 31 gennaio 1973, ridotti di un quinto dal 1° al 28 febbraio 1973, e con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 1° marzo al 19 giugno 1973, con esclusione, per tutto il periodo di assenza, delle eventuali indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

L'intero periodo di assenza di cui sopra è, ai sensi dell'art. 7 terzo comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, computato nell'anzianità di servizio della dattilografa predetta a tutti gli effetti, esclusi quelli relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

P. D. G. 29-12-1972 - *Reg.* 5-7-1974

MARTELLA Dina, coadiutore dattilografo giudiziario presso il Ministero di grazia e giustizia, assente dal servizio fino al 27 dicembre 1972, è autorizzata a rimanere in tale posizione per un periodo di mesi quattro, a decorrere dal 28 dicembre successivo, senza assegni dal 28 al 31 dicembre 1972, con gli assegni interi dal 1° al 31 gennaio 1973, ridotti di un quinto dal 1° al 28 febbraio 1973 e con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 1° marzo al 27 aprile 1973, esclusi, per tutto il periodo di assenza, le eventuali indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

L'intero periodo di assenza di cui sopra è, ai sensi dell'art. 7 terzo comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, computato nell'anzianità di servizio della dattilografa predetta a tutti gli effetti, esclusi quelli relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

PP. D. Uff. II 15-10-1974

BOCCONI Riccardo, coadiutore dattilografo giudiziario nella Pretura di Roma, è stato collocato d'ufficio in aspettativa per infermità per il periodo 12-16 agosto 1974, con diritto all'intero stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

DEL FRATE Maria Pia, coadiutore dattilografo giudiziario addetta al Ministero di grazia e giustizia, è stata collocata a sua domanda in aspettativa per infermità per il periodo 3 settembre - 1° novembre 1974, con diritto all'intero stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

304

NARDI Bianca in Mori, coadiutore dattilografo giudiziario nella Corte suprema di cassazione, è stata collocata a sua domanda, in aspettativa per infermità per il periodo 26 maggio, 15 giugno e 4-18 settembre 1974, con diritto all'intero stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

PAVESE Marisa nata Rinaldi, coadiutore dattilografo giudiziario addetto al Ministero di grazia e giustizia, è stata confermata in aspettativa per infermità a domanda dal 19 maggio al 15 settembre 1974 e d'ufficio dal 16 settembre detto all'11 ottobre successivo, con diritto all'intero stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

PP. D. Uff. II 21-10-1974

CERUSICO Emilia, coadiutore dattilografo giudiziario nel Tribunale per i minorenni di Roma, è stata collocata a sua domanda in aspettativa per infermità per il periodo 3 giugno - 30 settembre 1974, con diritto all'intero stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

LEONE Matilde, coadiutore dattilografo giudiziario nella Corte di Appello di Palermo, è stata collocata a sua domanda, in aspettativa per infermità per i periodi 30 aprile - 19 maggio 1974 - 11giugno - 8 settembre 1974 e d'ufficio dal 9 settembre al 6 ottobre successivo, con diritto all'intero stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

LOI Anna nata Orgiana, coadiutore dattilografo giudiziario, nella Corte di Appello di Cagliari, viene considerata in assenza obbligatoria per gravidanza a decorrere dal 27 settembre 1974.

BARABINO Grazia, già coadiutore dattilografo giudiziario nel Tribunale di Genova, dimissionaria dall'impiego a decorrere dal 15 ottobre 1974, è stata considerata in aspettativa per infermità dal 4 agosto al 14 ottobre 1974, con diritto all'intero stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

VIOTTI Giovanna nata Cavallero, coadiutore dattilografo giudiziario nel Tribunale di Torino, trasferita con decreto ministeriale 16 ottobre 1974 alla Pretura di Alessandria, è stata collocata a sua domanda, in aspettativa per infermità per il periodo 9 luglio - 6 ottobre 1974.

PP. D. Uff. II 24-10-1974

ANZALDO Maria Giuseppa, coadiutore dattilografo giudiziario nella Pretura di Moncalieri, è stata confermata a sua domanda in aspettativa per infermità dal 3 aprile al 30 giugno 1974 giorno antecedente a quello di ripresa del servizio, con diritto all'intero stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

FRISONI Nadia, coadiutore dattilografo giudiziario nel Tribunale di Milano, viene considerata in assenza obbligatoria per gravidanza a decorrere dal 10 ottobre 1974.

MESSINA Anna in Pezzolet, coadiutore dattilografo giudiziario nella Corte Suprema di Cassazione, viene considerata in assenza obbligatoria per gravidanza a decorrere dal 29 settembre 1974.

PP. D. Uff. II 28-10-1974

BETTI Maria Giulia in Maffei, coadiutore dattilografo giudiziario nella Pretura di Pontedera, è stata confermata in aspettativa per infermità dal 26 agosto al 24 settembre 1974, con l'intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

BRERO Maria Teresa, coadiutore dattilografo giudiziario presso la Procura generale della Repubblica di Torino, viene considerata in assenza obbligatoria per gravidanza dal 10 agosto 1974.

MANTOVANI Luciana nata Cirillo, coadiutore dattilografo giudiziario nella Pretura di Milano, è stata collocata a sua domanda in aspettativa per infermità per il periodo 11-25 novembre 1973, con diritto all'intero stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

PUZZILLI Maria Grazia nata Giordani, coadiutore dattilografo giudiziario nella Corte Suprema di Cassazione, è stata, a sua domanda collocata in aspettativa per infermità per il periodo 14 maggio - 12 giugno 1974, con l'intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

La predetta, inoltre, viene considerata in assenza obbligatoria per gravidanza dal 13 giugno 1974 e in assenza per maternità per la durata di mesi tre a decorrere dal giorno successivo a quello del parto avvenuto il 22 agosto 1974 con il trattamento economico di cui sopra.

PROPERSI Rosanna nata Santarelli, coadiutore dattilografo giudiziario nella Corte suprema di cassazione, viene considerata in assenza obbligatoria per gravidanza dal 10 ottobre 1974.

UFFICIALI GIUDIZIARI

Trasferimento

D. M. 30-5-1974 - *Reg.* 28-8-1974

MENGHINI Oscar, ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico presso la Corte d'appello di Trieste, è trasferito, a domanda, all'Ufficio unico presso la Corte d'appello di Genova.

Revoca conferimento funzioni

P. D. G. 7-10-1974

Il decreto ministeriale 5 ottobre 1972 con il quale l'ufficiale giudiziario VITI Luciano veniva nominato dirigente dell'Ufficio unico esecuzioni e notifiche presso la Corte di appello di Bari, è revocato a domanda dell'interessato.

MASTROPASQUA Vincenzo è nominato ufficiale giudiziario dirigente dell'Ufficio unico esecuzioni e notifiche presso la Corte di appello di Bari.

Applicazioni

D. P. C. A. Bologna 12-10-1974

L'applicazione alla Pretura di Bobbio dell'ufficiale giudiziario SALVATI Antonio, addetto alla Pretura di Borgonovo Val Tidone, prorogata con precedente decreto 5 luglio 1974, n. 115 di questa presidenza, è ulteriormente prorogata per altri tre mesi con le stesse condizioni e modalità.

D. P. C. A. Bologna 16-10-1974

Il dott. Vincenzo SCATTOLINI, ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di Montecchio Emilia, è applicato con diritto ad indennità alla Pretura di Castelnuovo ne' Monti per tre mesi, e comunque non oltre l'immissione in possesso del nuovo titolare, con obbligo di accedervi il mercoledì e il giovedì di ogni settimana, compresi i viaggi di andata e ritorno ed esclusi gli eventuali giorni festivi, a decorrere dalle ore 6 del prossimo 23 ottobre.

Il dott. Scattolini, stante l'inconciliabilità dell'orario dei servizi pubblici di linea con quello della Pretura di Castelnuovo ne' Monti, è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto, per il cui uso l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità.

D. P. C. A. Catanzaro 17-10-1974

L'ufficiale giudiziario della Pretura di Acri, sig. ANNECCHIARICO Aurelio, è applicato alla Pretura di Montalto Uffugo, per tre giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, fino all'immissione in servizio del titolare, ma per non oltre tre mesi, a decorrere dal 24 ottobre 1974.

La missione avrà inizio alle ore sette del primo giorno di ciascun periodo settimanale.

DD. P. C. A. Milano 12-10-1974

L'applicazione continuativa alla Pretura di Menaggio, dello ufficiale giudiziario MISSAGLIA Tullio, addetto all'Ufficio unico presso il Tribunale di Como, disposta con decreto 13 luglio 1974 di questa presidenza per mesi tre a decorrere dal 1° agosto 1974, è prorogata di mesi sei e comunque non oltre l'immissione in servizio dell'ufficiale giudiziario titolare ancora da destinare.

L'applicazione alla Pretura di Mede dell'ufficiale giudiziario TUCCI Ludovico, addetto alla Pretura di Mortara, disposta con decreto 10 aprile 1974 di questa presidenza per tre giorni consecutivi la settimana, per mesi sei a decorrere dal 18 aprile 1974, è prorogata di mesi sei e comunque non oltre l'immissione in servizio dell'ufficiale giudiziario titolare ancora da destinare.

D. P. C. A. Napoli 3-10-1974

SERAFINO Alfredo, ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di Morcone, è saltuariamente applicato all'Ufficio unico presso la Corte di appello di Napoli, per quattro giorni settimanali, durante l'aspettativa per infermità dell'ufficiale titolare Laurenzana Mario e, comunque non oltre tre mesi dalla data del presente decreto.

D. P. C. A. Roma 2-10-1974

L'applicazione all'Ufficio unico presso il Tribunale di Velletri dell'ufficiale giudiziario DE RUBERTIS Nicola, in servizio presso la Pretura di Roccasinibalda, disposta con decreto di questa presidenza in data 15 giugno 1974, è prorogata fino al rientro in servizio del titolare, ma per non oltre tre mesi a decorrere dal 9 ottobre 1974, limitatamente a tre giorni consecutivi la settimana, compreso il viaggio, con partenza da Roccasinibalda alle ore 7.

DD. P. C. A. Roma 22-10-1974

SCUDERI Gaetano, ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di Ronciglione è applicato all'Ufficio unico per le esecuzioni, le notificazioni ed i protesti cambiari presso la Corte di appello di Roma fino al rientro in servizio dei titolari mancanti, ma per non oltre due mesi a decorrere dal 28 ottobre 1974, limitatamente a tre giorni consecutivi alla settimana.

ZACCARDELLI Licia, ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di Valentano, è applicata continuativamente all'Ufficio unico per le esecuzioni, notificazioni e protesti cambiari presso la Corte di appello di Roma fino al rientro in servizio dei titolari mancanti, ma non oltre quattro mesi a decorrere dal 22 ottobre 1974.

D. P. C. A. Potenza 1-10-1974

PERITO Antonio, ufficiale giudiziario nella Pretura di Irsina, è applicato saltuariamente alla Pretura di Rotondella per la durata di mesi tre, limitatamente a due giorni consecutivi settimanali e con inizio alle ore 8 di ciascun periodo di missione.

D. P. C. A. Potenza 2-10-1974

GOZZI Tomaso, ufficiale giudiziario nella Pretura di Stigliano, è applicato saltuariamente alla Pretura di S. Mauro Forte per il periodo di mesi tre e per due giorni settimanali anche non consecutivi, con inizio alle ore 8 di ciascun periodo di applicazione ed a decorrere dalla data di immissione in possesso.

D. P. C. A. Trento 25-9-1974

DOFFINI Carlo, ufficiale giudiziario (parametro 370) addetto alla Pretura di Borgo Valsugana, è applicato alla Pretura di Fiera di Primiero per un giorno alla settimana, con inizio dalla prima settimana del mese di ottobre e per la durata di mesi sei e comunque non oltre l'eventuale rientro dell'ufficiale giudiziario sospeso, con partenza alle ore 7 e rientro la sera di ogni giorno di applicazione, con autorizzazione all'uso del mezzo proprio di trasporto.

DD. P. C. A. Trento 26-9-1974

ZANNIN Arno, ufficiale giudiziario (parametro 297) addetto alla Pretura di Malè è applicato alla Pretura di Cles il giorno di giovedì di ogni settimana, per la durata di mesi tre, a decorrere dal 3 ottobre 1974, con partenza alle ore 7,30 e rientro la sera di ciascun giorno di applicazione.

ZANNIN Arno, ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di Malè, è applicato alla Pretura di Fondo il giorno di mercoledì di ogni settimana, per la durata di mesi tre a decorrere dal 2 ottobre 1974, ma non oltre l'immissione in possesso del titolare mancante, con partenza da Malè alle ore 7,30 e rientro la sera di ogni giorno di applicazione, con autorizzazione all'uso del mezzo proprio di trasporto.

Aspettative e congedi straordinari

PP.D. Uff. III 21-6-1974 - *Reg.* 14-10-1974

BARTOLOTTI Vincenzo, ufficiale giudiziario già addetto all'Ufficio unico presso il Tribunale di Reggio Calabria attualmente addetto all'Ufficio unico presso il Tribunale di Ravenna, è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni venticinque a decorrere dal 24 settembre 1973, con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

BOLCHI Enrico, ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma, è confermato in aspettativa per infermità per un periodo di mesi due e giorni ventinove a decorrere dal 3 novembre 1973, con diritto a percepire un assegno pari alla metà dell'ammontare mensile del trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia in misura intera.

BRASCA Giovanni, ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di Cirò è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni sessanta a decorrere dal 12 ottobre 1973 con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

MASTRANGELO Gennaro, ufficiale giudiziario addetto allo Ufficio unico presso il Tribunale di Parma, è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni sessanta a decorrere dal 1° settembre 1973, con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

MONASTERO Benito, ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di Abbadia S. Salvatore, è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di mesi uno a decorrere dall'8 ottobre 1973, con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

SCHETTINO Pasquale, ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di Calabritto, è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni quarantatre a decorrere dal 23 settembre 1973, con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

STEFANI Giuseppe, ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico presso il Tribunale di Savona è confermato in aspettativa per infermità per un periodo di mesi tre e giorni ventotto a decorrere dal 29 ottobre 1973 con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

306

TROVATI Emilio, ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico presso il Tribunale di Alba, collocato a riposo a decorrere dal 29 marzo 1974 con decreto ministeriale 29 dicembre 1973 registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1974, è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni trentadue a decorrere dal 3 ottobre 1973, con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

VITI Luciano, ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico presso la Corte d'appello di Bari, è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni sessanta a decorrere dal 18 febbraio 1974, con diritto a percepire un assegno pari allo ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

PP. D. Uff. III 5-9-1974 - *Reg.* 14-10-1974

PAPAGNO Vincenzo, ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico presso la Corte d'appello di Milano, è confermato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni centoventi a decorrere dal 18 novembre 1973, con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

SEMOLI Alfo, ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di Cecina, è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di mesi sette e giorni due a decorrere dal 30 marzo 1974, con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

P. D. Uff. III 21-6-1974 - *Reg.* 12-10-1974

A CRITELLI Remo, ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico presso il Tribunale di Monza, è concesso per motivi di salute, un congedo straordinario di giorni ventisei a decorrere dal 26 maggio 1973, con diritto all'intero trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229; il medesimo ufficiale giudiziario è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni ventiquattro a decorrere dal 22 giugno 1973, con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica citato nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

PP. D. Uff. III 21-6-1974 - *Reg.* 14-10-1974

Ad AUTORINO Luigi, ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico presso la Corte d'appello di Bari è concesso, per motivi di salute un congedo straordinario di giorni trenta a decorrere dal 29 ottobre 1973, con diritto al trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229; il medesimo ufficiale giudiziario è collocato in prosecuzione, in aspettativa per infermità per un periodo di giorni centoventi, con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica citato nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

A BOLMIDA Ezio, ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico presso il Tribunale di Cuneo, è concesso, per motivi di salute, un congedo straordinario di giorni trenta a decorrere dal 5 dicembre 1973 con diritto all'intero trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229; il medesimo ufficiale giudiziario è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni ottantasei a decorrere dal 5 gennaio 1974 con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica citato nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

A SEMOLI Alfo, ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di Cecina, è concesso, per motivi di salute, un congedo straordinario di giorni trenta a decorrere dal 30 dicembre 1973, con diritto all'intero trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, numero 1229; il medesimo ufficiale giudiziario è collocato in prosecuzione in aspettativa per infermità per un periodo di mesi due e giorni uno, con diritto a percepire un assegno pari allo ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica citato nonchè per eventuali assegni per carichi di famiglia.

Disciplina

P. D. G. 27-7-1974 - *Reg.* 12-10-1974

A Ezechiele SANNA, ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Nuoro, è inflitta l'ammenda disciplinare nella misura di un ottavo del trattamento economico mensile previsto dall'art. 148 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048 e dalla legge 15 novembre 1973, n. 734.

Attribuzione di aumenti periodici di stipendio, inquadramento, benefici combattentistici e demografici

D. P. C. A. Napoli 12-7-1974 - *Reg.* 12-10-1974

L'ufficiale giudiziario SOLINA Gaspare addetto alla Pretura di Polla a decorrere dal 1° luglio 1970, è equiparato, agli effetti dell'eventuale corresponsione della indennità integrativa, alla qualifica di segretario, prima classe di stipendio, parametro 160 iniziale, con l'assegno annuo lordo di L. 1.176.000.

Per compiuta anzianità di anni due nella carriera, alla data dell'8 settembre 1971, il predetto ufficiale giudiziario viene equiparato dal 9 settembre 1971, alla qualifica di segretario, seconda classe di stipendio, parametro 178 iniziale, con l'assegno annuo lordo di L. 1.308.300.

D. P. C. A. Trieste 27-6-1974 - *Reg.* 12-10-1974

L'ufficiale giudiziario SANSONETTI dott. Fiorenzo addetto alla Pretura di Maniago a decorrere dal 28 giugno 1973 è equiparato, agli effetti dell'eventuale corresponsione dell'indennità integrativa, alla qualifica di segretario principale, prima classe di stipendio, parametro 255, con assegno annuo lordo di lire 1.874.250 per compiuta anzianità di anni quindici senza demerito nella qualifica di segretario.

DD. P. C. A. Venezia 20-6-1974 - *Reg.* 12-10-1974

L'ufficiale giudiziario ESPOSITO Elio, addetto alla Pretura di Cortina d'Ampezzo, nominato con decreto ministeriale 2 gennaio 1952, per compiuto periodo di servizio alla data del 1° gennaio 1972 di anni 19, mesi 11 e giorni 29, è equiparato, dalla stessa data e ai fini dell'eventuale corresponsione dell'indennità integrativa, alla qualifica di segretario principale, classe prima di stipendio.

Al predetto ufficiale giudiziario è pertanto attribuito, a decorrere dalla data suddetta e agli stessi effetti, l'assegno annuo lordo di L. 1.967.962,50, corrispondente all'ammontare dello stipendio iniziale annesso al parametro 255, al secondo aumento biennale, giusta deliberazione della commissione di vigilanza e disciplina in data odierna.

Al medesimo per compiuto periodo di effettivo servizio di anni 20, senza demerito, alla data del 2 gennaio 1972, è attribuito, dalla stessa data, l'assegno annuo lordo di L. 2.182.950, pari allo stipendio iniziale corrispondente al parametro 297, oltre lire 1.067.050 dal 1° gennaio 1973, per assegno perequativo annesso al detto parametro.

Al ripetuto ufficiale giudiziario, per compiuto primo biennio di permanenza, senza demerito, nella seconda classe di stipendio della qualifica di segretario principale alla data del 2 gennaio 1974, è attribuito, dal primo del mese successivo, l'assegno annuo lordo di L. 2.237.523,75, pari allo stipendio corrispondente al parametro 297, al primo aumento biennale, oltre L. 1.067.050 annue lorde per assegno perequativo annesso al detto parametro.

307

L'ufficiale giudiziario MASARA' Achille, addetto alla Pretura di Montagnana, nominato con decreto ministeriale 12 aprile 1943, per compiuto periodo di servizio alla data del 12 aprile 1973 di anni trenta, è equiparato, dalla stessa data e ai fini dell'eventuale corresponsione dell'indennità integrativa, alla qualifica di segretario capo.

Al medesimo è pertanto attribuito, a decorrere dalla data suddetta e agli stessi effetti, l'assegno annuo lordo di L. 2.719.500, pari all'ammontare dello stipendio iniziale corrispondente al parametro 370, oltre L. 1.240.000 annue lorde per assegno perequativo annesso al suddetto parametro.

L'ufficiale giudiziario MAURO Giuseppe, addetto all'Ufficio unico presso il Tribunale di Treviso, nominato con decreto ministeriale 30 giugno 1958, per compiuto periodo di servizio alla data del 30 giugno 1973 di anni quindici, è equiparato, dalla stessa data e ai fini dell'eventuale corresponsione dell'indennità integrativa, alla qualifica di segretario principale, prima classe di stipendio.

Al medesimo è pertanto attribuito, a decorrere dalla data suddetta e agli stessi effetti, l'assegno annuo lordo di L. 1.874.250, pari all'ammontare dello stipendio iniziale corrispondente al parametro 255, oltre L. 825.750 annue lorde per assegno perequativo annesso al suddetto parametro.

L'ufficiale giudiziario VEROI Davide Vittorio, addetto alla Pretura di Oderzo, nominato con decreto ministeriale 12 aprile 1943, per compiuto periodo di servizio alla data del 12 aprile 1973 di anni trenta, è equiparato, dalla stessa data e ai fini dell'eventuale corresponsione dell'indennità integrativa, alla qualifica di segretario capo.

Al medesimo è pertanto attribuito, a decorrere dalla data suddetta e agli stessi effetti, l'assegno annuo lordo di L. 2.719.500, pari all'ammontare dello stipendio iniziale corrispondente al parametro 370 ,oltre L. 1.240.000 annue lorde per assegno perequativo annesso al suddetto parametro.

AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI

Applicazioni

D.P.C.A. Bari 26-9-1974

Il sig. Nicola FOGGETTI, aiutante ufficiale giudiziario in servizio alla Pretura di Rutigliano, è incaricato di esercitare le funzioni di ufficiale giudiziario, nello stesso Ufficio, con effetto immediato e nei giorni in cui il sig. Filippo ORFINO, ufficiale giudiziario, è applicato alla Pretura di Casamassima e sino alla scadenza di detta missione.

D.P.C.A. Bari 2-10-1974

Il sig. Felice D'ARCANGELO, aiutante ufficiale giudiziario in servizio alla Pretura di Orta Nova, è autorizzato ad esercitare, durante l'assenza del titolare in aspettativa per motivi di salute per mesi due a decorrere dal 16 settembre 1974, anche le funzioni di ufficiale giudiziario nello stesso ufficio.

D.P.C.A. Bari 15-10-1974

L'autorizzazione ad esercitare le funzioni di ufficiale giudiziario presso l'Ufficio unico della Corte di appello di Bari, concessa al sig. SPADAVECCHIA Vito, aiutante ufficiale giudiziario nello stesso ufficio, è prorogata sino al rientro in servizio dell'ufficiale giudiziario sig. VITI Luciano in aspettativa per motivi di salute ma, comunque, per un periodo non superiore a mesi sei.

D.P.C.A. Bologna 25-9-1974

L'applicazione alla Pretura di Correggio dell'aiutante ufficiale giudiziario VACONDIO Edda con le funzioni di ufficiale giudiziario, disposta con decreto n. 197 del 19 ottobre 1973, e successivamente prorogata da questa presidenza con provvedimenti, rispettivamente n. 13 del 17 gennaio, n. 72 del 22 aprile e n. 123 del 26 luglio 1974, è di nuovo prorogata per altre tre mesi e comunque non oltre la destinazione del nuovo titolare.

D.P.C.A. Bologna 12-10-1974

Il sig. CRETARO Germano, aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico notifiche ed esecuzioni del Tribunale di Forlì, è applicato allo stesso ufficio per tre mesi, e comunque non oltre il rientro in servizio o l'immissione in possesso degli ufficiali giudiziari mancanti, per esercitarvi le funzioni di ufficiale giudiziario, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

DD.P.C.A. Catanzaro 20-9-1974

L'aiutante ufficiale giudiziario della Pretura di Ardore, signor CARTERI Pasquale, continuerà ad essere applicato alla Pretura di Bianco, per esercitarvi le funzioni di ufficiale giudiziario, per tre giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, fino all'ammissione in servizio del titolare, ma per non oltre tre mesi, a decorrere dal 3 ottobre 1974.

La missione avrà inizio alle ore sette del primo giorno di ciascun periodo settimanale.

L'aiutante ufficiale giudiziario della Pretura di Gioiosa Ionica, sig. RACCO ERO Adriano, è applicato alla Pretura di Stilo, per esercitarvi le funzioni di ufficiale giudiziario, per tre giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, fino all'ammissione in servizio del titolare, ma per non oltre tre mesi, a decorrere dal 1° ottobre 1974.

La missione avrà inizio alle ore sei del primo giorno di ciascun periodo settimanale.

D.P.C.A. Catanzaro 2-10-1974

L'aiutante ufficiale giudiziario dell'Ufficio unico notificazioni presso il Tribunale di Locri, sig. Francesco BONELLI, è applicato alla Pretura di Caulonia per esercitarvi le funzioni di ufficiale giudiziario per tre giorni consecutivi alla settimana, compreso il viaggio, fino all'ammissione in servizio del titolare, ma per non oltre tre mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1974.

La missione avrà inizio alle ore sette del primo giorno di ciascun periodo settimanale.

D.P.C.A. Catanzaro 3-10-1974

L'aiutante ufficiale giudiziario della Pretura di Trebisacce, sig. CAVALLO Domenico Fortunato, è applicato, a settimane alternate, alla Pretura di Oriolo Calabro, per esercitarvi le funzioni di ufficiale giudiziario, per due giorni consecutivi settimanali compreso il viaggio, fino all'ammissione in servizio del titolare, ma per non oltre tre mesi, a decorrere dal 10 ottobre 1974.

La missione avrà inizio alle ore sette del primo giorno di ciascun periodo settimanale.

D.P.C.A. Milano 14-10-1974

L'applicazione continuativa dell'aiutante *ufficiale giudiziario* PASI Giuditta, addetto alla Pretura di Corteolona, allo stesso ufficio, con funzioni di ufficiale giudiziario, disposta con decreto 19 luglio 1974 e prorogata con decreto 20 settembre 1974 di questa presidenza è ulteriormente prorogata di mesi uno e comunque non oltre il rientro in servizio dell'ufficiale giudiziario titolare.

D.P.C.A. Napoli 24-9-1974

TURCO Elio, aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico presso il Tribunale di Sala Consilina, è saltuariamente applicato al posto di ufficiale giudiziario della Pretura di Polla, per due giorni settimanali, compresi i viaggi, con inizio della missione alle ore 8, per tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto e, comunque, non otre la destinazione e la immissione in possesso dell'ufficiale giudiziario titolare.

D.P.C.A. Napoli 30-9-1974

Il decreto di questa presidenza n. 44 del 26 luglio 1974 con il quale è stata disposta la saltuaria applicazione alla Pretura di Teano dell'aiutante ufficiale giudiziario PICAZIO Giuseppe, addetto alla Pretura di Sessa Aurunca, è revocato.

308

D. P. C. A. Roma 21-9-1974

BUONGIOVANNI Filippa, aiutante ufficiale giudiziario presso la Pretura di Pontecorvo è applicata continuativamente allo Ufficio unico presso il Tribunale di Velletri fino all'immissione in possesso del titolare, ma per non oltre quattro mesi dalla data del presente decreto.

D. P. C. A. Venezia 9-9-1974

L'applicazione dell'aiutante ufficiale giudiziario BORTOLOZZI Carlo Antonio della Pretura di Lendinara allo stesso ufficio per svolgere funzioni di ufficiale giudiziario, disposta con decreto 7 marzo 1974, è prorogata fino alla nomina del titolare, ma per non più di mesi sei.

D. P. C. A. Venezia 23-9-1974

DELLISANTI Sabino, aiutante ufficiale giudiziario nell'Ufficio unico presso il Tribunale di Padova è applicato continuativamente all'Ufficio unico presso questa Corte di appello di Venezia per il periodo di mesi uno, con decorrenza 26 settembre 1974.

La missione decorrerà dalle ore 7 antimeridiane.

D. P. C. A. Venezia 28-9-1974

Il provvedimento 23 settembre 1974 con il quale il sig. POPULIN Bruno, aiutante ufficiale giudiziario nell'Ufficio unico di questa Corte è stato applicato allo stesso ufficio con funzioni di ufficiale giudiziario per il periodo di mesi tre a decorrere dal 23 settembre 1974 è revocato.

Il decreto di questa presidenza 21 giugno 1974 con il quale il suddetto Populin Bruno è stato applicato allo stesso Ufficio unico presso la Corte d'appello con funzioni di ufficiale giudiziario è ulteriormente prorogatao per il periodo di mesi tre.

Aspettative e congedi straordinari

PP. D. Uff. III 31-6-1974 - *Reg.* 14-10-1974

BENCARDINO Rosa, aiutante ufficiale giudiziario addetta alla Pretura di Scalea, è collocata in aspettativa per infermità per un periodo di giorni sessanta a decorrere dal 19 novembre 1973, con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

MARTINO Francesco, aiutante ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di Milazzo, è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni trenta a decorrere dal 3 febbraio 1974, con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959 n. 1229 nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

PUDDU Luisa nata De Rossi, aiutante ufficiale giudiziario addetta all'Ufficio unico presso la Corte d'appello di Genova è collocata in aspettativa per infermità per un periodo di giorni dodici a decorrere dal 16 ottobre 1973 e per un periodo di mesi due e giorni dieci a decorrere dal 10 dicembre 1973 con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

SPORTARO Giuseppe, aiutante ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di Licata, è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni trenta a decorrere dal 20 novembre 1973, con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

P.D. Uff. III 5-9-1974 - *Reg.* 12-10-1974

PALAZZETTI Gabriella nata Cargnin aiutante ufficiale giudiziario addetta alla Pretura di Montebelluna, è collocata in aspettativa per infermità per un periodo di mesi due e giorni quattordici a decorrere dal 29 marzo 1973, con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia, alla medesima aiutante è concesso per motivi di salute, un congedo straordinario di venti giorni a decorrere dal 18 novembre 1973 e di sedici giorni a decorrere dal 10 dicembre 1973, con diritto all'intero trattamento economico di cui all'art. 169 del citato decreto del Presidente della Repubblica per il primo mese e ai quattro quinti di detto trattamento pel restante periodo.

PP. D. Uff. III 21-6-1974 - *Reg.* 14-10-1974

Ad ESPOSITO Vincenzo, aiutante ufficiale giudiziario già addetto all'Ufficio unico presso la Corte d'appello di Brescia, trasferito alla Pretura di Pozzuoli, è concesso per motivi di salute, un congedo straordinario di giorni trenta a decorrere dall'11 ottobre 1973 con diritto all'intero trattamento economico previsto dall'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229; il medesimo aiutante ufficiale giudiziario è collocato, in prosecuzione, in aspettativa per infermità per un periodo di giorni ventuno, con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica citato nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

A RAMPINO Vito, aiutante ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di Torremaggiore, è concesso, per motivi di salute, un congedo straordinario di giorni ventisette a decorrere dal 23 marzo 1974, con diritto all'intero trattamento economico previsto dall'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229; il medesimo aiutante ufficiale giudiziario è collocato, in prosecuzione, in aspettativa per infermità per un periodo di giorni novanta, con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica citato nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

A SANCRICCA Ubaldo, aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico presso il Tribunale di Macerata, è concesso, per motivi di salute un congedo straordinario di giorni cinque a decorrere dal 12 dicembre 1973 e di giorni quindici a decorrere dal 16 marzo 1974, con diritto all'intero trattamento economico previsto dall'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229; il medesimo aiutante ufficiale giudiziario è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni trenta a decorrere dal 1° aprile 1974 con diritto a percepire un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica citato nonchè gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

Dimissioni dall'impiego

DD. MM. 20-6-1974 - *Reg.* 12-10-1974

Sono accettate a decorrere dal 28 maggio 1974, le dimissioni dall'impiego presentate da LIBERATI Sandro, aiutante ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'appello di Palermo.

Sono accettate, a decorrere dall'11 maggio 1974, le dimissioni dall'impiego presentate da SANTELLA Alfredo, aiutante ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi.

309

PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Nomina a commesso giudiziario in prova

D. M. 19-9-1974 - *Reg.* 18-10-1974

ABALDO Mario, nato ad Alvito (Frosinone) il 15 gennaio 1937, orfano di guerra, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, è nominato commesso giudiziario in prova e destinato alla Pretura di Sora.

Al medesimo è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 735.000 (parametro 100), l'indennità integrativa speciale mensile di L. 38.400, l'assegno perequativo annuo lordo di L. 515.000 nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia spettanti per legge.

Nomine in ruolo

DD. MM. 20-9-1974 - *Reg.* 19-10-1974

CARINCI Luigino, commesso giudiziario in prova in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia per compiuto periodo di sei mesi di prova al 13 dicembre 1973 è nominato dal 14 dicembre 1973 commesso giudiziario nello stesso ufficio con lo stipendio in godimento.

Il suindicato prende posto nel ruolo di anzianità secondo l'ordine di graduatoria in cui è attualmente iscritto.

D'ARPINO Palmerino, commesso giudiziario in prova in servizio presso il consiglio superiore della magistratura, per compiuto periodo di sei mesi di prova al 9 marzo 1974, è nominato dal 10 marzo 1974, commesso giudiziario nello stesso ufficio con lo stipendio in godimento.

Il suindicato prende posto nel ruolo di anzianità secondo l'ordine di graduatoria in cui è attualmente iscritto.

GARAFFO Mario, commesso giudiziario in prova in servizio presso il consiglio superiore della magistratura, per compiuto periodo di sei mesi di prova al 7 marzo 1974, è nominato dal 8 marzo 1974, commesso giudiziario nello stesso ufficio con lo stipendio in godimento.

Il suindicato prende posto nel ruolo di anzianità secondo l'ordine di graduatoria in cui è attualmente iscritto.

PRIORI Sante, commesso giudiziario in prova in servizio presso il consiglio superiore della magistratura, per compiuto periodo di sei mesi di prova al 24 gennaio 1974, è nominato dal 25 gennaio 1974, commesso giudiziario nello stesso ufficio con lo stipendio in godimento.

Il suindicato prende posto nel ruolo di anzianità secondo l'ordine di graduatoria in cui è attualmente iscritto.

Comando

D. I. 15-7-1974 - *Reg.* 19-10-1974

Il sig. IACUESSA Antonio, commesso nel ruolo del personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia, è comandato presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, per la durata di un anno, a decorrere dal 15 luglio 1974.

La corresponsione delle competenze spettanti al sig. Iacuessa Antonio per detto periodo fa carico al bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Aspettative e congedi straordinari

PP. D. Uff. III 6-7-1974 - *Reg.* 12-10-1974

BERNI Garibaldo, commesso giudiziario nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, è confermato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni trentuno a decorrere dal 18 aprile 1974, con diritto a percepire l'intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

BRANCATO Giuseppe, commesso giudiziario presso la Pretura di Bergamo, è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni quarantaquattro a decorrere dal 6 aprile 1974, con diritto a percepire l'intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

DE BONIS Teodosio Remo, commesso giudiziario presso la Corte suprema di cassazione, è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni venti a decorrere dal 27 maggio 1974, con diritto a percepire l'intero stipendio e gli eventuali assegni per carchi di famiglia.

DEVIAK Margherita nata Dandolo, commessa giudiziaria presso il Tribunale di Roma, è collocata in aspettativa per infermità per un periodo di giorni centocinquanta a decorrere dal 28 gennaio 1974, con diritto a percepire l'intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

FORTUNATO Raffaele, commesso giudiziario presso il Tribunale di Napoli, è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni quindici a decorrere dal 29 settembre 1973, con diritto a percepire l'intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

LUZZI Renato, commesso giudiziario presso la Pretura di Palombara Sabina, è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni trenta a decorrere dal 1° dicembre 1973, con diritto a percepire l'intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

PACIFICI Amedeo, commesso giudiziario presso il Tribunale di Roma, è confermato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni trenta a decorrere dal 24 maggio 1974, con diritto a percepire l'intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

PP. D. Uff. III 24-7-1974 - *Reg.* 12-10-1974

GIARDINELLI Amedeo, commesso giudiziario presso la Pretura di Jesi, è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni venticinque a decorrere dal 10 ottobre 1973, con diritto a percepire l'intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

OCCHIUTO Antonio, commesso giudiziario presso la Corte d'appello di Milano, è collocato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni novanta a decorrere dal 9 gennaio 1974, con diritto a percepire l'intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

TRUGLIO Adolfo, commesso giudiziario presso il Tribunale di Milano, è confermato in aspettativa per infermità per un periodo di giorni novanta a decorrere dal 25 gennaio 1974, con diritto a percepire l'intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

P.D. Uff. III 6-7-1974 - *Reg.* 12-10-1974

A SCROFANI Giuseppe, commesso giudiziario presso il Tribunale di Caltagirone, è concesso, per motivi di salute, un congedo straordinario di giorni dieci a decorrere dal 28 marzo 1974, con diritto a percepire tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, il medesimo commesso giudiziario è collocato, in prosecuzione, in aspettativa per infermità per un periodo di giorni quindici, con diritto a percepire l'intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

Disciplina

D. M. 10-8-1974 - *Reg.* 12-10-1974

Il commesso giudiziario LUCIA Fiore, nato a Serrastretta il 7 marzo 1922 e addetto alla Pretura di Catanzaro, è sospeso cautelarmente dalle sue funzioni a decorrere dal 26 agosto 1974.

310

Durante il periodo di detta sospensione al Lucia verrà corrisposto, ai sensi degli artt. 82 e 133 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio oltre gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

Passaggio ad altro ruolo

PP. D. G. 9-3-1974 - *Reg.* 14-10-1974

LANZO Salvatore, nato a Laureana di Borrello il 14 luglio 1940, commesso giudiziario nella Pretura di S. Stefano di Camastra, cessa di far parte del ruolo dei commessi giudiziari a decorrere dal 16 ottobre 1973, per essere stato nominato aiutante ufficiale giudiziario.

Sono dichiarati irrepetibili gli assegni allo stesso corrisposti fino al 27 novembre 1973.

MANTOVANI Felice, nato a Nulvi (Sassari) il 16 dicembre 1945, commesso giudiziario nella Pretura di Pavullo nel Frignano, cessa di far parte del ruolo dei commessi giudiziari a decorrere dal 16 ottobre 1973, per essere stato nominato aiutante ufficiale giudiziario.

Sono dichiarati irrepetibili gli assegni allo stesso corrisposti fino al 20 novembre 1973.

PIAZZA Renato, nato a Palermo il 27 gennaio 1945, commesso giudiziario nella Corte d'appello di Palermo, cessa di far parte del ruolo dei commessi giudiziari a decorrere dal 16 ottobre 1973, per essere stato nominato aiutante ufficiale giudiziario.

Sono dichiarati irrepetibili gli assegni allo stesso corrisposti fino al 13 novembre 1973.

VARISCHETTI Simone, nato a Colorina il 16 settembre 1941, commesso giudiziario nella Pretura di Morbegno, cessa di far parte del ruolo dei commessi giudiziari a decorrere dal 16 ottobre 1973, per essere stato nominato aiutante ufficiale giudiziario.

Sono dichiarati irrepetibili gli assegni allo stesso corrisposti fino al 5 novembre 1973.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

ARCHIVI NOTARILI

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA, DI CONCETTO, ESECUTIVA ED AUSILIARIA

Posti vacanti

Carriera esecutiva

Bologna

Carriera ausiliaria

Napoli

Gli impiegati degli Archivi notarili che aspirano ad essere trasferiti alle sedi sopraindicate possono, entro trenta giorni dalla data del presente Bollettino, presentare domanda, motivata e per quanto possibile documentata ai sensi dell'art. 32 terzo comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ai capi degli uffici presso cui prestano servizio i quali ne cureranno l'immediato inoltro all'Ufficio Centrale a mezzo plico raccomandato.

Concorso per esame per la nomina a sei posti di conservatore superiore in prova

IL GUARDASIGILLI MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le leggi 17 maggio 1952, n. 629 (art. 21), 19 luglio 1957, n. 588 (art. 11) e 28 luglio 1961, n. 723 (artt. 7 e 9);

Visto il T.U. 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (artt. 1, 2, 3, primo ed ultimo comma, 9, 11 e 12);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280 (artt. 1 e 12);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (artt. 1, 2, 3, 4 primo comma, 7, 9, 16, 148, 150, 151 e 153);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (artt. 1 e 12 terzo comma);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423 (art. 11);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (art. 5 nota della tariffa parte I^a^ all. A);

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734 (art. 1);

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1973, col quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi di accesso ai singoli ruoli dell'Amministrazione degli Archivi notarili;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974 con il quale sono state determinate le nuove piante organiche e la denominazione delle qualifiche del personale del ruolo della predetta Amministrazione;

Considerato che, in virtù del disposto dell'articolo 16 citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, ammonta a sei il numero dei posti disponibili nella qualifica di conservatore superiore per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1973 da attribuire mediante concorso per passaggio di carriera;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per la nomina a sei posti di conservatore superiore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al predetto concorso gli impiegati della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Archivi notarili con qualifica di segretario capo o di segretario principale purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

I requisiti di ammissibilità debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1973.

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, presentare ai Capi degli uffici da cui dipendono domanda in carta esente da bollo diretta al Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale affari civili e libere professioni — Ufficio centrale archivi notarili.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda i requisiti posseduti in base ai quali hanno titolo per essere ammessi al concorso, la data e l'Università presso cui è stato conseguito il diploma di laurea.

L'autorità che riceve la domanda vi appone a margine la data di presentazione in tutte lettere con la propria firma, ne cura la iscrizione a protocollo e la inoltra subito a mezzo plico raccomandato all'Ufficio centrale archivi notarili (via Padre Semeria 99 - cap. 00154 Roma). Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio al ripetuto Ufficio centrale o ad un Archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Art. 4.

L'esame consta:

a) di una prova scritta di diritto amministrativo;

b) di una prova scritta pratica consistente nella analisi critica di un atto notarile e nella illustrazione dei principi di diritto privato che lo regolano;

211

c) di un colloquio avente per oggetto le seguenti materie: diritto privato; diritto amministrativo; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; contabilità di Stato; diritto tributario, con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari.

Le prove scritte, ciascuna delle quali avrà la durata di otto ore giornaliere, avranno luogo in Roma, presso l'Ufficio centrale archivi notarili in via Padre Semeria 99, nei giorni 19 e 20 febbraio 1975 con inizio alle ore otto antimeridiane.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni su indicati.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6 commi terzo e successivi e 7 del testo unico n. 3/1957; 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957; 3, 7 e 150 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni.

Art. 6.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto ottenuto nel colloquio e della media dei voti riportati nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo, mediante avviso in cui è indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Art. 7.

I concorrenti, che abbiano superato il colloquio, debbono far pervenire direttamente all'Ufficio centrale archivi notarili (via Padre Semeria 99 - 00154 Roma) nel termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza e di precedenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 testo unico n. 3/1957 e successive modificazioni. Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'Ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

La graduatoria del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina a conservatore superiore del personale della carriera direttiva degli archivi notarili.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia dandosi notizia della pubblicazione stessa mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati, utilmente collocati nella graduatoria debbono — a pena di decadenza — far pervenire direttamente al ripetuto ufficio centrale archivi notarili, entro giorni quindici da quello in cui hanno ricevuto la comunicazione del relativo invito, il certificato medico in carta legale, rilasciato — in data non anteriore a mesi tre dalla suddetta comunicazione — dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza (o dal medico provinciale o da un medico militare) attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nella carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili ed il diploma originale del prescritto titolo di studio o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del predetto diploma originale. La copia e il documento sostitutivo debbono essere spediti in carta legale. Qualora tale documento sia già depositato presso l'Ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 8.

La nomina in prova dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1974. Ai vincitori medesimi — che seguiranno nel ruolo gli impiegati promossi, mediante scrutinio e con la stessa decorrenza, alla qualifica di conservatore superiore — è attribuito il trattamento economico spettante ai conservatori superiori (parametro 307).

I vincitori che, al termine del periodo di prova, non riportino un giudizio favorevole sono restituiti al ruolo della carriera di concetto.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 agoso 1974

p. Il Ministro

Il Sottosegretario d Stato: (on. avv. Erminio Pennacchini)

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1974
Registro n. 33, foglio n. 394

Approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso per esami a due posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione degli Archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1973.

D.M. 29-8-1974 - Reg. 18-10-1974

E' riconosciuto regolare il procedimento adottato nell'espletamento del concorso per esami a due posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi notarili indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1973 ed è approvata la seguente graduatoria di merito:

N. d'ord.	Cognome e nome	Media prove scritte	Voto prova orale	Totale
1	NARDI Vincenzo	7,62	7,50	15,12
2	DUSIO Franco	7,50	6,75	14,25
3	VENTUROLI Rosangela . .	7,62	6,50	14,12

Sono dichiarati vincitori nell'ordine appresso indicato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a segretario principale del personale della carriera di concetto degli Archivi notarili, i seguenti candidati:

1. NARDI Vincenzo;
2. DUSIO Franco.

E' dichiarato idoneo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a segretario principale del personale della carriera di concetto degli Archivi notarili, il seguente candidato:

1. VENTUROLI Rosangela.

Approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso per esami a cinque posti di aiutante principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli Archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1973.

D.M. 16-9-1974 - Reg. 21-10-1974

E' riconosciuto regolare il procedimento adottato nell'espletamento del concorso per esami a cinque posti di aiutante principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli Archivi notarili indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1973 ed è approvata la seguente graduatoria di merito:

N. ord.	Cognome e nome	Voto prova scritta	Voto prova pratica	Voto colloquio	Totale
1	MACI Vittorio	8	8	6	22
2	NAPOLANO Biagio . . .	7	7,25	6,25	20,50
3	SPINELLO Rosaria nata Scalia	7	6,50	6,25	19,75
4	NUCLICH Giovanni . . .	7	6	6	19

312

Sono dichiarati vincitori nell'ordine appresso indicato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina ad aiutante principale del personale della carriera esecutiva degli Archivi notarili, i seguenti candidati:

1. MAGI Vittorio;
2. NAPOLANO Biagio;
3. SPINELLO Rosaria nata Scalia;
4. NUCLICH Giovanni.

Approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso per esami a due posti di aiutante principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli Archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1973.

D.M. 16-9-1974 - *Reg.* 21-10-1974

E' riconosciuto regolare il procedimento adottato nell'espletamento del concorso per esami a due posti di aiutante principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli Archivi notarili indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1973 ed è approvata la seguente graduatoria di merito:

N. ord.	Cognome e nome	Voto prova scritta	Voto prova pratica	Voto colloquio	Totale
1	DI ANGELO Bernardo . .	8,50	6 —	7,25	21,75
2	DOMPÈ Giulio	8 —	6,50	6 —	20,50
3	ORLANDI Nunzio	7,25	6 —	7 —	20,25

Sono dichiarati vincitori nell'ordine appresso indicato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina ad aiutante principale del personale della carriera esecutiva degli Archivi notarili, i seguenti candidati:

1. DI ANGELO Bernardo;
2. DOMPE' Giulio.

E' dichiarato idoneo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina ad aiutante principale del personale della carriera esecutiva degli Archivi notarili, il seguente candidato:

1. ORLANDI Nunzio.

Comandi e applicazioni

D. M. 4-10-1974

SPAGNUOLO dott. Claudio, conservatore in prova nell'Archivio notarile di Salerno, è, per urgenti necessità di servizio, applicato all'Archivio notarile di Milano dal 14 ottobre al 21 dicembre 1974.

DD. MM. 5-10-1974

ARLOTTI Albertina Anna, aiutante nell'Archivio notarile di Ferrara, è, per urgenti necessità di servizio, applicata allo Archivio notarile di Rovigo dal 7 al 26 ottobre 1974.

COTELLESSA Francesco Paolo, segretario principale nello Archivio notarile di Teramo, è per urgenti necessità di servizio, incaricato della reggenza dell'ufficio dal 6 ottobre al 31 dicembre 1974.

DD. MM. 11-10-1974

MELE dott. Umberto, conservatore capo aggiunto nello Archivio notarile distrettuale di Bologna è, per urgenti necessità di servizio, applicato per tre giorni consecutivi la settimana, compreso il viaggio, all'Archivio notarile distrettuale di Milano dal 14 ottobre 1974 al 30 giugno 1975 con l'incarico di coadiuvare nelle ispezioni ai rogiti dei notai di quel distretto.

Il decreto ministeriale 4 ottobre 1974 è modificato nel senso che il periodo di applicazione del dottor SPAGNUOLO Claudio all'Archivio notarile di Milano è stabilito dal 21 ottobre al 21 dicembre 1974.

D. M. 21-10-1974

E' prorogata fino al 30 novembre 1974 l'applicazione di BELLAPIANTA Sabino, aiutante nell'Archivio notarile di Brescia all'Archivio notarile distrettuale di Livorno disposta con decreti ministeriali 29 agosto e 28 settembre 1974. Tale applicazione avrà comunque termine con il rientro in servizio dell'Aiutante principale Bevilacqua Raffaele.

DD. MM. 26-10-1974

PALETTI Giovanni, aiutante nell'Archivio notarile distrettuale di Ascoli Piceno, è, fino al 31 dicembre 1974, applicato con incarico della reggenza dell'ufficio all'Archivio notarile sussidiario di Fermo per non oltre dieci giorni complessivi, compreso il viaggio, da effettuarsi anche non consecutivamente.

TORTORELLA Giuseppe, segretario principale nell'Archivio notarile distrettuale di Salerno, è, per urgenti necessità di servizio, applicato all'archivio notarile distrettuale di Lagonegro, dal 1° novembre al 31 dicembre 1974, per tre giorni consecutivi la settimana, compreso il viaggio e con incarico della reggenza dell'ufficio.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del nuovo titolare.

Aspettative e congedi straordinari

P. D. G. 6-5-1974 - *Reg.* 22-8-1974

Al commesso CIMAGLIA Nello, in servizio presso l'Archivio notarile di Napoli, è concesso un congedo straordinario per esami per i giorni diciotto e ventiquattro aprile millenovecentosettantaquattro, con diritto a tutti gli assegni e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

P.P.D.G. 7-6-1974 - *Reg.* 2-8-1974

Al dott. ASTOLFI Riccardo, conservatore superiore nell'Archivio notarile di Padova, è concesso un congedo straordinario per malattia dal diciotto al ventisette aprile millenovecentosettantaquattro, con diritto a tutti gli assegni e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

Al commesso MAZZA Giovanni, in servizio presso l'Archivio notarile di Napoli, è concesso un congedo straordinario per esami per il giorno ventiquattro aprile millenovecentosettantaquattro, con diritto a tutti gli assegni e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

P. D. G. 8-6-1974 - *Reg.* 2-8-1974

Di GREGORIO dott. Giuseppe, conservatore superiore dello Archivio notarile distrettuale di Trani, è, d'ufficio, collocato in aspettativa per infermità dal diciassette aprile al sette luglio millenovecentosettantaquattro con diritto all'intero stipendio e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

P.D.G. 11-6-1974 - *Reg.* 2-8-1974

All'aiutante principale DUSIO Franco, reggente dell'Archivio notarile di Casale Monferrato è concesso un congedo straordinario per esami dal 2 al 5 aprile 1974, con diritto a tutti gli assegni e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

PP.D.G. 13-6-1974 - *Reg.* 2-8-1974

Al commesso CEROTTI Giovanni, in servizio presso l'Archivio notarile di Novara è concesso un congedo straordinario per esami per i periodi dal 9 all'11, dal 17 al 19 e dal 23 al 25 aprile 1974, con diritto a tutti gli assegni e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

Al commesso capo MAGI Vittorio, in servizio presso l'Archivio notarile di Arezzo, è concesso un congedo straordinario per esami per i giorni 18 e 24 aprile 1974, con diritto a tutti gli assegni e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

PP.D.G. 14-6-1974 - *Reg.* 2.8.1974

LUZI Francesco Gino, commesso dell'Ufficio centrale Archivi notarili, è d'ufficio, confermato nell'aspettativa per infermità dal 16 al 31 maggio 1974 con diritto all'intero stipendio e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

313

A NAPOLANO Biagio, commesso capo dell'Archivio notarile distrettuale di Napoli, è concesso un congedo straordinario per motivi di salute dal 15 al 24 marzo 1974 con diritto a tutti gli assegni e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

P.D.G. 14-6-1974 - *Reg.* 6-8-1974

A CASALICCHIO Giacomo, commesso dell'Archivio notarile distrettuale di Caltanissetta, è concesso un congedo straordinario per cure dal 15 giugno al 1° luglio 1974, con diritto a tutti gli assegni e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

P.D.G. 15-6-1974 - *Reg.* 2-8-1974

DI CARLO Vincenzo, commesso dell'Archivio notarile distrettuale di Teramo, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa per infermità dal 3 aprile al 31 maggio 1974, con diritto all'intero stipendio e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

P.D.G. 15-6-1974 - *Reg.* 6-8-1974

Ad ANTONACCI Giovanni, commesso capo dell'Ufficio centrale Archivi notarili, è concesso un congedo straordinario per cure dal 22 luglio al 20 agosto 1974, con diritto a tutti gli assegni e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

P.D.G. 15-6-1974 - *Reg.* 22-8-1974

CORAZZA Fedele, commesso capo dell'Archivio notarile distrettuale di Roma, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa per infermità dal 27 aprile al 31 maggio 1974, con diritto all'intero stipendio e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

P.D.G. 3-8-1974 - *Reg.* 21-10-1974

All'aiutante BRAZZI Marco, in servizio presso l'Archivio notarile di Lucca è concesso un congedo straordinario per il giorno 5 giugno 1974, con diritto a tutti gli assegni e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

P.D.G. 5-8-1974 - *Reg.* 21-10-1974

GILIBERTI Salvatore, aiutante principale nell'Archivio notarile di Trapani, è, d'ufficio, collocato in aspettativa per infermità dal 4 luglio al 2 agosto 1974, con diritto all'intero stipendio e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

P.D.G. 6-9-1974 - *Reg.* 21-10-1974

DEL GRANCHIO Oliviero, commesso capo nell'Archivio notarile distrettuale di Roma, è, d'ufficio, collocato in aspettativa per infermità dall'8 al 13 luglio 1974, con diritto all'intero stipendio e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

PP.D.G. 9-9-1974 - *Reg.* 21-10-1974

CATANZARO Tommaso, commesso dell'Archivio notarile distrettuale di Brescia, è collocato in aspettativa per infermità dal 4 luglio al 2 agosto 1974 (d'ufficio) e dal 3 agosto al 18 settembre detto anno (a domanda) con diritto all'intero stipendio e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

Il dott. DE SALVO Giuseppe, primo dirigente con funzioni di conservatore capo dell'Archivio notarile di Palermo, è d'ufficio, collocato in aspettativa per infermità dal 25 luglio al 18 agosto 1974, con diritto all'intero stipendio.

PP.D.G. 10-9-1974 - *Reg.* 21-10-1974

A CAMERINI Ezio, commesso dell'Archivio notarile di Milano, è concesso un congedo straordinario per cure dal 26 agosto al 14 settembre 1974, con diritto a tutti gli assegni e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

A CAVIOLA Tullio, commesso dell'Archivio notarile di Belluno, è concesso un congedo straordinario per cure dal 12 al 31 agosto 1974, con diritto a tutti gli assegni e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

A CECORA Elisa, aiutante, dell'Archivio notarile di Roma, è concesso un congedo straordinario per motivi di salute dal 21 al 26 giugno 1974, con diritto a tutti gli assegni e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

A FAILLACE Giuseppe, commesso dell'Archivio notarile di Cosenza, è concesso un congedo straordinario per cure dal 2 settembre al 1° ottobre con diritto a tutti gli assegni e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

A LA BIANCA Giuseppe, aiutante dell'Archivio notarile di Enna, è concesso un congedo straordinario per motivi di salute dal 18 settembre al 7 ottobre 1974, con diritto a tutti gli assegni e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

P.D.G. 11-9-1974 - *Reg.* 21-10-1974

CARDILE Luigi, commesso dell'Archivio notarile di Messina, è d'ufficio, collocato in aspettativa per infermità dal 31 maggio al 19 giugno 1974, con diritto all'intero stipendio e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

P.D.G. 12-9-1974 - *Reg.* 21-10-1974

LICONTI Bruno Antonio, aiutante dell'Archivio notarile di Milano, è, d'ufficio, collocato in aspettativa per infermità dal 5 al 24 agosto 1974, con diritto all'intero stipendio e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

P.D.G. 14-9-1974 - *Reg.* 21-10-1974

de MARTIS Isabella nata de Matteis, segretario principale dell'Archivio notarile di Vicenza, è d'ufficio, collocata in aspettativa per infermità dal 17 agosto al 10 settembre 1974, con diritto all'intero stipendio e con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

Cessazioni dal servizio

P.D.G. 25-1-1974 - *Reg.* 7-10-1974

BUSI Giovanni, aiutante principale (parametro 213) in servizio presso l'Archivio notarile distrettuale di Bologna, è, a domanda, collocato a riposo a decorrere dal 1° maggio 1974 ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Dalla predetta data sono attribuiti a BUSI Giovanni ai soli fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita sette aumenti periodici con il corrispondente stipendio annuo lordo di L. 2.152.631,25 (quindicesimo aumento periodico del parametro 213) oltre l'assegno perequativo di L. 834.450 per complessive L. 2.987.081,25 ed un aumento di servizio di 10 anni ai fini del compimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione.

Il posto, come sopra lasciato libero da BUSI Giovanni, è portato in diminuzione nella qualifica iniziale nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione autonoma degli Archivi notarili che resta pertanto determinato in 88 unità e di conseguenza il ruolo di detta carriera ammonta complessivamente a 237 unità.

P.D.G. 5-3-1974 - *Reg.* 16-10-1974

LEPORE Pasquale, aiutante capo (parametro 245) in servizio presso l'Archivio notarile distrettuale di Napoli, è, a domanda, collocato a riposo a decorrere dall'8 aprile 1974 ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Dalla predetta data sono attribuiti a LEPORE Pasquale, ai soli fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita, tre aumenti periodici con il corrispondente stipendio annuo lordo di L. 2.250.937,50 (parametro 245, decimo aumento periodico) oltre l'assegno perequativo di L. 999.250 per complessive L. 3.250.187,50 e gli è concesso un aumento di servizio di 7 anni ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione e dell'indennità di buonuscita.

314

Il posto, come sopra lasciato libero da LEPORE Pasquale, è portato in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli Archivi notarili che resta pertanto determinato in n. 85 unità e di conseguenza il ruolo di detta carriera ammonta complessivamente a n. 235 unità.

Rettifiche di cognome

P.D.G. 3-10-1974 - *Reg.* 21-10-1974

Tutti i decreti ministeriali e gli altri atti riguardanti il rapporto di impiego non di ruolo della diurnista DI LILLO Grazia sono rettificati a decorrere dal 23 giugno 1974 nel senso che al cognome « DI LILLO » è sostituito quello di « GUARINO nata Di Lillo ».

Concessione di indennità «una tantum» in luogo di pensione

D.M. 16-3-1974 - *Reg.* 18-9-1974

E' conferita alla sig.ra LEONI Virginia nata Salardi, nata a Castellucchio il 22 agosto 1947, già diurnista di terza categoria presso l'Archivio notarile distrettuale di Mantova, residente in Mantova l'indennità « una tantum » in luogo di pensione di L. 73.500.

La presente liquidazione è integrale.

Per la costituzione in favore della sig.ra LEONI Virginia nata Salardi della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 dovrà essere versata la somma complessiva di L. 181.866 alla sezione di tesoreria provinciale di Mantova in conto contabilità speciale intestata alla sede provinciale I.N.P.S. della stessa città.

L'eccedenza dei contributi che non trova capienza nello importo dell'indennità di cui sopra, farà carico al bilancio della amministrazione degli Archivi notarili, in conto anno finanziario 1974.

P.D.G. 12-7-1974 - *Reg.* 27-9-1974

E' conferita al sig. MORSO Vincenzo, già segretario di Archivi notarili residente in Roma, l'indennità « una tantum » in luogo di pensione di L. 888.628,10.

La presente liquidazione è integrale e sarà pagata dall'Archivio notarile distrettuale di Roma il quale tratterà in unica soluzione la somma di L. 757.495 versandone l'importo alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in conto contabilità speciale intestata alla sede provinciale I.N.P.S. di detta città, per la costituzione in favore del sig. MORSO Vincenzo della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n.322.

Conferimenti di pensione

D.M. 26-2-1974 - reg. 7-10-1974

A BUSI Giovanni, nato a Bologna il 3 settembre 1912, aiutante principale di Archivi notarili, è conferita la pensione di lire 2.389.700 annue lorde a decorrere dal 1° maggio 1974.

Tale pensione verrà corrisposta dall'Archivio notarile distrettuale di Bologna cui è deferita l'eventuale concessione della indennità integrativa speciale nella misura e alle condizioni previste dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

La presente liquidazione è definitiva.

P.D.G. 11-3-1974 - *Reg.* 16-10-1974

A LEPORE Pasquale, nato a Rossano Calabro il 6 settembre 1910 aiutante capo di Archivi notarili, è conferita la pensione di L. 2.600.000 annue lorde a decorrere dall'8 aprile 1974.

Tale pensione verrà corrisposta dall'Archivio notarile distrettuale di Napoli cui è deferita l'eventuale concessione dell'indennità integrativa speciale nella misura e alle condizioni previste dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

La presente liquidazione è definitiva.

LIBERE PROFESSIONI

AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI

Elezioni per la nomina del Consiglio nazionale forense

La commissione incaricata di procedere all'accertamento del risultato delle elezioni per la nomina del consiglio nazionale forense, riunitasi il 12 ottobre 1974 presso il Ministero di grazia e giustizia, esaminati i verbali trasmessi dai consigli degli ordini, verificata l'osservanza delle norme di legge, ha proclamato eletti i seguenti avvocati, in rappresentanza rispettivamente del distretto di Corte d'appello a fianco di ciascuno indicato:

ASCOLI Giuseppe, Corte di appello di Ancona;
RUSSO FRATTASI Carlo, Corte di appello di Bari;
MAUCERI Salvatore, Corte di appello di Bologna;
BAZOLI Stefano, Corte di appello di Brescia;
ZUDDAS Antonino, Corte di appello di Cagliari;
ALESSI Giuseppe, Corte di appello di Caltanissetta;
VACIRCA Vincenzo, Corte di appello di Catania;
CASALINUOVO Aldo, Corte di appello di Catanzaro;
CARLI Guido, Corte di appello di Firenze;
ZIGNONI Gian Maria, Corte di appello di Genova;
LETTIERI Giuseppe, Corte di appello di L'Aquila;
PICARO Pio, Corte di appello di Lecce;
PUGLIATTI Salvatore, Corte di appello di Messina;
VIZZARDELLI Cesare, Corte di appello di Milano;
OREFICE Renato, Corte di appello di Napoli;
CORSO Pompeo, Corte di appello di Palermo;
SANTINI Giancarlo, Corte di appello di Perugia;
DE RUGIGERI Niccolò, Corte di appello di Potenza;
UNGARO Filippo, Corte di appello di Roma;
PARELLA Giuseppe, Corte di appello di Torino;
TATTARA Vittore, Corte di appello di Trento;
GASSER Edoardo, Corte di appello di Trieste;
SORGATO Arturo, Corte di appello di Venezia.

Iscrizione di professionisti nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle giurisdizioni superiori.

Si comunica che con deliberazione in data 26 luglio 1974 il comitato costituito ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 maggio 1947, n. 597, presso il consiglio nazionale forense, ha disposto la iscrizione dei sottoindicati professionisti nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle giurisdizioni superiori:

1. ASTORRI avv. Ezio, nato a Firenze il 19 giugno 1921, via Ugo Foscolo, 69, Firenze, dell'Ordine di Firenze;

2. BAGGIOLI avv. Luigi, nato a Milano il 15 novembre 1932, via Luciano Manara, 15, Milano, dell'Ordine di Milano;

3. BACCIOLI avv. Attilio, nato a Manciano il 10 maggio 1933, via Manin, 3, Grosseto, dell'Ordine di Grosseto;

4. BALDASSARRI avv. Mario, nato a Castel Focognano il 17 luglio 1923, fraz. Rassina, piazza Mazzini, 45, Castel Focognano, dell'Ordine di Arezzo;

5. BARTOLAZZI avv. Marco, nato a Corridonia l'11 settembre 1913, via Don Minzoni, 19, Macerata, dell'Ordine di Macerata;

6. BARTOLI avv. Sergio, nato a Napoli il 4 agosto 1934, via S. Tommaso d'Aquino, 36, Napoli, dell'Ordine di Napoli;

7. BASEGGIO avv. Antonio, nato a Milano il 12 luglio 1937, via Cosimo del Fante, 15, Milano, dell'Ordine di Milano;

8. BASILE avv. Alessandro, nato a Maiori il 6 giugno 1933, piazza Garibaldi, 80, Napoli, dell'Ordine di Napoli;

9. BARILLI avv. Andrea, nato a Novellara l'11 ottobre 1932, via Emilia San Pietro, 5, Reggio Emilia, dell'Ordine di Reggio Emilia;

315

10. BRAGAGLIA avv. Francesco Maria, nato a Roma il 5 agosto 1928, corso Plebisciti, 11, Milano, dell'Ordine di Milano;

11. BROCCHI avv. Mario, nato a Ravenna il 17 settembre 1904, via Cairoli, 6, Ravenna, dell'Ordine di Ravenna;

12. CIACCIATORE avv. Francesco, nato a Mercato S. Severino il 19 gennaio 1904, corso Garibaldi, 235, Salerno, dell'Ordine di Salerno;

13. CALARCO avv. Francesco, nato a Bagnara il 5 settembre 1924, via Salita Zerbi, 7/5, Reggio Calabria, dell'Ordine di Reggio Calabria;

14. CAPOZZI avv. Antonio, nato a Ceccano il 17 gennaio 1936, via Pia, 11, Velletri, dell'Ordine di Velletri;

15. CARBONE avv. Piero, nato a Cosenza il 29 settembre 1930, via Brenta, 41, Cosenza, dell'Ordine di Cosenza;

16. CASANOVA avv. Domenico, nato a Bologna il 18 settembre 1932, via Valverde, 36, Bologna, dell'Ordine di Bologna;

17. CASTELLANO avv. Gaetano, nato a Bologna il 31 luglio 1935, piazza Minghetti, 3, Bologna, dell'Ordine di Bologna;

18. CAVALERI avv. Nino, nato a Caltanissetta il 25 dicembre 1933, via Kennedy, 8, Caltanissetta, dell'Ordine di Caltanissetta;

19. CIPELLETTI avv. Bruno, nato a Cremona il 22 febbraio 1930, via Don Minzoni, 4, Cremona, dell'Ordine di Cremona;

20. COPPI avv. Franco Carlo, nato a Tripoli il 29 ottobre 1938, via Arno, 21, Roma, dell'Ordine di Roma;

21. COSTA avv. Corrado, nato a Noviano degli Arduini il 9 agosto 1929, via Emilia S. Pietro, 18, Reggio Emilia, dell'Ordine di Reggio Emilia;

22. CRETA avv. Aldo, nato a Roma il 29 luglio 1933, piazzale Clodio, 61, Roma, dell'Ordine di Roma;

23. CRIMI avv. Giuseppe, nato a Messina il 17 luglio 1937, piazzale Clodio, 14, Roma, dell'Ordine di Roma;

24. CRUPI avv. Teodoro, nato a Messina il 4 gennaio 1934, via Bligny, 8, Torino, dell'Ordine di Torino;

25. D'ANTONIO avv. Luigi, nato ad Angri il 7 agosto 1916, via G. da Procida, 48, Angri, dell'Ordine di Salerno;

26. DANZI avv. Emanuele, nato a San Mauro Forte il 30 gennaio 1925, via Lucana, 64, Matera, dell'Ordine di Matera;

27. DE CESARE avv. Luigi, nato a Roseto Valfortore il 1° settembre 1928, via Chiossetto, 15, Milano, dell'Ordine di Milano;

28. DRAGO avv. Umberto Giorgio, nato a La Spezia il 2 ottobre 1933, via Cherubini, 18, Firenze, dell'Ordine di Firenze;

29. FACCHIANO avv. Lucio, nato a Benevento il 19 novembre 1928, via Porta Rufina, 6, Benevento, dell'Ordine di Benevento;

30. FALCONE avv. Bruno, nato a Pagani il 1° dicembre 1935, Pagani (Salerno), dell'Ordine di Salerno;

31. FERRERI avv. Luigi (detto Gino), nato a Trapani il 30 ottobre 1934, piazza Municipio, Meda, dell'Ordine di Monza;

32. FORNIER avv. Giovanni, nato a Portogruaro il 31 maggio 1928, Portogruaro, dell'Ordine di Venezia;

33. GALANTE avv. Alfonso, nato a Napoli il 23 maggio 1925, via E. Pessina, 81, Napoli, dell'Ordine di Napoli;

34. GEMELLI avv. Luigi, nato a Messina l'11 maggio 1931, via Cremona, isol. 34/D, Messina, dell'Ordine di Messina;

35. GIORDANO avv. Antonio, nato a Napoli il 31 gennaio 1934, via Dei Mille, 25, Napoli, dell'Ordine di Napoli;

36. GIORDANO avv. Mario, nato a Matera il 3 aprile 1914, via Altinate, 28/a, Padova, dell'Ordine di Padova;

37. GIORGETTI avv. Antonio, nato a Pescara il 5 giugno 1925, viale Regina Margherita, 19, Pescara, dell'Ordine di Pescara;

38. GRASSELLI avv. Sergio, nato a Roma il 2 ottobre 1932, via San Damaso, 22, Roma, dell'Ordine di Roma;

39. GUIDOTTI avv. Alfredo, nato a Firenze il 21 marzo 1930, via Lamarmora, 21, Firenze, dell'Ordine di Firenze;

40. INDELICATO avv. Antonino, nato a Sciacca il 18 ottobre 1931, via S. Cataldo, 32, Sciacca, dell'Ordine di Sciacca;

41. LA SCALA avv. Giancarlo, nato a Milano il 15 marzo 1935, piazza Conciliazione, 4, Milano, dell'Ordine di Milano;

42. LEONE avv. Mario Giulio, nato a Milano il 2 aprile 1936, via S. Stefano, 32, Bologna, dell'Ordine di Bologna;

43. LONGO avv. Michele, nato a Napoli il 3 gennaio 1927, via Lamarmora, 5, Pescara, dell'Ordine di L'Aquila;

44. MANTOVANI avv. Ferrando, nato a Cavezzo il 6 luglio 1933, via di Camerata, 43, Firenze, dell'Ordine di Firenze;

45. NANUT avv. Ennio, nato a Bari il 28 marzo 1931, Salita Castello, 1, Udine, dell'Ordine di Udine;

46. MASTROIANNI avv. Francesco, nato a Scigliano l'11 aprile 1924, via Simonetta, 29, Cosenza, dell'Ordine di Cosenza;

47. MILITANO avv. Pasquale Aldo, nato a Reggio Calabria il 12 ottobre 1932, via Cardinale Portanova Diramazione Rausci n. 120, Reggio Calabria, dell'Ordine di Reggio Calabria;

48. MONACO avv. Alberto, nato a Grottaglie il 12 agosto 1925, via Alto Adige, 11, Taranto, dell'Ordine di Taranto;

49. MONTI avv. Antonio, nato a Lecco il 3 ottobre 1930, via Volta, 62, Como, dell'Ordine di Como;

50. MOSCA d'URSLINGEN avv. Felice Ugo (già Mosca Felice Ugo), nato a San Luis (Argentina) il 24 novembre 1912, corso Trieste, 101, Roma, dell'Ordine di Roma;

51. MUSCO avv. Franco, nato a Roma il 3 ottobre 1929, via Francesco S. Nitti, 3, Roma, dell'Ordine di Roma;

52. NOTO avv. Luigi, nato a San Severo il 30 novembre 1934, via A. Scarlatti, 55, Napoli, dell'Ordine di Napoli;

53. NOVELLO avv. Giuseppe, nato a Grammichele il 27 dicembre 1928, via Centuripe, 8, Catania, dell'Ordine di Catania;

54. ORECCHIONI avv. Francesco Ottavio, nato a Luogosanto il 2 maggio 1918, via Garibaldi, 35, Tempio Pausania, dell'Ordine di Tempio Pausania;

55. PASTORE ALINANTE avv. Sergio, nato a Lanciano il 20 giugno 1929, via del Parco Margherita, 24, Napoli, dell'Ordine di Napoli;

56. PETRAROLI avv. Onofrio, nato a Ostuni il 28 agosto 1930, lungotevere Mellini, 44, Roma, dell'Ordine di Roma;

57. PETRELLA avv. Gian Franco, nato a Erba il 31 maggio 1922, corso XXV Aprile, 14B, Erba, dell'Ordine di Como;

58. PETRUCCI avv. Aldo, nato a Galatina il 9 dicembre 1933, via Vittorio Emanuele, 29, lecce, dell'Ordine di Lecce;

59. PIAS avv. Saverio, nato a Nuraminis il 7 agosto 1920, via San Domenico, 84, Cagliari, dell'Ordine di Cagliari;

60. PIGA avv. Alberto, nato a Cagliari il dì 11 giugno 1927, viale Trieste, 83, Cagliari, dell'Ordine di Cagliari;

61. PISCITELLI avv. Vincenzo, nato a S. Maria a Vico il 19 dicembre 1926, via Roma, 303, S. Maria a Vico, dell'Ordine di S. Maria C.V.;

62. RAPPAZZO avv. Antonio, nato a Noto l'11 giugno 1935, via Taro, 8, Siracusa, dell'Ordine di Siracusa;

63. RUGIERI avv. Potito, nato a Orta Nova il 4 gennaio 1931, via Galilei, 38, Orta Nova, dell'Ordine di Foggia;

64. RUSSO avv. Paolo, nato a Sommatino il 12 agosto 1929, via —ennedp, 30, Caltanissetta, dell'Ordine di Caltanissetta;

65. RUSSO avv. Roberto, nato ad Ancona il 30 agosto 1934, via Pellicceria, 8, Firenze, dell'Ordine di Firenze;

66. SAVIGNANO avv. Aristide, nato a Gesualdo il 29 novembre 1933, via Rubilli, 10, Avellino, dell'Ordine di Avellino;

67. SEGARIOL avv. Luca, nato a Rovigno il 10 luglio 1934, via S. Francesco, 14, Trieste, dell'Ordine di Trieste;

68. TINARI avv. Luciano, nato a L'Aquila il 27 maggio 1928, via Corsaglia, 12, Roma, dell'Ordine di Roma;

69. TISO avv. Sergio, nato a Curtatone il 6 settembre 1922, piazzetta Serego, 4, Verona, dell'Ordine di Verona;

70. TORRETTA avv. Lino, nato ad Agazzano il 2 luglio 1926, via S. Francesco, 8, Piacenza, dell'Ordine di Piacena;

71. TREBBI avv. Franco, nato a Torino il 7 settembre 1933, via S. Agostino, 12, Torino, dell'Ordine di Torino;

72. TURELLO avv. Vinicio Antonio, nato a Bicinicco il 22 gennaio 1930, via Nazario Sauro, 1, Udine, dell'Ordine di Udine;

73. VALORI avv. Domenico, nato a Ceresuolo di Filignano l'8 settembre 1932, Galleria del Commercio, 17, Macerata, dell'Ordine di Macerata;

74. VIGNOLA avv. Antonio, nato a Caserta il 18 marzo 1933, corso Trieste, 195, Caserta, dell'Ordine di S. Maria C.V.;

75. ZITO avv. Luigi, nato a Palermo il 24 settembre 1905, via G. Piazzi, 6, Palermo, dell'Ordine di Palermo;

316

76. DE MITRI avv. Raffaele, nato a Taranto il 4 marzo 1929, via Teatro Romano, 18, Trieste, dell'Ordine di Trieste;

77. GAFFORIO LURINI avv. Vanna, nata a Siena il 24 giugno 1935, via dei Termini, 41, Siena, dell'Ordine di Siena;

78. LURINI avv. Fausto, nato a Siena il 9 luglio 1934, via dei Termini, 41, Siena, dell'Ordine di Siena.

Si comunica che con deliberazione in data 25 settembre 1974 il comitato costituito ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 maggio 1947, n. 597, presso il consiglio nazionale forense, ha disposto la iscrizione dei sottoindicati professionisti nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle giurisdizioni superiori:

1. ANDREOTTI avv. Luigi, nato a Lecco il 12 ottobre 1928, viale Dante, 44, Lecco, dell'Ordine di Lecco;

2. BERTAGNA avv. Franco, nato a La Spezia il 31 luglio 1928, via Vittorio Veneto, 19, La Spezia, dell'Ordine di La Spezia;

3. BONIFAZI avv. Arcangelo, nato a Civitavecchia il 18 dicembre 1928, via Principe Umberto, 3, Civitavecchia, dell'Ordine di Civitavecchia;

4. BRANDSTATTER avv. Josef, nato a Bolzano il 25 settembre 1915, piazza Walter, 22, Bolzano, dell'Ordine di Bolzano;

5. BUCCIROSSI avv. Luigi, nato a Benevento il 12 aprile 1925, via P. Polcari, 7, Benevento, dell'Ordine di Benevento;

6. BUDANO avv. Rosario, ntao a Gela il 25 settembre 1902, via Alassio, 6, Padova, dell'Ordine di Padova;

7. BUFFONI avv. Ludovico, nato a Rotondella il 22 ottobre 1928, via Principe Amedeo, 146, Taranto, dell'Ordine di Taranto;

8. BUSETTO avv. Gianfranco, nato a Milano il 20 aprile 1930, via Chiossetto, 10, Milano, dell'Ordine di Milano;

9. CAMILLI avv. Claudio, nato a Pescara il 9 ottobre 1935, piazza Meda, 3, Milano, dell'Ordine di Milano;

10. CAPPELLI avv. Emilio, nato a Roma il 20 febbraio 1931, via Vittorio Veneto, 7, Roma, dell'Ordine di Roma;

11. CAPPELLI avv. Igino, nato a Sala Consilina il 1° dicembre 1926, piazza Umberto I, Sala Consilina, dell'Ordine di Sala Consilina;

12. CAPPELLI avv. Raffaele, nato a Sala Consilina il 12 gennaio 1921, via S. Pietro, Sala Consilina, dell'Ordine di Sala Consilina;

13. CELENTANO avv. Federico, nato a Napoli il 20 marzo 1935, via A. d'Isernia, 16, Napoli, dell'Ordine di Napoli;

14. CLEMENTI avv. Pietro, nato a Verona il 9 febbraio 1934, corso Porta Nuova, 20, Verona, dell'Ordine di Verona;

15. COLESANTI avv. Vittorio, nato a Rho (Milano) il 21 agosto 1934, via S. Maria Segreta, 7, Milano, dell'Ordine di Milano;

16. CONDORELLI avv. Salvatore, nato a Rovereto di Trento il 22 febbraio 1933, via Fontana, 5, Milano, dell'Ordine di Milano;

17. DE MARTINO avv. Alfonso, nato a Buonabitacolo l'8 novembre 1917, Sala Consilina, dell'Ordine di Sala Consilina;

18. FAVERO SERPONTI avv. Gianantonio, nato a Milano il 1° aprile 1932, via Verziere, 2, Milano, dell'Ordine di Milano;

19. FERRERIO avv. Alberto, nato a Bologna il 12 settembre 1936, via S. Petronio Vecchio, 25/2°, Bologna, dell'Ordine di Bologna;

20. FILIPPI avv. Remo, nato a Ospedaletti il 2 ottobre 1920, via Borgogna, 8, Milano, dell'Ordine di Milano;

21. FIORINO avv. Giovanni, nato ad Avigliano il 30 dicembre 1928, via G. Carducci, 42, Napoli, dell'Ordine di Napoli;

22. FRANCHINI avv. Renzo, nato a Firenze il 30 luglio 1925, via del Moro, 24, Firenze, dell'Ordine di Firenze;

23. GERUNDO avv. Gabriele, nato a Vallata il 16 novembre 1921, Vallata (Avellino), dell'Ordine di Ariano Irpino;

24. GRECO avv. Luigi Cesare, nato a Petacciato l'11 giugno 1932, via Risorgimento, 3, Petacciato (Campobasso), dell'Ordine di Larino;

25. GUERRIN Iavv. Stefano, nato ad Alfonsine il 7 febbraio 1930, via Reale, 79, Alfonsine, dell'Ordine di Ravenna;

26. IERVESE avv. Gabriele, nato a Sperlonga il 29 ottobre 1934, piazza Cavour, 9, Napoli, dell'Ordine di Napoli;

27. JOVANE avv. Gaetano, nato a Nocera Inferiore l'11 gennaio 1925, via Fiamma, 27, Milano, dell'Ordine di Milano;

28. LASAGNI avv. Ettore, nato a Reggio Emilia il 10 luglio 1925, via Emilia S. Pietro, 5, Reggio Emilia, dell'Ordine di Reggio Emilia;

29. LEVONI avv. Alberto, nato a Vignola il 23 settembre 1933, via Farini, 56, Modena, dell'Ordine di Modena;

30. LUPO avv. Giuseppe, nato a Bivona il 10 giugno 1930, via Montenapoleone, 20, Milano, dell'Ordine di Milano;

31. MAITILASSO avv. Michele, nato a Bari il 30 maggio 1921, piazzale Bologna, 6, Vicenza, dell'Ordine di Vicenza;

32. MANASSERI avv. Paolo, nato a S. Fratello il 22 aprile 1922, via Milano, 14, S. Fratello, dell'Ordine di Mistretta;

33. MANCINI avv. Antonio, nato a Palata il 17 settembre 1928, piazza Umberto I, 10, Montenero Bisaccia, dell'Ordine di Larino;

34. MARCOLI avv. Antonio, nato a Calcinato l'11 novembre 1931, via Trieste, 33, Montichiari, dell'Ordine di Brescia;

35. MARINI avv. Gian Mario, nato a Camerino il 13 luglio 1925, Foro Buonaparte, 61, Milano, dell'Ordine di Milano;

36. MATERA avv. Giuseppe, nato a Teggiano il 20 settembre 1924, Teggiano, dell'Ordine di Sala Consilina;

37. MAZZARELLA avv. Ferdinando, nato a Palermo il 26 dicembre 1934, via Caltanissetta, 1, Palermo, dell'Ordine di Palermo;

38. MODARELLI avv. Filippo, nato a Colobrario il 31 agosto 1928, via Annunziatella, 95, Matera, dell'Ordine di Matera;

39. PAPALEO avv. Antonio, nato a Sala Consilina il 17 aprile 1926, via G. Mezzacapo, Sala Consilina, dell'Ordine di Sala Consilina;

40. PAVESE avv. Pasquale Rinaldo, nato a Vallata il 18 luglio 1930, Vallata (Avellino), dell'Ordine di Ariano Irpino;

41. PIAZZA avv. Giustino, nato a Palermo il 15 marzo 1932, piazza S. Anna, 15, Lercara Friddi, dell'Ordine di Termini Imerese;

a 42. RE avv. Giuseppe, nato a Savigliano il 9 luglio 1933, corso Galileo Ferraris, 26, Torino, dell'Ordine di Torino;

43. RICCIARDI avv. Carmelo, nato a Limina il 23 settembre 1920, via XXVI Luglio, 121, Messina, dell'Ordine di Messina;

44. ROGARI avv. Luigi Maria, nato a Gubbio il 3 agoaro 1934, via Castiglione, 166, Bologna, dell'Ordine di Bologna;

45. ROSSI avv. Pietro, nato a Filignano il 30 luglio 1908, via Plebiscito, 30, Montaquila, dell'Ordine di Isernia;

46. SANGERMANO avv. Germano, nato a Iesi il 10 dicembre 1927, via dei Servi, 5, Firenze, dell'Ordine di Firenze;

47. SANTORO avv. Silvestro, nato a Roma l'8 ottobre 1909, via Salaria, 300, Roma, dell'Ordine di Roma;

48. SCALA avv. Giuseppe, nato a Mirabella Eclano il 3 aprile 1928, Mirabella Eclano (Avellino), dell'Ordine di Ariano Irpino;

49. SMEDILE avv. Carmelo, nato a Messina il 7 febbraio 1928, corso Porta Romana, 116, Milano, dell'Ordine di Milano;

50. SOMASCA avv. Licinia, nata a Milano il 18 novembre 1932, via Ghislanzoni, 16, Lecco (Como), dell'Ordine di Lecco;

51. SORRENTINO avv. Pasquale, nato a Boscotrecase il 31 ottobre 1927, via Verona, 38, Bolzano, dell'Ordine di Bolzano.

Cancellazione di professionisti dall'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle giurisdizioni superiori.

Si comunica che con deliberazione in data 26 luglio 1974 il comitato costituito ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 maggio 1947, n. 597, presso il consiglio nazionale forense, ha disposto la cancellazione dei sottoindicati professionisti nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle giurisdizioni superiori:

1. BELLOTTI avv. Mario, dell'Ordine di Napoli;
2. CALDI-SCALCINI avv. Augusto, dell'Ordine di Torino;
3. CASTELLI avv. Carlo, dell'Ordine di Cagliari;
4. DEL VECCHIO avv. Gennaro, dell'Ordine di Napoli;
5. DESIDERIO avv. Giovanni, dell'Ordine di Roma;
6. DOLIA avv. Marco, dell'Ordine di Cagliari;

317

7. DRAGO avv. Carmelo, dell'Ordine di Roma;
8. FODERARO avv. Salvatore, dell'Ordine di Roma;
9. FRIGE' avv. Edoardo, dell'Ordine di Milano;
10. LOVERDE avv. Giuseppe, dell'Ordine di Roma;
11. MALCHIODI avv. Ercole, dell'Ordine di Torino;
12. MORI CHECCUCCI avv. Ulrico, dell'Ordine di Genova;
13. NADDEI avv. Mario, dell'Ordine di Napoli;
14. NOBILE avv. Migliore Carmelo, dell'Ordine di Roma;
15. RUGGIERO avv. Remo, dell'Ordine di Napoli;
16. SCARBACI avv. Antonino, dell'Ordine di Roma;
17. TARSIA IN CURIA avv. Libero, dell'Ordine di Napoli;
18. TOGNAZZI avv. Roberto, dell'ordine di Venezia.

Per decesso

19. ANGIONI CHESSA avv. Mauro, dell'Ordine di Cagliari;
20. BOMBELLI avv. Andrea, dell'Ordine di Crema;
21. BONITO avv. Umberto, dell'Ordine di Foggia;
22. CASTALDI avv. Venturino, dell'Ordine di Cagliari;
23. CARDONA avv. Mario, dell'Ordine di Cagliari;
24. COCCO ORTU avv. Francesco, dell'Ordine di Cagliari;
25. DERNINI avv. Rodolfo, dell'Ordine di Cagliari;
26. DE FIGUEIREDO avv. Laerzio, dell'Ordine di Genova;
27. DORE avv. Giovanni, dell'Ordine di Cagliari;
28. FRAU avv. Giampaolo, dell'Ordine di Cagliari;
29. GIANNELLI avv. Giovanni Battista, dell'Ordine di Roma;
30. MANSUETO avv. Enrico, dell'Ordine di Crema;
31. MAUCERI avv. Mangario, dell'Ordine di Roma;
32. MEGLIO avv. Arturo, dell'Ordine di Cosenza;
33. MIGHELI avv. Antonio, dell'Ordine di Cosenza;
34. MURRONI avv. Vincenzo, dell'Ordine di Cagliari;
35. MURRU avv. Raffaele, dell'Ordine di Cagliari;
36. NOVELLI avv. Roberto, dell'Ordine di Ancona;
37. PIGA avv. Renato, dell'Ordine di Cagliari;
38. TESSIER avv. Giuseppe, dell'Ordine di Venezia;
39. TIRELLI avv. Oreste, dell'Ordine di Piacenza;
40. TRAVERSO avv. Gian Giacomo, dell'Ordine di Genova;
41. SATTA CAPRINO avv. Gonario, dell'Ordine di Cagliari;
42. SERPI avv. Gaetano, dell'Ordine di Cagliari;
43. SINIGAGLIA avv. Clemente, dell'Ordine di Crema;
44. VOLONTE' avv. Liberio, dell'Ordine di Crema;
45. MENEGHEZZI avv. Ferdinando, dell'Ordine di Crema.

Si comunica che con deliberazione in data 25 settembre 1974 il comitato costituito ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 maggio 1947, n. 597, presso il consiglio nazionale forense, ha disposto la cancellazione dei sottoindicati professionisti nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle giurisdizioni superiori:

A domanda

1. BRESCHI avv. Bruno, dell'Ordine di Perugia;
2. CHIESA avv. Fernando, dell'Ordine di Roma;
3. CINGOLANI avv. Marino, dell'Ordine di Macerata;
4. COLUMBO avv. Tommaso, dell'Ordine di Genova;
5. FALZONE avv. Guido, dell'Ordine di Milano;
6. FRISIANI avv. Nabucodonosor Luigi, dell'Ordine di Genova;
7. PELLISSIER avv. Cesare, dell'Ordine di Torino;
8. VITA avv. Dattolo, dell'Ordine di Torino.

Per decesso

9. BANDIERA avv. Attilio, dell'Ordine di Civitavecchia;
10. BIANCOLELLA avv. Francesco, dell'Ordine di Civitavecchia;
11. CASTELLUZZO avv. Vincenzo, dell'Ordine di Roma;
12. FANI avv. Amedeo, dell'Ordine di Perugia;
13. FOTI avv. Cataldo, dell'Ordine di Roma;
14. GULLO avv. Fausto, dell'Ordine di Cosenza;
15. JANNELLI avv. Alfredo, dell'Ordine di Milano;
16. LINGUITI avv. Romano, dell'Ordine di Milano;
17. MACRI' avv. Giuseppe, dell'Ordine di Roma;
18. PAVONCELLO avv. Sergio, dell'Ordine di Roma;
19. PETRELLA avv. Michele, dell'Ordine di Foggia;
20. ROMEO avv. Nicola, dell'Ordine di Milano;
21. SALCIARINI avv. Mario, dell'Ordine di Perugia;
22. SANSO' avv. Luigi, dell'Ordine di Milano;
23. VUOLI avv. Ludovico, dell'Ordine di Milano.

BIOLOGI

Approvazione della deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale dei biologi concernente la misura dei contributi e delle tasse dovuti dagli iscritti per l'anno 1975

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1974 è stata approvata la deliberazione 7 settembre 1974 del consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi che stabilisce la misura del contributo e delle tasse dovute dagli iscritti per l'anno 1975:

quota annuale Albo Professionale L. 15.000;
quota annuale Elenco Speciale L. 10.000;
tassa per il rilascio di certificati L. 2.000.

NOTAI

Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 275 *del* 22 *ottobre* 1974)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio indetto con decreto 17 ottobre 1973 è costituita nel modo seguente:

Giannattasio dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente effettivo;

Mancuso dott. Filippo, magistrato di Corte di cassazione, presidente supplente;

Picceo dott. Giovanni, magistrato di Corte di appello con funzioni di direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro effettivo;

Chiavelli dott. Antonio, magistrato di Corte di appello con funzioni di direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro supplente;

di Majo Giaquinto prof. Adolfo, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Macerata, membro effettivo;

Palermo prof. Gianfranco, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Cagliari, membro supplente;

Cavallaro dott. Francesco, notaio in Roma e Emiliani Pescetelli dott. Gaetano, notaio in Roma, membri effettivi;

Meale dott. Paolo, notaio in Roma e Giuliano dott. Michele, notaio in Genzano di Roma, membri supplenti.

Esercitano le funzioni di segretario i seguenti magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia:

Moltoni dott. Mario, magistrato di Corte d'appello;
Messina dott. Baldassare, magistrato di Corte d'appello;
Filocamo dott. Felice Maria, magistrato di Tribunale;
Coletti dott.ssa Gabriella, aggiunto giudiziario;
Bonadonna dott. Giovanni Maria, aggiunto giudiziario.

L'ufficio di segreteria sarà coadiuvato dai seguenti cancellieri in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia:

Botti Sergio, cancelliere capo di Tribunale;

Politi dott. Salvatore, cancelliere capo di Tribunale.

La spesa presunta per l'anno finanziario 1974 di L. 2.500.000 graverà sul cap. 1051.

Inoltre la somma di L. 3.500.000 graverà sul cap. 1024.

Roma, addì 31 gennaio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1974
Registro n. 5 *Giustizia, foglio n.* 312

Sostituzione di membri della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 275 *del* 22 *ottobre* 1974)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1974, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Lette le istanze di sostituzione presentate dal prof. Adolfo di Majo Giaquinto, insegnante di materie giuridiche presso l'Università di Macerata e dai notai Cavallaro Francesco e Meale Paolo, quali membri della commissione esaminatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Adolfo di Majo Giaquinto, insegnante di materie giuridiche presso l'Università di Macerata e dei notai Francesco Cavallaro e Paolo Meale, membri della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio, indetto con decreto 17 ottobre 1973, nominata con decreto 31 gennaio 1974, sono chiamati a far parte della medesima commissione, in qualità di membri:

Irti prof. Natalino, insegnante di materie giuridiche nella Università di Torino, membro effettivo;

Grispini dott. Filippo, notaio in Roma, membro effettivo;

Ventura dott. Franco, notaio in Roma, membro supplente.

Roma, addì 7 febbraio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1974
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 50

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio e 7 febbraio 1974, con i quali è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Letta la istanza di sostituzione presentata dal prof. Natalino Irti insegnante di materie giuridiche nell'Università di Torino, quale membro della commissione esaminatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Natalino Irti, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Torino, membro della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio, indetto con decreto 17 ottobre 1973, nominata con decreti 31 gennaio e 7 febbraio 1974, è chiamato a far parte della medesima commissione, in qualità di membro effettivo, D'Alessandro prof. Floriano, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Perugia.

Roma, addì 12 febbraio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1974
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 52

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1974, 7 febbraio 1974 e 12 febbraio 1974, con i quali è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Letta la istanza di sostituzione presentata dal prof. Floriano D'Alessandro, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Perugia, quale membro della commissione esaminatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Floriano D'Alessandro, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Perugia, membro effettivo della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio, indetto con decreto 17 ottobre 1973, nominata con decreti 31 gennaio 1974, 7 febbraio 1974 e 12 febbraio 1974, ed in aggiunta al prof. Gianfranco Palermo, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Cagliari, membro supplente della medesima commissione, cui viene conferita la qualità di membro effettivo della stessa, è chiamato a far parte della commissione medesima, quale membro supplente, il prof. Mario Nuzzo, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Teramo.

Roma, addì 2 marzo 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1974
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 51

Nomina di un segretario aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 275 *del* 22 *ottobre* 1974)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1974, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

319

Decreta:

In aggiunta ai magistrati nominati, con decreto 31 gennaio 1974, segretari della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio, indetto con decreto 17 ottobre 1973, eserciterà le funzioni di segretario anche il dott. Liberti Francesco, magistrato di tribunale, addetto al Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 7 febbraio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1974
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 261

Proroghe di termini per assunzione esercizio funzioni

D. M. 14-10-1974

Al notaio ZERBINI Michele è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Castellarano, distretto notarile di Reggio Emilia.

D. M. 15-10-1974

Al notaio PETROBONI Tomaso è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Vestone, distretto notarile di Brescia.

DD. MM. 17-10-1974

Al notaio DALLA ROVERE Aldo è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Castelmassa, distretto notarile di Rovigo.

Al notaio DIOGUARDI Rodolfo è prorogato di novanta giorni il termint prefissogli per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Verona.

D. M. 25-10-1974

Al notaio FATIGATI Diomede è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Campodarsego, distretto notarile di Padova.

DD. MM. 26-10-1974

Al notaio ALCARO Giovanni è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Castelnuovo Berardenga, distretto notarile di Siena.

Al notaio CAVARZERE Giorgio è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Breganze, distretto notarile di Vicenza.

Al notaio FARINARO Paolo è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Recco, distretto notarile di Genova.

Al notaio GIAMPETRUZZI Francesco è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova.

Al notaio MAIORINO Lucia Maria è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Ariano Irpino, distretto notarile di Benevento.

Al notaio RAINALDI Marino è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Borgo a Mozzano, distretto notarile di Lucca.

Al notaio de RIENZI Renato è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Valmontone, distretto notarile di Roma.

Al notaio TUCCI Amalia Rosaria è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Frattamaggiore, distretto notarile di Napoli.

Dispense dall'ufficio

DD. PP. 10-9-1974 - *Reg.* 12-10-1974

CAGGIANELLI Girolamo, notaio residente nel comune di Foggia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 16 novembre 1974.

SCONOCCHIA Giovanni, notaio residente nel comune di Orte, distretto notarile di Viterbo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 6 novembre 1974.

Decadenza dall'ufficio

D. P. 10-9-1974 - *Reg.* 18-10-1974

VICHI Carlo è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaio, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Agazzano, distretto notarile di Piacenza, ove fu nominato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974.

REVISORI UFFICIALI DEI CONTI

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1974.

Sostituzione di un componente la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 16 ottobre 1974)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1970 successivo, con il quale è stata rinnovata, per il quinquennio 16 luglio 1970-15 luglio 1975, la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Letta la nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - Divisione III, n. 160660 del 5 dicembre 1973, con la quale si designa a componente della commissione il dott. Ludovico Di Blasi, dirigente superiore presso la Ragioneria generale dello Stato, in sostituzione del dottor Ettore Fiorillo;

Decreta:

Il dott. Ludovico Di Blasi, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato, è nominato componente della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, per il periodo del quinquennio in corso, 1° febbraio 1974-15 luglio 1975, in sostituzione del dott. Ettore Fiorillo.

Roma, addì 6 febbraio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1974
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 262

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1974.

Nomina dei revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione dell'anno 1972.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 24 ottobre 1974)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte avanzate per la seconda sessione ordinaria del 1972 dalla commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'allegato elenco.

Roma, addì 16 ottobre 1974

Il Ministro: ZAGARI

320

ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA 2ª SESSIONE 1972

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
1	Abate Mario	28- 6-1910	Torre Annunziata	Brescia	Non iscritto
2	Abbiati Pietro	2- 4-1937	Milano	Milano	Ragionieri
3	Acone Raffaele	2- 9-1939	Pratola Serra	Avellino	Dottori commercialisti
4	Agnello Andrea	27-11-1926	Ispica	Scicli	Avvocati
5	Alessandrini Alessandro	20-12-1922	Firenze	Roma	Non iscritto
6	Amabilino Giulio	8-10-1916	Palermo	Trieste	Non iscritto
7	Amici Ennio	14- 2-1927	Roma	Roma	Ragionieri
8	Annibaldi Aldo	7- 4-1942	Roma	Roma	Ragionieri
9	Ansalone Luigi	25- 1-1937	Salerno	Salerno	Ragionieri
10	Apollonio Amerigo	20- 8-1928	Pirano d'Istria	Pavia	Dottori commercialisti
11	Arcuri Franco Emanuele	2-11-1927	Palermo	Palermo	Non iscritto
12	Ardito Costantino	26- 4-1931	Lucera	Milano	Ragionieri
13	Argnani Mario	7- 8-1911	Orvieto	Roma	Non iscritto
14	Armenio Giuseppe	11- 4-1938	Licata	Licata	Dottori commercialisti
15	Avanzini Ernesto	3- 9-1914	Parma	Parma	Avvocati
16	Avitabile Giovanni	19- 3-1922	Napoli	Napoli	Non iscritto
17	Baggio Teodoro	19- 9-1924	Verona	Milano	Non iscritto
18	Bailo Mario	18-12-1921	Milano	Lecco	Avvocati
19	Barbieri Giuseppe	8- 1-1938	Borgia	Borgia	Procuratori legali
20	Barile Paolo	10- 9-1917	Bologna	Firenze	Avvocati
21	Barone Lazzaro	18- 6-1943	Arenzano	Arenzano	Ragionieri
22	Bassi Claudio	25- 4-1921	Milano	Roma	Non iscritto
23	Begni Arturo	25- 5-1919	Chiari	Torre Boldone	Ragionieri
24	Bellani Paolo	29- 6-1934	Novara	Novara	Non iscritto
25	Bellomo Cesare	4- 1-1913	Ancona	Ancona	Non iscritto
26	Beltramo Ermanno	9- 4-1933	Mondovì	Mondovì	Non iscritto
27	Bernardis Giuseppe Mario	3- 5-1919	Mernico di Dolegna del Collio	Viterbo	Non iscritto
28	Bertini Giovanni	26- 6-1930	Roma	Roma	Non iscritto
29	Bevilacqua Eugenio	6- 1-1930	Torino	Bologna	Dottori commercialisti
30	Bianchi Giancarlo	28-11-1925	Milano	Milano	Dottori commercialisti
31	Bianchi Ubaldo	31- 5-1898	Ruffano	Lecce	Avvocati
32	Bifulco Errico	27- 1-1935	Napoli	Napoli	Non iscritto
33	Bini Giovanni	1- 1-1916	Milano	Milano	Ingegneri
34	Bisello Leone	24- 8-1916	Rubano	Padova	Dottori commercialisti
35	Boccato Marcello	18- 1-1931	Treviso	Portogruaro	Dottori commercialisti
36	Boccetti Mario	10- 8-1912	Roma	Roma	Ragionieri
37	Boldrighini Armando	18-12-1911	Foligno	Tivoli	Dottori commercialisti (elenco speciale)
38	Bonacci Alberto	17- 5-1929	Roma	Roma	Ragionieri
39	Bonanni Paolo	15- 4-1940	Roma	Roma	Dottori commercialisti
40	Borasio Gian Pietro	30-11-1933	Genova	Capriata d'Orba	Non iscritto
41	Borghese Mario	15- 5-1913	Catania	Roma	Non iscritto
42	Bosio Carlo Alberto	7- 3-1931	Torino	Torino	Geometri
43	Bottiglieri Enrico	1- 6-1917	Bari	Bari	Avvocati
44	Bozzi Michele	9-10-1942	Bari	Bari	Dottori commercialisti
45	Bozzola Giorgio	15- 5-1909	Mortara	Torino	Dottori commercialisti
46	Bressan Renato	7- 1-1933	Castelfranco Veneto	Castelfranco Veneto	Non iscritto
47	Brini Cesare	15-11-1930	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
48	Bucciarelli Domenico	17- 5-1943	Zogno	Como	Ragionieri
49	Cagliari Nando	13- 5-1914	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Dottori commercialisti
50	Cagnassone Luciano	1- 5-1937	Torino	Torino	Dottori commercialisti
51	Caiazzo Antonio	15-11-1939	Cardito	Cardito	Ragionieri
52	Calidori Maggio	11- 5-1924	Castelfranco Emilia	Bologna	Dottori commercialisti
53	Callioni Carlo	25-11-1934	Bergamo	Bergamo	Dottori commercialisti
54	Campanini Luciano	24- 8-1939	Pieve di Cento	Bologna	Dottori commercialisti

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
55	Camponi Giuseppe	30- 3-1919	Roma	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
56	Canet Enrico	11-12-1917	Torino	Torino	Agenti di cambio
57	Cannizzaro Orazio	7- 8-1912	Monterosso Almo	Roma	Non iscritto
58	Cantore Lorenzo	18-11-1916	Grottaglie	Grottaglie	Dottori commercialisti
59	Capecchi Quintilio	30-11-1921	Pistoia	Prato	Ragionieri
60	Caporale Saule	7- 2-1934	Moimacco	Moimacco	Dottori commercialisti
61	Capuani Paolo	21- 8-1929	Bergamo	Novara	Dottori commercialisti
62	Caramanti Giancarlo	10- 2-1936	Verona	Milano	Non iscritto
63	Cardano Bernardino Filippo	29- 9-1924	Oleggio	Oleggio	Giornalisti - Elenco pubblicisti
64	Carfagna Antonio	5- 3-1903	Priverno	Roma	Non iscritto
65	Cargnel Pietro	19-11-1942	Calabritto	Milano	Ragionieri
66	Carpi Gianfranco	6- 3-1932	Parma	Roma	Dottori commercialisti
67	Carrara Giovanni	1- 9-1926	Minerbe	Legnago	Avvocati
68	Casali Giacomo	12-11-1912	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Non iscritto
69	Casamonti Amerigo	3- 8-1946	Roma	Roma	Dottori commercialisti
70	Cataldo Domenico	7- 2-1921	Ruoti	Monza	Non iscritto
71	Causono Putto Siro	4- 5-1895	Ravenna	Fano	Dottori commercialisti
72	Cavalli Claudio	28-11-1939	Bologna	Bergamo	Ragionieri
73	Cavanenghi Alfredo	13- 3-1935	Genova	Tortona	Avvocati
74	Cavicchi Luigi	26-11-1911	Gubbio	Città di Castello	Dottori commercialisti
75	Cazzaniga Giacomo Alessandro	22- 1-1938	Arona	Varese	Dottori commercialisti
76	Cerenza Raffaele	13-11-1918	Salerno	Salerno	Non iscritto
77	Cervi Isontino	6- 9-1923	Soresina	Mantova	Avvocati
78	Ceserani Pietro	6- 2-1938	S. Agata Bolognese	Bologna	Dottori commercialisti
79	Chabert Riccardo	23- 1-1922	Torino	Cuorgné	Non iscritto
80	Chamblant Massimo	19-10-1936	Roma	Roma	Dottori commercialisti
81	Chessa Renato	21- 7-1918	Cagliari	Cagliari	Non iscritto
82	Chiarizia Antonio	13- 3-1938	Palata	Roma	Ragionieri
83	Chini Massimiliano Domenico	17-12-1940	Miradolo Terme	Pavia	Dottori commercialisti
84	Cianci Antonino	10- 4-1931	Solarino	Siracusa	Ragionieri
85	Ciancio Nicola	24- 7-1907	Portici	Napoli	Ragionieri
86	Cirillo Carmine	31- 8-1942	Scafati	Napoli	Dottori commercialisti
87	Cocchi Emilio Adriano	17- 5-1941	Milano	Milano	Commercialisti
88	Coletti Moglia Giovanni	21-12-1940	Torino	Torino	Periti industriali
89	Contarini Giorgio	22- 7-1929	Solarolo	Forlì	Non iscritto
90	Corno Carlo Mario	11- 9-1916	Oriano (ora Cassago)	Barzanò	Ragionieri
91	Cortuso Antonio	19- 5-1938	Villafranca di Verona	Padova	Dottori commercialisti
92	Curti Enzo	5-12-1929	Parma	Parma	Ragionieri
93	Curto Pelle Salvatore	8- 1-1917	Canicattì	Canicattì	Dottori commercialisti
94	Curzio Osvaldo	14- 5-1920	Napoli	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
95	D'Alessandro Michelino	14- 4-1924	Volturino	Roma	Non iscritto
96	Dallaiti Amilcare	22-12-1922	Bologna	Bologna	Ragionieri
97	Daprà Riccardo	30- 4-1936	Bolzano	Bolzano	Dottori commercialisti
98	De Benedictis Ennio	7- 7-1935	Lanciano	Lanciano	Ragionieri
99	De Gregorio Ennio	24- 3-1928	Termoli	Termoli	Non iscritto
100	Dellabona Umberto	5- 6-1927	Felizzano	Torino	Non iscritto
101	Delmirani Lamberto	17- 8-1914	Roma	Roma	Non iscritto
102	Delmonte Pietro	17-11-1923	Milano	Milano	Dottori commercialisti
103	De Nigris Vittorio	1- 3-1937	Benevento	Benevento	Dottori commercialisti
104	De Sanctis Giuseppe	17-12-1923	Guglionesi	Genova	Giornalisti - Elenco pubblicisti
105	De Stefano Antonino	25- 8-1918	Napoli	Roma	Non iscritto
106	De Vincenzi Giulio	30- 6-1936	S. Oreste	Roma	Non iscritto
107	De Vitis Giovanni	21- 3-1920	Nardò	Nardò	Avvocati
108	Diana Michele	18- 3-1908	Bari	Roma	Non iscritto

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
109	Dosi Delfini Pierandrea	9- 2-1928	Milano	Milano	Non iscritto
110	Facchini Gian Luigi	1- 4-1939	Lugo	Ravenna	Dottori commercialisti
111	Falcucci Glauco	23- 4-1922	Roma	Roma	Avvocati
112	Famularo Pasqualino	29- 3-1935	Sambiase	Lamezia Terme	Ragionieri
113	Fasano Nestore	23- 4-1922	Napoli	Brescia	Dottori commercialisti
114	Fattori Giuliano	28-11-1916	Prato	Napoli	Non iscritto
115	Favero Giovanni Raimondo	6- 9-1923	Milano	Lodi	Non iscritto
116	Favini Francesco	8- 2-1922	Fombio	S. Donato Milanese	Non iscritto
117	Ferracini Marco	15- 1-1940	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
118	Ferretto Giampaolo	5- 1-1940	Vicenza	Padova	Dottori commercialisti
119	Ferrucci Claudio	13- 6-1926	Piombino	Milano	Non iscritto
120	Finetti Alcide	6- 9-1937	Milano	Milano	Ragionieri
121	Fiore Antonio	5- 2-1929	Napoli	Milano	Dottori commercialisti
122	Fiori Vieri	5- 8-1942	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
123	Fittajoli Teofilo	29- 5-1919	Castelplanio	Iesi	Avvocati
124	Fontana Sergio	18- 1-1923	Massa Apuania	Napoli	Ragionieri
125	Formicola Antonio	5- 6-1927	Avellino	Avellino	Ragionieri
126	Forti Giuseppe	30- 5-1914	Camerino	Roma	Non iscritto
127	Fracassi Leonello	23- 8-1915	Borgorose	Roma	Non iscritto
128	Fragomeni Domenico	13-10-1934	Siderno	Siderno	Dottori commercialisti
129	Frassi Gianfranco	16- 7-1935	Annicco	Cremona	Dottori commercialisti
130	Frunzio Mario	3- 7-1919	Polla	Taranto	Non iscritto
131	Galanti Ubaldo	29- 1-1926	Montefelcino	Milano	Avvocati
132	Galantino Silvio	17- 4-1910	Spinazzola	Roma	Dottori commercialisti
133	Gallini Giorgio	19- 3-1919	Roma	Roma	Dottori commercialisti
134	Galvagni Antonio	25- 5-1924	Rovereto	Rovereto	Dottori commercialisti
135	Garancini Silvio	17- 4-1925	Usmate Velate	Usmate Velate	Non iscritto
136	Garcea Giovanni	21- 5-1908	Catanzaro	Catanzaro	Dottori commercialisti (elenco speciale)
137	Gasco Alberto	30- 4-1914	Savigliano	Roma	Non iscritto
138	Gastaldi Angelo Pasquale	19-10-1938	Milano	Milano	Dottori commercialisti
139	Gelmetti Mario	13- 9-1943	Binasco	Milano	Ragionieri
140	Gennari Argentino	11- 8-1923	Pesaro	Pesaro	Ragionieri
141	Ghinoi Raldo	21- 7-1921	Genova	Genova	Non iscritto
142	Giambrone Salvatore	12-12-1936	Paternò	Catania	Ragionieri
143	Giammarco Serafino	6- 3-1926	Sulmona	Trento	Avvocati
144	Giancola Guido	18- 9-1921	Torremaggiore	Foggia	Veterinari
145	Giannotta Salvatore	20- 1-1910	Catania	Verona	Ragionieri
146	Giannuzzi Donato	29- 4-1919	Napoli	Roma	Non iscritto
147	Giasolli Ilio	4-11-1929	Altopascio	Roma	Non iscritto
148	Giglio Raffaele	30- 5-1940	Napoli	Napoli	Ragionieri
149	Giongo Celso	26- 3-1912	Tarcento	Milano	Dottori commercialisti
150	Giorgi Ezio	28- 1-1943	Sezze	Roma	Ragionieri
151	Giovenchi Francesco	30- 5-1922	Roma	Roma	Dottori commercialisti
152	Girgenti Leopoldo	5- 7-1937	Reggio Calabria	Lecco	Dottori commercialisti
153	Giuffrida Pietro Antonino	16-12-1938	Catania	Milano	Dottori commercialisti
154	Giuliani Sabino	13- 1-1924	Milano	Milano	Ragionieri
155	Giuliano Sandro	30- 1-1938	Milano	Milano	Avvocati
156	Giuratrabocchetta Michele Giovanni	7- 5-1934	Potenza	Potenza	Non iscritto
157	Gomitoni Wilson	26-10-1918	Magliano Sabino	Mantova	Dottori commercialisti
158	Grippa Michele Raffaele	20- 5-1939	Massafra	Massafra	Ragionieri
159	Ilardi Vincenzo	29- 1-1921	New York	Roma	Non iscritto
160	Imbrioscia Cosimo Antonio	17- 3-1932	Marigliano	Roma	Dottori commercialisti
161	Iozzia Francesco	1- 4-1925	Palermo	S. Giovanni La Punta	Non iscritto
162	Italia Salvatore	20- 1-1918	Siracusa	Siracusa	Ingegneri
163	Laffi Francesco	5- 1-1910	Bologna	Bologna	Ragionieri
164	Lai Aurelio	12- 2-1930	Modena	Roma	Non iscritto
165	Lamberti Sagliano Renato	26- 7-1920	Aversa	Napoli	Non iscritto

323

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
166	Leschi Aldo	28- 7-1923	Divaccia S. Canziano	Napoli	Non iscritto
167	Loero Guido	26- 8-1922	Genova	Mestre	Dottori commercialisti
168	Lombardi Raffaele	14-10-1925	Napoli	Marano di Napoli	Non iscritto
169	Lombardi Silvio	4-12-1914	Roma	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
170	Luchini Franco	25- 5-1915	Roma	Roma	Non iscritto
171	Lupo Giuseppe	14- 7-1907	Caltanissetta	Caltanissetta	Dottori commercialisti
172	Magnani Guglielmo	9-11-1911	Mantova	Mantova	Avvocati
173	Maietich Mario	17- 8-1934	Fiume	Roma	Dottori commercialisti
174	Malagutti Gianfranco	2-12-1940	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Ragionieri
175	Malpei Stelvio	18-12-1921	Verona	Milano	Commercialisti
176	Manganelli Marino	3-11-1919	Vezzano Ligure	Alba	Ragionieri
177	Mangini Giorgio	10-10-1926	Genova	Milano	Non iscritto
178	Manisco Mario	18-12-1920	S. Pancrazio Salentino	Brindisi	Non iscritto
179	Marangoni Angelo	24- 6-1936	Verona	Verona	Dottori commercialisti
180	Marchionni Sergio	1-10-1928	Senigallia	Senigallia	Dottori commercialisti
181	Marconcini Dario	28- 6-1920	Ronco all'Adige	Verona	Non iscritto
182	Marcotullio Lucio	3- 7-1933	Penne	Penne	Non iscritto
183	Mariani Vincenzo	10-10-1923	Roma	Roma	Non iscritto
184	Marin Marcello	12- 5-1942	Udine	Napoli	Dottori commercialisti
185	Marino Luigi	23- 7-1917	Napoli	Napoli	Ragionieri
186	Marletta Angelo	18-10-1936	Catania	Lodi	Non iscritto
187	Meloni Ricardo	3- 4-1937	Padria	Quartu S. Elena	Dottori commercialisti
188	Messina Alfio	16-12-1922	Augusta	Lentini	Non iscritto
189	Miconi Renzo	8- 1-1919	Montereale	Roma	Non iscritto
190	Mignola Francesco	13- 1-1923	Avellino	Avellino	Dottori commercialisti
191	Militello Francesco	16- 6-1917	Genova	Padova	Non iscritto
192	Misuraca Gaetano	4-12-1925	Cefalù	Palermo	Non iscritto
193	Miurin Luciano	11- 2-1911	Ampezzo	Roma	Non iscritto
194	Molinari Giovanni	27-10-1925	Como	Torino	Ingegneri
195	Monacchi Luigi	10- 9-1913	Roma	Conegliano Veneto	Non iscritto
196	Montagnani Emilio Paolo	11- 5-1913	Modena	Milano	Non iscritto
197	Montanari Armando	3-12-1943	Torrazza Piemonte	Torino	Dottori commercialisti
198	Montanaro Francesco	21- 5-1928	Torino	Torino	Non iscritto
199	Moretti Gianfranco	4- 1-1937	Genova Pegli	Torino	Commercialisti
200	Morici Mario	30- 8-1928	Palermo	Casale Monferrato	Dottori commercialisti
201	Moruzzi Giovanni	20- 2-1909	Cremona	Cremona	Dottori commercialisti
202	Murgia Cesare	10- 7-1940	Teulada	Cagliari	Dottori commercialisti
203	Narduzzi Nestore	6- 1-1911	Carbognano	Viterbo	Non iscritto
204	Niboldi Pierino	1- 3-1931	Vigevano	Vigevano	Dottori commercialisti
205	Nicoli Gianroberto	29-11-1935	S. Quirino	Roma	Dottori commercialisti
206	Nicolosi Pietro	6-12-1927	Catania	Catania	Avvocati
207	Oliva Massimo	23- 3-1926	Roma	Messina	Non iscritto
208	Oliveri Vincenzo	29- 6-1919	Lecco	Milano	Non iscritto
209	Paganini Adelmo	9- 9-1934	Bozzolo	Bozzolo	Dottori commercialisti
210	Pala Ezio	1- 3-1933	Arezzo	Pisa	Dottori commercialisti
211	Pallecchi Alfredo	26-10-1937	Radicofani	Radicofani	Dottori commercialisti
212	Panarese Costantino	9-10-1917	Torino	Torino	Dottori commercialisti
213	Panizza Arnaldo	26- 5-1916	Tivoli	Roma	Non iscritto
214	Panzalis Nicola Lino	16-12-1908	Carloforte	Milano	Non iscritto
215	Papetti Gian Pietro	31-10-1934	Landriano	S. Donato Milanese	Non iscritto
216	Partipilo Giovanni Michele	30- 9-1924	Carbonara di Bari	Milano	Ragionieri
217	Patrone Emanuele	7- 1-1923	Udine	Udine	Non iscritto
218	Peduzzi Amelio	27- 6-1922	Como	Milano	Dottori commercialisti (elenco speciale)
219	Perego Mario	23-10-1931	Arcore	Arcore	Dottori commercialisti
220	Perona Giorgio	25- 9-1936	Padova	Padova	Dottori commercialisti

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
221	Peroni Giancarlo	4-11-1931	Roma	Roma	Ragionieri
222	Perrone Franco	26- 2-1934	Genova	Milano	Non iscritto
223	Petriccioli Lamberto	21-11-1925	Milano	Milano	Non iscritto
224	Petrulli Antonino	5- 9-1920	Bova	Roma	Non iscritto
225	Petrulli Giuseppe	15-10-1941	Vittoria	Pioltello	Ragionieri
226	Pezzi Luigi	8- 3-1936	Roma	Roma	Dottori commercialisti
227	Piazza Giacomo	15-10-1932	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
228	Piccinino Pasquale	26-11-1912	Torremaggiore	Foggia	Avvocati
229	Piergentili Omero	11- 7-1921	Terni	Roma	Dottori commercialisti
230	Pinetti Gioacchino	23- 1-1917	Palermo	Palermo	Non iscritto
231	Pinto Teodoro	3- 7-1912	Brindisi	Torino	Dottori commercialisti
232	Piombini Giuliano	27-10-1936	Firenze	Firenze	Ragionieri
233	Pirotta Fruttuoso	29- 8-1930	Inzago	Milano	Dottori commercialisti
234	Pisani Danilo	5-10-1929	Roma	Roma	Ragionieri
235	Pitrolo Giorgio	24- 4-1915	Modica	Roma	Non iscritto
236	Pittaluga Giovanni	22- 9-1923	Roma	Roma	Dottori commercialisti
237	Pofi Domenico	22-11-1915	Guarcino	Roma	Non iscritto
238	Polisicchio Giovanni	19-10-1925	Cosenza	Catanzaro	Dottori commercialisti
239	Porta Tullio	21- 8-1941	Torino	Borgoticino	Dottori commercialisti
240	Portanova Mario	12- 7-1907	Napoli	Milano	Ingegneri
241	Potente Francesco	3- 1-1915	Castrolibero	Roma	Non iscritto
242	Prati Lorenzo	24-12-1922	Levico	Trento	Avvocati
243	Prosperi Giuseppe	13- 3-1933	Pisa	Pisa	Dottori commercialisti
244	Protti Franco	13-12-1925	Milano	Milano	Dottori commercialisti
245	Pucci Federico	12- 9-1903	Roma	Roma	Non iscritto
246	Puccio Guido	7- 2-1938	Milano	Lecco	Dottori commercialisti
247	Puliti Gino Camillo	22- 5-1939	Genova	Milano	Dottori commercialisti
248	Razore Edoardo	16- 9-1924	Genova	Genova	Non iscritto
249	Recanati Luciano	4- 8-1934	Roma	Piacenza	Dottori commercialisti
250	Ricci Francesco	12-12-1924	Alessandria	Torino	Dottori commercialisti
251	Ricci Fulvio	5- 7-1926	Caprarola	Roma	Ragionieri
252	Ricevuti Francesco	17-10-1943	Pavia	Pavia	Dottori commercialisti
253	Rizzato Vittorio	5- 8-1936	Rovigo	Padova	Dottori commercialisti
254	Roberto Pietro	19-11-1930	Treviso	Treviso	Dottori commercialisti
255	Rogai Carlo	9- 3-1919	Genova	Genova	Dottori commercialisti (elenco speciale)
256	Romoli Ettore	9- 4-1938	Firenze	Gorizia	Dottori commercialisti
257	Rossati Angelo	14- 2-1922	Salò	Milano	Non iscritto
258	Rossi Francesco	5- 1-1940	S. Sofia	Forlì	Ragionieri
259	Rotunno Silvio	12- 4-1940	Roma	Roma	Dottori commercialisti
260	Sala Sergio	10-10-1940	Arcore	Milano	Ragionieri
261	Salerno Dario	22- 7-1912	Napoli	Torino	Non iscritto
262	Salvi Renato	8- 3-1931	Torre Annunziata	Torino	Dottori commercialisti
263	Sammartano Antonino	30- 6-1938	Mazara del Vallo	Roma	Dottori commercialisti
264	Santopietro Antonio	2-10-1944	Verolanuova	Milano	Ragionieri
265	Sarracino Raffaele	5- 8-1915	Benevento	Benevento	Dottori commercialisti (elenco speciale)
266	Sarti Giandomenico	6- 8-1942	Roma	Roma	Dottori commercialisti
267	Sasso Cosimo	5- 1-1942	S. Marcello	Bologna	Dottori commercialisti
268	Scaglioni Carlo	8- 6-1934	Sabbioneta	Lodi	Ragionieri
269	Scagnolari Lilio	27-10-1926	Pincara	Rovigo	Periti agrari

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
270	Scalisi Emilio	7-12-1926	Ucria	Messina	Non iscritto
271	Serafini Antonio	18- 3-1924	Venezia	Venezia	Dottori commercialisti
272	Sereni Germano	7- 3-1937	Vignola	Vignola	Dottori commercialisti
273	Sessa Bruno	12-10-1935	Mercogliano	Avellino	Dottori commercialisti
274	Sessa Mario	3- 2-1914	Napoli	Roma	Non iscritto
275	Siciliani Ferdinando	30- 1-1908	Milano	Roma	Non iscritto
276	Signorini Armando	28- 5-1940	Massa	Viareggio	Dottori commercialisti
277	Solimando Matteo	24- 2-1932	Bari	Bari	Ragionieri
278	Somenzi Umberto	2-10-1941	Brescia	Brescia	Dottori commercialisti
279	Spedicato Salvatore	16- 8-1934	Monteroni	Lecce	Dottori commercialisti
280	Spezia Marcello	22-10-1920	Torino	Torino	Non iscritto
281	Stefanelli Biagio	1- 3-1909	Galatina	Lecce	Non iscritto
282	Straci Guglielmo	30-12-1932	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
283	Stroppiana Giorgio	20- 4-1932	Torino	Torino	Dottori commercialisti
284	Stucchi Anselmo	19- 6-1941	Sulbiate	Sulbiate	Dottori commercialisti
285	Tabusso Armando	16- 5-1910	Torino	Torino	Dottori commercialisti (elenco speciale)
286	Tacchini Giuseppina	24- 1-1918	Novara	Milano	Non iscritta
287	Taddeo Gianfranco	1- 2-1940	Roma	Roma	Ragionieri
288	Tani Franco	22- 5-1934	Roma	Pavia	Dottori commercialisti
289	Tarditi Giuseppe	29- 5-1937	Casale Monferrato	Casale Monferrato	Dottori commercialisti
290	Tartarelli Filippo	1- 9-1924	Cingoli	Macerata	Dottori commercialisti (elenco speciale)
291	Tavecchio Luigi	29- 7-1939	Milano	Cormano	Ragionieri
292	Testa Giancarlo	27-12-1940	Sacrofano	Sacrofano	Dottori commercialisti
293	Toffoloni Gianandrea	30-11-1941	Milano	Milano	Dottori commercialisti
294	Torselli Arnaldo	23- 4-1933	Bassiano	Latina	Ragionieri
295	Toti Buratti Alberto	5-10-1925	Trento	Mantova	Non iscritto
296	Tozzi Vito	25- 4-1938	Lari	Viareggio	Ragionieri
297	Travaglini Enzo	2- 2-1916	Fano	Fano	Dottori commercialisti
298	Trotter Alessandro	9- 6-1940	Vimercate	Monza	Dottori commercialisti
299	Trozzi Gildo	18- 5-1917	Pescocostanzo	Roma	Non iscritto
300	Tucci Gaetano	9- 5-1939	Potenza	Potenza	Dottori commercialisti
301	Tulino Domenico	26- 7-1936	Baiano	Tufini	Ragionieri
302	Turetta Otello	6-12-1922	Padova	Milano	Ragionieri
303	Urru Sergio	12- 1-1945	Cagliari	Torino	Ragionieri
304	Urzì Salvatore	1- 6-1914	Catania	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
305	Vacchelli Eugenio	17-11-1939	La Spezia	Lucca	Dottori commercialisti
306	Vagnetti Gian Francesco	22-12-1931	Firenze	Firenze	Non iscritto
307	Vegetti Giulio Stefano	14-10-1932	Monza	Monza	Non iscritto
308	Venneria Giuseppe	13- 6-1937	Nocera Inferiore	Nocera Inferiore	Ragionieri
309	Venturini Angelo	26-12-1933	Milano	Milano	Dottori commercialisti
310	Vigoriti Giovanni	2- 4-1944	Scheggia e Pascelupo	Roma	Ragionieri e dottori commercialisti
311	Vitale Ferdinando	17- 3-1913	Napoli	Roma	Non iscritto
312	Vitali Gianfranco	12-11-1930	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
313	Zanasi Clodomiro	10- 9-1938	Modena	Sassuolo	Dottori commercialisti
314	Zanichelli Giulio	17- 8-1922	Busana	Reggio Emilia	Non iscritto
315	Zanoli Paolo	22- 6-1939	Cesena	Cesena	Ragionieri
316	Zuin Pietro	18- 1-1920	Fiesso Artico	Milano	Non iscritto

Il presidente della commissione centrale: POLIMENO

Roma, addì 9 ottobre 1974

326

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1974.
Nomina di un revisore ufficiale dei conti.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 24 ottobre 1974)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il verbale n. 48 con il quale la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, nella seduta del 28 ottobre 1969, ha espresso parere contrario alla iscrizione del dott. Spessa Giannino, nato a Intra (ora Verbania) il 14 luglio 1926, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti nella 2ª sessione ordinaria del 1968;

Visto il decreto presidenziale 2 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974, con il quale è stato accolto il ricorso straordinario proposto dallo Spessa contro il diniego di iscrizione nel ruolo di cui sopra;

Ritenuto che lo stesso debba essere pertanto iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti con decorrenza 4 febbraio 1970, data in cui sono stati nominati gli altri candidati della citata sessione del 1968;

Decreta:

Spessa Giannino, nato a Intra (ora Verbania) il 14 luglio 1926 e residente in Roma, iscritto all'albo dei dottori commercialisti, è nominato revisore ufficiale dei conti a decorrere dal 4 febbraio 1970.

Roma, addì 17 ottobre 1974

Il Ministro: ZAGARI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA, DI CONCETTO, ESECUTIVA E PERSONALE AGGREGATO

Promozioni

D.M. 1-2-1974 - *Reg.* 18-10-1974

I sottoelencati dieci assistenti sociali principali (parametro 297), sono promossi alla qualifica di assistente sociale capo (parametro 370) nell'ordine seguente con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio 1974:

Promossi mediante scrutinio per merito comparativo:

1) MEO Angela;
2) TONEATTI Giovanni;
3) TESTAQUATRA Camilla nata Trapani;
4) ZULLO Gabriella nata Laura;
5) MARZIO Luciana;
6) CORTELLESSA Franca nata Falcioni.

Promossi mediante scrutinio per merito assoluto:

7) MOLESE Giulia nata Russo;
8) PARENTELA Anna Maria;
9) STRADELLA Maria Augusta nata Urbani de Gheltoff;
10) MAVELLIA Pasqua nata Bellacicco.

Ai medesimi sono attribuiti dal 1° gennaio 1974 lo stipendio annuo lordo di L. 2.719.500, l'assegno perequativo annuo lordo di L. 1.240.000 e l'indennità integrativa speciale lorda mensile di L. 38.400.

D.M. 1-2-1974 - *Reg.* 19-10-1974

I sottoelencati 14 educatori (parametro 218) sono promossi, mediante scrutinio per merito comparativo, alla qualifica di educatore principale (parametro 255) nell'ordine seguente con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio 1974:

1) CICCARELLA Claudio;
2) MINAFRO Andrea;
3) BELLONI Giuseppe;
4) BOZANCEFF Ermenegilda;
5) GABALLO Cosimo;
6) POMPONI Luigi;
7) TOTA Antonio;
8) SPAMPANATO Sandro;
9) DI NENNO Lucio;
10) MASTRECCHIA Vincenzo;
11) COCCOLI Rosanna;
12) CALISTI Serenella;
13) DE ANGELI PREZIOSI Tommaso;
14) CIPOLLETTI Maria nata Cicioni.

Ai medesimi sono attribuiti dal 1° gennaio 1974 lo stipendio annuo lordo di L. 1.874.250, l'assegno perequativo annuo lordo di L. 825.750 e l'indennità integrativa speciale lorda mensile di L. 38.400.

Decadenza nomina a medico incaricato

D.M. 5-3-1974 - *Reg.* 14-10-1974

Per rinuncia all'incarico conferitogli con decreto ministeriale 31 luglio 1973, il dott. MARCONE Luciano, è dichiarato decaduto dalla nomina a medico incaricato del carcere giudiziario di Ascoli Piceno.

Decorrenza nomina a medico incaricato

D.M. 15-12-1973 - *Reg.* 12-10-1974

La nomina a medico incaricato presso il carcere giudiziario di Acqui, del dott. NEGRO Angelo Paolo, decorre, a tutti gli effetti, dal giorno 1° dicembre 1973, data di presa di possesso dell'incarico.

Al medesimo, a decorrere dalla stessa data, è attribuito il compenso iniziale mensile lordo di L. 64.000 (sessantaquattromila) (legge 9 ottobre 1970, n. 740, art. 38, primo comma) oltre le altre indennità di cui all'art. 39 della citata legge, se spettanti.

Il dott. Negro Angelo Paolo ha diritto alla concessione del primo aumento periodico a decorrere dal 1° dicembre 1975.

DD.MM. 20-2-1974 - *Reg.* 12-10-1974

La nomina a medico incaricato del carcere giudiziario di Teramo del dott. PALUMBI Federico decorre, a tutti gli effetti, dal giorno 1° febbraio 1974, data di presa di possesso dell'incarico.

Al medesimo, a decorrere dalla stessa data, è attribuito il compenso iniziale mensile lordo di L. 64.000 (sessantaquattromila) (legge 9 ottobre 1970, n. 740, art. 38, primo comma) oltre le altre indennità di cui all'art. 39 della citata legge, se spettanti.

Il dott. Palumbi Federico ha diritto alla concessione del primo aumento periodico a decorrere dal 1° febbraio 1976.

327

La nomina a medico incaricato del carcere giudiziario di Terni del dott. ASCANI Paolo decorre, a tutti gli effetti, dal giorno 1° febbraio 1974, data di presa di possesso dell'incarico.

Al medesimo, a decorrere dalla stessa data, è attribuito il compenso iniziale mensile lordo di L. 64.000 (sessantaquattromila) (legge 9 ottobre 1970, n. 740, art. 38, primo comma) oltre le altre indennità di cui all'art. 39 della citata legge, se spettanti.

Il dott. Ascani Paolo ha diritto alla concessione del primo aumento periodico a decorrere dal 1° febbraio 1976.

Conferme in servizio

DD. MM. 6-4-1974 - *Reg.* 12-10-1974

Il sig. SPADONI Silvio, coadiutore in prova, è nominato coadiutore (parametro 120, classe prima) nel ruolo a decorrere dal 28 novembre 1973.

Al medesimo è attribuito, dalla stessa data, lo stipendio annuo lordo di L. 882.000, l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000, e l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 31.800, elevata a L. 38.400 dal 1° gennaio 1974.

Il sig. MARTONI Dario, coadiutore in prova, è nominato coadiutore (parametro 120, classe prima) nel ruolo a decorrere dal 28 novembre 1973.

Al medesimo è attribuito, dalla stessa data, lo stipendio annuo lordo di L. 882.000, l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000, e l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 31.200, elevata a L. 38.400 dal 1° gennaio 1974.

D. M. 12-1-1974 - *Reg.* 14-10-1974

I sottoelencati aiutanti in prova, avendo compiuto favorevolmente il periodo di prova per la conferma in servizio, sono nominati aiutanti (parametro 120), con lo stipendio qui di seguito riportato a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata:

	Stipendio annuo lordo
1) MAKOVEC Giuseppe, dal 1° dicembre 1973	L. 882.000
2) DI LENA Pasqualina, dal 1° dicembre 1973	» 882.000
3) RIPANTI Sergio, dal 1° dicembre 1973 . .	» 882.000
4) ANCONA Erminia, dal 18 dicembre 1973 .	» 882.000
5) SIGNORELLI Maria, dal 1° dicembre 1973 .	» 882.000
6) MIRAGLIA Michelina, dal 1° dicembre 1973	» 882.000
7) TROPEA Francesco, dal 1° dicembre 1973 .	» 882.000
8) MACRINA Anna Maria, dal 1° dicembre 1973	» 882.000
9) DI RIENZO Massimo, dal 1° dicembre 1973	» 882.000
10) PARENTE Luigi, dal 1° dicembre 1973 . .	» 970.200
11) DI CAPUA Gennaro, dal 1° dicembre 1973 .	» 882.000
12) MONDANI Enrico, dal 1° dicembre 1973 .	» 970.200
13) GIULIANI Pasquale, dal 1° dicembre 1973 .	» 948.150
14) FABBRI Maria Luisa nata Sandroni, dal 1° dicembre 1973	» 882.000
15) GHIDELLI Vera, dal 1° dicembre 1973 . .	» 882.000
16) MIRANDA Francesco Antonio, dal 1° dicembre 1973	» 948.150
17) MESSINA Cristina, dal 1° dicembre 1973 .	» 882.000

Dalla data di nomina in ruolo ai predetti sono altresì attribuiti l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000 e la indennità integrativa speciale lorda mensile di L. 31.200, elevata a L. 38.400 dal 1° gennaio 1974.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, a ciascuno dei sottoindicati è inoltre attribuito dal 1° giugno 1973 (data di effettiva assunzione in servizio) l'assegno personale pensionabile e riassorbibile annuo lordo di L. 36.750, quale differenza dell'assegno perequativo fruito nella qualifica di agenti di custodia raffermati (L. 554.750) e quello loro spettante nella qualifica di aiutante, parametro 120 (lire 518.000):

PARENTE Luigi;
MONDANI Enrico;
GIULIANI Pasquale;
MIRANDA Francesco Antonio.

La classe di stipendio successiva (parametro 133) avrà decorrenza per tutti al compimento del prescritto biennio di anzianità giuridica: 12 febbraio 1975.

D. M. 20-6-1974 - *Reg.* 12-10-1974

La sig.ra CESONE Margherita ved. Piccoli, nominata, unitamente ad altri, aiutante in prova con il decreto ministeriale 12 febbraio 1973, avendo compiuto alla data del 22 gennaio 1974 il periodo di prova per la conferma in servizio, è nominata da tale data aiutante (parametro 120), con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 882.000, l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000 e l'indennità integrativa speciale lorda mensile di lire 38.400.

Decorrenza classe di stipendio successiva: 12 febbraio 1975.

Inquadramento nel personale civile non di ruolo

D. M. 30-8-1974 - *Reg.* 18-10-1974

La sig.na MODAFFERI Maria Biagia Paola, è inquadrata nella terza categoria del personale civile non di ruolo (parametro 120), con le mansioni di centralinista telefonica, a decorrere dalla data del presente decreto ed è destinata presso le carceri giudiziarie di Reggio Calabria.

Alla stessa è attribuito, da tale data:

la retribuzione annua lorda di L. 882.000;
l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 38.400;
l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000.

D. M. 31-8-1974 - *Reg.* 18-10-1974

Il sig. DELOGU Pierluigi, è inquadrato nella terza categoria del personale civile non di ruolo (parametro 120), con le mansioni di centralinista telefonico, a decorrere dalla data del presente decreto ed è destinato presso le carceri giudiziarie di Cagliari.

Allo stesso è attribuito, da tale data:

la retribuzione annua lorda di L. 882.000;
l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 38.400;
l'assegno perequativo annuo lordo di L. 518.000.

Aspettative e congedi straordinari

D. M. 4-2-1974 - *Reg.* 12-10-1974

Al sig. DIVO Luciano, coadiutore principale, già in aspettativa per motivi di salute dal 1° gennaio 1973, è concessa una proroga di tale aspettativa, della durata di giorni 180 a decorrere dal 28 dicembre 1973.

Durante tale periodo di aspettativa, le competenze spettanti al medesimo per il periodo eccedente i primi dodici mesi di aspettativa, sono ridotte alla metà non risultando le infermità dedotte a motivo dell'aspettativa stessa come dipendenti da causa diretta ed immediata di servizio.

D. M. 28-3-1974 - *Reg.* 12-10-1974

BELFORTE Renato, aiutante principale, parametro 183, è, a domanda e per motivi di salute, collocato in congedo straordinario per giorni 30 (1° - 30 ottobre 1973), nonchè in aspettativa per giorni 48 (31 ottobre - 17 dicembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

328

D.M. 24-11-1973 - *Reg.* 14-10-1974

Il dott. Giancarlo SEVERINI, direttore, è considerato in aspettativa per motivi di salute dal 28 agosto al 4 settembre 1973, dal 10 settembre al 13 ottobre 1973 e dal 9 al 23 novembre 1973.

Durante tali periodi di aspettativa per motivi di salute al medesimo spetta l'intero stipendio in godimento oltre agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

D.M. 15-12-1973 - *Reg.* 14-10-1974

Il rag. Antonio CANTARELLA, ragioniere principale, è considerato in aspettativa per motivi di salute, dal 14 giugno al 20 luglio 1973, in congedo straordinario dal 21 luglio al 19 agosto 1973 ed in aspettativa per motivi di salute dal 22 settembre al 13 ottobre 1973.

Durante tali periodi di congedo straordinario e di aspettativa per motivi di salute, al medesimo spetta l'intero stipendio in godimento oltre agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

DD.MM. 2-2-1974 - *Reg.* 14-10-1974

Al dott. Sergio SCARANTINO, direttore, sono concessi mesi due di aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 19 novembre 1973.

Durante tale peoirdo di aspettativa per motivi di salute al medesimo spetta l'intero stipendio in godimento, oltre agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

Al sig. BRUSCHI Paolino, coadiutore, è concesso un periodo di giorni 20 di aspettativa per motivi di salute, a far tempo dal 10 ottobre 1973.

Durante tale periodo di aspettativa per motivi di salute al medesimo spetta l'intero stipendio in godimento, oltre agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

D.M. 4-2-1974 - *Reg.* 14-10-1974

ALOISIO Umberto, ragioniere, è considerato in congedo straordinario dal 14 al 23 novembre 1973 ed in aspettativa per motivi di salute dal 24 novembre 1973 al 23 marzo 1974.

Durante tale periodo di congedo straordinario e di aspettativa per motivi di salute al medesimo spetta l'intero stipendio in godimento, oltre agli eventuali assegni per carichi di famiglia

DD.MM. 15-2-1974 - *Reg.* 14-10-1974

Al sig. Antonio RANUCCI, coadiutore principale, è concesso un ulteriore periodo di aspettativa per motivi di salute della durata di giorni 60, a decorrere dal 6 gennaio 1974.

Durante tale periodo di aspettativa per motivi di salute al medesimo spetta l'intero stipendio in godimento oltre agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

Il rag. Angelo BALDI, ragioniere principale, è considerato in congedo straordinario dal 9 ottobre al 7 novembre 1973 ed in aspettativa per motivi di salute dall'8 al 10 novembre 1973.

Durante tali periodi di congedo straordinario e di aspettativa per motivi di salute, al medesimo spetta l'intero stipendio in godimento oltre agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

D.M. 22-2-1974 - *Reg.* 14-10-1974

CELEBRE Giuseppe, coadiutore superiore, è considerato in aspettativa per motivi di salute, dal 29 novembre 1973 al 17 febbraio 1974. Durante tale periodo di aspettativa al medesimo spetta l'intero stipendio in godimento oltre agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

D.M. 12-3-1974 - *Reg.* 14-10-1974

Al sig. Pietro IORIO, coadiutore, è concesso un periodo di aspettativa per motivi di salute, della durata di mesi tre, a decorrere dal 1° febbraio 1974.

Durante tale periodo di aspettativa per motivi di salute al medesimo spetta l'intero stipendio in godimento, oltre agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

DD.MM. 23-3-1974 - *Reg.* 14-10-1974

Alla sig.ra PENZO Valeria in Ventura, coadiutore, è stato concesso un periodo di aspettativa per motivi di salute dal 1° marzo 1974 al 1° giugno 1974.

Durante tale periodo di aspettativa per motivi di salute alla medesima spetta l'intero stipendio in godimento oltre agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

Il sig. ZOPPI Mario, coadiutore, è considerato in congedo straordinario dal 16 ottobre al 14 novembre 1973 ed in aspettativa per motivi di salute dal 15 novembre 1973 al 15 marzo 1974.

Durante tale periodo di aspettativa per motivi di salute al medesimo spetta l'intero stipendio in godimento oltre agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

Al sig. TAVAGLIONE Rocco, coadiutore principale, è concessa una proroga all'aspettativa per motivi di salute della durata di giorni 30, a far tempo dall'8 febbraio 1974.

Durante tale ulteriore periodo di aspettativa al medesimo spetta l'intero stipendio in godimento oltre agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

D.M. 28-3-1974 - *Reg.* 14-10-1974

RUCCO Lorenzo, aiutante superiore, parametro 245, è, a domanda, collocato in aspettativa per infermità per giorni 3 (13, 15 novembre 1973) e per il giorno 25 gennaio 1974, con diritto a tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

DD.MM. 29-3-1974 - *Reg.* 14-10-1974

NUVOLONE Maria Antonietta nata Jacono, assistente sociale principale, parametro 255, è, a domanda, collocata in congedo straordinario per complessivi 60 giorni nel corso dell'anno 1973, di cui per gravi motivi il 29 gennaio, 12 febbraio, giorni 5 (2-6 marzo), 20 aprile, giorni 2 (2 e 3 maggio), giorni 2 (6 e 27 giugno), giorni 2 (17 e 19 luglio) e il 14 novembre 1973 e per infermità giorni 15 (18 agosto - 1° settembre), giorni 20 (14 marzo - 2 aprile) e giorni 10 (12-21 dicembre 1973), con diritto per i primi 30 giorni a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e con riduzione di un quinto degli assegni per il restante periodo di giorni 30.

D'OCA Michele, educatore, parametro 178, è, a domanda, collocato in congedo straordinario per complessivi giorni 31, di cui per matrimonio giorni 15 (1°-15 gennaio 1973), per infermità giorni 7 (22-28 gennaio 1973) e giorni 6 (9-14 aprile 1973) e per esami giorni 3 (24-26 maggio 1973), con diritto per i primi 30 giorni a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e con riduzione di un quinto degli assegni per il giorno 26 maggio 1973.

D.M. 10-10-1974

Alla sig.ra FAILLA Carlotta nata Urso, è concessa una proroga all'aspettativa per motivi di salute della durata di giorni 45 dal 18 luglio 1974 al 31 agosto 1974.

Durante tale periodo alla medesima spetta l'intero stipendio in godimento oltre gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

L'assenza dal servizio del sig. MINCA Ireneo, impiegato nel ruolo speciale ad esaurimento ex G.M.A. di Trieste, per complessivi giorni 13, a far tempo dal 18 maggio 1974, è considerata come aspettativa per motivi di salute.

Durante tutto tale periodo di aspettativa per motivi di salute al medesimo spettano l'intero stipendio in godimento e gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

L'assenza dal servizio della sig.ra DI PATRIZI Mara vedova Massa, coadiutore, per complessivi giorni 20 dall'8 agosto 1974 al 27 agosto 1974 è considerata come un'aspettativa per motivi di salute.

Durante tale periodo di aspettativa alla medesima spetta l'intero stipendio in godimento oltre gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

Il dott. Eugenio TADDEI, primo dirigente degli istituti penitenziari di Padova, è collocato d'ufficio in aspettativa per motivi di salute per giorni 33, a decorrere dal 10 ottobre 1974, al termine del congedo ordinario di giorni 30 decorrenti dal 9 settembre 1974.

Durante tutto tale periodo di aspettativa per motivi di salute, al medesimo spetta l'intero stipendio in godimento oltre gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

D. M. 15-10-1974

Alla sig.ra DI FILIPPO Rita nata Ciambriello, coadiutore, è concessa una proroga dell'aspettativa per motivi di salute della durata di 3 mesi dal 2 settembre 1974 al 2 dicembre 1974.

Durante tutto tale periodo alla medesima spetta l'intero stipendio in godimento oltre gli eventuali assegni per carichi famigliari.

D.M. 16-10-1973 - *Reg.* 19-10-1974

DAMIANI Adriana nata Martinolli, assistente sociale principale, parametro 255, è, a domanda e ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, considerata assente dal servizio per maternità per il periodo di giorni 60 dal 30 gennaio al 30 marzo 1973, con diritto al trattamento economico previsto dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della circolare n. 26 del 25 marzo 1972 del Ministero del tesoro (primo mese con gli assegni per intero, secondo mese con gli assegni ridotti di un quinto).

Il periodo di assenza facoltativa, sopra indicato è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza, con esclusione, però, degli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

D.M. 13-2-1974 - *Reg.* 19-10-1974

L'assenza dal servizio del rag. MASULLO Umberto, dal 2 al 3 gennaio 1973, dall'8 al 17 febbraio 1973, dal 6 al 16 maggio 1973, dal 28 maggio al 15 giugno 1973, dal 21 al 27 giugno 1973 e dal 3 al 14 luglio 1973, è considerata come congedo straordinario con la riduzione di un quinto delle competenze spettantegli per il periodo eccedente il primo mese;

Il medesimo è considerato in aspettativa per motivi di salute, dal 15 al 17 luglio 1973 e dal 9 al 18 settembre 1973.

Durante i suddetti periodi di aspettativa al medesimo spetta l'intero stipendio in godimento oltre gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

D.M. 18-2-1974 - *Reg.* 19-10-1974

Al sig. TAVAGLIONE Rocco, coadiutore principale, è concesso un periodo di giorni 60 di aspettativa per motivi di salute, a far tempo dal 10 dicembre 1973.

Durante tale periodo di aspettativa per motivi di salute al medesimo spetta l'intero stipendio in godimento, oltre agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

D.M. 23-3-1974 - *Reg.* 18-10-1974

Il rag. Umberto MASULLO, ragioniere, cessa, dal 18 dicembre 1972, dalla posizione di aspettativa, senza assegni, per servizio militare di leva.

DD.MM. 23-3-1974 - *Reg.* 19-10-1974

Il sig. DIVO Luciano, coadiutore principale, è considerato in aspettativa per motivi di salute, dal 28 dicembre 1973 al 22 febbraio 1974.

Durante tale periodo di aspettativa per motivi di salute, le competenze spettanti al DIVO sono ridotte alla metà non risultando le infermità dedotte a motivo dell'aspettativa riconosciute dipendenti da causa diretta ed immediata di servizio.

Alla sig.ra FAILLA Carlotta nata Urso, coadiutore, è concesso un periodo di aspettativa per motivi di salute, della durata di mesi 5, a decorrere dal 18 febbraio 1974.

Durante tale periodo di aspettativa per motivi di salute alla medesima spetta l'intero stipendio in godimento oltre agli eventuali assegni per carichi di famiglia.

DD.MM. 28-3-1974 - *Reg.* 19-10-1974

ZAPPA Elisa nata Nizzi, assistente sociale, parametro 218, è, a domanda, collocata in congedo straordinario per infermità per giorni 13 (29 agosto - 10 settembre 1973), giorni 5 (20 - 24 novembre 1973) e giorni 19 (11 - 29 dicembre 1973), con diritto per i primi trenta giorni a tutti gli assegni, esluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e con riduzione di un quinto degli assegni per il restante periodo di giorni 7.

DURANTINI Luciana nata Duranti, aiutante, parametro 133, è a domanda, collocata in aspettaitva per infermità per giorni 20 (20 marzo - 8 aprile 1973) e giorni 40 (4 settembre - 13 ottobre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

GRIMALDI Maria Antonietta nata Rocchetti ,assistente sociale principale, parametro 255, è, a domanda, collocata in congedo straordinario per infermità per giorni 16 (26 febbraio - 13 marzo 1973), giorni 10 (23 marzo - 1° aprile 1973), giorni 2 (18 - 19 maggio 1973) e giorni 7 (9 - 15 ottobre 1973), con diritto per i primi 30 giorni a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizio e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e con riduzione di un quinto degli assegni per il restante periodo di giorni 5.

Il ragioniere DELL'AIRA Francesco Paolo, ragioniere, è collocato in aspettativa, senza assegni, per servizio militare di leva, a decorrere dall'11 gennaio 1974.

DD.MM. 29-3-1974 - *Reg.* 19-10-1974

BARTOLI Maria Graziella nata Chiaruttini, assistente sociale, parametro 178, è, a domanda, e per motivi di salute, collocata in congedo straordinario per giorni 30 (15 novembre - 14 dicembre 1972), nonchè in aspettativa per giorni 125 (27 dicembre 1972 - 30 aprile 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

CARELLA Vittoria nata D'Ambrosio, assistente sociale principale, parametro 297, è, a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 40 (3 luglio - 11 agosto), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

MOLESE Giulia nata Russo, assistente sociale capo, parametro 370, è, a domanda, collocata in aspettativa per motivi di salute per giorni 7 (19 - 25 febbraio 1973), giorni 10 (27 febbraio - 8 marzo 1973) e giorni 5 (8 - 12 maggio 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

CESONE Margherita vedova Piccoli, aiutante in prova, parametro 120, è, d'ufficio e per motivi di salute, collocata in aspetattiva per giorni 37 (28 luglio - 2 settembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

330

BULLETTI Umberto, assistente sociale capo, parametro 370, è, a domanda, collocato in aspettativa per infermità per giorni 20 (27 agosto - 15 settembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni dilavoro straordinario.

DD.MM. 6-4-1974 - *Reg.* 18-10-1974

TRAVAGLINI Amabile nata Giovannelli, assistente sociale principale, promossa al parametro 297 il 1° luglio 1973, è, a domanda, collocata in congedo straordinario per complessivi giorni 48, di cui per infermità giorni 8 (22 - 29 gennaio 1973), giorni 10 (31 gennaio - 9 febbraio 1973) e giorni 10 (22 febbraio - 3 marzo 1973) e per gravi motivi per giorni 20 (15 ottobre - 3 novembre 1973), con diritto per i primi 30 giorni a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di caratttere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e con riduzione di un quinto degli assegni per il restante periodo di giorni 18 nel parametro 297.

SCAVO Ersilia Maria Giuseppina, assistente sociale capo, parametro 370, è, a domanda, collocata in congedo straordinario per complessivi giorni 37, di cui per infermità giorni 7 (9 - 15 gennaio 1973) e giorni 7 (6 - 12 settembre 1973) e per esami per giorni 3 (13 - 15 febbraio 1973), giorni 9 (20 - 28 marzo 1973), giorni 4 (5 e 8 giugno 1973), giorni 4 (19 - 22 settembre 1973), e giorni 3 (16 - 18 ottobre 1973), con diritto per i primi 30 giorni a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e con riduzione di un quinto degli assegni per il restante periodo di giorni 7.

GIULIANO Rosa Maria nata Minneci, assistente sociale principale, parametro 255, è, a domanda, collocata in congedo straordinario per motivi di salute per giorni 16 (29 dicembre 1972 - 13 gennaio 1973), giorni 4 (17 - 20 aprile 1973), giorni 6 (25 - 30 giugno 1973) e giorni 15 (24 settembre - 8 ottobre 1973), con diritto per il periodo dal 29 al 31 dicembre 1972 e per i primi 30 giorni dell'anno 1973 a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e con riduzione di un quinto degli assegni per il restante periodo di giorni 8 relativo all'anno 1973.

DD.MM. 6-4-1974 - *Reg.* 19-10-1974

STATUTO Biagio, aiutante principale, parametro 213, è, a domanda, collocato in aspettativa per infermità per giorni 34 (28 giugno - 31 luglio 1973) e per giorni 49 (22 ottobre - 9 dicembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

CALABRO' Piero, educatore principale, parametro 255, è, a domanda, collocato in aspettativa per infermità per giorni 60 (26 ottobre - 24 dicembre 1973) con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

DD.MM. 8-4-1974 - *Reg.* 18-10-1974

MONACO Nunzia nata Bracciante, assistente sociale principale, parametro 255, è, a domanda, ed ai sensi dell'art. 7, legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della circolare n .26 del 25 marzo 1972 del Ministero del Tesoro, considerata assente dal servizio per maternità per giorni 60 (23 luglio e 20 settembre 1973), con diritto al trattamento economico previsto dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (primo mese con gli assegni per intero, secondo mese con gli assegni ridotti di un quinto).

Il citato periodo di assenza facoltativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza, con esclusione, però, degli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

GATTO Giulia, assistente sociale principale, promossa al parametro 297 il 1° luglio 1973, è, a domanda, collocata in congedo straordinario per complessivi giorni 41 di cui per infermità giorni 4 (10 - 13 gennaio 1973), giorni 20 (29 gennaio - 17 febbraio 1973) e i giorni 21 (21 marzo - 10 aprile 1973) e per gravi motivi per giorni 15 (23 agosto - 6 settembre 1973), con diritto per i primi 30 giorni a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e con riduzione di un quinto degli assegni per il restante periodo di giorni 11 nel parametro 297.

DD.MM. 8-4-1974 - *Reg.* 19-10-1974

GUALANDI Erasmo, assistente sociale, parametro 178, è, a domanda, collocato in aspettativa per infermità per giorni 7 (22 - 28 ottobre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

IANNELLO Laura, assistente sociale principale, parametro 297, è, a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 98 (21 maggio - 26 agosto 1973) e giorni 10 (9 - 18 ottobre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

ROSSI Ones Maria nata Pizzato, assistente sociale principale, parametro 297, è, a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 8 (24 - 31 ottobre 1973) e giorni 10 (14 - 23 dicembre 1973), con diritto a tutti gli assegni escluse le indennità per servizi o funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

BOTTARO Liana Maria nata Justin, assistente sociale principale, parametro 255, è, a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 15 (17 settembre - 1° ottobre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

D.M. 11-4-1974 - *Reg.* 18-10-1974

SCALISE Anna nata Dubbiosi, assistente sociale, parametro 218, è, a domanda, collocata in congedo straordinario per complessivi giorni 35, di cui per matrimonio giorni 15 (25 aprile - 9 maggio 1973), e per infermità giorni 20 (1° - 20 giugno 1973), con diritto per i primi 30 giorni a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e con riduzione di un quinto degli assegni per il restante periodo di giorni 5.

DD. MM. 11-4-1974 - *Reg.* 19-10-1974

FASAN Maria Giuseppina nata Vitale, assistente sociale, parametro 178, è, a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 20 (7 - 26 giugno 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di caratte speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

DE LUTIO Fulvia nata Del Bagno, assistente sociale principale, parametro 297, è, a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 30 (9 luglio - 7 agosto 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

VIZZINO Elisa nata Trifari, assistente sociale principale, parametro 255, è, a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 40 (7 maggio - 15 giugno 1973) e giorni 40 (3 luglio - 11 agosto 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

CIANA Maria Carmela nata Cocco, assistente sociale principale, parametro 255, è, a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 15 (17 - 31 agosto 1973), con diritto a tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

D.M. 17-4-1974 - *Reg.* 18-10-1974

PASCUCCI Fiore, educatore principale, parametro 255, è, a domanda, collocato in congedo straordinario per infermità per giorni 20 (19 gennaio - 7 febbraio 1973) e giorni 18 (5 - 22 settembre 1973), con diritto per i primi 30 giorni a tutti gli

assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e con riduzione di un quinto degli assegni per il restante periodo di giorni 8.

DD. MM. 17-4-1974 - *Reg.* 19-10-1974

JOVINELLI Luciana nata Ravone, assistente sociale principale, parametro 297, è, a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 190 (8 febbraio - 16 agosto 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

D'OCA Michele, educatore, parametro 178, è, a domanda, collocato in aspettativa per infermità per giorni 17 (10 26 luglio 1973) e giorni 20 (6 - 25 novembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

IERARDI Giuseppe, aiutante, parametro 133, è, a domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi 2 (4 giugno - 3 agosto 1973) e per giorni 19 (9 - 27 ottobre 1973) con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

D.M. 22-4-1974 - *Reg.* 18-10-1974

SPINA Antonio, educatore principale, parametro 255, è, a domanda, collocato in aspettativa per infermità per giorni 15 (28 settembre - 12 ottobre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o prestazione di lavoro straordinario.

DD. MM. 22-4-1974 - *Reg.* 19-10-1974

LORI Piero, assistente social eprincipale, parametro 297, è, a domanda, collocato in aspettativa per infermità per giorni 40 (2 ottobre - 10 novembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

SANTONI Marena nata Romiti, aiutante, parametro 163, è, a domanda, collocata per motivi di salute in congedo straordinario per giorni 8 (30 aprile - 7 maggio 1973), giorni 7 (4 - 10 ottobre 1973) e giorni 20 (16 luglio - 4 agosto 1973), con diritto per i primi 30 giorni a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e con riduzione di un quinto degli assegni per il restante periodo di giorni 5.

DE BERARDINIS Giacomo, aiutante principale, parametro 183, è, a domanda e per motivi di salute, collocato in congedo straordinario per giorni 10 (21 - 30 settembre 1973), nonchè in aspettativa per giorni 30 (5 novembre - 4 dicembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

DD. MM. 23-4-1974 - *Reg.* 19-10-1974

PARADISO Francesco, aiutante, parametro 163, è, a domanda, collocato in aspettativa per infermità per giorni 7 (8 - 14 ottobre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

FARINELLA Nicoletta, assistente sociale, parametro 178, è, a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 10 (29 ottobre-7 novembre 1973), con diritto a tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di caratetre speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

BARBONE Carmine, aiutante principale, parametro 183, e, a domanda, collocato, i ncongedo straordinario per giorni 22 (21 maggio-11 giugno 1973), nonchè in aspettativa per giorni 37 (12 giugno-18 luglio 1973), con diritto a tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

PRESTI Maria, assistente sociale principale, parametro 297, è, a domanda e per motivi di salute, collocata in congedo straordinario per giorni 18 (1°-18 settembre 1973), nonchè in aspettativa per giorni 42 (19 settembre-30 ottobre 1973); con diritto a tutti gli assegni e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

DD. MM. 24-4-1974 - *Reg.* 19-10-1974

VIESTI Domenico, aiutante principale, parametro 183, è, a domanda, collocato in aspettativa per infermità per giorni 25 (17 settembre-11 ottobre 1973), con diritto a tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

SPICACCI MINERVINI Diana nata Gallone, assistente sociale, parametro 178, è,a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 5 (19-23 novembre 1973), con diritto a tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

DD. MM. 27-4-1974 - *Reg.* 19-10-1974

DI STEFANO Giovanni, educatore principale, parametro 297, e, a domanda e per motivi di salute, collocato in congedo straordinario per giorni 26 (10 agosto-4 settembre 1973), nonchè in aspettativa per giorni 4 (5-8 settembre 1973), con diritto a tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

COTO Maria nata Casilli, assistente sociale principale, parametro 255, è, a domanda e per moviti di salute, collocata in congedo straordinario per giorni 30 (7 maggio-5 giugno 1973), nonchè in aspettativa per giorni 11 (6-16 giugno 1973) e giorni 15 (20 agosto-3 settembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

ZULLO Gabriella nata Lauro, assistente sociale capo, parametro 370, è, a domanda per motivi di salute, collocata in aspettativa per giorni 120 (6 luglio-2 novembre 1973) e giorni 35 (28 novembre 1973-1° gennaio 1974), nonchè in congedo straordinario per giorni 25 (3-27 novembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

DEL CARLO Giovanna nata Giannini, educatore, parametro 160, è, a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 80 (1° dicembre 1972-18 febbraio 1973) e giorni 20 (6 25 giugno 1973); con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

ORLANDI Aurelio Eugenio, educatore principale, parametro 255, è, a domanda, collocato in aspettativa per infermità per giorni 26 (16 novembre-11 dicembre 1973), co ndiritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

D. M. 4-5-1974 - *Reg.* 19-10-1974

Al sig. TAVAGLIONE Rocco, coadiutore principale, è concessa una proroga dell'aspettativa per motivi di salute, della durata di giorni 30, a far tempo dal 10 marzo 1974, durante tale ulteriore periodo di aspettativa al medesimo spetta lo intero stipendio in godimento oltre gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

D. M. 8-5-1974 - *Reg.* 18-10-1974

ANTONINI Carmela Agatina nata Briguglio, assistente sociale principale, parametro 255, è, a domanda, collocata in congedo straordinario per infermità per giorni 30 (25 agosto-23 settembre 1973) e giorni 2(19-21 novembre 1973), con diritto per i primi 30 giorni a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e con riduzione di un quinto degli assegni per il restante periodo di giorni 2.

332

GRISOLIA Alfonso Mario, educatore principale, parametro 297, è, a domanda, collocato in aspettativa per infermità per giorni 10 (4-13 dicembre 1973), con diritto a tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

AMPOLO Luigi, aiutante principale, parametro 183, è, a domanda, collocato in aspettativa per infermità per giorni 30 (3 novembre-2 dicembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

OREFICE Anna Maria, assistente sociale capo, parametro 370, è, a domanda e per motivi di salute, collocata, in congedo straordinario per giorni 11 (5-15 febbraio 1973), giorni 3 (12-15 marzo 1973), giorni 8 (19-26 giugno 1973) e giorni 15 (30 novembre-14 dicembre 1973), nonchè in aspettativa per giorni 30 (15 dicembre 1973-13 gennaio 1974), con diritto per i primi 30 giorni di congedo straordinario e per il periodo di aspettativa a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e con riduzione di un quinto per il restante periodo di giorni 7 di congedo straordinario.

MURATORE Rosa nata Quadra, assistente sociale principale, parametro 297, è, a domanda, collocata in congedo straordinario per gravi motivi per giorni 30 (23 luglio-21 agosto 1973) e giorni 7 (4-10 ottobre 1973), nonchè in aspettativa per infermità per giorni 7 (3-9 dicembre 1973), con diritto per i primi 30 giorni di congedo straordinario e per il periodo di aspettativa a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e con riduzione di un quinto degli assegni per il restante periodo di giorni 7 di congedo straordinario.

BARTOLI Maria Graziella nata Chiaruttini, assistente sociale, parametro 178, è, a domanda, collocata in congedo straordinario per giorni 60 (2 novembre-31 dicembre 1973), con diritto per i primi 30 giorni a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e con riduzione di un quinto degli assegni per il restante periodo di giorni 30 (trenta).

D. M. 11-5-1974 - *Reg.* 18-10-1974

TESTA Rita nata Vacca, assistente sociale principale, parametro 297, è, a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 30 (19 novembre-18 dicembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

DD. MM. 11-5-1974 - *Reg.* 19-10-1974

PASCIOLLA Giuseppe, educatore capo, parametro 370, è, a domanda, collocato in aspettativa per infermità per giorni 10 (29 novembre-8 dicembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

MATTINA Ambretta nata Rampelli, assistente sociale capo, parametro 370, è, a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 3 (12-14 dicembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

SILVESTRI Giuseppe, educatore principale, parametro 255, è, a domanda e per motivi di salute, collocato in congedo straordinario per giorni 22 (8-29 settembre 1973), nonchè in aspettativa per giorni 38 (30 settembre-6 novembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

DD. MM. 13-5-1974 - *Reg.* 19-10-1974

PARENDELLA Anna Maria nata Anastasio, assistente sociale principale, parametro 255, è, a domanda collocata in aspettativa per infermità per giorni 15 (24 settembre-8 ottobre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

BELARDINELLI Maria nata Fracassini, aiutante, parametro 133, è, a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 5 (15-19 ottobre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

BARONE Liliana nata Dimundo, assistente sociale principale, parametro 297, è, a domanda e per motivi di salute, collocata in congedo straordinario per giorni 20 (15 novembre-4 dicembre 1973), nonchè in aspettativa per giorni 15 (5-19 dicembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

FERIN Maria Ostilia nata Bovetti, assistente sociale principale, parametro 297, è, a domanda e per motivi di salute, collocata in congedo straordinario per giorni 8 (5-12 novembre 1973), nonchè in aspettativa per giorni 25 (13 novembre-7 dicembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro tsraordinario.

KASTLUNGER Renata nata Succi, assistente sociale principale, parametro 255, è, a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 35 (23 luglio-26 agosto 1973) e giorni 10 (9-18 novembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

DD. MM. 14-5-1974 - *Reg.* 18-10-1974

MONTEMURRO Modesto, aiutante, parametro 133, è, a domanda, collocato in aspettativa per infermità per giorni 7 (11-17 giugno 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

BENINCASA Antonio, aiutante superiore, parametro 245, è, a domanda, collocato in aspettativa per infermità per giorni 60 (2 ottobre-30 novembre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

STACCHINI Anna Maria nata Ditta, assistente sociale principale, parametro 255, è, a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 23 (19 settembre-11 ottobre 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

RUSSO Silvana Domenica nata De Paola, assistente sociale, parametro 178, è, a domanda, collocata in aspettativa per infermità per giorni 59 (13 aprile-10 giugno 1973), con diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

D. M. 15-5-1974 - *Reg.* 19-10-1974

Il sig. Pietro IORIO, coadiutore, è collocato in aspettativa per motivi di salute, per la durata di giorni novanta, a decorrere dal 18 aprile 1974.

Il decreto ministeriale 12 marzo 1974 è rettificato in tal senso.

Durante il suddetto periodo di aspettativa per motivi di salute, al medesimo spetta l'intero stipendio in godimento oltre gli eventuali assegni per carichi di famiglia.

I sottonotati sono considerati in aspettativa per infermità per la durata a fianco di ciascuno di essi indicata.

DE BERARDINIS Giacomo, aiutante principale, giorni 20 (1°-20 luglio 1974);

DI BARTOLOMEO Maria nata Signorelli, aiutante, giorni 30 (13 luglio-11 agosto 1974);

GRASSO Aldo, aiutante principale, giorni 60 (6 maggio-4 luglio 1974);

PIU Angelo, aiutante principale, giorno 90 6 aprile-6 luglio 1974);

333

TANZARELLA Maria Luisa ved. Gaetano, aiutante, mesi 6 (14 febbraio-13 agosto 1974);

TANZARELLA Maria Luisa ved. Gaetano, aiutante, giorni 30 (14 agosto-12 settembre 1974);

ITALIA Peppino, aiutante superiore, giorni 30 (29 luglio-27 agosto 1974);

LIBERTO Giuseppe, aiutante principale, giorni 20 (16 aprile-5 maggio 1974);

DEL CONTE Luigi, aiutante principale, giorni 247 (2 agosto 1973-5 aprile 1974);

DEL CONTE Luigi, aiutante principale, mesi 4 (6 aprile-5 agosto 1974);

MARCHESE Sebastiano, aiutante principale, giorni 86 (28 ottobre 1973-21 gennaio 1974);

MARCHESE Sebastiano, aiutante principale, giorni 30 (22 gennaio-20 febbraio 1974);

MARCHESE Sebastiano, aiutante principale, giorni 30 (21 febbraio-22 marzo 1974);

MARCHESE Sebastiano, aiutante principale, gg. 98 (23 marzo-28 giugno 1974)

MARCHESE Sebastiano, aiutante principale, gg. 46 (13 agosto-27 settembre 1973);

MARCHESE Sebastiano, aiutante principale, gg. 30 (28 settembre-27 ottobre 1973);

IANNELLO Laura, assistente sociale principale, giorni 30 (10 lugli-8 agosto 1974);

GUALANDI Erasmo, assistente sociale, giorni 10 (3-12 agosto 1974);

DELAUDE Renata Angela nata Sparacio, assistente sociale principale, giorni 5 (27-31 agosto 1974);

BASOLI Carlo, assistente sociale principale, giorni 7 (6-12 agosto 1974);

PELLEGRINI Maria Rosaria Fortunata, nata Catalano, assistente sociale principale, giorni 7 (26 agosto-1° settembre 1974);

BERNARDI Marisa Celestina nata Coccolo, assistente sociale principale, giorni 20 (8-27 luglio 1974);

KASTLUNGER Renata nata Succi, assistente sociale principale, giorni 30 (6 luglio-4 agosto 1974);

GALLO Concetta, assistente sociale principale, giorni 4 (10-13 luglio 1974) e giorni 7 (3-9 agosto 1974);

ZULLO Gabriella nata Lauro, assistente sociale capo, giorni 48 (3 aprile-20 maggio 1974);

FERRARI Fiorella nata Vendermini, assistente sociale, giorni 28 (13 aprile-10 maggio 1974);

CACCETTA Luisa nata Argenti, assistente sociale principale, giorni 120 (29 gennaio-28 maggio 1974);

FERIN Maria Ostilia nata Bovetti, assistente sociale principale, giorni 7 (16-22 maggio 1974);

DE LUCA Marina nata Albi, assistente sociale capo, giorni 35 (26 aprile-30 maggio 1974);

IACCARINO Velia nata Martucci, assistente sociale principale, giorni 60 (22 aprile-20 giugno 1974);

DE LUTIO Fulvia nata Del Ragno, assistente sociale principale, giorni 30 (26 marzo-24 aprile 1974);

BOZANCEFF Ermenegilda, educatore principale, giorni 10 (7-16 maggio 1974);

LEONE Peppino Altobello, educatore principale, giorni 90 (22 giugno-19 settembre 1974);

COLO' Ermanno, educatore principale, giorni 95 (24 maggio-26 agosto 1974);

STEFANIZZI Francesco Paolo, educatore capo, giorni 23 (16 febbraio-10 marzo 1974);

STEFANIZZI Francesco Paolo, educatore capo, giorni 48 (2 maggio-18 giugno 1974);

FIORE Aniello, educatore capo, giorni 60 (20 giugno-18 agosto 1974);

FIORE Aniello, educatore capo, giorni 29 (19 agosto-16 settembre 1974);

ZAMMARELLI Salvatore, educatore principale, giorni 5 (18-22 aprile 1974);

ZAMMARELLI Salvatore, educatore principale, giorni 15 (5-19 giugno 1974);

FLAMMIA Gustavo, educatore principale, giorni 42 (5 maggio-16 giugno 1974);

BORTONE Gino, educatore principale, giorni 13 (10-22 luglio 1974);

MESSINA Cristina, aiutante, giorni 30 (29 agosto-27 settembre 1974);

ROSSI Ones Maria nata Pizzato, assistente sociale principale, giorni 8 (10-17 settembre 1974).

I sottonotati vengono considerati per motivi di salute in congedo straordinario nonchè in aspettativa, per le durate a fianco di ciascuno di essi indicate.

PAOLACCI Vincenzo, educatore principale, congedo straordinario, giorni 30 (13 maggio-11 giugno 1974), aspettativa giorni 20 (12 giugno-1° luglio 1974);

MARZIO Luciana, assistente sociale capo, congedo straordinario giorni 30 (14 marzo-12 aprile 1974), aspettativa giorni 10 (13 aprile-22 aprile 1974);

PRESTI Maria, assistente sociale principale, congedo straordinario giorni 20 (17 giugno-6 luglio 1974), aspettativa giorni 10 (7-16 luglio 1974);

FERIN Maria O. nata Bovetti, assistente sociale principale, congedo straordinario giorni 28 (5 febbraio-4 marzo 1974), aspettativa giorni 20 (5-24 marzo 1974) e giorni 15 (26 marzo-9 aprile 1974);

CEMIN Anna Maria nata Ramella, assistente sociale principale, congedo straordinario giorni 30 (4 maggio-2 giugno 1974), aspettativa giorni 10 (3-12 giugno 1974);

GRIMALDI Maria Antonietta nata Rocchetti, assistente sociale principale, congedo straordinario giorni 2 (6-7 agosto 1974), aspettativa giorni 3 (8-10 agosto 1974);

MESSINA Cristina, aiutante, congedo straordinario giorni 8 (7-14 giugno 1974), aspettativa giorni 30 (15 giugno-14 luglio 1974).

I sottonotati vengono considerati in aspettativa per motivi di salute per la durata a fianco di ciascuno di essi indicata.

DI STEFANO Giovanni, educatore principale, giorni 30 (1°-30 agosto 1974).

MOLESE Giulia nata Russo, assistente sociale capo, giorni 22 (1°-22 luglio 1974) e giorni 6 (26-31 luglio 1974).

Assenze dal servizio

D.M. 28-12-1973 - *Reg.* 14-10-1974

Il dott. MADIA Giuseppe, sanitario incaricato presso il Manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, è considerato assente dal servizio per motivi di studio per la durata di mesi tre a decorrere dal 1° ottobre 1973.

Il suddetto periodo di assenza non è computabile ai fini dell'aumento periodico di retribuzione, nè dell'indennità prevista per soppressione di posto.

334

D.M. 13-2-1974 - *Reg.* 14-10-1974

Il dott. BRAGA Aldo, sanitario incaricato presso la Casa di lavoro per uomini di Venezia, è considerato assente dal servizio per infermità per la durata di giorni 31 a decorrere dal 1° dicembre 1973.

Il suddetto periodo di assenza non è computabile ai fini dell'aumento periodico di retribuzione, nè dell'indennità prevista per soppressione di posto.

DD.MM. 17-5-1974 - *Reg.* 14-10-1974

Il dott. CORNIOLA Leopoldo ,medico incaricato presso le Carceri giudiziarie di Bari, è considerato assente dal servizio per motivi di studio per la durata di mesi 12 a decorrere dal 10 marzo 1974 con perdita del trattamento economico.

Il suddetto periodo di assenza non è computabile ai fini dell'aumento periodico di retribuzione, nè dell'indennità prevista per soppressione di posto.

Il periodo di assenza dal servizio per la durata di giorni 9 fruito dal 12 al 20 gennaio 1974 dal dott. BERGAMINI Guido, medico incaricato della Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia, è considerato periodo di assenza per motivi di studio con perdita del trattamento economico e non è computabile ai fini dell'aumento periodico di retribuzione, nè dell'indennità prevista per soppressione di posto.

D.M. 22-6-1974 - *Reg.* 14-10-1974

Il dott. BERGAMINI Guido, medico incaricato della Casa di lavoro di Castelfranco Emilia , per il periodo di giorni 3, decorrenti dal 1° giugno 1974, considerato assente dal servizio per motivi privati con perdita del trattamento economico. Tale periodo non è computabile ai fini dell'aumento periodico di retribuzione, nè dell'indennità prevista per soppressione di posto.

DD.MM. 27-6-1974 - *Reg.* 14-10-1974

Il dott. PLUMARI Ignazio, medico incaricato presso le Carceri giudiziarie di Enna, è considerato assente dal servizio per motivi di studio per la durata di mesi 12 a decorrere dall'11 giugno 1974 con perdita del trattamento economico.

Il suddetto periodo di assenza non è computabile ai fini dell'aumento periodico di retribuzione nè dell'indennità prevista per soppressione di posto.

Il dott. CHIODO Attilio, medico incaricato del Carcere giudiziario di S. Remo, è considerato assente dal servizio dal 18 dicembre 1973 al 31 marzo 1974 per il complessivo periodo di mesi 3 e giorni 14, per causa d'infermità.

Per il suddetto periodo il dott. Chiodo Attilio perde il diritto al trattamento economico, e, tale periodo non è computabile nè ai fini dell'aumento periodico di retribuzione nè ai fini dell'indennità prevista per soppressione di posto.

Valutazione servizi

D.M. 6-2-1974 - *Reg.* 19-10-1974

Al sig. SERAFINI Alberto, coadiutore (ex coefficiente 180) è attribuita dal 1° giugno 1968, una maggiore anzianità di 1 anno perchè gli è stata riconosciuta l'infermità per causa di servizio ascritta alla settima categoria.

Il medesimo ha compiuto i seguenti bienni di servizio nella predetta qualifica:

il primo, alla data del 1° giugno 1968, con l'abbreviazione di 1 anno per la menzionata invalidità e di 1 anno perchè ex sottufficiale;

il secondo, alla data del 31 maggio 1969, con l'abbreviazione di 1 anno perchè ex sottufficiale;

il terzo, alla data del 31 maggio 1970, con l'abbreviazione di 1 anno perchè ex sottufficiale, e gli è concesso lo stipendio annuo lordo di:

L. 912.600 dal 1° giugno 1968 (primo aumento);

L. 934.920 dal 1° giugno 1969 (secondo aumento);

L. 957.180 dal 1° giugno 1970 (terzo aumento).

L'assegno personale annuo lordo di L. 133.560 è ridotto L. 111.300 dal 1° giugno 1968, a L. 89.040 dal 1° giugno 1969 e a L. 66.780 dal 1° giugno 1970.

L'anzianità determinata alla data del 1° luglio 1970 a favore del Serafini in 3 anni ed 1 mese nel parametro 163 con il decreto ministeriale 8 novembre 1971, è aumentata dell'anzianità di 1 anno, attribuita con il presente decreto, e di 1 anno ancora perchè ex sottufficiale, restandogli così riconosciuta, ai fini dell'inquadramento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, la complessiva anzianità di 5 anni e 1 mese e gli è concesso dal 1° luglio 1970 lo stipendio annuo lordo di L. 1.287.903,75 (terzo aumento) con l'altra abbreviazione di 1 anno perché ex sottoufficiale, per lo scatto in corso di maturazione alla data del 1° luglio 1970.

Il medesimo ha compiuto i seguenti bienni di servizio:

il quarto, alla data del 30 maggio 1971, con l'abbreviazione di 1 anno perchè ex sottufficiale;

il quinto, alla data del 30 maggio 1972, con l'abbreviazione di 1 anno perchè ex sottufficiale, e gli è concesso lo stipendio annuo lordo di:

L. 1.317.855 dal 1° giugno 1971 (quarto aumento);

L. 1.374.806,25 dal 1° giugno 1972 (quinto aumento) fino al 30 giugno 1972.

L'assegno personale annuo lordo di L. 66.780 non viene riassorbito o ridotto dal 1° luglio 1970.

Nei riguardi del sig. Serafini, i provvedimenti della D.P.T. di Roma del 13 giugno 1969 e 30 maggio 1970, sono revocati.

I predetti assegni decorreranno dalla data di effettiva presa di possesso, e cioè dal 1° settembre 1968.

Concorsi: esito di ricorso

Con decreto presidenziale 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1974 è accolto il ricorso presentato il 21 luglio 1973 dal sig. SCALFARI dott. Lucio, avverso il provvedimento 24 marzo 1973, n. 6489/7.9.L del Ministero di grazia e giustizia e il decreto del Procuratore generale di Catanzaro, in data 7 febbraio 1973, con il quale è stato escluso dal concorso ad un posto di medico incaricato per le carceri giudiziarie di Vibo Valentia, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971.

Trasferimenti

D.M. 31-1-1974 - *Reg.* 12-10-1974

Le suore MORRONE Maria Assunta (gr. 3°) e RUGGIERO Filomena (gr. 3°) già in servizio presso la sezione femminile del carcere giudiziario di S. Maria Capua Vetere, sono destinate a prestare servizio, a decorrere dal 1° giugno 1973, presso le carceri giudiziarie femminili di Caserta.

Protrazione missione continuativa

D.M. 10-8-1974 - *Reg.* 12-10-1974

La missione continuativa in conseguenza dell'incarico affidato al sac. NASPETTI Silvano di provvedere al necessario servizio di assistenza religiosa ai detenuti del carcere mandamentale di Jesi è protratta fino al 30 settembre 1974.

Indennità di profilassi antitubercolare. Concessione

D.M. 30-8-1974 - *Reg.* 18-10-1974

TROPIANO Rita nata Bramante, ragioniere (parametro 178) e dal 5 giugno 1972 (parametro 218), in servizio presso la sezione per T.B.C. istituita nelle carceri giudiziarie di Milano, è concessa l'indennità di profilassi antitubercolare di L. 177 lorde giornaliere dal 18 dicembre 1971 fino al 31 dicembre 1972 in quanto dal 1° gennaio 1973 la citata indennità non va più corrisposta ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 734 riguardante la concessione dell'assegno perequativo.

335

PERSONALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

Nomine ad allievo guardia

I sottonotati sono nominati allievi guardie, con la ferma di anni tre e la paga giornaliera di L. 750, a decorrere dal 27 aprile 1973:

D. M. 5-9-1973 - *Reg.* 12-10-1974

1. AGOSTINI Ivano;
2. ALBERTINI Aniello;
3. ALESSANDRINI Walter;
4. ALIBERTI Iacopo;
5. ANDREANI Rosario;
6. ANGELELLI Vincenzo;
7. ANNIS Mariano;
8. ARDAU Sebastiano;
9. ARESU Angelo;
10. ATZEI Salvatore;
11. BAGLIERI Francesco;
12. BARDI Antonio;
13. BARONE Trifone;
14. BARTOLI Valeriano;
15. BEBBU Mario Salvatore;
16. BECCU Agostino Luigi;
17. BERGAMO Vito;
18. BIANCO Mario;
19. BIONDI Emanuele;
20. BRANCO Vito;
21. BREVETTI Ernesto;
22. BUOMPANE Antonio;
23. BUZZOTTA Roberto;
24. CADONI Antonino;
25. CAFAGNA Vito;
26. CALDERARO Lino;
27. CAMEDDA Augusto;
28. CAMPANA Giuseppe;
29. CAMPIONE Graziano;
30. CANONICO Giuseppe;
31. CAON Sergio;
32. CAPORALE Antonio;
33. CAPPAI Sergio;
34. CARIA Francesco;
35. CARNEVALE Salvatore;
36. CARRUS Giovanni;
37. CARTA Antonio;
38. CARZEDDA Paolo;
39. CASTALDI Salvatore;
40. CASTANGIA Natalio;
41. CASTRONOVO Alfonso;
42. CATALANI Amedeo;
43. CATONE Pasquale;
44. CAU Damiano;
45. CAZZATO Andrea;
46. CAZZELLA Giovanni Salvatore;
47. CERASA Ivano;
48. CHESSA Gavino;
49. CIARDIELLO Angelo;
50. CICATELLI Luigi;
51. CIRELLI Giuseppe;
52. COCCO Gian Franco;
53. COGA Giuseppino;
54. COLARUSSO Fausto Lucio;
55. COMPARE Giovanni;
56. CONCU Giampaolo;
57. CONTI Maurizio;
58. COPPOLA Raffaele;
59. CORDA Antonio;
60. CORLEONE Italo Giovanni;
61. CORRADO Cataldo;
62. COSSU Antonio;
63. COSSU Francesco Antonio;
64. COTRUFO Vito Grazio;
65. COVIELLO Aldo;
66. CRISTOFARO Stefano;
67. D'AGABITO Giancarlo;
68. D'ALOIA Francesco Valentino;
69. D'ANGELO Angelo Alessandro;
70. DELCURATOLO Emanuele;
71. DELL'ANNA Giovanni;
72. DELLA VALLE Tommaso;
73. DE LUCA Giovanni;
74. DEMONTIS Rinaldo;
75. DE NICOLA Elio;
76. DE PONTE Domenico;
77. D'ERAMO Lucio;
78. DERIU Mario;
79. DE SANTIS Oronzo Mario;
80. DI CAPRIO Prisco;
81. DI CENSI Vincenzo Mario;
82. DI DOMENICO Salvatore;
83. DI MAIO Giovanni Battista;
84. DI MODUGNO Rocco Giuseppe;
85. DI PAOLA Antonino;
86. DI PAOLA Carmelo Giuseppe;
87. ESPOSITO ALAIA Giovanni;
88. FAENZA Giovanni;
89. FAIS Antonio Domenico;
90. FALCONE Cosimo;
91. FALZARANO Giovanni;
92. FAVILLA Umberto;
93. FICCA Mario;
94. FIORDELISI Giovanni Battista;
95. FRANCESCHETTI Mauro;
96. FRASCADORE Mario Lucio Antonio;
97. GANGEMI Giuseppe;
98. GAZZILLI Raffaele;
99. GIGANTINO Guerino;
100. GIOMMI Alberto;
101. GIORDANO Mario;
102. GIORGIO Vito;
103. GIRALDI Vincenzo;
104. GRECO Antonio;
105. GUADAGNO Alfonso;
106. GUIDI Carlo;
107. IACCARINO Giuseppe;
108. IASILLO Antonio;
109. IORIO Nunzio;
110. ISTRIA Giuseppe;
111. IZZO Antonio;
112. LAMBERTI Giovanni;
113. LAMPIS Giovanni;
114. LANOTTE Ruggiero;
115. LAURO Domenico;
116. LENOCI Francesco;
117. LEO Agostino;
118. LEO Michele Modestino;
119. LIDDINO Nino Benedetto;
120. LIETO Vincenzo;
121. LISCIA Renato;
122. LIVESU Giovanni Maria;
123. LOI Nino;
124. LORE' Rocco;

336

125. MACCARI Giulio;
126. MACCARIO Tonino;
127. MAFFIA Giuseppe;
128. MALATESTA Valentino Francesco;
129. MANCINI Tristano;
130. MANGHINI Fulgenzio;
131. MANOCCHIO Gabriele;
132. MARRA Andrea;
133. MARRAPESE Salvatore;
134. MARRESE Antonio;
135. MARRONE Paolo Mario;
136. MARTI Giorgio;
137. MARTINI Quintillo;
138. MASSARO Mario;
139. MELONI Mario;
140. MEMOLI Salvatore;
141. MERONE Ciro;
142. MITROTTI Antonio;
143. MONNI Mario;
144. MONTINI Elio;
145. MORMILE Mario;
146. MOTTA Salvatore;
147. MULAS Giuseppe;
148. MURU Fausto;
149. MUSA Franco;
150. NUGNES Alberto;
151. NUGNES Francesco Antonio;
152. OLIVETO Raffaele Giuseppe;
153. OLLA Ennio;
154. ORRU' Angelo;
155. PALLARINO Giuseppe;
156. PALMA Oronzo;
157. PAZZAGLIA Emidio;
158. PECORELLI Biagio;
159. PERROTTA Pasquale;
160. PETRONE Vincenzo;
161. PICARONE Ernesto;
162. PICONE Sebastiano;
163. PIERGOTTI Ferdinando;
164. PIGA Antonio;
165. PINELLI Antonio;
166. PIRAINO Vito;
167. PIRAS Giuseppe;
168. PIRAS Leonardo;
169. PIRIA Mauro;
170. PIRRONI Francesco;
171. PITZALIS Salvatore;
172. PORCO Egidio;
173. PORCU Giuseppe;
174. PORCU Mario;
175. PROIETTI Remo;
176. PROTA Alessandro;
177. PUGLIESE Benedetto;
178. PULEDDA Nicola;
179. PUSELLO Giuseppe;
180. RICCI Giorgio;
181. RICCI Paolo;
182. RICCIO Cataldo Antonio;
183. RILIEVO Pasquale;
184. RISOLA Domenico;
185. ROMAGNOLO Damiano;
186. ROMANI Roberto;
187. ROSA Andrea;
188. ROSATI Maurizio;
189. ROSATI Sosio;
190. SALVI Gino;
191. SANNA Salvatore;
192. SANTAMATO Edmondo;
193. SANTARSIERE Michele;
194. SANZARI Vincenzo;
195. SATURNO Donato Antonio;
196. SBORDONE Salvatore;
197. SCARPATO Pietro;
198. SCIORSCI Alessandro;
199. SECHI Francesco;
200. SENES Michele;
201. SERRA Augusto Cesare;
202. SGAMBATI Carmine;
203. SIANI Alfredo;
204. SILANOS Nicolò;
205. SIMULA Angelo;
206. SIVIGLIA Lorenzo;
207. SODDU Cherubino;
208. SOLINAS Salvatore;
209. SPANO' Salvatore;
210. SPECCHIA Donato;
211. TANGREDI Antonio;
212. TEDESCHI Giovanni;
213. TESSITORE Agostino;
214. TESTA Camillo;
215. TESTA Michele;
216. TIZZANO Rocco;
217. TONDI Fabio;
218. TORTAROLO Vito Giuseppe Agostino Domenico;
219. TRATZI Michele Sestilio;
220. TUOZZO Ciro;
221. TURE Antonio;
222. URAS Elio Sebastiano;
223. USAI Giuseppe;
224. VACCA Giampaolo;
225. VADALA' Giuseppe;
226. VIGLIAROLO Donato;
227. VIOLETTO Giuseppe;
228. VITONE Francesco;
229. ZAMMIELLO Raffaele;
230. ZUDDAS Pietro;
231. ZUNCHEDDU Flavio.

I sottonotati sono nominati allievi guardie, con la ferma di anni tre e la paga giornaliera di L. 750, a decorrere dal 23 giugno 1973:

D.M. 15-9-1973 - *Reg.* 12-10-1974

1. AQUILOTTI Leonardo;
2. ARBA Luigi;
3. ASSENZA Giuseppe;
4. ATZORI Salvatore;
5. AVIENI Pasquale;
6. BARBERIO Vittorio;
7. BELLUCCI Orazio;
8. BENEVENGA Giuseppe;
9. BOLDRINI Alessandro;
10. BUCOLO Domenico;
11. BUTTINELLI Antonio;
12. CALI' Giovanni;
13. CALIENDO Giovanni;
14. CANTILE Francesco;
15. CANU Salvatore;
16. CARTA Aldo;
17. CARUSONE Antonio;
18. CASAGRANDE Renato;
19. CHIALASTRI Giovannino;
20. CIARAMELLA Domenico;

337

21. COLLE Giorgio;
22. COMINU Giovanni;
23. COPERTINO Gioacchino;
24. CORRIAS Ubaldo;
25. CURRELI Giovanni Andrea;
26. DATTOLI Giovanni;
27. DE ANGELIS Annunzio;
28. DE FILIPPIS Damiano;
29. DE FILIPPO Domenico;
30. DE LAZZARI Tommaso;
31. DELLA PIETRA Vittorio;
32. DE PAOLA Donato;
33. DE SANTIS Giuseppe;
34. D'EUGENIO Canio;
35. DI LUCIANO Nicola;
36. DI MARCO Giovanni Angelo;
37. DI MATTEO Francesco;
38. DI PASQUALE Michelangelo;
39. DI ROSARIO Luciano;
40. DI TULLIO Giuseppe;
41. DONI Maurizio;
42. DORE Antonio Maria;
43. DOTI Giuseppe;
44. ENA Mario;
45. ERCA Danilo;
46. ESPOSITO Sclemenzino;
47. FAGGIANO Armando Nino;
48. FAIS Remo;
49. FALCHI Gaetano;
50. FALLONI Bruno;
51. FERRARA Sabato;
52. FERRI Onofrio;
53. FIGLIUOLO Antonio;
54. FIOCCARDO Cosimo;
55. FIORE Francesco;
56. FRONCILLO Domenico;
57. FUSCO Rocco;
58. GALLIECO Salvatore;
59. GIAQUINTO Giuseppe;
60. GIULIANO Salvatore;
61. GRASSO Giovanni;
62. GRECO Donato Leonardo;
63. GRECO Errico;
64. GUALATO Giuseppe;
65. IANDOLI Achille;
66. IOVINO Giovanni;
67. YUST Giovanni;
68. LA GROTTA Michele;
69. LASERRA Ferdinando;
70. LEGITTIMO Ippazio;
71. LOIA Mario;
72. LO NOCE Pietro;
73. LO REGIO Sebastiano;
74. LORENZO Roberto;
75. LUZZU Salvatore;
76. MAGLIOCCA Pasquale;
77. MANGO Carmine;
78. MANUNTA Antonio;
79. MASCIOLI Maurizio;
80. MASSARO Luigi;
81. MAZZARIELLO Ciro;
82. MAZZO Massimo;
83. MELE Giovanni;
84. MERCADANTE Girolamo;
85. MERCATI Giuseppe;
86. MINGIONE Giuseppe;
87. MINISTRU Salvatore;
88. MIRRA Domenico;
89. MONCADA Raimondo;
90. MOSCETTI Gianni;
91. MUGGIANU Renzo;
92. NAPPI Antonio;
93. NETTI Francesco;
94. NEVRINO Domenico;
95. NICOLI' Francesco;
96. NIEDDU Mario;
97. PAGLIUCA Gennaro;
98. PANZARINO Leonardo;
99. PARDU Alberto;
100. PARRA Domenico;
101. PASSARETTI Domenico;
102. PERNA Alberto;
103. PIRAS Marco;
104. PORCELLINI Luigi;
105. PORCU Giuseppe;
106. PROIETTI Mario;
107. PROPATO Giuseppe Carmine;
108. PUGGIONI Gianfranco;
109. PUGLIESE Antonio;
110. PUGLISI Carmelo;
111. PUXEDDU Mario;
112. QUAGLIANO Martino;
113. REGA Damiano;
114. RIBEZZI Virgilio Eugenio;
115. ROLLO Giovanni;
116. RUSSO Gaetano;
117. SABA Ignazio;
118. SAGLIOCCO Eduardo;
119. SALEMI Carmelo;
120. SANNA Salvatore;
121. SANTANTONIO Enzo;
122. SANTORO Giuseppe;
123. SANTURELLI Gaetano;
124. SACATTU Alfredo;
125. SCATTU Dario;
126. SCHIRRU Rino;
127. SERCIA Giuseppe;
128. SERRA Salvatore;
129. SILVESTRI Bartolomeo;
130. SMEDILE Giovanni;
131. SPACCINI Delio;
132. SPINA Saverio;
133. SUCCU Mario;
134. TENNERIELLO Luigi;
135. TIROZZI Giovanni;
136. TOPPETTA Giulio;
137. TORRELLI Fausto;
138. TULA Mario;
139. VALENTINI Domenico;
140. VECCHIO Giuseppe;
141. VERNAGLIA Giuseppe;
142. VILLANI Luigi;
143. VILLANO Raffaele;
144. VITALE Antonio;
145. ZANGHI Giuseppe;
146. ZANNA Roberto.

338

Promozioni a capitano

DD. P. R. 1-7-1974 - *Reg.* 12-10-1974

Il tenente in servizio permanente effettivo ALBANO Antonio, è promosso, per anzianità congiunta al merito, capitano a decorrere dal 12 giugno 1974, prendendo posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado ROMANO Salvatore.

Al predetto viene attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 2.356.593,75 (quinto biennio), l'assegno perequativo annuo lordo di L. 920.000, l'indennità mensile lorda per i servizi di istituto di L. 74.800 (primo sessennio), l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 38.400, nonchè le quote di aggiunta di famiglia spettanti per legge.

Il biennio successivo decorrerà dal 1° dicembre 1974.

Il tenente in servizio permanente effettivo PINCI Luigi, è promosso per anzianità congiunta al merito, capitano a decorrere dal 12 giugno 1974, prendendo posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado ALBANO Antonio, nato a Gerace l'8 agosto 1941.

Al predetto viene attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 2.408.962,50 (sesto biennio), l'assegno perequativo annuo lordo di L. 920.000, l'indennità mensile lorda per i servizi di istituto di L. 79.900 (secondo sessennio), l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 38.400, nonchè le quote di aggiunta di famiglia spettanti per legge.

Il biennio successivo decorrerà dal 1° maggio 1976.

Il tenente in servizio permanente effettivo DEL MESE Giuseppe, è promosso, per anzianità congiunta al merito, capitano a decorrere dal 12 giugno 1974, prendendo posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado PINCI Luigi, nato a Roccapriora in data 22 ottobre 1941.

Al predetto viene attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 2.618.437,50 (decimo biennio), l'assegno perequativo annuo lordo di L. 920.000, l'indennità mensile lorda per i servizi di istituto di L. 84.400 (terzo sessennio), l'indennità integrativa speciale mensile lorda di L. 38.400, nonchè le quote di aggiunta di famiglia spettanti per legge.

Il biennio successivo decorrerà dal 1° giugno 1975.

Aspettative

I sottonotati sono collocati in aspettativa per infermità, per la durata e la decorrenza a fianco di ciascuno di essi indicate. Agli stessi durante l'aspettativa compete il trattamento economico intero.

DD. MM. 6-10-1973 - *Reg.* 9-10-1974

SAPORITO Calogero, maresciallo capo a Civitavecchia, giorni 115, dal 16 agosto 1973;

MICELI Salvatore, maresciallo capo a Bolzano, giorni 90, dal 18 giugno 1973.

DD. MM. 29-10-1973 - *Reg.* 9-10-1974

PORTA Domenico, brigadiere a Salerno, giorni 257, dal 9 luglio 1972. Il Porta è richiamato dall'aspettativa dal 23 marzo 1973;

GIALLORENZO Umberto, maresciallo capo a Roma, giorni 135, dal 12 agosto 1973;

SATTO Augusto, maresciallo maggiore scelto a Napoli, giorni 95, dal 28 settembre 1972. Il Satto è richiamato dall'aspettativa dal 1° gennaio 1973.

DD. MM. 30-10-1973 - *Reg.* 9-10-1974

ZUCCHETTI Vittorio, maresciallo ordinario a Genova, giorni 40, dal 2 agosto 1973. Lo Zucchetti è richiamato dall'aspettativa dall'11 settembre 1973;

CASTAGNA Andrea, maresciallo capo a Savona, giorni 60, dal 13 agosto 1973;

MASTROGIUSEPPE Rolando, maresciallo maggiore scelto a Sulmona, giorni 180, a decorrere dal 20 agosto 1973;

RUBIU Salvatore, brigadiere a Livorno, giorni 60, dal 1° settembre 1973.

D. M. 1-10-1973 - *Reg.* 14-10-1974

STORRI Nicola, brigadiere a Rieti, giorni 90, dal 24 giugno 1973.

D. M. 6-10-1973 - *Reg.* 14-10-1974

SANSOTTA Rocco, brigadiere a Brindisi, giorni 30, dal 2 settembre 1973.

D. M. 22-10-1973 - *Reg.* 14-10-1974

PERNA Aldo, brigadiere a Bologna, giorni 30, dal 21 settembre 1973.

DD. MM. 30-10-1973 - *Reg.* 14-10-1974

SANSOTTA Rocco, brigadiere a Brindisi, giorni 90, dal 2 ottobre 1973;

MARMO Michele, brigadiere a Napoli, giorni 88, dal 17 luglio 1973;

GAMBARDELLA Francesco, brigadiere a Velletri, giorni 135, dal 20 maggio 1973;

HUOBER Vincenzo, brigadiere a Napoli, giorni 84, dal 17 novembre 1972;

VASTANO Antonio, brigadiere a Napoli, giorni 160, dal 1° agosto 1972;

TOMEO Erminio, brigadiere a Cassino, giorni 166, dal 19 giugno 1973;

VOZZA Nazzareno, brigadiere a Reggio Calabria, giorni 90, dal 16 giugno 1973;

VALLELONGA Luigi, brigadiere a Roma, giorni 23, dal 12 agosto 1973;

MARTANO LUCE Pantaleo, brigadiere a Taranto, giorni 60, dal 25 luglio 1973.

Disciplina

I sottonotati sono sospesi dal servizio, a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata. Dal giorno della sospensione agli stessi è concessa la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

D. M. 7-2-1974 - *Reg.* 9-10-1974

PUGLIESI Gianni, guardia a Capraia, dal 7 febbraio 1974.

D. M. 7-4-1974 - *Reg.* 9-10-1974

CORONGIU Francesco, guardia a Genova, dal 7 aprile 1974.

Cessazioni dal servizio

I sottonotati cessano dal servizio ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.

D. M. 18-1-1973 - *Reg.* 5-10-1974

BASSO Francesco, appuntato ad Avigliano, dal 1° giugno 1972. Il decreto ministeriale 20 gennaio 1972 è, pertanto, revocato.

D. M. 26-5-1973 - *Reg.* 3-10-1974

CARRUS Salvatore, appuntato ad Oristano, dal 16 luglio 1971. Il decreto ministeriale 2 febbraio 1971 è, pertanto, revocato.

D.M. 25-7-1973 - *Reg.* 3-10-1974

COSTAGLIOLA d'ABELE Tommaso, appuntato a Vasto, dal 27 gennaio 1971. Il decreto ministeriale 18 settembre 1970, è, pertanto, revocato.

D.M. 30-7-1973 - *Reg.* 3-10-1974

DUGO Salvatore, appuntato a Palmi, dal 19 aprile 1971. Il decreto ministeriale 2 dicembre 1970, è, pertanto revocato.

D.M. 6-10-1973 - *Reg.* 5-10-1974

PASSERI Celestino, appuntato a Fossombrone, dal 2 dicembre 1973.

D.M. 12-5-1973 - *Reg.* 14-10-1974

BATTAGLIA Angelo, appuntato a Ragusa, dal 28 novembre 1970. Il decreto ministeriale 7 luglio 1970 è, pertanto, revocato.

D.M. 1-10-1973 - *Reg.* 16-10-1974

SBOCCHI Giuseppe, appuntato a Saliceta S. Giuliano, dal 10 settembre 1973.

I sottonotati cessano dal servizio per infermità, a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata. Agli stessi dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi spettano le intere competenze.

D.M. 21-5-1973 - *Reg.* 3-10-1974

ALLEGRETTA Raffaele, appuntato a Milano, dal 22 febbraio 1973. Il decreto ministeriale 5 ottobre 1972 con il quale è stato disposto il collocamento a riposo per limiti di età dell'Allegretta, è revocato.

D.M. 4-1-1974 - *Reg.* 3-10-1974

PONTILLO Francesco, brigadiere a San Gimignano, dal 5 settembre 1973. Il decreto ministeriale 27 luglio 1973 con il quale è stato disposto il collocamento a riposo per limiti di età del Pontillo, è revocato.

D.M. 4-9-1974 - *Reg.* 14-10-1974

ALVARO Carmine, guardia a Genova, dal 10 maggio 1974.

I sottonotati cessano dal servizio per infermità, a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.

D.M. 25-7-1974 - *Reg.* 14-10-1974

ORPELLINI Giuseppe, guardia a Piacenza, dal 19 giugno 1974.

D.M. 4-9-1974 - *Reg.* 16-10-1974

VIGGIANO Antonio, guardia a Firenze, dal 26 giugno 1974.

D.M. 27-8-1974 - *Reg.* 14-10-1974

CAVALLO Giampiero, guardia ad Enna, cessa dal servizio per fine di ferma, dal 1° agosto 1974.

D.M. 22-7-1974 - *Reg.* 14-10-1974

DI TOMA Alfredo, guardia a Torino, cessa dal servizio a domanda per rescissione di ferma dal 1° giugno 1974.

D.M. 27-8-1974 - *Reg.* 14-10-1974

BUONAMANO Marcello, guardia a Roma, cessa dal servizio a domanda per rescissione di ferma dal 22 luglio 1974.

D.M. 22-7-1974 - *Reg.* 14-10-1974

PIERINI Giovanni, guardia ad Alessandria, cessa dal servizio per fine rafferma dal 2 giugno 1974.

I sottonotati cessano dal servizio per aver contratto matrimonio senza il requisito dell'età previsto in 25 anni compiuti, a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.

D.M. 19-7-1974 - *Reg.* 14-10-1974

LEPORE Rocco, guardia a Firenze, dal 3 febbraio 1974. Si dichiarano irripetibili gli assegni percepiti sino a tutto il 30 marzo 1974, considerato che il Lepore ha lasciato il servizio il 1° aprile stesso anno.

D.M. 6-8-1974 - *Reg.* 14-10-1974

DE MURTAS Gavino, guardia a Varese, dal 1° luglio 1974.

D.M. 6-8-1974 - *Reg.* 14-10-1974

CORONGIU Francesco, guardia a Genova, già sospeso dal servizio dal 7 aprile 1974, cessa dal servizio dal 6 luglio 1974, con la perdita delg rado per minorazione. Dalla data di cessazione dal servizio è revocato il decreto di sospensione. Al Corongiu saranno trattenute tutte le competenze non corrispostegli durante il tempo della sospensione dal servizio. Allo stesso non compete alcun premio.

DD.MM. 4-9-1974 - *Reg.* 14-10-1974

DE RISI Francesco, guardia a Roma, cessa dal servizio dal 24 febbraio 1974, con la perdita del grado, per condanna. Sono dichiarati irripetibili gli assegni percepiti dal predetto dal 24 febbraio al 28 marzo 1974, data in cui ha effettivamente lasciato il Corpo. Al De Risi non sarà corrisposto alcun premio.

MARINO Gennaro, guardia a Saluzzo, cessa dal servizio dal 22 giugno 1974 per essersi iscritto a partito politico.

MONACO' Pietro, guardia a Torino, già sospeso dal servizio dal 23 gennaio 1972, cessa dal servizio dall'8 gennaio 1974, con la perdita del grado per rimozione. Dalla data di cessazione dal servizio è revocato il decreto di sospensione. Al Monacò saranno trattenute tutte le competenze non corrispotegli durante il periodo di sospensione dal servizio e non gli sarà liquidato alcun premio. Si dichiarano irripetibili le somme pagate al predetto dall'8 gennaio al 31 luglio 1974.

CELESTINO Antonio, guardia a Roma, cessa dal servizio dall'11 agosto 1974 per motivi disciplinari. Allo stesso non sarà corrisposto alcun premio.

PERSONALE OPERAIO

Conferme in servizio

D. M. 4-7-1974 - *Reg.* 18-10-1974

SERA Bernarda nata Grimaldi, operaia qualificata in prova di seconda categoria, è nominata, a decorrere dal 21 aprile 1973, operaia qualificata di seconda categoria (parametro 129), fermo restando il di lei trattamento economico in godimento.

Inquadramenti

D.M. 1-2-1974 - *Reg.* 18-10-1974

I sottoindicati operai di ruolo di seconda categoria, qualificati, sono inquadrati, mediante passaggio, nella categoria degli operai specializzati a decorrere dal 1° gennaio 1973 con la paga annua lorda a fianco di ciascuno indicata, attribuiti ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 oltre l'assegno perequativo annuo lordo di lire 787.250 e l'assegno personale perequativo annuo lordo di lire 41.200:

1. TIMPERI Tullio, dal 1° gennaio 1973, parametro 165, L. 1.515.937,50 (decimo aumento), decorrenza aumento successivo dal 1° gennaio 1975;

340

2. ALBANO Nicola, dal 1° gennaio 1973, parametro 165, L. 1.394.662,50 (sesto aumento), decorrena aumento successivo dal 1° gennaio 1975;

3. CARANGELO Umberto, dal 1° gennaio 1973, parametro 165, L. 1.697.850 (sedicesimo aumento), decorrenza aumento successivo dal 1° gennaio 1975.

Tutti gli inquadrati, con il presente decreto, conservano la indennità integrativa speciale mensile lorda di cui sono già provvisti.

Le somme eventualmente corrisposte in più sono dichiarate irripetibili.

D.M. 24-6-1974 - *Reg.* 18-10-1974

I sottoindicati operai di ruolo di seconda categoria, qualificati, sono inquadrati, mediante passaggio, nella categoria degli operai specializzati a decorrere dal 1° gennaio 1972 con la paga annua lorda a fianco di ciascuno indicata, attribuita i sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dal 1° gennaio 1973 assegno perequativo annuo lordo di L. 787.250 oltre l'assegno personale perequativo annuo lordo di L. 41.200:

1. BUONPANE Giulio, dal 1° gennaio 1972 (parametro 165), L. 1.515.937,50 (decimo aumento), dal 1° gennaio 1974, lire 1.546.256,25 (undicesimo aumento), decorrenza aumento successivo dal 1° gennaio 1976;

2. RELLA Donato, dal 1° gennaio 1972 (parametro 165), L. 1.394.662,50 (sesto aumento), dal 1° gennaio 1974, L. 1.424.981,25 (settimo aumento), decorrenza aumento successivo dal 1° gennaio 1976;

3. CAPONERO Federico, dal 1° gennaio 1972 (parametro 165), L. 1.364.343,75 (quinto aumento).

Nei riguardi del Caponero la valutazione di 2 anni, di cui al decreto ministeriale 7 maggio 1973, è attribuita nella prima categoria (parametro 165) a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Il medesimo ha compiuto i seguenti bienni di servizio nella predetta categoria:

il sesto alla data del 1° gennaio 1972, con l'abbreviazione di 2 anni per la menzionata valutazione;

il settimo alla data del 31 dicembre 1973, e gli è concessa la paga annua lorda di:

L. 1.394.662,50 dal 1° gennaio 1972 (sesto aumento);

L. 1.424.981,25 dal 1° gennaio 1974 (settimo aumento).

Nei riguardi del Caponero il decreto ministeriale 7 maggio 1973 è, in tal senso, rettificato.

Decorrenza classe di paga successiva: 1° gennaio 1975.

Tutti gli inquadrati con il presente decreto conservano la indennità di servizio penitenziario fino al 31 dicembre 1972 e l'indennità integrativa speciale mensile lorda di cui sono già provvisti.

Le somme eventualmente corrisposte in più sono dichiarate irripetibili.

Valutazione servizi

D.M. 5-3-1974 - *Reg.* 21-10-1974

Al sig. PASQUARIELLO Domenico, operaio di seconda categoria (parametro 129), è attribuita una maggiore anzianità:

dall'11 novembre 1970 (data di conferma in servizio), di 2 anni, 9 mesi e 13 giorni, perchè ex combattente;

dal 19 settembre 1972 di 1 anno, perchè in possesso del brevetto della croce al merito di guerra.

Il medesimo per aver compiuto il prescritto biennio di servizio alla data dell'11 novembre 1970, con l'abbreviazione di 1 anno, 3 mesi e 4 giorni (parte), è attribuita dalla detta data la seconda classe di paga (parametro 146). Il medesimo ha compiuto nella citata seconda classe di paga, i seguenti bienni di servizio:

il primo alla data del 2 maggio 1971, con l'abbreviazione di 8 mesi e 26 giorni, per la menzionata valutazione (residuo) e di 9 mesi e 13 giorni per i benefici combattentistici (parte);

il secondo alla data del 19 settembre 1972, con l'abbreviazione di 7 mesi e 13 giorni, per la croce al merito di guerra (parte).

Allo stesso per aver compiuto il prescritto quadriennio di servizio alla data del 15 febbraio 1974, con la riduzione di 8 mesi e 26 giorni, per la citata valutazione (residuo), è attribuita la terza classe di paga dal 15 febbraio 1974. Al Pasquariello è concessa la paga annua lorda di L. 1.073.100 dall'11 novembre 1970 (parametro 146), L. 1.099.927,50 dal 1° giugno 1971 (primo aumento), L. 1.126.755 dal 1° ottobre 1972 (secondo aumento), L. 1.271.550 dal 15 febbraio 1974 (parametro 173).

Decorrenza dello scatto successivo: 1° marzo 1976.

Nei riguardi del Pasquariello il decreto ministeriale 1° ottobre 1972 è in tal senso rettificato.

D.M. 13-5-1974 - *Reg.* 21-10-1974

Al sig. TESSAROLI Rosolino, operaio di seconda categoria (parametro 173), è attribuita dal 7 marzo 1968 agli effetti giuridici e dal 1° gennaio 1969 agli effetti economici, nell'attuale seconda categoria (parametro 173) la valutazione di 3 anni, perchè ex combattente. Il medesimo ha compiuto i seguenti bienni di servizio:

il decimo alla data del 7 marzo 1968, con l'abbreviazione di 1 anno, 4 mesi e 23 giorni, per la citata valutazione (parte);

l'undicesimo alla data del 30 luglio 1968, con l'abbreviazione di 1 anno, 7 mesi e 7 giorni, per la menzionata valutazione (residuo) e gli è concessa la paga annua lorda di lire 1.122.382,50 dal 1° gennaio 1969 (undicesimo aumento).

L'anzianità determinata alla data del 1° luglio 1970 a favore del Tessaroli in 14 anni, 11 mesi e 1 giorno, nel parametro 173 con il decreto ministeriale 4 ottobre 1972 è aumentata della anzianità di 3 anni, attribuita con il presente decreto, restandogli così riconosciuta, ai fini dell'inquadramento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079, la complessiva anzianità di 17 anni, 11 mesi e 1 giorno, con la paga annua lorda di L. 1.525.860 (ottavo aumento) dal 1° luglio 1970.

Lo stesso ha compiuto il nono e decimo biennio di servizio alle date rispettivamente del 30 luglio 1970 e 30 luglio 1972 e gli è concessa la paga annua lorda di:

L. 1.557.648,75 dal 1° agosto 1970 (nono aumento);

L. 1.589.437,50 dal 1° agosto 1972 (decimo aumento).

Decorrenza dello scatto successivo: 1° agosto 1974.

Nei riguardi del Tessaroli il decreto ministeriale 4 ottobre 1972 è rettificato in tal senso.

DEFUNTI

Magistratura

ANTINORO dott. Rosario, magistrato di Corte di appello con funzioni di pretore del mandamento di Marsala, l'8 ottobre 1974;

CASTELLANETA dott. Francesco, magistrato di Corte d'appello già con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Bari, il 21 ottobre 1974.

Notai

LORENZELLI Lorenzo, notaio in Macerata, il 31 luglio 1974;

D'ETTORRE Rinaldo, notaio in Termoli, distretto notarile di Campobasso, il 21 agosto 1974.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).

(4605401) Roma 1974 - Istituto Poligrafico dello Stato - S.

Ufficiali giudiziari:

Trasferimento . . . . . Pag. 1875
Revoca conferimento funzioni . . . . . » 1875
Applicazioni . . . . . » 1875
Aspettative e congedi straordinari . . . . . » 1876
Disciplina . . . . . » 1877
Attribuzione di aumenti periodici di stipendio, inquadramento, benefici combattentistici e demografici . . . . . » 1877

Aiutanti ufficiali giudiziari:

Applicazioni . . . . . Pag. 1878
Aspettative e congedi straordinari . . . . . » 1879
Dimissioni dall'impiego . . . . . » 1879

Personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione della giustizia:

Nomina a commesso giudiziario in prova . . Pag. 1880
Nomine in ruolo . . . . . » 1880
Comando . . . . . » 1880
Aspettative e congedi straordinari . . . . . » 1880
Disciplina . . . . . » 1880
Passaggio ad altro ruolo . . . . . » 1881

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Archivi notarili

Personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria:

Posti vacanti . . . . . Pag. 1881
Concorso per esame per la nomina a sei posti di conservatore superiore in prova . . . . . » 1881
Approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso per esami a due posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione degli Archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1973 . . . . . » 1882
Approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso per esami a cinque posti di aiutante principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli Archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1973 . . . . . » 1882
Approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso per esami a due posti di aiutante principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli Archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1973 . . . . . » 1883
Comandi e applicazioni . . . . . » 1883
Aspettative e congedi straordinari . . . . . » 1883
Cessazioni dal servizio . . . . . » 1884
Rettifiche di cognome . . . . . » 1885
Concessione di indennità «una tantum» in luogo di pensione . . . . . » 1885
Conferimenti di pensione . . . . . » 1885

Libere professioni

Avvocati e procuratori legali:

Elezioni per la nomina del Consiglio nazionale forense . . . . . Pag. 1885
Iscrizione di professionisti nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle giurisdizioni superiori » 1885
Cancellazione di professionisti dall'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle giurisdizioni superiori . . . . . » 1887

Biologi:

Approvazione della deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale dei biologi concernente la misura dei contributi e delle tasse dovuti dagli iscritti per l'anno 1975 . . . . . Pag. 1888

Notai:

Commissione esaminatrice del concorso per esame a 150 posti di notaio . . . . . Pag. 1888
Sostituzione di membri della commissione esaminatrice del concorso per esame a 150 posti di notaio . . . . . » 1889
Nomina di un segretario aggiunto della commissione esaminatrice del concorso per esami a 150 posti di notaio . . . . . » 1889
Proroghe di termini per assunzione esercizio funzioni . . . . . » 1890
Dispense dall'ufficio . . . . . » 1890
Decadenza dall'ufficio . . . . . » 1890

Revisori ufficiali dei conti:

Decreto ministeriale 6 febbraio 1974. — Sostituzione di un componente la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 1890
Decreto ministeriale 16 ottobre 1974. — Nomina dei revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione dell'anno 1972 . . . . . » 1890
Decreto ministeriale 17 ottobre 1974. — Nomina di un revisore ufficiale dei conti . . . . » 1897

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA, DI CONCETTO, ESECUTIVA E PERSONALE AGGREGATO

Promozioni . . . . . Pag. 1897
Decadenza nomina a medico incaricato . . . » 1897
Decorrenza nomina a medico incaricato . . . » 1897
Conferme in servizio . . . . . » 1898
Inquadramento nel personale civile non di ruolo . . . . . » 1898
Aspettative e congedi straordinari . . . . . » 1898
Assenze dal servizio . . . . . » 1904
Valutazione servizi . . . . . » 1905
Concorsi: esito di ricorso . . . . . » 1905
Trasferimenti . . . . . » 1905
Protrazione missione continuativa . . . . . » 1905
Indennità di profilassi antitubercolare. Concessione . . . . . » 1905

Personale del Corpo degli agenti di custodia:

Nomine ad allievo guardia . . . . . Pag. 1906
Promozioni a capitano . . . . . » 1909
Aspettative . . . . . » 1909
Disciplina . . . . . » 1909
Cessazioni dal servizio . . . . . » 1909

Personale operaio:

Conferme in servizio . . . . . Pag. 1910
Inquadramenti . . . . . » 1910
Valutazione servizi . . . . . » 1911

Defunti:

Magistratura . . . . . Pag. 1911
Notai . . . . . » 1911

CAMERA DEI DEPUTATI

Istituto di Assistenza

Beneficiario

Consorte Paola Emilio

R 1181

8/2

Bonifico/Mandato

op. n° 23705

A favore dell'ente istituto

di assistenza

Ministero Interni

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

ESAME DEL BILANCIO

giustizia 20.11.73

mar I.1

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

SEDUTA

DI MARTEDI' 20 NOVEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

La seduta comincia alle 17,25.

SULL' ORDINE DEI LAVORI

ESIDENTE. Prima di passare all'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno, do la parola al ministro Zagari, che ha chiesto di fare alcune dichiarazioni sull'ordine dei nostri lavori.

CAMERA DEI DEPUTATI

Carta da minuta

ZAGARI, ministro di grazia e giustizia. Ho chiesto la parola per segnalare alla Commissione la necessità di procedere, se possibile, alla immediata discussione del disegno di legge concernente le modifiche dell ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi. Il provvedimento, da tempo iscritto all'ordine del giorno, oltre ad essere vivamente atteso da tutti i magistrati, realizza, a nostro parere, un adeguamento della normativa vigente al principio costituzionale che riserva alla competenza esclusiva del Consiglio superiore della Magistratura la nomina dei magistrati. In effetti, il problema della riforma dell'ordinamento giudiziario non si pone più negli stessi termini di una volta in quanto oggi non interessa soltanto avere un vertice selezionato, ma occorre anche - e forse soxpattutto - avere a tutti i livelli una serie di uffici (procura della Repubblica, dezioni del lavoro, eccetera) magistrati particolarmente preparati, che siano in grado di affrontare la difficile esperienza di certe procedure. Basti..

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

(segue Zagari)

Basti pensare, ad esempio, alle istruttorie penali per delitti a sfondo politico ....

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare all'onorevole Zagari che il suo intervento sta entrando nel merito del provvedimento.

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia. Accolgo il suo invito; volevo soltanto sottolineare le ragioni attualmente esistenti che sollecitano l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

CAMERA DEI DEPUTATI

Carta da minuta

PAPA. Sono d'accordo con le osservazioni formulate dall'onorevole ministro e propongo la modifica dell'ordine del giorno, nel senso di discutere prima il disegno di legge n. 2002, anche in considerazione del fatto che si potrebbe rapidamente approvare e quindi dedicarci successivamente ad un'ampia discussione sul bilancio.

Quindi per concludere, desidero formalizzare la proposta d'inversione dell'ordine del giorno.

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

COCCIA. Per la verità il gruppo comunista aveva già prospettato in via ufficiosa l'opportunità di modificare il programma dei lavori al nostro esame, anche in considerazione delle numerose variazioni che hanno caratterizzato la discussione sul bilancio per il 1974, che non consentono di prevederne l'esaurimento a breve scadenza.

Per queste ragioni non riteniamo sia utile subordinare a tale adempimento il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2002, e quindi ci associamo alla presa di posizione manifestata dal ministro Zagari.

CAMERA DEI DEPUTATI

Carta da minuta

di NARDO. Anche se con motivazioni diverse, il gruppo del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale è favorevole all'inversione dell'ordine del giorno in quanto, a nostro avviso, esistono situazioni di disagio e di sperequazioni nel settore.

CAMERA DEI DEPUTATI

Carta da minuta

CASTELLI. Il gruppo della Democrazia Cristiana ritiene che siano fondate le preoccupazioni espresse dal ministro, in relazione alla uggenza di discutere il disegno di legge n? 2002.

Se ho ben capito, la proposta di inversione dell'ordine del giorno, che è stata formalizzata dall'onorevole Papa, era contenuta implicitamente nell'intervento dell'onorevole ministro. Inoltre, ritengo che questo risultato debba essere ottenuto attraverso le procedure previste dal Regolamento, che stabilisce che le stesse procedure adottate per la fissazione dell'ordine del giorno, devono essere applicate per la sua modifica.

Dal momento che l'ordine del giorno è stato il risultato di una delibera unanime dell'Ufficio di Presidenza, mi pare sia ineluttabile che venga investito lo stesso Ufficio di Presidenza per decidere in merito.

Quindi, per concludere il mio intervento, propongo che l'Ufficio di Presidenza sia convocato al termine di questa seduta per decidere in relazione alla istanza avanzata dal rappresentante del Governo, di cui il gruppo democratico cristiano riconosce la fondatezza.

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

BUSOTTO. Condividiamo pienamente le ragioni manifestate dal rappresentante del Governo affinché il disegno di legge al nostro esame n. 2002 venga al più presto discusso e quindi approvato.

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

PRESIDENTE. Vorrei brevemente ricordare i precedenti dei nostri lavori in considerazione di certe voci e notizie non conformi alla realtà delle cose.

Noi siamo partiti da una decisione presa dalla Conferenza dei presidenti di gruppo; decisione secondo la quale il disegno di legge di cui ci stiamo occupando, doveva essere discusso immediatamente dopo la discussione sulle modifiche al codice di procedura penale. Vorrei ricordare che le decisioni prese dalla Conferenza dei presidenti di gruppo sono vincolanti non solo per la preparazione dei lavori da assegnare alla sede referente ma anche per quanto riguarda la sede legislativa.

Pertanto, quando è stato sollecitata la discussione di questo provvedimento, ho ricordato questi precedenti ed ho chiesto agli onorevoli colleghi se volevano attenerci a queste decisioni oppure se volevamo profittare della seduta del martedì; seduta che come è noto abbiamo istituito di recente al fine di svolgere una maggiore mole di lavoro.

Come ha ricordato l'onorevole Castelli, l'Ufficio di Presidenza all'unanimità, su proposta dello stesso onorevole Castelli e dell'onorevole Spagnoli, stabilì che al termine dei lavori sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 e il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972, saremmo passati al disegno di legge n. 2002.

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

(segue Presidente)

Mi sono attenuto fedelmente a queste decisioni e non perché io sia, come sono, nettamente contrario, evidentemente in qualità di deputato, all'approvazione del provvedimento sulle modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori, ma perché non volevo che le mie opinioni potessero, in qualunque modo, pesare sui lavori della nostra Commissione, tanto io ...

CAMERA DEI DEPUTATI

Carta da minuta

(segue Presidente)

Tanto io distinguo la mia qualità di purtroppo unico rappresentante, in questa Commissione, del gruppo repubblicano(che mi co stringe quindi ad intervenire, se il mio gruppo intende esprimere il proprio parere) dalla qualità di Presidente di questa stessa Commisdone, che, come loro sanno, ho già preannunciato che quando mi inizierò la discussione del disegno di legge n.2002 lascierò la Presidenza ad uno dei Vicepresidenti, per evitare ro che le mie personali opinioni possano influire sulla direzione dei lavori. I colleghi mi hanno a suo tempo pregato di desistere dalla mia decisione, ma io ho voluto scrivere una lettera al Presidente della Camera per sapere se potevo assumere l'atteggiamento che mi ero prefisso, e mi è stato risposto affermativamente, basandosi sul precedente del giudice che può astenersi dal partecipare alle cause in cui si ritiene interessato.

Nel prendere quindi atto delle opinioni espresse dai rappresentanti dei vari gruppi, devo osservare che l'immediata prosecuzione del dibattito sul disegno di legge n.2002 p postula la revoca di una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, accolta dalla Commissione, che va adottata con la medesima procedura. Ci troviamo del resto difronte a due ordini del giorno distinti, uno in sede referente, che prevede la discussione del bilancio per il 1974, e l'altro in sede legislativa. Facendo appello quindi non solo al nostro Regolamento, ma anche a quelle consuetudini parlamentari che interpretano la sostanza del Regolamento per la tutela degli scopi che esso intende raggiungere,

CAMERA DEI DEPUTATI

Carta da minuta

(segue Presidente)

ritengo che
Ho unica procedura da seguire ~~ritengo~~ sia ora ~~pertanto~~ quella di aprire la discussione sulle linee generali del bilancio per il 1974: al termine della seduta, l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentati dei gruppi, si riunirà per deliberare in merito ~~xxxxxxx~~ al cambiamento dell'ordine dei lavori. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che si procederà in questo senso.

(Così rimane stabilito).

Stiro III/3

CAMERA DEI DEPUTATI

Carta da minuta

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 (1226); Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1974 (Tabella n.5)";

"Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 (1227)".

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 23 ottobre scorso l'onorevole Speranza ha riferito sui disegni di legge in esame. Dichiaro ora aperta la discussione sulle linee generali

Stiro III/4

CAMERA DEI DEPUTATI

Carta da minuta

DI NARDO. Ogni anno ho espresso compiutamente il mio pensiero sul bilancio piuttosto in Assemblea che presso ~~questa~~ la Commissione: mi limiterò quindi ora solo ad alcune osservazioni sui disegni di legge sottoposti al nostro esame. Innanzitutto, devo dire che ritengo assolutamente insufficienti le cifre stanziate nello stato di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1974, in relazione a quelle previste per gli altri Ministeri, e a quelle che altri Stati stanziano nello stesso settore.

Devo poi lamentare la lentezza con cui procede l'opera di riforma dei codici, con il conseguente notevole disagio per tutta la nazione; in particolare procede molto a rilento la modifica del codice della navigazione, modifica che è stata invece compiutamente attuata negli altri Paesi.

Intendo poi richiamare l'attenzione della Commissione sulla situazione delle sedi giudiarie: chiunque lavori nel settore della giustizia, o a bia dei contatti con tali sedi, non può non rilevare che la situazione in cui esse versano è quanto di più precario si possa immaginare e quanto di meno consono possa esistere per il prestigio della giustizia stessa. Devo anche citare, in questo mio intervento, il caso limite della mancata ristrutturazione del palazzo di giustizia di Napoli, nel quale anche...

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

(segue DI NARDO)

Anche in questa occasione devo rendere omaggio al presidente della Commissione un atto di omaggio, poichè espresso il parere di accettare i famosi sei miliardi e di costruire in quel luogo il palazzo di giustizia. Se ciò fosse avvenuto, oggi opereremmo in quel palazzo e non dovremmo attendere l'epoca in cui i nostri figli o i nostri nipoti in una situazione urbanistica caotica e con la sfacciatura della moneta ci daranno un palazzo di giustizia, se ce lo daranno, ancora legato al concetto delle linee assiali parallele o convergenti in tema di case e strade che saranno di là da venire. Questo problema non esiste solo a Napoli, ma in moltissime altre città, soprattutto in quelle del Meridione, in cui il fattore storico rende, dal punto di vista urbanistico, difficile attuare programmi sostitutivi. Ora tutto questo influisce sull'attività della classe forense e sul tono della magistratura.

Desidero rilevare, altresì, l'enorme disagio provocato sull'attività della giustizia dalla recente legge sullo sfollamento. Oggi non vi sono più né cancellieri né segretari preparati, talchè delle volte li vorremmo richiamare in servizio, il che sarebbe illogico.

Pochi giorni fa è stata varata quella legge, su cui ho sollevato delle critiche in merito all'incostituzionalità della medesima, relativa ai cancellieri che ha creato un'enorme disparità di trattamento e in tutti gli ordini che svolgono un'attività nell'ambito della giustizia o negli edifici in cui questa viene amministrata si è venuto a determinare il caos.

Determinato sono del nostro paese sono stato colpito dall'infezione colerica a causa del sudiciume e della sporcizia. Non so se sia il

CAMERA DEI DEPUTATI

Carta da minuta

(segue DI NARDO)

caso di affibbiare il termine di latrina ~~a~~ ai palazzi giudiziari. Ci preoccupiamo che i bar rispettino determinate norme igieniche e, poi, in taluni edifici giudiziari vi è quanto di più sconcio si possa immaginare.

In merito all'organizzazione giudiziaria, da quanto tempo sentiamo la necessità di predisporre dei microfilm e tutte le attrezzature moderne per la riproduzione e conservazione di determinati documenti che possono servire all'amministrazione della giustizia nel tempo e a coloro che li richiedono con una certa urgenza. Tutto ciò è di là da venire.

Nelle sedi giudiziarie spesso vecchi mobili sono sostituiti con dei mobili che hanno più il carattere di ferramenta che non di mobili moderni e restano inutilizzati. Non so se ciò dipenda dalla dirigenza di ogni ufficio giudiziario, ma, secondo il mio parere, dipende dalla confusione con cui interviene il ministero e dalla generalità dell'amministrazione di questi uffici giudiziari nel territorio nazionale. Infatti si vedono portare avanti e indietro mobili ed attrezzature che non vengono mai ubicati nel punto giusto.

Indubbiamente la celerità delle procedure è legata agli uomini che devono amministrare in via diretta ed indiretta la giustizia. Andiamo incontro al nuovo rito per le controversie di lavoro e non vi sono magistrati sufficienti, in quanto non è stato previsto in tempo l'organico dei magistrati. Quando, poi, entrerà in vigore il nuovo codice di procedura penale, non sarà possibile chiedere al farmacista di turno

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

(segue DI NARDO)

di fare il pubblico ministero, poichè vi dovrà essere un togato. Da dove verranno presi i magistrati per fare fronte alle esigenze che sorgeranno per il nuovo rito delle controversie di lavoro e per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale? Se magistrati e funzionari idonei non vi sono, poichè gli stessi corsi di aggiornamento sono carenti, in quale modo vogliamo fare procedere la giustizia?

Il provvedimento di cui ci siamo occupati poc'anzi, relativo alla progressione di carriera interessa anche il bilancio, poichè riguarda l'organizzazione della giustizia nel suo punto fondamentale, e cioè l'ordinamento degli operatori della giustizia. Secondo il mio parere uno Stato democratico che voglia rispettare il principio dell'Esprit des lois non può vedere eternamente in amore i magistrati con l'uno o con l'altro gruppo politico ed in eterna agitazione per non vedere presentato l'ordinamento giudiziario. Quante volte il Ministero di grazia e giustizia ci ha assicurato che sarebbe stato presentato alla Camera questo ordinamento, e ancora vi deve provvedere. Il Parlamento, ogni decennio, dovrebbe legiferare per collegare le retribuzioni a determinati parametri e questo per non vedere il potere giudiziario sollecitare l'uno o l'altro gruppo politico. In questo modo la giustizia non sarà mai imparziale.

In merito all'amministrazione penitenziaria ed agli edifici, io non credo che l'organizzazione dell'ordinamento penitenziario sia all'altezza dei tempi né per quanto riguarda la nostra realtà nazionale né facendo il paragone con la situazione europea e meno che mai credo che gli edifici soddisfino a quelle norme di igiene e di umanità che dovreb-

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

(segue DI NARDO)

bero esistere in ogni momento.

Concludo il mio intervento riservandomi di criticare compiutamente il bilancio in Aula.

ASSR

Camera dei Deputati
Senato della Repubblica
Gruppi Comunisti

Roma, 5 dicembre 1973

Alleghiamo all'invito una breve documentazione sull'assistenza in Italia, in parte già contenuta nelle relazioni alle proposte di legge presentate dal P.C.I. per lo scioglimento di numerosi enti assistenziali.

I Gruppi parlamentari del P.C.I. hanno condotto un'indagine sugli enti nazionali per l'assistenza all'infanzia (scopi, spese dello Stato, spreco del denaro pubblico, ecc.).

I risultati di questa indagine saranno resi pubblici nel corso della Conferenza stampa.

I GRUPPI PARLAMENTARI DEL P.C.I.
della Camera e del Senato

CAMERA DEI DEPUTATI

Gruppo comunista

BREVI NOTE DI DOCUMENTAZIONE SUGLI ENTI ASSISTENZIALI

QUANTO SI SPENDE PER L'ASSISTENZA IN ITALIA

(in milioni di lire)

Pubblica amministrazione			349.953,3
Enti locali territoriali:			
	Comuni	201.847,3	
	Province	107.935,3	344.299,1
	Regioni	34.516,5	
Enti pubblici nazionali di assistenza sociale:			101.446,1
	E.C.A.	47.295,2	
	I.P.A.B.	117.032,6	
Centri dipendenti da Enti pubblici locali		58.133,2	222.461,0
Istituzioni di assistenza privata dotate o meno di personalità giuridica			76.669,3
			1.094.829,1

I dati sono stati rilevati dall'indagine conoscitiva sull'assistenza condotta dalla Camera dei Deputati nel 1971 ma sono riferiti al 1967.

./.

Trascurando anche di prendere in considerazione i 76.669 miliardi spesi dalle istituzioni di assistenza privata, si tratta comunque di una spesa pubblica notevole che già nel 1967 superava i 1000 miliardi di lire.

Se si tiene conto che a questa cifra occorre aggiungere le somme spese per la pensione sociale agli ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito che rappresentano un tipico esempio di prestazioni economiche assistenziali; se si considera che solo un ente pubblico nazionale di assistenza sociale - l'O.N.M.I. - è passato da un contributo statale di 24 miliardi e mezzo nel 1969 a 39 miliardi nel 1973, mentre il bilancio 1974 prevede un ulteriore aumento di 5,5 miliardi di lire; se si considera infine un incremento naturale della spesa in questi ultimi 6 anni, non è sicuramente lontana dal vero l'ipotesi secondo la quale la spesa generale per l'assistenza si aggirerebbe ormai intorno ai 1.500-1.600 miliardi di lire annui.

COME VIENE UTILIZZATA LA SPESA PER L'ASSISTENZA

La maggior parte della spesa per l'assistenza viene utilizzata per ricoverare ed emarginare i poveri.

Cittadini ricoverati in istituto

categorie	1958	1968(1)	variazione in %
Illegittimi	9.110	6.535	- 28,27
Orfani	111.712	80.080	- 28,32
Minori poveri e abbandonati	84.223	85.582	+ 1,61
Minorati sensoriali	10.357	10.570	+ 2,05
Minorati fisici	4.888	5.280	+ 8,01
Minorati psichici	12.740	25.593	+100,88
Vecchi indigenti	102.867	123.105	+ 11,96
Altre categorie	23.569	26.635	+ 13,00
Totali	359.466	363.380	+ 1,8

NOTE:

1) Risultano inoltre assistiti dalle Amministrazioni provinciali 178.697 malati di mente e 44.007 minorati psichici, ricoverati in maggioranza negli ospedali psichiatrici, per cui il numero dei cittadini reclusi supera di gran lunga il mezzo milione di unità.

./.

2) Poichè i dati risultano forniti all' ISTAT dal Ministero dell'Interno, le cifre rilevate dall' "Annuario di statistica dell'Assistenza e della Previdenza Sociale" sono sicuramente errate per difetto in quanto mancano i dati dei bambini spastici, distrofici, ecc. ricoverati a carico del Ministero della Sanità, così come non sono inclusi nelle cifre riportate i 6.278 ragazzi ricoverati a carico del Ministero di Grazia e Giustizia in 119 istituti di rieducazione minorile, spesso in attesa di giudizio, la cui unica "colpa", a volte, è quella di appartenere a famiglie povere.

3) Mentre nel complesso il numero dei bambini ricoverati tende a diminuire (illegittimi e orfani) soprattutto grazie all'intervento della legge per l'adozione, aumenta invece notevolmente il numero dei minorati psichici ricoverati, e questo avviene per la mancanza di servizi territoriali sanitari e sociali per il recupero e la riabilitazione degli handicappati.

Nelle regioni del nord i bambini poveri e abbandonati ricoverati si riducono, sia pure lentamente, passando da 40.047 a 36.638(-8,52%); negli stessi dieci anni considerati, i bambini poveri ricoverati nelle regioni del mezzogiorno passano da 25.252 a 33.063, con un aumento del 30,93%. Il dato conferma la gravità del fenomeno se si considera che anche nelle regioni del nord i bambini poveri ricoverati appartengono in larga misura a famiglie di immigrati dal Mezzogiorno d'Italia o a famiglie di lavoratori meridionali emigrati all'estero, costretti a lasciare i loro figli negli istituti di ricovero nelle città e nelle regioni di confine.

In Inghilterra i bambini ricoverati in istituzioni permanenti sono 20.000.

./.

Altri esempi del modo come viene utilizzato il denaro pubblico destinato all' assistenza

Dal bilancio preventivo 1974 dello Stato

Capitolo	2712 -	Spese assistenziali di carattere riservato	£. 120.000.000
Capitolo	2783 -	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei danneggiati politici del 1848-1849 delle province napoletane e siciliane ed a quelle dei danneggiati e benemeriti politici del Risorgimento	£. 28.200.000

° ° °

E' provato che gli istituti di assistenza spesso non servono ad educare, come le case di rieducazione per minorenni, così come sono concepite e strutturate, non servono a "rieducare".

Il 67% dei ragazzi ricoverati in istituti di rieducazione proviene da istituti di assistenza.

1' 85% dei ragazzi già ricoverati in case di "rieducazione" ritorna puntualmente in istituto.

Ad Ostuni (Brindisi) si trovano nella casa di rieducazione di "Villa Nazareth" 80 bambini dai 5 ai 9 anni.

Questi dati mettono in risalto il valore dell'azione intrapresa dall' amministrazione comunale di Perugia contro il Ministero di Grazia e Giustizia per impedire che 500 milioni dello Stato siano sprecati nella costruzione di una nuova casa di rieducazione per minorenni che avrebbe il solo scopo di assommare alla violenza sociale (che è all'origine della devianza dei ragazzi) un'altra violenza istituzionalizzata.

Alcuni esempi di duplicazione di competenze, di confusione e di orientamenti medioevali dei quali è ancora intrisa l'assistenza in genere e l'assistenza all'infanzia in particolare

(Dai compiti e funzioni degli enti nazionali e delle opere pie)

"Provvedere alla distribuzione gratuita alla popolazione civile di soccorsi che siano inviati dall' American Relief for Italy Inc. secondo le intenzioni del medesimo donatore" (ENDSI)

"Controlla l'attuazione dell'accordo relativo agli aiuti degli Stati Uniti concluso il 4.7.1947, ne cura e gestisce il relativo fondo", cura la formazione e la gestione del Fondo lire UNRRA (AAI)

"L'opera ha lo scopo di provvedere alla protezione giuridica e all'assistenza materiale e morale degli orfani di guerra dal 6° anno di età al 21° e oltre, qualora si tratti di interdetti per infermità mentale e di orfani che debbono essere collocati al lavoro" (ONOG)

"Assistere gli orfani di guerra anormali psichici ed anche altri anormali psichici in genere" (ONAOGAP)

"L'opera si propone di soccorrere gli orfani di guerra con preferenza per quelli di età inferiore ai 6 anni, l'assistenza è esercitata soprattutto attraverso il ricovero in propri istituti fino a 19 anni per i maschi e 21 anni per le donne" (Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia)

./.

"L'ente ha lo scopo di provvedere al mantenimento, all'educazione morale, civile e professionale degli orfani dei lavoratori" (ENAOLI)

"L'ente ha lo scopo di provvedere all'educazione degli orfani dei militari della guardia di finanza di qualsiasi grado. L'ente dispone di propri collegi" (ENAOMGF)

"E' scopo dell'opera assistere moralmente e materialmente gli orfani dei militari dell'arma dei carabinieri con il ricovero in collegi direttamente gestiti o convenzionati e con altre provvidenze ausiliarie"
L'opera è affiancata da un patronato di "madrinesse" (ONAOMAC)

"Assistere i figli del personale militare e civile dell'aeronautica mediante il ricovero nei propri convitti e con altre forme ausiliarie di assistenza" (ONFA)

"Assistere gli orfani di operai italiani morti per infortunio sul lavoro mirando ad ottenere che diventino anch'essi operai ed agricoltori e che siano allevati, educati ed istruiti nell'ambiente e nei modi propri della classe cui appartengono" (Istituto Nazionale Umberto e Margherita di Savoia)

"Mantenere agli studi fino al conseguimento di una laurea universitaria giovani bisognosi e "di famiglia decaduta, ma civile" " (Opera Pia Bertocchi di Bologna)

./.

"Protezione e assistenza dei minorenni materialmente e moralmente abbandonati" (ONMI)

"L'Ente ha lo scopo di provvedere all'assistenza dei minori che si trovano in stato di pericolo morale e di traviamento e siano esposti ad attività antisociali in genere" (ENPMF)

"Protezione e assistenza dei minorenni traviati e delinquenti" (ONMI)

"Assistere nella provincia di Brescia i bambini abbandonati, discoli, fino agli anni 21"

"L'ammissione di giovinetti ad usufruire dell'assistenza dell'istituzione è subordinata alle seguenti condizioni:
- età di regola non minore di 8 nè maggiore di 14 anni;
- appartenenza alla razza ariana, sana costituzione, essere vaccinato, non deficente, anche se recuperabile" (Statuto Fondazione Provinciale Bresciana per l'assistenza minorile)

"Assistenza ai fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose" (ONMI)

"Ricoverare povere fanciulle abbandonate o trascurate con preferenza per le orfane per educarle e istruirle in modo che si procaccino il vitto con servizio o lavoro" (Opera Pia Croce e Carmine di Bologna)

./.

"Ricoverare, mantenere, istruire ed educare le povere orfanelle d'ambo i genitori e dotarle qualora vadano a marito" (Pio Orfanotrofio femmine di Cotignola)

"Offrire un asilo gratuito a quelle giovani povere che, dopo una vita dissipata e poco corretta, desiderano di essere aiutate a riformare la propria condotta ed abilitarsi a guadagnare un pane onorato" (Istituto Buon Pastore di Parma)

NOTA - L' elenco potrebbe continuare per quasi tutti gli enti assistenziali e le 9.407 IPAB esistenti, anche se spesso le mutate situazioni hanno obbligato, nei fatti, a superare le norme degli Statuti; le norme in essi contenute confermano lo stridente anacronismo con i moderni orientamenti che dovrebbero ispirare l'assistenza e i servizi sociali.

CAMERA DEI DEPUTATI
ARCHIVIO STORICO

Enti assistenziali esistenti in Italia

Enti pubblici nazionali di assistenza sociale	28
Associazioni e enti nazionali con compiti di assistenza	23
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza	9.407
Enti Comunali di Assistenza	8.055
Centri di assistenza dipendenti da Enti pubblici	5.718
Istituzioni caritative e assistenziali operanti nella sfera d'azione della Chiesa cattolica	13.027
	36.258

A tale cifra vanno aggiunti 19 Ministeri che svolgono attività assistenziali, tutte le Province e tutti i Comuni italiani.

ELENCO DEGLI ENTI NAZIONALI DEI QUALI IL GRUPPO PARLAMENTARE COMUNISTA HA PROPOSTO LO SCIOGLIMENTO (Proposta di legge n°426)

1) Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (AAI).

2) Opera nazionale per la protezione e la assistenza della maternità e infanzia (ONMI).

3) Opera nazionale pensionati italiani (ONPI).

4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).

5) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI).

6) Commissariato per la gioventù italiana - ex GIL (GI).

7) Fondazione figli degli italiani all'estero (FFIE).

8) Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC).

9) Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA).

10) Ente nazionale di lavoro per i ciechi (ENLC).

11) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF).

12) Istituto nazionale di beneficenza « Vittorio Emanuele III ».

13) Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia ».

14) Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI).

15) Unione italiana di assistenza all'infanzia (UIAI).

16) Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della guardia di finanza (ENAOMGF).

17) Istituto « Andrea Doria » per gli orfani dei marinai morti in guerra o per cause di guerra.

18) Istituto di arti e mestieri per orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra « F. D. Roosevelt ».

19) Opera nazionale di assistenza per gli orfani di militari di carriera dell'esercito.

20) Opera nazionale di assistenza per gli orfani di militari dell'arma dei carabinieri (ONAOMAC).

21) Opera nazionale di assistenza per i figli dei vigili del fuoco.

22) Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.

23) Opera nazionale per le città dei ragazzi (già Opera per il ragazzo della strada).

24) Ente di assistenza orfani agenti di custodia.

25) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici (ONAOGAP).

26) Fondazione *pro juventute* « Don Carlo Gnocchi ».

27) Associazione nazionale mutilati invalidi civili (AMNIC).

28) Opera nazionale orfani di guerra (ONOG).

Il Gruppo parlamentare comunista ha proposto inoltre lo scioglimento delle 9.407 Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e degli 8.055 Enti Comunali di Assistenza attribuendo le relative funzioni, uffici, personale e patrimoni ai Comuni nel cui territorio sono localizzati.

CAMERA DEI DEPUTATI

6

6480

Ferilli 6470647

6470655 x

648

Opere Pie - Manelli

6470551

Istituto Maria Grazia e Giuseppe Bacciocchi - Compagnia di Conforto

6 7 4 5 0 1 5

Sig. ditta Trasmissioni

Di Tommaso Rita Lucia

della 3ª delibera

- attualmente in servizio presso la sede distaccata di Pescara in sostituzione di Scarpellini Mauro che rientrerebbe in settembre -
- la signorina Rocchi Anna, quanto prima dovrebbe essere trasferita
- intanto sarebbe stata assegnata definitivamente al posto della Rocchi (2 delib)

Ufficio Personale

376

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3159/5

—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975

Presentato alla Presidenza il 31 luglio 1974

TABELLA n. 5

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1975

NOTA PRELIMINARE

Lo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1975 reca spese per complessivi milioni 282.597,4 di cui milioni 276.097,4 per la parte corrente e milioni 6.500,0 per il conto capitale.

Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1974, le spese considerate nello stato di previsione fanno registrare un aumento di milioni 4.949,3 così risultante:

per la parte corrente	milioni	3.949,3
per il conto capitale	»	1.000,0

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute:

— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di dettaglio)	milioni		126,8
— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili:			
— concessione assegno perequativo (personale civile)	milioni	12.583,7	
— concessione assegno perequativo (personale militare)	»	9.645,2	
— modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione . .	»	4.087,0	
— indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 1974, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 21 luglio 1973	»	4.428,5	
— adeguamento capitoli di spesa per stipendi e retribuzioni al personale	»	13.262,0	
— nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie	»	50,0	
— adeguamento capitoli di spesa per pensioni	»	3.888,1	
		»	47.944,5
— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della gestione		»	5.878,0
— al trasporto, allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, dei fondi relativi alle pensioni pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa		»	— 50.000,0
		milioni	3.949,3

Per quanto concerne il conto capitale, la variazione di milioni 1.000 è dovuta all'incidenza della legge 11 maggio 1973, n. 271 (veggasi allegato di dettaglio).

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accantonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero di grazia e giustizia, accantonamenti che complessivamente ammontano a milioni 31.892,6 e concernono la parte corrente.

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed economico.

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 282.597,4 vengono raggruppate per sezioni e categorie.

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE			
	Amministrazione generale	Giustizia	Azione ed interventi nel campo sociale	In complesso
	(in milioni di lire)			
SPESE CORRENTI. (o di funzionamento e mantenimento)				
Personale in attività di servizio . . .	—	215.227,4	—	215.227,4
Personale in quiescenza	—	1.920,2	—	1.920,2
Acquisto di beni e servizi	35,0	51.437,2	—	51.472,2
Trasferimenti	—	6.661,6	801,0	7.462,6
Somme non attribuibili	—	15,0	—	15,0
Totale spese correnti . . .	35,0	275.261,4	801,0	276.097,4
SPESE IN CONTO CAPITALE. (o di investimento)				
Trasferimenti	—	6.500,0	—	6.500,0
Totale spese in conto capitale . . .	—	6.500,0	—	6.500,0
in complesso . . .	35,0	281.761,4	801,0	282.597,4

Le spese per l'Amministrazione generale, tra le quali sono comprese quelle per i servizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrinseca l'attività dell'Amministrazione della giustizia, sono costituite da spese relative al servizio elettorale (milioni 35).

In ordine all'azione ed agli interventi nel campo sociale, il complessivo importo di milioni 801 si riferisce: per milioni 500 all'assistenza e attività di servizio sociale in favore dei detenuti e delle loro famiglie; per milioni 300 alle forme di assistenza a favore dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena ed alle loro famiglie; e per un milione all'assistenza a favore degli orfani degli appartenenti al Corpo degli Agenti di custodia.

Le predette due funzioni riflettono aspetti marginali dell'attività del Ministero che si concentra, ovviamente, nella sezione III « Giustizia », la quale presenta una previsione di spesa di milioni 281.761,4, di cui milioni 4.682,8 riguardano i Servizi generali, milioni 165.763,5 l'Amministrazione giudiziaria e milioni 111.315,1 l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

La complessiva spesa corrente di milioni 276.097,4 comprende quella di milioni 215.227,4 per il personale in attività di servizio, così costituita:

	Consistenza numerica	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri previdenziali	Totale
	(in milioni di lire)				
Personale civile	(a) 22.671	140.853,9	3.326,6	11.565,2	155.745,7
Personale militare . . .	13.742	48.142,6	1.638,0	3.941,1	53.721,7
Personale operaio . . .	1.498	5.266,3	—	153,7	5.760,0
	37.911	194.262,8	4.964,6	16.060,0	215.227,4

(a) Di cui 1.323 Ufficiali giudiziari e n. 1.518 aiutanti Ufficiali giudiziari.

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 1.920,2 riguardano per milioni 1.075 i trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa e per milioni 845,2 le indennità *una tantum* in luogo di pensione, le indennità di licenziamento e similari.

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 51.472,2 riguardano soprattutto:

— milioni 5.000 le spese di giustizia;

— milioni 2.800 le spese d'ufficio e le attrezzature degli uffici giudiziari;

— milioni 8.300 la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici;

— milioni 18.600 il mantenimento e il trasporto dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena, nonché, l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio dei mezzi di trasporto, provviste e servizi di ogni genere;

— milioni 7.000 il funzionamento degli organi per la tutela ed il riadattamento dei minorenni;

— milioni 2.950 i servizi delle industrie e delle bonifiche agrarie degli Istituti di prevenzione e di pena;

— milioni 2.600 l'impianto e il funzionamento dei servizi elettronici per le esigenze dell'Amministrazione giudiziaria e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 7.462,6 concerne principalmente i contributi ai Comuni per le spese degli Uffici giudiziari (milioni 5.728,6) e delle carceri mandamentali (milioni 700).

Per le spese in conto capitale, l'importo di milioni 6.500 riguarda integralmente la concessione di contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari.

* * *

Al presente stato di previsione si allegano, per l'approvazione, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1975. (Appendice n. 1). Inoltre si allega il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1975, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 (Annesso n. 1).

ALLEGATO

Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti o dalla applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale
	(in milioni di lire)		
Legge 19 febbraio 1970, n. 58, concernente la concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano	30,0 (–)	—	30,0 (–)
Legge 11 maggio 1973, n. 271, riguardante l'aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26; 18 febbraio 1963, n. 208 e 15 maggio 1967, n. 375, concernenti la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali degli uffici giudiziari	—	1.000,0 (+)	1.000,0 (+)
Legge 11 dicembre 1973, n. 828, concernente il contributo dello Stato per le spese sostenute dai Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente alla entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392	141,8 (+)	—	141,8 (+)
Legge 3 aprile 1974, n. 108, concernente la delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale	15,0 (+)	—	15,0 (+)
Totale . . .	126,8 (+)	1.000,0 (+)	1.126,8 (+)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE

Parte corrente:

Rubrica	1. – Servizi generali	dal cap.	1001	al cap.	1292
»	2. – Amministrazione giudiziaria	» »	1501	» »	1771
»	3. – Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	» »	2001	» »	2206

Conto capitale:

Rubrica	2. – Amministrazione giudiziaria	cap. n.	7051

STATO DI PREVISIONE

DELLA SPESA DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

ASSR

STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
per l'anno finanziario 1975.

CAPITOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
		TITOLO I. – SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		RUBRICA I. — SERVIZI GENERALI.			
		CATEGORIA II. — *Personale in attività di servizio.*			
		GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI.			
1010	1001	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato (*Spese fisse ed obbligatorie*) . . . (2.1.1.—3.1.0.) (*)	14.206.000	(a) 53.000 (+)	14.259.000
1011	1002	Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato . . . . . (2.1.2.—3.1.0.)	10.000.000	»	10.000.000
1012	1003	Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari (*Spese obbligatorie*) (b) . . . . . (2.2.8.—3.1.0.)	26.530.000	(b) 10.697.000 (–)	(b) 15.833.000
»	1004	Compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad Uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro (c) . . . . . (2.2.7.—3.1.0.)	»	(c) 88.000.000 (+)	88.000.000

(*) I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica e quella funzionale, fino al terzo livello. Per la esplicitazione dei codici si rinvia agli allegati n. 1 e n. 2 dove viene operato un raggruppamento dei capitoli sia sotto l'aspetto economico che sotto quello funzionale.

(a) Variazione così costituita:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 21 luglio 1973 che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura della indennità integrativa speciale	L.	172.800 (+)
— in relazione al fabbisogno	»	119.800 (–)
	L.	53.000 (+)

(b) Modificata la denominazione per effetto della legge 15 novembre 1973, n 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari. Lo stanziamento riguarda esclusivamente personale estraneo all'Amministrazione statale.
La variazione è così costituita:

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 21 luglio 1973	L.	345.600 (+)
— in dipendenza della citata legge 15 novembre 1973, n. 734	»	11.042.600 (–)
	L.	10.697.000 (–)

(c) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in dipendenza dell'articolo 19 della citata legge 15 novembre 1973, n. 734.

Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
1013	1005	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari . . . . . (2.2.2.—3.1.0.)	5.500.000	»	5.500.000
1014	1006	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari . . . . . (2.2.2.—3.1.0.)	5.000.000	»	5.000.000
		SPESE GENERALI.			
1020	1017	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (*Spese fisse ed obbligatorie*) (2.0.0.—3.1.0.)	1.550.000.000	(a) 86.000.000 (+)	(a) 1.636.000.000
1021	1018	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo . . . . . (2.2.4.—3.1.0.)	250.800.000	(b) 10.800.000 (–)	240.000.000
1022	»	Compensi speciali (c)	241.888.000	(c) 241.888.000 (–)	*soppresso*
1023	1019	Compensi al personale addetto ai servizi relativi ai revisori dei conti (*d*) . . . . . (2.2.9.—3.1.0.)	*per memoria*	»	*per memoria*
1024	1020	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale . . . . . (2.2.2.—3.1.0.)	65.000.000	»	65.000.000

(*a*) Variazione così costituita:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 21 luglio 1973, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . .	L.	11.404.800 (+)
— in dipendenza della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari	»	8.286.650 (+)
— in dipendenza della legge 20 dicembre 1973, n. 831, concernente modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori	»	87.000.000 (+)
— in relazione alla situazione di fatto del personale	»	20.691.450 (–)
	L.	86.000.000 (+)

Per la dimostrazione dello stanziamento veggasi l'allegato n. 3.

(*b*) Variazione proposta in dipendenza della citata legge 15 novembre 1973, n. 734.

(*c*) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in dipendenza della citata legge 15 novembre 1973, n. 734.

(*d*) Modificata la denominazione per una pertinente formulazione dell'oggetto, anche in relazione alla citata legge 15 novembre 1973, n. 734.

CAPITOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
1025	1021	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero . . . . . (2.2.2.—3.1.0.)	18.000.000	»	18.000.000
1026	1022	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti . . . . . (2.2.3.—3.1.0.)	5.000.000	»	5.000.000
		Totale Categoria II . . .	2.191.924.000	89.332.000 (-)	2.102.592.000
		CATEGORIA III. — *Personale in quiescenza.*			
1035	1071	Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (*Spese obbligatorie*) (a) . . . . . (3.2.0.—3.1.0.)	45.758.000.000	(b) 44.683.000.000 (-)	(b) 1.075.000.000
1036	1072	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari (*Spese obbligatorie*) . . . . . (3.3.0.—3.1.0.)	55.200.000	»	55.200.000

(a) Modificata la denominazione per trasporto della parte di spesa pagabile a mezzo ruoli di spesa fissa al capitolo n. 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(b) Variazione e stanziamento così costituiti:

— stanziamento per l'anno 1974		L.	45.758.000.000
— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 21 luglio 1973, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	L. 1.378.044.000 (+)		
— in dipendenza della legge 27 ottobre 1973, n. 629, concernente nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia	» 50.000.000 (+)		
— in relazione al carico delle pensioni	» 3.888.956.000 (+)		
	L. 5.317.000.000 (+)	L.	5.317.000.000 (-)

Segue nota (b) alla pag. 4.

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
1037	1073	Somma da pagarsi alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari ad integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti (*Spese obbligatorie*) . . . . . (3.4.0. — 3.1.0.)	790.000.000	»	790.000.000
		Totale Categoria III . . .	46.603.200.000	44.683.000.000 (–)	1.920.200.000
		CATEGORIA IV. — *Acquisto di beni e servizi.*			
		GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI.			
1041	1081	Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni (4.1.1. — 3.1.0.)	6.000.000	»	6.000.000
1042	1082	Spese di rappresentanza . . . . . (4.9.1. — 3.1.0.)	8.000.000	»	8.000.000
		SPESE GENERALI.			
1050	1093	Compensi per speciali incarichi . . . . . (4.3.4. — 3.1.0.)	2.000.000	»	2.000.000

Seguito della nota (*b*) dalla pag. 3.

— dotazione per l'anno finanziario 1975		L. 51.075.000.000
— somma che si trasporta al citato capitolo n. 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro	L. 50.000.000.000 (–)	L. 50.000.000.000 (–)
	L. 44.683.000.000 (–)	L. 1.075.000.000

CAPITOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
1051	1094	Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero — di consigli, comitati e commissioni nonché per il funzionamento dei servizi dell'ufficio legislativo . . . . . (4.3.2.—3.1.0.)	100.000.000	(*a*) 50.000.000 (-)	50.000.000
1052	1095	Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione — dei servizi relativi ai revisori dei conti . . . . . (4.3.2.—3.1.0.)	*per memoria*	»	*per memoria*
1053	1096	Spese per accertamenti sanitari (*Spese obbligatorie*) (4.3.5.—3.1.0.)	12.000.000	»	12.000.000
1054	1097	Spese per cure, ricoveri e protesi (*Spese obbligatorie*) (4.3.6.—3.1.0.)	20.000.000	»	20.000.000
1055	1098	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti . . . . . (4.2.2.—3.1.0.)	90.000.000	»	90.000.000
1056	1099	Spese postali e telegrafiche . . . . . (4.3.1.—3.1.0.)	60.000.000	»	60.000.000

(*a*) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze.

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
1057	1100	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto (a) . . . . . (4.1.3.—3.1.0.)	28.000.000	»	28.000.000
1058	1101	Funzionamento e manutenzione della biblioteca. Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni (4.1.1.—3.1.0.)	12.000.000	»	12.000.000
1059	1102	Spese casuali . . . . . (4.9.2.—3.1.0.)	2.000.000	»	2.000.000
1060	1103	Spese per studi, indagini e rilevazioni . . . . . (4.3.8.—3.1.0.)	15.000.000	»	15.000.000
1061	1104	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni . . (4.2.4.—3.1.0.)	15.000.000	»	15.000.000
1062	1105	Fitto di locali . . . . . (4.2.1.—3.1.0.)	30.000.000	»	30.000.000
»	1106	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione (*Spese obbligatorie*) (b) . . . . . (4.9.8.—3.1.0.)	»	(b) 150.000.000 (+)	150.000.000

(a) Modificata la denominazione in relazione all'art. 54 del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975.
(b) Capitolo che si istituisce e somma che si iscrive per provvedere alle spese indicate nella denominazione.

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
»	1107	Spese per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche e per la preparazione di documenti ed elaborati; per il funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di Commissioni di studio e relative Segreterie nominate per i lavori inerenti all'attuazione della delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (a) . . . . . (4.3.8.—3.1.0.)	»	(a) 15.000.000 (+)	15.000.000
		Totale Categoria IV . . .	400.000.000	115.000.000 (+)	515.000.000
		CATEGORIA V. — *Trasferimenti.*			
1070	1201	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . . . . . (5.1.3.—3.1.0.)	130.000.000	»	130.000.000
1071	1202	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (*Spese obbligatorie*) . . . . . (5.1.6.—3.1.0.)	*per memoria*	»	*per memoria*
»	1203	Quote dei proventi contravvenzionali, delle pene pecuniarie e delle somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato, da destinare ai fondi di previdenza dell'Amministrazione di grazia e giustizia (*Spese obbligatorie*) (b) . . . . . (5.5.9.—3.2.0.)	»	»	*per memoria*
		Totale Categoria V . . .	130.000.000	»	130.000.000

(a) Capitolo che si istituisce e somma che si iscrive in dipendenza della legge 3 aprile 1974, n. 108, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

(b) Capitolo che si istituisce per memoria in dipendenza dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari.

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
		CATEGORIA IX. — *Somme non attribuibili.*			
1080	1291	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (*Spese obbligatorie*) . . . . . (9.4.0. — 3.1.0.)	15.000.000	»	15.000.000
1081	1292	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori (*Spese obbligatorie*) . . . . (9.5.0. — 3.1.0.)	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale Categoria IX . . .	15.000.000	»	15.000.000
		Totale della Rubrica 1 . . .	49.340.124.000	44.657.332.000 (-)	4.682.792.000
		RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA.			
		CATEGORIA II — *Personale in attività di servizio.*			
1090	1501	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (*Spese fisse ed obbligatorie*) (2.0.0. — 3.2.0.)	106.000.000.000	(a) 26.605.000.000 (+)	(a) 132.605.000.000

(a) Variazione così costituita:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 21 luglio 1973 che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	L.	1.451.088.000 (+)
— in dipendenza della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari	»	8.444.503.950 (+)
— in dipendenza della legge 20 dicembre 1973, n. 831, concernente modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori	»	4.000.000.000 (+)
— in relazione alla situazione di fatto del personale	»	12.709.408.050 (+)
	L.	26.605.000.000 (+)

Per la dimostrazione dello stanziamento veggasi l'allegato n. 4.

391

CAPITOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
1091	1502	Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato agli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari ed altri assegni al detto personale (*Spese obbligatorie*) . . . . . (2.2.9.— 3.2.9.)	3.907.200.000	(*a*) 2.243.648.000 (+)	6.150.848.000
1092	1503	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo . . . . . (2.2.4.— 3.2.0.)	2.627.328.000	»	2.627.328.000
1093	»	Compensi speciali (*b*)	401.920.000	(*b*) 401.920.000 (–)	*soppresso*
1094	»	Compensi speciali al personale addetto ai casellari giudiziari sia centrale che periferici (*b*)	7.392.000	(*b*) 7.392.000 (–)	*soppresso*
1095	1504	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale . . . . . (2.2.2.— 3.2.0.)	330.000.000	»	330.000.000
1096	1505	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti . . . . . (2.0.0.— 3.2.0.)	120.000.000	»	120.000.000
1097	»	Indennità ai funzionari preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie (*Spese obbligatorie*) (*b*)	100.000.000	(*b*) 100.000.000 (–)	*soppresso*

(*a*) Variazione proposta in dipendenza della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari.

(*b*) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in dipendenza della citata legge 15 novembre 1973, n. 734.

392

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
1098	1506	Indennità fisse ai componenti il tribunale superiore e i tribunali regionali delle acque pubbliche (*Spese fisse e obbligatorie*) . . . . . (2.3.9. — 3.2.0.)	9.948.000	»	9.948.000
1099	1507	Indennità giornaliera al personale in servizio presso i centri meccanografici (*Spese obbligatorie*) . . . (2.2.9. — 3.2.0.)	14.484.000	(a) 14.484.000 (-)	*per memoria*
		Totale Categoria II . . .	113.518.272.000	28.324.852.000 (+)	141.843.124.000
		CATEGORIA IV. — *Acquisto di beni e servizi.*			
1001	1581	Compensi da corrispondere ad estranei all'Amministrazione in relazione a particolari esigenze del servizio elettorale e di quello relativo ai referendum popolari . . . . . (4.3.4. — 1.2.9.)	15.000.000	»	15.000.000
1002	1582	Nomine e notifiche dei presidenti di seggio e funzionamento degli uffici — ivi compreso l'ufficio centrale per lo svolgimento dei referendum — in occasione di elezioni e di referendum popolari . . . . . (4.3.4. — 1.2.9.)	20.000.000	»	20.000.000
1110	1583	Compensi agli interpreti per le esigenze degli uffici giudiziari nella provincia di Bolzano . . . . . (4.3.4. — 3.2.0.)	42.500.000	»	42.500.000

(a) Stanziamento che si elimina, lasciando il capitolo « *per memoria* », in dipendenza della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari.

CAPITOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
1111	1584	Spese per il funzionamento dei corsi per il perfezionamento degli uditori giudiziari . . . . . (4.9.5.—3.2.0.)	70.000.000	»	70.000.000
1113	1585	Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori dello Stato e agli uffici tavolari (*Spese obbligatorie*) . . . . . (4.1.2.—3.2.0.)	320.000.000	(a) 280.000.000 (+)	600.000.000
1114	1586	Assegni per spese di ufficio ai tribunali ed alle preture (4.1.2.—3.2.0.)	700.000.000	(a) 500.000.000 (+)	1.200.000.000
1115	1587	Spese per le esigenze straordinarie e le attrezzature degli uffici giudiziari comprese quelle per gli uffici giudiziari sistemati nelle nuove costruzioni . . . (4.9.3.—3.2.0.)	400.000.000	(a) 600.000.000 (+)	1.000.000.000
1116	1588	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di Giustizia in Roma, canoni e servizi diversi . . . (4.2.2.—3.2.0.)	140.000.000	»	140.000.000
1117	1589	Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli — Spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati ed alla traduzione di atti giudiziari in materia penale provenienti dall'estero o diretti ad Autorità estere (*Spese obbligatorie*) . . . . . (4.9.9.—3.2.0.)	5.000.000.000	»	5.000.000.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

CAPITOLI					
Numero		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
dell'anno finanziario 1974	dell'anno finanziario 1975				
1118	1590	Indennità dovute agli esperti nei procedimenti innanzi ai pretori per le controversie concernenti la disciplina delle locazioni di immobili urbani . . . . . (4.3.4. — 3.2.0.)	1.200.000	»	1.200.000
1119	1591	Spese per la ricostituzione dei registri di stato civile depositati presso gli archivi dei tribunali, che sono andati distrutti o smarriti . . . . . (4.1.2. — 3.2.0.)	100.000.000	»	100.000.000
1120	1592	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto (*a*) . . . . . (4.1.3. — 3.2.0.)	400.000.000	»	400.000.000
1121	1593	Compensi ai traduttori interpreti presso gli uffici giudiziari . . . . . (4.3.4. — 3.2.0.)	18.000.000	»	18.000.000
1122	1594	Acquisto e rilegatura di pubblicazioni, riviste giuridiche e gazzette ufficiali per le biblioteche degli uffici giudiziari . . . . . (4.1.1. — 3.2.0.)	180.000.000	»	180.000.000
1124	1595	Spese per il servizio di rimozione dei rifiuti solidi urbani per gli uffici giudiziari . . . . . (4.3.9. — 3.2.0.)	200.000.000	»	200.000.000
1125	1596	Spese per il servizio di fotoriproduzione di atti . . . (4.9.3. — 3.2.0.)	500.000.000	(*b*) 100.000.000 (+)	600.000.000

(*a*) Modificata la denominazione in relazione all'art. 54 del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975.

(*b*) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

CAPITOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
1128	1597	Fitto di locali e oneri accessori per i servizi degli ufficiali giudiziari della Corte d'Appello e del Tribunale in Roma . . . . . (4.2.1.—3.2.0.)	180.000.000	»	180.000.000
1129	1598	Impianto e funzionamento del servizio elettronico per le esigenze dell'Amministrazione giudiziaria - Noleggio ed esercizio di apparecchiature elettroniche per ricerche giuridiche . . . . . (4.1.0.—3.2.0.)	950.000.000	(a) 1.000.000.000 (+)	1.950.000.000
		Totale Categoria IV . . .	9.236.700.000	2.480.000.000 (+)	11.716.700.000
		CATEGORIA V. — *Trasferimenti.*			
1130	1701	Contributi ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari (5.4.9.—3.2.0.)	5.586.800.000	(b) 141.830.000 (+)	5.728.630.000
1131	1702	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto internazionale di studi giuridici . . . . . (5.1.5.—3.2.0.)	10.000.000	»	10.000.000
		Totale Categoria V . . .	5.596.800.000	141.830.000 (+)	5.738.630.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(b) Aumento proposto in dipendenza della legge 11 dicembre 1973, n. 828, concernente il contributo dello Stato per le spese sostenute dai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392.

CAPITOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
		CATEGORIA VII. — *Poste correttive e compensative delle entrate.*			
1135	1771	Restituzione dei depositi giudiziari (*Spese obbligatorie*) (7.3.0. — 3.2.0.)	*per memoria*	»	*per memoria*
			»	»	»
		Totale della Rubrica 2. . . .	128.351.772.000	30.946.682.000 (+)	159.298.454.000
		RUBRICA 3. — AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA			
		CATEGORIA II. — *Personale in attività di servizio.*			
1140	2001	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo e non di ruolo (*Spese fisse ed obbligatorie*) . . . . . (2.2.1. — 3.3.0.)	9.800.000.000	(a) 2.000.000.000 (+)	(a) 11.800.000.000
1141	2002	Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (*Spese obbligatorie*) . . . . . (2.7.1. — 3.3.0.)	4.450.000.000	(b) 1.310.000.000 (+)	(b) 5.760.000.000

(a) Variazione così costituita:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 21 luglio 1973 che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	L.	250.300.800 (+)
— in dipendenza della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari . .	»	1.596.094.150 (+)
— in relazione alla situazione di fatto del personale	»	153.605.050 (+)
	L.	2.000.000.000 (+)

Per la dimostrazione dello stanziamento veggasi l'allegato n. 5.

(b) Variazione così costituita:

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 21 luglio 1973	L.	129.427.200 (+)
— in dipendenza della citata legge 15 novembre 1973, n. 734	»	1.058.805.500 (+)
— in relazione alla situazione di fatto del personale	»	121.767.300 (+)
	L.	1.310.000.000 (+)

Per la dimostrazione dello stanziamento veggasi l'allegato n. 6.

397

CAPITOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
1142	2003	Compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo e non di ruolo . . . . . (2.2.4.—3.3.0.)	181.632.000	»	181.632.000
1143	»	Compensi speciali (a)	58.080.000	(a) 58.080.000 (—)	*soppresso*
1144	2004	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale del personale civile . . . . (2.2.2.—3.3.0.)	130.000.000	»	130.000.000
1145	2005	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti del personale civile . . . . . (2.2.2.—3.3.0.)	60.000.000	»	60.000.000
1146	2006	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia (*Spese fisse ed obbligatorie*) . . . . . (2.9.1.—3.3.0.)	36.800.000.000	(b) 15.200.000.000 (+)	(b) 52.000.000.000
1147	2007	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia . . . . . (2.9.2.—3.3.0.)	110.000.000	(c) 40.000.000 (+)	150.000.000
1148	2008	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia . . . . . (2.9.3.—3.3.0.)	165.000.000	(c) 35.000.000 (+)	200.000.000

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in dipendenza della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari.

(b) Variazione così costituita:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 21 luglio 1973 che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	L.	1.206.777.600 (+)
— in dipendenza della legge 27 ottobre 1973, n. 628, concernente la concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento dell'indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza	»	13.695.224.210 (+)
— in relazione alla situazione di fatto del personale	»	297.998.190 (+)
	L.	15.200.000.000 (+)

Per la dimostrazione dello stanziamento veggasi l'allegato n. 7.

(c) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

CAPITOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
1149	2009	Indennità e assegni vari stabiliti per legge agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia (*Spese obbligatorie*) . . . . . (2.9.9.—3.3.0.)	5.000.000.000	(a) 4.000.000.000 (–)	1.000.000.000
1150	2010	Indennità giornaliera al personale in servizio presso il Centro elettronico e relativi terminali dell'Amministrazione penitenziaria (*Spese obbligatorie*) . . . (2.2.9.—3.3.0.)	10.000.000	(b) 10.000.000 (–)	*per memoria*
		Totale Categoria II . . .	56.764.712.000	14.516.920.000 (+)	71.281.632.000
		CATEGORIA IV. — *Acquisto di beni e servizi.*			
1160	2081	Spese di cura, comprese quelle di ricovero in ospedale o in luogo di cura e per protesi, per visite mediche di rafferma degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia e spese per esami specialistici ad aspiranti all'arruolamento nel detto Corpo . . . . . (4.3.6.—3.3.0.)	100.000.000	»	100.000.000
1161	2082	Spesa per l'assistenza morale, per le attività culturali, ricreative e sportive del personale del Corpo degli agenti di custodia . . . . . (4.9.5.—3.3.0.)	110.000.000	»	110.000.000

(a) Variazione proposta in dipendenza della legge 27 ottobre 1973, n. 628, concernente la concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento dell'indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza.

(b) Stanziamento che si elimina, lasciando il capitolo « per memoria », in dipendenza della legge 15 novembre 1973 n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari.

CAPITOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
1162	2083	Vestiario, armamento e distintivi di onorificenza per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia (4.1.6.—3.3.0.)	930.000.000	(a) 70.000.000 (+)	1.000.000.000
1163	2084	Fitto di locali e di terreni . . . . . (4.2.1.—3.3.0.)	400.000.000	»	400.000.000
1164	2085	Manutenzione, riparazione, adattamento, ristrutturazione, completamento ed ampliamento degli immobili e dei relativi impianti - Mercedi, gratifiche e contributi assicurativi per lavori eseguiti in economia - Spese per studi, progetti e rilevazioni . . . . . (4.2.2.—3.3.0.)	7.000.000.000	(a) 1.300.000.000 (+)	8.300.000.000
1165	2086	Spese per il funzionamento dei corsi per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale civile e militare degli Istituti di prevenzione e di pena; compensi per insegnamento e per altre prestazioni . . . . . (4.9.5.—3.3.0.)	15.000.000	»	15.000.000
1166	2087	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto . . . . . (4.1.3.—3.3.0.)	115.000.000	»	115.000.000
1167	2088	Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena e nei manicomi convenzionati — Trasporto dei corpi di reato . . . . . (4.9.9.—3.3.0.)	13.000.000.000	(a) 1.700.000.000 (+)	14.700.000.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
1168	2089	Spese per la provvista, la manutenzione e la riparazione di mobili, arredi ed effetti di casermaggio — Spese di ufficio — Spese per il funzionamento delle scuole per detenuti — Acquisto e manutenzione di attrezzature sanitarie — Provvista, esercizio e manutenzione di mezzi di trasporto di detenuti, internati e di cose inerenti ai servizi non appaltati e per i servizi di vigilanza — Ricerche e attrezzature scientifiche — Documentazioni e sperimentazioni — Provviste e servizi di ogni genere . . . . . (4.1.5. — 3.3.0.)	3.900.000.000	»	3.900.000.000
1169	2090	Spese per il funzionamento degli organi per la tutela e il riadattamento dei minorenni — Accertamento e trattamento della personalità del minore e del suo ambiente familiare — Spese per i mezzi rieducativi — Mantenimento dei ricoverati negli Istituti governativi ed in quelli convenzionati — Trasporto dei minorenni, dei corpi di reato e correlative scorte — Assistenza ai minori — Provviste e servizi di ogni genere — Provvista, manutenzione ed esercizio di mezzi per trasporto di minori e di cose inerenti a servizi non appaltati . . . . . (4.9.9. — 3.3.0.)	7.000.000.000	»	7.000.000.000
1170	2091	Servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . . (4.9.3. — 3.3.0.)	1.950.000.000	»	1.950.000.000
1171	2092	Servizio delle bonifiche agrarie e delle relative industrie . . . . . (4.9.3. — 3.3.0.)	1.000.000.000	»	1.000.000.000

601

CAPITOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
1172	2093	Spese per acquisto e conferimento di diplomi e medaglie al merito della redenzione sociale . . . . . (4.1.2.—3.3.0.)	500.000	»	500.000
1173	2094	Spese di impianto e funzionamento del Centro elettronico dell'Amministrazione penitenziaria - Noleggio, acquisto e manutenzione di macchine, utensili, attrezzi e materiale vario - Spese per le indagini di rilevazione ed elaborazione di dati . . . . . (4.4.0.—3.3.0.)	550.000.000	(a) 100.000.000 (+)	650.000.000
		Totale Categoria IV . . .	36.070.500.000	3.170.000.000 (+)	39.240.500.000
		CATEGORIA V. — *Trasferimenti.*			
1180	2201	Contributi ai Comuni per le spese delle carceri mandamentali . . . . . (5.4.9.—3.3.0.)	700.000.000	»	700.000.000
1181	2202	Equo indennizzo al personale militare per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio ordinario (*Spese obbligatorie*) . . . . . (5.1.6.—3.3.0.)	90.000.000	»	90.000.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

CAPITOLI					
Numero		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
dell'anno finanziario 1974	dell'anno finanziario 1975				
1190	2203	Ritenute operate per punizioni sugli assegni dei sottufficiali e dei militari del Corpo degli agenti di custodia, da devolvere all'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo medesimo (*Spese obbligatorie*) . . . . . (5.6.1. — 8.3.1.)	1.000.000	»	1.000.000
1191	2204	Assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie . . . . . (5.1.4. — 8.3.9.)	300.000.000	»	300.000.000
1192	»	Contributo all'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano » (*a*)	30.000.000	(*a*) 30.000.000 (–)	*soppresso*
1194	2205	Assistenza e attività di servizio sociale in favore dei detenuti e delle loro famiglie . . . . . (5.1.4. — 8.3.9.)	500.000.000	»	500.000.000
»	2206	Spese per le onoranze funebri degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia caduti nell'adempimento del dovere (*b*) . . . . . (5.1.4. — 3.3.0.)	«	(*b*) 3.000.000 (+)	3.000.000
		Totale Categoria V . . .	1.621.000.000	27.000.000 (–)	1.594.000.000
		Totale della Rubrica 3 . . .	94.456.212.000	17.659.920.000 (+)	112.116.132.000

(*a*) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa recata dalla legge 19 febbraio 1970, n. 58, concernente la concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano.

(*b*) Capitolo che si istituisce e somma che si iscrive per provvedere alle spese indicate nella denominazione.

603

CAPITOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	risultante per l'anno finanziario 1975
		TITOLO II **SPESE IN CONTO CAPITALE** **(o di investimento)**			
		RUBRICA 2. — AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA.			
		CATEGORIA XII. — *Trasferimenti.*			
5010	7051	Contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di edifici giudiziari . . . . . (12.4.1.—3.2.0.)	5.500.000.000	(a) 1.000.000.000 (+)	6.500.000.000
		Totale della Rubrica 2 . . .	5.500.000.000	1.000.000.000 (+)	6.500.000.000

(a) Variazione proposta in dipendenza della legge 11 maggio 1973, n. 271, recante l'aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208 e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.

404

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE.			
		CATEGORIA IV. — *Acquisto di beni e servizi.*			
		— Rubrica 2. – Amministrazione giudiziaria	35.000.000	»	35.000.000
		Totale della categoria IV . . .	35.000.000	»	35.000.000
		Totale della Sezione 1 . . .	35.000.000	»	35.000.000
		SEZIONE III. — GIUSTIZIA.			
		CATEGORIA II. — *Personale in attività di servizio.*			
		— Rubrica 1. – Servizi generali	2.191.924.000	89.332.000 (–)	2.102.592.000
		— Rubrica 2. – Amministrazione giudiziaria	113.518.272.000	28.324.852.000 (+)	141.843.124.000
		— Rubrica 3. – Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena	56.764.712.000	14.516.920.000 (+)	71.281.632.000
		Totale della categoria II . . .	172.474.908.000	42.752.440.000 (+)	215.227.348.000

605

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
		CATEGORIA III. — *Personale in quiescenza.*			
		— Rubrica 1. – Servizi generali	46.603.200.000	44.683.000.000 (–)	1.920.200.000
		Totale della categoria III . . .	46.603.200.000	44.683.000.000 (–)	1.920.200.000
		CATEGORIA IV. — *Acquisto di beni e servizi.*			
		— Rubrica 1. – Servizi generali	400.000.000	115.000.000 (+)	515.000.000
		— Rubrica 2. – Amministrazione giudiziaria	9.201.700.000	2.480.000.000 (+)	11.681.700.000
		— Rubrica 3. – Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena	36.070.500.000	3.170.000.000 (+)	39.240.500.000
		Totale della categoria IV . . .	45.672.200.000	5.765.000.000 (+)	51.437.200.000
		CATEGORIA V. — *Trasferimenti.*			
		— Rubrica 1. – Servizi generali	130.000.000	»	130.000.000
		— Rubrica 2. – Amministrazione giudiziaria	5.596.800.000	141.830.000 (+)	5.738.630.000

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
		. – Rubrica 3. – Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena	790.000.000	3.000.000 (+)	793.000.000
		Totale della categoria V . . .	6.516.800.000	144.830.000 (+)	6.661.630.000
		CATEGORIA VII. — *Poste correttive e compensative delle entrate.*			
		— Rubrica 2. – Amministrazione giudiziaria	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale della categoria VII . . .	»	»	»
		CATEGORIA IX. — *Somme non attribuibili.*			
		— Rubrica 1. – Servizi generali	15.000.000	»	15.000.000
		Totale della categoria IX . . .	15.000.000	»	15.000.000
		Totale della Sezione III . . .	271.282.108.000	3.979.270.000 (+)	275.261.378.000

107

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
		SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.			
		CATEGORIA V. — *Trasferimenti.*			
		— Rubrica 3. – Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena	831.000.000	30.000.000 (–)	801.000.000
		Totale della categoria V . . .	831.000.000	30.000.000 (–)	801.000.000
		Totale della Sezione VIII . . .	831.000.000	30.000.000 (–)	801.000.000
		TOTALE DEL TITOLO I . . .	272.148.108.000	3.949.270.000 (+)	276.097.378.000
		TITOLO II — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		SEZIONE III. — GIUSTIZIA.			
		CATEGORIA XII. — *Trasferimenti.*			
		— Rubrica 2. – Amministrazione giudiziaria	5.500.000.000	1.000.000.000 (+)	6.500.000.000
		Totale della categoria XII . . .	5.500.000.000	1.000.000.000 (+)	6.500.000.000
		Totale della Sezione III . . .	5.500.000.000	1.000.000.000 (+)	6.500.000.000
		TOTALE DEL TITOLO II . . .	5.500.000.000	1.000.000.000 (+)	6.500.000.000

CAPITOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
		RIASSUNTO PER SEZIONI			
		SEZIONE I. - AMMINISTRAZIONE GENERALE			
		— Titolo I. - Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)	35.000.000	»	35.000.000
		Totale della sezione I . . .	35.000.000	»	35.000.000
		SEZIONE III. - GIUSTIZIA			
		— Titolo I. - Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)	271.282.108.000	3.979.270.000 (+)	275.261.378.000
		— Titolo II. - Spese in conto capitale (o di investimento)	5.500.000.000	1.000.000.000 (+)	6.500.000.000
		Totale della sezione III . . .	276.782.108.000	4.979.270.000 (+)	281.761.378.000
		SEZIONE VIII. - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE			
		— Titolo I. - Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)	831.000.000	30.000.000 (–)	801.000.000
		Totale della sezione VIII . . .	831.000.000	30.000.000 (–)	801.000.000

CAPITOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
		RIASSUNTO PER CATEGORIE			
		CATEGORIA II. — *Personale in attività di servizio.*			
		— Sezione III - Giustizia	172.474.908.000	42.752.440.000 (+)	215.227.348.000
		Totale della categoria II . .	172.474.908.000	42.752.440.000 (+)	215.227.348.000
		CATEGORIA III. — *Personale in quiescenza.*			
		— Sezione III - Giustizia	46.603.200.000	44.683.000.000 (-)	1.920.200.000
		Totale della categoria III . . .	46.603.200.000	44.683.000.000 (-)	1.920.200.000
		CATEGORIA IV. — *Acquisto di beni e servizi.*			
		— Sezione I - Amministrazione generale	35.000.000	»	35.000.000
		— Sezione III - Giustizia	45.672.200.000	5.765.000.000 (+)	51.437.200.000
		Totale della categoria IV . . .	45.707.200.000	5.765.000.000 (+)	51.472.200.000

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
		CATEGORIA V. — *Trasferimenti.*			
		— Sezione III - Giustizia	6.516.800.000	144.830.000 (+)	6.661.630.000
		— Sezione VIII - Azione ed interventi nel campo sociale	831.000.000	30.000.000 (–)	801.000.000
		Totale della categoria V . . .	7.347.800.000	114.830.000 (+)	7.462.630.000
		CATEGORIA VII. — *Poste correttive e compensative delle entrate.*			
		— Sezione III - Giustizia	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale della categoria VII . . .	»	»	»
		CATEGORIA IX. — *Somme non attribuibili.*			
		— Sezione III - Giustizia	15.000.000	»	15.000.000
		Totale della categoria IX . . .	15.000.000	»	15.000.000

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
		CATEGORIA XII. — *Trasferimenti.*			
		— Sezione III - Giustizia	5.500.000.000	1.000.000.000 (+)	6.500.000.000
		Totale della categoria XII . . .	5.500.000.000	1.000.000.000 (+)	6.500.000.000
		RIASSUNTO PER RUBRICHE			
		RUBRICA 1. — *Servizi generali.*			
		— TITOLO I.	49.340.124.000	44.657.332.000 (–)	4.682.792.000
		RUBRICA 2. — *Amministrazione Giudiziaria.*			
		— TITOLO I.	128.351.772.000	30.946.682.000 (+)	159.298.454.000
		— TITOLO II.	5.500.000.000	1.000.000.000 (+)	6.500.000.000
			133.851.772.000	31.946.682.000 (+)	165.798.454.000

412

CAPITOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
		RUBRICA 3. — *Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.*			
		— TITOLO I.	94.456.212.000	17.659.920.000 (+)	112.116.132.000
		Totale . . .	277.648.108.000	4.949.270.000 (+)	282.597.378.000

RIEPILOGO

TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	272.148.108.000	3.949.270.000 (+)	276.097.378.000
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	5.500.000.000	1.000.000.000 (+)	6.500.000.000
	277.648.108.000	4.949.270.000 (+)	282.597.378.000

413

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico

CODICE ECONOMICO		Numero dei capitoli
Numero	DENOMINAZIONE	
2. 0. 0.	CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1017-1501-1505
2. 1. 0.	MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO.	
2. 1. 1.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi	1001
2. 1. 2.	Indennità di missione e rimborso spese viaggio	1002
2. 2. 0.	IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI E ADDETTI AI GABINETTI E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI.	
2. 2. 1.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi agli impiegati	2001
2. 2. 2.	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio	1005-1006-1020-1021 1504-2004-2005
2. 2. 3.	Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio	1022
2. 2. 4.	Compensi per lavoro straordinario	1018-1503-2003
2. 2. 7.	Compensi per lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 19 della legge n. 734 del 1973	1004
2. 2. 8.	Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari	1003
2. 2. 9.	Altre indennità	1019-1502-1507-2010
2. 3. 0.	MAGISTRATI.	
2. 3. 9.	Altre indennità	1506

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico

CODICE ECONOMICO		Numero dei capitoli
Numero	DENOMINAZIONE	
2. 7. 0.	OPERAI.	
2. 7. 1.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi	2002
2. 9. 0.	CORPI DI POLIZIA ED ALTRI CORPI ARMATI.	
2. 9. 1.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi	2006
2. 9. 2.	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio	2007
2. 9. 3.	Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio	2008
2. 9. 9.	Altre indennità	2009
3. 0. 0.	CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	
3. 2. 0.	TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE	1071
3. 3. 0.	INDENNITÀ UNA TANTUM, ECC.	1072
3. 4. 0.	ALTRI TRATTAMENTI	1073
4. 0. 0.	CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
4. 1. 1.	Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico	1081-1101-1594
4. 1. 2.	Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili	1585-1586-1591-2093

115

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico

CODICE ECONOMICO		Numero dei capitoli
Numero	DENOMINAZIONE	
4. 1. 3.	Mezzi di trasporto e accessori	1100-1592-2087
4. 1. 5.	Casermaggio, equipaggiamento e attrezzature militari	2089
4. 1. 6.	Alimentari, calzature, vestiario e articoli tessili	2083
4. 2. 0.	SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI.	
4. 2. 1.	Fitto	1105-1597 2084
4. 2. 2.	Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento	1098-1588-2085
4. 3. 0.	ACQUISTO SERVIZI.	
4. 3. 1.	Postali, telegrafiche, telefoniche	1099
4. 3. 2.	Commissioni, comitati, consigli	1094-1095
4. 3. 4.	Compensi per incarichi speciali	1093-1581-1582-1583 1590-1593
4. 3. 5.	Spese per accertamenti sanitari	1096
4. 3. 6.	Spese per cure, ricoveri, protesi	1097-2081
4. 3. 8.	Studi, indagini, rilevazioni e statistiche	1103-1107
4. 3. 9.	Altre	1595

416

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico

CODICE ECONOMICO		Numero dei capitoli
Numero	DENOMINAZIONE	
4. 4. 0.	SERVIZI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI	1598-2094
4. 9. 0.	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI.	
4. 9. 1.	Spese di rappresentanza	1082
4. 9. 2.	Spese casuali	1102
4. 9. 3.	Spese per uffici e servizi particolari	1587-1596-2091-2092
4. 9. 4.	Spese per convegni, mostre, ecc.	1104
4. 9. 5.	Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda	1584-2082-2086
4. 9. 8.	Spese di copia, stampa, carta bollata registrazione e varie inerenti ai contratti	1106
4. 9. 9.	Altre	1589-2088-2090
5. 0. 0.	CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	
5. 1. 0.	ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI.	
5. 1. 3.	Interventi assistenziali a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie .	1201
5. 1. 4.	Assistenza gratuita diretta	2204-2205-2206
5. 1. 5.	Contributi ed istituzioni sociali non aventi fini di lucro	1702
5. 1. 6.	Equo indennizzo	1202-2202

617

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico

CODICE ECONOMICO		Numero dei capitoli
Numero	DENOMINAZIONE	
5. 4. 0.	AGLI ENTI TERRITORIALI.	
5. 4. 9.	Altri	1701-2201
5. 5. 0.	AGLI ORGANISMI PREVIDENZIALI.	
5. 5. 9.	Altri	1203
5. 6. 0.	AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI.	
5. 6. 1.	Enti dell'amministrazione centrale	2203
7. 0. 0.	CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	
7. 3. 0.	ALTRE POSTE CORRETTIVE	1771
9. 0. 0.	CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	
9. 4. 0.	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI	1291
9. 5. 0.	RESIDUI PASSIVI PERENTI	1292
12. 0. 0.	CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI	
12. 4. 0.	ALTRI ENTI TERRITORIALI.	
12. 4. 1.	Aiuti all'investimento	7051

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale

CODICE FUNZIONALE		Numero dei capitoli
Numero	DENOMINAZIONE	
1. 0. 0.	SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE GENERALE	
1. 2. 0.	ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO.	
1. 2. 9.	Altri	1581-1582
3. 0. 0.	SEZIONE III - GIUSTIZIA	
3. 1. 0.	SPESE COMUNI	1001-1002-1003-1004 1005-1006-1017-1018 1019-1020-1021-1022 1071-1072-1073-1081 1082-1093-1094-1095 1096-1097-1098-1099 1100-1101-1102-1103 1104-1105-1106-1107 1201-1202-1291-1292
3. 2. 0.	AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA	1203-1501-1502-1503 1504-1505-1506-1507 1583-1584-1585-1586 1587-1588-1589-1590 1591-1592-1593-1594 1595-1596-1597-1598 1701-1702-1771-7051
3. 3. 0.	ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA	2001-2002-2003-2004 2005-2006-2007-2008 2009-2010-2081-2082 2083-2084-2085-2086 2087-2088-2089-2090 2091-2092-2093-2094 2201-2202-2206
8. 0. 0.	SEZIONE VIII - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	
8. 3. 0.	ASSISTENZA PUBBLICA.	
8. 3. 1.	Maternità, infanzia e minori	2203
8. 3 9.	Altre	2204-2205

619

Capitolo n. 1017. — ***Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo*** (Spese fisse ed obbligatorie).

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Numero dei posti: Risultanti dalle tabelle organiche	Numero dei posti: Coperti al 1° aprile 1974	Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Aggiunta di famiglia	13ª mensilità	Assegno perequativo	TOTALE
CARRIERA AMMINISTRATIVA								
(Magistrati)								
Magistrati di Corte di Cassazione con ufficio direttivo, ovvero magistrati di Corte di Cassazione	»	7	5	68.970.000	1.270.800	5.747.500	»	75.988.300
Magistrati di Corte di Cassazione	»	4	6	67.320.000	1.524.960	5.610.000	»	74.454.960
Magistrati di Corte di Appello	»		85	810.645.000	21.603.000	67.553.750	»	899.801.750
Magistrati di tribunale . . .	»	114	17	143.055.000	4.320.720	11.921.250	»	159.296.970
Aggiunti giudiziari	»		9	47.047.500	2.287.440	3.920.625	»	53.255.565
		125	122	1.137.037.500	31.007.520	94.753.125	»	1.262.798.145
UFFICIO TRADUZIONI.								
Carriera direttiva.								
1° Dirigente	»	1	»	»	»	»	»	»
Vice direttore dell'ufficio (direttore di divisione aggiunto)	530		»	»	»	»	»	»
	487		»	»	»	»	»	»
	455	1	»	»	»	»	»	»
	426		»	»	»	»	»	»
	387		»	»	»	»	»	»
Esperto capo (direttore di sezione)	307	4	1	2.820.563	119.280	235.047	993.550	4.168.440
Esperto (consigliere)	190	»	»	»	»	»	»	»
Carriera di concetto.								
Traduttore capo	370	1	»	»	»	»	»	»
Traduttore principale	297	4	1	2.401.215	»	200.104	1.067.050	3.668.369
	255							

420

Capitolo n. 1017. — *Stipendi, retribuzioni ed assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo* (Spese fisse ed obbligatorie).

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Numero dei posti: Risultanti dalle tabelle organiche	Numero dei posti: Coperti al 1° aprile 1974	Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Aggiunta di famiglia	13ª mensilità	Assegno perequativo	Totale
Traduttore	218	5	»	»	»	»	»	»
	178		3	3.924.900	119.280	327.075	2.375.100	6.746.355
	160		4	4.704.000	»	392.000	3.096.000	8.192.000
		16	9	13.850.708	238.560	1.154.226	7.531.700	22.775.194
Assistente alla vigilanza . . .	183	1	1	1.479.355	254.160	123.296	754.950	2.611.961
Totale generale . . .		144	132	1.152.367.763	31.500.240	96.030.647	8.286.650	1.288.185.300
Indennità integrativa speciale								60.825.000
Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato								143.491.121
Aumenti periodici di stipendio, variazioni nell'aggiunta di famiglia, promozioni in corso (legge 24 maggio 1970 n. 336 e 20 dicembre 1973 n. 831)								143.497.979
Totale generale . . .								1.636.000.000

621

Capitolo n. 1501. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo* (Spese fisse e obbligatorie).

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Numero dei posti: Risultanti dalle tabelle organiche	Numero dei posti: Coperti al 1° aprile 1974	Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Aggiunta di famiglia	Indennità di funzione	13ª mensilità	Assegno perequativo	TOTALE
MAGISTRATURA.									
Magistrati di Cassazione.									
Primo Presidente della Corte di Cassazione	»	1	1	17.391.000	254.160	»	1.449.250	»	19.094.410
Procuratore generale della Cassazione, Presidente del Tribunale Superiore acque pubbliche e Presidente aggiunto alla Corte di Cassazione	»	3	3	46.233.000	762.480	»	3.852.750	»	50.848.230
Presidenti di Sezione di Cassazione ed equiparati	»	102	166 (a)	2.289.804.000	23.366.500	»	190.817.000	»	2.503.987.500
Consiglieri di Cassazione ed equiparati	»	505	630 (b)	7.068.600.000	88.200.800	»	589.050.000	»	7.745.850.800
Magistrati di appello.									
Consiglieri di Corte di appello ed equiparati	»	6.241	2.900	27.657.300.000	406.464.000	»	2.304.775.000	»	30.368.539.000
Magistrati di tribunale.									
Giudici ed equiparati	»	»	2.001	17.343.315.000	288.869.760	»	1.445.276.250	»	19.077.461.010
Aggiunti giudiziari	»	»	555	2.901.262.500	77.788.800	»	241.771.875	»	3.220.823.175
Uditori	»	850	378 (c)	1.349.460.000	52.980.480	»	112.455.000	»	1.514.895.480
		7.202 (c)	6.694	58.673.305.500	938.687.040	»	4.889.447.125	»	64.501.499.665
PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE.									
Carriera direttiva. Qualifiche dei dirigenti.									
Dirigente superiore (livello di funzione *d*)	D	15	15	82.500.000	2.102.400	51.837.300	6.875.000	»	143.314.900
Primo dirigente (livello di funzione *e*)	E	136	89	407.264.000	12.471.240	173.205.666	37.938.660	»	627.612.572
Qualifiche ad esaurimento. (art. 60 D.P.R. 30-6-72, n. 748)									
Direttore superiore di cancelleria	»	229	(d)	2.164.764.800	96.850.560	»	180.207.062	876.809.900	3.318.822.322
Direttore di cancelleria . . .	»	229	691						
Da riportarsi . . .		809	795	2.654.528.800	111.427.200	225.773.166	221.210.728	876.809.900	4.089.749.794

422

Capitolo n. 1501. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo* (Spese fisse e obbligatorie).

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Numero dei posti: Risultanti dalle tabelle organiche	Numero dei posti: Coperti al 1° aprile 1974	Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Aggiunta di famiglia	Indennità di funzione	13ª mensilità	Assegno perequativo	TOTALE
Riporto . . .		609	795	2.654.528.800	111.427.200	225.773.166	221.210.728	876.809.000	4.089.749.794
Qualifiche inferiori a primo dirigente.									
Direttore aggiunto di cancelleria	530 487 455 426 387	1.029	»	»	»	»	»	»	»
Direttore di sezione di cancelleria	307		2.841	7.051.631.895	338.194.500	»	587.635.991	2.822.675.550	10.860.137.936
Cancelliere	257 190	3.235	858	1.782.791.010	120.257.280	»	148.565.917	695.880.900	2.747.495.107
Carriera di concetto (ad personam) (art.167 L. 1196/60)									
Cancelliere capo di 1ª classe .	370	»	2	5.982.900	280.320	»	498.575	2.480.000	9.241.795
Cancelliere capo di 2° e 3ª classe	297	»	14	33.617.430	1.962.240	»	2.802.032	14.938.700	53.320.802
Carriera di concetto ex speciale ad esaurimento. (art. 2 D.P.R. 1-6-72 n. 319)									
Cancelliere	218 179 160	»	219	335.994.070	30.695.040	»	32.166.172	174.696.300	623.551.582
		»	»	»	»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»	»	»	»
Carriera di concetto ordinaria (art. 3 D.P.R. 1-6-72 n. 319)									
Segretario capo	370	279	»	»	»	»	»	»	»
Segretario principale	297 255	1.252	»	»	»	»	»	»	»
Segretario	218 179 160	1.251	»	»	»	»	»	»	»
		(e) 7.705	4.729	11.914.516.105	662.816.640	225.773.166	992.879.815	4.587.481.350	18.383.497.076
Carriera esecutiva.									
Aiutante superiore	245	7	»	»	»	»	»	»	»
Aiutanti principali	213 189	27	5	8.610.525	700.300	»	717.544	4.172.250	14.200.619
Da riportarsi . . .		34	5	8.610.525	700.300	»	717.544	4.172.250	14.200.619

423

Capitolo n. 1501. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo*
(Spese fisse e obbligatorie)

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Numero dei posti: Risultanti dalle tabelle organiche	Numero dei posti: Coperti al 1° aprile 1974	Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Aggiunta di famiglia	Indennità di funzione	13ª mensilità	Assegno perequativo	TOTALE
Riporto . . .		34	5	8.610.525	700.300	»	717.544	4.172.250	14.200.619
	165		4	5.271.420	560.640	»	439.285	3.019.800	9.291.145
Aiutanti	133	27	»	»	»	»	»	»	»
	120		»	»	»	»	»	»	»
Coadiutori superiori giudiziari .	245	640	»	»	»	»	»	»	»
	213		1.224	2.107.856.530	171.433.440	»	175.65[illegible].710	1.021.366.800	3.476.311.470
	183		731	1.007.812.330	102.383.860	»	83.9[illegible].356	551.868.450	1.746.049.005
Coadiutori dattilografi giudiziari	163	5.010	378	464.184.472	52.980.480	»	33.682.687	265.337.100	821.184.089
	133		454	465.998.085	63.632.640	»	38.833.171	282.592.300	851.056.196
	120		348	306.936.000	48.775.680	»	25.578.000	180.264.000	561.553.680
		(e) 6.711	3.144	4.366.669.361	440.467.040	»	363.889.103	2.308.620.700	7.479.646.204
Personale ausiliario.									
Commessi capi e agenti tecnici capi	165	987	19	25.346.475	3.815.720	»	2.112.206	17.807.750	49.083.151
	143		968	1.119.158.040	194.374.400	»	93.263.170	724.983.600	2.131.779.210
	133		659	708.625.995	132.327.200	»	57.710.667	493.558.050	1.392.221.312
Commessi e agenti tecnici . .	115	2.290	310	268.578.187	62.248.000	»	22.381.513	171.972.500	525.180.200
	100		272	199.930.000	59.861.760	»	17.076.500	140.080.000	416.938.260
		3.290	2.228	2.321.628.697	452.628.080	»	192.543.456	1.548.401.900	4.515.202.133
		21.908	16.725	77.276.309.663	2.494.598.800	225.773.166	6.438.752.499	8.444.503.950	94.879.845.078
Indennità integrativa speciale									7.739.136.000
Indennità ai vice pretori onorari incaricati della reggenza di preture in assenza di titolari . . .									994.500.000
Compensi a notai e segretari comunali chiamati a sostituire funzionari di cancelleria									5.000.000
Indennità di seconda lingua al personale della provincia di Bolzano (legge 23 ottobre 1961, n. 1165)									36.000.000
Aumenti periodici di stipendio, variazioni nell'aggiunta di famiglia, promozioni in corso, nuove assunzioni per l'espletamento di concorsi indetti (n. 330 uditori giudiziari; n. 2000 segretari giudiziari; n. 1600 coadiutori dattilografi giudiziari). Applicazione delle leggi 4-1-1963 n. 1; 25-5-1970 n. 336; 11-8-1973 n. 533; decreto-legge 21-9-1973 n. 566 convertito nella legge 8-11-1973 n. 685; 20-12-1973 n. 831									18.798.257.797
Applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente l'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento del personale del Territorio di Trieste									249.500.000
Contributi assistenziali e previdenziali a carico dello Stato.									9.902.361.125
									132.605.000.000

a) Di cui n. 65 senza funzioni: 1 fuori ruolo ai sensi dell'articolo 210 dell'Ordinamento giudiziario e n. 3 fuori ruolo per usi civici.

b) Di cui n. 221 senza funzioni; 5 fuori ruolo ai sensi dell'articolo 210 dell'Ordinamento giudiziario e n. 6 per usi civici.

c) Di cui n. 28 in soprannumero ai sensi dell'articolo 138 dell'Ordinamento giudiziario.

d) Di cui n. 233 in soprannumero ai sensi dell'articolo 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72.

e) Gli organici risultano aumentati rispettivamente di 300, 200 e 250 unità per il personale della magistratura, delle cancellerie e dei coadiutori in applicazione della legge 11 agosto 1973 n. 533.

424

Capitolo n. 2001. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo* (Spese fisse e obbligatorie).

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Numero dei posti: Risultanti dalle tabelle organiche	Numero dei posti: Coperti al 1° aprile 1974	Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno perequativo	Indennità di funzione e indennità penitenziaria	13ª mensilità	TOTALE
DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA.									
Dirigente superiore	D	13	13	66.625.000	3.304.080	»	56.604.730	5.552.080	132.085.890
Primo dirigente	E	33	33	140.712.000	6.759.720	»	97.517.805	11.725.990	256.715.515
		46	46	207.337.000	10.063.800	»	54.122.535	17.278.070	388.801.405
DIRIGENTI SANITARI.									
Dirigente superiore	D	1	1	5.125.000	254.160	»	4.354.210	427.085	10.160.455
Primo dirigente	E	4	4	17.056.000	819.360	»	11.820.340	1.421.330	31.117.030
		5	5	22.181.000	1.073.520	»	16.174.550	1.848.415	41.277.485
DIRIGENTI TECNICI.									
Primo dirigente	E	2	1	4.264.000	254.160	»	2.955.085	355.335	7.828.580
		2	1	4.264.000	254.160	»	2.955.085	355.335	7.828.580
DIRIGENTI PER IL SERVIZIO SOCIALE.									
Dirigente superiore	D	1	1	5.125.000	254.160	»	4.354.210	427.085	10.160.455
Primo dirigente	E	3	3	12.792.000	614.520	»	8.865.255	1.066.000	23.337.775
		4	4	17.917.000	868.680	»	13.219.465	1.493.085	33.498.230

425

Stato di previsione per l'anno finanziario 1975

Segue Allegato N. 5

—

Ministero di grazia e giustizia

Capitolo n. 2001. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo* (Spese fisse e obbligatorie).

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Numero dei posti: Risultanti dalle tabelle organiche	Numero dei posti: Coperti al 1° aprile 1974	Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno perequativo	Indennità di funzione e indennità penitenziaria	13ª mensilità	TOTALE
PERSONALE DIRETTIVO AD ESAURIMENTO.									
Ispettore generale	530	»	19	77.900.000	4.829.040	29.545.000	»	6.491.670	118.765.710
Direttori capi	426	»	18	61.401.600	3.687.120	22.340.200	»	5.116.800	93.045.720
		»	37	139.301.600	8.516.160	52.385.200	»	11.608.470	211.811.430
RUOLO SANITARIO.									
Ispettore generale sanitario	530	3	2	8.200.000	508.320	3.110.000	»	683.335	12.501.655
Direttori capi sanitari	426	2	2	6.822.400	409.680	2.537.800	»	568.535	10.338.415
		5	4	15.022.400	918.000	5.647.800	»	1.251.870	22.840.070
RUOLO DI SERVIZIO SOCIALE.									
Ispettori generali	530	»	1	4.100.000	254.160	1.555.000	»	341.665	6.250.825
Direttori capi	426	»	1	3.411.200	204.840	1.268.900	»	284.265	5.169.205
		»	2	7.511.200	459.000	2.823.900	»	625.930	11.420.030
CARRIERA DIRETTIVA									
Ispettori generali	530		5	20.451.375	254.160	7.775.000	»	1.704.280	30.184.815
	487	»	»	»	»	»	»	»	»
	455	58	»	»	»	»	»	»	»
Direttori capi	426		20	68.884.200	5.083.300	25.378.000	»	5.740.350	105.085.750
	387		28	83.626.830	5.017.680	29.535.400	»	6.968.905	125.168.815
Direttori	307		50	141.028.125	9.158.400	49.677.500	»	11.752.345	211.616.370
Vice Direttori	257	181	90	178.505.730	14.338.800	72.944.500	»	14.875.480	280.714.510
	190	»	»	»	»	»	»	»	»
		239	193	492.496.260	33.852.240	185.380.400	»	41.041.360	752.770.260

426

Capitolo n. 2001. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo* (Spese fisse e obbligatorie).

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Numero dei posti: Risultanti dalle tabelle organiche	Numero dei posti: Coperti al 1° aprile 1974	Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno perequativo	Indennità di funzione e indennità penitenziaria	13ª mensilità	TOTALE
RUOLO TECNICO-SANITARIO.									
Ispettore generale sanitario	530		1	4.090.275	254.160	1.555.000	»	340.855	6.240.290
Direttori capi sanitari	426	9	3	10.332.630	762.480	3.806.700	»	861.055	15.762.865
Direttori capi sanitari	387		2	5.973.355	508.320	2.111.100	»	497.780	9.090.555
Medici	307		14	29.489.415	3.553.240	13.909.700	»	3.290.785	50.243.140
Medici	257	26	10	19.833.970	2.003.280	8.110.500	»	1.652.830	31.600.580
Medici	210		»	»	»	»	»	»	»
		35	30	70.719.645	7.116.480	29.493.000	»	6.643.305	122.972.430
RUOLO INDUSTRIALE ED AGRARIO.									
Ispettori tecnici industriali ed agrari	530	2	1	3.444.210	254.160	1.268.900	»	287.030	5.254.290
	426		»	»	»	»	»	»	»
	387		»	»	»	»	»	»	»
	307		»	»	»	»	»	»	»
	257		»	»	»	»	»	»	»
		2	1	3.444.210	254.160	1.268.900	»	287.030	5.254.290
RUOLO DEL PERSONALE DI SERVIZIO SOCIALE									
Ispettori generali	530		»	»	»	»	»	»	»
Direttori capi	426	10	2	6.888.420	508.320	2.537.800	»	574.035	10.508.575
	387		3	8.533.350	762.480	3.166.650	»	711.115	13.173.595
Direttori	307		10	30.462.060	2.541.600	9.795.500	»	2.538.500	45.477.660
Vice direttori	257	28	8	15.867.175	2.033.280	6.488.400	»	1.322.265	25.711.120
	190		9	12.568.500	1.907.280	7.231.500	»	1.047.375	22.655.295
		38	32	74.319.505	7.653.600	29.359.350	»	6.193.290	117.526.245

127

Stato di previsione per l'anno finanziario 1975

Segue Allegato N. 5

Ministero di grazia e giustizia

Capitolo n. 2001. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo* (Spese fisse e obbligatorie).

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Numero dei posti: Risultanti dalle tabelle organiche	Numero dei posti: Coperti al 1° aprile 1974	Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno perequativo	Indennità di funzione e indennità penitenziaria	13ª mensilità	TOTALE
CARRIERE DI CONCETTO									
RUOLO DI RAGIONERIA.									
Ragionieri capi	370	45	41	128.221.425	9.900.000	50.340.000	»	10.685.370	199.649.795
Ragionieri principali	297	203	57	149.313.780	14.114.160	60.821.850	»	12.442.815	236.692.605
	255		128	251.899.200	28.191.120	105.696.000	»	20.991.615	406.780.935
Ragionieri	218	202	32	60.246.480	6.554.880	25.526.400	»	5.020.530	97.348.290
	178		43	59.069.745	8.808.120	34.043.100	»	4.922.470	106.843.435
	160		60	70.560.000	3.414.960	46.140.000	»	5.880.000	126.294.960
		450	361	719.313.630	70.985.240	323.367.350	»	59.942.800	1.173.610.020
RUOLO DEI CAPI TECNICI INDUSTRIALI ED AGRICOLI.									
Tecnici capi	370	2	2	6.254.850	508.320	2.480.000	»	521.235	9.764.405
Tecnici principali	302	8	2	5.327.280	508.320	2.134.100	»	443.940	8.413.640
	260		5	10.032.750	762.480	4.128.750	»	836.060	15.760.040
Tecnici	227	8	8	15.683.430	2.033.280	6.381.600	»	1.306.960	25.405.270
	188		»	»	»	»	»	»	»
	160		»	»	»	»	»	»	»
		18	17	37.298.310	3.812.400	15.124.450	»	3.108.195	59.343.355
RUOLO DI EDUCATORE.									
Educatore capo	370	30	30	93.822.750	5.751.240	37.200.000	»	7.818.565	144.595.555
Educatore principale	297	135	59	154.552.800	11.229.000	62.955.950	»	12.879.405	243.627.215
	255		40	78.718.620	8.466.840	33.000.000	»	6.559.895	126.775.345
	218		64	120.492.960	15.249.600	51.052.800	»	10.041.080	196.836.440
Educatore	178	135	40	54.948.600	7.783.920	31.668.000	»	4.579.050	98.979.570
	160		30	35.280.000	6.025.400	23.220.000	»	2.940.000	67.466.400
		300	263	537.815.790	56.530.000	239.126.750	»	44.817.985	878.280.525
RUOLO DEL PERSONALE DI SERVIZIO SOCIALE.									
Assistenti sociali capi	370	39	39	121.969.575	8.762.760	48.360.000	»	10.164.130	189.256.465
Assistenti sociali principali	297	176	71	185.987.340	18.045.360	75.760.550	»	15.498.945	295.292.195
	255		93	183.020.510	18.435.600	76.791.750	»	15.251.710	293.502.570
	218		63	118.610.260	15.249.600	50.255.100	»	9.884.190	193.999.150
Assistenti sociali	178	175	30	41.211.450	5.530.680	23.751.000	»	3.434.290	73.927.420
	160		31	36.456.000	4.017.600	23.994.000	»	3.038.000	67.505.600
		390	327	687.255.135	70.041.600	298.915.400	»	57.271.265	1.113.483.400

428

Capitolo n. 2001. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo* (Spese fisse e obbligatorie).

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Numero dei posti: Risultanti dalle tabelle organiche	Numero dei posti: Coperti al 1° aprile 1974	Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno perequativo	Indennità di funzione e indennità penitenziaria	13ª mensilità	TOTALE
PERSONALE INCARICATO.									
Sanitari		8	6	23.529.600	»	»	»	»	23.529.600
Sanitari		3	3	8.164.800	»	»	»	»	8.164.800
Sanitari		77	72	105.235.200	»	»	»	»	105.235.200
Sanitari		28	26	31.761.600	68.513.760	»	»	30.158.400	130.433.760
Sanitari		31	28	29.164.800	»	»	»	»	29.164.800
Sanitari		178	176	164.044.800	»	»	»	»	164.044.800
Totale		325	313	361.900.800	68.513.760	»	»	30.158.400	460.572.960
Farmacisti e veterinari		5	5	13.608.000	1.004.400	»	»	1.134.000	15.746.400
Medici guardia medica		21	21	86.869.958	4.301.640	»	»	7.239.165	98.410.790
Infermieri		21	»	»	»	»	»	»	»
		42	21	86.869.958	4.301.640	»	»	7.239.165	98.410.790
CARRIERE ESECUTIVE									
RUOLO COADIUTORI									
Coadiutore superiore	265	30	30	60.775.315	6.690.240	29.977.500	»	5.064.600	102.507.655
Coadiutore principale	213	135	35	65.753.100	7.198.560	28.205.750	»	5.479.425	107.636.835
	183		89	125.694.300	16.835.040	67.130.550	»	10.474.575	220.135.065
Coadiutore	163	135	38	56.907.375	6.145.200	26.674.100	»	4.742.280	94.468.955
	133		25	25.660.685	3.891.960	15.561.250	»	2.138.390	47.252.285
	120		50	44.100.000	8.035.200	25.900.000	»	3.675.000	81.710.200
Totale		300	267	378.891.395	48.796.200	194.509.150	»	31.574.270	653.771.015
RUOLO AIUTANTI.									
Aiutante superiore	265	30	30	60.775.315	6.934.320	29.977.500	»	5.064.610	102.751.745
Aiutante principale	213	135	59	110.340.940	14.995.440	49.232.550	»	9.236.745	184.305.675
	183		48	67.790.520	9.832.320	36.237.000	»	5.649.215	119.509.055
Aiutante	163	135	80	119.805.000	20.332.800	56.156.000	»	9.983.760	206.277.560
	133		30	30.792.825	6.145.200	18.673.500	»	2.566.060	58.177.585
	120		25	22.050.000	1.807.920	12.950.000	»	1.837.500	38.645.420
Totale		300	272	412.054.600	60.048.000	203.227.150	»	34.337.890	709.667.640

1129

Capitolo n. 2001. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo* (Spese fisse e obbligatorie).

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Numero dei posti: Risultanti dalle tabelle organiche	Numero dei posti: Coperti al 1° aprile 1974	Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno perequativo	Indennità di funzione e indennità penitenziaria	13ª mensilità	TOTALE
PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DEL TERRITORIO DI TRIESTE.									
Direttivo	320	»	»	»	»	»	»	»	»
Concetto	245	»	3	5.942.475	780.480	2.997.750	»	495.205	10.215.910
Ausiliario	185	»	3	4.487.175	780.480	2.375.100	»	373.930	8.016.685
Totale .		»	6	10.429.650	1.560.960	5.372.850	»	869.135	18.232.595
PERSONALE NON DI RUOLO E EX MINIST. AFRICA ITALIANA.									
Personale non di ruolo 2ª categoria .	160	»	3	3.880.200	762.480	2.322.000	»	323.400	7.288.080
Personale non di ruolo 3ª categoria .	120	»	15	14.553.000	3.812.400	7.770.000	»	1.212.750	27.348.150
Totale . . .		»	18	18.433.800	4.574.880	10.092.000	»	1.536.150	34.636.830
PERSONALE AGGREGATO.									
Ispettori dei cappellani		1	1	1.762.530	»	»	»	146.880	1.909.410
Cappellani		275	263	192.126.360	4.924.800	»	»	16.010.530	213.061.690
Maestri e insegnanti		140	135	99.574.200	27.670.320	»	»	8.297.850	135.542.370
Suore		295	273	202.782.600	»	»	»	16.898.550	219.681.150
Totale . . .		711	672	496.245.690	32.595.120	»	»	41.353.810	570.194.720
Totale generale . . .		3212	2897	4.823.630.905	193.785.000	1.596.094.150	186.471.635 (a)	401.969.215	7.501.950.605
Indennità integrativa speciale									1.334.937.600
Ultimo comma articolo 4 legge 15-11-73, n. 734									1.383.564.440
Assegno di sede, indennità ai cappellani e varie									58.616.505
Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato									976.758.645
Aumenti per promozioni, aumenti periodici, variazioni aggiunta di famiglia									544.172.305
Totale generale . . .									11.800.000.000

(a) Di cui lire 63.500.000 in applicazione articolo 50, 4° comma, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Capitolo n. 2002. — *Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio*. (Spese fisse ed obbligatorie).

QUALIFICA	Parametri	Numero dei posti: Risultanti dalle tabelle organiche	Numero dei posti: Coperti al 1° aprile 1974	Spesa annua per salario al personale in servizio	Quota di aggiunta di famiglia	Assegno perequativo	13ª mensilità	Indennità per festività lavoro notturno assegno di sede	TOTALE
Capi operai	210	45	45	36.821.875	11.437.200	40.792.500	7.235.155	16.752.085	163.038.815
Operai specializzati	190	168	80	139.650.000	20.332.800	72.280.000	11.637.500	»	243.900.300
	165		88	112.049.300	18.085.920	69.278.000	9.337.445	48.565.870	257.256.535
Operai qualificati	173	805	400	635.775.000	96.534.960	331.380.000	52.981.250	»	1.116.971.210
	146		255	287.322.525	51.619.680	158.859.500	23.943.545	206.238.305	728.983.455
	129		150	145.778.000	26.114.400	90.292.500	12.148.175	»	274.333.125
Operai comuni	153	480	170	238.966.875	40.912.760	114.826.500	19.913.905	»	414.627.040
	133		120	123.171.300	22.942.080	74.694.000	10.264.275	135.640.915	366.712.570
	115		190	164.612.440	35.354.880	105.402.500	13.717.700	»	319.087.520
Totale		1.498	1.498	1.934.147.375	323.581.680	1.058.805.500	161.173.950	407.197.075	3.884.910.580

Articolo 4 ultimo comma legge 15 novembre 1973, n. 734	526.573.535
Assunzioni temporanee decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276	80.000.000
Indennità integrativa speciale	690.278.400
Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato	493.717.180
Aumenti per scatti, promozioni, variazioni aggiunta di famiglia	84.530.285
Totale	5.760.000.000

434

Stato di previsione per l'anno finanziario 1975

Allegato N. 7

Ministero di grazia e giustizia

Capitolo n. 2006. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia* (Spese fisse ed obbligatorie).

GRADI	Parametri	Numero dei posti: Risultanti dalle tabelle organiche	Numero dei posti: Coperti al 1° aprile 1974	Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Indennità di istituto	13ª mensilità	Assegno perequativo e assegno di sede e distintivo merito	TOTALE
UFFICIALI.									
Colonnello	»	1	»	»	»	»	»	»	»
Tenente colonnello	430	2	2	6.482.700	523.300	2.604.000	540.225	2.536.000	12.676.125
Maggiori	345	5	4	12.678.750	1.016.640	5.208.000	1.056.565	4.160.000	24.119.955
Capitani	285	12	12	31.421.245	3.049.320	13.536.000	2.618.435	11.040.000	61.665.000
Tenenti	250	22	12	24.255.000	2.458.080	13.536.000	2.021.250	9.636.000	51.906.330
Sottotenenti	175		»	»	»	»	»	»	»
		42	30	74.837.695	7.047.340	34.884.000	6.236.475	27.362.000	150.368.010
SOTTUFFICIALI E GUARDIE.									
Marescialli maggiori	245	120	120	270.112.440	28.620.000	135.360.000	22.508.370	119.932.640	576.543.450
Marescialli capi	195	170	246	440.724.250	50.583.280	277.488.000	36.727.020	205.358.290	1.010.885.840
Marescialli ordinari	168	200	100	168.241.500	23.144.040	122.952.000	14.033.125	91.051.535	419.409.185
Brigadieri	153	1.400	912	1.358.905.535	205.478.640	783.440.000	113.242.170	638.556.335	3.109.622.640
Vice brigadieri	133		265	310.860.900	55.277.640	219.120.000	25.905.075	165.227.390	776.691.005
Appuntati in servizio continuativo	150	13.000	4.610	6.353.156.250	1.001.385.360	3.595.800.000	529.429.090	3.453.000.835	14.932.772.135
Guardie in servizio continuativo	138		3.291	4.172.576.625	670.750.920	2.566.980.000	347.714.720	2.052.706.950	9.810.729.215
Guardie in rafferma	121		2.308	2.471.625.660	473.130.000	1.744.848.000	205.968.805	1.280.363.000	6.175.938.465
Guardie in ferma	115		1.851	1.681.898.195	»	732.996.000	140.158.180	958.818.000	3.513.870.375
Sottufficiali mansioni di ufficio		75	30	53.746.800	6.026.400	33.840.000	4.478.905	25.033.500	123.125.605
		14.965	13.712	17.281.848.215	2.511.473.280	10.223.124.000	1.440.151.630	8.990.048.460	40.449.647.375
Totale generale		15.007	13.742	17.356.685.910	2.521.521.120	10.258.008.000	1.446.390.495	9.017.410.460	40.600.015.985

Razione viveri e paghe allievi	145.854.000
Indennità integrativa speciale	6.332.313.600
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato	3.857.439.185
Aumenti periodici, promozioni, variazioni aggiunta di famiglia	1.064.326.930
Totale generale	52.000.000.000

APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1975

(Articolo 97 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
ed articolo 14 del regolamento approvato col regio decreto 6 maggio 1929, n. 970)

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

DEGLI

ARCHIVI NOTARILI

per l'anno finanziario 1975

NOTA PRELIMINARE

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1975 si chiude in pareggio, essendo previste entrate e spese per lo stesso importo di milioni 68.935,8.

Rispetto alla gestione dell'anno 1974, si registra, sia nell'entrata che nella spesa, un aumento netto di milioni 23.327 che, nell'entrata, è determinato da aumenti nelle categorie: « Vendita di beni e servizi » (milioni 1.440); « Redditi » (milioni 144); « Poste compensative delle spese » (milioni 22.099,5) e da una diminuzione nella categoria: « Prelevamento dai fondi di riserva » (— milioni 356,5).

L'aumento netto delle spese, previsto come cennato in misura corrispondente a quello delle entrate (milioni 23.327), è dovuto a maggior fabbisogno nelle categorie: « Personale in quiescenza » (milioni 303); « Acquisto di beni e servizi » (milioni 1.519,6); « Trasferimenti » (milioni 32); « Poste correttive e compensative delle entrate » per le ritenute di legge (milioni 22.099,5) e a minor fabbisogno nella categoria: « Personale in attività di servizio » (— milioni 627,1).

433

STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA DEGLI ARCHIVI NOTARILI

per l'anno finanziario 1975.

ARTICOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
		TITOLO I. – ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA I. — *Vendita di beni e servizi.*			
101	101	Proventi ordinari degli Archivi – Diritti e tasse di Archivio	4.735.000.000	(a) 1.000.000.000 (+)	5.735.000.000
102	102	Tasse di concorso per l'ammissione alle carriere del personale degli Archivi notarili	900.000	»	900.000
103	103	Contributi alle spese di concorsi per la nomina a notaio	6.000.000	»	6.000.000
104	104	Aggio sulle quote di onorari e sui contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato (*b*) .	640.000.000	(b) 440.000.000 (+)	1.080.000.000
105	105	Aggio sugli onorari riscossi per conto dei notai cessati o dei loro eredi	2.150.000	»	2.150.000
			5.384.050.000	1.440.000.000 (+)	6.824.050.000
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti.*			
116	116	Incameramento quote di onorari prescritti	13.200.000	»	13.200.000
117	117	Tasse di concorso per la nomina ed i trasferimenti dei notai	5.000.000	»	5.000.000
118	118	Sanzioni pecuniarie a carico del personale ausiliario degli Archivi notarili	5.000	»	5.000
119	119	Sanzioni pecuniarie per contravvenzione a norme . .	5.000	»	5.000
			18.210.000	»	18.210.000

(*a*) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata.
(*b*) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione dell'entrata. Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata.

134

Stato di previsione per l'anno finanziario 1975

Archivi notarili.

ENTRATA

ARTICOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
		CATEGORIA III. — *Redditi.*			
123	123	Rendite e interessi	1.174.669.000	(a) 144.000.000 (+)	1.318.669.000
		CATEGORIA IV. — *Poste compensative delle spese.*			
»	125	Ritenute per imposta sul reddito delle persone fisiche (b)	»	(b) 600.000.000 (+)	600.000.000
126	126	Ritenute a favore dell'Ente Nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali	300.000.000	(a) 50.000.000 (+)	350.000.000
127	127	Ritenute per imposta di ricchezza mobile relative a decorsi esercizi (c)	180.000.000	(c) 90.000.000 (–)	90.000.000
128	128	Ritenute per imposta complementare sul reddito relative a decorsi esercizi (c)	28.000.000	(c) 14.000.000 (–)	14.000.000
129	129	Ritenute per imposte addizionali alle imposte dirette erariali relative a decorsi esercizi (c)	50.000.000	(c) 25.000.000 (–)	25.000.000
130	130	Ritenuta per imposta di bollo	500.000	»	500.000

(a) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata.

(b) Articolo che si propone di istituire e somma che si iscrive per le ritenute d'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(c) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione dell'entrata. Diminuzione proposta in relazione alla prevista minore entrata.

435

Stato di previsione per l'anno finanziario 1975

Archivi notarili.

ENTRATA

ARTICOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
131	131	Ritenute eventuali	200.000	»	200.000
132	132	Quote di onorari da accreditare ai notai cessati o ai loro eredi	40.850.000	»	40.850.000
133	133	Riscossioni di quote di onorari e di contributi per conto della Cassa nazionale del notariato (*a*)	31.360.000.000	(*a*) 21.560.000.000 (+)	52.920.000.000
134	134	Ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni concernenti l'ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili. Addebiti vari	5.000.000	»	5.000.000
135	135	Depositi cauzionali	3.000.000	»	3.000.000
136	»	Ritenuta per imposta generale sull'entrata relativa a decorsi esercizi (*b*)	1.500.000	(*b*) 1.500.000 (-)	*soppresso*
137	137	Valori bollati	120.000.000	»	120.000.000
138	138	Tasse ipotecarie	18.000.000	»	18.000.000
139	139	Ritenute in conto pensioni	125.000.000	(*c*) 20.000.000 (+)	145.000.000
			32.232.050.000	22.099.500.000 (+)	54.331.550.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili.*			
140	140	Proventi e recuperi vari	6.500.000	»	6.500.000

(*a*) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione dell'entrata. Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata.

(*b*) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'entrata.

(*c*) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata.

436

Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
		TITOLO II.			
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA VI. — *Vendita di beni patrimoniali.*			
501	501	Vendita di beni ed altre entrate di carattere patrimoniale	500.000	»	500.000
502	502	Restituzione di anticipazioni accordate alle imprese appaltatrici di lavori	200.000.000	»	200.000.000
			200.500.000	»	200.500.000
		CATEGORIA VII. — *Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie.*			
503	503	Somma da introitare per ammortamento di beni patrimoniali	40.000.000	»	40.000.000
		CATEGORIA X. — *Prelevamento dai fondi di riserva.*			
504	504	Prelevamento dal fondo dei sopravanzi	6.602.800.000	(a) 356.471.000 (–)	6.246.329.000

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze.

437

Stato di previsione per l'anno finanziario 1975

Archivi notarili.

ENTRATA

ARTICOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I. – Vendita di beni e servizi	5.384.050.000	1.440.000.000 (+)	6.824.050.000
		Categoria II. – Trasferimenti	18.210.000	»	18.210.000
		Categoria III. – Redditi	1.174.669.000	144.000.000 (+)	1.318.669.000
		Categoria IV. – Poste compensative delle spese . .	32.232.050.000	22.099.500.000 (+)	54.331.550.000
		Categoria V. – Somme non attribuibili	6.500.000	»	6.500.000
		Totale del Titolo I . . .	38.815.479.000	23.683.500.000 (+)	62.498.979.000
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria VI. – Vendita di beni patrimoniali	200.500.000	»	200.500.000
		Categoria VII. – Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie	40.000.000	»	40.000.000
		Categoria X. – Prelevamento dai fondi di riserva .	6.602.800.000	356.471.000 (–)	6.246.329.000
		Totale del Titolo II . . .	6.843.300.000	356.471.000 (–)	6.486.829.000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	38.815.479.000	23.683.500.000 (+)	62.498.979.000
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.843.300.000	356.471.000 (–)	6.486.829.000
			45.658.779.000	23.327.029.000 (+)	68.985.808.000

438

STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DEGLI ARCHIVI NOTARILI
per l'anno finanziario 1975.

ARTICOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
		TITOLO I. – SPESE CORRENTI (o di **funzionamento e mantenimento**)			
		CATEGORIA I. — *Personale in attività di servizio.*			
101	101	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo	3.000.000.000	(a) 200.000.000 (+)	(a) 3.200.000.000
102	102	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	8.160.000	»	8.160.000
103	103	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	120.000.000	»	120.000.000
104	»	Indennità al personale addetto alla vigilanza delle prove di concorso (b)	1.120.000	(b) 1.120.000 (–)	*soppresso*
105	105	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo	168.960.000	»	168.960.000
106	»	Compensi speciali (b)	142.560.000	(b) 142.560.000 (–)	*soppresso*

(a) Variazione così costituita:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974 che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . .	L.	77.400.000 (+)
— in dipendenza della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari . .	»	478.830.600 (+)
— in relazione alla situazione di fatto del personale	»	356.230.600 (–)
	L.	200.000.000 (+)

Per la dimostrazione dello stanziamento veggasi l'allegato n. 1.

(b) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in dipendenza della citata legge 15 novembre 1973, n. 734.

439

ARTICOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
107	»	Compensi speciali al personale comunque addetto all'espletamento dei concorsi notarili (*a*)	5.280.000	(*a*) 5.280.000 (–)	*soppresso*
108	»	Pagamento a favore del personale in servizio nell'Amministrazione degli archivi notarili dell'aggio sui contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato (*a*)	675.840.000	(*a*) 675.840.000 (–)	*soppresso*
109	»	Pagamento a favore del personale in servizio nell'Amministrazione degli archivi notarili dell'aggio sulle quote di onorari accreditate ai notai cessati o ai loro eredi (*a*)	2.271.000	(*a*) 2.271.000 (–)	*soppresso*
110	110	Trattamento economico e premi di fine servizio al personale straordinario. Contributi di assicurazione obbligatoria	114.688.000	»	114.688.000
			4.238.879.000	627.071.000 (–)	3.611.808.000
		CATEGORIA II. — *Personale in quiescenza.*			
115	115	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	1.300.000.000	(*b*) 300.000.000 (+)	1.600.000.000

(*a*) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in dipendenza della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari.

(*b*) Variazione così costituita:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974 che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	L.	33.696.000 (+)
— in relazione al carico delle pensioni	»	266.304.000 (+)
	L.	300.000.000 (+)

ARTICOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
116	116	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari – Versamenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale . .	12.000.000	(a) 3.000.000 (+)	15.000.000
			1.312.000.000	303.000.000 (+)	1.615.000.000
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi.*			
120	120	Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, gettoni di presenza e compensi ai componenti – Indennità di missione e rimborso spese di trasferta ai membri estranei all'Amministrazione degli Archivi notarili	6.000.000	»	6.000.000
121	121	Spese per la custodia e pulizia di locali	72.000.000	(a) 28.800.000 (+)	100.800.000
122	122	Fitto di locali	200.000.000	(a) 60.000.000 (+)	260.000.000
123	123	Manutenzione degli immobili condotti in locazione .	5.000.000	(a) 15.000.000 (+)	20.000.000
124	124	Spese di ufficio, fornitura di stampati, bollettari, registri, oggetti di cancelleria, di pulizia e di facile consumo — Rilegatura di registri — Postelegrafoniche — Fornitura di energia elettrica e di acqua — Fornitura di divise al personale delle carriere ausiliaria e ausiliaria tecnica — Riscaldamento autonomo dei locali (*b*)	132.000.000	(*b*) 168.000.000 (+)	300.000.000

(*a*) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(*b*) Modificata la denominazione per una migliore classificazione della spesa. Aumento proposto in relazione alle esigenze.

ARTICOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
125	125	Completamento, regolarizzazione e riordinamento delle schede dei notai cessati. Manutenzione, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e rilegatura del materiale documentario depositato negli Archivi notarili (*a*)	45.000.000	(*a*) 20.000.000 (+)	65.000.000
»	126	Acquisto materiale per fotoriproduzione di atti (*b*) .	»	(*b*) 100.000.000 (+)	100.000.000
127	127	Spese per il ritiro degli atti dei notai cessati	2.000.000	»	2.000.000
128	128	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto - Spese autofilotramviarie	10.000.000	»	10.000.000
129	129	Spese per cure, ricoveri e protesi	500.000	»	500.000
130	130	Spese per l'attuazione di corsi per il personale – Gettoni e compensi ai docenti – Indennità di missione e rimborso spese di trasporto ai docenti estranei all'Amministrazione degli Archivi notarili – Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie	20.000.000	»	20.000.000
131	131	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali di proprietà dell'Amministrazione	67.200.000	(*c*) 7.800.000 (+)	75.000.000
132	132	Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi, mobili, macchine — Acquisto di apparecchiature elettroniche e di riproduzione, lettura e stampa di microfilms — Contratti di appalto per i relativi servizi — Noleggio di fotoriproduttori (*a*)	356.000.000	(*a*) 1.144.000.000 (+)	1.500.000.000

(*a*) Modificata la denominazione per una migliore classificazione della spesa. Aumento proposto in relazione alle esigenze.
(*b*) Articolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive per provvedere alle spese indicate nella denominazione.
(*c*) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

442

Stato di previsione per l'anno finanziario 1975

Archivi notarili.

SPESA

ARTICOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
133	133	Imposte e tasse	30.000.000	(a) 20.000.000 (+)	50.000.000
134	134	Quote condominiali per i fabbricati – Assicurazione immobili e mobili	80.000.000	(a) 20.000.000 (+)	100.000.000
135	135	Spese per accertamenti sanitari	4.000.000	(a) 6.000.000 (+)	10.000.000
136	136	Spese casuali	500.000	»	500.000
137	»	Scritturazione delle copie degli atti conservati negli archivi notarili (b)	75.000.000	(b) 75.000.000 (–)	*soppresso*
139	139	Traslochi di archivi ed altre spese varie	25.000.000	»	25.000.000
140	140	Concorsi e rimborsi allo Stato	6.600.000	»	6.600.000
141	141	Spese di concorsi per nomine a notaio	1.000.000	(a) 5.000.000 (+)	6.000.000
142	142	Acquisto e rilegatura di libri	30.000.000	»	30.000.000
			1.167.800.000	1.519.600.000 (+)	2.687.400.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.
(b) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere.

443

ARTICOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti.*			
150	150	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie — Interventi assistenziali anche scolastici a favore dei figli dei dipendenti in servizio e di quelli cessati dal servizio	45.000.000	»	45.000.000
151	151	Rimborsi di tasse di concorsi notarili e di concorsi nell'Amministrazione degli archivi notarili	50.000	»	50.000
152	152	Rimborsi per eccedenze di riscossione	15.000.000	(a) 27.000.000 (+)	42.000.000
153	153	Equo indennizzo al personale civile per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio	5.000.000	(a) 5.000.000 (+)	10.000.000
			65.050.000	32.000.000 (+)	97.050.000
		CATEGORIA VI — *Poste correttive e compensative delle entrate.*			
»	154	Somme dovute per imposta sul reddito delle persone fisiche (b)	»	(b) 600.000.000 (+)	600.000.000
155	155	Somme dovute all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali	300.000.000	(a) 50.000.000 (+)	350.000.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.
(b) Articolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in relazione alla corrispondente entrata.

ARTICOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
156	156	Somme dovute per imposta di ricchezza mobile relative a decorsi esercizi (*a*)	180.000.000	(*a*) 90.000.000 (–)	90.000.000
157	157	Somme dovute per imposta complementare sul reddito relative a decorsi esercizi (*a*)	28.000.000	(*a*) 14.000.000 (–)	14.000.000
158	158	Somme dovute per addizionali alle imposte dirette erariali relative a decorsi esercizi (*a*)	50.000.000	(*a*) 25.000.000 (–)	25.000.000
159	159	Somme dovute per imposta di bollo	500.000	»	500.000
160	160	Somme dovute per ritenute eventuali	200.000	»	200.000
161	161	Pagamento di quote di onorari ai notai o ai loro eredi – Incameramento delle quote stesse da parte dell'Amministrazione degli archivi notarili per prescrizione .	40.850.000	»	40.850.000
162	162	Versamento di quote di onorari e di contributi alla Cassa nazionale del notariato (*b*)	31.360.000.000	(*b*) 21.560.000.000 (+)	52.920.000.000
163	163	Restituzione di depositi cauzionali	3.000.000	»	3.000.000

(*a*) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione della spesa. Diminuzione proposta in relazione alla corrispondente entrata.

(*b*) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione della spesa. Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al previsto gettito della corrispondente entrata.

445

ARTICOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
165	»	Somme dovute per imposta generale sull'entrata relativa a decorsi esercizi (a)	1.500.000	(a) 1.500.000 (–)	*soppresso*
166	166	Valori bollati	120.000.000	»	120.000.000
167	167	Tasse ipotecarie	18.000.000	»	18.000.000
168	168	Versamento al « fondo dei sopravanzi degli Archivi notarili » delle ritenute in conto pensione e dei proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili	130.000.000	(b) 20.000.000 (+)	150.000.000
			32.232.050.000	22.099.500.000 (+)	54.331.550.000
		CATEGORIA VII. — *Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie*			
169	169	Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	40.000.000	»	40.000.000

(a) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere.
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

446

Stato di previsione per l'anno finanziario 1975

Archivi notarili.

SPESA

ARTICOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
		CATEGORIA VIII. — *Somme non attribuibili.*			
170	170	Spese di liti e contrattuali	3.000.000	»	3.000.000
171	171	Fondo per le spese impreviste	100.000.000	»	100.000.000
			103.000.000	»	103.000.000
		TITOLO II **SPESE IN CONTO CAPITALE** **(o di investimento)**			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi.*			
501	501	Acquisto e costruzione di immobili. Trasformazione e miglioramento d'immobili di proprietà dell'Amministrazione	2.000.000.000	(a) 500.000.000 (+)	2.500.000.000
502	502	Avanzi da reimpiegare	4.500.000.000	(a) 500.000.000 (−)	4.000.000.000
			6.500.000.000	»	6.500.000.000

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze.

447

ARTICOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Categoria I. – Personale in attività di servizio . .	4.238.879.000	627.071.000 (–)	3.611.808.000
		Categoria II. – Personale in quiescenza	1.312.000.000	303.000.000 (+)	1.615.000.000
		Categoria III. – Acquisto di beni e servizi	1.167.800.000	1.519.600.000 (+)	2.687.400.000
		Categoria IV. – Trasferimenti	65.050.000	32.000.000 (+)	97.050.000
		Categoria VI. – Poste correttive e compensative delle entrate	32.232.050.000	22.099.500.000 (+)	54.331.550.000
		Categoria VII. – Ammortamenti	40.000.000	»	40.000.000
		Categoria VIII. – Somme non attribuibili	103.000.000	»	103.000.000
		Totale del Titolo I . . .	39.158.779.000	23.327.029.000 (+)	62.485.808.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Categoria IX. – Costituzione di capitali fissi	6.500.000.000	»	6.500.000.000
		Totale del Titolo II . . .	6.500.000.000	»	6.500.000.000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	39.158.779.000	23.327.029.000 (+)	62.485.808.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	6.500.000.000	»	6.500.000.000
			45.658.779.000	23.327.029.000 (+)	68.985.808.000

Articolo 101. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Numero dei posti: Risultanti dalle tabelle organiche	Numero dei posti: Coperti al 1° aprile 1974	Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Indennità di funzione o assegno perequativo	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni *ad personam* riassorbibili	13ª mensilità	TOTALE
CARRIERA DIRIGENZIALE.										
Dirigente generale	C	1	1	10.455.000	»	189.720	»	»	871.250	11.515.970
Dirigente superiore	D	9	8	41.625.000	24.142.500	843.400	38.400	»	5.180.625	72.134.925
Primo dirigente	E	14	13	54.080.000	21.320.000	1.395.840	57.600	»	6.283.333	83.136.773
		24	22	106.160.000	45.462.500	2.433.960	96.000	»	12.635.208	166.787.668
CARRIERA DIRETTIVA.										
Ispettori generali o Sovrintendenti (ad esaurimento).	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»
Conservatore capo (ad esaurimento)	»	2	(a) 15	50.086.400	19.033.500	2.507.040	»	»	4.173.866	75.800.806
Conservatore capo aggiunto .	530 487 455 426 387	23	2	9.393.300	3.806.700	273.600	»	»	782.775	14.256.375
Conservatore superiore . . .	307		41	98.381.216	40.735.550	3.708.480	»	»	8.198.434	151.023.680
Conservatore	357 190	90	33	63.468.726	26.764.650	650.520	»	»	5.289.060	96.172.356
		136	82	221.329.642	90.340.400	7.139.640	»	»	18.444.135	337.253.817
CARRIERA DI CONCETTO.										
Segretari capi	370	7	7	20.668.199	8.680.000	1.364.280	38.400	»	1.722.350	32.473.229
Segretari principali	297 255	32	29	67.093.188	30.461.950	3.793.080	115.200	»	5.591.095	107.054.417
Segretari	218 178 160	31	24	39.132.496	19.120.300	1.652.480	20.640	»	3.261.041	63.227.457
Totale . . .		70	60	126.893.883	58.262.650	6.849.840	174.240	»	10.574.490	202.755.103
CARRIERA ESECUTIVA.										
Aiutanti capi	265	27	23	45.514.051	22.982.750	2.589.900	38.400	»	3.792.837	74.918.001
Aiutanti principali	213 183	122	106	174.694.971	87.338.700	12.268.680	288.120	»	14.557.914	289.148.385
Aiutanti	163 133 120	121	85	101.542.085	57.280.750	6.343.320	»	197.385	8.461.840	173.825.380
Totale . . .		270	214	321.751.110	167.602.200	21.201.900	326.520	197.385	26.812.591	537.891.766

449

Articolo 101. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Numero dei posti: Risultanti dalle tabelle organiche	Numero dei posti: Coperti al 1° aprile 1974	Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Indennità di funzione o assegno perequativo	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni *ad personam* riassorbibili	13ª mensilità	TOTALE
CARRIERA AUSILIARIA.										
Commessi capi	165	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	143	45	44	55.600.544	30.726.800	6.163.600	»	»	4.633.378	97.129.322
Commessi	133									
	115	105	93	100.011.442	57.278.550	15.507.480	»	»	8.334.286	181.131.758
	100									
Totale		150	137	155.611.986	88.005.350	21.676.080	»	»	12.967.664	278.261.080
CARRIERA AUSILIARIA TECNICA.										
Agenti tecnici capi	165	2	2	2.425.500	1.874.500	506.700	»	»	202.125	5.068.825
	143	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Agenti tecnici	133	2	2	2.248.365	1.244.900	584.760	»	»	187.363	4.265.388
Totale		4	4	4.673.865	3.119.400	1.151.520	»	»	389.488	9.334.273
Personale del ruolo speciale ad esaurimento del Territorio di Trieste.										
CARRIERA ESECUTIVA.										
Parametro 185		»	1	1.835.663	754.950	119.280	»	96.120 (b)	152.971	2.958.984
CARRIERA AUSILIARIA.										
Parametro 185		»	1	1.563.712	937.250	161.880	»	62.790 (b)	130.309	2.855.941
Totale		»	2	3.399.375	1.692.200	281.160	»	158.910	283.280	5.814.925
PERSONALE NON DI RUOLO.										
Diurnisti 3ª categoria		»	97	101.934.902	60.377.650	848.520	»	»	8.494.500	171.654.672
Diurnisti 4ª categoria		»	17	14.369.250	9.430.750	73.440	»	»	1.197.437	25.070.877
Totale		»	114	116.303.252	69.808.400	921.960	»	»	9.691.937	196.725.549
Totale generale		654	645	1.056.123.113	524.293.100	61.656.120	506.760	356.296	91.798.793	1.734.824.181
Indennità integrativa speciale										374.616.000
Contributi previdenziali ed assistenziali a carico delle amministrazioni										171.966.678
Indennità di seconda lingua ai dipendenti in servizio negli archivi notarili distrettuali di Bolzano e Trento (legge 23 ottobre 1961, n. 1165)										456.000
Attribuzioni di classi e aumenti periodici di stipendio, variazione nella quota di aggiunta di famiglia, promozioni in corso e nuove assunzioni										918.137.141
Totale										3.200.000.000

(*a*) Di cui 13 per effetto dell'articolo 65, 3° e 4° comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748.

(*b*) Assegno *ad personam* non riassorbibile, ai sensi dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1960 n. 1600.

450

ANNESSO N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1975

(Articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547)

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

DELLA

CASSA DELLE AMMENDE

per l'anno finanziario 1975

NOTA PRELIMINARE

Le entrate e le spese della Cassa delle Ammende previste per l'anno finanziario 1975, già approvate, giusta l'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, con il decreto interministeriale qui appresso riprodotto, pareggiano nella somma complessiva di lire 351 milioni.

451

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO l'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle Ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

CONSIDERATO che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della Giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

DECRETA:

È approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle Ammende per l'anno finanziario 1975 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste	L.	351.000.000
Spese previste	»	351.000.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 luglio 1974.

IL MINISTRO PER IL TESORO
F.to: Colombo

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
F.to: Zagari

452

STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA DELLA CASSA DELLE AMMENDE
per l'anno finanziario 1975.

ARTICOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
		TITOLO I. – ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA I. — *Vendita di beni e servizi.*			
101	101	Vendita dei corpi di reato	17.000.000	(a) 2.000.000 (–)	15.000.000
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti.*			
104	104	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	145.000.000	(a) 10.000.000 (–)	135.000.000
105	105	Versamenti per grazia	13.000.000	»	13.000.000
106	106	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	14.000.000	(a) 4.000.000 (–)	10.000.000
107	107	Fondi dei detenuti evasi o defunti	4.000.000	(a) 2.000.000 (–)	2.000.000
108	108	Incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	500.000	(b) 1.000.000 (+)	1.500.000
			176.500.000	15.000.000 (–)	161.500.000

(a) Diminuzione proposta in relazione alla prevista minore entrata.
(b) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata.

453

Stato di previsione per l'anno finanziario 1975

Cassa delle ammende.

ENTRATA

ARTICOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
		CATEGORIA III. — *Redditi.*			
112	112	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	11.000.000	(a) 1.000.000 (+)	12.000.000
		CATEGORIA IV. — *Poste compensative delle spese.*			
115	115	Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	120.000.000	(a) 10.000.000 (+)	130.000.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili.*			
118	118	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*

(a) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata.

454

ARTICOLI					
Numero		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
dell'anno finanziario 1974	dell'anno finanziario 1975				
		TITOLO II.			
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA X. — *Prelevamenti dai fondi di riserva.*			
506	506	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione . .	36.500.000	(a) 4.000.000 (–)	32.500.000
507	507	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
			36.500.000	4.000.000 (–)	32.500.000

(a) Diminuzione proposta tenuto conto della disponibilità degli avanzi di esercizi precedenti.

455

Stato di previsione per l'anno finanziario 1975

Cassa delle ammende.

ENTRATA

ARTICOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE			
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I. – Vendita di beni e servizi	17.000.000	2.000.000 (–)	15.000.000
		Categoria II. – Trasferimenti	176.500.000	15.000.000 (–)	161.500.000
		Categoria III. – Redditi	11.000.000	1.000.000 (+)	12.000.000
		Categoria IV. – Poste compensative delle spese . .	120.000.000	10.000.000 (+)	130.000.000
		Categoria V. – Somme non attribuibili	»	»	»
		Totale del Titolo I . . .	324.500.000	6.000.000 (–)	318.500.000
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. – Prelevamenti dai fondi di riserva .	36.500.000	4.000.000 (–)	32.500.000
		Totale del Titolo II . . .	36.500.000	4.000.000 (–)	32.500.000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	324.500.000	6.000.000 (–)	318.500.000
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	36.500.000	4.000.000 (–)	32.500.000
			361.000.000	10.000.000 (–)	351.000.000

456

STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DELLA CASSA DELLE AMMENDE
per l'anno finanziario 1975.

ARTICOLI					
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		SEZIONE III. — GIUSTIZIA			
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi.*			
101	101	Spese per la pubblicazione delle sentenze	300.000	»	300.000
102	102	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	100.000	»	100.000
103	103	Spese casuali	25.000	»	25.000
			425.000	»	425.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti.*			
106	106	Assegnazione ai Consigli di patronato	240.000.000	(a) 20.000.000 (-)	220.000.000

(a) Diminuzione proposta in relazione alla prevista minore spesa.

457

ARTICOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975				
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate.*			
110	110	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	500.000	»	500.000
111	111	Restituzione di depositi	120.000.000	(a) 10.000.000 (+)	130.000.000
			120.500.000	10.000.000 (+)	130.500.000
		CATEGORIA VIII. — *Somme non attribuibili.*			
115	115	Fondo di riserva per spese impreviste	75.000	»	75.000
116	116	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
			75.000	»	75.000
		TITOLO II			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		(o di investimento)			
		SEZIONE III. — GIUSTIZIA			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi.*			
501	501	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*

(a) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore spesa.

ARTICOLI					
Numero		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1975
dell'anno finanziario 1974	dell'anno finanziario 1975				
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Categoria III. – Acquisto di beni e servizi	425.000	»	425.000
		Categoria IV. – Trasferimenti	240.000.000	20.000.000 (–)	220.000.000
		Categoria VI. – Poste correttive e compensative delle entrate	120.500.000	10.000.000 (+)	130.500.000
		Categoria VIII. – Somme non attribuibili	75.000	»	75.000
		Totale del Titolo I . . .	361.000.000	10.000.000 (–)	351.000.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Categoria IX. – Costituzione di capitali fissi	»	»	»
		Totale del Titolo II . . .	»	»	»
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	361.000.000	10.000.000 (–)	351.000.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	»	»	»
			361.000.000	10.000.000 (–)	351.000.000

459

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2405

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

Conversione in legge del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella *B* del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali

Presentato alla Presidenza il 25 agosto 1978

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, si è proceduto a fissare al 1° gennaio 1979 il termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella *B* del medesimo decreto.

Come è noto, in relazione allo stato dei lavori parlamentari il suddetto decreto-legge, pur essendo stato già approvato il relativo disegno di legge di conversione dal Senato, non può essere convertito nel prescritto termine costituzionale.

Tenuto conto che sono tuttora valide le ragioni che hanno determinato la fissazione al 1° gennaio 1979 del termine anzidetto, il Governo si trova nella necessità di emanare un nuovo provvedimento di urgenza il cui testo corrisponde al testo del disegno di legge di conversione approvato dal Senato.

All'articolo 1 viene quindi prevista la sopra ricordata fissazione al 1° gennaio

460

1979 del termine per la cessazione di ogni contribuzione a favore degli enti indicati nella tabella *B* del già citato decreto n. 616.

All'articolo 2 si sancisce il divieto per i suddetti enti pubblici sia di istituire nuovi posti in organico, di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, di effettuare, senza idonee garanzie, provvedimenti di inquadramento o promozione, sia di compiere atti di disposizione del patrimonio. È altresì prevista la sanzione di nullità per gli atti posti in essere in violazione del detto divieto e la responsabilità personale e solidale degli amministratori dell'ente e dell'impiegato designato a sottoscrivere l'atto nullo.

L'articolo 3 estende i divieti di cui al precedente articolo 2 anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nonché all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

All'articolo 4 si chiarisce l'ambito di applicazione dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel senso di escludere dall'applicazione della relativa disciplina la Opera nazionale pensionati d'Italia e l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Infine l'articolo 5 convalida le contribuzioni, finanziamenti o sovvenzioni erogati in forza del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, non convertito.

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'approvazione del Parlamento per la sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella *B* del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

461

Decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 237 del 25 agosto 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali degli enti di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attesa della definizione del procedimento disciplinato dall'articolo 113 del citato decreto presidenziale;

Ritenuta la concorrente necessità e urgenza di impedire che, in attesa della definizione del suddetto procedimento, una serie di atti possano arrecare pregiudizio al patrimonio degli enti elencati nella tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di analoga tutela per quanto riguarda il patrimonio delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali;

Ritenuta altresì la necessità e l'urgenza di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Il decimo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso qualora al 1° gennaio 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella *B* ».

ARTICOLO 2.

Fino all'adozione dei decreti di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è fatto divieto agli enti pubblici di cui alla tabella *B* allegata al medesimo decreto:

a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato che comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti comunque in servizio alla data del 1° luglio 1978; i provvedimenti di inquadramento o promo-

46-c

zione a qualifiche superiori adottati dopo la medesima data non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari o comportino valutazioni a carattere discrezionale;

b) di procedere ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di affitto di durata superiore a quattro anni.

Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui al comma precedente sono nulli. Gli amministratori dell'ente e l'impiegato designato a sottoscrivere l'atto sono personalmente e solidalmente responsabili del danno conseguente al compimento degli atti predetti.

ARTICOLO 3.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza ovvero all'approvazione dell'elenco di cui al sesto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano altresì alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nonché alla disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

ARTICOLO 4.

L'Opera nazionale pensionati d'Italia e l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani non sono assoggettabili alla disciplina di cui all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ARTICOLO 5.

Sono convalidati le contribuzioni, finanziamenti o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla tabella *B*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel periodo fra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 18 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

463

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2723

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 febbraio 1979 (Stampato n. 1526)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 847, concernente proroga dei termini di cui all'articolo 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali

---

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 febbraio 1979

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 847, concernente proroga dei termini di cui all'articolo 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e

464

all'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, le parole: « 31 marzo 1979 », sono sostituite dalle parole: « 31 maggio 1979 ».

All'articolo 2, le parole: « 31 marzo 1979 », sono sostituite dalle parole: « 31 maggio 1979 ».

Decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 847, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 362 del 30 dicembre 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visto l'articolo 77 della Costituzione;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla fissazione di un nuovo termine per il trasferimento ai Comuni singoli o associati delle funzioni, del personale e dei beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge di riforma dell'assistenza pubblica;

ritenuta la concorrente necessità e urgenza di impedire che nel frattempo una serie di atti possano arrecare pregiudizio al patrimonio delle suddette istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali;

sentito il Consiglio dei ministri;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 marzo 1979.

ARTICOLO 2.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, è prorogato al 31 marzo 1979 per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non comprese nell'elenco di cui al sesto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (nonché per la disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali).

466

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 dicembre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3743

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALCONI MARCELLA, ZANTI TONDI CARMEN, LEVI ARIAN GIORGINA, SCARPA, MESSINETTI, ALBONI, DI MAURO ADO GUIDO, MONASTERIO, MORELLI, PALAZZESCHI, PASQUALICCHIO, IOTTI LEONILDE, CINCIARI RODANO MARIA LISA, BERLINGUER LUIGI, SCIONTI, BRONZUTO, ROSSANDA BANFI ROSSANA, SERONI, LOPERFIDO, BORSARI, JACAZZI, MAULINI, PAGLIARANI, BERNETIC MARIA, RE GIUSEPPINA, GUIDI, DIAZ LAURA, DE FLORIO, SPAGNOLI, MAULINI, BALDINI, GESSI NIVES, VIVIANI LUCIANA, COCCIA, TODROS, SULOTTO, LENTI, BO, ASTOLFI MARUZZA, ALESSI CATALANO MARIA, BIAGINI, GAMBELLI FENILI, PIGNI, LUZZATTO, NALDINI BIGI, FIBBI GIULIETTA

Presentata il 25 gennaio 1967

Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini ed adolescenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Esistono in Italia una miriade di istituti, per lo più privati, che ospitano bambini ed adolescenti. Nessuno conosce la reale situazione in cui vivono i piccoli ospiti, il tipo di educazione che viene loro impartito, i criteri con cui vengono ammessi.

L'ONMI che avrebbe per legge il compito di coordinare e controllare tutte le istituzioni per l'infanzia è venuta meno anche a questo suo preciso impegno e sempre più frequentemente la stampa denuncia situazioni e fatti che dimostrano le vergognose speculazioni cui i bambini sono fatti oggetto, le gravi carenze educative, le condizioni miserevoli di vita che vengono offerte ai piccoli ricoverati ed al personale addetto alla loro cura.

Lo stesso Piano Pieraccini denuncia la mancata conoscenza della situazione quando al capitolo 7 pone l'accento sulla necessità di uno studio preliminare delle strutture assistenziali atte ad accogliere i bambini abbandonati ed i « disadattati sociali ».

Una recente inchiesta, ad opera del comune di Modena, sugli istituti esistenti in città e provincia mette drammaticamente in evidenza le penose condizioni in cui ancora oggi vivono la maggior parte dei bambini istituzionalizzati.

L'inchiesta parlamentare che noi proponiamo deve poterci mettere in condizione di verificare su tutto il territorio nazionale lo stato in cui si trovano le istituzioni oggi esistenti, la validità o meno della loro opera educativa, le loro caratteristiche.

L'indagine deve avere il duplice scopo di farci conoscere la situazione attuale e di fornire gli strumenti per una razionale riorganizzazione degli istituti per l'infanzia, in modo

1408

che ogni minore costretto a vivere lontano dalla famiglia possa trovare nell'ambiente che lo accoglie le condizioni di vita più adatte per una sua buona evoluzione fisica, psicologica, sociale.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli istituti la cui cura e rieducazione richiede attrezzature particolari e personale altamente qualificato.

Proponendo questa inchiesta noi siamo certi di assolvere ad un nostro preciso dovere umano e sociale, non solo nei confronti di tanti bambini e di tante famiglie, ma di tutto il paese che attende da noi un impegno reale perché i diritti di ognuno siano salvaguardati e sia dato un assetto valido e moderno al sistema sanitario ed assistenziale.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato degli istituti pubblici e privati che ospitano bambini ed adolescenti.

La Commissione ha lo scopo ed i poteri indicati dall'articolo 82 della Costituzione.

ART. 2.

La Commissione è composta di 30 deputati nominati dal Presidente della Camera in modo che tutti i gruppi parlamentari siano proporzionalmente rappresentati.

ART. 3.

La Commissione ha il compito:

a) di determinare:

1) il numero e la dislocazione degli istituti per l'infanzia;

2) il loro stato giuridico;

3) lo scopo della loro attività;

4) il numero di bambini ospitati per età e per sesso;

5) il motivo del ricovero;

6) le condizioni ambientali ed educative in cui vivono i piccoli ospiti;

7) le condizioni di lavoro del personale e la loro qualificazione professionale;

8) i rapporti tra istituti ed Enti pubblici;

9) le rette e tutte quelle condizioni che la Commissione di inchiesta riterrà opportuno accertare;

b) di proporre al Parlamento i principî direttivi della riorganizzazione del servizio.

ART. 4.

La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato, da essa direttamente incaricati.

ASSR

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3743

—

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALCONI MARCELLA, ZANTI TONDI CARMEN, LEVI ARIAN GIORGINA, SCARPA, MESSINETTI, ALBONI, DI MAURO ADO GUIDO, MONASTERIO, MORELLI, PALAZZESCHI, PASQUALICCHIO, IOTTI LEONILDE, CINCIARI RODANO MARIA LISA, BERLINGUER LUIGI, SCIONTI, BRONZUTO, ROSSANDA BANFI ROSSANA, SERONI, LOPERFIDO, BORSARI, JACAZZI, MAULINI, PAGLIARANI, BERNETIC MARIA, RE GIUSEPPINA, GUIDI, DIAZ LAURA, DE FLORIO, SPAGNOLI, MAULINI, BALDINI, GESSI NIVES, VIVIANI LUCIANA, COCCIA, TODROS, SULOTTO, LENTI, BO, ASTOLFI MARUZZA, ALESSI CATALANO MARIA, BIAGINI, GAMBELLI FENILI, PIGNI, LUZZATTO, NALDINI BIGI, FIBBI GIULIETTA

Presentata il 25 gennaio 1967

—

Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini ed adolescenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Esistono in Italia una miriade di istituti, per lo più privati, che ospitano bambini ed adolescenti. Nessuno conosce la reale situazione in cui vivono i piccoli ospiti, il tipo di educazione che viene loro impartito, i criteri con cui vengono ammessi.

L'ONMI che avrebbe per legge il compito di coordinare e controllare tutte le istituzioni per l'infanzia è venuta meno anche a questo suo preciso impegno e sempre più frequentemente la stampa denuncia situazioni e fatti che dimostrano le vergognose speculazioni cui i bambini sono fatti oggetto, le gravi carenze educative, le condizioni miserevoli di vita che vengono offerte ai piccoli ricoverati ed al personale addetto alla loro cura.

Lo stesso Piano Pieraccini denuncia la mancata conoscenza della situazione quando al capitolo 7 pone l'accento sulla necessità di uno studio preliminare delle strutture assistenziali atte ad accogliere i bambini abbandonati ed i « disadattati sociali ».

Una recente inchiesta, ad opera del comune di Modena, sugli istituti esistenti in città e provincia mette drammaticamente in evidenza le penose condizioni in cui ancora oggi vivono la maggior parte dei bambini istituzionalizzati.

L'inchiesta parlamentare che noi proponiamo deve poterci mettere in condizione di verificare su tutto il territorio nazionale lo stato in cui si trovano le istituzioni oggi esistenti, la validità o meno della loro opera educativa, le loro caratteristiche.

L'indagine deve avere il duplice scopo di farci conoscere la situazione attuale e di fornire gli strumenti per una razionale riorganizzazione degli istituti per l'infanzia, in modo

170

che ogni minore costretto a vivere lontano dalla famiglia possa trovare nell'ambiente che lo accoglie le condizioni di vita più adatte per una sua buona evoluzione fisica, psicologica, sociale.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli istituti la cui cura e rieducazione richiede attrezzature particolari e personale altamente qualificato.

Proponendo questa inchiesta noi siamo certi di assolvere ad un nostro preciso dovere umano e sociale, non solo nei confronti di tanti bambini e di tante famiglie, ma di tutto il paese che attende da noi un impegno reale perchè i diritti di ognuno siano salvaguardati e sia dato un assetto valido e moderno al sistema sanitario ed assistenziale.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato degli istituti pubblici e privati che ospitano bambini ed adolescenti.

La Commissione ha lo scopo ed i poteri indicati dall'articolo 82 della Costituzione.

ART. 2.

La Commissione è composta di 30 deputati nominati dal Presidente della Camera in modo che tutti i gruppi parlamentari siano proporzionalmente rappresentati.

ART. 3.

La Commissione ha il compito:

a) di determinare:

1) il numero e la dislocazione degli istituti per l'infanzia;

2) il loro stato giuridico;

3) lo scopo della loro attività;

4) il numero di bambini ospitati per età e per sesso;

5) il motivo del ricovero;

6) le condizioni ambientali ed educative in cui vivono i piccoli ospiti;

7) le condizioni di lavoro del personale e la loro qualificazione professionale;

8) i rapporti tra istituti ed Enti pubblici;

9) le rette e tutte quelle condizioni che la Commissione di inchiesta riterrà opportuno accertare;

b) di proporre al Parlamento i principi direttivi della riorganizzazione del servizio.

ART. 4.

La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato, da essa direttamente incaricati.

471

ART. 5.

La Commissione è nominata per la durata di sei mesi ed entro questo termine riferirà alla Camera il risultato della sua inchiesta.

Se la Commissione stessa lo riterrà opportuno, potrà dare mandato al suo Presidente di proporre alla Camera una proroga della sua attività previa relazione dei risultati raccolti nel primo periodo.

ART. 6.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Bilancio della Camera dei deputati.

472

ART. 5.

La Commissione è nominata per la durata di sei mesi ed entro questo termine riferirà alla Camera il risultato della sua inchiesta.

Se la Commissione stessa lo riterrà opportuno, potrà dare mandato al suo Presidente di proporre alla Camera una proroga della sua attività previa relazione dei risultati raccolti nel primo periodo.

ART. 6.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Bilancio della Camera dei deputati.

ASSR

OPERE PIE RIUNITE OSPIZIO MARINO VENETO

EDUCATORIO RACHITICI "REGINA MARGHERITA" - LIDO

CAMERA DEI DEPUTATI
OPUSCOLI N. 8
N. 10973
BIBLIOTECA

L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

NEL PERIODO

15 APRILE 1926 A. IV - 13 GIUGNO 1932 A. X

Calcografia
del "Gazzettino Illustrato"
VENEZIA

974

OPERE PIE RIUNITE OSPIZIO MARINO VENETO

EDUCATORIO RACHITICI "REGINA MARGHERITA" - LIDO

L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

NEL PERIODO

15 APRILE 1926 A. IV - 13 GIUGNO 1932 A. X

CAMERA DEI DEPUTATI
30 GIU 932 - X
BIBLIOTECA

Calcografia
del "Gazzettino Illustrato"
VENEZIA

475

A S. E. IL R. PREFETTO

di VENEZIA

Per decreto dell'E. V. in data 11 aprile 1926 venni nominato Commissario delle O.O.P.P. Riunite Ospizio Marino Veneto e Educatorio Rachitici «Regina Margherita» con i compiti spettanti al Consiglio di Amministrazione. Per Decreto 21 agosto 1926 venni anche investito degli attributi che le disposizioni statutarie assegnano all'Assemblea dei Patroni.

Da un primo esame della situazione mi resi conto delle necessità alle quali urgeva provvedere sia nel campo igienico-sanitario che in quello amministrativo. Necessità di vario ordine, tutte imponenti, che richiedevano mezzi adeguati, certo non realizzabili con le sole entrate ordinarie del Bilancio.

La gestione dell'Azienda era tenuta in modo non corrispondente all'importanza raggiunta dall'Istituto; gli impegni da questo ormai assunti con gli enti assistenziali per il ricovero di coloni durante la stagione estiva erano di gran lunga superiori alle effettive disponibilità di posti-letto; i servizi vari allestiti per 800 ricoverati dovevano invece bastare per 2000; le dotazioni di ogni specie erano irrisorie e, per buona parte, di qualità scadente; generale l'infestazione di parassiti.

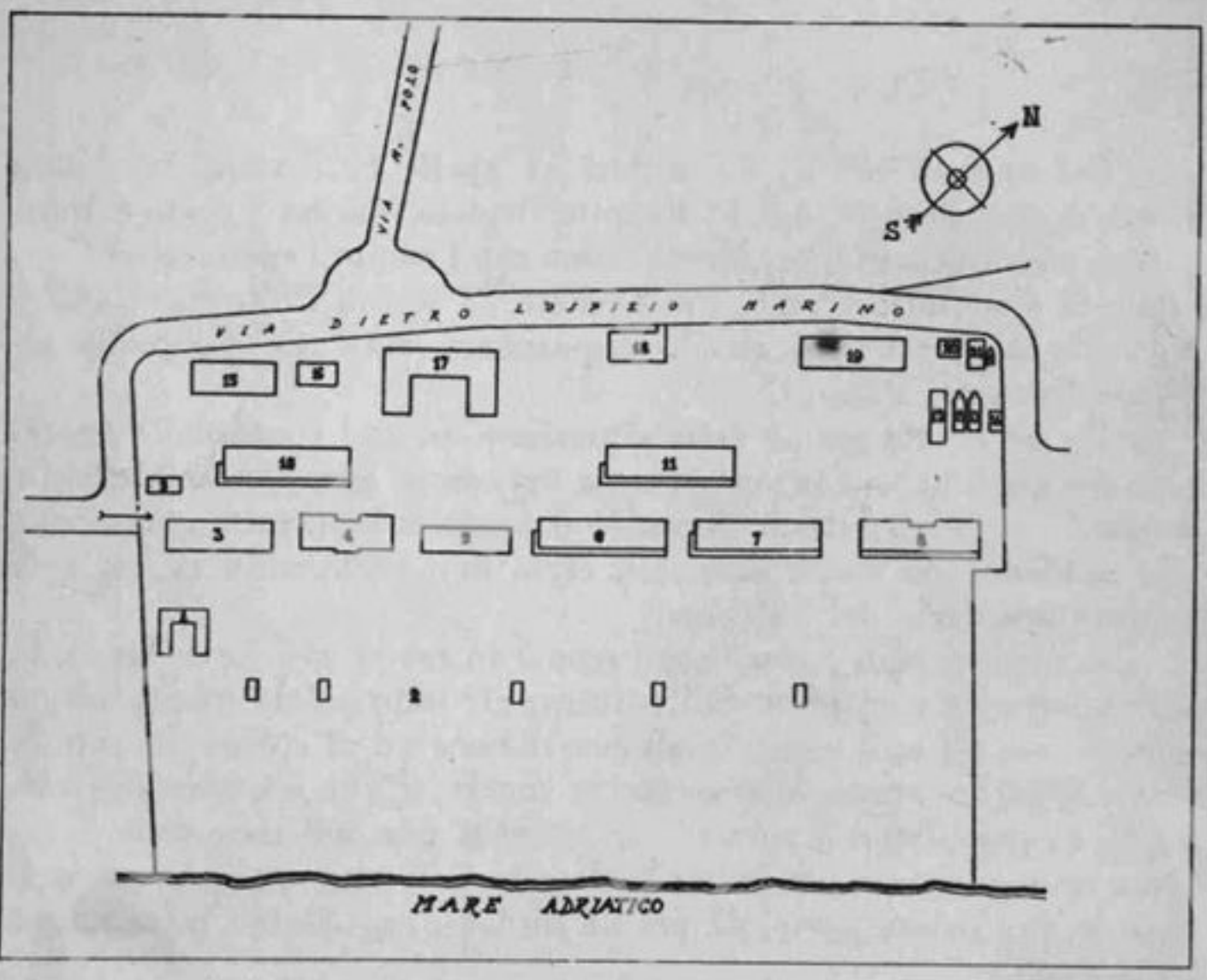
C'era adunque parecchio da bonificare e costruire; sopratutto conveniva togliere subito di mezzo gli inconvenienti maggiori, non compatibili con la dignità e con la possibilità di funzionamento dell'Ente.

Energiche misure consentirono i primi risultati nella stagione 1926 la quale era troppo vicina perchè tosto fossero affrontati e risolti problemi pur contingenti. Dovetti limitarmi infatti, per detta

476

stagione, a chiedere d'urgenza al Ministero dell'Interno una dozzina di grandi tende per aumentare i posti-letto onde assicurare una sistemazione di fortuna ai coloni già prenotati per la cura. Disposi per la distruzione delle cimici mediante la bollitura dei letti e la disinfezione dei locali con l'acido cianidrico; misure queste che, dimostratesi ancora insufficienti, dovettero essere perfino integrate con la rimozione delle casse delle porte e finestre tanto gli insetti erano ovunque penetrati al sicuro da qualsiasi rimedio che non agisse in profondità. La lotta contro il parassita diede finalmente i risultati voluti.

Il piano generale studiato per correggere i difetti dell'organizzazione. per costruire edifici nuovi, per rivedere edifici già esistenti,



Planimetria dell'Istituto nel 1926.

1. Bagni giornalieri. — 2. Tettoie. — 3. Padiglione dozzinanti. — 4. Padiglione Cassa di Risparmio. — 5. Ricreatorio Mario Marinoni. — 6. Padiglione Chirurgia donne. — 7. Padiglione Rachitici. — 8. Padiglione Verona. — 9. Portineria. — Padiglione colonie. — 11. Padiglione Vicenza. — 12. Magazzini. — 13. Laboratori, — 14. Porcile. — 15. Padiglione osservazione. — 16. Docce. — 17. Padiglione Servizi Generali. — 18. Lavanderia. — 19. Padiglione isolamento. — Cella Mortuaria. — 21. Vasche per disinfezione. — 22. Vasche per deposito infiammabili.

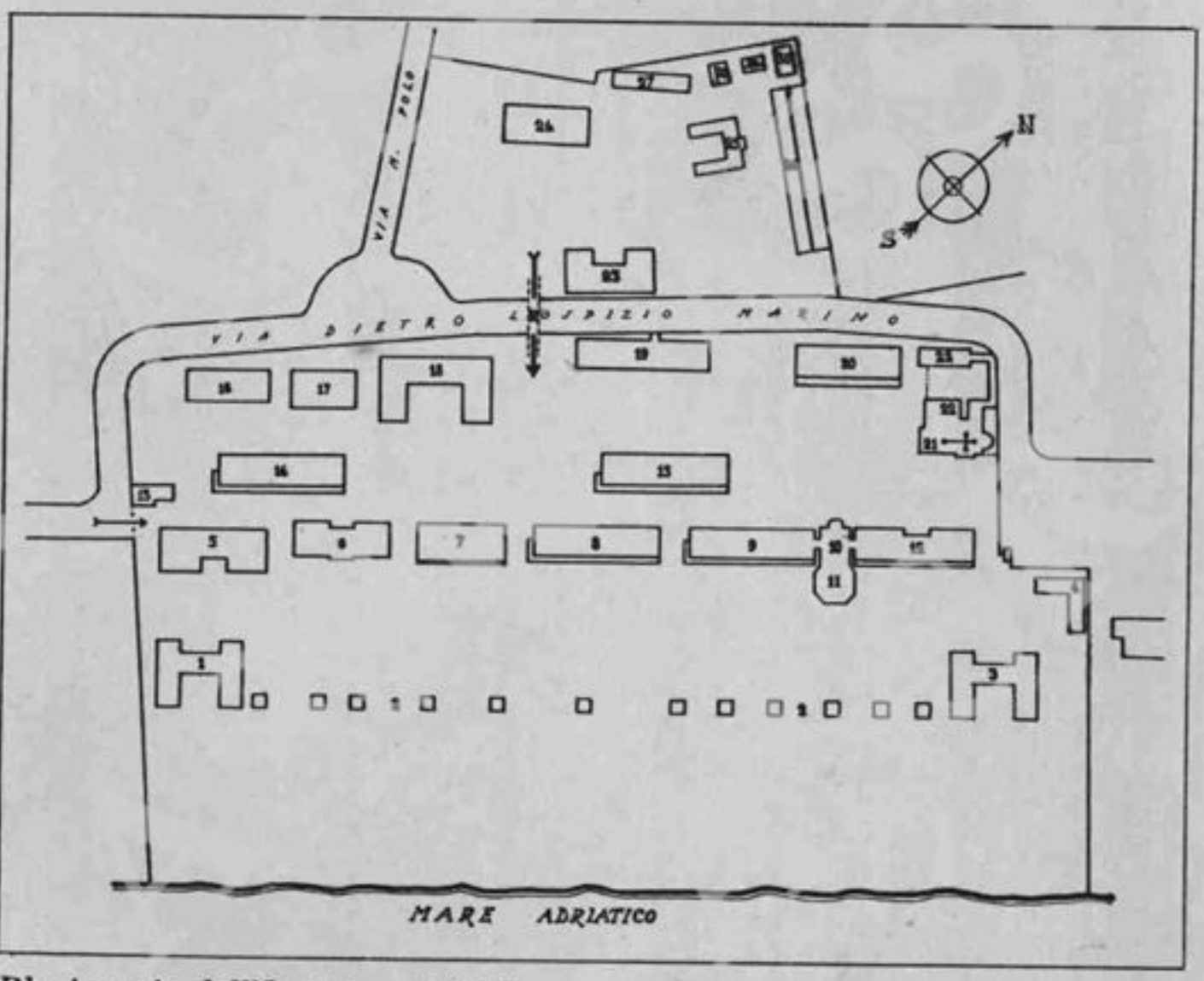
477

per adeguare servizi generali alle effettive necessità ha avuta la sua esecuzione a partire dal 1927.

Organizzazione amministrativa

Agli uffici amministrativi immiseriti in una tradizione di eccessiva semplicità, che troppo risentiva dei tempi andati, diedi sviluppo, coordinazione e sistemazione pari al loro compito divenuto complesso.

Decentramento di attribuzioni, istituzione di controlli, dotazione di mezzi idonei per un pratico e sicuro funzionamento, adozione



Planimetria dell'Istituto nel 1932.

1. Padiglione V. E. Marzotto - Valdagno. — 2. Tettoie. — 3. Padiglione Lanificio Rossi - Schio. — 4. Bagni giornalieri. — 5. Padiglione A. Scandiani: Sezione Rachitici e Reparto Dozzinanti. — 6. Padiglione Cassa di Risparmio. — 7. Padiglione M. Marinoni - Orfani di Guerra. — 8. Padiglione Vicenza. — 9. Padiglione Venezia - Chirurgia donne. — 10. Padiglioncino chirurgico. — 11. Padiglione Principe di Piemonte. — 12. Padiglione Verona - Chirurgia uomini. — 13. Portineria. — 14. Padiglione colonie — 15. Padiglione Belluno. — 16. Padiglione osservazione. — 17. Doccie. — 18. Amministrazione e Direzione. — 19. Cucina e dispensa. — 20. Infermeria. — 21. Chiesa. — 22. Casa delle Suore. — 23. Lavanderia e guardaroba. — 24. Padiglione isolamento. — 25. Dormitorio del personale. — 26. Officine. — 27. Sala anatomica. — 28. Porcile. — 29. Concimaie. — 30. Vasche disinfezione e deposito infiammabili. — 31. Sottopassaggio.

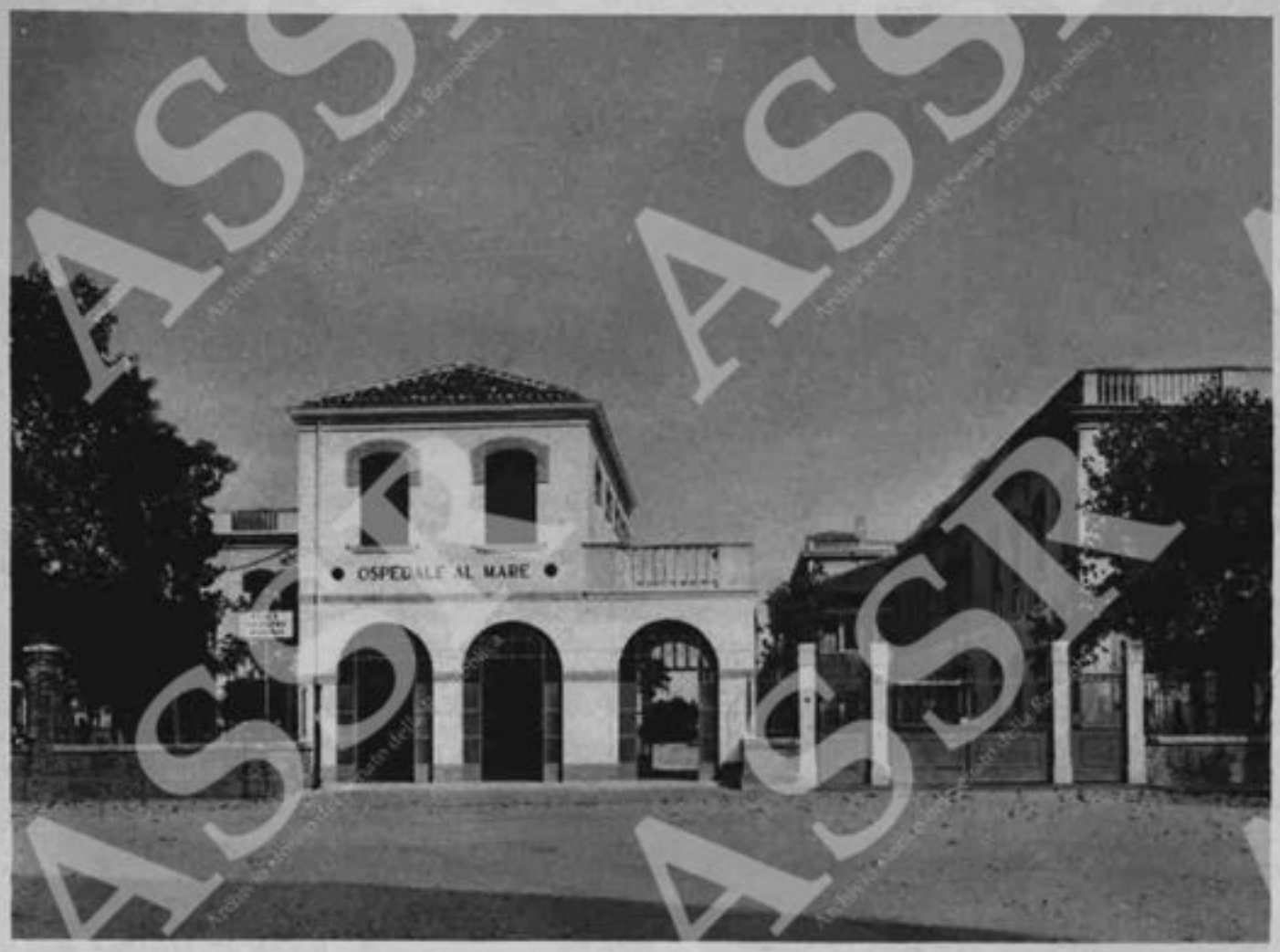
678



Visione panoramica, anno 1926.



Visione panoramica, anno 1932.



Portineria.

di moderne forme contabili: questa sinteticamente la trasformazione operata affinchè l'Ospedale, pur ligio ai dettami della legge sulle Opere Pie, non rinunciasse ai criteri e sistemi che assicurano, con economia di tempo e di lavoro, le più complete indagini, i più chiari accertamenti sul funzionamento dell'azienda.

Con due piante organiche deliberate nel 1927 e nel 1931 aumentai il personale amministrativo di ruolo da 5 a 10 funzionari conferendo migliorati stipendi in relazione all'importanza e responsabilità dei singoli posti.

Ampliamento territoriale dell' Istituto

Data la necessità di aumentare l'area occupata, divenuta insufficiente, acquistai dalla Compagnia Italiana dei Grandi Alberghi un appezzamento di terreno di circa 13.000 mq., al di là della Via dietro l'Ospizio, per il prezzo di L. 57.000.—.

Ricuperai inoltre un pezzo di arenile, già lasciato in uso alla Mutualità Scolastica, e con l'aggiunta di un tratto di spiaggia contiguo, ottenuto dal Comune, sviluppai di 50 metri la fronte a mare.

481

Costruzioni

Cucina e dispensa — Le cucine, di una potenzialità calcolata per 800 persone, ben presto si dimostrarono inadeguate rispetto all'altissimo numero di degenze raggiunto nel volgere di pochi anni.

Urgendo decongestionare il servizio e dotarlo di nuovi mezzi in ambiente adatto, esse vennero installate nell'edificio, ampliato e radicalmente modificato, ove trovavasi la lavanderia costretta pur essa (come vedremo) a trasferirsi altrove, più non bastando ai sopraggiunti bisogni.

Due sale sono occupate dalle cucine degli ammalati comuni e dei dozzinanti; annessi alle cucine sono i locali di lavorazione delle carni, della verdura, del pesce, i lavandini, ecc.; contigua è la dispensa che ha un magazzino pei cereali, una sala per deposito corrente dei commestibili, tre celle frigorifere, un ampio sotterraneo per la cantina, deposito di erbaggi, ecc.

Il piano superiore del fabbricato è adibito a mensa e dormitorio del personale subalterno.

La spesa sostenuta per questo edificio ammonta a L. 329.947,40.



Tettoie sulla spiaggia.

482



Padiglione «Accettazione» (dopo la prima sopraelevazione del 1927).

Lavanderia e guardaroba — La nuova lavanderia, per esigenze di spazio e per ragioni di igiene, venne costruita nel terreno ceduto dalla C.I.G.A. Un capace sotterraneo è adibito a deposito dei detersivi: il piano terra è destinato alla disinfezione mediante autoclave ed alla lavanderia con locali per l'accettazione e smistamento della biancheria sudicia, per le vasche di primo scarico, per il macchinario e per la distribuzione della biancheria di bucato; il primo piano, con vastissime sale, è adibito a laboratorio delle cucitrici e a depositi del guardaroba; il secondo piano in parte è utilizzato come alloggio del personale di lavanderia e guardaroba, in parte è a terrazza coperta.

La spesa di costruzione ammonta a L. 303.220,35.

Padiglioncino Chirurgico — Il Reparto Chirurgico constava di due padiglioni lontani tra loro, uno per i maschi ed uno per le femmine: quest'ultimo era dotato di gabinetto radiografico, di sala operatoria e di gabinetto per i gessi. Per un più agevole servizio e per una migliore sistemazione dei gabinetti scientifici più aderente alle necessità ospedaliere, ho trasferita la Sezione Chirurgia Donne nel padiglione viciniore alla Sezione di Chirurgia Uomini ed ho colle-

483



Il Padiglione «Accettazione» nello stato attuale.

gate tra loro le due Sezioni mediante un padiglioncino centrale il quale ha nel piano terra l'accesso principale al Reparto Chirurgia ed un ambulatorio; nel primo piano la sala operatoria, la sala per gli apparecchi gessati e locali accessori; nel secondo piano il gabinetto micrografico.

Spesa di costruzione L. 156.212,05.

Da una parte del piano terra della Chirurgia Uomini ho ricavati sei ambulatori di specialità diverse: radiologico, oculistico, otorinolaringoiatrico, dermatologico, stomatologico, ginecologico.

Padiglioncino Principi di Piemonte — Con i mezzi generosamente elargiti dall'Amministrazione Provinciale di Venezia in occasione delle auguste nozze delle L.L. A.A. R.R. i Principi di Piemonte ho costruito, in continuità del Padiglioncino Chirurgico, un altro piccolo padiglione, prospiciente il mare, destinato alla talassoterapia complementare e quindi ideato in modo che i gabinetti per bagni, per inalazioni, e per nebulizzazioni sieno opportunamente disposti.

La costruzione è costata L. 123.980,85.

484



Reparto Rachitici: sala con veranda.

Padiglione Mario Marinoni - Orfani di Guerra — Sull'area del fabbricato ad un piano costruito nel 1923, intitolato al compianto Mario Marinoni e destinato a ricreatorio dei malati, ho innalzato il maggiore padiglione dell'Istituto con sotterraneo, con una vasta sala — per il teatro — decorata col generoso contributo del Cherubini e del Bellotto, munita di palcoscenico e loggia. Nel piano terra sono ricavati altri locali accessori. Nell'ammezzato ci sono la loggia e vani diversi; nel I e nel II piano le infermerie, a grandi vetrate, per malate del Reparto Medicina. Una terrazza dell'ampiezza di tutto il fabbricato domina da una parte il mare e dall'altra la laguna e serve particolarmente per l'elioterapia.

Il costo del fabbricato è di L. 473.043,85.

Padiglione delle Assicurazioni Generali — Dovuto alla filantropia del grande Istituto di Assicurazioni nel primo centenario dalla sua fondazione. Consta di un sotterraneo, di piano terra, I piano e terrazza. La sua costruzione (nel terreno nuovo, e quindi lontana dagli altri Reparti ospedalieri) si uniforma all'uso cui è destinata. Dovendo infatti accogliere i malati di forme infettive, l'edificio è diviso in quattro distinti settori muniti di ogni accessorio e disposti in

485

modo da essere indipendenti tra loro. Il fabbricato, ormai compiuto in ogni particolare, è pronto per il funzionamento.

La spesa per esso sostenuta è di L. 278.000.—.

Questo padiglione permette una destinazione diversa al vecchio « *Isolamento* », che ho sopraelevato di due piani onde far fronte alla necessità di creare un Reparto di Medicina per uomini, Reparto che trova la sua sistemazione proprio nella parte sopraelevata, mentre dal vecchio piano terra ho ricavato l'alloggio del R. Cappellano e le infermerie dei coloni alletati per malattie intercorrenti.

La spesa ammonta a L. 250.000.—.

Reparto Rachitici — La fusione dell'Educatorio Rachitici con l'Ospizio Marino Veneto, venne effettuata, nel 1923, col proposito di una più efficace cura del rachitismo nel clima marino e per l'istituzione di infermerie sufficienti ad occogliere un maggior numero di malati secondo i bisogni della vicina Città.

Per meglio conseguire lo scopo deliberai di costruire, dalla parte del mare, due grandi verande in continuazione delle sale destinate al Reparto le quali guadagnarono così non soltanto in ampiezza, ma pur anche in luce ed aria. Tale lavoro è costato L. 32.150.—.



Padiglioncino «Principi di Piemonte».



Vestibolo del Reparto Talassoterapico.

486



Vecchio Padiglione, ad un piano, per malattie infettive, ora sopraelevato e destinato a Reparto Medicina Uomini.

Padiglione «Accettazione» — L'edificio, destinato ad accogliere i malati per il dovuto periodo di contumacia prima del passaggio ai padiglioni comuni, era nel 1926 (come l'Isolamento) ad un solo piano: la sua capienza risultava quindi affatto insufficiente. Ne deliberai la sopraelevazione di due piani. Con i posti-letto triplicati di numero, ora bene corrisponde alle esigenze dell'Istituto.

La spesa sostenuta è di L. 279.459,85.

Padiglione «Doccie» — Pur esso, piccolo e ad un solo piano, dovette essere ingrandito e sopraelevato. L'ampliamento è in relazione ai bisogni che particolarmente si verificano nella stagione estiva quando il continuo succedersi degli arrivi di colonie impone sufficienza di locali e larghezza di mezzi per la rapidità nelle ordinate operazioni della svestizione, della visita medica, degli accertamenti antropometrici, della doccia, ecc.

La sopraelevazione risolve la difficoltà di alloggiare convenientemente il personale di vigilanza inviato dai Comitati che nell'Ospizio collocano i loro coloni.

L'esecuzione del lavoro è costata L. 180.611,50.

487

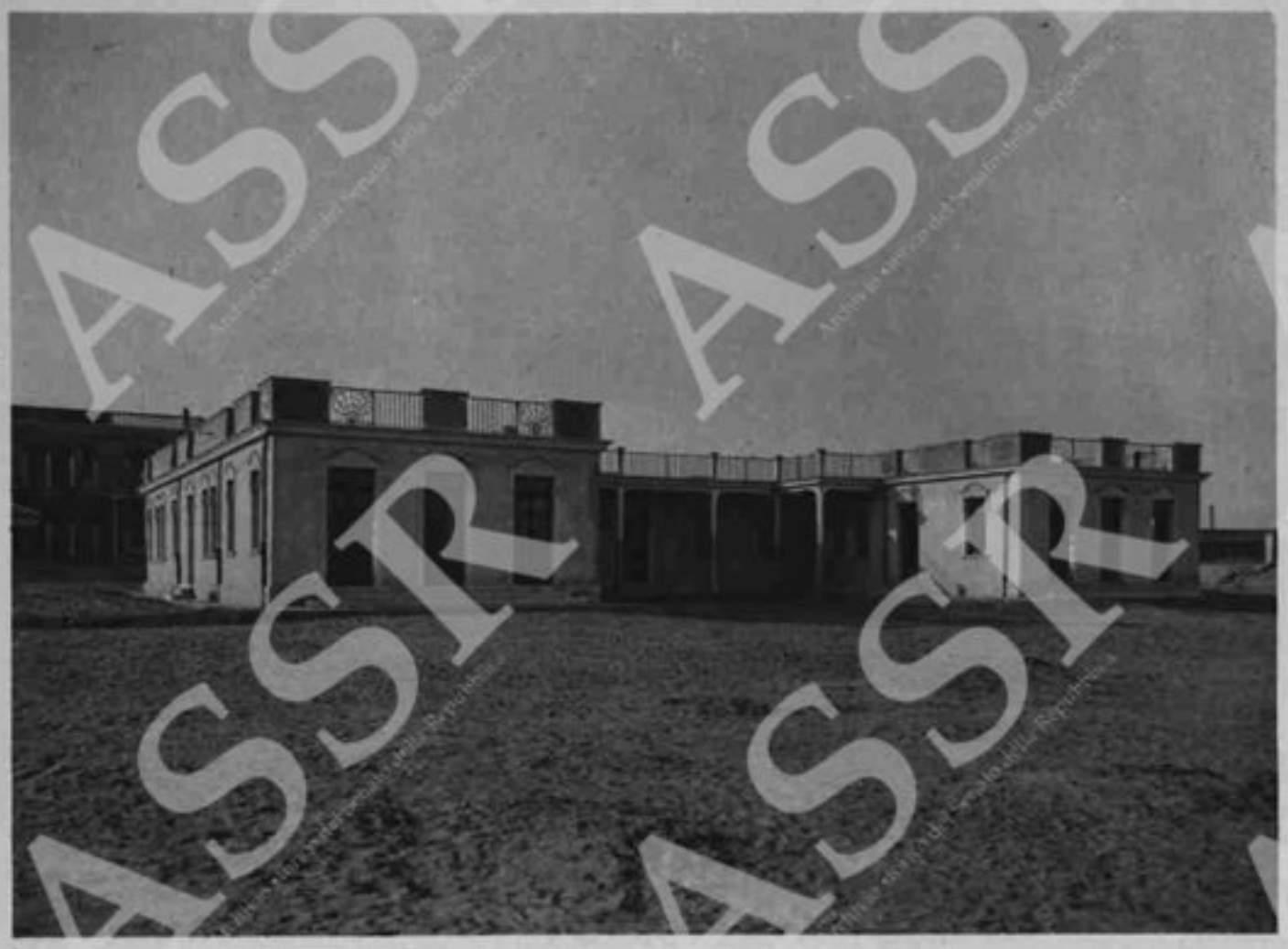


Padiglione «Assicurazioni Generali di Venezia» **(esterno).**



Padiglione «Assicurazioni Generali di Venezia» **(interno).**

488



Uno dei due Padiglioni gemelli Rossi-Marzotto (esterno).



Uno dei due Padiglioni gemelli Rossi-Marzotto (interno).

489

Padiglioni: Lanificio Rossi - Schio - e Lanificio Marzotto - Valdagno — Costruiti mercè i larghi contributi versati dagli stabilimenti al nome dei quali gli edifici vennero intestati, sono di identica struttura. Ciascuno di essi ha due grandi sale collegate da salette minori e da locali adibiti ai servizi. Il coperto è costituito da una terrazza accessibile.

Il loro costo complessivo è di L. 357.253,65.

Portineria — Il fabbricato, disgiunto dal muro di cinta, destinato a portineria e ad abitazione del custode, presentava il doppio inconveniente di essere troppo piccolo e distante dal cancello principale. Deliberai di prolungare l'edificio fino al muro di cinta e di allargarlo in modo da ricavare un largo porticato chiuso a vetri.

La spesa ammonta a L. 25.399.—.

Chiesetta — Progettata ancora dalla passata Amministrazione a forma di piccolo oratorio, venne eseguita dopo parecchi studi, su nuovi elaborati tecnici corrispondenti alle maggiori necessità manifestatesi negli ultimi anni.



Sottopassaggio.

490



Padiglione (adibito nel 1926 a dormitori e laboratori) dopo l'ampliamento e la sopraelevazione del 1927. - Sulla sua area ora sorgono la Chiesa e parte dell'alloggio delle Religiose.

La benedizione e posa della prima pietra hanno avuto luogo il 21 novembre p. p.

Ora la Chiesetta è pronta per essere aperta al culto. Il fabbricato di puro stile gotico, riproduce nelle sue linee principali i modelli francescani. È ad una navata; le opere viste sono decorate a fresco dal Cherubini, o sono in pietra d'Istria e marmi policromi. Le finestre sono istoriate o a rulli. Dossali di legno percorrono le pareti laterali. Sulla parete di sinistra si aprono tre amboni dai quali le Religiose stando nel loro alloggio, che è contiguo, possono assistere alle sacre funzioni.

La spesa complessiva si aggira sulle L. 200.000.—.

Casa delle Religiose — È un curioso complesso edilizio, appena ora ultimato che comprende, con modificazioni e sviluppi, un fabbricato trasformato più volte e già occupato dal Reparto Chirurgia Bambini, ed altro piccolo fabbricato già adibito a Cella Mortuaria. Al collegamento dei due edifici ho provveduto a nord mediante un

191

passaggio, chiuso a vetri, che corre lungo il muro di cinta dell'Istituto; a sud una cancellata completa la separazione del Reparto Suore cui non manca il piccolo giardino.

La spesa sostenuta è di circa L. 80.000.—.

Cella Mortuaria — Ho detto che nell'alloggio delle Religiose è inclusa anche la piccola costruzione che veniva destinata a cella mortuaria. A questa ho provveduto invece con altro fabbricato, lontano dai padiglioni di ricovero, e precisamente nel terreno nuovo in prossimità del muro di cinta del cimitero israelitico, utilizzando con adattamenti ed ampliamenti una tettoia costruita nel 1930. Il fabbricato così ottenuto comprende nella parte a sud la saletta anatomica, i locali dei lavabi e la camera ardente, nella parte a nord ha i locali per le disinfezioni a secco e ad umido.

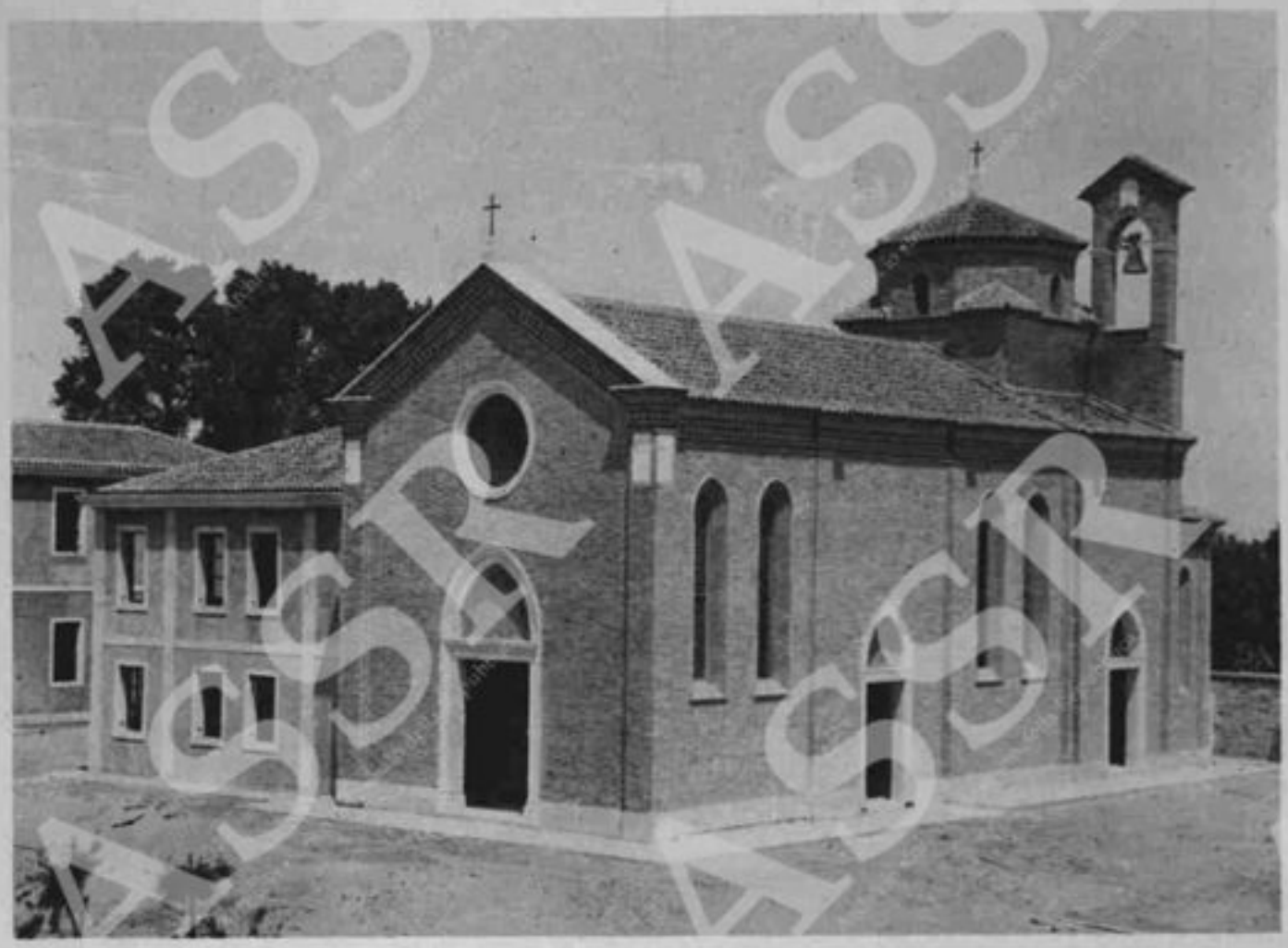
La spesa, pur tenuto conto del costo della suindicata tettoia, ammonta a L. 30.000.—.

Un primo passo verso la razionale sistemazione delle officine e servizi accessori per la manutenzione del mobilio e dei fabbricati è stato fatto con la costruzione nel terreno nuovo, di un fabbricato adibito a



Alloggio delle Religiose.

492



Chiesetta.

Laboratori e Magazzini — L'edificio lungo m. 60 si è dimostrato veramente prezioso perchè ha accentrato in sè depositi di materiale vario e ingombrante che in precedenza formava disordine nei pressi di due baracche Döcker erette dove trovasi ora la Chiesetta.

Il costo del fabbricato ammonta a L. 50.414,75.

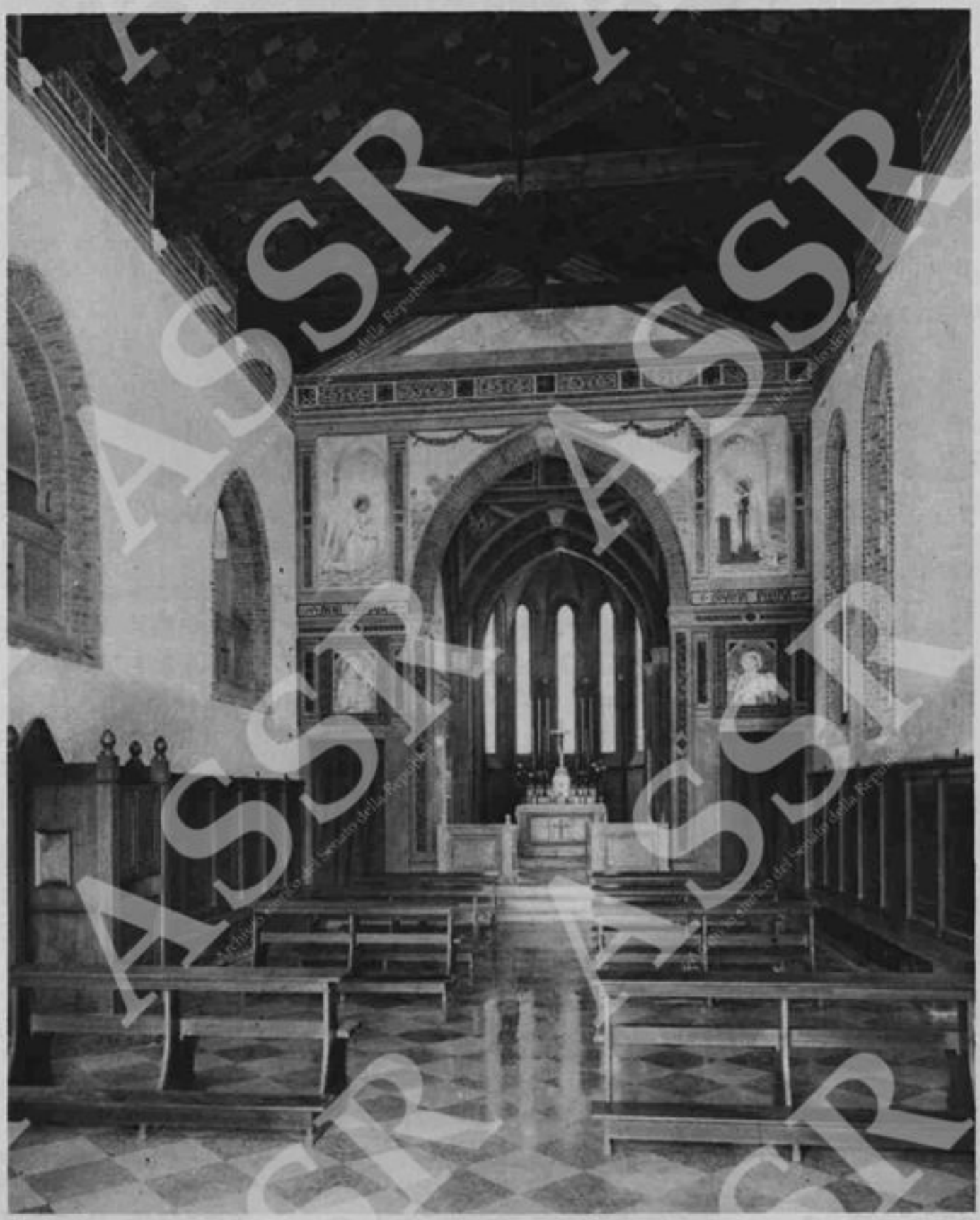
Quantunque non sieno ancora iniziati i lavori, ritengo opportuno qui richiamare una trattativa (già in via di massima approvata e che attende soltanto la definizione di particolareggiati accordi) per la quale verrà conseguita una sistemazione definitiva delle officine in altro fabbricato da costruirsi a cura dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra che all'Istituto, come a provvida scuola di artigianato, invierà i suoi assistiti bisognosi di cura marina e nello stesso tempo capaci di applicarsi a qualche lavoro. La costruzione, il cui progetto è già compiuto, permetterà di utilizzare maggiormente, per magazzini, il fabbricato dove ora si trovano le officine.

Altre costruzioni murarie di minore importanza, nel terreno nuovo: il *Porcile*, a tre box e recinto esterno, per l'allevamento di 20 maiali, in sostituzione del porcile, che esisteva nel vecchio ter-

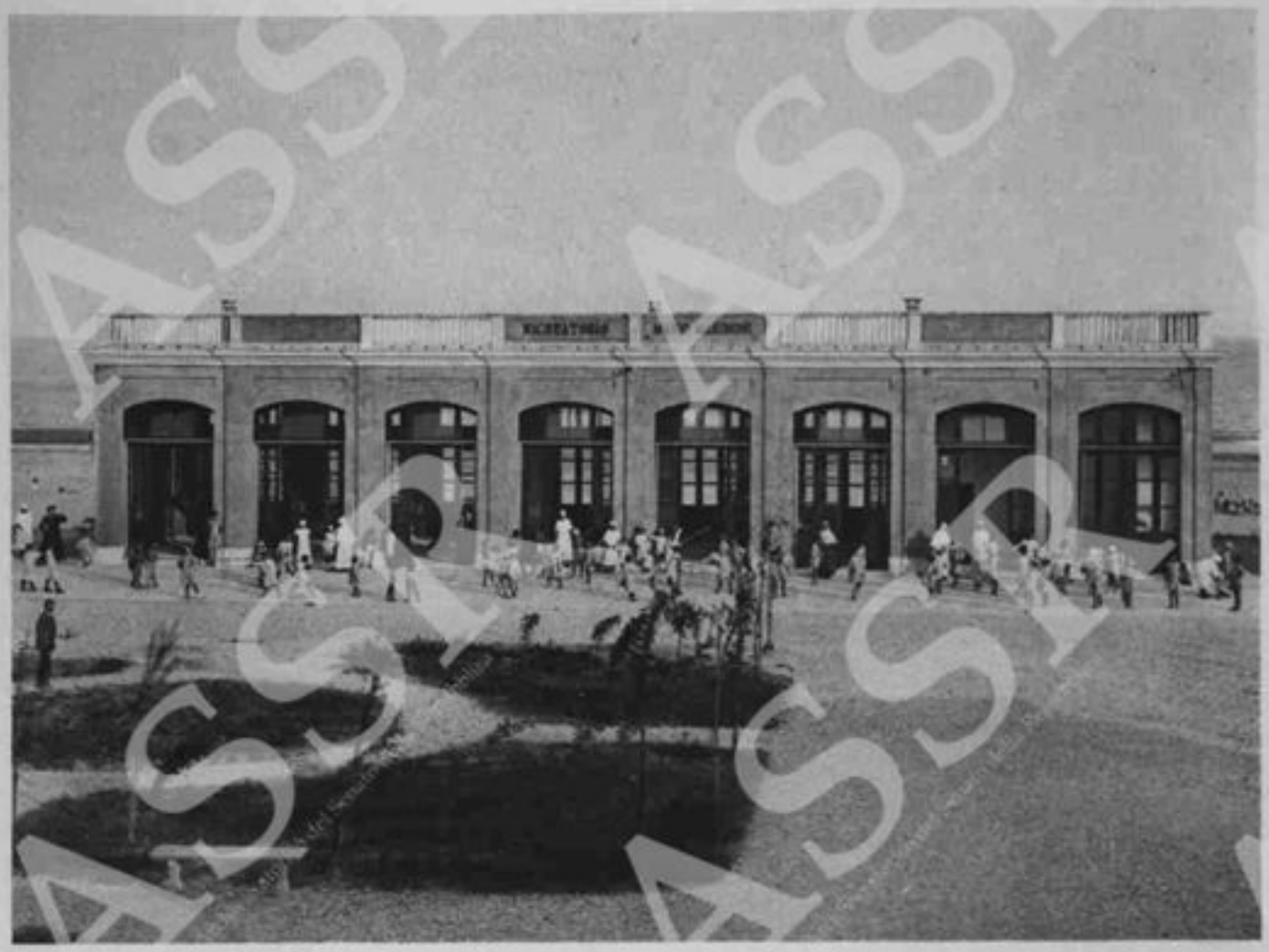
193

reno, non abbastanza lontano da un Reparto Chirurgico e dall'Isolamento;

le *Concimaie* per la trasformazione dei rifiuti (non altrimenti utilizzabili) in ottimo concime destinato agli scoperti coltivati a giardino ed a prato.



Chiesetta.



Vecchio Padiglione «Marinoni».

Chiudo l'elencazione delle opere in muratura accennando al *Sottopassaggio* che, attraverso la Via dietro l'Ospizio, unisce le due aree vecchia e nuova dell'Istituto favorendo il rapporto interno ed immediato tra padiglioni e servizi. — Spesa L. 52.720,50.

Con la costruzione, più sopra citata, del Padiglione Marzotto si è resa necessaria la rimozione della

Vecchia baracca dei «Bagni Giornalieri» che l'Ospizio aveva ereditata dall'Educatorio Rachitici «Regina Margherita». La feci ricostruire nel terreno nuovo; intonacata all'interno e dotata di acqua, luce e gabinetti la destinai ad alloggio degli operai, mentre invece costruii la

Nuova baracca dei «Bagni Giornalieri» sull'arenile già occupato, a nord dalla Mutualità scolastica e sul contiguo tratto ottenuto in concessione dal Comune. Tale baracca costruita ad *L*, dispone di una propria uscita diretta sulla strada comunale perchè i bambini ammessi al solo ricovero diurno non abbiano contatto con i ricoverati, interni, dell'Istituto.

Spesa L. 48.533.—.

n95



Nuovo Padiglione «Marinoni - Orfani di Guerra».

Ricordo infine, tra le costruzioni in legno,

Dodici tettoie, allineate sull'arenile, per le quali venne sostenuta la spesa di L. 43.600.—.

Impianti

Impianti igienico-sanitari — L'Istituto disponeva di un vecchissima *caldaia di disinfezione* più volte riparata ed ormai in condizioni di grave deperimento. La sostituii con uno dei più apprezzati modelli incontrando la spesa di L. 24.000.—.

Per la sterilizzazione dei materiali di medicatura deliberai l'acquisto di una nuova *autoclave* in aggiunta alle esistenti: spesa Lire 5.845.—.

Con i mezzi elargiti dal locale Consorzio Provinciale Antitubercolare venne eseguito, nel Padiglione talassoterapico, *l'impianto pel riscaldamento dell'acqua di mare* direttamente adescata attraverso speciali tubazioni e condotta alle vasche dei gabinetti di cura. Il costo dell'impianto ammonta a L. 118.296,50.

Nella necessità di dotare il gabinetto radiologico di un apparec-

196



Sala del vecchio «Ricreatorio Marinoni».

chio di terapia profonda in aggiunta a quello per la diagnostica, provvidi ad un nuovo impianto con la spesa di L. 42.000,—.

Impianti idraulici — L'Istituto ha incontrata una delle maggiori difficoltà nel costituirsi la dotazione d'acqua sufficiente.

L'acquedotto giunge infatti all'Ospedale con tubazioni secondarie e con la pressione di una atmosfera la quale va scemando nel dedalo delle diramazioni ai fabbricati. Neppure un *primo pozzo artesiano* (iniziato dall'Amministrazione che mi precedette) diede i risultati voluti.

Provvidi alla revisione e modificazione delle condutture che ad anello percorrono lo Stabilimento, ordinai la posa d'un *anello nuovo* collegato al primo, ma in modo da poter essere indipendente per mezzo di saracinesche, feci collocare cassoni sulle terrazze degli edifici, feci costruire un *serbatoio* di 40 mc. per la costituzione, durante la notte, di riserve d'acqua destinata ai bassi servizi. Con nuove *autoclavi e pompe* diedi all'acqua la necessaria pressione. — Spesa complessiva L. 84.647,75.

Deliberai la terebrazione di un *secondo pozzo* (della profondità di m. 310) con la spesa di L. 60.000,—. Provvidi all'installazione

497



Sala del nuovo «Ricreatorio Marinoni».

di due *filtri* per migliorare l'acqua dei pozzi (pur riconosciuta potabile) e di un *depuratore* per togliere alla stessa ogni durezza onde realizzare una notevole economia nei consumi dei detersivi: spesa L. 35.010,50.

Impianti elettrici — Nell'intento di assicurare all'Ospedale la quantità di energia elettrica occorrente, ho costruita una *cabina di trasformazione* che ho ceduta in uso alla Soc. Elettr. per l'utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto obbligatasi a fornire l'energia per un favorevole prezzo contrattualmente convenuto.

Quanto ho già detto riguardo allo sviluppo edilizio spiega come le linee della forza motrice e della luce, originariamente stese per un carico loro proporzionato, fossero divenute man mano insufficienti: Provvidi ad un *nuovo impianto* con *cabina secondaria interna* alla quale fanno capo 5 linee per la forza e 3 per la luce capaci di un carico ragionevolmente calcolato. — La spesa è stata di L. 15.500,—.

Impianti di riscaldamento — Il funzionamento durante l'inverno di padiglioni nuovi o di padiglioni che, nel passato, solo servivano per le colonie estive, rese necessaria l'installazione di molti

498

impianti a termosifone in aggiunta agli esistenti. Essi vennero eseguiti nei Reparti: Chirurgico, Talassoterapico, Accettazione, Vecchio Isolamento, Nuovo Isolamento, Casa Suore e Marinoni (quest'ultimo anche dotato di bruciatori a nafta). Per una maggiore efficenza, vennero apportate modificazioni agli impianti dei Padiglioni: Verona, Dozzinanti, Doccie e Servizi Generali. — Spesa complessiva L. 289.306,—.

Impianti vari — Per la produzione del vapore destinato al funzionamento della cucina e della lavanderia ho acquistato *due grosse*



G. Cherubini: ***Soffitto del Ricreatorio Marinoni.***

499



Auditorium.

caldaie (ciascuna di 31 mq. di superficie) con la spesa di L. 38.750,-.

Ho dotata la dispensa di un *impianto frigorifero* rappresentato da tre celle e da un cassone per la produzione del ghiaccio: il funzionamento del relativo macchinario è automatico. Con tali mezzi (che sostituiscono l'impianto vecchio, deficentissimo) sono alquanto ridotte le spese d'esercizio per la refrigerazione. — L'onere sostenuto ammonta a L. 60.000,—.

Le *cucine* sono munite di doppi fondi e di mezzi meccanici modernissimi per la preparazione e cottura delle vivande. Un *lavastoviglie* (capace di 3.000 pezzi all'ora) risolve le difficoltà e gli inconvenienti del passato, quando la pulizia delle stoviglie avveniva nei padiglioni. — Spesa complessiva L. 143.000,—.

Nella *lavanderia*, oggi in grado di smaltire regolarmente il quotidiano lavoro, ho utilizzata una parte del vecchio macchinario modificato, cui ho aggiunti nuovi mezzi sostenendo la spesa di 186.000 Lire.

Accenno infine all'*impianto radiofonico* che nelle camerate e stanze di degenza di tutto l'Istituto, permette l'audizione dei programmi radio e di quelli svolti, per microfono o a mezzo pick-up, nello speciale auditorium. — Spesa L. 30.000,—.

500



Nuova Baracca del Reparto «Bagni Giornalieri».

Dotazioni

L'aumentato numero dei ricoverati e l'assoluta necessità di dare allo Stabilimento scorte sufficienti di ogni specie mi hanno costretto ad acquisti notevoli che si deducono dai seguenti dati riferiti, nelle due epoche diverse, ad uguali prezzi unitari.

DOTAZIONI	1926	1932
Mobilio e arredi . . . L.	197.774.—	432.102.85
Macchinario e attrezzi . . »	25.645.—	129.941.80
Biancheria . . . . »	203.413.50	360.395.05
Materiale sanitario . . »	52.785. –	85.853.70
Vasellame e stoviglie . . »	21.429.—	47.359.10
Scorte . . . . . »	43.587.—	217.600.90
Totale L.	545.633.50	1.273.353.40

504

Organizzazione sanitaria

Con le provvidenze che ho fin qui esposte l'Istituto si è venuto creando una sistemazione corrispondente al suo compito di ospedale climatico, cioè di ente specializzato che, non essendo un doppione del locale Ospedale Civile, conserva la peculiarità della sua natura, delle sue prerogative, delle sue funzioni, quindi anche dei suoi malati.

L'Istituto cura la tubercolosi (meno la polmonare) nonchè il rachitismo, la malaria ed ogni forma morbosa che al mare possa trarre particolare vantaggio, esclude le altre malattie a meno che non sieno intercorrenti, e per casi di ravvisata opportunità, quando si renda successivamente necessario il completamento della cura marina.

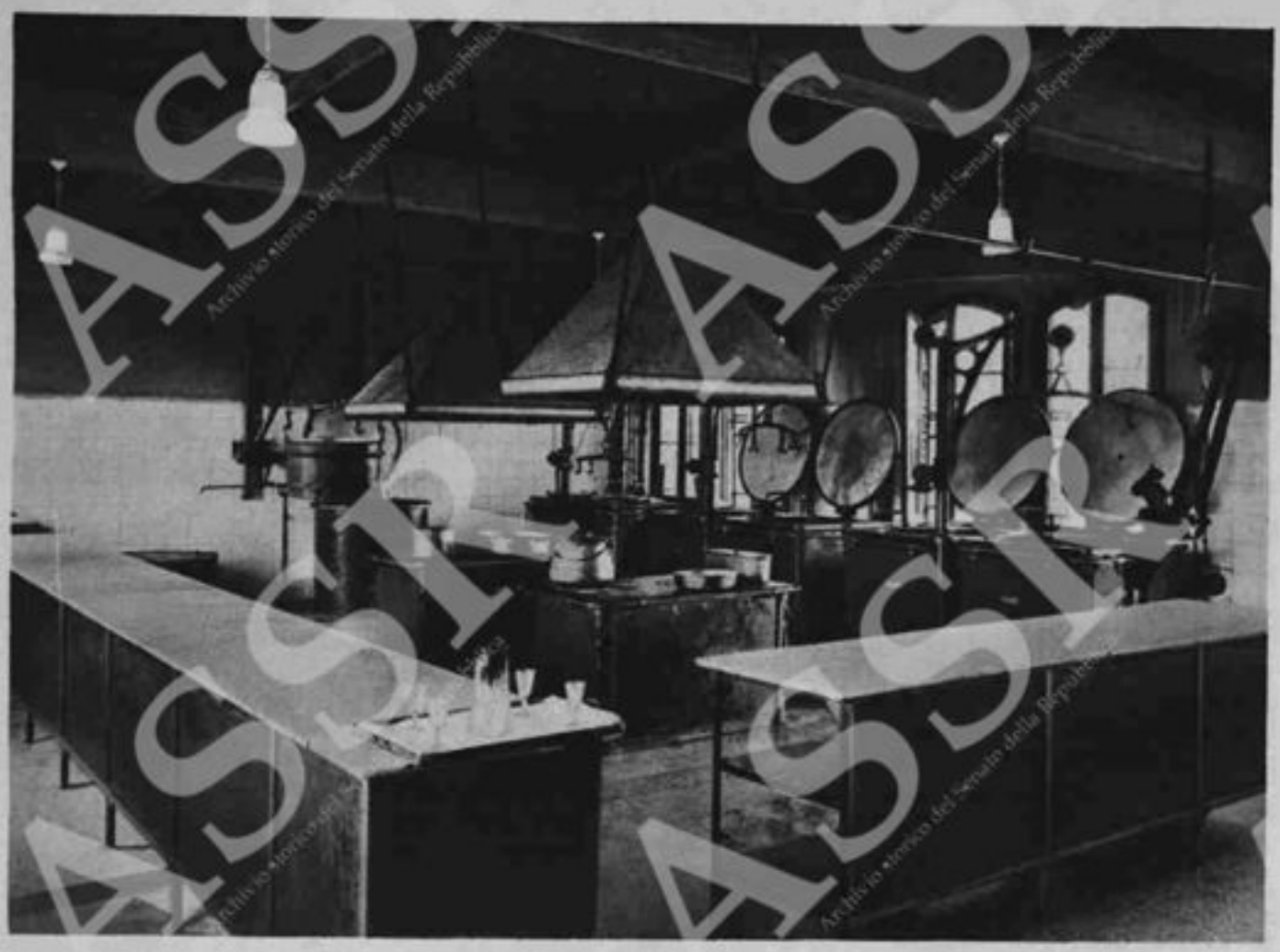
Questa netta distinzione delle funzioni e dell'attività dell'Ospedale al Mare rispetto all'Ospedale Civile si è particolarmente dimostrata utilissima non solo nei rapporti tra i due Enti, ma pur anche nell'interesse dell'indagine scientifica e della pratica terapeutica cui l'Istituto si dedica pel conseguimento dei risultati migliori nella sua specializzazione.

Uniformandomi a tali concetti ho creato il Reparto delle cure marine complementari ed il Reparto Malarici, ho inoltre aperti ambulatori per le cure che integrano quelle fondamentali e che con esse hanno attinenza.

L'organizzazione sanitaria oggi risulta come segue:

- **Sezione Clinica**
  - **Divisione Chirurgica**
    - Reparto adulti
    - » adulte
    - » bambini
  - » **Medica**
    - Reparto adulti
    - » adulte
    - » bambini
    - » speciale per rachitici
    - » speciale per malarici
    - » Isolamento
    - Infermeria per malati acuti

502



Cucina vecchia.

Sezione Clinica	Reparto di cure marine complementari » di fisioterapia Ambulatori: oculistico, dermatologico, otorinolaringoiatrico, stomatologico, ginecologico
Sezione Profilattica	Reparto Colonie » «Bagni Giornalieri».

La costituzione del Corpo Sanitario e l'assunzione del personale di assistenza addetto ai servizi tecnici sono avvenute con prudente cautela affinchè alla progressiva evoluzione dell'Istituto corrispondesse la dovuta formazione dei quadri organici.

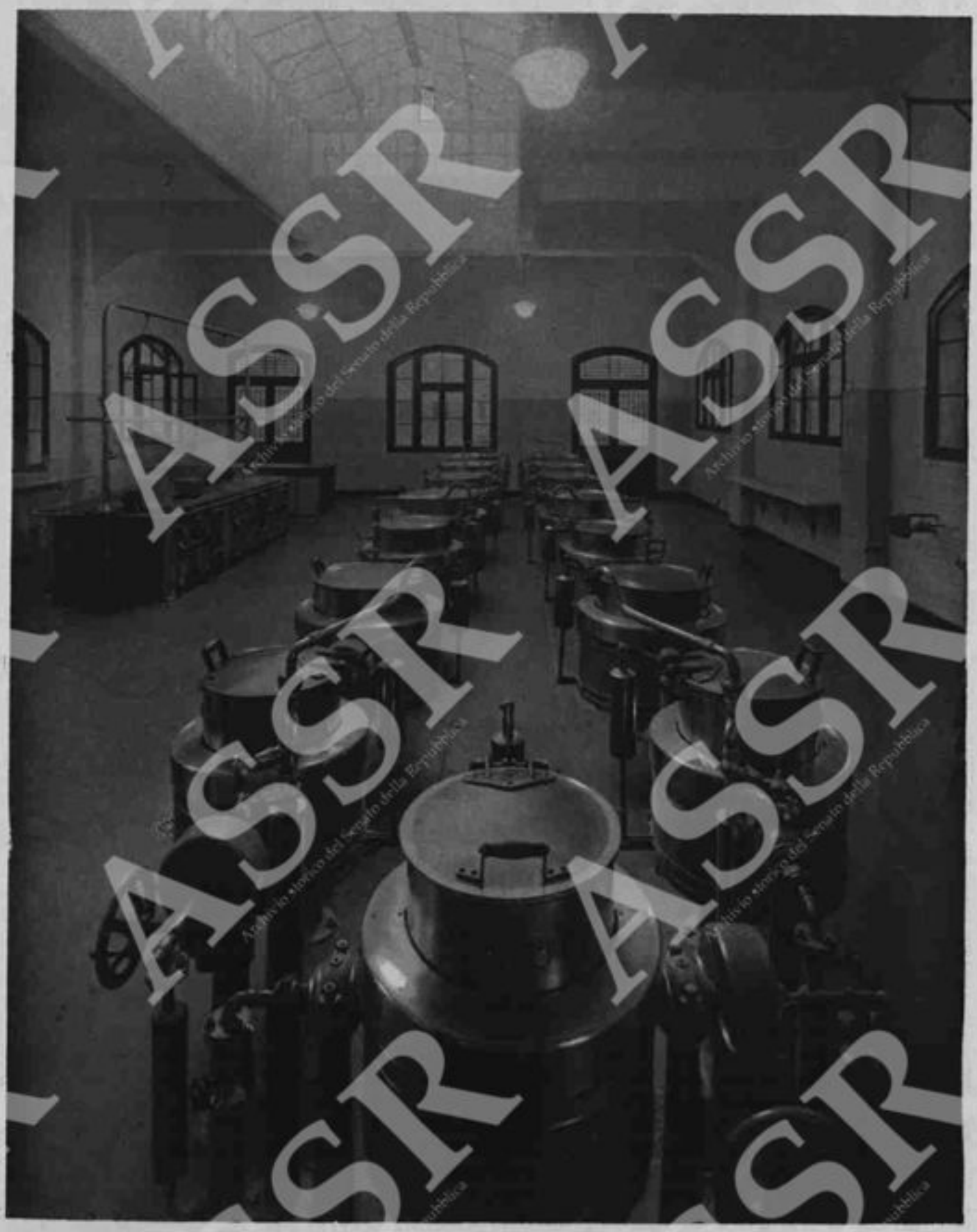
Ora sono otto i medici di ruolo in confronto dei quattro ammessi dalla pianta del 1926. A Medici Primari dell'Ospedale Civile sono affidati gli ambulatori dei quali è detto più sopra. Con una frequenza che va rilevata, i Sigg. Consulenti sono chiamati a prestare la loro collaborazione.

Cessato nel maggio del 1931 il servizio delle R.R. Suore dell'Ordine dei Poverelli, venne assunto un gruppo di assistenti sa-

503

nitarie. Le R.R. Suore di Carità della Beata Capitanio, giunte nello scorso novembre in numero ristretto, si apprestano a completare la loro formazione per bastare ai bisogni dello Stabilimento.

Il personale subalterno, già scadente di qualità e deficente di numero, venne aumentato. Venne anche migliorato con l'obbligo,



Cucina nuova.

5dh

per gli addetti all'assistenza dei malati, di frequentare i corsi speciali tenuti dai Medici dell'Ente e conchiusi con esami di abilitazione professionale.

Personale subalterno	NUMERO DELLE PRESENZE NEL					
	1926	1927	1928	1929	1930	1931
Infermieri di ruolo (m. e f.)	—	—	—	2.125	1.566	3.240
Infermieri fuori ruolo e Inservienti (m. e f.) .	14.369	16.588	22.067	26.889	32.018	30.324
Bagnini	359	291	276	679	720	724

Ginnastica medica

Per una più efficace degenza dei malati in Sezione Profilattica e per la rieducazione dei movimenti di alcune categorie di malati della Sezione Clinica ho disposto che l'insegnamento della ginna-



Locale di lavorazione della carne.

505



Dispensa.

stica medica sia fatto sistematicamente e razionalmente, da un tecnico specializzato, durante l'intero anno in modo che rientri, quale mezzo accessorio, nel novero delle normali cure fisiche praticate dall'Istituto.

Istruzione elementare

Visto il numero considerevole dei fanciulli ricoverati nell'età dell'istruzione elementare obbligatoria, mediante Convenzione 24 ottobre 1928-VI stipulata con il R. Provveditorato agli Studi per il Veneto e con il Comune di Venezia, ho date nell'Ospedale le cinque classi elementari ad ogni effetto equiparate alle scuole pubbliche in modo che nel corso dell'anno gli allievi, senza interruzioni dannose, abbiano la facoltà di passare dalle scuole dei paesi di origine a quelle dell'Istituto e viceversa. Naturalmente le iscrizioni alle classi sono subordinate al voto della Direzione Medica cui spetta decidere sulla conciliabilità della scuola e della cura per ogni singolo soggetto.

506

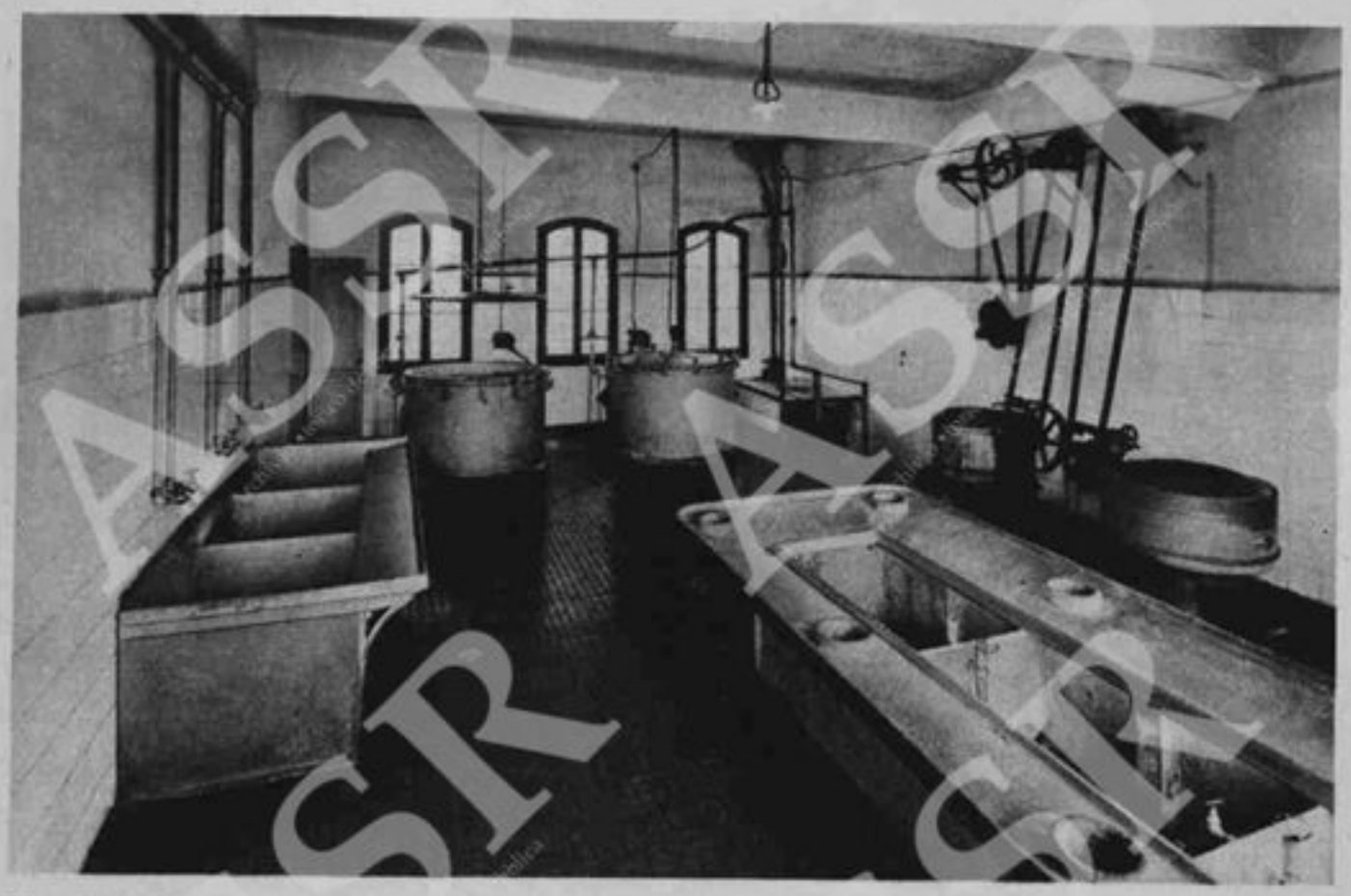
Scuole di artigianato

Alla funzione educativa dell'insegnamento elementare per i fanciulli al di sotto dei 14 anni, corrisponde quella pratica dell'insegnamento professionale per i giovani di età superiore ai 14 anni ammessi a frequentare i laboratori e le officine ora esistenti.

Ad una vera e propria scuola di artigianato si giungerà tra breve e cioè non appena sarà tradotto in atto l'accordo, in linea di massima raggiunto con l'Opera Nazionale Orfani di Guerra, pel quale nel fabbricato di prossima costruzione (già accennato parlando delle opere edilizie) saranno attrezzate le scuole professionali dove i ricoverati, secondo le loro possibilità fisiche, si addestreranno ad un arte, compatibilmente con le necessità della cura, sugli esempi degli Ospedali di Laysin e di Alton Hamphshire.

Propaganda

Per far conoscere l'Istituto anche dove il suo buon nome non era giunto, per divulgare le cure che in esso si praticano ed attirare i malati che al mare possono conseguire la loro fisica redenzione, ho fatto diffondere in veste decorosa i Programmi annuali con l'enun-



Vecchia lavanderia.

507

ciazione delle cure e con le condizioni di ricovero. Ho inoltre ripreso a pubblicare le Relazioni Annuali per una larga indicazione dell'attività svolta; ho fatto eseguire un film che venne poi dato in visione con il commento di conferenze illustrative; ho preso contatti con Istituti Assistenziali di Provincie diverse.

Tale opera di penetrazione presso quegli Enti e quei ceti che sono più interessati a favorire le cure al mare ha dato i risultati che vado ad esporre:

Convenzioni per l'istituzione di posti-letto.

— L'Amministrazione Provinciale di Belluno mediante Convenzione del 23-9-1926 si è riservati N. 240 posti-letto in padiglione già esistente e che venne ad essa intestato;

— Il Lanificio V. E. Marzotto di Valdagno mediante Convenzione 16-11-1927 si è riservati N. 80 posti-letto in padiglione nuovo;

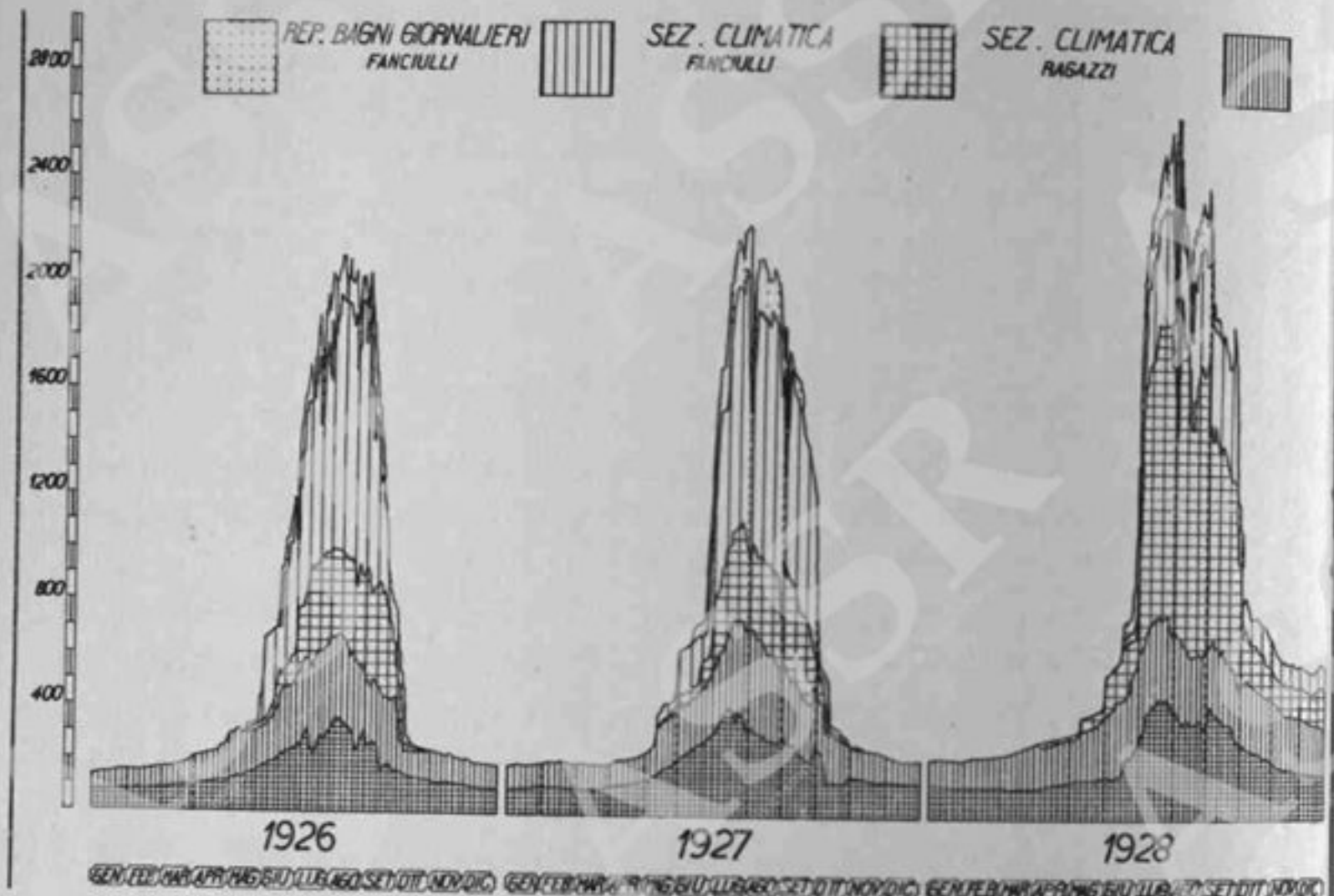
— Il Patronato Orfani di guerra di Venezia, mediante Convenzione del 4-6-1928 si è riservato l'uso del Padiglione «Marinoni» nei due piani sopraelevati adibiti a Reparto di Medicina;

— Il Lanificio Rossi di Schio mediante Convenzione 2-7-1928 si è riservati N. 100 posti-letto in padiglione nuovo;



Lavanderia nuova.

508



Presenze dei ricoverati nel triennio 1926-1928.

— Al Comitato Provinciale Orfani di guerra di Venezia mediante deliberazione 16-6-1930 vennero assegnati N. 50 posti-letto nel Reparto Chirurgico;

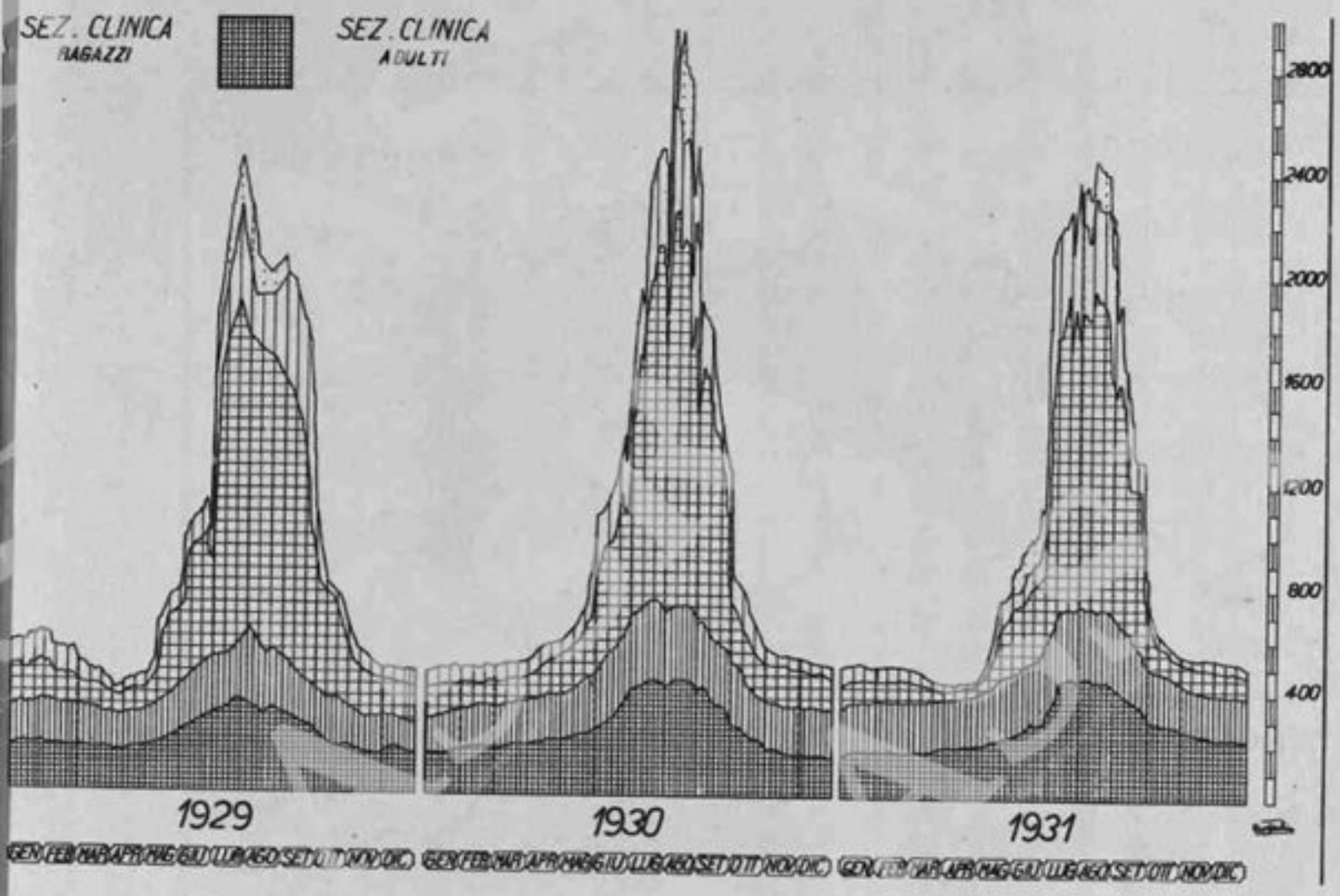
— Il Consorzio Provinciale Antitubercolare di Venezia, mediante deliberazione 29 luglio 1930, si è riservati 100 posti-letto in padiglione già esistente ad esso intestato.

Particolari accordi, per l'istituzione di speciali categorie di ricoverati, vennero presi con la Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, con l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni, con l'Opera Nazionale per gli orfani di Guerra.

Accertamenti statistici

Le tabelle statistiche e i diagrammi seguenti efficacemente esprimono lo sviluppo dell'Istituto, la sua evoluzione da Ospizio a Ospedale, la sua autorità ormai generalmente riconosciuta anche in lontane provincie dalle quali il malato, affrontando il disagio del lungo viaggio, giunge alla nostra spiaggia come ad una mèta di salvezza.

509

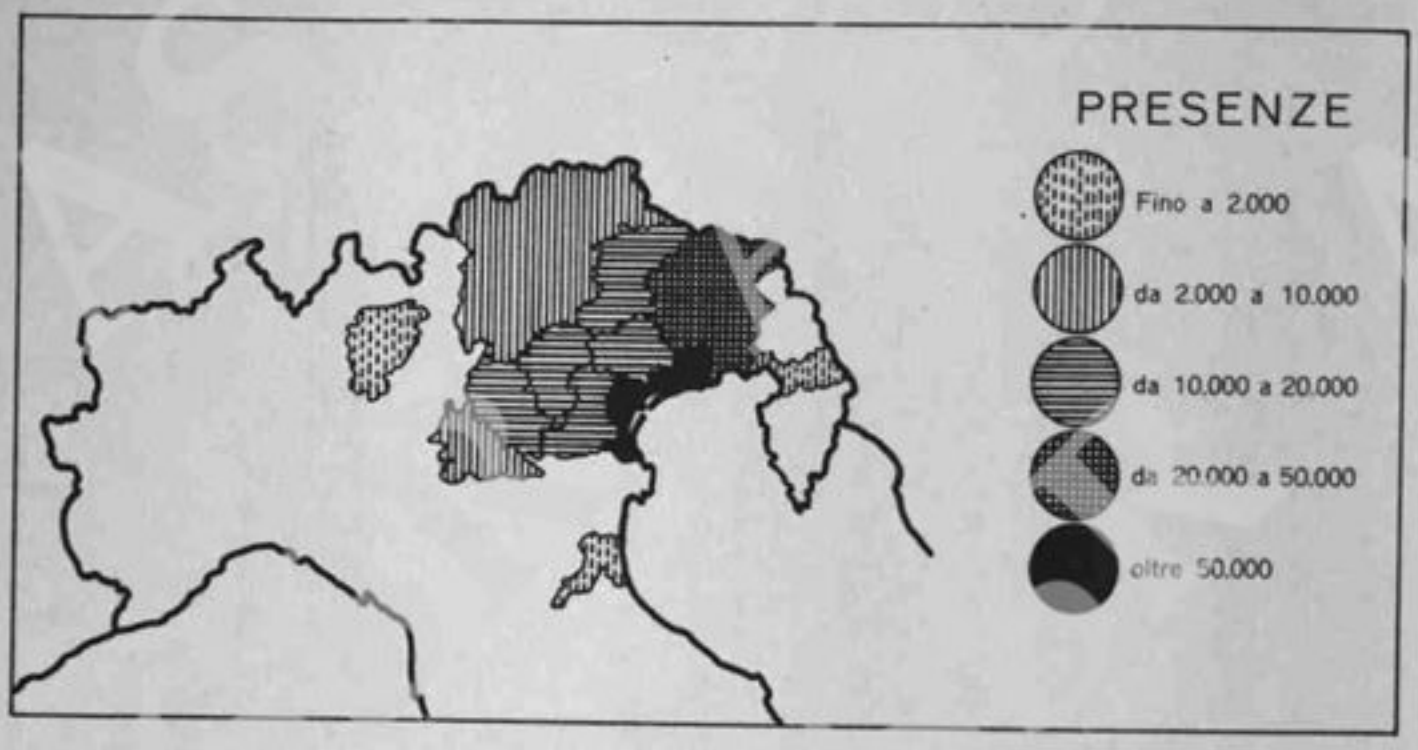


Presenze dei ricoverati nel triennio 1929-1931.

SEZIONI	NUMERO DEI MALATI ACCOLTI NEL						
	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931
Clinica . .	840	1.402	1.593	1.581	1.319	1.490	1.501
Profilattica .	3.859	3.750	3.717	4.051	3.973	4.051	3.966
Totale	4.699	5.152	5.310	5.632	5.922	5.551	5.467

SEZIONI	PRESENZE DEI MALATI NEL						
	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931
Clinica . .	50.382	67.530	119.550	157.091	148.828	171.152	175.868
Profilattica .	153.415	165.904	125.355	157.778	204.737	198.231	161.580
Totale	203.797	233.434	244.905	314.869	353.565	369.383	337.448

510



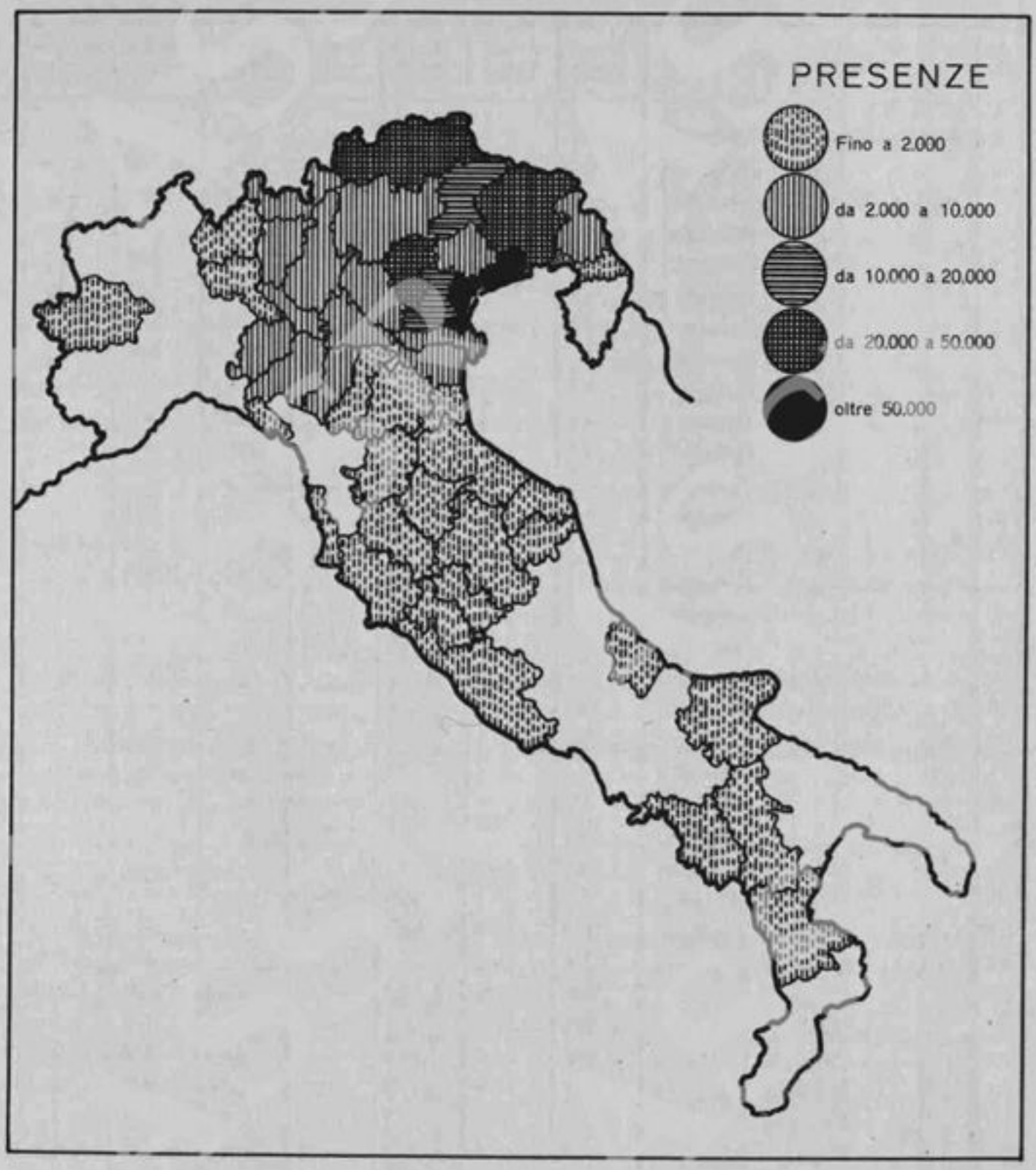
PROVINCIE DI PROVENIENZA DEI MALATI ACCOLTI NEL 1926

1. Belluno. - 2. Bergamo. - 3. Mantova. - 4. Padova. - 5. Ravenna. - 6. Trento. - 7. Treviso. - 8. Trieste. - 9. Udine. - 10. Venezia. - 11. Verona. - 12. Vicenza.

Rilevo che, malgrado le nuove opere edilizie compiute, il numero dei malati e quindi delle loro presenze, venne contenuto entro i limiti, sempre più rigorosi, di una conveniente sistemazione, secondo i buoni principii ospedalieri che non ammettono sovraffollamenti.

Nel 1931, raggiunto il limite di posti prestabilito, vennero respinte moltissime richieste pel ricovero di singoli e di intere colonie.

5M



PROVINCIE DI PROVENIENZA DEI MALATI ACCOLTI NEL 1931

1. Ancona. - 2. Arezzo. - 3. Belluno. - 4. Bergamo. - 5. Bologna. - 6. Bolzano. - 7. Brescia - 8. Chieti. - 9. Como. - 10. Cosenza. - 11. Cremona. - 12. Ferrara. - 13. Firenze. - 14. Foggia. - 15. Gorizia. - 16. Grosseto. - 17. La Spezia. - 18. Livorno. - 19. Macerata. - 20. Mantova. - 21. Milano - 22. Modena. - 23. Padova. - 24. Parma. - 25. Perugia. - 26. Piacenza. - 27. Pisa. - 28. Potenza. - 29. Ravenna. - 30. Reggio Emilia. - 31. Roma. - 32. Rovigo. - 33. Salerno. - 34. Siena. - 35. Terni. - 36. Torino. - 37. Trento. - 38. Treviso. - 39. Trieste. - 40. Udine. - 41. Varese. - 42. Venezia. - 43. Verona. - 44. Vicenza. - 45. Viterbo.

512

Presenze dei ricoverati divise per Ente di provenienza

N.	ENTE	Anno 1925	Anno 1926	Anno 1927	Anno 1928	Anno 1929	Anno 1930	Anno 1931
1	Ass.Naz.Combatt. - Brescia	—	—	—	—	—	—	3.322
2	,, ,, - Venezia	—	—	—	544	1.116	1.111	1.198
3	Balilla - Picc. Ital. - Belluno	—	—	—	—	1.152	92	—
4	,, ,, - Bolzano	—	—	—	—	830	—	—
5	,, ,, - Cremona	—	—	—	—	1.152	391	—
6	,, ,, - Gorizia .	—	—	—	—	1.010	51	—
7	,, ,, - Parma .	—	—	—	—	920	—	—
8	,, ,, - Rovereto	—	—	—	—	—	506	—
9	,, ,, - Rovigo .	—	—	—	—	1.846	—	—
10	,, ,, - Trento .	—	—	—	—	927	—	—
11	,, ,, - Udine .	—	—	—	—	1.801	—	—
12	,, ,, - Venezia	—	—	—	—	3.739	—	—
13	,, ,, - Vicenza	—	—	—	—	2.410	541	—
14	CassaNaz.Ass.Sociali-Roma	—	—	—	—	4.830	21.490	30.230
15	Cassa Risparmio - Venezia	2.845	2.708	2.802	2.800	2.525	2.791	2.785
16	Colonie Alp.e Mar.- Bolzano	—	—	—	2.479	—	—	—
17	,, ,, - Trento .	5.689	2.172	1.523	2.604	—	—	—
18	Com. Antimalarico-Venezia	—	—	—	—	—	6.150	—
19	Com.Clim.Balneare-Milano	6.147	—	—	—	—	—	—
20	Com.Orfani Guerra-Belluno	2.791	1.015	—	—	—	—	—
21	,, ,, ,, - Gorizia	—	—	487	1.352	—	—	—
22	,, ,, ,, - Padova	61	—	—	—	—	—	—
23	,, ,, ,, - Udine.	295	—	2.731	2.604	—	—	—
24	,, ,, ,, - Venezia	1.533	4.557	6.027	—	—	—	—
25	,, ,, ,, - Trento	—	—	1.330	—	—	—	—
26	Comune - Castelfranco Ven.	353	435	502	—	—	—	—
27	,, - Gorizia . . .	—	—	—	—	581	484	206
28	,, - Mantova . .	969	1.594	4.781	2.042	2.738	896	1.753
29	,, - Mestre . . .	1.028	1.828	—	—	—	—	—
30	,, - Padova . . .	2.808	—	—	—	400	256	3.997
31	,, - Pergine . . .	—	—	—	837	540	630	630
32	,, - Recoaro . . .	—	—	—	—	583	—	—
33	,, - Reggio Emilia .	—	—	—	411	1.146	465	696
34	,, - Venezia . . .	32.226	60.954	59.261	63.864	65.090	65.962	59.809
35	,, - Verona . . .	271	—	965	—	862	—	2.913
36	,, - Vicenza . .	76	365	—	—	—	—	595
37	Comuni diversi . . .	5.312	8.465	—	1.594	13.039	7.217	15.388
38	Congr. Carità - Belluno .	1.276	—	—	—	990	4.341	6.750
39	,, ,, - Este . .	885	690	938	992	—	5.862	—
40	,, ,, - Treviso .	1.549	1.913	1.509	—	—	—	—
41	,, ,, - Valdagno .	—	2.458	3.241	1.316	1.213	1.003	957
42	Cons. Pr. Antitub. - Belluno	112	8.083	511	24 664	2.803	1.961	266
43	Cons.Pr.Antitub.- Bologna	—	—	—	—	—	905	1.186
44	,, ,, - Brescia .	—	—	—	—	—	333	252

513

N.	ENTE	Anno 1925	Anno 1926	Anno 1927	Anno 1928	Anno 1929	Anno 1930	Anno 1931
45	Cons.Pr.Antitub. - Como .	—	—	—	—	—	771	4.363
46	,, ,, - Bolzano	—	—	—	—	670	415	—
47	,, ,, - Ferrara .	—	—	—	695	2.784	4.969	2.140
48	,, ,, - Gorizia .	—	—	—	970	2.091	3.291	3.333
49	,, ,, - Cremona	—	—	—	304	634	1,136	3.302
50	,, ,, - Mantova	—	—	—	—	—	—	257
51	,, ,, - Padova .	219	5.663	7.068	3.449	2.525	6.508	229
52	,, ,, - Pesaro .	—	—	—	—	—	365	—
53	,, ,, - Piacenza	—	—	578	2.455	948	224	—
54	,, ,, - Potenza .	—	—	—	—	—	—	769
55	,, ,, - Ravenna	52	—	1.392	—	2.320	1.201	485
56	,, ,, - Modena .	—	—	—	—	—	206	602
57	,, ,, - Reggio E.	—	—	—	5.590	5.550	—	—
58	,, ,, - Treviso .	—	—	9.795	1,628	—	299	257
59	,, ,, - Terni .	—	—	—	—	—	135	1.518
60	,, ,, - Trento .	—	—	—	—	365	454	572
61	,, ,, - Trieste .	—	—	—	528	546	—	—
62	,, ,, - Udine .	—	—	366	2.979	2.965	1.061	10 070
63	,, ,, - Vicenza	—	2.233	1.720	1.245	—	—	—
64	,, ,, - Verona .	8,239	7.401	10.114	13.605	—	7.495	5.114
65	,, ,, - Venezia	—	1.632	2.007	577	523	1.598	3.655
66	,, ,, - Viterbo .	—	—	—	—	428	342	—
67	Cotonificio Rossi - Vicenza	—	—	3.005	4.108	1.769	1.502	—
68	Cotonificio Veneziano .	805	—	—	—	—	—	—
69	Croce Rossa - Treviso .	5.141	10.309	5.955	—	—	—	—
70	,, ,, - Bolzano .	—	—	—	2.760	2,909	5.583	—
71	Deputaz. Prov. - Belluno	4.475	5,562	—	—	—	—	—
72	,, ,, - Verona	13.151	10.012	—	—	—	—	—
73	Enti diversi	2.594	8.812	6.852	9.221	12.218	7.052	7.627
74	Fasci Italiani all' Estero .	—	—	—	18.101	—	6.960	—
75	Fasci di - Belluno . .	—	—	—	—	10.076	197	—
76	,, - Bolzano . .	—	—	—	—	2.321	6.952	6.465
77	,, - Este . . .	—	—	—	—	—	660	—
78	,, - Padova . .	—	—	—	3.039	—	2.012	2.174
79	,, - Rovigo . .	—	—	—	—	2.900	90	5.794
80	,, - Venezia . .	—	—	790	2.082	—	—	—
81	,, - Vicenza . .	—	—	—	—	25.716	25.226	15.799
82	Fondazione Pietriboni .	1.210	1.059	1.069	1.576	1.206	916	1.434
83	Lanificio Rossi - Schio .	5.278	6.631	5.544	10.268	9.390	5.657	5.519
84	Lanif. Marzotto - Valdagno	—	—	—	5.666	1.833	1.518	1.516
85	Manifat.Tabacchi-Rovereto	—	—	—	—	—	—	1.333
86	Lega Antitubere.- Reggio E.	—	—	—	—	—	1.290	1.588
87	Op. Naz. Mat. Inf.- Belluno .	—	—	18.443	4.888	7,164	—	542
88	,, ,, - Bolzano	—	—	—	—	—	9.979	9.223
89	,, ,, - Bergamo	—	—	—	—	2.020	1.775	134
90	,, ,, - Cremona	—	—	—	—	4.747	7.389	3.890
91	,, ,, - Como .	—	—	—	—	2.960	960	626

514

N.	ENTE	Anno 1925	Anno 1926	Anno 1927	Anno 1928	Anno 1929	Anno 1930	Anno 1931
92	Op. Naz. Mat. Inf. - Chieti .	—	—	—	—	—	502	390
93	,, ,, - Ferrara.	—	—	—	956	1.478	606	179
94	,, ,, - Gorizia .	—	—	—	1.969	8.186	5.292	3.937
95	,, ,, - Livorno	—	—	—	—	—	119	—
96	,, ,, - Mantova	—	—	—	—	—	102	39
97	,, ,, - Modena.	—	—	—	1.157	962	—	170
98	,, ,, - Padova.	—	—	4.528	1.625	4.281	6.208	1.562
99	,, ,, - Parma .	—	—	—	4.045	8.206	6.862	4.417
100	,, ,, - Piacenza	—	—	—	2.385	8.744	6.054	3.816
101	,, ,, - Ravenna	—	—	—	4 941	—	92	—
102	,, ,, - ReggioE.	—	—	—	363	9.635	4.778	—
103	,, ,, - Rovigo .	—	—	—	1.126	—	102	—
104	,, ,, - Roma .	—	—	664	1.114	602	181	254
105	,, ,, - Trento .	—	—	2 485	10.173	12.823	13.634	2.429
106	,, ,, - Trieste .	—	—	—	—	—	430	514
107	,, ,, - Treviso.	—	—	—	—	—	90	1.258
108	,, ,, - Udine .	—	—	—	6.501	7.166	8.844	1.392
109	,, ,, - Verona .	—	—	—	2.363	3.068	1.196	712
110	,, ,, - Vicenza	—	—	—	1.933	—	6.356	3.915
111	,, ,, - Venezia	—	—	4.298	1.226	1.639	549	121
112	Op.Naz.Orf.Guer.-Bergamo	—	—	—	—	—	—	176
113	,, ,, - Belluno	—	—	—	552	5.036	2.669	2.238
114	,, ,, - Bolzano	—	—	—	—	—	2.854	—
115	,, ,, - Cosenza	—	—	—	—	—	—	1.671
116	,, ,, - Ferrara	—	—	—	677	903	1.046	722
117	,, ,, - Firenze	—	—	—	—	—	—	176
118	,, ,, - Modena	—	—	—	—	—	754	544
119	,, ,, - Padova	—	—	—	—	963	3.698	3.811
120	,, ,, - Piacenza	—	—	—	—	868	359	399
121	,, ,, - Roma .	—	—	—	—	—	930	556
122	,, ,, - Venezia	—	—	—	12.708	8.706	3.920	9.565
123	,, ,, - Verona.	—	—	—	—	—	—	170
124	,, ,, - Viterbo	—	—	—	—	—	—	120
125	,, ,, - Trento .	—	—	—	—	—	151	484
126	Osp. Mar. Friulano - Udine	49.839	34.961	34.192	19 127	27.595	27.100	33.435
127	O. M. Ist. Rachitici - Padova	12.468	4.525	513	—	—	—	—
128	Ospizi Marini - Vicenza .	7.635	6.470	7.706	5.832	505	102	98
129	Privati - Posti semi-gratuiti	1.006	1.195	1.492	1.062	927	2.302	1.832
130	,, - Dozzinanti di Cl..	10.650	12.988	10.652	12.855	6.842	8.996	11.905
131	Provvedit Studi - Venezia	380	1.187	646	539	776	31	—
132	Patron. Scol. - Montebelluna	1.988	3.215	3.924	3.883	4.469	—	—
133	Scaroni Prof. Ferruc. - Schio	—	—	—	—	—	3.922	3.690
134	Soc. Prot. Infanzia - Udine	2.565	1.665	817	1.053	620	1.067	631
135	Sezione Bagni Giornalieri	10.476	10.677	11.682	10.869	9.734	8.675	6.957
	Complessicamente N.	203.797	233.434	244.905	314.869	353.565	369.383	337.448

515

Situazione di cassa

La Cassa, normalmente in attivo, aveva il 15 aprile 1926 un fondo di L. 173.639,68. Il 15 aprile 1932 ne aveva uno di Lire 380.028,16. A mantenerlo giova l'attenta e perseverante azione, diretta al sollecito realizzo dei crediti.

Giusta contratto 26-11-1928 col Tesoriere dell'Istituto — che è la Cassa di Risparmio di Venezia — sulle giacenze di cassa viene applicato l'interesse del 2% al di sotto del saggio ufficiale di sconto e, sui deficit, l'interesse del 0.50% al di sopra dello stesso saggio ufficiale.

Per ragioni di praticità col primo gennaio p. p. la gestione del servizio di Tesoreria è passata, dalla Sede Centrale della Cassa di Venezia alla Succursale di Lido.

Situazione finanziaria

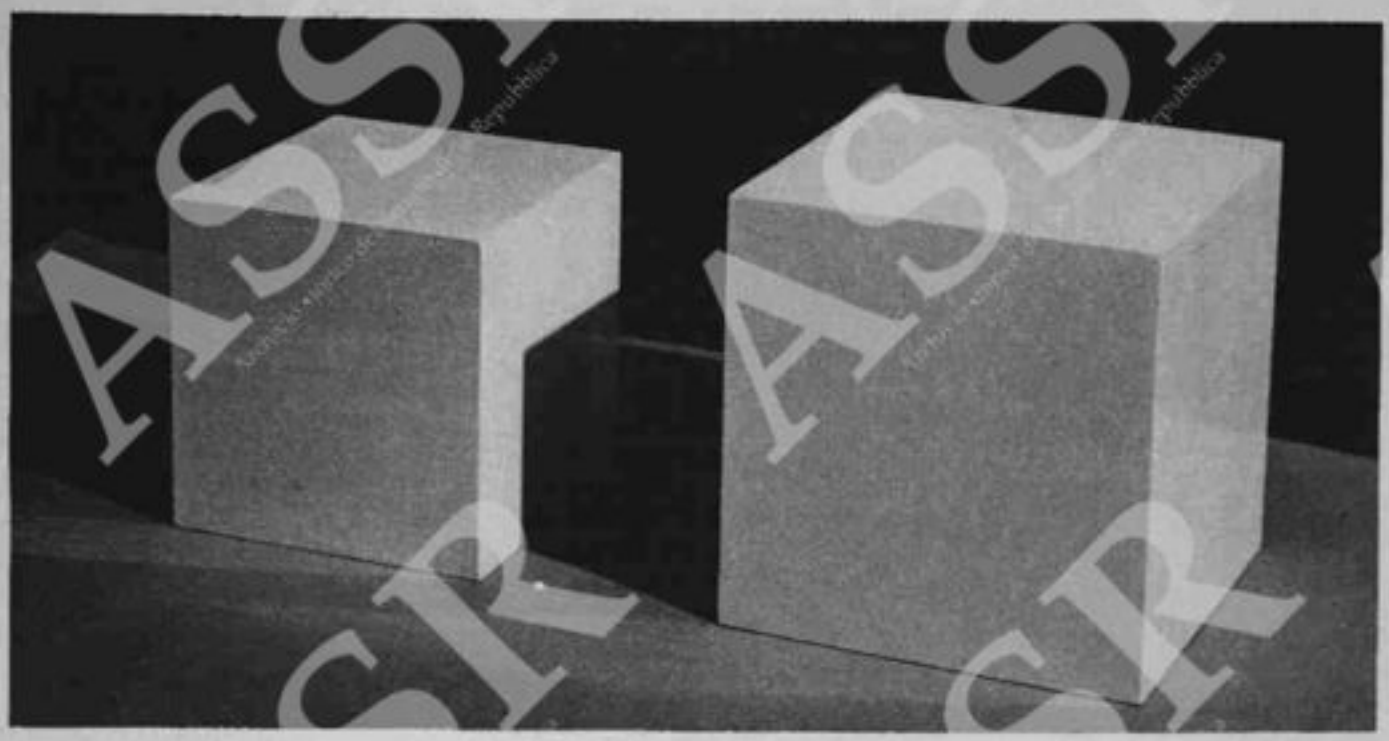
I Bilanci di Previsione sono stati sempre seguiti nel corso degli esercizi da variazioni ad aumento delle entrate che permisero supplementari spese, prudenzialmente non prima impostate.

Spese — Ho già parlato delle spese straordinarie sostenute nel sessennio; espongo ora alcuni dati di spese ordinarie degne di particolare considerazione:

VOCI	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932 I trimestre
Manutenzioni	151.900	180.100	223 200	150.500	179.000	325.300	28,320
Personale .	430.600	601.000	678.500	808.300	886.290	916.000	160.660
Vitto . .	983.500	1.109.700	1.614.700	1.711.300	1.552.000	1.221.400	204,600
Combustibili .	206,300	180.500	253 800	282.200	249.300	228.900	60.760
Mat. sanitario	68.200	78.500	91.400	127.400	168.000	153.700	38,020
Totale	1.840.500	2.149.800	2.910.900	3.079.100	3.034.590	2.847.300	492,360

L'alta spesa per il vitto è in rapporto al numero delle presenze nonchè alla ricca dieta necessaria in un istituto come il nostro ove i ricoverati per le specifiche loro condizioni, oltre che nelle cure mediche ed elioterapiche, basano la guarigione in una nutrizione abbondante e gradita.

516



FABBRICATI

1926	1932
m³ 47.655	m³ 85.230

Le forti spese per il personale si spiegano con la bene organizzata amministrazione e con la dovuta assistenza ai malati: le eccessive economie nel numero e negli assegni dei funzionari e dei subalterni non sono compatibili con un regolare servizio.

Le spese, pure considerevoli, per la manutenzione dei mobili e degli immobili sono determinate dal deperimento rapido dei fabbricati, del mobilio, del vestiario per l'azione del sole, del salso e dei venti.

Entrate — L'Istituto, alla stregua degli altri Ospedali sostiene le spese del suo funzionamento quasi esclusivamente con le rette di ricovero.

Nel periodo 1925-1932 esse furono praticate come segue:

CATEGORIE		1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932
Dozzinanti I Classe .		40-25	45-30	50-40	45-35	45-30	45-30	40-25	40-25
» II » .		25-19	28-19	30-20	28-23	28-18	28-18	25-15	25-15
Doz. III Cl. e Comuni	Sez. Clin.	10.—	12.—	12.—	11.—	11.—	11.—	10.—	11.—
		16.—	16.50	18.—	16.—	16.—	16.—	14.50	16.—
	Sez. Prof.	8.—	8.50	8.50	7.50	7.50	7.50	7.—	7.—
		10.—	10.—	11.—	9.50	9.50	9.50	8.50	8.50

517

Per apprezzare il giusto valore dei dati ora esposti conviene tener presente, da un lato, la rivalutazione della lira, dall'altro il perfezionato e quindi più costoso trattamento fatto ai ricoverati, riferito all'assistenza sanitaria ed alla composizione delle diete. Un altro coefficente ha giovato a mantenere le rette entro i limiti sopra enunciati: esso consiste negli acquisti per quantità rilevanti direttamente ai centri di produzione col realizzo del minimo prezzo.

Il gettito delle rette risulta come segue:

nel 1925	L.	1.896.500.—
» 1926	»	2.484.300.—
» 1927	»	2.824.200.—
» 1928	»	3.232.000.—
» 1929	»	3.597.800.—
» 1930	»	4.086.800.—
» 1931	»	3.476.200.—

Il minore gettito verificatosi nel 1931 rispetto al 1930 si spiega particolarmente con la riduzione delle rette effettuata nel 1931 come rilevasi dal prospetto suesteso.

Mutui e contributi di Enti e di Privati — Ad aiutare l'opera di sviluppo e perfezionamento dell'Istituto hanno giovato:

— L'oblazione del Comitato Generale di Beneficenza per l'ammontare di . .	L.	12.250.—	1926
— Il sussidio del Ministero dell'Interno .	»	20.000.—	1926
— Il contributo del Lanificio Marzotto di Valdagno	»	35.000.—	1926
— Il Mutuo contratto con lo stesso Lanificio per l'ammontare di . . . . da estinguere in 20 anni senza interessi	»	65.000.—	1926
— L'oblazione del Com. Gen. di Benef. per l'ammontare di	L.	10.500.—	1927
— Il contributo dell'Amm. Prov. di Belluno	»	100.000.—	1927
— Il Mutuo contratto con la stessa Amm.ne da estinguersi in 20 anni senza interessi	»	200.000.—	1927
— Il contributo del Lanificio Rossi di Schio per l'ammontare di	L.	70.000.—	1928
— Il contributo del Patronato Orfani di Guerra di Venezia	»	100.000.—	1928
— Il Mutuo contratto con lo stesso Patronato da estinguersi in 10 anni senza interessi	»	100.000.—	1928

518

— L'oblazione del Dr. Pietro Olivari di .	L.	5.000.—	1929
— L'oblazione del Com. Gen. di Benefic.	»	7.500.—	
— Il contributo della Cassa di Risparmio di Venezia	»	10.000.—	
— Il contributo del Banco di S. Marco . .	»	25.000.—	
— Il Mutuo per l'ammontare di . . . da estinguersi in 30 anni, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti a conclusione delle pratiche iniziate dall'Amministrazione Cibele nel 1923 e continuate dall'Amm.ne Franceschinis. Il saggio di interesse del 6.50% è ridotto al 2.50% per il contributo del Ministero dell'interno.	»	400.000.—	
— Il contributo del Comitato Provinciale Orfani di Guerra di Venezia di . .	L.	65.000.—	1930
— Il mutuo contratto con lo stesso Comitato da estinguersi in 5 anni senza interessi	»	65.000.—	
— Il sussidio del Ministero dell'Interno .	»	70.000.—	
— Il contributo dell'Amm.ne Prov.le di Venezia per l'ammontare di . . .	»	200.000.—	
— Il contributo della Cassa di Risparmio di Venezia per l'ammontare di . .	»	5.000.—	
— Il mutuo con la Cassa D.D. P.P. di . . che in effetto rappresenta un vero e proprio contributo del locale Consorzio Prov.le Antitubercolare il quale per avere un suo Reparto Chirurgico nell'Istituto si è obbligato di pagare le quote di ammortamento.	»	400.000.—	
— L'oblazione del Com. Gen. di Beneficenza	»	6.225.—	
— L'oblazione della Sig.ra Diena Scandiani	L.	50.000.—	1931
— Il contributo del Cons. Prov. Antitubercolare di Venezia	»	22.000.—	
— Il sussidio del Ministero dell'Interno .	»	20.000.—	
— Il sussidio dell'Istituto Naz. delle Ass. di	»	10.000.—	
— Il contributo delle Ass. Gen. di Venezia di	»	300.000.—	
— Il sussidio del Ministero dell'Interno di	»	70.000.—	1932
Complessivamente	L.	2.444.475.—	

519

Ecco la situazione finanziaria al 31 marzo 1932-X:

Fondo di Cassa		L. 80.897.16
Crediti:		
In conto esercizio 1932 . . .	L. 575.908.15	
» residui	» 580.048.30	» 1.155.956.45
		L. 1.236.853.61
Debiti:		
In conto esercizio 1932 . . .	L. 259.174.45	
» residui	» 912.097.94	» 1.171.272.39
Avanzo. . .		L. 65.581.22

Va osservato che il debito di L. 912.097,94, a residui, si riferisce per L. 787.500,— a costruzioni appena ora ultimate e che l'avanzo di *L. 65.581,22* a fine marzo, attesta (per un istituto a carattere prevalentemente stagionale) una situazione ottima, per la verità molto migliore delle situazioni accertate alla stessa epoca, negli anni precedenti.

PATRIMONIO



1926
L. 3.264.033,50





1932
L. 6.554.553,40

520

Situazione patrimoniale

Aggiunti i mutui nuovi, più sopra citati, a quelli preesistenti nell'ammontare di L. 380.000.— si ha un totale di mutui passivi di L. 1.130.000,—. Tale somma, dedotte le quote di ammortamento pagate o accantonate durante la mia gestione, è ridotta a L. 679.350.-.

Lo stato del Patrimonio a 31 marzo 1932 nei confronti della consistenza 31 dicembre 1925 risulta come segue:

VOCI	31/12/1925	31/3/1932	Aumento patrimoniale
Terreni, fabbricati, impianti	2.100.000.—	4.248.200.—	2.148.200.—
Rend. pubbliche e depositi	618.400.—	1.033.000.—	414.600.—
Mobilio e arredi . .	197.774.—	432.102.85	234 328.85
Macchine e attrezzi . .	25.645.—	129.941.80	104.296.80
Biancheria e vestiario .	203.413.50	360.495.05	157.081.55
Materiale Sanitario . .	52.785.—	85.853.70	33.068.70
Vasellame e stoviglie. .	22.429.—	47.359.10	24.930.10
Scorte	43.587.—	217.600.90	174.013.90
Totale	3.264.033.50	6.554.553.40	3.290.519.90

Osservo che l'aumento patrimoniale è di L. 3.290.519,90 malgrado la svalutazione dei fabbricati, per L. 1.760.000,— fatta dall'ingegnere nel periodo 1926-1932.

*

Nell'opera svolta durante il sessennio ho avuta la collaborazione diligente, cordiale, efficace dei Signori Vice Commissari Comm. Dott. Gustavo Messi, Com.te Cav. Uff. Alessandro Arcangeli, Cav. Uff. Rag. Clodio Calcagno e compianto Ing. Cav. Francesco Sartori. Ad essi va la mia riconoscenza.

Esaurito il compito nel quale sempre mi sono ispirato alla volontà dinamica e realizzatrice del Regime, ho l'onore di rassegnare all'E. V. il mandato.

Con ossequio

Lido di Venezia, 13 *giugno* 1932 A-X.

CAMERA DEI DEPUTATI
30 GIU 932- X
BIBLIOTECA

IL COMMISSARIO
ANTONIO GARIONI

521

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE CASSE NAZIONALI DI ASSISTENZA DELLA CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI PROFESSIONISTI E DEGLI ARTISTI E DEI SINDACATI NAZIONALI FASCISTI DEGLI INGEGNERI, DELLE LEVATRICI, DEI MEDICI E DEI MUSICISTI, ED APPROVAZIONE DEI RELATIVI STATUTI

(REGIO DECRETO 14 LUGLIO 1937-XV, N. 1484).

APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DELLE MUTUE DI MALATTIA PER I LAVORATORI AGRICOLI E RICONOSCIMENTO GIURIDICO ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA CASSA NAZIONALE FASCISTA DI ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI AGRICOLI E FORESTALI

(REGIO DECRETO 14 LUGLIO 1937-XV, N. 1485).

APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DELLE CASSE MUTUE DI MALATTIA PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA

(REGIO DECRETO 14 LUGLIO 1937-XV, N. 1486).

RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSISTENZA ALLA GENTE DI MARE ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO

(REGIO DECRETO 14 LUGLIO 1937-XV, N. 1487).

(PUBBLICATI NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA "GAZZETTA UFFICIALE" DEL 4 SETTEMBRE 1937, N. 206)

CAMERA DEI DEPUTATI
15 DIC. 37 XV
BIBLIOTECA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1937 — ANNO XV

1822

512

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE CASSE NAZIONALI DI ASSISTENZA DELLA CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI PROFESSIONISTI E DEGLI ARTISTI E DEI SINDACATI NAZIONALI FASCISTI DEGLI INGEGNERI, DELLE LEVATRICI, DEI MEDICI E DEI MUSICISTI, ED APPROVAZIONE DEI RELATIVI STATUTI

(REGIO DECRETO 14 LUGLIO 1937-XV, N. 1484).

APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DELLE MUTUE DI MALATTIA PER I LAVORATORI AGRICOLI E RICONOSCIMENTO GIURIDICO ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA CASSA NAZIONALE FASCISTA DI ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI AGRICOLI E FORESTALI

(REGIO DECRETO 14 LUGLIO 1937-XV, N. 1485).

APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DELLE CASSE MUTUE DI MALATTIA PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA

(REGIO DECRETO 14 LUGLIO 1937-XV, N. 1486).

RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA PER L'ASSISTENZA ALLA GENTE DI MARE ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO

(REGIO DECRETO 14 LUGLIO 1937-XV, N. 1487).

(PUBBLICATI NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA "GAZZETTA UFFICIALE" DEL 4 SETTEMBRE 1937, N. 206)

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1937 — ANNO XV

CAMERA DEI DEPUTATI
15 DIC 37XVI
BIBLIOTECA

523

LA LIBRERIA DELLO STATO

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

ROMA Piazza Giuseppe Verdi **ROMA**

Telefoni 850144 - 80033 -

Conto Corrente Postale 1/2640

Tutte le pubblicazioni della Libreria dello Stato *ed i periodici ufficiali si possono acquistare dal pubblico direttamente nei negozi di proprietà della Libreria stessa, in*

ROMA - Via XX Settembre (*Palazzo del Ministero delle Finanze*) e Corso Umberto I, N. 234 (*angolo Via Marco Minghetti, 23-24*).

MILANO - Galleria Vittorio Emanuele, N. 3.

NAPOLI - Via Chiaia, N. 5.

FIRENZE - Via degli Speziali, N. 1.

ovvero presso le Librerie depositarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia

(Avviso pubblicitario n. 1937-18).

(1102225) Roma, 1937-XV - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

524

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1484.

Riconoscimento giuridico delle Casse nazionali di assistenza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri, delle levatrici, dei medici e dei musicisti ed approvazione dei relativi statuti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 18 febbraio 1937-XV, con la quale la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ha chiesto che siano riconosciute giuridicamente le Casse nazionali di assistenza della Confederazione medesima e dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri, delle levatrici, dei medici e dei musicisti costituite per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che siano approvati i relativi statuti;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato Corporativo Centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Casse nazionali di assistenza, costituite per le categorie inquadrate nella Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti:

1° Cassa nazionale di assistenza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

2° Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri;

3° Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle levatrici;

4° Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei medici;

5° Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei musicisti.

Art. 2.

Sono approvati gli statuti delle Casse nazionali di assistenza giuridicamente riconosciute a norma del precedente articolo, secondo i rispettivi testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1937 *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 162. — MANCINI.

Statuto della Cassa nazionale di assistenza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituita la « Cassa nazionale di assistenza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti », quale istituto assistenziale ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per le categorie rappresentate dalla Confederazione medesima.

Art. 2.

La Cassa ha la sua sede in Roma, presso la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, e svolge la sua attività su tutto il territorio del Regno.

La Cassa provvede al raggiungimento dei suoi compiti mediante uffici provinciali costituiti presso le Unioni provinciali fasciste dei professionisti e degli artisti.

Art. 3.

La Cassa ha lo scopo di attuare l'assistenza in favore degli appartenenti alle categorie dei professionisti e degli artisti le quali siano sprovviste di propri Enti assistenziali giuridicamente riconosciuti.

In particolare la Cassa concede ai propri iscritti:

a) assegni temporanei a coloro che traggono dall'attività professionale, per cause non imputabili alla loro volontà, un reddito insufficiente, con particolare riguardo al numero dei familiari conviventi a carico;

b) assegni temporanei per l'assistenza medica, chirurgica e farmaceutica in caso di infermità.

La Cassa inoltre si propone, in rapporto ai mezzi di cui dispone, di:

1° concedere premi di natalità, nonchè sussidi in caso di malattia per parto della iscritta o della moglie dell'iscritto;

527

2° istituire borse di studio per i figli degli iscritti;

3° concedere assegni straordinari a favore delle vedove e dei figli degli iscritti defunti che versino in condizioni di particolare bisogno.

La Cassa si propone, dopo aver assolti i compiti di cui ai commi precedenti e sempre quando abbia sufficienti disponibilità di mezzi, di promuovere od attuare, nei limiti di legge e previe le necessarie autorizzazioni, altre prestazioni anche di carattere previdenziale.

La Cassa assolve infine a tutti gli altri compiti che le derivino dal presente statuto o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità.

La Cassa potrà stabilire convenzioni, per disciplinare reciproci rapporti, con altri Istituti o Enti che si propongono scopi analoghi, previa approvazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Titolo II.

Iscrizione e contributi.

Art. 4.

Possono essere soci della Cassa tutti i professionisti e gli artisti rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti pei quali non esista un Ente assistenziale di categoria giuridicamente riconosciuto.

Le modalità per l'iscrizione alla Cassa, tanto per coloro che sono iscritti quanto per coloro che non sono iscritti alle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, come per coloro che fruiscono di assistenza da altri enti, saranno dettate dal regolamento.

Art. 5.

La Cassa provvede al raggiungimento degli scopi indicati all'art. 3 mediante contributi da determinare in relazione alle prestazioni assistenziali che saranno concesse agli iscritti.

Gli iscritti non potranno usufruire delle prestazioni se non siano trascorsi sei mesi dalla data d'iscrizione alla Cassa e non siano al corrente col pagamento dei contributi.

528

Art. 6.

La Cassa è divisa in tante sezioni quante sono le categorie di professionisti e di artisti che, non avendo un ente assistenziale proprio giuridicamente riconosciuto, usufruiscono dell'assistenza di essa.

Titolo III.

Organi della Cassa.

Art. 7.

Sono organi della Cassa:

1) il Consiglio direttivo;
2) i Comitati di sezione;
3) il Presidente.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo è costituito:

1) dal Presidente e dal Direttore generale della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti che assumono rispettivamente le cariche di Presidente e Vice Presidente della Cassa;

2) dai Segretari dei Sindacati nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per i quali sia costituita una Sezione della Cassa a norma dell'art. 6;

3) da un membro designato dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

4) da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

5) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai Sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione,

529

contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi dei componenti.

In seconda convocazione, che potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno una metà dei componenti il Consiglio.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i Sindaci della Cassa, che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta.

Art. 10.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi indicati nell'art. 3;

b) di approvare i regolamenti della Cassa che saranno sottoposti alla ratifica dell'autorità tutoria;

c) di deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e sul conto consuntivo della Cassa;

d) di deliberare il bilancio preventivo, non oltre il 30 settembre di ogni anno. In tale sede il Consiglio può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

e) di deliberare sulle modifiche al presente statuto, da sottoporre all'approvazione a norma di legge;

f) di deliberare in seconda istanza sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa, relativi alle prestazioni;

g) di dare il parere su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal Presidente e dai Comitati di sezione;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

530

Art. 11.

Ogni Comitato di sezione è composto:

1) dal Presidente della Cassa che lo presiede;

2) dal Segretario del Sindacato nazionale della categoria di professionisti ed artisti per cui la Sezione è costituita a norma dell'art. 6:

3) da tre rappresentanti del Sindacato nazionale della categoria, scelti dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, preferibilmente tra i membri del direttorio del Sindacato medesimo, su designazione del Segretario;

4) dal rappresentante del Ministero delle Corporazioni in seno al Consiglio direttivo;

5) dal rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti in seno al Consiglio direttivo.

Il Presidente della Cassa potrà delegare la presidenza del Comitato di sezione, per determinate riunioni, al Segretario del Sindacato nazionale di cui al n. 2 del presente articolo.

Art. 12.

I Comitati di sezione si riuniscono su convocazione del Presidente almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo.

Le sedute del Comitato di sezione sono valide se sono presenti almeno tre dei suoi componenti, oltre il Presidente.

Ciascun membro ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni dei Comitati di sezione possono partecipare i Sindaci della Cassa, che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta.

Art. 13.

Spetta ai Comitati di sezione:

a) di curare, per la propria sezione, il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di deliberare i criteri particolari per la concessione delle prestazioni assistenziali previste all'art. 3;

531

c) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

d) di deliberare sui provvedimenti finanziari e amministrativi inerenti al funzionamento della sezione in armonia con le direttive di massima stabilite per il funzionamento della Cassa;

e) di deliberare in prima istanza sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

f) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad essi demandate dal presente statuto e dai regolamenti o attribuite dal Consiglio direttivo.

In caso d'urgenza il Presidente o chi ne fa le veci ha facoltà di esercitare i poteri dei Comitati di sezione, salvo la ratifica di questi nella prima riunione.

Art. 14.

Il Presidente della Cassa dirige e rappresenta legalmente la Cassa ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto Presidente del Consiglio direttivo e dei Comitati di sezione.

In caso d'assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente dev'essere approvata ai sensi dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Titolo IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 15.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo vengano in possesso della Cassa direttamente o per conto delle categorie per le quali sono costituite le Sezioni;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

532

Art. 16.

Costituiscono entrate della Cassa:

a) i contributi degli iscritti;

b) gli interessi attivi e le rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità;

d) le somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

Art. 17.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati unicamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate nel regolamento e tenendo in ogni caso presenti le norme dell'art. 27 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Art. 18.

Il bilancio preventivo della Cassa dev'essere compilato in modo da far risultare gli introiti e le spese previste in rapporto ad ognuna delle Sezioni in cui si divide la Cassa.

Analogamente dev'essere provveduto per la tenuta delle scritture contabili e per la compilazione del conto consuntivo.

Art. 19.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministero delle Corporazioni, e due effettivi e due supplenti nominati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e possono partecipare a quelle dei Comitati di sezione.

Durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 20.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate dagli articoli 43, 44 e 45 del predetto decreto-legge.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 21.

Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo ai sensi della lettera *f*) dell'art. 10 gli interessati hanno facoltà di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle Corporazioni.

Art. 22.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico della Cassa il liquidatore, nominato dalle autorità competenti, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 23.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, alle direttive del Ministero delle Corporazioni, alle deliberazioni e istruzioni della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed ai principî del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri.

Titolo I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituita, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, la « Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri ».

Essa ha sede in Roma, aderisce alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e svolge la sua attività in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di attuare l'assistenza in favore dei rappresentati dai Sindacati fascisti degli ingegneri.

In particolare la Cassa concede assegni temporanei ai propri inscritti e alle loro famiglie e si propone, in rapporto ai mezzi di cui dispone, di:

a) provvedere alla istituzione di borse di studio a favore dei figli degli ingegneri;

b) prestare eventualmente altre forme di assistenza che saranno determinate nel regolamento.

La Cassa si propone inoltre, dopo aver assolti i compiti di cui al comma precedente e sempre quando abbia sufficienti disponibilità di mezzi, di promuovere od attuare, nei limiti di legge e previe le necessarie autorizzazioni, altre prestazioni anche di carattere previdenziale.

La Cassa assolve infine a tutti gli altri compiti che le derivino dal presente statuto o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità tutorie, nonchè da eventuali accordi, debitamente approvati, con altri Istituti che si propongono scopi analoghi.

Titolo II.

Iscrizioni e contributi.

Art. 3.

Possono essere soci della Cassa di assistenza tutti i rappresentati dai Sindacati fascisti degli ingegneri.

Le modalità per l'iscrizione alla Cassa, tanto per coloro che sono inscritti, quanto per coloro che non sono inscritti alle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute degli ingegneri, come per coloro che fruiscono di assistenza da altri enti, verranno dettate dal Regolamento.

Art. 4.

La Cassa provvede al raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 mediante contributi da determinare in relazione alle prestazioni assistenziali che verranno concesse agli inscritti.

Gli inscritti non potranno usufruire delle prestazioni se non siano trascorsi sei mesi dalla data di iscrizione alla Cassa e non siano al corrente col pagamento dei contributi.

Titolo III.

Organi della Cassa.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio direttivo;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo è costituito, oltre che dal Presidente:

1) da un Vice Presidente designato dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

2) da sei rappresentanti del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri scelti dalla Confederazione fascista dei pro-

534

fessionisti e degli artisti, preferibilmente tra i membri del Direttorio del Sindacato medesimo, su designazione del Segretario;

3) da un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

4) da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

5) da un rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici.

I membri di cui al numero 2 che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogati.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo o dai Sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno la metà dei componenti il Consiglio.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle adunanze del Consiglio partecipano i Sindaci della Cassa, che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta.

Art. 8.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive d'ordine generale per l'attuazione degli scopi indicati nell'art. 2 e in particolare di determinare i limiti di applicazione dell'assistenza;

b) di nominare due membri del Comitato esecutivo;

c) di approvare il regolamento della Cassa, che sarà sottoposto alla ratifica dell'autorità tutoria:

d) di deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e del Comitato esecutivo della Cassa;

e) di deliberare il bilancio preventivo non oltre il 30 settembre di ogni anno. In tale sede il Consiglio può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

f) di deliberare sulle modifiche al presente Statuto da sottoporre all'approvazione a norma di legge;

g) di dare il parere su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal Presidente e dal Comitato esecutivo;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente:

1) da due componenti il Consiglio direttivo scelti dal Consiglio stesso tra i membri di cui al n. 2 dell'art. 6;

2) dal rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

3) dal rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

536

Art. 10.

Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo, salvo per il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni, e in caso di urgenza, a tre giorni.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti almeno due dei suoi componenti oltre il Presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare i Sindaci che debbono pertanto essere invitati ad ogni seduta.

Art. 11.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di deliberare le modalità per l'applicazione dell'assistenza prevista dall'art. 2;

c) di deliberare sui ricorsi degli inscritti o dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

d) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

e) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto, dal Regolamento, o che gli siano attribuite dal Consiglio.

Art. 12.

Il Presidente della Cassa è il Segretario del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri, oppure altra persona, appartenente alla categoria, da lui designata d'intesa con la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Egli dirige e rappresenta legalmente la Cassa ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; è di diritto Presidente del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di esercitare i poteri del Comitato esecutivo salvo la ratifica del Comitato nella prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente dev'essere approvata a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Titolo IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 13.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, vengano in possesso della Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 14.

Costituiscono entrate della Cassa:

a) i contributi degli inscritti a norma dell'art. 4;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, e in generale per atti di liberalità;

d) le somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

Art. 15.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati unicamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate nel regolamento e tenendo in ogni caso presenti le norme dell'art. 27 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Art. 16.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente nominati rispettivamente dal Ministero delle Corporazioni, dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dal Sindacato nazionale fascista degli ingegneri.

538

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e possono partecipare a quelle del Comitato esecutivo.

Durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 17.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate dagli articoli 43, 44, 45 del predetto decreto-legge.

Titolo V.

Disposizioni generali.

Art. 18.

Contro le deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo ai sensi della lettera *c*) dell'art. 11 gli interessati hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed in seconda ed ultima istanza al Ministero delle Corporazioni.

Art. 19.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico della Cassa il liquidatore, nominato dalle autorità competenti, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

539

Art. 20.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, alle direttive del Ministero delle Corporazioni, alle deliberazioni e istruzioni della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed ai principî del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

540

Statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle levatrici.

Titolo I.

Costituzione e scopi.

Art. 1

È costituita ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, la « Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle levatrici ».

Essa ha sede in Roma, aderisce alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e svolge la sua attività in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di attuare l'assistenza in favore delle rappresentate dai Sindacati fascisti delle levatrici.

In particolare la Cassa concede assegni temporanei alle proprie iscritte e alle loro famiglie e si propone, in rapporto ai mezzi di cui dispone, di:

a) provvedere alla istituzione di borse di studio a favore dei figli delle levatrici;

b) prestare eventualmente altre forme di assistenza che saranno determinate nel regolamento.

La Cassa si propone inoltre, dopo aver assolti i compiti di cui al comma precedente e sempre quando abbia sufficienti disponibilità di mezzi, di promuovere od attuare, nei limiti di legge e previe le necessarie autorizzazioni, altre prestazioni anche di carattere previdenziale.

La Cassa assolve infine a tutti gli altri compiti che le derivino dal presente statuto o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità tutorie, nonchè da eventuali accordi, debitamente approvati, con altri Istituti che si propongono scopi analoghi.

Titolo II.

Iscrizioni e contributi.

Art. 3.

Possono essere socie della Cassa di assistenza tutte le rappresentate dai Sindacati fascisti delle levatrici.

Le modalità per l'iscrizione alla Cassa, tanto per coloro che sono iscritte quanto per coloro che non sono iscritte alle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute delle levatrici, come per coloro che fruiscono di assistenza da altri Enti, verranno dettate dal Regolamento.

Art. 4.

La Cassa provvede al raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 mediante contributi da determinare in relazione alle prestazioni assistenziali che verranno concesse alle iscritte.

Le levatrici iscritte non potranno usufruire delle prestazioni se non siano trascorsi sei mesi dalla data d'iscrizione alla Cassa e non siano al corrente col pagamento dei contributi.

Titolo III.

Organi della Cassa.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio direttivo;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo è costituito, oltre che dal Presidente:

1° da un Vice-Presidente designato dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

2° da sei rappresentanti del Sindacato nazionale fascista delle levatrici, scelti dalla Confederazione fascista dei

542

professionisti e degli artisti, preferibilmente fra i membri del Direttorio del Sindacato medesimo, su designazione della Segretaria;

3° da un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

4° da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

5° da un rappresentante del Ministero dell'Interno;

6° da un rappresentante dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego (Sezione levatrici condotte).

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui al numero 2 che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogati.

Art. (

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo o dai Sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.

543

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno una metà dei componenti il Consiglio.

Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i Sindaci della Cassa, che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta.

Art. 8.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive d'ordine generale per l'attuazione degli scopi indicati nell'art. 2 e in particolare di determinare i limiti di applicazione dell'assistenza;

b) di nominare due membri del Comitato esecutivo;

c) di approvare il regolamento della Cassa che sarà sottoposto alla ratifica dell'autorità tutoria;

d) di deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo della Cassa;

e) di deliberare il bilancio preventivo non oltre il 30 settembre di ogni anno. In tale sede il Consiglio può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

f) di deliberare sulle modifiche al presente statuto da sottoporre all'approvazione a norma di legge;

g) di dare il parere su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal Presidente e dal Comitato esecutivo;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice-Presidente:

1° da due componenti il Consiglio direttivo scelti dal Consiglio stesso tra i membri di cui al n. 2 dell'art. 6;

2° dal rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

544

3° dal rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo, salvo per il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni e, in caso di urgenza, a tre giorni.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti almeno due dei suoi componenti oltre il Presidente.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare i Sindaci che debbono pertanto essere invitati ad ogni seduta.

Art. 11.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di deliberare le modalità per l'applicazione dell'assistenza prevista dall'art. 2;

c) di deliberare sui ricorsi delle iscritte o dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

d) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

e) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto, dal regolamento, o che gli siano attribuite dal Consiglio.

Art. 12

Il Presidente della Cassa è la Segretaria del Sindacato nazionale fascista delle levatrici, oppure altra persona, appartenente alla categoria, da lei designata d'intesa con la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Dirige e rappresenta legalmente la Cassa ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; è di diritto Presidente del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

545

In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di esercitare i poteri del Comitato esecutivo salvo la ratifica del Comitato nella prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice-Presidente dev'essere approvata a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Titolo IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 13.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, vengano in possesso della Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 14.

Costituiscono entrate della Cassa:

a) i contributi delle iscritte a norma dell'art. 4;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, ed in generale per atti di liberalità;

d) le somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

Art. 15.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati unicamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate nel regolamento e tenendo in ogni caso presenti le norme dell'art. 27 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

546

Art. 16.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati rispettivamente dal Ministero delle Corporazioni, dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dal Sindacato nazionale fascista delle levatrici.

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e possono partecipare a quelle del Comitato esecutivo.

Durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 17.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate dagli articoli 43, 44, 45 del predetto decreto-legge.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 18.

Contro le deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo ai sensi della lettera *c*) dell'art. 11, gli interessati hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed in seconda ed ultima istanza al Ministero delle Corporazioni.

Art. 19.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico della Cassa il liquidatore, nominato dalle autorità competenti, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

542

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 20.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, alle direttive del Ministero delle Corporazioni, alle deliberazioni e istruzioni della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed ai principî del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

548

Statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei medici.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituita, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 la « Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei medici ».

Essa ha sede in Roma, aderisce alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e svolge la sua attività in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di attuare l'assistenza in favore dei rappresentati dai Sindacati fascisti dei medici.

In particolare la Cassa concede assegni temporanei ai propri iscritti e alle loro famiglie e si propone, in rapporto ai mezzi di cui dispone, di:

a) provvedere alla istituzione di borse di studio a favore dei figli dei medici;

b) prestare eventualmente altre forme di assistenza che saranno determinate nel regolamento.

La Cassa si propone inoltre, dopo aver assolti i compiti di cui al comma precedente e sempre quando abbia sufficienti disponibilità di mezzi, di promuovere od attuare nei limiti di legge e previe le necessarie autorizzazioni, altre prestazioni anche di carattere previdenziale.

La Cassa assolve infine a tutti gli altri compiti che le derivino dal presente Statuto o le siano attribuiti, da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità tutorie, nonchè da eventuali accordi, debitamente approvati, con altri Istituti che si propongono scopi analoghi.

569

Titolo II.

Iscrizioni e contributi.

Art. 3.

Possono essere soci della Cassa di assistenza tutti i rappresentati dai Sindacati fascisti dei medici.

Le modalità per l'iscrizione alla Cassa, tanto per coloro che sono iscritti quanto per coloro che non sono iscritti alle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute dei medici, come per coloro che fruiscono di assistenza da altri Enti, verranno dettate dal Regolamento.

Art. 4.

La Cassa provvede al raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 mediante contributi da determinare in relazione alle prestazioni assistenziali che verranno concesse agli iscritti.

I medici iscritti non potranno usufruire delle prestazioni se non siano trascorsi sei mesi dalla data d'iscrizione alla Cassa e non siano al corrente col pagamento dei contributi.

Titolo III.

Organi della Cassa.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio direttivo;
b) il Comitato esecutivo:
c) il Presidente.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo è costituito, oltre che dal Presidente:

1) da un Vice Presidente designato dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

2) da sei rappresentanti del Sindacato nazionale fascista dei medici scelti dalla Confederazione fascista dei profes-

550

sionisti e degli artisti, preferibilmente tra i membri del Direttorio del Sindacato medesimo, su designazione del Segretario;

3) da un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

4) da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

5) da un rappresentante del Ministero dell'Interno;

6) da un rappresentante dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego (Sezione medici condotti).

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui al numero 2 che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogati.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo o dai Sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.

551

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno una metà dei componenti il Consiglio.

Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i Sindaci della Cassa, che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta.

Art. 8.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive d'ordine generale per l'attuazione degli scopi indicati nell'art. 2 e in particolare di determinare i limiti di applicazione dell'assistenza;

b) di nominare due membri del Comitato esecutivo;

c) di approvare il regolamento della Cassa che sarà sottoposto alla ratifica dell'autorità tutoria;

d) di deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo della Cassa;

e) di deliberare il bilancio preventivo non oltre il 30 settembre di ogni anno. In tale sede il Consiglio può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

f) di deliberare sulle modifiche al presente Statuto da sottoporre all'approvazione a norma di legge;

g) di dare il parere su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal Presidente e dal Comitato esecutivo;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente:

1) da due componenti il Consiglio direttivo scelti dal Consiglio stesso tra i membri di cui al n. 2 dell'art. 6;

2) dal rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

552

3) dal rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo, salvo per il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni e, in caso di urgenza, a tre giorni.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti almeno due dei suoi componenti oltre il Presidente.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare i Sindaci che debbono pertanto essere invitati ad ogni seduta.

Art. 11.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di deliberare le modalità per l'applicazione dell'assistenza prevista dall'art. 2;

c) di deliberare sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

d) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

e) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto, dal regolamento, o che gli siano attribuite dal Consiglio.

Art. 12.

Il Presidente della Cassa è il Segretario del Sindacato nazionale fascista dei medici, oppure altra persona, appartenente alla categoria, da lui designata d'intesa con la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Egli dirige e rappresenta legalmente la Cassa ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; è

553

di diritto Presidente del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

In caso d'urgenza il Presidente ha facoltà di esercitare i poteri del Comitato esecutivo salvo la ratifica del Comitato nella prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente dev'essere approvata a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Titolo IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 13.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo vengano in possesso della Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 14.

Costituiscono entrate della Cassa:

a) i contributi degli iscritti a norma dell'art. 4;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, ed in generale per atti di liberalità;

d) le somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

Art. 15.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati unicamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate nel regolamento e tenendo in ogni caso presenti le norme dell'art. 27 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

554

Art. 16.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati rispettivamente dal Ministero delle Corporazioni, dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dal Sindacato nazionale fascista dei medici.

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e possono partecipare a quelle del Comitato esecutivo.

Durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 17.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate dagli articoli 43, 44, 45 del predetto decreto-legge.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 18.

Contro le deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo ai sensi della lettera *c*) dell'art. 11 gli interessati hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed in seconda ed ultima istanza al Ministero delle Corporazioni.

Art. 19.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico della Cassa il liquidatore, nominato dalle autorità

competenti, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 20.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, alle direttive del Ministero delle Corporazioni, alle deliberazioni e istruzioni della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed ai principî del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

556

Statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei musicisti.

Titolo I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituita, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, la « Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei musicisti ».

Essa ha sede in Roma, aderisce alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e svolge la sua attività in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di attuare l'assistenza in favore dei rappresentati dai Sindacati fascisti dei musicisti.

In particolare la Cassa concede assegni temporanei ai propri iscritti e alle loro famiglie e si propone, in rapporto ai mezzi di cui dispone, di:

a) provvedere alla istituzione di borse di studio a favore dei figli dei musicisti;

b) prestare eventualmente altre forme di assistenza che saranno determinate nel regolamento.

La Cassa si propone inoltre, dopo aver assolti i compiti di cui al comma precedente e sempre quando abbia sufficienti disponibilità di mezzi, di promuovere od attuare, nei limiti di legge e previe le necessarie autorizzazioni, altre prestazioni anche di carattere previdenziale.

La Cassa assolve infine a tutti gli altri compiti che le derivino dal presente statuto o le siano attribuiti da leggi, regolamenti, e disposizioni delle autorità tutorie, nonchè da eventuali accordi, debitamente approvati, con altri Istituti che si propongono scopi analoghi.

557

Titolo II.

Iscrizioni e contributi.

Art. 3.

Possono essere soci della Cassa di assistenza tutti i rappresentati dai Sindacati fascisti dei musicisti.

Le modalità per l'iscrizione alla Cassa, tanto per coloro che sono iscritti quanto per coloro che non sono iscritti alle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute dei musicisti come per coloro che fruiscono di assistenza da altri Enti, verranno dettate dal regolamento.

Art. 4.

La Cassa provvede al raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 mediante contributi da determinare in relazione alle prestazioni assistenziali che verranno concesse agli iscritti.

Gli iscritti non potranno usufruire delle prestazioni se non siano trascorsi sei mesi dalla data d'iscrizione alla Cassa e non siano al corrente col pagamento dei contributi.

Titolo III.

Organi della Cassa.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio direttivo;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo è costituito, oltre che dal Presidente:

1) da un Vice Presidente designato dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

2) da quattro rappresentanti del Sindacato nazionale fascista dei musicisti scelti dalla Confederazione fascista dei

558

professionisti e degli artisti, preferibilmente fra i membri del Direttorio del Sindacato medesimo su designazione del Segretario;

3) da un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

4) da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

5) da un rappresentante del Ministero della Cultura Popolare;

6) da un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui al numero 2 che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogati.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo o dai Sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

559

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno metà dei componenti il Consiglio.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i Sindaci della Cassa, che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta.

Art. 8.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive d'ordine generale per l'attuazione degli scopi indicati nell'art. 2 e in particolare di determinare i limiti di applicazione dell'assistenza;

b) di nominare due membri del Comitato esecutivo;

c) di approvare il regolamento della Cassa che sarà sottoposto alla ratifica dell'autorità tutoria;

d) di deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo della Cassa:

e) di deliberare il bilancio preventivo non oltre il 30 settembre di ogni anno. In tale sede il Consiglio può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

f) di deliberare sulle modifiche al presente statuto da sottoporre all'approvazione a norma di legge;

g) di dare il parere su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal Presidente e dal Comitato esecutivo;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente:

1) da due componenti il Consiglio direttivo scelti dal Consiglio stesso tra i membri di cui al n. 2 dell'art. 6;

2) dal rappresentante del Ministero delle corporazioni;

3) dal rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

560

Art. 10.

Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo, salvo per il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni e, in caso di urgenza, a tre giorni.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti almeno due dei suoi componenti oltre il Presidente.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare i Sindaci che debbono essere invitati ad ogni seduta.

Art. 11.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di deliberare le modalità per l'applicazione dell'assistenza prevista dall'art. 2;

c) di deliberare sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

d) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

e) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dal regolamento, o che gli siano attribuite dal Consiglio.

Art. 12.

Il Presidente della Cassa è il Segretario del Sindacato nazionale fascista dei musicisti, oppure altra persona, appartenente alla categoria, da lui designata d'intesa con la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Egli dirige e rappresenta legalmente la Cassa ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; è di diritto Presidente del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di esercitare i poteri del Comitato esecutivo salvo la ratifica del Comitato nella prima riunione.

561

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente dev'essere approvata a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Titolo IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 13.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, vengano in possesso della Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 14.

Costituiscono entrate della Cassa:

a) i contributi degli inscritti a norma dell'art. 4;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, ed in generale per atti di liberalità;

d) le somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

Art. 15.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati unicamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate nel regolamento e tenendo in ogni caso presenti le norme dell'art. 27 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Art. 16.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente no-

562

minati rispettivamente dal Ministero delle Corporazioni, dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dal Sindacato nazionale fascista dei musicisti.

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e possono partecipare a quelle del Comitato esecutivo.

Durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 17.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui allo art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate dagli articoli 43, 44, 45 del predetto decreto-legge.

Titolo V.

Disposizioni generali.

Art. 18.

Contro le deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo ai sensi della lettera *c*) dell'art. 11 gli interessati hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed in seconda ed ultima istanza al Ministero delle Corporazioni.

Art. 19.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico della Cassa il liquidatore, nominato dalle autorità competenti, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

563

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 20.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, alle direttive del Ministero delle Corporazioni, alle deliberazioni e istruzioni della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed ai principî del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

564

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1485.

Approvazione del nuovo statuto della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli e riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto della Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 23 ottobre 1930, n. 1567, col quale è stata riconosciuta giuridicamente la Federazione nazionale fascista delle casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli e ne è stato approvato lo statuto;

Visti i Nostri decreti 15 febbraio 1934, n. 579, 15 febbraio 1934, n. 592, e 23 agosto 1934, n. 1701, con i quali è stato rispettivamente concesso il riconoscimento giuridico alle Casse mutue malattie per i lavoratori agricoli delle provincie di Bari, Milano e Bergamo e ne sono stati approvati i relativi statuti;

Considerata la necessità di modificare lo statuto della Federazione nazionale fascista delle casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli e di revocare, in base al nuovo ordinamento della Federazione medesima, il riconoscimento giuridico concesso alle Casse mutue malattie per i lavoratori agricoli delle provincie di Bari, Milano e Bergamo;

Viste le domande in data 25 settembre 1936, 6 agosto 1936 e 14 aprile 1937, con le quali si chiede la revoca del riconoscimento giuridico concesso alle Casse mutue malattie per i lavoratori agricoli delle provincie di Bari, Milano e Bergamo;

Vista la domanda in data 20 ottobre 1936, con la quale i Presidenti delle Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura chiedono il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto della Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

565

Visto l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè l'art. 10 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato Corporativo Centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato lo statuto della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1567.

Art. 2.

E' revocato il riconoscimento giuridico alle Casse mutue malattie per i lavoratori agricoli delle provincie di Bari, Milano e Bergamo, concesso rispettivamente con Regi decreti 15 febbraio 1934, n. 579, 15 febbraio 1934, n. 592, e 23 agosto 1934, n. 1701.

Art. 3.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alla Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali e ne è approvato il relativo statuto, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1937 Anno XV
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 164. — MANCINI.

566

Statuto della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli.

Titolo I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

In applicazione della dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro, è costituita la « Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli » quale istituto assistenziale, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, delle due Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura.

La Federazione ha sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Federazione ha lo scopo di provvedere all'assistenza economica e sanitaria, in caso di malattia, dei lavoratori dell'agricoltura, nonchè di adottare tutte quelle forme di prevenzione e di profilassi atte a diminuire od eliminare i casi di malattia dei lavoratori dell'agricoltura.

In particolare la Federazione si propone di concedere agli iscritti, in caso di comprovata malattia, le seguenti prestazioni:

a) una indennità giornaliera;
b) l'assistenza sanitaria;
c) l'assistenza ospedaliera;
d) l'assistenza ostetrica o di maternità;
e) l'assistenza medica specialistica, balneo-termale e terapeutica;
f) l'assistenza farmaceutica;
g) altre prestazioni che abbiano per fine la tutela della salute e dell'igiene dei lavoratori, la prevenzione e la profilassi delle malattie con particolare riguardo alla salute dei fanciulli, la concessione di aiuti finanziari in caso di decesso.

La Federazione si propone inoltre di coordinare la propria attività con le altre forme di assistenza relative alle malattie in genere, alla tubercolosi, alla maternità, all'invalidità e agli infortuni sul lavoro.

567

Sono considerate obbligatorie le prestazioni di cui alle lettere *a*) e *b*), tranne per i mezzadri e coloni per i quali sono considerate obbligatorie le prestazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

Le norme ed i limiti per la concessione di tali prestazioni e delle altre non obbligatorie saranno determinati dall'apposito regolamento per l'attuazione del presente statuto.

Tra le prestazioni non obbligatorie precede, in ogni caso, l'assistenza ospedaliera.

Art. 3.

La Federazione provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente, attraverso propri organi provinciali denominati « Mutue di malattia per i lavoratori agricoli ».

Art. 4.

Sono iscritti alla Federazione i lavoratori agricoli d'ambo i sessi, dai 12 ai 65 anni compiuti, qualunque sia la forma della loro remunerazione e del rapporto di lavoro.

Possono altresì essere iscritti alla Federazione i familiari dei predetti lavoratori.

Cessano di essere iscritti alla Federazione, senza diritto a restituzione dei contributi versati e ad usufruire delle prestazioni, i lavoratori:

a) che, per un periodo superiore a tre mesi, si dedichino a lavori diversi da quelli agricoli;

b) la cui appartenenza alla Federazione sia ritenuta incompatibile dal Comitato esecutivo della Federazione.

Le modalità per l'iscrizione alla Federazione, i termini di decorrenza e di cessazione, saranno determinati dal regolamento e, per i familiari di cui al secondo comma, previ i necessari accordi tra le due Confederazioni interessate.

Titolo II.

Organizzazione periferica.

Art. 5.

Le Mutue di malattia per i lavoratori agricoli sono gli organi locali della Federazione; hanno, di massima, circoscrizione provinciale e sede presso l'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

568

Le Mutue di malattia, oltre a curare il raggiungimento degli scopi della Federazione indicati nel precedente art. 2, hanno in particolare il compito:

a) di assicurare la formazione degli elenchi anagrafici della mano d'opera agricola, avente diritto alla iscrizione alle mutue;

b) di attuare le direttive della Federazione per la riscossione dei contributi mutualistici;

c) di dare le prestazioni economiche e sanitarie secondo le modalità e nei limiti fissati nel regolamento;

d) di effettuare il controllo delle malattie;

e) di raccogliere notizie e dati sulla morbilità e sulla mortalità;

f) di espletare le altre funzioni stabilite dalla Federazione per il conseguimento delle finalità previste nel presente statuto.

Art. 6.

A ciascuna Mutua di malattia è preposto un Comitato costituito:

a) dal Presidente, nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

b) da un Vice Presidente, nominato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

c) da due rappresentanti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

d) da due rappresentanti della Confederazione fascista degli agricoltori.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di sostituzione il rappresentante di nuova designazione dura in carica per il residuo tempo del triennio in corso.

Alle riunioni del Comitato partecipa anche, con funzioni di segretario, il direttore della mutua di malattia, nominato dal Consiglio direttivo della Federazione.

Art. 7.

Il Comitato si riunisce, dietro convocazione del presidente della Mutua, almeno una volta ogni due mesi in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente stesso.

CAMERA DEI DEPUTATI
BIBLIOTECA
569

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il Presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8.

Il Presidente, coadiuvato dal Comitato, sovraintende alla gestione della Mutua.

Il Comitato in particolare:

a) propone i sistemi di riscossione dei contributi mutualistici;

b) si pronuncia, su richiesta della Federazione, sulle questioni relative all'assistenza economica e sanitaria e alle forme di prevenzione e di profilassi contro le malattie, nell'ambito della propria circoscrizione;

c) promuove, nell'ambito della propria circoscrizione, le iniziative per lo sviluppo delle forme facoltative di previdenza per le malattie;

d) decide in prima istanza le controversie riguardanti le prestazioni mutualistiche;

e) esercita, nel campo amministrativo-contabile, le attribuzioni che gli siano deferite dal Consiglio direttivo della Federazione.

Titolo III.

Organi della Federazione.

Art. 9.

Sono organi della Federazione:

1) il Consiglio direttivo;
2) il Comitato esecutivo;
3) il Presidente.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è costituito, oltre che dal Presidente:

a) da un Vice Presidente nominato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

b) da sei rappresentanti nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

c) da sei rappresentanti nominati dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

570

d) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

e) da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

f) da un rappresentante del Ministero dell'Interno.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui alle lettere *b*) e *c*), che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogato.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio, o dai Sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti il Consiglio, tra cui un rappresentante di ciascuna delle due Confederazioni dell'agricoltura.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i Sindaci, i quali pertanto devono essere invitati ad ogni seduta.

Art. 12.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive di ordine generale per il raggiungimento degli scopi della Federazione;

b) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo della Federazione;

c) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede il Consiglio direttivo può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;

d) di approvare il regolamento per l'applicazione del presente statuto;

e) di deliberare le modalità eventualmente occorrenti per la riscossione dei contributi mutualistici, nonchè le prestazioni facoltative da corrispondere ai lavoratori agricoli;

f) di curare l'organizzazione delle Mutue di malattia per i lavoratori agricoli e dettare le eventuali norme per il loro funzionamento;

g) di nominare i membri del Comitato esecutivo e il Direttore generale della Federazione;

h) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente e dal Comitato esecutivo;

i) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

l) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Art. 13.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente:

a) da due componenti il Consiglio direttivo, scelti dal Consiglio stesso tra i rappresentanti di ciascuna delle due Confederazioni;

b) da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

c) da un rappresentante del Ministero dell'Interno.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni mese.

572

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo, salvo per il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni e, in caso di urgenza, a due giorni.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti almeno quattro dei suoi componenti oltre il Presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare i Sindaci, che debbono pertanto essere invitati ad ogni seduta.

Art. 15.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di deliberare in seconda istanza sui ricorsi dei lavoratori o dei loro aventi causa, relativi alle prestazioni;

c) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

d) di deliberare le norme occorrenti per l'assunzione, il trattamento ed il licenziamento del personale;

e) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dal regolamento o che gli siano attribuite dal Consiglio.

Art. 16.

Il Presidente della Federazione è il Presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Egli dirige e rappresenta la Federazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; è di diritto Presidente del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e provvede a quanto altro è necessario per assicurare il miglior andamento dell'organizzazione.

Spetta al Presidente di stabilire i locali per la sede sociale.

In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di esercitare tutti i poteri del Comitato esecutivo, salvo la ratifica di questo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente è approvata a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

573

Titolo IV.

Il Direttore generale.

Art. 17.

Il Direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni e delle disposizioni del Presidente e provvede al funzionamento dei servizi e alla disciplina del personale.

Interviene alle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e cura la redazione dei relativi verbali.

Titolo V.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio della Federazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 19.

Costituiscono entrate della Federazione:

a) i contributi per le prestazioni di cui all'art. 2;

b) i contributi per le forme facoltative di assistenza di cui alla lettera *c*) dell'art. 8;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e, in genere, per atti di liberalità;

e) le somme che, per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Federazione.

I contributi di cui alla lettera *a*) sono versati, nella misura non inferiore al 3 % sui salari e tariffe, per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento del contributo, anche per la parte a carico del lavoratore e il relativo importo è trattenuto al momento della corresponsione della retribuzione.

574

Art. 20.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo le norme di legge e le modalità che saranno determinate con il regolamento di attuazione del presente statuto.

Art. 21.

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente nominati rispettivamente dal Ministero delle Corporazioni, dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e dalla Confederazione fascista degli agricoltori.

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione, che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo ed hanno facoltà di partecipare a quelle del Comitato esecutivo; durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 22.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui allo art. 29 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto decreto-legge.

Titolo VI.

Disposizioni varie.

Art. 23.

Il datore di lavoro, nei casi di omesso pagamento dei contributi dovuti, è tenuto, oltre all'obbligo di rifondere alla Federazione il costo delle prestazioni:

a) al pagamento dei contributi, sia per la quota a proprio carico, sia per quella a carico dei lavoratori;

575

b) al versamento di una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma della precedente lettera *a*).

Art. 24.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione, il liquidatore, nominato dalla Autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 25.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle due Confederazioni fasciste dell'agricoltura ed ai principî del diritto vigente.

Art. 26.

Per l'attuazione del presente statuto sarà emanato un apposito regolamento, approvato dal Consiglio direttivo e ratificato dal Ministero delle Corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

576

Statuto della Cassa nazionale fascista d'assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

Titolo 1.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

In applicazione della Dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro, è costituita la « Cassa nazionale fascista d'assistenza per gli impiegati agricoli e forestali », quale istituto assistenziale ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, delle due Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura.

Art. 2.

La Cassa ha la sua sede in Roma presso la Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali e svolge la sua attività su tutto il territorio del Regno.

Per l'espletamento dei suoi compiti la Cassa coordina la sua azione per l'assistenza malattie con quella della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli, avvalendosi dei servizi sanitari di essa, secondo le norme che saranno concordate.

Art. 3.

La Cassa ha lo scopo di attuare l'assistenza in favore degli impiegati rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali.

In particolare la Cassa:

a) presta ai propri iscritti assistenza medica, chirurgica e farmaceutica;

b) concorre alle spese per altre forme di assistenza in caso di malattia: eventuale ricovero in ospedale e in case di cura, assistenza balneo-termale e terapeutica.

La Cassa inoltre si propone, in rapporto ai mezzi di cui potrà disporre, di:

1) concedere premi di natalità, nonchè sussidi in caso di parto della iscritta o della moglie dell'iscritto alla Cassa;

2) concedere altre prestazioni che abbiano per fine la tutela della salute e dell'igiene degli iscritti, la prevenzione e la profilassi contro le malattie degli iscritti stessi;

3) di adempiere infine a tutti gli altri compiti che le derivino dal presente statuto o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o da accordi delle Organizzazioni sindacali interessate al funzionamento della Cassa.

Nello svolgimento della propria attività la Cassa curerà l'opportuno coordinamento con le forme di assistenza relative alla tubercolosi, alla maternità, alla invalidità e agli infortuni.

Titolo II.

Iscrizione - Contributi.

Art. 4.

Sono iscritti alla Cassa gli impiegati rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali. L'iscrizione è fatta a cura dei conduttori delle aziende.

L'iscrizione rimane sospesa durante il periodo di servizio militare.

Il diritto alle prestazioni è mantenuto per due mesi successivi alla cessazione dell'iscrizione dell'impiegato, purchè questi non abbia alcuna occupazione.

Art. 5.

La Cassa provvede agli scopi indicati nell'art. 3 mediante i contributi stabiliti di intesa fra le Organizzazioni sindacali interessate.

Tale contributo fa carico per metà sul datore di lavoro e per metà sull'impiegato.

Per la determinazione del contributo, lo stipendio è costituito dall'insieme delle corresponsioni godute dall'impiegato in danaro, sotto forma d'abitazione e in natura.

578

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'intero contributo, salvo rivalsa a carico dell'impiegato della quota da lui dovuta.

Art. 6.

L'impiegato iscritto non potrà usufruire delle prestazioni determinate dal Consiglio direttivo della Cassa, a norma della lettera *a*) dell'art. 10, se non trascorsi due mesi dalla data dell'iscrizione.

Titolo III.

Organi della Cassa.

Art. 7.

Sono organi della Cassa:

1) il Consiglio direttivo;
2) il Comitato esecutivo;
3) il Presidente.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo è costituito, oltre che dal Presidente:

a) da un Vice Presidente nominato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

b) da tre membri nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, su designazione della Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali;

c) da tre membri nominati dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

d) da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

e) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui alle lettere *b*) e *c*), che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando sarebbero rimasti i membri che hanno surrogato.

Art. 9

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio o dai Sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi dei componenti.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno una metà dei componenti il Consiglio, tra cui un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ed uno della Confederazione fascista degli agricoltori.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i Sindaci della Cassa che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta.

Art. 10

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi indicati nell'art. 3 e in particolare di determinare i limiti di applicazione delle assistenze di cui ai numeri 1 e 2 del terzo comma di detto articolo;

b) di nominare due membri del Comitato esecutivo;

c) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Cassa. In tale sede il Consiglio

580

può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

d) di approvare i regolamenti della Cassa;

e) di deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo della Cassa;

f) di deliberare sulle modifiche al presente statuto, da sottoporre all'approvazione ministeriale;

g) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente e dal Comitato esecutivo;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Art. 11.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice-Presidente:

a) da due componenti il Consiglio direttivo, scelti dal Consiglio stesso, uno fra i membri nominati dalla Confederazione fascista degli agricoltori ed uno fra i membri nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

b) dal rappresentante del Ministero delle Corporazioni.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo, salvo per il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni e, in caso di urgenza, a tre giorni.

Le sedute del Comitato sono valide se sono presenti almeno due dei suoi componenti oltre il Presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

581

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare i Sindaci, che debbono pertanto essere invitati ad ogni seduta.

Art. 13.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di nominare il Direttore della Cassa e deliberare le norme occorrenti per l'assunzione, il trattamento e il licenziamento del personale;

c) di deliberare le modalità per l'esplicazione dell'assistenza prevista ai numeri 1 e 2 del comma terzo dell'art. 3;

d) di deliberare sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

e) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

f) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dal regolamento o che gli siano attribuite dal Consiglio.

Art. 14.

Il Presidente della Cassa è nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, su designazione della Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali.

Dura in carica tre anni e può essere confermato.

Egli dirige e rappresenta legalmente la Cassa ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; è di diritto il Presidente del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di esercitare i poteri del Comitato esecutivo, salvo la ratifica del Comitato stesso nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice-Presidente deve essere approvata a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

582

Titolo IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 15.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, vengano in possesso dalla Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 16.

Costituiscono entrate della Cassa:

a) i contributi;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e in generale per atti di liberalità;

d) le somme che, per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

Art. 17.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie secondo le modalità che saranno determinate con il Regolamento, tenendo presenti le norme previste dall'articolo 27 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Art. 18.

Il Collegio sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente nominati rispettivamente dal Ministero delle Corporazioni, dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e dalla Confederazione fascista degli agricoltori.

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione, che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e possono partecipare a quelle del Comitato esecutivo; durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 19

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto decreto-legge.

Art. 20.

Il Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni e disposizioni dei vari organi della Cassa e provvede al funzionamento dei servizi e alla disciplina del personale, secondo le norme fissate dal Regolamento.

Art. 21.

Il datore di lavoro in caso di omesso pagamento dei contributi, oltre che a rifondere il costo delle prestazioni, è tenuto al pagamento dei contributi, sia per la quota a proprio carico, sia per quella a carico dell'impiegato e al versamento di una somma aggiuntiva eguale a quella complessivamente dovuta per quote arretrate.

Per la prima applicazione del presente statuto il Ministero delle Corporazioni potrà consentire che il Consiglio direttivo determini la data di inizio delle prestazioni, anche in deroga al disposto dell'art. 6.

Art. 22.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico della Cassa, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo e alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

584

Art. 23.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, alle deliberazioni e istruzioni concordate dalle Confederazioni fasciste interessate e ai principî del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

585

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1486.

Approvazione del nuovo statuto della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1934, n. 1619, convertito in legge con legge 14 gennaio 1935, n. 123, con il quale fu istituita la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria e il decreto del Ministro per le corporazioni 1° giugno 1935, col quale ne fu approvato lo statuto;

Considerato che la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria è l'istituto attraverso il quale le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria, realizzano l'assistenza di malattia in favore dei lavoratori dell'industria;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare lo statuto della predetta Federazione, per darle un ordinamento conforme anche alla legge 3 aprile 1926, n. 563, ed al relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Visto l'art. 4 della citata legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè l'articolo 10 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato Corporativo Centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con decreto del Ministro per le corporazioni in data 1° giugno 1935.

586

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 165. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

La Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria è l'istituto attraverso il quale le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria realizzano gli enunciati delle dichiarazioni XXVII e XXVIII della Carta del Lavoro per l'assistenza di malattia ai lavoratori dell'industria.

La Federazione ha sede in Roma presso la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ed ha competenza per tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

Attraverso l'azione della Federazione le Associazioni sindacali assicurano l'assistenza malattia ai lavoratori dell'industria d'ambo i sessi.

La Federazione si propone di coordinare la propria attività assistenziale con le altre forme di assistenza sociale, specie per quanto riguarda la tubercolosi, la maternità, l'invalidità, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

587

Art. 3.

L'assistenza da prestarsi a favore dei lavoratori, di cui al precedente articolo, comprende:

1° l'assistenza sanitaria curativa, domiciliare ed ospedaliera inclusa l'assistenza ostetrica e chirurgica;

2° l'assistenza sanitaria ambulatoriale, generica e specialistica, preventiva e curativa;

3° l'assistenza farmaceutica;

4° una indennità giornaliera;

5° una indennità, in caso di morte dell'iscritto, ai congiunti viventi a suo totale carico;

6° premi di nuzialità e natalità;

7° altre prestazioni e corresponsioni integrative aventi relazione con l'assistenza malattia.

Potranno inoltre essere attuate forme di assistenza a favore dei famigliari degli iscritti alle Mutue.

Le prestazioni di cui al presente articolo saranno corrisposte in conformità di quanto stabilito dalle Associazioni sindacali competenti.

La Federazione segnalerà alle predette Associazioni i necessari elementi di costo delle prestazioni, sia di carattere generale, che di carattere particolare per le singole categorie e le singole provincie, tenendo conto di tutti i fattori inerenti al campo d'applicazione delle prestazioni medesime.

Art. 4.

La Federazione esplica la sua attività attraverso propri Uffici provinciali.

TITOLO II.

Amministrazione della Federazione.

Art. 5.

Organi della Federazione sono:

1° il Consiglio direttivo;
2° il Comitato esecutivo;
3° il Presidente;
4° i Comitati degli Uffici provinciali.

588

Art. 6.

Il Consiglio direttivo è composto da:

a) un Presidente, nominato di comune accordo tra le due Confederazioni dell'industria, o, in difetto di accordo, dal Ministero delle corporazioni;

b) cinque membri nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

c) cinque membri nominati dalla Confederazione fascista degli industriali;

d) un membro nominato dal Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato;

e) un membro nominato dal Ministero dell'interno;

f) un membro nominato dal Ministero delle corporazioni;

g) un membro nominato dal Sindacato nazionale fascista dei medici.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati. E' data però facoltà agli Enti che hanno provveduto alla loro nomina di sostituirli anche prima dello scadere del triennio.

I membri di cui alle lettere *b*) e *c*), i quali si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta; contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo, o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio, o dai Sindaci.

La convocazione viene fatta dal Presidente mediante avvisi scritti diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi indicheranno il luogo, il giorno

589

e l'ora della riunione, nonchè gli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità della seduta del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti.

In seconda convocazione — che può essere fissata ad un'ora di distanza dalla prima e con lo stesso invito di questa — la seduta è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti il Consiglio, tra cui un rappresentante di ciascuna delle due Confederazioni dell'Industria.

Ogni componente del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano anche i Sindaci, i quali pertanto devono essere invitati ad ogni seduta.

Art. 8.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive di ordine generale per il raggiungimento degli scopi della Federazione;

b) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo della Federazione;

c) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione, e di fissare di anno in anno la misura del contributo dovuto dalle singole Mutue alla Federazione. In tale sede il Consiglio direttivo può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;

d) di determinare le quote di partecipazione delle singole Mutue al Fondo nazionale di compensazione, di cui all'articolo 23, e di deliberare su ogni prelevamento da effettuarsi dal Fondo stesso;

e) di deliberare su eventuali costituzioni di Fondi nazionali di categoria, di cui all'art. 23;

f) di approvare i regolamenti per l'attuazione del presente Statuto;

g) di deliberare le norme eventualmente occorrenti per le riscossioni dei contributi;

590

h) di deliberare in ordine agli elementi di costo delle prestazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3;

i) di deliberare sui provvedimenti per il migliore ordinamento e sviluppo dei servizi e dettare le eventuali norme generali per il loro funzionamento;

l) di nominare i membri del Comitato esecutivo e il Direttore generale della Federazione;

m) di deliberare le norme occorrenti per l'assunzione, il trattamento ed il licenziamento del personale;

n) di procedere alla nomina di commissioni tecniche per lo studio, la propaganda e lo sviluppo dei problemi della mutualità;

o) di esprimere parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente e dal Comitato esecutivo;

p) di deliberare sulle modifiche del presente Statuto;

q) di determinare le norme eventualmente occorrenti per gestioni speciali;

r) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dal presente Statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dagli organismi superiori.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente:

a) da due componenti il Consiglio direttivo, scelti dal Consiglio stesso tra i rappresentanti di ciascuna delle due Confederazioni;

b) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno:

d) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista.

Alle sedute del Comitato esecutivo partecipa anche un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei medici, quando siano in discussione questioni che riguardano l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo si riunisce normalmente, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per le riunioni del Consiglio direttivo, ad eccezione del termine di

preavviso, che è ridotto a cinque giorni e, in caso di urgenza, a due giorni.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se, oltre al Presidente, siano presenti i rappresentanti delle due Confederazioni dell'industria.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

c) di adottare, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio necessari ad assicurare il regolare funzionamento della Federazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione;

d) di determinare il numero dei componenti dei Comitati provinciali e dei Collegi sindacali di cui agli articoli 13 e 16;

e) di provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale;

f) di esprimere il parere sulla nomina e sul trasferimento dei Direttori degli uffici provinciali;

g) di deliberare sui ricorsi presentati alla Federazione;

h) di adempiere a tutte le altre mansioni che gli siano demandate dal presente Statuto, dal Regolamento o che gli vengano attribuite dal Consiglio direttivo.

Art. 12.

Il Presidente dirige e rappresenta la Federazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo e provvede a quanto altro è necessario per assicurare il migliore andamento dell'organizzazione.

Provvede alla nomina e al trasferimento dei Direttori degli uffici provinciali, sentito il Comitato esecutivo.

In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di esercitare i poteri del Comitato esecutivo, tranne, in ogni caso, quelli di

592

cui alla lettera *c*) dell'art. 11, salvo la ratifica di questo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di nomina fra quelli rappresentanti le due Confederazioni nel Comitato esecutivo.

Art. 13.

Ad ogni Ufficio provinciale è preposto un Comitato costituito:

a) dal Presidente, nominato dalla Confederazione fascista degli industriali;

b) da un Consigliere amministratore, nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

c) da due a quattro membri, nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

d) da due a quattro membri, nominati dalla Confederazione fascista degli industriali;

e) da un membro, nominato dal Sindacato nazionale fascista dei medici.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di sostituzione nel corso del triennio il rappresentante di nuova nomina dura in carica per il residuo tempo del triennio in corso.

Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Direttore dell'ufficio provinciale.

Art. 14.

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente o del Consigliere amministratore, almeno una volta ogni due mesi, in via ordinaria, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consigliere amministratore lo ritengano opportuno.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre il Presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 15.

Il Comitato:

a) vigila sull'attuazione delle direttive e delle istruzioni impartite dalla Federazione relativamente alla riscossione dei contributi ed alla erogazione delle prestazioni;

593

b) disciplina, coordina e controlla i servizi delle Mutue, che svolgono la loro attività nell'ambito della provincia, con le modalità e nei limiti che saranno determinati dal Regolamento;

c) determina — in base alle direttive della Federazione — la quota di partecipazione delle singole Casse alle spese dei servizi comuni;

d) si pronuncia, a richiesta della Federazione, sulle questioni relative all'assistenza economica e sanitaria ed alle forme di prevenzione e di profilassi contro le malattie nei confronti dei lavoratori;

e) studia le eventuali forme integrative dell'assistenza e ne propone le iniziative alle Associazioni sindacali competenti.

Art. 16.

Nella circoscrizione di ogni Ufficio provinciale sarà costituito un Collegio di sindaci, unico per tutte le Mutue della Provincia, composto:

a) da un dottore commercialista o da un ragioniere, nominato dal Consiglio provinciale delle corporazioni, che presiede il Collegio;

b) da uno a tre membri, nominati dall'Unione provinciale fascista degli industriali;

c) da uno a tre membri, nominati dall'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'industria.

I sindaci durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 17.

Il Direttore generale:

a) cura, sotto la vigilanza del Presidente, la esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo e dal Comitato esecutivo;

b) sovraintende al funzionamento di tutti i servizi della Federazione, in conformità alle norme statutarie e regolamentari;

c) sovraintende a tutto il personale e ne cura il rendimento e la disciplina;

d) firma gli atti di ordinaria amministrazione;

e) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed a quelle del Comitato esecutivo della Federazione e provvede per la redazione dei relativi verbali.

594

Titolo III.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio della Federazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni, o per qualunque altro titolo, vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve od accantonamenti.

Art. 19.

Costituiscono entrate della Federazione:

a) i contributi ad essa spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e, in genere, per atti di liberalità;

d) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Federazione.

Art. 20.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate con il Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 21.

Il Collegio sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente sono nominati dal Ministero delle corporazioni, uno effettivo e uno supplente dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, uno effettivo e uno supplente dalla Confederazione fascista degli industriali.

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

595

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo ed hanno facoltà di partecipare a quelle del Comitato esecutivo; durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 22.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto decreto-legge.

Titolo IV.

Fondi nazionali.

Art. 23.

Presso la Federazione è costituito un Fondo nazionale di compensazione.

Detto Fondo è destinato a sopperire alle deficienze finanziarie di quelle Casse mutue che, a causa di eccezionale morbilità verificatasi tra i loro iscritti o per altri casi di comprovata forza maggiore, si trovino in condizioni di non poter far fronte, nei riguardi degli iscritti stessi, agli obblighi statutari.

Potranno essere altresì costituiti altri Fondi nazionali rappresentanti particolari gestioni di categoria.

Titolo V.

Disposizioni varie.

Art. 24.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico della Federazione, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

596

Il patrimonio netto della liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 25.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle due Confederazioni fasciste dell'industria ed ai principi del diritto vigente.

Art. 26.

Per l'attuazione del presente Statuto saranno emanati appositi regolamenti, che verranno approvati dal Consiglio direttivo e ratificati dal Ministero delle corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

597

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1487.

Riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 19 febbraio 1937-XV, con la quale la Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento e la Federazione nazionale fascista della gente del mare hanno chiesto il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto dell'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato Corporativo Centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare.

E' approvato lo statuto dell'Ente predetto, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

598

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 163. — MANCINI.

Statuto dell'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

In applicazione dei principî della Carta del Lavoro è costituito l'« Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare », quale Istituto assistenziale ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, della Federazione nazionale fascista della gente del mare e della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento.

Art. 2.

L'Ente ha la sua sede in Roma, presso la Federazione nazionale fascista della gente del mare e svolge la sua attività in tutto il territorio del Regno.

Per l'espletamento dei suoi compiti l'Ente si giova della organizzazione periferica della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Art. 3.

L'Ente si propone:

a) di provvedere a forme integrative di assistenza a favore dei marittimi disoccupati e delle loro famiglie, in aggiunta a quelle previste dalla legge;

b) di provvedere all'assistenza dei marittimi in attesa di imbarco;

c) di concedere cure climatiche ai figli dei marittimi;

d) di provvedere, previa autorizzazione del Ministero delle Corporazioni, ad eventuali altre iniziative e forme di assistenza, che siano possibili in rapporto ai mezzi finanziari di cui l'Ente dispone e che siano deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Titolo II.

Iscrizione - Mezzi finanziari.

Art. 4.

L'Ente svolge i compiti in favore della gente del mare, e cioè delle categorie dei lavoratori che prestano la loro opera presso Aziende armatoriali ed ausiliarie dell'armamento e sono rappresentate dalla Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Art. 5.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi previsti dall'articolo 3 mediante le entrate di cui al successivo articolo 12.

Titolo III.

Organi dell'Ente.

Art. 6.

Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito, oltre che dal Presidente:

a) da un Vice Presidente nominato dalla Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

b) da due membri nominati dalla Federazione nazionale fascista della gente del mare;

600

c) da due membri nominati dalla Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

d) da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

e) da un rappresentante del Ministero delle Comunicazioni.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui alle lettere *b*) e *c*), che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, decorsi dieci giorni dalla notifica all'interessato della relativa proposta. Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando sarebbero rimasti i membri che hanno surrogati.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai Sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi dei componenti. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno una metà dei componenti il Consiglio, tra cui un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare ed uno della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

621

Alle adunanze del Consiglio partecipano i Sindaci dell'Ente che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta.

Art. 9.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) di deliberare le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi indicati nell'art. 3 e in particolare di determinare le norme per l'applicazione delle assistenze prescritte;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente. In tale sede il Consiglio può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;

c) di deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e sul conto consuntivo;

d) di approvare i regolamenti per le attività svolte dall'Ente;

e) di deliberare sulle modifiche al presente Statuto, da sottoporre all'approvazione a norma di legge;

f) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente;

g) di nominare il Direttore dell'Ente e deliberare le norme occorrenti per l'assunzione, il trattamento ed il licenziamento del personale;

h) di deliberare sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Art. 10.

Il Presidente dell'Ente è il Segretario della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Egli dirige e rappresenta legalmente l'Ente ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, ha facoltà di esercitare, tranne per gli oggetti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 9, i poteri del Consiglio, salvo la ratifica di questo nella sua prima riunione.

602

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente deve essere approvata a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Titolo IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 11.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, vengano in possesso dell'Ente;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 12.

Costituiscono entrate dell'Ente:

a) i contributi determinati da accordi sindacali, limitatamente alla durata degli accordi stessi;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e in generale per atti di liberalità;

d) le somme che, per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso dell'Ente.

Art. 13.

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente nominati rispettivamente dal Ministero delle Corporazioni, dalla Federazione nazionale fascista della gente del mare e dalla Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento.

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione, che sarà sottoposta al Consiglio di amministrazione.

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio; durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 14.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto decreto-legge.

Art. 15.

Il Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni e disposizioni dei vari organi dell'Ente e provvede al funzionamento dei servizi ed alla disciplina del personale.

Art. 16.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'articolo 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 17.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, alle deliberazioni e istruzioni concordate dalle Federazioni interessate e ai principî del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

604

Stato, sia inserto unitamente ad esso Regolamento nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino addì 31 marzo 1855.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
U. RATTAZZI.

ALFONSO LAMARMORA.

STAMPERIA REALE

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Cessano di esistere, quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, le case poste nello Stato degli ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione od all'assistenza degl'infermi.

L'elenco delle case colpite da questa disposizione sarà pubblicato con Decreto Reale contemporaneamente alla presente legge.

Art. 2.

Cessano parimenti di esistere come enti morali a fronte della legge civile i Capitoli delle Chiese collegiate, ad eccezione di quelli aventi cura d'anime, od

605

esistenti nelle Città, la cui popolazione oltrepassa 20,000 abitanti.

Art. 3.

Cessano ancora di essere riconosciuti i benefizi semplici i quali non hanno annesso alcun servizio religioso che debba compiersi personalmente dal provvisto.

Sorgendo quistione se un benefizio semplice sia compreso fra quelli colpiti dal presente articolo, essa verrà decisa dai Tribunali.

Art. 4.

I beni ora posseduti dai corpi ed enti morali contemplati negli articoli precedenti verranno applicati alla cassa ecclesiastica da stabilirsi a termini della presente legge, salve in ordine ai benefizi le speciali disposizioni stabilite negli articoli 21 e 22.

L'Amministrazione della cassa, prendendone possesso, procederà ad inventaro sì degli stabili che dei crediti e rendite di ciascuno stabilimento, chiamando a prestarvi il rispettivo loro contraddittorio i capi ed amministratori delle case ed i possessori e patroni dei benefizi.

Si farà pure nello stesso inventario un'indicazione delle passività e dei pesi, ed una sommaria descrizione degli effetti mobili più preziosi secondo il regolamento che verrà a tal fine stabilito.

Art. 5.

La cassa ecclesiastica ha esistenza distinta e indipendente dalle Finanze dello Stato.

Art. 6.

L'amministrazione della cassa è affidata al Direttore generale del debito pubblico col concorso di un Consiglio speciale.

Questo Consiglio sarà composto dello stesso Direttore generale, il quale lo presiederà, dell'Economo generale dei benefizi vacanti, il quale ne sarà membro nato, e di cinque altri membri, nominati dal Re sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici.

Il bilancio, il conto ed i contratti da farsi, saranno deliberati dal Consiglio. Gli altri atti di amministrazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spetteranno al Direttore generale suddetto, il quale avrà a tal fine sotto i suoi ordini i funzionari governativi dei vari rami secondo il regolamento che verrà approvato con Decreto Reale, sovra proposta da concertarsi tra il Ministro degli affari ecclesiastici e quello delle finanze.

Art. 7.

Saranno al rimanente applicabili all'amministrazione della cassa ecclesiastica le regole e cautele stabilite dalle leggi vigenti in ordine agli istituti di carità, riservate però al Ministro di giustizia ed affari ecclesiastici le attribuzioni conferite da dette leggi al Dicastero dell'interno, ed ommesse quelle delle Intendenze generali.

Art. 8.

Una Commissione di sorveglianza composta di tre

606

Senatori e tre Deputati eletti annualmente dalle rispettive Camere, e di tre altri membri nominati dal Re sulla proposta del Ministro di giustizia ed affari ecclesiastici, avrà l'alta ispezione delle operazioni della cassa.

Il Presidente di questa Commissione sarà designato dal Re fra i suoi membri.

La Commissione rassegnerà annualmente al Re una relazione sullo stato della cassa e sulle operazioni che ebbero luogo entro l'anno. Tale relazione sarà stampata, distribuita alle due Camere e pubblicata nel Giornale ufficiale del Regno.

Art. 9.

I membri attuali delle case contemplate nell'articolo 1.°, i quali furono in esse ricevuti prima della presentazione di questa legge al Parlamento, continuando a far vita comune secondo il loro istituto negli edifizi ora occupati da essi, od in quegli altri chiostri che, sentita l'Amministrazione della cassa ecclesiastica, verranno a tal fine destinati dal Governo, riceveranno dalla cassa medesima un annuo assegnamento corrispondente all'attuale rendita netta dei beni ora posseduti dalle case rispettive, con che non ecceda la somma annua di lire 500 per ogni religioso o religiosa professa, e di lire 240 per ogni laico o conversa.

Ognuna delle Comunità così composte avrà in godimento insieme all'edifizio di sua residenza, il giardino ed altre dipendenze del medesimo comprese nella clausura.

Art. 10.

Il calcolo della rendita netta per l'effetto dell'articolo precedente sarà ragguagliato sulla media dell'ultimo decennio. Per comporre la rendita netta saranno diffalcate anche le spese di manutenzione e ristauro dei conventi, ed ogni qualunque peso e tributo.

Art. 11.

Quando venissero concentrati insieme i membri di due o più case religiose, l'assegnamento da corrispondersi alla Comunità sarà ragguagliato sulla base stabilita pei membri della casa più agiata.

Non saranno mai concentrati insieme i religiosi d'ordini diversi, o soggetti a diversa regola.

Art. 12.

L'Amministrazione della cassa ecclesiastica potrà aumentare l'assegnamento corrispondente al mantenimento dei laici o converse, quando ciò riconosca consigliato per circostanze di tempo e di luogo, purchè non ecceda in alcun caso le lire 360 per ciascun individuo.

Art. 13.

Le singole Comunità potranno, ove d'uopo, ammettere nuovi laici o converse in surrogazione di quelli che d'or innanzi mancassero per morte, od altrimenti, purchè il numero di tali servienti in ciascuno stabilimento non ecceda il terzo dei professi.

Art. 14.

In ogni caso di morte, o di secolarizzazione di religiosi professi, e parimenti quando uno di essi abbandoni la vita monastica, o passi in monastero estero,

la quota di mantenimento dei superstiti nella stessa Comunità sarà accresciuta del terzo di quella di cui godeva il religioso che lasciò vacante il suo posto, con che però l'assegnamento fatto alla Comunità non possa mai oltrepassare la somma di lire 700 per ogni professo.

Art. 15.

Quando i religiosi di un ordine colpito dall'articolo 1.° non possono più essere convenientemente concentrati in numero almeno di sei, la cassa ecclesiastica dovrà, sulla loro istanza, ammettere ciascun religioso a godere fuori del chiostro della seguente annua e vitalizia pensione a carico della cassa medesima, cioè:

Ogni religioso professo

L. 800 se avrà compiuta l'età d'anni 70
» 700 se quella d'anni 60
» 500 se 40
» 400 se 30
» 240 se avrà meno di anni . . 30

Ogni religiosa professa

L. 800 se avrà compiuti gli anni . 70
» 700 se 60
» 600 se 50
» 500 se avrà meno di anni . . 50

I servienti dell'uno e dell'altro sesso, i quali avranno emesso voti semplici, ed avranno prestato servizio da dieci anni, avranno diritto ad una pensione di lire 300, se avranno compiuta l'età di anni 40, di lire 240, se saranno di una età minore.

Art. 16.

Ad eccezione delle disposizioni espresse negli articoli precedenti, nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale dei religiosi contemplati nell'articolo 1.° a fronte delle leggi dello Stato, nè anche in riguardo alla questua per le case degli ordini mendicanti.

Art. 17.

Non ostante la disposizione dell'articolo 1.°, i membri delle case religiose le quali cessano di essere riconosciute come enti morali, potranno fare in comune gli atti necessari per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto, e per quest'effetto saranno rappresentati dai rispettivi capi-religiosi secondo le regole del loro istituto.

Art. 18.

Quando un religioso, che appartenga ad un ordine possidente, e sia rimasto nel chiostro in virtù dell'art. 9, ottenga la legittima sua secolarizzazione, avrà diritto a conseguire dalla cassa ecclesiastica un'annua sovvenzione eguale ai due terzi della somma cui corrispondeva, al momento della sua uscita, la sua quota individuale dell'assegnamento fatto alla comunità in virtù dello stesso art. 9.

Art. 19.

Nei casi previsti dagli art. 15 e 18, i religiosi che avranno pagato una determinata somma pel loro ingresso nell'ordine, avranno il diritto di scegliere tra la pensione o sovvenzione di cui in detti articoli, od una pensione vitalizia, regolata sul capitale sborsato in

608

ragione della loro età, a norma della tabella annessa alla presente legge.

Art. 20.

I canonici attuali delle collegiate colpite dall'art. 2 riceveranno dalla cassa ecclesiastica, vita durante, un'annua somma corrispondente alla rendita netta dei beni già spettanti all'ente morale della collegiata, con che continuino a soddisfare ai doveri ed ai pesi già inerenti sì alla corporazione, che agli individui, e paghino il contributo, di cui all'art. 25. Quando alla collegiata, o ai singoli canonici sia affetta un'abitazione, essi continueranno pure a goderne.

La rendita netta dei beni sarà pure in questo caso desunta dalla media dell'ultimo decennio.

Art. 21.

Gli investiti dei benefizi semplici, contemplati nell'art. 3, godranno, vita durante, dell'usufrutto dei beni componenti la dote dei medesimi, purchè continuino pure ad adempierne i doveri e sopportarne i pesi oltre il contributo di cui all'articolo 25.

Art. 22.

A quelli però fra i canonicati o benefizi, che siano di patronato laicale o misto, si applicheranno le seguenti norme:

La proprietà dei beni si devolverà a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della pubblicazione della presente legge, se non che nei casi di patronato misto, la porzione che toccherebbe al patrono

ecclesiastico, s'intenderà pure devoluta alla cassa ecclesiastica.

Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi tra il patrono attivo ed il passivo.

Allorchè si estinguerà l'usufrutto come sovra riservato agli attuali provvisti, i patroni laicali pagheranno alla cassa ecclesiastica, in ragione del valore dei beni devoluti a ciascuno, una somma eguale al terzo del valore stesso.

Cessato l'usufrutto, l'adempimento dei pesi inerenti al benefizio passerà a carico della cassa ecclesiastica, e perciò verrà prelevata a favore di questa una porzione di beni corrispondente all'ammontare dei pesi stessi. I patroni potranno anche evitare questo prelevamento di beni, pagando alla cassa ecclesiastica per l'adempimento dei pesi un capitale equivalente.

Art. 23.

Quando le chiese dei conventi e delle collegiate, od altre annesse ai benefizi dianzi contemplati, non possano più essere uffiziate dai religiosi, canonici o benefiziari cui ne incumbe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto, a spese della cassa ecclesiastica, all'uffiziatura di dette chiese, ed all'adempimento delle fondazioni suddette.

Art. 24.

Le rendite della cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti i diversi obblighi imposti alla medesima dagli articoli

precedenti, saranno esclusivamente applicate ad usi ecclesiastici, nell'ordine di preferenza che segue, cioè:

1.° Al pagamento ai parroci delle congrue e supplementi di congrue che si stanziavano a carico dello Stato anteriormente all'anno 1855.

2.° Al pagamento delle somme che saranno necessarie pel clero dell'Isola di Sardegna, in dipendenza dell'abolizione delle decime.

3.° A migliorare la sorte dei parroci che non hanno una rendita netta di lire 1,000.

Art. 25.

Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi ecclesiastici indicati nella presente legge, è imposta sugli enti e corpi morali in appresso designati a favore della cassa ecclesiastica una quota di annuo concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti:

§ 1.° Abbazie, benefizi canonicali e semplici, sagrestie, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto, non compreso nei paragrafi seguenti, sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le L. 1,000, in ragione del 5 per 0/0 sino alle L. 5,000, in ragione del 12 per 0/0 dalle lire 5,000 sino alle 10,000, e finalmente in ragione del 20 per 0/0 sopra ogni reddito netto maggiore.

§ 2.° Benefizi parrocchiali, nella stessa proporzione, partendo però soltanto dal reddito netto eccedente le lire 2,000.

§ 3.° Seminari, convitti ecclesiastici e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 sino alle lire 15,000 in ragione del 5 per 0/0, dalle lire 15,000 fino alle 25,000 in ragione del 10 per 0/0, e finalmente in ragione del 15 per 0/0 per ogni reddito maggiore.

§ 4.° Arcivescovadi e vescovadi in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi, e le lire 12,000 rispetto agli altri; ed in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 50,000 quanto ai primi, e le lire 20,000 rispetto agli altri.

Questa ultima quota di annuo concorso non avrà però luogo se non se a misura che le sedi arcivescovili e vescovili si renderanno vacanti.

§ 5.° Case religiose d'ambo i sessi non comprese nelle disposizioni dell'art. 1.°, la quota determinata nel § 1.° sopra ogni eccedenza di reddito netto che possa risultare dopo detratta dallo stesso reddito la spesa di mantenimento dei religiosi della casa in ragione di annue lire 500 per ogni professo o novizio, e di lire 240 per ogni laico o conversa.

Sarà consegnato annualmente all'Amministrazione della cassa ecclesiastica il numero degli uni e degli altri.

Art. 26.

La quota di concorso come sovra imposta sarà fissata e riscossa sulle basi e nei modi prescritti dalla legge del 25 maggio 1851.

Art. 27.

Nel caso previsto dall'art. 15, la Commissione di sorveglianza della cassa ecclesiastica proporrà al Governo le disposizioni opportune per la conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte e degli archivi. Proporrà pure la destinazione a darsi ai detti oggetti ed ai libri, tenendo conto dei bisogni delle pubbliche scuole e specialmente dei collegi nazionali.

I provvedimenti che emaneranno in proposito saranno fatti con Decreti Reali pubblicati nel Giornale officiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 29 maggio 1855.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
U. RATTAZZI.

U. RATTAZZI.

TABELLA

delle pensioni vitalizie, di cui all'art. 19, a favore dei religiosi che sborsarono un capitale pel loro ingresso nell'ordine.

ETÀ			per 0/0
Sino a 50 anni	. . .	6	»
Da 50 a 55 anni	. .	6 1/2	»
Da 55 a 40 »	. . .	7	»
Da 40 a 45 »	. . .	7 1/2	»
Da 45 a 50 »	. . .	8 1/2	»
Da 50 a 55 »	. . .	9 1/2	»
Da 55 a 60 »	. . .	10 1/2	»
Da 60 a 65 »	. . .	12 1/2	»
Da 65 a 70 »	. . .	16	»
Da 70 a 75 »	. . .	22	»
Da 75 a 80 »	ed oltre	28	»

Per ordine di S. M.

Torino il 29 maggio 1855

Il Guardasigilli
Ministro per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia
U. RATTAZZI.

611

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1890.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 17 luglio 1890.
Reg. 174. Atti del Governo a f. 174. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* G. ZANARDELLI

B. BRIN.

N. 6972 (*Serie 3ª*)

LEGGE *sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.*

17 luglio 1890

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 luglio 1890, n. 171*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

I.

Delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 1.

Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

Art. 2.

Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci, o con oblazioni di terzi;

b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

c) Le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di commercio.

I comitati e le istituzioni di cui alla lettera *a*, sono soggetti alla sorveglianza dell'autorità politica, a fine d'impedire abusi della pubblica fiducia.

Art. 3.

In ogni comune è instituita una congregazione di carità con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.

Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l'art. 832 del codice civile.

612

II.

Degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 4.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalla congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.

Art. 5.

La congregazione di carità è composta di un presidente e di quattro membri nei comuni che hanno una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; di otto nei comuni che hanno una popolazione da 5 a 50 mila abitanti; di dodici negli altri.

Per deliberazione della congregazione di carità approvata dal consiglio comunale e dalla giunta provinciale amministrativa, può inoltre essere ammesso a far parte della congregazione stessa, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalità e per quanto concerna la gestione di essa, il benefattore o una fra le persone da lui designate.

Può pure, nella medesima forma, avuto riguardo all'indole dell'istituzione ed alla rilevanza del suo patrimonio, esservi ammesso il fondatore od un rappresentante di un'opera pia, amministrata dalla congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni fornite dall'atto di fondazione.

Art. 6.

Il presidente ed i membri della congregazione di carità sono eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno: non più della metà di essi può appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale.

Il presidente dura in carica un quadriennio, ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno.

Art. 7.

Spetta alla congregazione di carità di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 8.

La congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo-muti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.

Art. 9.

La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.

Art. 10.

I membri della congregazione di carità e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica, che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta;

613

salva, per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.

Art. 11

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili in ordine all'art. 30, lettere *a, c, d, e, f, g, h,* della legge stessa;

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura, o d'altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;

c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carità o d'altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.

Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore;

e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità.

Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal 1° capoverso dell'art. 5.

Art. 12.

La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto, se entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 34, non viene prodotto all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale, preveduto nell'art. 1743 del codice civile.

Art. 13.

Incorre in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, salvo l'applicazione del codice penale, quando siavi reato:

1° colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilità stabilito nell'articolo 11 e da esso conosciuto, assuma lo ufficio;

2° colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo di incompatibilità sia sopraggiunto e gli sia noto, compiendo atti che non sieno di mera conservazione o di stretta necessità, ovvero ritardando volontariamente le consegne.

Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilità la denunziò o ne propose il dubbio, ovvero se la esistenza

614

dell'incompatibilità fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della congregazione, del collegio o consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione della penalità, sebbene al seguito dei ricorsi, o per provvedimenti d'ufficio la incompatibilità sia stata dalle autorità superiori dichiarata esistente.

Art. 14.

Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carità sono mantenuti i particolari statuti che dispongono diversamente.

Art. 15.

Chi fa parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, nè può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

Non può inoltre concorrere, direttamente nè indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o con l'istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto; salvo che si tratti di locazioni ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi.

Art. 16.

La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di sottoprefettura o di altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa, ed al sindaco del comune.

Art. 17.

I contravventori agli art. 15 e 16 incorrono in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, nella decadenza dall'ufficio di componente la congregazione di carità o di amministratore di altra istituzione di beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato.

L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto.

Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullità, può farla valere o dedurla l'autorità politica.

III.

Dell'amministrazione e contabilità.

Art. 18.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.

615

Art. 19.

Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 20.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.

Art. 21.

Qualora i tesorieri non presentino il conto nel termine di un mese, la giunta provinciale amministrativa lo fa compilare d'ufficio a spese loro.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono deliberare sopra i conti entro due mesi dal giorno in cui saranno stati presentati. Se la deliberazione non ha luogo entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente alla giunta provinciale amministrativa. Questa deve pronunziare sui conti entro tre mesi dal giorno in cui le saranno pervenuti.

Art. 22.

Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza potranno, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, tenuto conto dell'indole e rilevanza delle loro entrate, avere uno o più riscuotitori speciali, ed uno speciale tesoriere o cassiere. In caso diverso la

riscossione delle entrate è affidata all'esattore comunale, e questi di regola funge anche da tesoriere.

I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 23.

Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di beneficenza coll'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Ai depositi nelle casse postali di risparmio non è applicabile il disposto degli art. 4 e 6 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª).

Art. 24.

Le entrate degli istituti pubblici di beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.

Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.

Art. 25.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'articolo 9 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. È derogato all'art. 1 dell'allegato *D* alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.

Con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa può essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore.

616

Art. 26.

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre 500 lire si fanno, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, colle forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.

La giunta provinciale amministrativa può consentire la licitazione o trattativa privata.

Art. 27.

I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento.

Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

Art. 28.

Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verrà determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa.

Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

Art. 29.

Quando per inosservanza delle forme stabilite dalla legge, dagli statuti e regolamenti a tutela del patrimonio di una istituzione di beneficenza, gli amministratori, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano termini di reato,

abbiano arrecato un danno economico all'istituzione, la giunta provinciale d'ufficio, o sopra richiesta del prefetto, procederà, in via amministrativa, all'accertamento del danno, indicando quali amministratori ne appariscano responsabili, e per quale ammontare.

Le deliberazioni della giunta provinciale non pregiudicano alle ragioni dell'istituto o degli amministratori d'esso, ma servono di titolo per domandare all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatorii.

Art. 30.

Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari.

Sono di competenza della giunta provinciale amministrativa in primo grado e della corte dei conti in grado di appello, nell'esame e giudizio sui conti, le cause di responsabilità contro gli amministratori:

a) quando abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione;

b) quando senza legale autorizzazione si siano ingeriti nel maneggio di danari o valori dell'istituzione.

Art. 31.

Le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.

Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carità e le istituzioni pub-

bliche di beneficenza hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza.

In caso di dissenso, la giunta provinciale amministrativa delibera se e con quali condizioni tali facoltà possano essere esercitate.

Art. 32.

Il Governo del Re curerà che alle istituzioni di beneficenza sieno applicate le disposizioni seguenti, ogni qualvolta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione; salvo le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:

1. le deliberazioni delle congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti;

2. i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio d'ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione;

3. gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dai rispettivi consigli ed il prefetto la può promuovere;

4. i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del membro anziano.

5. quando a capo delle istituzioni di beneficenza non si trovino uno o più amministratori stipendiati o permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione, dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi parteciperà con gli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi.

Art. 33.

All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il governo del Re provvederà:

a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;

b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione;

c) per tutte le altre istituzioni, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.

Art. 34.

Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali è richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.

618

Nello stesso termine deve esser rimessa alla autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di quest'articolo.

IV.

Della tutela.

Art. 35.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa.

Art. 36.

Sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi;

b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori;

c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti o doni; salve le disposizioni della legge del 5 giugno 1850, relative alla capacità di acquistare dei corpi morali;

d) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni;

e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;

f) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e le liquidazioni delle pensioni;

g) le deliberazioni relative al servizio di esazione o di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri;

h) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Qualora i lasciti o doni riguardino beni mobili che non abbiano un valore superiore a lire 5,000, l'autorizzazione preveduta dalla legge 5 giugno 1850 è di competenza del prefetto.

Art. 37.

Qualora la giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.

Art. 38.

Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo potrà farsi nei bilanci, senza la preventiva autorizzazione della giunta provinciale amministrativa.

Art. 39.

La giunta provinciale amministrativa, in occasione della revisione dei bilanci preventivi, deve curare che le istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione e di personale.

Qualora occorra a quest'uopo una modificazione degli statuti, inviterà le amministrazioni a farne proposta.

Art. 40.

La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare, a spese della istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che creda necessarie al suo controllo.

619

Art. 41.

Un sommario delle deliberazioni della giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della prefettura

Art. 42.

Salva la competenza giudiziaria ove siavi luogo, contro le deliberazioni della giunta amministrativa emanate, a norma dell'art. 36, lett. *b*, in materia di conti consuntivi degli amministratori, dei tesorieri o degli esattori, è ammesso il ricorso alla corte dei conti.

Contro ogni altra deliberazione della giunta amministrativa è ammesso ricorso al Re, salvo sempre, ove non siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, il ricorso in via contenziosa al consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge ai termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889; ed ove si tratti di deliberazioni per istare in giudizio, salva pure la estensione del ricorso al merito, ai termini dell'art. 25 della stessa legge.

Art. 43.

Quando una istituzione di beneficenza sia mantenuta col concorso dello Stato, le attribuzioni della giunta amministrativa sono esercitate dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro competente; e contro i decreti del ministro è ammesso il ricorso ai termini dell'articolo precedente.

Anche di queste attribuzioni il ministro dell'interno può far delegazione ai prefetti.

V.

Della vigilanza e ingerenza governativa.

Art. 44.

Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

Per ogni provincia un consigliere di prefettura designato dal prefetto ha lo speciale incarico di vigilare all'osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza.

Art. 45.

Qualora la giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'articolo 39, spetta al prefetto di fare al Ministero dell'interno le proposte che crederà necessarie.

Art. 46.

Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgenti necessità per tutelare gli interessi degli istituti di beneficenza, quando un'amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto reale, previo il parere della giunta provinciale amministrativa e del consiglio di Stato.

620

Art. 47.

Se l'amministrazione disciolta è la congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale; questa può farne delegazione ad uno o più dei suoi membri.

Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione.

Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non più di tre mesi.

L'indennità del commissario è a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 48.

Quando un'istituzione di beneficenza interessi più provincie o più comuni, può, nei casi contemplati dall'articolo 46, udite le giunte provinciali amministrative e il consiglio di Stato, essere nominato per decreto reale un commissario che ne assume la gestione temporanea: per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola provincia o comuni di una sola provincia; per non più di un anno, se interessi più provincie o comuni di diverse provincie.

L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 49.

Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza, la gestione temporanea spetta di diritto alla congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.

Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro sei mesi.

Art. 50.

Quando l'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, nonostante gli eccitamenti dell'autorità superiore, non si presti a compiere un atto reso obbligatorio da legge o da regolamento, l'autorità politica può ordinarne la esecuzione per mezzo di un delegato speciale.

Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati si provvede ai termini degli art. 29 e 30.

Art. 51.

La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto reale, previo parere del consiglio comunale e del consiglio provinciale se concernano più comuni o l'intera provincia, e del consiglio di Stato.

Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi s'intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere in avvenire.

Il ricorso contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza o l'accettazione di lasciti o doni, si estende al merito a norma dell'articolo 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª).

Art. 52.

L'autorità politica annullerà le deliberazioni ed i provvedimenti delle congregazioni di carità ed altre istituzioni

di beneficenza quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti generali o di statuti speciali aventi forza di legge.

E dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) oltre le copie, di cui all'articolo 34, dovrà a spese e cura dell'istituzione essere comunicata all'autorità politica del circondario copia di ogni altra deliberazione e di ogni atto di cui essa abbia fatto richiesta;

b) se l'autorità politica del circondario ravviserà che la deliberazione o il provvedimento contengano alcuni dei vizi indicati nella prima parte di questo articolo, ne darà, nel termine di 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, avviso all'amministrazione interessata, la quale potrà, se creda, presentare le sue osservazioni in risposta. Frattanto se la deliberazione o il provvedimento non fossero stati eseguiti, l'autorità politica del circondario ordinerà che la esecuzione sia sospesa;

c) l'annullamento della deliberazione o del provvedimento sarà pronunciato dal prefetto, udito il consiglio di prefettura, entro 30 giorni decorrenti da quello del ricevimento delle copie, di cui alla lettera *a;*

d) trascorso il termine di cui al comma *c,* senza che sia stato pronunciato l'annullamento, cadrà anche il decreto di sospensione che fosse stato emanato e l'annullamento non potrà esser pronunziato dal prefetto.

S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini di cui agli articoli 46 e 50.

Rimangono egualmente salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando si sieno violate le disposizioni delle leggi.

Tali nullità, qualora sieno stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, al seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale, udito il consiglio di Stato.

Art. 53.

I prefetti, di propria iniziativa o sulla domanda della autorità comunale, possono ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi della congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

L'autorità politica del circondario può, nelle stesse condizioni, ordinare la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

VI.

Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.

Art. 54.

Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.

Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.

Art. 55.

Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti

e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere;

c) sussidi per allattamento, naturale o artificiale;

d) sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale e intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento;

e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia;

g) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

Art. 56.

Sono inoltre, di regola, concentrate nella congregazione di carità:

a) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune che non abbiano una rendita netta superiore a 5000 lire;

b) le istituzioni pubbliche di beneficenza di qualunque specie a beneficio degli abitanti di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano meno di 10 mila abitanti;

c) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune, delle quali sia venuta a mancare e quelle per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più comuni, il concentramento ha luogo nella congregazione di carità del comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.

Art. 57.

Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella congregazione di carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente.

Art. 58.

Quando non avvenga il concentramento ordinato nei precedenti art. 56 e 57, le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità dello scopo rispettivo.

Art. 59.

Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità, ma possono essere riuniti in gruppi, a norma dell'art. 58:

623

a) gli istituti di beneficenza d'ogni specie pei bambini lattanti e pel baliatico, ed i brefotrofi;

b) gli asili ed altri istituti per l'infanzia;

c) gli istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5000 abitanti;

d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanità o d'infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, o in parte, i mezzi di sussistenza;

e) i riformatorii e le case di custodia o di correzione;

f) gli istituti di beneficenza d'ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.

Tuttavia gli istituti che al giorno della pubblicazione della presente legge sono amministrati dalla congregazione di carità, continueranno ad essere amministrati dalla congregazione stessa; eccetto che le ragioni di convenienza amministrativa delle quali è parola nell'art. 57, esigano invece il distacco dalla congregazione di carità o il raggruppamento ai termini dell'art. 58.

Art. 60.

Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli art. 54 e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.

Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'art. 55.

Art. 61.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella congregazione di carità o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comune a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.

Possono però, coll'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, costituirsi fra gli istituti di beneficenza esistenti in una provincia consorzi per erogare in comune la rispettiva beneficenza, mediante la fondazione di ricoveri di mendicità, di ospedali, di riformatorii o di altre istituzioni consimili.

Art. 62.

L'applicazione delle disposizioni precedenti viene fatta con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, sulle proposte:

a) dell'amministrazione interessata o della congregazione di carità e del consiglio comunale, se la istituzione concerna un solo comune;

b) delle rispettive amministrazioni o congregazioni e dei rispettivi consigli comunali, udito il consiglio provinciale, se la istituzione concerna più comuni;

c) del consiglio provinciale, se l'istituzione concerna l'intera provincia o più del terzo dei comuni componenti la provincia.

Sopra tutte le dette proposte la giunta provinciale amministrativa deve dare il suo avviso motivato.

Quando un'istituzione abbia per iscopo la beneficenza

a pro degli appartenenti a provincie o a comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte e i pareri spettano ai corpi ed alle autorità delle provincie e comuni che vi abbiano interesse; e secondo l'indole delle riforme che saranno operate, la sede dell'amministrazione potrà essere mantenuta nello stesso luogo o trasferita altrove.

Art. 63.

Quando le amministrazioni interessate o la congregazione di carità, ovvero il consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.

Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del prefetto e sentito il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale.

Art. 64.

Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla congregazione di carità accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide.

Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.

Art. 65.

Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione, non compresa negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, spetta la iniziativa all'amministrazione, al consiglio comunale o al consiglio provinciale secondo le distinzioni dell'art. 62.

Art. 66.

Quando i consigli comunali o provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal prefetto.

Art. 67.

Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

Art. 68.

Tutte le proposte, che abbiano per iscopo di unificare o concentrare diverse istituzioni di beneficenza o di riformarne altrimenti gli statuti, debbono essere pubblicate ai termini dell'art. 34, ed inserite nel bollettino della prefettura se interessino gli abitanti della intera provincia o di più comuni.

Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare al prefetto le loro osservazioni ed opposizioni.

Su di esse debbono dare parere così l'amministrazione o l'autorità che abbia fatto la proposta, come la giunta provinciale amministrativa.

Art. 69.

Le proposte che il prefetto formuli d'ufficio ai termini degli art. 63 e 66, e le modificazioni che il ministro intende fare a quanto fosse stato proposto dalle autorità locali, debbono, prima di essere sottoposte all'esame del

consiglio di Stato per il suo parere, esser sempre comunicate all'amministrazione interessata e alle giunte provinciali amministrative, nonchè ai sindaci e presidenti delle deputazioni provinciali interessate giusta l'art. 62.

Della comunicazione deve essere dato pubblico avviso nei modi stabiliti dal regolamento; e le proposte suddette debbono essere tenute nelle rispettive segreterie a disposizione di chiunque voglia osservarle, per un mese dalla data del ricevimento.

Entro tal termine gli individui od enti morali interessati possono presentare le loro osservazioni al Ministero dell' interno, il quale deve trasmetterle al consiglio di Stato a corredo della richiesta di parere.

Art. 70.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perchè sinsi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

La trasformazione deve esser fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda a un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, nei comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate secondo i casi, le disposizioni degli art. 57, 58, 59, 60 e 61.

Quando sieno trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 55.

Art. 71.

Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli art. 62, 63, 68 e 69.

In caso di omissione o d'indugio a proporre o a deliberare, provvederà il prefetto ai termini dell'art. 63.

VII.

Del domicilio di soccorso.

Art. 72.

Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1° che abbia per più di cinque anni dimorato in un comune, senza notevoli interruzioni;

2° ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;

3° ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, ai termini del codice civile, domicilio nel comune.

Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le nórme di cui al n. 1, non si perde se non con lo acquisto del domicilio di soccorso in comune diverso.

Art. 73.

La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti, minori di 15 anni, seguono il domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per più di cinque anni e per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un comune diverso da quello del ma-

626

rito, sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

Art. 74.

Non è considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; nè vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena o in case di correzione.

Art. 75.

Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.

Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.

Art. 76.

Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.

Art. 77.

Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal governo nazionale, il quale, per la rivalsa

verso i governi esteri provvede secondo le convenzioni internazionali.

VIII.

Disposizioni generali.

Art. 78.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

È fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.

Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte la assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed è punito con una penalità pecuniaria da lire 50 a lire 500.

L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può essere dispensato dal servizio.

Art. 79.

Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti,

rifiutino di prestare soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie informazioni sopra le cause del rifiuto, darà per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo, e di ogni altra ragione alle parti interessate.

Eguale facoltà può esercitare l'autorità politica, direttamente o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto.

Art. 80.

Le controversie fra provincie e comuni, ed istituzioni di beneficenza, relative a rimborsi di spese di spedalità, di soccorso, di assistenza, o di mantenimento in ospizi o ricoveri, le quali sieno obbligatorie ai termini di diritto o per le speciali disposizioni delle leggi vigenti, sono decise in via amministrativa:

a) con deliberazione della giunta provinciale amministrativa, se vertenti fra istituzioni di beneficenza o fra comuni della stessa provincia, ovvero se vertenti fra quelle e questi e la provincia;

b) con decreto ministeriale, udito il consiglio di Stato, se vertenti fra diverse provincie o fra istituzioni di beneficenza o comuni di provincie diverse.

Tali provvedimenti avranno immediata esecuzione.

Rimane salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notificazione del provvedimento, quando la controversia sia di competenza dei tribunali ordinari; e quando non sia di competenza di questi, è riservato il ricorso al consiglio di Stato, nei modi e termini stabiliti dalla legge 2 giugno 1889.

Per impugnare o per sostenere in via giudiziaria le deliberazioni di cui alla lettera *a*, non è necessaria l'autorizzazione a stare in giudizio.

Art. 81.

Contro i provvedimenti definitivi emanati dal governo, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse, quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'articolo 24 della legge del 2 giugno 1889.

Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi componenti, possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo il consiglio provinciale per gli istituti di beneficenza concernenti l'intera provincia, o più del terzo dei comuni che la compongono, ed il consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del comune o di una parte di esso.

Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti, il ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato può estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge.

628

Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà.

Art. 82.

Salve le disposizioni dell'allegato *E*, alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla provincia, al comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio è destinata:

a) insieme con i rappresentanti la istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti all'istituzione o ai poveri;

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti limitatamente però agli oggetti seguenti:

1° Per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purchè tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 29 e 30;

3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennità di ragione.

Art. 83.

L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca, e non può essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.

L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria può ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.

Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda è devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

Non sono necessari nè il ricorso nè il deposito per le materie di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera *b* dell'articolo precedente.

Art. 84.

Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, ne' quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pubblica beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera *b* dell'art. 2 della presente legge, o col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, nei 30 giorni dall'apertura o stipulazione, a farne denunzia al sindaco.

Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a 50 lire.

Il sindaco deve trasmettere alla congregazione di carità la copia della ricevuta denunzia.

Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all' intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.

L' intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al prefetto.

La congregazione di carità appena abbia ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti aventi per iscopo la pubblica beneficenza, deve fare gli atti conservatorii occorrenti e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente.

Art. 85.

Salve le pene stabilite dal codice penale contro i pubblici ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio, e salve le pene stabilite dal codice stesso contro chiunque altro per fatti costituenti reato, è punito con multa dalle 100 alle 1000 lire:

a) chiunque, con l' intenzione di eludere la presente legge commetta atti o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare l'esistenza o il carattere d' istituzioni di beneficenza, o delle istituzioni contemplate negli art. 90 e 91 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli e diritti;

b) chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica autorità o alle amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcuna delle istituzioni sopra indicate, o, in generale, di pubblica pertinenza.

Art. 86.

Coloro che ai termini degli articoli 17, 78 e 85 della presente legge siano incorsi nella decadenza dall' ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori di istituzioni di pubblica beneficenza.

Art. 87.

Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle opere pie e legati di beneficenza amministrati dal demanio, o dal fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle soppresse corporazioni religiose o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di fidecommissari fiduciari.

Sono pure applicabili alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti.

All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il ministro dell' interno a norma dell'art. 67 di concerto col ministro competente, sentiti i consigli comunali e provinciali, secondo le distinzioni dell'articolo 62, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

Art. 88.

L'applicazione delle penalità sancite negli articoli 13, 17, 78, 84, e 89 della presente legge è di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero.

Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.

630

IX.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 89.

Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentramento o a raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti articoli 90 e 93, debbono farne la denunzia alla congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 50 a 100 lire.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di beneficenza ed ai lasciti, legati od opere pie di culto amministrati dal demanio, dal fondo pel culto o dagli economati generali dei benefici vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno, dalla pubblicazione della legge.

Art. 90.

Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 70:

1. Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;

2. Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;

3. Gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.

Art. 91.

Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70:

1. I conservatorii che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale;

2. Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70;

3. Le opere pie di culto, lasciti e legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti.

In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti, e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.

Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.

631

Art. 92.

La dichiarazione di applicabilità dell'art. 70 alle istituzioni di cui ai nn. 1, 2, 3 dell'art. 90 è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carità locale; ed ove siano interessati più comuni o l'intera provincia, alla congregazione di carità del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.

Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'art. 70.

Per le istituzioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 91, il prefetto invita le rappresentanze locali indicate nel precedente capoverso ad esprimere, entro un termine da assegnarsi nei limiti fissati dall'art. 63, il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70 alle varie istituzioni che dovrà designare, ed intorno alla eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capoverso del precedente articolo.

Nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento definitivo sarà emanato con decreto reale, sentiti la giunta amministrativa ed il consiglio di Stato: e contro di esso è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla quarta sezione del consiglio di Stato, con effetto sospensivo, ai termini dell'art. 81.

Art. 93.

È fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:

1. Delle opere pie dotali e delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;

2. Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.

Il prefetto inviterà le congregazioni di carità, i comuni o la provincia secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.

Trascorso il detto termine, e sentita la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale alla trasformazione dell'istituto od alla riforma degli statuti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Per gli enti di cui al *n.* 2 del presente articolo, il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

Al provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 94.

È pure obbligatoria la revisione degli statuti o regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a provincie o comuni diversi dal comune ove ha sede la istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:

a) Se per lo scarso numero delle persone che possono trarne vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine sia venuto a mancare, la istituzione sarà, con le norme dell'art. 70, trasformata a beneficio delle popolazioni al vantaggio delle quali era destinata;

b) così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione

632

subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi una amministrazione speciale, quando più provincie o un notevole numero di comuni siano interessati nella istituzione;

c) operata che sia ai termini della presente legge la trasformazione dei lasciti, legati ed opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli appartenenti alle provincie e comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata.

L'applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.

Art. 95.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.

Art. 96.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli o delle leggi vigenti, alla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.

La giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 97.

Nelle provincie dove per legge o consuetudine sussista l'obbligo di rimborsare agli spedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continua provvisoriamente tale obbligo, ma debbono applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un comune.

Nel tre anni dall'entrata in esecuzione della presente legge, il governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli spedali e sulle spese di spedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni.

Frattanto gli istituti ai quali ai termini dell'art. 79 sia stato imposto di accogliere malati, feriti o donne nell'imminenza del parto, avranno diritto al rimborso delle spese verso il comune cui la persona ricoverata appartiene; salve le rivalse di questo verso la locale congregazione di carità od altri istituti che siano tenuti a rilevare il comune; e salve sempre le speciali disposizioni statutarie degli istituti ricoveranti, o le speciali convenzioni che escludano il diritto al rimborso.

Art. 98.

Nelle città che sono sedi di facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.

È dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

In caso di disaccordo così circa l'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre

arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal rappresentante l'università o istituto di studi superiori; l'altro, dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della corte di appello, a richiesta della parte più diligente, nomina il terzo arbitro.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di procedura civile.

Art. 99.

Entro il termine di cui nell'art. 97, il governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle opere pie delle provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi.

Art. 100.

Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.

Il tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.

Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.

Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.

Sono condonati i crediti del tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate o da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865.

Art. 101.

I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.

Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purchè però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.

Art. 102.

Ogni anno il ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente.

Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.

Art. 103.

È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la riversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.

Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o riversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.

Art. 104.

Ferma stante la disposizione dell'art. 89, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.

Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1890.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* G. ZANARDELLI.

F. Crispi.

N. 6973 (*Serie 3ª*)

LEGGE *che dichiara monumento nazionale la tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera.*

17 luglio 1890.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 luglio 1890, n. 173*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera è dichiarata monumento nazionale.

Art. 2.

Il Ministero della marina è incaricato di provvedere alla custodia ed alla conservazione della tomba predetta mediante una guardia di veterani del corpo reale equipaggi.

Art. 3.

I ministri dell'interno e della marina sono incaricati dell'esecuzione di quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 17 luglio 1890.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* G. ZANARDELLI.

F. Crispi.
B. Bain.